2813

437 pages following page numbers, double 327-328, but different contents

DIFESA

Della Fedeliſs. ed Eccellentiſs. Città di Napoli,

Per lo riſtabilimento del famoſo Spedale fondato dalla Regina Giovanna I. ſotto il titolo della S. Corona di Spine.

DEDICATA

AGL' ILLUSTRISSIMI ED ECCELLENTISSIMI SIG. ELETTI

Della medeſima,

IL SIGNOR DUCA DI SIANO

Per la Piazza di Capuana,

IL SIGNOR D. DOMENICO SANCES DE LUNA,

E'L SIGNOR D. NICCOLO' MUSCETTULA,

Per la Piazza di Montagna,

IL SIGNOR MARCHESE DI CASALENUOVO,

Per la Piazza di Nido,

IL SIGNOR D. GIUSEPPE DI GEN[illegible]NO,

Per la Piazza di Porto,

IL SIGNOR D. DOMENICO DI LIGUORO,

Per la Piazza di Portanova,

IL SIGNOR DUCA D. NICCOLO' MARESCA,

Per la Piazza del Fedeliſſimo Popolo.

IN NAPOLI NEL MDCCXXXI.

ILLUSTRISSIMI ED ECCELLENTISSIMI

SIGNORI.

Cco finalmente ch'esce alla luce sotto gli auspicj dell' Eccellenze loro questa Difesa, ch'è stata da me compilata per lo ristabilimento del magnifico Spedale (come chiamollo in un suo Diploma la Regina Giovanna II.) fondato già dalla pia e saggia Regina Giovanna I. sotto il titolo della Santa Corona di Spine di Nostro Signor GESU' CRISTO, interamente soppresso e abolito per opera de' RR. PP.

Certo-

Certosini, i quali con sommo disagio de' Poveri nostri Concittadini han cercato a tutto loro sforzo di mutare in un pieno e assoluto dominio delle rendite del medesimo quella mera e semplice soprantendenza, ch' era stata lor conceduta e raccomandata dalla Real Fondatrice. Era ben di dovere, che un' Opera, la quale è stata eccitata dallo zelo, che l'Eccellenze loro adoperan di continuo in proccurare il vantaggio di questa Città, non comparisse fuora, che sotto la lor Protezione; e che io, il quale in una Città così vasta, e così doviziosa di Valentuomini, ho avuto l'onore di esser trascelto per la difesa di una causa tanto famosa, venissi a soddisfare, comechè in picciola parte, il mio debito, in presentando all'Eccellenze loro quell' Opera stessa, per cui mi si è aggiunto un sì grande ornamento, qual' è appunto questo, di essere stato da Personaggi così reputati stimato capace, di promuovere gl' interessi del Pubblico in un rincontro di tanta importanza. Confesso da un canto, di aver peravventura maneggiata troppo distesamente la difesa di una causa, in cui è pur troppo chiara e manifesta la giustizia della pretensione del Pubblico, a tal segno, che la Scrittura è finalmente cresciuta a un giusto volume. Ma dall' altro canto mi dò a credere, di doverne, anzi che alcun biasimo, meritar la lode e l' approvazione delle loro Eccellenze; postochè ho proccurato, di render l' opera compiuta, in trattando le cose da'

loro

loro retti principj, sicchè non sia restato agli avveduti e forti Avversarj scampo alcuno, in cui ricovrarsi: per non dire, ch' è stato ancora precisamente necessario, di entrar nella disputa di tante e tante materie, nelle quali gli Avversarj stessi han voluto, che si fosse entrato, con le varie opposizioni inventate da essi, per sostenere la pessima causa, che hanno per le mani. Gradiscano adunque l' Eccellenze loro questa mia, qualunque ella si sia, fatica: e nel tempo stesso, in cui le supplico a impiegare co' loro comandi il mio debol talento in ogn' altra occasione, in cui si tratti di difendere gl' interessi della Patria, i quali non mai si scompagnano da' diritti e interessi del Nostro Augustissimo Padrone; così in nome di questo Pubblico le priego istantemente a proseguire la bene incominciata impresa sotto la protezione di un Principe così giusto, e così intento a promuovere i nostri diritti, qual' è certamente l' Eccellentissimo Signor CONTE DI HARRACCH; sicchè sembra per verità esserci stato dalla Divina Provvidenza inviato a governarci assai adattatamente a questo tempo, in cui si è svegliata la notizia di un così famoso Spedale, che la lunghezza del tempo, l' esatta diligenza de' Padri Certosini, e l' ignoranza de' necessarj documenti, avean messo in dimenticanza. Seguitate adunque a promuoverne il ristabilimento con quella forza e con quel vigore, con cui avete già posta mano alla grande Opera, ch' è di tanto servigio di Dio,

dell'

dell' Agustissimo Padrone, e del Pubblico; e fate sì, che nel tempo, in cui con tanta lode vi trovate a governare questa Città, si aggiunga all' Eccellenze Vostre un sì grande ornamento, alla Città stessa un utile sì riguardevole, e a' nostri poveri Concittadini un si adattato sollevamento alle loro miserie: ornamento per verità, utile, e sollevamento, che all' Eccellenze Vostre, alla Città, a' nostri poveri Concittadini, necessariamente saranno per intervenire dal ristabilimento di un' Ospedale di tanta magnificenza, quanta ne osserverete, in leggendo nella presente Scrittura la carta di Fondazione, che formonne la Pia Regina, o si riguardino le doviziose rendite, con le quali dotollo, o si riguardino gli Uficj, i quali vi stabilì, o si riguardin finalmente le leggi, con le quali volle che fosse governato.

Di Napoli a' 25. di Febbrajo del 1731.

Dell' Eccellenze Vostre.

Umiliss. e Divotiss. Servidore
Ottavio Ignazio Vitagliano.

AVVISO
AL
LETTORE.

Rasi già da parecchi mesi incominciata la Stampa della presente Scrittura, disegnatasi da me e formatasi sul piede di quelle scritture, che si ritrovavano negli atti della causa, e sù quelle notizie, che si eran ricavate da qualche nostro Scrittore; quando le Parti, dopo incominciatosi a parlare nella causa nel Regio Collateral Consiglio in presenza del nostro Eccellentissimo Signor Vicerè, presentarono negli atti alcune Bolle di Papa Gregorio XI., in una delle quali va inserita la Carta della Fondazione del nostro Spedale, che tanto erasi da noi desiderata, oltre a varie altre scritture alla causa attinenti. Queste e quelle siccome hanno aggiunta una maravigliosa forza e vigore alla nostra giustizia, così mi hanno obbligato a rifare alcuni fogli, ne' quali correva narrato il Fatto con quelle sole notizie, che si aveano dalle prime scritture, e ne' quali si era incominciata la difesa con que' lumi, che le medesime prime scritture avean somministrati. Ma poichè recava molto incomodo il rifare tutti quegli altri Fogli, ne' quali di passaggio fassi menzione di quella idea, che si era prima stabilita della Fondazione di questo Spedale, cioè che in nessuna guisa fosse stato raccomandato nel temporale alla soprantendenza de' RR. PP. Certosini, come sembrava ricavarsi da quelle parole, che della Bolla di Papa Gregorio XI. ci riferisce il nostro Tassone; ho stimato di non rifargli, non solo perchè bastava avvertirne chi legge, come già ho fatto con questo avviso; ma ancora perchè il punto, che si era intrapreso con la prima idea, cioè che il luo-

go sia meramente laicale; non viene punto a ricever pregiudizio con la soprantendenza, la quale con le nuove scritture presentate dalle Parti apparisce esserne stata raccomandata a' RR. PP. Certosini. E questo avvertimento ti priego ancora avere avanti agli occhi, ovunque t' incontrerai forse in alcuna cosa, che non si accorda bene col Fatto, che si è nuovamente rappresentato ne' fogli rifatti; giacchè dovrai por mente, ch' erasi detta sul piede di quel Fatto, che si era prima diversamente narrato. Ma nel medesimo tempo ti accorgerai, che le massime, le quali si erano stabilite sul primo piede, non lasciano di essere assai bene adattate al fatto, di cui ci hanno somministrata la notizia le nuove scritture. Compatisci intanto, se alquanto ti ho trattenuto, in farti di ciò avvisato: e se parimente alcuni de' nuovi Fatti sien replicati nel corpo della scrittura; perchè si stimò da me inserirgli ne' luoghi, ne' quali poteano entrare, subitochè uscirono alla luce; dandomi a credere, di potermi dispensare dal rifacimento de' primi fogli, i quali poi con miglior consiglio ho stimato di rifare. Vivi felice.

Aveamo

J. M. J.

Veamo per verità un giusto e ragionevol motivo di credere, che sul punto della ecczion declinatoria del foro proposta per parte della Real Certosa di S. Martino nella controversia, ch' ella tiene così col Regio Fisco, come con la nostra Eccellentissima Città di Napoli, per cui abbiam l' onore d' intervenire, non facesse affatto mestiere di scrivere. Perocchè scorgendosi con chiarezza, che la legge fondamentale di tutti i Principati, l'uniforme sentimento di tutti gli Scrittori, e la costante pratica di tutti i Tribunali, concorrean d' accordo a render chiara e manifesta da ogni lato la giustizia del Regio Fisco, e dell' Eccellentissima Città, sù di tal punto; doveasi rettamente pensare, che que' Valentuomini, i quali difendon la Certosa, si fosser portati a farla proporre, non già perchè credessero veramente di poter sostenere con ragioni, comechè apparenti, sì fatta pretensione, tanto opposta a' principj del Regio Diritto, di cui essi debbono essere e sommamente periti, e forti sostenitori; ma unicamente per adempiere quelle parti, le quali dagli accorti Avvocati stimansi doversi

 adem-

adempiere , qualora s'incontrano in una causa priva affatto di qualunque buona difesa : e proccurare perciò di ottenere dal tempo, grande operator di cose , quel che dalla condizion della causa non avrebbon potuto ottenere. Ci lusingavamo adunque , che altro da noi non aveasi a fare in tal rincontro , che ricordar solamente a voce a que' Signori, i quali han da giudicar nella causa , le massime del Regio Diritto sul punto presente , le quali sono lor notissime ; e sono parimente così trite e ovvie ne' nostri Scrittori , che non richiedeano alcuna nostra fatica e industria, o per investigarle e unirle insieme, o per disporle e rappresentarle con qualche esagerazione . Ma ecco che la lunga e voluminosa allegazione, la quale vedemmo nell'anno passato pubblicarsi alla luce dagli Avversarj , insieme con due Bolle del Santo Pontefice Pio V., siccome ci sorprese per la maraviglia, sicchè dubitammo fortemente , non gli accortissimi Avversarj con sì lunga scrittura avessero voluto usare una soprassina gratitudine con la somma ed eccessiva gentilezza de' lor doviziosissimi Clientoli ; così ci costrinse a mutar consiglio , e a trattare da' suoi principj una materia, la quale è piaciuto agli Avversarj recare a controversia , non con altro mezzo e ajuto certamente , che con quello di confondere una cosa con l'altra , e di porre sossopra il dritto e 'l fatto . Questa pertanto è stata la cagione , per cui finalmente ci siam risoluti a scrivere in una materia, in cui certamente non facea d'uopo di scrivere . E poichè mal si potea trattare il punto della declinatoria del foro , senza trattar parimente de' meriti del punto principal della causa ; è stato perciò necessario dilatarci nella presente difesa, piucchè non si conveniva : eziandìo perchè nel corso della causa dagli Avversarj si sono prodotte altre nuove scritture, le quali ci hanno per necessità obbligati a trattar di nuove cose , e a maggiormente allargarci. Che anzi siccome prima la narrazione del fatto a non molte parole ristrigneasi , ci è convenuto trattarla più diffusamente non meno a cagion delle due Bolle attribuite a S. Pio , che a cagion dell' altre Bolle e scritture presentate dalle Parti . E quindi poichè ella seconda il

il nostro sistema dovrà essere il principio, anzi la miglior parte della nostra difesa: stimiamo perciò di dover fare il pregio dell'opera, se la difesa stessa dividasi in due parti uguali, delle quali la prima appellerassi *Quistione del Fatto*, la seconda *Quistione del Dritto*; e vengasi in tal guisa a comprendere ciocchè di fatto e di dritto ci occorrerà di esaminare, per rendere all'ultimo segno manifesta la giustizia della pretensione della nostra Eccellentissima Città, e l'insussistenza della declinatoria del foro proposta per parte della Real Certosa di S. Martino.

PARTE I.

Quistione del Fatto.

Qualora il Fatto debba occupare una gran parte della difesa della causa, e debba in una maniera speziale somministrar lume e vigore a ben maneggiarla; non conviene certamente rappresentarlo tutto unito, e scompagnato da quelle riflessioni, che posson renderlo più atto a produrre un tal'effetto; ma fa mestiere che si divida, e a parte a parte si suggerisca a' Giudici, unitamente con quelle considerazioni, che dal medesimo naturalmente risultano, per render chiaro e palese ciocchè per l'antichità del tempo è venuto in dimenticanza: secondochè doversi in alcuni casi praticare ci fa avvisati M. Tullio Cicerone (a) là dove scrisse: *Membratim oportebit partes rei gestæ dispergere in causam, & ad unamquamque confestim rationem accommodare*. Divideremo adunque questa prima Parte della nostra Scrittura in sei §§. Nel I. rappresenteremo la Fondazione fatta dalla Regina Giovanna I. dell'Ospedale e della Chiesa, insieme con due Bolle di Papa Gregorio XI. Nel II. narreremo il con-

(a) de Invent. I.

contenuto del secondo e del terzo diploma della medesima Regina Fondatrice. Nel III. spiegheremo, qual fosse stata veramente l'idea della Regina intorno al governo e amministrazione dell'Ospedale e della Chiesa. Nel IV. si rappresenterà il contenuto del diploma della Regina Giovanna II. Nel V. narreremo quel che suppongon le Parti esser succeduto nel tempo del Rè Ferdinando I. in compruova della verità di una pretesa Bolla di Papa Niccolò V., la qual credono essere stata formata sotto il Regno di Alfonso I. E finalmente nel VI. si rappresenterà quanto succedette sotto il Pontificato di Papa Pio IV., e la suppressione e unione dell'Ospedale e della Chiesa seguita con la Bolla di S. Pio V.; e si noteranno ancora le industrie usate da' Padri, per ottenere varj decreti e provvisioni dalla Regia Camera. Col mezzo di una tal divisione e si scorgerà a primo aspetto, quanto mai nella causa può dirsi o considerarsi intorno a tutti i Fatti accaduti dalla Fondazione fino a' tempi di S. Pio; e si verranno a stabilire alla nostra difesa certi e diterminati limiti, oltre a' quali non ci debba esser permesso, senza rimprovero, di sviarci, e in altri racconti trapassare.

§. I.

Come, e con quali leggi, si fosse fondato, e di quanti effetti si fosse dotato, l'Ospedale, con la Chiesa annessavi, sotto il titolo della Santa Corona di Spine, dalla Regina Giovanna I.

LA Regina Giovanna I. degna figliuola di Carlo Illustre Duca di Calabria, che premorì al Rè Roberto suo Padre, assai innanzi all'anno 1373., in cui poi formò la carta o sia diploma della Fondazione, della quale dobbiam parlare, avea fon-

fondato l'Ospedale con la Chiesa annessavi; sotto il titolo della Santa Corona di Spine, e l'avea ancora dotato di molte e molte pingui rendite, che nel medesimo diploma distintamente si descrivono. Il disse espressamente ella stessa in quelle parole di questo diploma, inserito nella Bolla di Papa Gregorio XI. presentata ultimamente dalle Parti: *Votis ardentibus ad laudem Dei, ac pro remissione peccatorum nostrorum, ac eorundem Parentum & Progenitorum nostrorum, unum Hospitale Pauperum cum necessariis Officinis, ac unam Ecclesiam juxta illud sub vocabulo Coronæ Spineæ Domini nostri Jesu Christi, cum campanili, in platea Corrigiarum Neapolitana nostri Regni Siciliæ de juribus & redditibus fundari & construi fecimus jamdiu; illaque de omnibus opportunis officinis & ædificiis perfecimus, & faciemus incessanter. Ipsaque Hospitale ac Ecclesiam de burgensaticis per nos emptis & emendis, & de fructibus & proventibus, quæ exprimuntur inferiùs, præsentium tenore, dotavimus, illaque eis in dotem perpetuam irrevocabiliter assignamus, damus, concedimus, & donamus.* Perlaqualcosa non può affatto dubitarsi, che assai prima avea la Regina fondato già e dotato l'Ospedale con la sua Chiesa, e che poi nell'anno 1373. ne formò la carta di donazione, secondo il costume di que' secoli, ne' quali i Principi fondavan prima e dotavano le Chiese, o altri luoghi pii, senza veruna scrittura, e poscia dopo alquanti anni ne formavano la carta di donazione, in cui stabilivano le leggi, con le quali la Fondazione già fatta dovea essere regolata, siccome osserva il dotto P. Mabillon (b) ivi: *Opportunum erit hic observare, chartas donationum, aliasque similes, non rarò longè post factam donationem fuisse scriptas.*

E in effetto in questa carta o diploma, di cui parliamo, la Regina dopo asserita la fondazione e la dotazione già fatta, e quella di nuovo confermata, passò a stabilire le leggi, con le quali doveasi reggere il suo Spedale con la Chiesa, il numero de' Poveri, i quali ne dovean godere, il numero de' Ministri, i quali dovean governarlo, il metodo, che si dovea tenere

(b) de re diplomat. lib.2. cap.27. n.9.

nere nelle ſpeſe, e ogn'altra coſa, che ſi appartenea al governo del medeſimo: ciocchè noi riferiremo con le proprie parole del diploma, dalle quali ſi fa paleſe, quante perſone, e quante famiglie, avrebbono avuto il lor mantenimento con il ſervire all' Oſpedale: vantaggio certamente aſſai grande per queſta Città, e perduto affatto con la ſuppreſſione e abolizione, che dell'Oſpedale medeſimo ſi è fatta da' Padri Certoſini: *In ipſo autem Hoſpitali duodecim pauperes viros dumtaxat, ac unum Hoſpitalarium, ac unum ſuum Famulum, ac unum Coquum, & unum ſuum Famulum, & unum Hortulanum, perpetuò, congruenter, ac opulenter ſecundùm eorum conditiones, & ſtatus corporum, volumus ſubſtentari. In ipſa verò Eccleſia eſſe volumus unum Vicarium Sacerdotem, & undecim Sacerdotes, qui Capellani vocentur, & quatuor Diaconos, perpetuò ibidem in Divinis Officiis ſervituros, ac pro eis unum Coquum cum uno Famulo, & unum Porterium, unum Cellarium cum uno Famulo, unum Emptorem communem pro Pauperibus, & Sacerdotibus, & Diaconis præfatis, ac unum Famulum pro Emptore præfato: item unum Scriptorem totius introitus & exitus Hoſpitalis, & duos Famulos ſummarerios, & ii omnes habitent intra ſepta Hoſpitalis ac Eccleſiæ prædictorum. Extra verò ſepta prædicta ordinamus & deputamus ipſius Hoſpitalis & Eccleſiæ unum Procuratorem, qui habeat unum equum, ac unum Fiſicum, ac unum Cirurgicum, unum Spetiarium, unum Barbatonſorem, ac unum Lotricem pannorum tam Pauperum, quàm Sacerdotum, Diaconorum, & Familiarium prædictorum.*

Dopo avere la Regina ſtabilito il numero delle ſuddette Perſone, che doveano godere del beneficio dell' Oſpedale, e dell'altre, che dovean ſervire all' Oſpedale, e alla Chieſa, ſoggiunſe immediatamente a dir così: *In victu autem ſeu ſubſtentatione, ac regimine ac gubernatione Pauperum, ac Sacerdotum, Diaconorum, ac Familiarium, ac Officialium præfatorum, mores, conditiones, ſtatuta, apponimus, & facimus infraſcripta. Volumus ſiquidem, & irrefragabiliter ordinamus, quòd dicti duodecim Pauperes in præfato Hoſpitali ad communem menſam, niſi infirmi fuerint,*

rint, decenter & sufficienter in cibis & potu debeant sustentari. Et cùm multum sit pia eleemosyna, quæ Pauperibus verecundis tribuitur, qui ut plurimum solent esse aut genere nobiles, aut alii, qui habuerint facultates, & eas postmodum perdiderint; volumus & ordinamus, quòd in quadam decenti camera cum sala ei conjuncta ad hoc intra dicta septa specialiter ordinata, recipiantur per dictum Priorem unus vel duo Nobiles, aut alii boni status Viri, pauperes tamen, & infirmi evidenti infirmitate, ibidem decenter eis in victu, & medicinis, aliisque necessariis, provideatur, donec recuperaverint sanitatem, & nullatenus ultra, ita quòd fraus in hac parte committatur: quos & nondum curatos idem Prior simpliciter, & sine quacumque causa, licentiare & removere, & alios subrogare valeat, pro suæ libitu voluntatis.

Indi passò a stabilire il vitto e gli alimenti, che dovean darsi a' Poveri, e le Provvisioni e altro, che dovean somministrarsi a' Sacerdoti, e a tutti gli altri Ufficiali non meno dell'Ospedale, che della Chiesa; e la maniera, con la quale tutte le accennate persone dovean convivere dentro il ricinto dell' Ospedale: come ancora a diterminare il comodo del mulino, che nel medesimo Spedale dovea tenersi: *Cuilibet autem ipsorum Pauperum pro vestitu, & calceamentis, una uncia & sex tareni in carolenis argenti anno quolibet tribuantur, & si posset commodè fieri, de uno panno omnes ipsi Pauperes vestiantur. Hospitalario verò, & ejus Famulo, Coquo dicti Hospitalis, & ejus Famulo, & Hortulano, præter victum, de proventibus dicti Hospitalis anno quolibet assignentur gagia ad ipsius Prioris arbitrium, prout cum eis poterit melius convenire. Isti autem Vicarius, Sacerdotes, & Diaconi, & Familiares eorum, comedant in communi, eisque cibaria & vinum congruè ministrentur. Ipse autem Vicarius, & singuli eorundem Sacerdotum, singulas cameras habeant, eis ad instar cellarum Religiosorum constructas, juxta Ecclesiam prælibatam: & cuilibet Sacerdotum prædictorum sex unciæ, & Diaconorum prædictorum tres unciæ, & decem & octo tareni annuatim tribuantur..... inter eos per modum quotidianarum distributionum dividantur, prout hæc latiùs in-*

intendimus facere ordinari . Vicario verò & ejus Famulo ; & Panectcrio, qui erit communis pro omnibus, item Cancellario cum uno Famulo , & Emptori communi , & ejus Famulo, præter victum, Procuratori, & Phisico, & Cirurgico, & Speciario, Barbætonsori, & Famulis supradictis, & Lotrici præfatæ,... gagia, sicut cum dicto Priore meliùs convenire poterunt, ut præmittitur, anno quolibet de dictis proventibus præbeantur . Volumus etiam , quòd intra præfata septa sit molendinum, pro cujus Famulo seu Molendinario, & expensis equi dicti molendini, sex uncias deputamus . Famulus autem ipse cum Familiaribus dicti Hospitalis habeat victum suum.

Ciò fatto, sottopose l'Ospedale con la Chiesa, e con tutti i Sacerdoti, Poveri, e Ufficiali, alla soprantendenza e direzione del Priore, e Monastero di S.Martino, spiegando distintamente la giuridizione, che al medesimo si concedea, con queste parole: *Hospitale autem ac Ecclesiam supradicta , omniaque ipsorum loca , præsentia & futura , necnon Pauperes ac Sacerdotes, Diaconos, Officiales , ac Familiares continuos , domesticos, commensales, & eorum præfatos præsentes & futuros, & alios, si qui forsan eis addentur in posterum, spiritualiter & temporaliter immediatè subjectos esse volumus , & quantum in Nobis est, ex nunc subjicimus Priori & Conventui Monasterii S. Martini prope Neapolim Carthusiensis Ordinis , & Monasterio prælibato. Quòdque idem Prior hujusmodi Pauperes , ac unum Vicarium loco sui , necnon Sacerdotes, & Diaconos, & Officiales, & Familiares, ac Procuratorem, seu negotiorum Gestorem, ac Phisicum, Cirurgicum, Speciarium, Colonos, Pensionarios, Servitores, & Ministros quoscumque Hospitalis & Ecclesiæ prædictorum, eligendi, ponendi, instituendi, assumendi, eosque immutandi, & destituendi, & alios subrogandi , semel & pluries , pro suæ voluntatis arbitrio, sicut sibi pro meliori videbitur , nulla juris vel consuetudinis solemnitate servata , habeat liberam potestatem . Qui etiam habeat potestatem faciendi statuta & ordinationes super Divinis Officiis celebrandis ; necnon super vita & moribus & observantiis Pauperum , ac Vicarii , Sacerdotum, Dia-*

Diaconorum, Officialium, & Familiarium præfatorum, & omnium Personarum interiorum Hospitalis & Ecclesiæ prædictorum. Necnon videndi & audiendi, quoties sibi placuerit, rationes & computa Procuratorum, Factorum, negotiorum Gestorum, ac expensarum, & aliorum, qui administrabunt negotia & bona supradictorum Hospitalis & Ecclesiæ. Quoque absolvendi & quietandi de receptis & expensis, ac administratis per eos, & prædictos omnes, & quemlibet eorundem, & quemcumque sibi videbitur, visitandi, corrigendi, & puniendi, & alia omnia & singula faciendi, disponendi, & exequendi, quæ quicumque Prelatus in suos Subditos quomodolibet exerceret; & præmissa omnia, & quodlibet eorum, per se, & alium, seu alios ad hoc idoneos, faciendi, prout sibi magis expedire videbitur, habeat, & sibi concedimus plenariam potestatem. Vicarius autem præfatus, qui sit unus de prædictis Sacerdotibus, aut alius infra dictum numerum prædictorum 12. Sacerdotum, curam animarum, ac regiminis administrationem, & provisionem prædictorum Pauperum, ac Sacerdotum, Diaconorum, Officialium, & Familiarium, habeat pleno jure. E perchè le rendite e gli effetti, ch'ella diede per la dote dell'Ospedale e della Chiesa, secondo la descrizione ben lunga, che poi ne fa in questo medesimo diploma, erano tali, e tante, che oggi basterebbono, per l'aumento del tempo, a mantenere un ben grande Ospedale, e allora certamente doveano sopravvanzare alla spesa del mantenimento de' 12. Poveri, de' 12. Sacerdoti, e di tutti gli Ufficiali e Ministri già riferiti, ciò ella considerando, stabilì in quali usi doveano impiegarsi: *Cæterùm omnia, quæ de fructibus, redditibus, & proventibus præmissorum bonorum, per Nos pro prædicta dote & substentatione concessorum, ultra prædicta, & alias expensas, & salaria pro Emptore supererunt, convertantur in reparationem & meliorationem dictorum Hospitalis, & Ecclesiæ, ac ipsorum Officinarum, & Locorum, & in eleemosynas Pauperum aliorum, & etiam interdum in emptiones aliquarum possessionum pro ampliandis aliqualiter facultatibus dictorum Hospitalis & Ecclesiæ, pro augumentando Pauperum numero su-*

C

ſupradicto , ſi & quatenus eidem Priori videbitur melius. Porro ſi à Chriſtifidelibus aliqua bona ipſi Hoſpitali & Eccleſiæ pro tempore donabuntur , legabuntur , offerentur , ſeu aliàs quomodolibet tribuentur , illa noſtræ ſimili , ut de præmiſſis , quæ ſuppetunt , & dictis proventibus , diſpoſuimus , convertantur: Ita quòd de ſtatu Hoſpitalis & Eccleſiæ prædictorum , & ſupradictis noſtris ordinationibus , nil valeat immutari . Super quibus omnibus ejuſdem Prioris conſcientiam oneramus .

Paſsò poi la Regina a fare una eſatta deſcrizione di tutti gli effetti aſſegnati per la dote dell' Oſpedale e della Chieſa, ſiti parte in Napoli , parte nel tenimento d' Averſa , parte in quel di Capua , e parte in altri luoghi ; la qual deſcrizione quantunque ſi faccia con poche parole , e con notare ſemplicemente la quantità , il nome , e'l ſito dello ſtabile , che ſi concedea , pure occupa più di cinque pagine ſtampate di carattere d'antico comune . Sicchè certamente , come poc' anzi diceamo , le rendite di queſti effetti oggi che ſi ſono molto aumentati di prezzo , baſterebbono al mantenimento di un celebre Oſpedale in queſta Città ; ſiccome pure baſtavano ne' tempi del Rè Filippo II. , ne' quali eſſendo ſtato da S.Pio ſuppreſſo l'Oſpedale , ſi ritrovavano anche i territorj molto aumentati nel loro valore . E nientedimeno nemmen queſti effetti deſcritti in tanta copia ſono tutti gli effetti , che formavano la dote dell' Oſpedale e della Chieſa . Perocchè la ſteſſa Regina ſoggiunſe immediatamente , che avendo fatti depoſitare trentamila fiorini per la compera di territorj , che dovean ſervire per la dote dell'Oſpedale, ſen'erano già impiegati diecimila , onde reſtavano da impiegarſene ventimila. E dalle parole , con le quali la Regina ciò dichiara , ſi fa chiaramente paleſe , che ſiccome in tutto quello , che avea diſpoſto , vi aveano intereſſe l'Oſpedale ſteſſo con la ſua Chieſa , e'l Monaſtero di S. Martino, a cui ſen'era dato il peſo della ſoprantendenza ; così vi ſarebbono ſtate altre perſone , le quali vi poteano avere intereſſe , ch'eran certamente tutti i Cittadini di queſta Città di Napoli , e per eſſa i ſuoi Eletti: *Inſuper nos præfata Regina profitemur , declaramus , & teſtamur ,*

ftamus, quòd deponi fecimus per Angelum Calatinucio, & Barchinum de Pontianis de Florentia, Mercatores Neapoli commorantes, in auro florenos triginta millia, convertendos in emptionem possessionum pro Hospitali prædicto, de quibus expensi, & conversi sunt in emptionem bonorum ipsorum circa summam florenorum decem millium: ita quòd restat de dicta summa triginta millium florenorum ipsorum circa florenos viginti millia. In cujus rei fidem, perpetuamque memoriam, ac dictæ Ecclesiæ Carthusiensis, Hospitalis, & Ecclesiæ Coronæ Spineæ memoratæ, & omnium quorum interest, & interesse poterit, certitudinem, & cautelam, præsens privilegium fieri, & pendenti Majestatis nostræ sigillo jussimus communiri.

A questa concessione Papa Gregorio XI. risedente in Avignone nel mese di Settembre dell' anno III. del suo Ponteficato diede il suo assenso Appostolico: e siccome nelle trascritte parole del diploma della Regina, se è vera la scrittura, di cui i Padri han presentata la copia, si scorge, ch' ella avesse commessa e incaricata a' Padri di S. Martino la soprantendenza non meno della Chiesa, che dell' Ospedale; così appunto nella Bolla di questo Pontefice si conferma a' Padri Certosini la cura e la sollecitudine nel temporale, e nello spirituale, così dell'Ospedale, come della Chiesa. E in effetto dopo essersi asserita la Fondazione nella maniera, ch' era stata stabilita dalla Regina, si soggiugne: *Quòdque hujusmodi Hospitale & Ecclesia subjecta perpetuo existerent Priori & Conventui prædictis, & quòd Prior dicti Monasterii, qui erit pro tempore, statuta & ordinationes circa Divina Officia in dicta Ecclesia celebranda, necnon circa mores & observantias Personarum pro tempore degentium in Hospitali & Ecclesia supradictis facere posset .... Quapropter pro parte ipsius Reginæ Nobis fuit humiliter supplicatum, ut hujusmodi Fundationem, Constructionem, Ordinationem, & Assignationem, ac Submissionem, & alia in dictis literis contenta, authoritate Apostolica, confirmare, & nihilominus Hospitale ac Ecclesiam prædictam, cum Personis in eis degentibus, ab omni jurisdictione ac dominio & potestate*

 quo-

quorumcumque aliorum Judicum & Ordinariorum eximere ac liberare , de benignitate Apostolica dignaremur . E dopo essersi confermata con ampissime clausule la Fondazione e la Dotazione, anzi l'intera disposizione della Regina, contenuta nel diploma della medesima , si soggiugne : *Et insuper Hospitale & Ecclesiam prædicta , cum Personis in eis degentibus , ab omni jurisdictione , ac dominio , & potestate Venerabilis Fratris nostri Archiepiscopi Neapolitani , qui est & erit pro tempore , & quorumlibet aliorum Ordinariorum Judicum , eximimus , & totaliter liberamus : ac ipsa præfatis Priori & Conventui immediatè decernimus ac volumus subjacere : quòdque præfatus Archiepiscopus , vel quivis alius loci Ordinarius , præter Priorem & Conventum prædictos , in Hospitale vel Ecclesiam , aut Personas prædictas , non possint auctoritate ordinaria excommunicationis , suspensionis , aut interdicti sententias promulgare , vel aliàs etiam ratione delicti , seu contractus , vel rei , de qua agetur , ubicumque committatur delictum , initatur contractus , vel res ipsa consistat , jurisdictionem aliquam quomodolibet exercere ..... Ac volumus , quòd hujusmodi Hospitale & Ecclesia , cum Personis in eis pro tempore degentibus , omnibus privilegiis , ac immunitatibus , & libertatibus , gaudere possint & debeant , quibus præfatum Monasterium S. Martini , & alia Monasteria , & loca dicti Ordinis , gaudent seu gaudere possunt & debent* .

Queste sono le parole della Bolla , secondochè si leggono nelle copie delle nuove scritture presentate negli atti , ma con l'estratta *Mihi exhibitis &c.* . Giandomenico Tassone nonperò , il quale come Avvocato del Monastero , anzi di tutte le Certose del Regno , siccome egli attesta (*c*), potea averle vedute , facendo menzione di questa medesima Bolla (*d*) senza punto nominar l'Ospedale , ci riferisce che la Chiesa fu data in governo a' Monaci di S. Martino : *Ecclesia Sanctissimæ Spineæ Coronæ Domini nostri Jesu Christi in antiqua platea Corrigiarum , hodie verò Incoronatæ , à Regina Joanna I. fun-*

(*c*) de anteph. observ. 2. vers. 11. num. 2.
(*d*) observ. 3. vers. 3. num. 397.

fundata in anno 1373. , *& mediante Bulla Summi Pontificis Gregorii XI. tradita Reverendo Priori & Venerabili Conventui Monasterii S. Martini supra Neapolim illibati Ordinis Carthusiensis.*

Nè già contento di asserirlo, non tralascia di riferir le parole della Bolla, le quali in sostanza sono le medesime, che si leggono nella copia oggi presentata negli atti: ma con questa differenza, che là dove nelle trascritte parole si fa menzione di Chiesa e Ospedale, nelle parole recate dal Tassone si parla della sola Chiesa: *Statuta & ordinationes circa Divina Officia in Ecclesia prædicta celebranda, necnon circa mores, & observantias Personarum in ea pro tempore degentium, &c. Quòd prædictus Archiepiscopus, vel quivis loci Ordinarius, præter Priorem & Conventum prædictos, non possint auctoritate ordinaria excommunicationis, suspensionis, aut interdicti sententias promulgare, &c. Et quòd dicta Ecclesia cum Personis in ea pro tempore degentibus, omnibus privilegiis, ac immunitatibus, & libertatibus, gaudere possint & debeant, quo prædictum Monasterium S. Martini, & alia Monasteria & Loca dicti Ordinis, gaudent seu gaudere possunt & debent.* Noi certamente non abbiamo ardire di sospettare della verità della scrittura, che si è prodotta negli atti: ma dall'altra parte ci dee poter esser lecito di dedurre da una così gran diversità, che si scorge tra l'une e l'altre parole, una fortissima congettura, per dimostrare l'impegno, che si è avuto sempre, per far perdere la memoria dell'Ospedale.

Ma passiamo innanzi a rappresentare il contenuto di un'altra scrittura ultimamente prodotta. Adunque il medesimo Papa Gregorio XI. nello stesso mese di Settembre dell'anno III. del suo Ponteficato formò a petizione della Regina un'altra Bolla, nella quale dopo avere asserita la Fondazione già seguita dell'Ospedale e della Chiesa, e fatta menzione delle persone, che doveano albergarvi e ministrarvi, e della soprantendenza concedutane al Priore e a' Padri del Monastero di S. Martino, stabilì e ordinò, che non dovesse esser permesso a Persona alcuna costituita in qualunque dignità sublime, non meno

Ec-

Ecclesiastica che Temporale; d'intromettersi in cosa veruna attinente al governo dell'Ospedale e della Chiesa, contra la volontà del Priore del Monastero di S. Martino: onde le Parti con una pessima loica pensan dedurre l'ideata rinuncia della Regina al juspadronato: *Nos cupientes, quòd Hospitale, & Ecclesia hujusmodi, cum personis in eis degentibus, quietè ac pacificè vivere possint, & Divinis obsequiis eò liberiùs vacare possint, quò à Sæcularium, & extranearum Personarum, strepitibus immunes extiterint, prædictæ Reginæ in hac parte supplicationibus inclinati, authoritate Apostolica tenore præsentium districtiùs inhibemus universis & singulis Personis cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, vel conditionis extiterint, etiamsi Patriarcali, Archiepiscopali, Imperiali, aut Regali, vel quavis alia Ecclesiastica, vel Mundana præfulgeant dignitate, ne in Hospitale, vel Ecclesia, prædictis contra voluntatem dicti Prioris pro tempore existentis; aut illorum, qui per eum ad gubernandum hujusmodi Hospitale & Ecclesiam deputati exstiterint, in dictis Hospitali vel Ecclesia, aut eorum domibus, pro habitando intrare; vel aliquos ad habitandum ponere, seu prædictum Priorem vel Gubernatores per minas aut terrores, directè vel indirectè, ad recipiendum in Hospitali vel Ecclesia, aut domibus prædictis, Pauperes, vel Sacerdotes, seu Diaconos, aut ponendum ibidem aliquos Officiales seu Servitores, aut aliquos, qui ibidem pro tempore fuerint positi, removendum inducere præsumant.* E questa è l'altra Bolla di Papa Gregorio XI. attinente alle leggi prescritte alla Fondazione dell'Ospedale e della Chiesa, da cui le Parti, come a suo luogo vedremo, con un raziocinio troppo infelice, credono di poter trarre delle grandi conseguenze in lor beneficio.

§. II.

§. II.

Qual sia il contenuto degli altri due Diplomi formati dalla Regina Giovanna I. intorno a materie attinenti all' Ospedale e alla Chiesa della Santa Corona di Spine.

DOpo stabilita la fondazione dell' Ospedale e della Chiesa nella maniera già divisata nel precedente §. , la Regina Giovanna I. formò due altri Diplomi , per quella notizia , ch'è a noi giunta, i quali riguardano l' Ospedale medesimo con la Chiesa annessavi . Uno di essi tien la data de' 12. del mese d'Aprile dell' anno 1374. , e contiene la libertà , l'esenzione , e l'immunità , che la Regina concedè così per gli beni , che avea donati all' Ospedale già fondato , come per le persone , che doveano aver cura de' medesimi beni , e servire nell' Ospedale . Somiglianti Diplomi e Privilegj così in que' tempi , come ne' tempi antecedenti , diceansi Carte d'immunità , o di Emunità , le quali da' Principi laici concedeansi alle Chiese e Monasterj già fondati , o da essi stessi , o da altri , secondochè può scorgersi dalla formola , che ne reca Marculfo (e) . E di queste Carte medesime fassi menzione ne' Capitolari di Carlo Magno (f) , nella Cronaca di S. Vincenzio in Volturno (g) , ne' Diplomi presso il Doublet (h) , e da Ratberto (i) . Con altra formola di parlare in quei secoli barbari un tal atto diceasi *Libertare* , siccome nota il Du Fresne in questa parola (k) : *Libertatem & Immunitatem loco alicui conferre* . Tale si era il costume di que'

(e) Lib.1. Form.3.
(f) Lib.5. cap.13.
(g) Lib.1. pag.679.
(h) Histor. S. Dionys. pag.699. 700. 701. 812.
(i) De cas. S Galli cap.2. 3. 6. & seq.
(k) In Glossar. med. & inf. latin. V. Libertare .

que' secoli, di stabilire cioè e fondar prima la Chiesa, l' Ospedale, il Monastero, o altro sì fatto luogo; indi dopo qualche tempo conceder la Carta di Esenzione, siccome dottamente offervò il P. Mabillon (n), in parlando della Carta di Esenzione conceduta dal Conte Ruggieri al Monastero di Catania, ch'era stato da lui antecedentemente fondato.

Ora così appunto fece la nostra Regina Giovanna intorno all' Ospedale, ch' ella avea già fondato; siccome si fa manifesto dalle parole del mentovato Privilegio, che fa mestiere quì trascrivere, affinchè si abbiano pronte avanti agli occhi di ciascuno: *Immensa beneficia Dei Patris Nobis, & Serenissimis Progenitoribus nostris impensa, in mentis nostræ acie revolventes, nihil mundanum in nobis esse conspicimus, quod in recompensationem tantorum munerum pari lance Actori omnium tribuere congruentiùs cognoscamus: quicquid enim mundanum Deo tribuitur tanquam creditum præstanti debetur. Sola autem voluntas est animi, quæ apud Deum hominem Largitorem gratificat; cùm & cætera in signum debitæ retributionis accedant. Hac igitur consideratione suasæ, ut ipse Deus, qui Nobis dandi facultatem tribuit, nostram sinceram mentem in retribuendo cognoscat, dum non immensitatem munerum, sed libertatem Animi in donante concernit, subscripta feuda, bonaque feudalia* v3. *Domum Censualem, sitam in platea Corrigiarum Civitatis nostræ Neapolis emptam à Joanna de Maglieclis, & Margarita de Artadia: quoddam feudum consistens in Casalibus Mayrani, & Tribunatæ, in pertinentiis Civitatis Aversæ, emptum à Joanne de Amendolea: Starcias duas feudales emptas à Joanna de Belloro, & relicta q. Cicci Tuso de Aversa militis, sitas prope Sanctum Laurentium de Aversa: Hospitium cum Molendinis, & Terris Feudalibus, ac Vasallis emptis à Margarita de Belloro, cum omnibus Vasallis, Tenimentis, Territoriis, Juribus, Actionibus, & Pertinentiis eorum omnibus, quæ omnia tenebantur immediatè, & in Capite à Curia nostra in feudum sub certis feudalibus ser-*

(n) De re dipl. lib.2. c.27. n.9.

servitiis seu Adobis, proinde ipsi Curiæ nostræ præstandis: necnon & Homines, & Vasallos omnes demaniales suos in Villis Friani, & Castellucii de pertinentiis dictæ Civitatis Aversæ, donata, & concessa per Nos olim Hospitali fundato, & ædificato per Nos cum Ecclesia seu Capella sibi annexa in platea Corrigiarum dictæ Civitatis Neapolis sub vocabulo Sanctæ Coronæ Spineæ pro remissione peccatorum nostrorum, & omnium animarum Serenissimorum Progenitorum nostrorum, & nostræ, prout in Instrumentis publicis, & privilegiis aliàs factis, exinde latiùs distinguitur: necnon & quæcumque alia feuda, bonaque feudalia, & censualia, atque reddentia, pro quibus servitia feudalia, annui redditus, sive census, immediatè ipsi Curiæ nostræ præstentur & debeantur, donanda, & concedenda deinceps per Nos, ac empta seu emenda forsitan ad opus, ac nomine & pro parte dicti Hospitalis, de pecunia ad id deputata per Nos, cum Hominibus, Vasallis, Tenimentis, Territoriis, Juribus, Rationibus, & Pertinentiis eorum omnibus, quantumcumque quaternata sint, & in quaternis Cameræ nostræ annotata existant; hujus Indulti serie de certa nostra scientia, & speciali gratia, affrancamus, liberamus, separamus, & eximimus à feudis, & natura feudalium, ac censualium bonorum, & à nexu, & præstatione cujuscumque feudalis servitii, redditus annui, sive census, & in burgensaticum, ac in burgensaticorum naturam reducimus. Itaque tam prædicta feuda, feudaliaque, & censualia bona, donata hucusque, & empta dicto Hospitali, & ad opus Hospitalis ejusdem, itemque donanda, & emenda de cætero, ut prædicitur, cum Hominibus, Vasallis, Reddentibus, Terris, Tenimentis, Territoriis, Juribus, Rationibus, & Pertinentiis eorum omnibus, sint, reputentur, & remaneant tanquam burgensatica, exempta, liberata, & separata à feudo, naturaque feudalium, & censualium, ac à præstatione, & exhibitione quorumcumque servitiorum feudalium, pagamentorum censuum, atque redituum, nostræ Curiæ de cætero facienda, lege, & constitutione contraria, & specialiter illa, quæ fieri prohibet diminutionem feudorum, servitiorumque feudalium, & Jurium Regiæ Curiæ de-

bitorum, quæ Reipublicæ serviunt, quam in hac parte de ipsa nostra scientia tollimus, aliquatenus non obstante. Sic equidem, quòd dicti Homines, Vasalli, atque Reddentes, affrancati, & liberati taliter à Nobis, & nostra Curia, remaneant nihilominus obligati, & astricti dicto Hospitali, & Ecclesiæ, in his in quibus tenebantur, & astricti erant, realiter vel personaliter, seu ratione personæ, pro feudis bonisque ipsis feudalibus, & censualibus, nostræ Curiæ Reginali. Itaque cum onere suo transeant quoad directum, & utile dominium dicti Hospitalis, & Ecclesiæ; nec inde censeantur proinde feudales, & de natura feudi, quoad nostram Curiam vel dictum Hospitale; sed solùm sint, & remaneant astricti, obligati, & annexi dicto Hospitali, & Ecclesiæ, ad ea quæ ratione feudorum, & feudalium bonorum ipsorum, realiter vel personaliter, aut ratione personæ, ipsi nostræ Curiæ, seu dominii feudorum ipsorum, tenebantur, & astricti erant ante donationes, & concessiones, ac emptiones prædictas, hujusmodique affrancationem, & liberationem nostram. Et insuper Homines, & Vasallos ipsos omnes dictorum feudorum, & bonorum feudalium affrancatos, ut præfertur, per Nos, quamdiu fuerint, & manserint in & sub eisdem bonis dicti Hospitalis, ad majoris gratiæ nostræ cumulum, quam astringimur reddere Actori omnium, cujus contemplatione hoc agimus, immunes facimus, & exemptos à solutione, præstatione, & contributione generalium Collectarum, ac fiscalium functionum, donorum, subventionum, & munerum nostræ Curiæ ordinariorum, & extraordinariorum. Ita quòd ad exhibitionem, & contributionem illarum, & illorum, nullatenus exigi valeant, vel quomodolibet molestari. Et ne hujusmodi nostra Immunitas in gravamen aliorum forsitan cedat, cùm gratiæ Principum fieri debeant sine præjudicio quorumcumque, volumus, & mandamus, quòd quantitates contingentes homines ipsos Immunes taliter; computentur ipsi nostræ Curiæ, & deducantur de quantitate taxationis Collectarum hujusmodi, in qua ascripta noscantur loca ubi morantur. Itaque pro eis alii ad solutionem quantitatum ipsarum nullatenus exigantur, seu quomodolibet molestentur.

In

In ostensione quoque evidentioris nostræ gratitudinis erga Deum, declaramus, & volumus, quòd dictum Hospitale, cum omnibus, & singulis bonis, & Juribus suis, perpetua & totali gaudeat libertate. Itaque ad solutionem alicujus Juris seu dirictus dobanarum, fundicorum, platearum, & alterius cujuscumque, pro rebus, & fructibus bonorum Hospitalis jam dicti ducendis, & transeundis ad Civitatem Neapolis, pro usu, & necessariis Hospitalis jam dicti, & Ecclesiæ, & Ministrorum ejus, & degentium in eisdem, seu aliis vendendis, & alienandis pro commoditatibus suis, Hospitale ipsum, seu illius Præpositi, Factores, & Ministri, & Servitores, nullatenus teneantur, seu quomodolibet exigantur, sub pœna dupli, toties ejus, quod contra præsentium seriem quomodolibet exactum fuerit, ab eis Exactoribus irremissibiliter exigenda per Officiales nostros, in quorum Jurisdictione hujusmodi exactio fiet, & dicto Hospitali exinde restituto exacto, reliquo nostræ Curiæ applicando, quovis privilegio vel pacto Gabellotis, & Exactoribus ipsis facto, de immunitate, vel exemptione à Jurisdictione Officialium ipsorum durante exercitio Gabellæ ipsorum, aliquatenus non obstante. Caterùm declaramus, indulgemus, & volumus, quòd omnes, & singuli Vasalli bonorum dicti Hospitalis, necnon Coloni, Inquilini, Partionarii, Reddentes, & alii Deputati ad servitia dicti Hospitalis, præsentes, atque futuri, quamdiu in servitiis bonorum, & Jurium dicti Hospitalis fuerint, & erunt, franchi, liberi, & exempti sint ab omnibus, & singulis personalibus servitiis, oneribus, & commissionibus faciendis pro parte nostræ Curiæ per Officiales nostros; quòdque citari, vocari, vel ad Judicium trahi non valeant seu possint civiliter, vel criminaliter, coram quocumque Tribunali nostræ Curiæ pro quibuscumque causis vel rebus ad petitionem quorumcumque; nisi dumtaxat in Curia Vicariæ Regni, ubi, & in qua intendimus, & volumus fieri de illis ad petitionem quorum intererit, vel aliàs ex officio ipsius Curiæ, prout causa poposcerit, plenè & expeditè Justitiæ complementum. Salvo inde, & reservato, si ex suadente rationabili causa forsitan Majestas nostra aliud in contrarium du-

duxerit demandandum: quo casu per hujusmodi nostram exemptionem dicto mandato in contrarium faciendo derogari non intendimus quoquo modo. Mandantes ejusdem præsentis indulti nostri vigore, de ipsa certa nostra scientia, Magnifico Viro Magno Regni Siciliæ Camerario, ac Locumtenentibus ejus, necnon Regenti, & Judicibus dictæ Curiæ Vicariæ, Thesaureriisque nostris, ac Justitiariis, Capitaneis, Secretis, Vicesecretis, Gabellotis, Dohaneriis, Fundicheriis, Plateariis, Passageriis, Credenzeriis, & quibuscumque aliis Exactoribus, & Perceptoribus fiscalium Jurium nostræ Curiæ, & Gabellarum quarumcumque, quatenus principalis indulti nostri gratiam juxta ipsius mentem, & seriem, prout ad quemlibet ipsorum spectat, & pertinet, servent, Officiorum eorum & exercitii Gabellarum ipsius temporibus, tenaciter & efficaciter illibatam, nihil in contrarium quomodolibet præsumentes. In cujus rei testimonium, & cautelam, præsens Indulti scriptum exinde fieri, ac pendenti Majestatis nostræ Sigillo jussimus communiri. Datum Neapoli per manus Viri Magnifici Ligorii Zucculi de Neapoli Militis, Logothetæ, & Prothonotarii Regni Siciliæ, Collateralis Consiliarii, & Fidelis nostri dilecti. Anno Dom. M.CCC.LXXIV. Die XII. *Aprilis* XII. *Indict. Regnorum nostrorum anno* XXXII.

L'altro Diploma fu formato dalla Regina a' 16. di Giugno del medesimo anno 1374., ch'è stato insieme con l'altre scritture presentato oggi dalle Parti. In esso ordina al Reggente della Vicaria, e a' Capitani della Città d'Aversa, e del suo distretto, che proccurino di rintegrare a un Feudo già donato all'Ospedale e alla Chiesa alcuni beni, che da altri erano stati occupati. E così si spiega nel proemio: *Juris præsidium, quo in revocandis feudalibus alienatis illicitè summa processus disquisitione prospicimus, in revocatione simili bonorum Ecclesiæ interpretatione congrua favorabiliter adhibemus*. Indi prescrivendo la maniera, con la quale si dovea fare tal rintegrazione, si esprime in questi sensi: *Illa ad jus & proprietatem Feudi ejusdem, dictæque Ecclesiæ, summariè, de plano, sine strepitu & figura judicii, juxta formam Regni nostræ Siciliæ in revocatione alienatorum Feudalium reservatam*,

vatam, studeatis legitimè revocare; non obstante quòd dicta bona aliàs fuerunt feudalia, & nunc in burgensatica sunt redacta, ut prædicitur. Est enim condignum & congruum, ut Ecclesiarum bona Divinis dedicata servitiis, Feudalibus, quæ Principalibus deputantur obsequiis, favore, & privilegio potiantur; caventes attentè, quòd ad ea, quæ Curia nostra tenet, vel alicui per eandem Curiam sunt concessa, seu ad ipsam Curiam rationabiliter devoluta, vel aliquibus per prædictam Curiam, vel Officiales ejus ad annuum censum locata, vel nostris massariis, defensis, aut solatiis deputata sunt, manus vestras prætextu præsentium nullatenus extendatis. E questo diploma è appunto quella scrittura, da cui a suo luogo farem vedere, che risultino delle grandi ripruove, a confermare maravigliosamente la nostra giustizia.

§. III.

Qual fosse stata veramente l' Idea della Regina Giovanna I. intorno al Governo e Amministrazione dell' Ospedale e Chiesa della Santa Corona di Spine.

E' sembra, non potersi in guisa alcuna recare a controversia, che 'l Governo immediato dell' Ospedale della Santa Corona di Spine, e de' beni assegnati dalla Regina Giovanna I. per la sua dote, si fosse dalla medesima stabilito in persona di Rettori e Ufficiali laici, e sottoposti alla Giuridizion laicale. Per renderci persuasi di tal verità, basta per un poco riflettere sul tenore del primo Diploma della Fondazione, da cui apparisce, che l' Ospedaliere, il Fattore, e tanti altri Ufficiali, creati dalla Regina per l'amministrazione di quello, doveano esser persone laiche; e per conseguenza il governo immediato dell' Ospedale era e dovea

dovea essere di Persone laiche; giacchè l'Ospedaliere è quello, che da Giustiniano (m) si disse essere il Governadore di un' Ospedale. Ma molto più si ravvisa quel che stiam dicendo dal tenore del secondo Diploma, o sia Carta d'Immunità; postochè in quella noi leggiamo, che tutti coloro, i quali avrebbon servito nell'Ospedale, dovessero star sottoposti alla giuridizione della Corte della Vicaria del Regno, tolta ad ogn' altro Giudice ordinario la giuridizione sopra de' medesimi, con la riserva nonperò di diterminare altrimenti, là dove così si fosse giudicato. Adunque per necessità dobbiam dire, che l'Ospedaliere, e gli altri Ministri e Servienti dell'Ospedale, i quali dvean tenere l'amministrazione immediata del medesimo, eran persone laiche, e sottoposte alla giuridizion laicale, qual'era quella della Corte della Vicaria, senza potervisi punto intromettere il Priore e Monaci del Monastero di S. Martino.

Aggiungasi, che non altra cura, sollecitudine, e giuridizione, comunicossi in vigor della Bolla di Papa Gregorio XI. al Priore e a' Monaci di S. Martino, che quella, la quale sarebbe competuta all' Arcivescovo di Napoli, e ad ogn' altro Giudice Ordinario Ecclesiastico, siccome si fa palese dalle parole dell' accennata Bolla, con le quali i Sacerdoti, Diaconi, e gli altri Ministri *in Divinis* della Chiesa, furon sottratti dalla Giuridizione dell' Arcivescovo, e fatti sudditi de' Monaci. Ed essendo così, qual giuridizione avrebbe potuto mai avere l'Arcivescovo di Napoli, o qualunque altro Vescovo, sù l' Ospedale, e sù la Chiesa? Forse quella di amministrarne immediatamente le rendite? Certo che nò, ma solamente il diritto di soprantendenza, accordato a' Vescovi con la costituzione dell' Imperador Giustiniano (n) in quelle parole: *Illos quidem permittant habere administrationem, ipsi verò non administrent quidem, sed administrationem illorum inspiciant, aut observent; & rectè quidem habentem laudent, in quibusdam autem aliquid prætergredientem corrigant: si verò pessima fuerit administratio,*

(m) l. Orphanotrophos 32. C. de Episc. & Cler.
(n) l. sancimus 45. §. 3. C. de Episc. & Cler.

ſtratio, etiam eos expellant, & alios instituant. Ora questa ſoprantendenza, che han ſempre preteſo avere i Veſcovi ſopra degli Oſpedali, e altri Luoghi Pii fondati e governati immediatamente da' Laici, contraſtata ſempre a' medeſimi nel noſtro Regno, quantunque il Pio Luogo foſſe ſtato fondato con l' autorità del Veſcovo, la noſtra Regina, per togliere ogni controverſia, che ſi ſarebbe potuta mai avere con l' Arciveſcovo di Napoli, trasferì nel Priore della Certoſa di S. Martino, perchè volea che 'l luogo foſſe onninamente laicale.

E queſto ſteſſo dalla prudentiſſima Regina feceſi ſecondo la diſciplina non ſolo di quel ſecolo, ma anche de' precedenti, e ſuſſeguenti ſecoli, per conſervare a ſe ſteſſa, e a' ſuoi Succeſſori nel Regno, la ſuprema Giuridizione ſopra della Chieſa ſteſſa, e de' ſuoi Miniſtri Eccleſiaſtici, per mezzo della perſona del Priore e de' Monaci: poſtochè non era convenevole, che intendendo ſottrarre dalla giuridizione Eccleſiaſtica il pio Luogo, che avea fondato, e porlo ſotto la ſua giuridizione, e de' ſuoi Succeſſori, aveſſe poi eſercitata la medeſima Eccleſiaſtica giuridizione per mezzo di Miniſtro laico. Facea adunque di meſtiere, che aveſſe deſtinata una perſona Eccleſiaſtica, che è propriamente il Miniſtro abile a poterla eſercitare. Donde poi ne deriva, che tutte le controverſie, le quali ſarebbon forte non ſolamente intorno all' Oſpedale, i di cui Miniſtri, come abbiam veduto, erano ſoggetti immediatamente alla Corte della Vicaria, ma anche intorno alla Chieſa, e a' ſuoi Miniſtri, eran pure, e doveano eſſere, della cognizione de' Sereniſſimi Succeſſori della Regina, e della Regia Cancelleria, dappoichè nella prima iſtanza ſi foſſero quelle diterminate dal Priore di S. Martino, e nella ſeconda dal Regio Cappellan Maggiore: eziandìo perchè la Regina medeſima per maggior fondamento di queſta ſua Giuridizione volle dichiarar la Chieſa, di cui ſi tratta, ſua Cappella Regia, ſiccome ricavaſi da una epiſtola del Petrarca ſcrittor contemporaneo, di cui fa menzione il noſtro Summonte (o) in

(o) Hiſtor. Neap. tom.2. lib.3. in Reg. Joan. I.

in quelle parole: *Si Terram exeas, Capellam Regis intrare non omiseris, in qua conterraneus olim meus Gioctus pictor nostri ævi princeps magna reliquit manus & ingenii monumenta*: ficcome era in effetto, poichè il Giotto dipinse le mura e la volta di questa Chiesa. E come di Regia Cappella sene servirono gli Rè di Napoli nelle congiunture di feste Reali, come fecero tra gli altri il Rè Alfonso I. e 'l Rè Lodovico d' Angiò, da cui fu istituito nella medesima Chiesa l'Ordine de' Cavalieri del Nodo, secondochè ci riferisce il Canonico Celano; il quale attesta parimente, che in ciascun' anno nel dì della Pentecoste celebravasi in quella una solennissima festa Reale.

E per quanto si appartiene all'esenzione dalla Giuridizion Vescovile per le Chiese fondate da' Supremi Principi, egli è certo che questa solèa frequentemente concedersi con l' autorità o espressa o tacita del Sommo Pontefice. Per compruova di che non è da tralasciarsi l' epistola di Papa Innocenzio III. (p) recataci dal Gonzalez (q), in cui facendosi menzione del Marchese di Brandeburgo, che avea fondata una Chiesa Collegiata, si dice che 'l medesimo la volea libera ed esente dalla Giuridizion Vescovile: ciocchè volentieri concedette al Marchese quel savissimo Pontefice. E secondochè osserva il P. Tomassini (r) un somigliante privilegio di esenzione era stato prima conceduto da Papa Alessandro III. al Duca di Borgogna. Dal medesimo Papa Innocenzio III. ci reca l'allegato P. Tomassini (s) una lettera, con la quale vuole, che si mantenga ad alcuni Monasterj Greci di Fondazione Imperiale l'esenzion dalla Giuridizion Vescovile, ch' era stata loro conceduta dagl' Imperadori Greci. Così parimente Filippo Rè di Francia nell'anno 1085. nel Concilio di Compiegne confermò il privilegio dell' esenzione dalla Potestà Vescovile conceduta da Papa Giovanni alla Badìa di S. Cornelio, la quale era stata fondata dall'Imperadore Carlo il Calvo, secondochè riferisce il

(p) lib.1. ep.6.
(q) ad cap.5. de consuetud. v. Libera.
(r) par. 2. lib.1. cap.55. num.11. in fine.
(s) par.1. lib.3. cap.36. num.2.

il medesimo Scrittore (t). Di una somigliante immunità conceduta dall'Imperador Lodovico II., e confermata poi da Papa Leone IX. dopo molti anni, a un Monastero, fa menzione il P. Mabillon (u). E tra tante altre Chiese del nostro Regno sottratte da' Principi fondatori dalla Giuridizion de' Vescovi abbiam l' esemplo di quella di S. Maria della Cattolica fondata dal Conte Ruggieri, per lo di cui Protopapa, e per la difesa de' diritti spettanti al nostro Augustissimo Padrone sù la medesima, negli anni passati formammo una ben lunga allegazione: *Cùm moram traherem in Civitate Messanæ*, così disse quel Principe nel suo Diploma, *& in mente recolerem de Catholica Ecclesia Civitatis Rhegii, tanquam præordinata à Nobis, liberamus eam ab hodierno die & hora, ab omni Ecclesiastica testatione; ut nullus Archiepiscopus, sive Episcopus, sive aliquis cujuscumque gradus Ecclesiastici sit, habeat potestatem & dominium in prædicta Ecclesia Catholica Sanctæ Virginis Dei Genitricis Græcorum; sed totaliter volumus, hanc esse liberam & exemptam, & Capellam Majestatis Nostræ*.

E questa esenzione dalla potestà e giuridizion Vescovile portava con se una total subordinazione della Chiesa fatta esente alla suprema giuridizion del Principe: *Tantæ elegantiæ Ecclesiam usque adeo Rex sibi uni vindicavit, adeoque immunem esse voluit, ut nullus Episcopus quidquam in ea juris haberet*: così di S. Stefano Rè di Ungheria per testimonianza dello Scrittore della sua vita, notò il P. Tomassini (x): il quale immediatamente ci riferisce poi l' esemplo di un altro Santo Rè, cioè di Eduardo Rè d' Inghilterra, con cui si fa chiaramente manifesto il nostro assunto: *Eduardus*, dice egli, *Sanctissimus & ipse Angliæ Rex, ut libertates easdem assereret Monasterio, quod ipse fundaverat, diploma privilegii impetravit à Nicolao II. Papa anno* 1060. *Rescriptum ipsum Ealredus vitæ hujus Regis à se exaratæ intexuit; ex quo pauca hæc excerpimus: Concedimus*

(t) loc. cit. num 5.
(u) de re diplom. cap. 3. num. 5.
(x) par. 1. l. b. 3. cap. 36. num. 7.

dimus & confirmamus , ut in perpetuum Regiæ Constitutioni locus sit , & habitatio perpetua Monachorum , qui nulli omnino personæ , nisi Regi , subdantur , &c. Absolvimus locum ab omni servitio & dominatione Episcopali , &c. E parlando di un' Ospedale , a cui il medesimo Rè avea conceduta una somigliante esenzione , siegue così a scrivere : *Immunitatem eandem ab Episcopi jurisdictione confirmavit idem Rex Xenodochio S. Joannis apud Oxfordiam , à Prædecessoribus suis extructo ; addita etiam exemptione à procurationibus & exactionibus Episcopalibus omnibus : ab omni jurisdictione ordinaria , & præstationibus , procurationibus , & aliis exactionibus quibuscumque per Ordinarios faciendis , à prima fundatione sua exemptum penitus & immune. Denique ne visitari quidem poterat ab ullo hocce Xenodochium , præterquàm à Rege , & ejus Cancellario : ita quòd nullus , præterquàm Nos , & Cancellarius Noster , prædictum Hospitale visitare , aut quoquo modo intromittere debeat de eodem .*

Ora tanto appunto fece la Regina Giovanna con la sua Chiesa della Santa Corona di Spine , che fondata avea per servizio e comodo dell' Ospedale . La volle liberare ed esentare affatto dalla Giuridizione dell' Arcivescovo di Napoli , e di ogn' altro Vescovo , che avesse potuto pretendere di esercitar diritto sopra di alcun Prete o Cherico suo suddito , che fosse stato a' servizj di detta Chiesa ; e per maggior cautela volle , che sì fatta esenzione fosse confermata con Bolla del Sommo Pontefice , che allora sedeva in Avignone . E quindi sì per questa esenzione , sì per la qualità comunicatale di Regia Cappella , venne a soggettarla alla sua Regia Giuridizione , e de' suoi Successori : tale essendo la condizione delle Regie Cappelle , di essere cioè totalmente esenti dalla potestà de' Vescovi , e soggette solamente alla Chiesa Romana , e alla Regia disposizione , siccome osserva il dotto Du Fresne (y) , e largamente dopo il Turturero , e altri , il dotto Spagnuolo Francesco Amostazo (z) , a cui

(y) in Glossar. V.Capellæ Palatinæ vers. Ea verò erat .
(z) de caus. piis tom.2. lib.5 cap.7. num.4. cum seqq.

a cui sù tal materia interamente ci rimettiamo. Quindi è poi, che dovendo la Regina costituire un Superiore Ecclesiastico, il quale avesse avuta cura del Culto Divino della sua Chiesa, e fosse stato il Giudice de' Preti e Cherici della medesima, siccome potea scegliere un Prete, volle avvalersi dell'opera del Priore del Monastero di S. Martino. Il quale perciò, essendo superiore di una Chiesa Regia, nelle cause attinenti alla medesima dovea star sottoposto alla giuridizione del Protocappellano Regio, o sia del Maestro della Cappella Regia, che oggi chiamasi Cappellano Maggiore. Il qual posto Ecclesiastico secondo alcuni fin da' tempi del Rè Carlo I. d'Angiò, da cui collocossi la sede Reale in Napoli, fù creato, per giudicar delle cause attinenti alle Chiese Regie, e a' Ministri Ecclesiastici, che in esse sono stabiliti: sebbene Marino Freccia (a) fosse stato d' opinione, che 'l Rè Alfonso I. avesse introdotta nel Regno tal carica; perchè non istimò convenevole, che 'l Gran Cancelliere, da cui prima esercitavasi la giuridizione sopra le Chiese Regie o Ministri Ecclesiastici delle medesime, essendo persona laica, quella potesse esercitare. Egli è certo nonperò, che oggi dagli altri Superiori Ecclesiastici delle Chiese Regie si appella al Cappellano Maggiore del Regno, il quale è capo e primo superiore de' medesimi; e nel caso di gravame da' decreti del Cappellan Maggiore, la causa si ditermina da un Regio Ministro, il qual si deputa dal Signor Vicerè, o dal Collaterale, o pur si ditermina dallo stesso Collaterale, presso del qual supremo Tribunale risiede l' antica giuridizione del Gran Cancelliere. Ma sù questa materia ci rimettiamo a quanto fù da noi largamente scritto nell' allegazione formata per la difesa de' Regj diritti sù la soprammentovata Chiesa di S. Maria della Cattolica.

Conchiudasi adunque, che con essersi la Chiesa della Santa Corona di Spine sottratta dalla Giuridizione dell' Arcivescovo di Napoli, venne a soggettarsi alla Giuridizione della

(a) de subfeu l. lib. 1. de Offic. M.Cancell.num.24. & 25.

la Regina, dalla quale dovendovisi costituire un Capo e Superiore Ecclesiastico; fù a ciò destinato il Priore del Monastero di S. Martino. Ma con tal destinazione la Chiesa, col suo Clero, e con lo stesso Priore di S. Martino come superiore del medesimo Clero, restò certamente sottoposta e subordinata alla Giurisdizione della Regina e de' suoi Successori. Tutte le Chiese, e altri Luoghi Regj del nostro Regno, hanno un Superiore Ecclesiastico, da cui sono retti, nè perciò può dirsi, che i Luoghi, e i Superiori stessi, non stian sottoposti, per delegazione Appostolica o tacita o espressa, alla Real Giurisdizione, e che le cause attinenti a tali Luoghi, e a' loro Superiori, non debban conoscersi da' Ministri Regj. La Chiesa di San Niccolò di Bari ha per capo il suo Priore, che ne' suoi principj chiamavasi Abbate, e ben tre volte fù Monaco, come con l'autorità di varj Scrittori riferisce nel suo Manuscritto il dottissimo odierno Monsignor Priore di detta Chiesa. Ora chi mai si è sognato di dire, che la Chiesa di S. Niccolò di Bari insieme col suo Capitolo, e col suo Priore, non stia sottoposta alla Real Giurisdizione? Fingasi, che 'l Priore e il Capitolo fossero convenuti avanti a' Ministri Regj per cause attinenti all'amministrazion della Chiesa; potrebbon forse opporre quella declinatoria del Foro, che si han fatto lecito opporre i Padri Certosini di S. Martino convenuti nel Tribunale della Regia Camera, a render conto dell' amministrazione delle rendite così della Chiesa come dell'Ospedale? Lo stesso dee dirsi della Chiesa e Monasterj, che son compresi nella Casa Santa degl' Incurabili. Così quella come questi in vigor di più Bolle di varj Sommi Pontefici furon sottratti dalla Giuridizione dell'Arcivescovo di Napoli, e sottoposti alla Giuridizione del Correttore (il quale alcune volte fù un Religioso), che fù dichiarato ordinario di tutta la Casa Santa, per ciocchè si appartiene allo Spirituale, appunto come fecesi della nostra Chiesa dal Sommo Pontefice Gregorio XI. Forse con la creazione di tal Capo e Superiore Ecclesiastico diminuissi, e non anzi venne ad avanzarsi, il Regio diritto sù la Casa Santa? Forse tutte le cause attinenti alla Chie-

Chiesa, e a' Monasterj, e alla persona del Correttore stesso, per ciocchè si appartiene al suo governo spirituale, non debbon trattarsi avanti a' Ministri laici? Ed essendo così, com' esser manifestamente si vede, non si sa comprendere, come mai si abbian potuto ideare i dottissimi Avversarj, che dal Priore e Monaci di S. Martino si possa opporre la declinatoria del foro, essendo convenuti a render conto di una amministrazione, che loro non spettava immediatamente; non essendo stata comunicata altra autorità al Priore, che d' invigilare e di soprantendere all' immediato governo de' laici, e al culto Divino della Chiesa, come avrebbe forse preteso di fare col tempo l' Arcivescovo di Napoli: ciocchè non potea fare, che la Chiesa stessa, il suo Clero, e'l Superiore di questo Clero, e molto maggiormente l' Ospedale amministrato e governato immediatamente da persone laiche, non dovessero riputarsi per luoghi e adunanze laicali, e non rimanesser soggetti alla Regia Giuridizione, sù di che ci rimettiamo a quanto ne scrisse il Vanespen (b), di cui altrove recherem le parole.

§. IV.

Quali peravventura sieno stati i primi tentativi usati da' Padri Certosini, per appropriarsi l' immediata amministrazion dell' Ospedale della Santa Corona di Spine, sotto il Regno della Regina Giovanna II.

Appena eran passati da circa a 70. anni dalla Fondazione dell' Ospedale fatta dalla Regina Giovanna I., che i Padri della Certosa di S. Martino, cogliendo la congiuntura di que' tempi tanto favorevoli per la loro intrapresa, quanto calamitosi per questo Regno di Napoli, a cagione delle rivoluzioni, guerre, e frequenti mutazioni di dominio, si avan-

(b) par. 1. tit. 37. cap. 3. num. 26. & 22.

avanzaron forse a occupare quella immediata amministrazio-
ne e governo dell' Ospedale, che non era certamente stata lor data dalla Regina: la quale, siccome di sopra si è veduto, volle sì bene, ch'essi avessero diputati gli Amministratori, ma che non avessero essi amministrato: sicchè nella II. Bolla di Papa Gregorio XI. di sopra recata leggiamo: *Ne in Hospitale vel Ecclesia prædictis contra voluntatem dicti Prioris pro tempore existentis, aut illorum, qui per eum ad gubernandum hujusmodi Hospitale & Ecclesiam deputati exstiterint, etc.* La Corte Reale troppo impegnata e divertita in altri affari di più alta importanza, massimamente in quel tempo, che corse negli ultimi giorni della Regina Fondatrice, e nell'altro non meno inviluppato da guerre intestine, che corse dalla morte di Rè Carlo III. di Durazzo fino al ristabilimento nel Regno di Rè Ladislao, è molto probabile, che niente avesse badato a quel che si facessero i Padri Certosini nelle materie attinenti all'Ospedale della Santa Corona di Spine. Sicchè fù assai facile a' medesimi in que' tempi, e sotto il Regno stesso del Rè Ladislao, Principe, che menò la sua corta vita sempre tra l'armi, usurparsi l'immediato governo dell'Ospedale. Morto poi il Rè, e succedutagli la Regina Giovanna sua sorella, il di cui nome per le sue dissolutezze, e per le continue inquietudini, nelle quali in regnando trovossi, è celebre nella nostra Storia, non ebbero alcun riparo di farsi avanti alla medesima Regina nell'anno 1430., e impossessatisi già dell'amministrazione immediata delle rendite, come si è detto, chiederle la confermazione de' privilegj conceduti alla Chiesa e all' Ospedale dalla Regina Giovanna I., a' quali luoghi erasi recato molto pregiudizio con le passate continue guerre: cioè quelle guerre appunto, che avean loro aperta la strada a farsi liberi Amministratori, da semplici Soprantendenti e Direttori: *Sanè*, sono le parole del diploma di questa Regina, *pro parte Prioris, & Conventus Monasterii Sancti Martini supra Neapolim Ordinis Carthusiensium, ac Rectoris & Gubernatoris Apostolica auctoritate Regalis Ecclesiæ & Hospitalis Sanctæ Spineæ Coronæ Domini Nostri Jesu Christi de platea Cor-*

Corrigiarum Civitatis nostræ Neapolis, Oratorum & Devotorum nostrorum dilectorum, fuit Majestati Nostræ reverenter expositum, quòd cùm q. claræ memoriæ Illustrissima Domina Regina Joanna I. Magna Matertera nostra ad suas expensas fundaverit & magnificè dotaverit dictam Ecclesiam Spineæ Coronæ, & dictum ejus Hospitale, & eidem Ecclesiæ & Hospitali in remissionem ejus & Progenitorum suorum peccatorum gratiosè donaverit quoddam Feudum situm in territorio Civitatis Aversæ, consistens in Casalibus Mayrani, Tribunatæ, & partis Casalis Paretæ, dictumque Feudum in burgensatieum reduxerit, & fecerit tam Ecclesiam, quàm Hospitale prædictum, francum, & liberum cum omnibus rebus suis, personis, partibus, & Vasallis, ab omni angaria & perangaria, reali, & personali, & ab omni jure Dohanarum, Gabellarum, Passagiorum, & aliorum quorumcumque jurium & gravaminum, quàm etiam omnes ejus Vasallos dictorum Casalium, francos & liberos ab omni jure Feudorum, & ab omni alio jure, & gravamine reali & personali; & quòd nullus Officialis seu Persona quævis alia intromittere vel impedire se deberet de Vasallis eisdem de aliquo negotio vel gravamine, aut alia quavis causa, nisi solus Officialis Hospitalis, & Ecclesiæ prædictæ, prout hæc & alia in quodam privilegio exinde facto per supradictam q. Dominam Joannam I. omni, qua convenit, solemnitate vallato, dicto Hospitali & Ecclesiæ, ac in nostra Curia per dictum Priorem originaliter producto & præsentato, hæc & alia pleniùs & seriosiùs continentur. Supplicatum Celsitudini Nostræ per dictum Priorem, ut cùm propter Guerras præteritas, & pravas dispositiones præteritorum temporum, omnes Vasalli dicti Feudi, propter angariam & oppressiones multiplices eis illatas per Officiales & Personas alias, dereliquerint dicta Casalia, & se contulerint fugiendo ad diversas alias partes, terras, & locos, hinc inde, propter quorum Vasallorum fugam Possessiones & Terræ Feudi prædicti effectæ sunt nemorosæ & veprosæ, & non laborantur ad præsens in maximum detrimentum & diminutionem jurium Hospitalis & Ecclesiæ supradictæ: cujus rei causa dicta Ecclesia devenit ad maximam

ximam

ximam paupertatem. , & per consequens non possunt , ut decet , Divino cultui vacare . Propter quod præfati Prior & Conventus dicti Monasterii S. Martini , eò quia supradicta Ecclesia est in Gubernatione eorundem , per Privilegium dictæ Reginæ Joannæ , & per Bullam Apostolicam , Majestati Nostræ cum maxima devotione supplicaverunt humiliter , ut benignè dictas Immunitates , Franchitias , & Gratias , ipsi Ecclesiæ , & supradictis Vasallis , per dictam quondam Reginam , ut præfertur , concessas , confirmare de speciali gratia dignaremur . Ut si quis ex Vasallis prædictis voluerit reverti ad dicta Casalia , gaudeat dictis Immunitatibus , Franchitiis , & Gratiis , & dicta Ecclesia possit ad aliqualem convalescentiam devenire , & ibidem possit Divinus Cultus ferventiùs celebrari . Nos autem actiones laudabiles per dictam qu. Dominam Reginam Joannam I. , & supradictos Supplicantes ostensas , multipliciter commendantes , & ipsius in hac parte sequi vestigia cupientes ; pro consideratione quoque devotionis ac supplicationis humilis Supplicantium prædictorum , quibus in præmissis à Nobis exauditionis gratiam promerentur : ac aliàs in Nostræ Mentis acie revolventes , quòd dicti Prior , & Conventus , ac Monaci in dicto Monasterio degentes , ad Divinum vocantur Officium in remissionem peccatorum tam dictæ qu. Dominæ Reginæ Joannæ I. , quàm etiam Nostrorum , ad ipsorum supplicationes sumus meritò inclinatæ . Concessiones , Immunitates , Franchitias , & Gratias , supradictæ Ecclesiæ Spineæ Coronæ , & ejus Hospitali , per jam dictam qu. Dominam Joannam Reginam primam , ut prædicitur , factas , ratas gerentes , & firmas illas , jam dicto Hospitali & Ecclesiæ , necnon Vasallis omnibus tam ipsius Ecclesiæ Coronatæ , quàm Vasallis aliis dicti Monasterii Sancti Martini , redire volentibus ad habitandum ad dicta Casalia juxta tenorem Privilegii ipsius qu. Dominæ Reginæ Joannæ I. eis , ut prædicitur , concessi , ac Privilegium ipsum , cum omnibus in se contentis , cujus tenorem de verbo ad verbum præsentibus inseri jussimus , qui per omnia talis est . E dopo essersi inserito l'intero Privilegio della Regina Giovanna I. già da noi di sopra recato , quello con-

confermasi dalla Regina Giovanna II. non solo per gli Vassalli della Chiesa e Ospedale della Santa Corona di Spine, ma anche per gli Vassalli del Monastero di S. Martino, siccome può osservarsi dalle parole di questa confermazion di privilegio, quali non istimiam necessario di trascrivere in questo luogo; giacchè non ci sembrano che contengan cose attinenti alla causa presente.

Ma non così può dirsi delle prime parole del medesimo privilegio della Regina Giovanna II. già da noi trascritte; poichè da quelle ricavansi bellissimi lumi non meno per indagar meglio la vera idea della Fondazione fatta dalla Regina Giovanna I., che per iscoprire la somma accortezza usata dal Priore e Monaci di quel tempo, per investirsi del titolo di Rettori e immediati Amministratori dell' Ospedale. Essi imprima rappresentando alla Regina Giovanna II. la fondazione dell' Ospedale e della Chiesa fatta dalla Regina Giovanna I., e investendosi sul bel principio di tal narrazione del titolo di Rettori e Governadori, non si arrischiarono di presentare nella Corte della Regina il Privilegio della prima fondazione, siccome peravventura far doveano; ma si contentarono solamente di presentare il secondo privilegio, da cui niente palesemente appariva delle leggi stabilite dalla Fondatrice per lo Governo dell' Ospedale e della Chiesa: ben sapendo, che se avessero prodotto il primo Privilegio, sarebbono stati convinti dell' usurpazion del titolo di assoluti Governadori dell' Ospedale. Inoltre nel tempo stesso, in cui s' investirono di tal carica e titolo, nemmeno ardirono di riferirsi al Privilegio della Fondazione, ma bensì all' autorità del Papa, *Apostolica Auctoritate*, senza punto far motto del nome del Papa, della Bolla con cui si fosse loro tal cura commessa, e dell' anno in cui tal Bolla fosse stata segnata; contentandosi di asserire generalmente, ch' erano Rettori e immediati Amministratori per Autorità Appostolica. La quale assertiva quanto fosse stata lontana dal vero, si scorge con chiarezza da quanto di sopra si è dimostrato.

Ma poichè la verità delle cose è di tal condizione, che per quanta diligenza si proccuri nascondere e inviluppare tra

false rapprefentazioni, fempre ne riluce qualche particella, quanto poffa baftare a congetturare il rimanente, che fi è cercato occultare; quantunque i buoni Padri fi foffero intitolati Rettori e Governadori dell' Ofpedale e Chiefa della Santa Corona di Spine, fi lafciaron poi ufcir di bocca, che fecondo la legge della Fondazione della Regina Giovanna I. i Vaffalli de' Feudi donati all' Ofpedale e alla Chiefa non da altri Ufficiali doveano effer conofciuti, che dall' Ufficiale dell' Ofpedale e della Chiefa: *Quòd nullus Officialis, seu Persona quævis alia, intromittere vel impedire se deberet de Vasallis eisdem de aliquo negotio, vel gravamine, aut alia quavis causa, nisi solus Officialis Hospitalis & Ecclesiæ prædictæ, prout hæc & alia in quodam Privilegio &c. per dictum Priorem originaliter producto &c.* Ora egli è certo, che nel fecondo Privilegio della Regina Giovanna I., che prefentarono i Padri nella Corte della Regina Giovanna II., fecondochè di fopra abbiamo offervato, fi parla folo della Corte della Vicaria del Regno, alla quale, in efclufione di ogn' altra Corte, doveano ftar fottopofti tutti coloro, che avean la cura e l' amminiftrazione delle rendite ed effetti dell' Ofpedale, e attualmente fervivano nell' Ofpedale fteffo. Adunque fe poi nel Privilegio della Regina Giovanna II. fi fa menzione di un Ufficiale dell' Ofpedale e della Chiefa, il quale dovea aver la cognizione fopra i Vaffalli de' Feudi donati dalla Regina Giovanna I.; forza è il confeffare, che quefto Ufficiale dovea avere il governo immediato dell' Ofpedale inquanto al temporale, e in prima iftanza era il Giudice delle caufe de' Vaffalli, i quali poi nel cafo di gravame non poteano effer conofciuti da altro Giudice locale, ma dalla Corte della Vicaria del Regno, a cui lo fteffo accennato Ufficiale con tutti gli altri Miniftri e Servienti dell' Ofpedale, in vigore del fuddetto Diploma della Regina Giovanna I., dovea ftar fottopofto. Nè da noi fi niega, che in vigor della Fondazione della Regina Giovanna I. quefto Ufficiale dovea effer diputato ed eletto dal Priore come Soprantendente e Ifpettore dell' Ofpedale.

§. V.

§. V.

Che nè sotto il Regno del Rè Alfonso I. di Aragona, con l' ideata Bolla di Papa Niccolò V., nè sotto il Regno del Rè Ferdinando I., fù suppresso ed estinto l' Ospedale della S. Corona di Spine, nè furono incorporate le rendite del medesimo con la Certosa di S. Martino.

FIno a' tempi del Rè Alfonso I. di Aragona, che regnò intorno alla metà del quindicesimo secolo, dobbiam supporre, che l'Ospedale della Santa Corona di Spine si fosse mantenuto in quello stesso stato, e sù quello stesso piede, ch' era stato prescritto dalla Regina Giovanna I. con la legge della sua Fondazione; se pure non ricevè qualche alterazione con il primo tentativo de' Padri, di cui abbiamo nell'antecedente §. fatta menzione, cioè con l'essersi da' Padri ridotta a una piena e totale immediata amministrazione, quella ch' era una semplice soprantendenza e ispezione. Ne' tempi di questo Rè, e propriamente sotto il Ponteficato di Papa Niccolò V., il quale fù eletto a Sommo Pontefice nel mese di Marzo del 1447., e venne poi a morire nel mese pur di Marzo dell'anno 1455., pretendon le Parti, e si asserisce così nell'una come nell'altra Bolla di S. Pio V., che si fosse fatta una gran mutazione nella Chiesa e nell'Ospedale. Ma questa mutazione nonperò diversamente si asserisce dalle Parti, da quella che vien mentovata in una delle Bolle di S. Pio, e in questa stessa sene fa menzione con un gran divario dalla maniera, con cui sene parla nell'altra Bolla. Certo egli è nondimeno, che tal pretesa Bolla di Papa Niccolò non si è dalle Parti esibita, e nelle due Bolle di S. Pio non sene addita la data, e nemmeno sene inserisce il tenore: sicchè abbiam giusto motivo di credere,

che non vi fosse mai stata, e che quanto da' PP. Certosini rappresentossi a S. Pio V. intorno a tal Bolla, tutto fù alieno dalla verità, e un bellissimo ritrovato de' Padri.

Dicono adunque le Parti nella famosissima loro allegazione: *Che l' Unione della Chiesa, Estinzione dell' Ospedale, e Commutazione d' Opera, erano state già molto prima ordinate da Papa Nicola V., di cui la creazione seguì nel mese di Marzo del* 1447. *, e dopo aver vissuto nel Ponteficato otto anni ed alcuni giorni, la morte anche a Marzo* 1455.; *e conseguentemente furono praticate in tempo, che la Città e Regno venivano felicitati dalla presenza del proprio Re Alfonso I. d' Aragona*. E dopo essersi dette altre cose intorno a tal pretesa Bolla di Papa Niccolò V., si passa a dimostrare, che per la medesima non faccia di mestiere dell'esibizione del Regio *Exequatur*, dovendosi quello presumere non meno dalla lunghezza del tempo, che dalla dimora, che facea in que' tempi in Napoli Rè Alfonso I.: sicchè egli vedendo la mutazione, che in virtù della Bolla del Papa faceasi intorno al governo dell'Ospedale e della Chiesa, o non contraddisse, o deesi presumere ch' espressamente avesse acconsentito.

Se i dottissimi nostri Avversarj e Maestri, quando così scriveano, avessero avuta sotto gli occhi questa pretesa Bolla di Papa Niccolò, non avrebbon certamente potuto parlare con maggior franchezza. E pure noi scorgiamo, che i Padri Certosini non ardirono di parlare così francamente di tal Bolla, e del suo contenuto, nelle loro preci porte al S. Pontefice Pio V. Basta leggere quella particella della prima Bolla, in cui si fa menzione di questa antica Unione e Suppressione di Ospedale, per iscorgere con chiarezza, che ò non vi fù mai Bolla alcuna di Papa Niccolò V., o che se mai vi fosse stata, tutt'altro contenea, che la Suppressione e Unione dell' Ospedale e della Chiesa con la Certosa di S. Martino: *Cùm Prior & Conventus præfati*, sono le parole, *à centum annis, & forsan ultra, Hospitale & Ecclesiam præfata cum omnibus juribus & pertinentiis suis, etiam forsan tanquam antedictæ Domui seu Monasterio pridem unita, un-*

annexa, & incorporata, seu aliàs, tenuissent, ac administrassent.

Quante grandi verità rilucono, e per dir così, saltano sù l'occhio di chi le legge, da queste poche sì, ma assài gravide, parole! Ebbesi primieramente per vero, che da cento anni indietro, o poco più, innanzi al tempo in cui erasi allora, cioè sotto il Ponteficato di S. Pio, i Padri Certosini aveano l'amministrazione della Chiesa e dell'Ospedale. Adunque tra questi cento anni in circa l'Ospedale tuttavia sussisteva, nè già erasi suppresso, e per via di suppressione unito alla Certosa. Altrimenti come si sarebbe potuto dire, che da cento anni e più i Padri aveano amministrato un'Ospedale, che da cento e più anni ritrovavasi già suppresso? Ma questa medesima verità si rende altresì più che chiara e manifesta dalle susseguenti parole della stessa Bolla di S. Pio: *Et bonæ memoriæ Nicolaus de Fiesco Episcopus Saonensis, piæ memoriæ Pii Papæ IV. & prædecessoris nostri, & Sedis Apostolicæ in Regno Neapolitano Nuncius, & jurium Cameræ Apostolicæ debitorum Collector deputatus, & tunc in humanis agens, prætextu quòd ipsi Prior & Conventus ex fructibus Hospitalis & Ecclesiæ præfatorum summam quinquemillium ducatorum annuatim perceperant, quam, prout tenebantur, in Hospitalitatem Pauperum non expenderant, sed ad proprios usus converterant: imo loca pia pro Hospitalitate exercenda constructa, illa ad usum horreorum locando, profanaverant. Quos fructus inde malè perceptos ipse Nicolaus Episcopus, Nuncius & Collector, ad summam centum & quinquaginta millium ducatorum & ultra ascendere asserebat*. Se l'Ospedale si trovava già suppresso da cento e più anni indietro, e unito alla Certosa di S. Martino, non avea certamente di che querelarsi il Nunzio di Napoli, o per non esercitarsi più l'Ospitalità inverso de' Poveri, o per essersi convertite in magazzini le antiche stanze dell'Ospedale. E se inoltre da una parte avea il Nunzio liquidate le rendite alla ragione di annui ducati 5000., e dall'altra parte dicea, ch'erano i Padri debitori in ducati 150000. in circa; necessariamente dob-

dobbiam dire, che intorno a 30. anni innanzi a quel tempo erasi dismesso l'Ospedale. Ed essendo così, come potea dirsi dagli Avversarj, che da cento e più anni erasi suppresso l'Ospedale con la Bolla di Papa Niccoló V., e sen' erano incorporate e unite le rendite con la Certosa di S. Martino?

Ma seguitiamo ad esaminare le parole poc'anzi trascritte della Bolla di S. Pio. Si soggiunge adunque, che forse l'Ospedale con la Chiesa era stato prima unito annesso e incorporato con la Casa e Monastero di S. Martino. Dio Immortale! V'era la Bolla di Papa Niccolò V., con cui si era di già conceduta questa speciosissima grazia a' Padri; e dovendosene qui parlare, non solamente non si fa motto di tal pretesa Bolla; ma oltracciò si mette in dubbio, se vi fosse mai stata la Suppressione e l'Unione, che si asseriva, *Forsan*. E' più che certo adunque, che non v'era alcuna Bolla, con cui si fosse conceduta sì fatta Suppressione e Unione, e che l'Ospedale da trenta anni indietro tuttavia sussisteva, nè si erano ancora avanzati i Padri Certosini a dismetterlo a supprimerlo ad abolirlo.

Ciocchè si dice della Suppressione, deesi ancor dire dell'Amministrazione immediata dell'Ospedale, di cui certamente si parla nelle trascritte parole, secondochè si è osservato e non ha guari. Perocchè asserendosi, che i Padri da cento e più anni avean tenuta l'amministrazione dell'Ospedale e della Chiesa, forse per l'Unione e Incorporazione, che antecedentemente erasi fatta col Monastero di S. Martino; viene con ciò a manifestarsi con indicibil chiarezza, ch'essi veramente non aveano alcun titolo, per cui fosse lor competuta questa prima e immediata amministrazione; e per mendicarne alcuno, si riferirono a un'antica Unione e Incorporazione, di cui nonperò nè seppero additare il tempo, nè ardirono nominare il Papa, che l'avesse ordinata, nè vollero affermarne asseverantemente la certezza: onde si contentarono di rappresentarla con quella dubbiezza, che si scorge dalle recate parole.

La verità adunque si era, ch'essi non avendo alcun titolo per

per giustificare l' Amministrazione , in cui da cento e più anni si erano intrusi, non ardirono di rappresentarla al Papa, che con l'accennata maniera di parlare, varia dubbiosa e perplessa. Che anzi benissimo consapevoli del grande attentato, che avean commesso, in usurpandosi quel che non era loro stato conceduto dalla Regina Giovanna I., nè confermato dalla Regina Giovanna II., per mostrare che non si era taciuta cosa alcuna al Papa, inserirono nelle loro suppliche, e fecero inserire nell' assertiva della Bolla, quella particella, *Seu Aliàs*. E vollero in effetto dire, che in qualunque maniera si fossero essi intromessi nell' immediata Amministrazione dell' Ospedale e della Chiesa, chiedeano dal Papa in premio di questa sì bella intrapresa non meno la Suppressione dell' Ospedale per l'avvenire, e l' Unione di quello con la lor Certosa, che l' assoluzione per quel che aveano esatto dalle rendite, senza adempiere l' opera dell' Ospedale: quando il lor delitto era paruto così enorme e scandaloso a Papa Pio IV. predecessore di S. Pio, che questo Santo Pontefice nella sua Bolla così ebbe a parlarne.

Ac prædictus Pius prædecessor prætextu etiam, quòd ipsi Prior & Conventus fines facultatis eis à dicta Joanna Regina Fundatrice statutos piam voluntatem & ordinationem suam hujusmodi transgrediendo, Hospitale & Ecclesiam præfata, ac omnes illorum fructus & proventus, ac jura, velati essent de propria eorum mensa, sibi ipsis de facto occupaverant & usurpaverant: ac Clericos seu Presbyteros sæculares eidem Ecclesiæ deservientes saltem in numero ab ipsa Joanna Regina Fundatrice ordinato non tenuerant, neque aliquam inibi hospitalitatem servaverant, & minus servabant: imo mansiones Infirmorum dicti Hospitalis profanis usibus in grave totius Populi scandalum applicaverant: Motu proprio, prævia quatenus opus esset à quibuscumque Judicibus ordinariis vel delegatis in dicta Curia, vel extra eam, causarum quarumcumque desuper quomodolibet pendentium, in statu & terminis, in quibus reperiebantur, avocatione, similis memoriæ Annibali S. R. E. Presbytero Cardinali Bozzuto nuncupato, similiter tunc in humanis agenti,

agenti, ac in minoribus constituto; Archiepiscopo Avenionensi, & præfatæ Cameræ Clerico, expressè dedisset in mandatis; ut quoties pro parte ejusdem Cameræ Commissarii, & jure officii illius Promotoris, esset requisitus ex officio, eosdem Priorem & Conventum sub pecuniariis, ac in subsidium, excommunicationis & aliis pœnis arbitrio suo imponendis, & applicandis, etiam per viam inquisitionis respectivè, ad ostendendum, exhibendum, & justificandum titulum prætensæ appropriationis, seu incorporationis, aut alterius juris, aliunde quàm ex narrata hujusmodi submissione, si quem haberent: aliàs Hospitale & Ecclesiam Coronæ Spineæ hujusmodi in pristinum statum, ac illorum bona libera & vacua dimittendum, relaxandum, & reponendum; necnon fructus, redditus, proventus, & emolumenta quæcumque ex illis, & quolibet eorum, indebitè percepta restituendum, & de illis debitam satisfactionem imponendum, moneret &c. Ed è degno di riflessione ciocchè si prosiegue a dire intorno alla risposta, che diedero i Padri Certosini alla notificazione lor fatta di tal' ordine di Papa Pio IV. *Se in judicium cum eodem Pio Prædecessore intrare, vel contra eum contendere, nullatenus velle: imo tanquam humiles obedientiæ filios, omnia quæ habebant ipsi Pio Prædecessori liberè dimittere paratos esse*. Donde si scorge con chiarezza, che non poterono essi allegare alcun titolo dell'occupazione, che avean fatta dell'Ospedale e della Chiesa, e si abbandonaron perciò interamente nelle mani del Papa. Ora se avessero avuta la Bolla di Papa Niccolò V., con cui si asserisce dagli Avversarj, che si fosse suppresso l'Ospedale, e unito con la lor Certosa; non si sarebbon difesi con allegare un titolo, che senza dubbio sarebbe stato lor profittevole con la Corte di Roma? Se adunque no 'l fecero, è inevitabile l'illazione, che non avean veramente alcun titolo per potersi difendere. Il quale attentato fù loro assai facile a intraprendersi, e assai più facile a eseguirsi, in que' tempi che seguirono dopo la morte del Rè Alfonso I. sotto il Regno di Ferdinando, e degli altri Rè Aragonesi; quando, la Città e 'l Regno di Napoli ebbe a sopportare tante rivoluzioni,

luzioni, e tante vicende, quante sene leggono nelle nostre Storie. Perlaqualcosa dobbiam conchiudere, che quando nelle trascritte parole della Bolla di S. Pio continenti le loro suppliche dissero, che da cento e più anni avean tenuta l' amministrazione dell' Ospedale con la Chiesa, forse unito con la lor Certosa, *seu aliàs*; sotto questa pesantissima parola intesero di spiegare l' occupazion manifesta, che avean fatta del pio Luogo, e delle sue pingui rendite.

Resta ora, che rappresentiamo l' altra maniera, con cui si parla della pretesa Unione seguita con la Bolla di Papa Niccolò V. nell'altra Bolla di S. Pio V. Ella contien parimente una assertiva della Fondazione simile a quella, che si era fatta nell'altra, e insieme una narrazione di quanto era seguito sotto Papa Pio IV., e susseguentemente l' approvazione della transazione, che si era fatta sotto il Ponteficato del medesimo, di cui dovrà parlarsi nel seguente §. Con la quale occasione si fa menzione di un debito, che aveano i Padri con la Camera Appostolica per cagione de'quindennj, a'quali eran tenuti per l' Unione fatta sotto il Ponteficato di Niccolò: *Quàm etiam quindenniorum quorumcumque occasione, quæ idem Commissarius Pio Prædecessori & Cameræ prædictis debita esse prætendebat, ob obligationem in libris dictæ Cameræ Apostolicæ tempore recolendæ memoriæ Nicolai Papæ V. etiam Prædecessoris nostri ex parte eorundem Prioris & Conventus facta, ratione Unionis perpetuæ de dicta Ecclesia Coronæ Spineæ eidem illorum domui seu monasterio S. Martini annotatam, &c.*

E quindi se mai fosse vero, esservi stata questa Bolla, di cui non sene produce alcun documento, nè i Padri nelle suppliche porte al Papa nella prima Bolla poterono rappresentarne il contenuto, come si è detto di sopra; altro certamente non può dedursi dalle trascritte parole della seconda Bolla, che da Papa Niccolò V. si fosse fatta l' Unione della Chiesa solamente, non già dell' Ospedale, con la loro Certosa: sicchè là dove in vigor della Fondazione della Regina Giovanna I., e della Bolla di Papa Gregorio

XI., il Priore e i Padri della Certosa altro diritto non aveano sù la Chiesa totalmente distinta e separata dalla loro Certosa, che di soprantendere a' Divini Ufficj, che vi si celebravano, e a' costumi degli Ecclesiastici, che vi ministravano, siccome ancora di conoscere de' difetti e delitti di quelli; indi innanzi dovea la Chiesa medesima restare unita e incorporata con la propria loro Chiesa e Monastero, ma senza punto mutarsi e alterarsi il di lei stato. Sù di che ricordiamo agli ampissimi Senatori, i quali debbon giudicare in questa causa, che in tre guise può sortire l' Unione di una Chiesa con l'altra, secondo l' insegnamento del dottissimo Francesco Duareno (c). Alcune volte si uniscono insieme due Chiese, ma in una tal maniera, che una rimanga sottoposta all'altra, senza punto mutarsi o abolirsi alcuno de' sagri ministerj, che nella Chiesa unita per l'innanzi si esercitavano: nel qual caso a reggere la Chiesa unita, dalla Chiesa a cui si unisce, suol deputarsi un Vicario, che la governi con la subordinazione a se: *Cùm ita connectuntur Ecclesiæ, ut in unum quasi corpus minimè consentur, sed ut una superior sit ac principalis, altera inferior & accessoria. Quo casu in inferiore Vicarius, qui sacrum ministerium obeat, constitui solet, cap. extirpandæ, §. qui verò, de prabendis*. Altre volte si uniscono due Chiese con tal perfetta unione, che per mezzo della medesima di due Chiese venga a formarsene una sola, restando estinto e suppresso il titolo, il nome, e'l ministerio dell' altra: *Cùm duæ Ecclesiæ in unum veluti corpus confunduntur & coalescunt; adeo ut una Ecclesia, unum Ministerium, unumque Beneficium, non duo verè dici possint. Et hanc confusionem Justinianus verbo græco* ἕνωσιν *novel. 28., alii vulgo Unionem, quasi verbum verbo reddentes, sed non satis latinè vocant. Itaque Beneficium, quod hujusmodi accessione auctum & amplificatum est, non modò* συνημμένον, *ut noster Pomponius loquitur, sed etiam* ἡνωμένον *rectè appellabitur, l. rerum mixtura, de usucap.* Evvi finalmente la terza sorte di Unione, per mezzo di cui

(c) de sacrosf. Eccles. Minister. ac Benefic. lib 5. cap.6.

cui si uniscono due Chiese, in guisa nonperò, che ciascuna ritenga il suo titolo, il suo nome, il suo Ministerio, senza subordinazione dell' una all' altra: *Cum neutra subjicitur alteri; sed ambubus suum titulum gradumque retinentibus, idem Minister præficiatur, cap. 1. Ne sede vac. Sic enim à Gregorio Cumanam Masitanamque Ecclesiam copulatas legimus; ut quamvis utraque maneret Episcopalis, unum tamen atque eundem Episcopum haberet, can. & temporis, 16. qu. 1.* E questa medesima distinzione tra l' Unione, che conserva lo stato antico della Chiesa unita, e l'altra che 'l supprime ed estingue, fù riconosciuta ancora dalla Ruota Romana (d), con questa sola differenza, che là dove il Duareno giudicò, che l' Union conservativa del primo stato potea seguire, o che una Chiesa dipendesse dall' altra, o che ciascuna rimanesse nel medesimo grado d'indipendenza, com'era per l'innanzi, secondochè distinse anche dopo altri il Moneta (e); dalla Ruota Romana non curossi di far parola di quest' altra distinzione: *Ad illud autem, quod in unione censeatur reservatum jus Tertii ex Abbate, & aliis, ubi supra, fuit responsum, hoc procedere in Unione conservativa juris antiqui, non autem extinctiva. Nam primo casu datur compatibilitas juris Tertii cum Unione, ex qua Ecclesia unita debet in statu suo conservari, ut est casus secundùm communem intellectum in d. cap. 2., & ibi declarat Abbas num. 7. de relig. dom. Altero autem casu, in quo versamur, cessat hujusmodi compatibilitas; quia impossibile est dari jus Annatæ in Beneficio, quod non est, nec amplius vacare debet, quemadmodum accidentia non possunt esse sine subjecto, l. 2. ff. de usufr. l. ejus qui in Provincia, ff. si cert. petat. Et in terminis ita arguunt Doctores in cap. tua nobis, de ver. bor. signif., ubi in specie Joan. Andr. num. 2. Cardin. in 2. oppos. vers. Quæro an hæc indulgentia, Butr. num. 2. vers. Quærunt Doctores, & Rota in hac causa, &c.*

Che se è vero, che in tal guisa possa farsi l' Unione di una

G 2 Chiesa

(d) par. 3. recent. dec. 730. num. 5.
(e) de commut. ultim. volunt. cap. 12. num. 13. & seq.

Chiesa con l'altra, che in niente resti mutato intorno al primo stato della Chiesa unita; dobbiam dire, che così appunto, e non altrimenti, fosse seguita l'Unione della Chiesa della Santa Corona di Spine con la Chiesa e Monastero di S. Martino: se pure vi fù mai sì fatta Unione, di cui fassi menzione nelle trascritte parole della seconda Bolla di S. Pio. Sicchè ove prima in vigor della Fondazione della Regina Giovanna I., e della Bolla di Papa Gregorio XI., il Priore e i Padri della Certosa di S. Martino altro diritto non aveano, che d'invigilare al culto Divino della Chiesa del nostro Ospedale, e di giudicar le cause degli Ecclesiastici, che servivano nella medesima, e di soprantendere all'amministrazione dell'Ospedaliere, e degli altri Ufficiali laici, e immediati Governadori (se pure l'Unione fosse seguita così dell'Ospedale come della Chiesa, il che certamente non può dirsi); in vigor della Bolla di Papa Niccolò V., di cui però affatto non costa, poteano chiamarsene immediati Rettori e Governadori. Il qual titolo conceduto loro, e risultante da sì fatta Unione, non recava alcuna mutazione allo stato della Chiesa del nostro Ospedale, secondochè si è detto; ma rimanea questa co' suoi antichi privilegj, e col dominio e possesso de' suoi proprj beni, e con l'obbligo di adempiere i medesimi pesi, ch'erano stati ingiunti dalla Fondatrice, come osserva il Moneta nel luogo recato. Che anzi è da avvertire, che se anche con tal pretesa Bolla i Padri Certosini fossero divenuti immediati Rettori e Governadori dell'Ospedale; pure questo co'suoi effetti rimanea laicale, siccome apparirà dalle massime, che a suo luogo si fonderanno.

Che se è così, com'esser manifestamente si vede, non poteano per verità gli Avversarj far tanta pompa nella loro dottissima Allegazione, del silenzio, in cui stiede Rè Alfonso I., non ostante tal pretesa Unione fatta da Papa Niccolò V., alla quale in niente si oppose: sicchè da un tal silenzio pensano essi prendere argomento o dell'espresso o del tacito consenso dato da quel savissimo Principe alla Bolla di Niccolò. Doveano essi imprima avvertire, che l'Unione

nione non si sarebbe fatta dell' Ospedale , ma della sola Chiesa; siccome si fa manifesto dalle parole di sopra recate della seconda Bolla di S. Pio , ch' è l'unico documento, qual dalle Parti si è prodotto a fondare l' Unione fatta da Papa Niccolò. E dovean poi avvertire ancora, che la stessa Unione della Chiesa potè seguire nella terza maniera divisata dal Moneta , secondo la quale non appariva fatta alcuna mutazione nell' antico stato della Chiesa : dovendosi dire lo stesso, se mai si fosse fatta l'Unione anche dell'Ospedale; giacchè anche questa potè seguire nell'accennata terza maniera. E per conseguenza se i Padri avessero veramente ottenuta in quel tempo tal pretesa Bolla dalla Corte di Roma ; ben potea il Re non averne alcuna notizia , perchè non osservava in cosa alcuna alterato lo stato della sua Chiesa e dell'Ospedale. E quando pure ne avesse avuta una piena contezza , e all' Unione avesse anche acconsentito ; egli è certo che nessun pregiudizio recato avrebbe a' suoi Reali diritti: posciochè la Chiesa con l'Ospedale dovea restare con le stesse prerogative e preminenze , che prima avea. Perlaqualcosa se prima come Chiesa di Regio Padronato, e sua Real Cappella, era sottoposta alla sua Real Giuridizione , e de' suoi Regj Ministri ; tale ancora si rimase dopo la pretesa Unione fatta con la Bolla di Papa Niccolò V. Certo egli è, che questo Principe per tutto il tempo in cui visse, esercitò in questa Chiesa, e nelle stanze, che stavano presso della medesima , come in casa propria , quegli atti di autorità, che ed egli stesso, e i suoi Antecessori, avean sempre esercitati , cioè di dare in certi tempi dell' anno un sontuoso pranso alla Nobiltà Napoletana, siccome ci riferisce il Pontano (f) che scrisse certamente dopo la morte di Alfonso: *Institutum fuit Regum Neapolitanorum, annis singulis, statis quibusdam diebus , parare Nobilitati epulum ad ædem Divæ Mariæ Coronatæ, adhibitis etiam præstantissimis Matronis : quod ab Alphonso summo cum splendore servatum meminimus.*

Ma le Parti per fondare , che sotto il Regno di Alfonso I. con

(*f*) cap.1. de Convivent.

con l'ideata Bolla di Papa Niccolò V. si fosse soppressa l'opera dell' Ospitalità, e si fossero unite con la Certosa le rendite per quell'opera destinate, sono ultimamente ricorse a una congettura, che credon risultare dalla Bolla di Papa Gregorio XI., con cui unì e incorporò all' Ospedale alcuni Beneficj, e da un luogo del Forastiero del Capaccio, in cui si trascrive una Bolla di Papa Sisto IV., con la quale si concedè a' PP. Certosini la licenza di vendere al Rè Ferdinando I. per la fabbrica della Chiesa e Monastero di S. Luigi de' Padri Minimi di S. Francesco di Paola un luogo, che portava il titolo di S. Luigi e Martinello, qual suppongono essere un de' beneficj già uniti da Papa Gregorio con l' Ospedale. Le parole della Bolla di Gregorio sono le seguenti: *Volentes votis ipsius Reginæ Nobis super hoc humiliter supplicatis favorabiliter annuere, S. Ludovici, & S. Martini, ac S. Trinitatis, & S. Mariæ de Gripta, Ecclesias sine cura Neapolitanæ Diœcesis, cum omnibus juribus & pertinentiis earundem Ecclesiarum, præfatis Hospitali & Ecclesiæ Coronæ Spineæ communiter auctoritate Apostolica perpetuò incorporamus, commendamus, & unimus.* All'incontro il Capaccio, ove tratta della Fondazione fatta dal Rè Ferdinando I. del Monastero di S. Luigi, asserisce, che'l suolo era de' Monaci Certosini, e venduto al Rè, e che'l titolo della Chiesa era di S. Lodovico e Martinello, recandone in compruova le seguenti parole della Bolla di Papa Sisto IV.: *Cùm sicut charissimus in Christo Filius noster Ferdinandus Siciliæ Rex Illustris Nobis curavit exponi, quòd ipse fervore devotionis accensus, quam ad Religiosos, & novam Familiam Jesu Christi Fratrum de Paula gerit, cupiat aliquos ex eis in aliquo loco congruo & honesto prope Neapolim habere, & propterea aliquod Monasterium fundare intendat, jamque quendam locum aptum & commodum sub vocabulo Sanctorum Ludovici & Martinelli cum horto & hortoliciis, & aliis juribus & pertinentiis suis, extra muros Neapolitanos consistentem, & ad Monasterium S. Martini etiam prope Neapolim Carthusiensis Ordinis legitimè pertinentem repererit; quem Dilecti Filii Prior & Conventus dicti*

Mo-

Monasterii pro convenienti pretio in alia mobilia bona pro dicto Monasterio emenda, & eidem utiliora convertendo, ad hoc ut inibi locus pro dictis Fratribus construi possit, eidem Regi vendere, seu certo modo permutare contentantur, si ad id authoritas Apostolica suffragaretur: Nos qui Divinum Cultum augeri nostris praecipuè temporibus affectamus, &c.

E quindi le Parti pensano dedurre con chiarezza, che già ne' tempi del Rè Ferdinando I. i PP. Certosini eran divenuti padroni de' beni dell'Ospedale; giacchè vendeano e alienavano come proprj i beni, ch' erano stati donati e assegnati all' Ospedale: ciocchè soggiungono essere per necessità succeduto ne' tempi del Rè Alfonso I. con l'accennata Bolla di Papa Niccolò V. Quanto nonperò s' ingannino in questo loro raziocinio, non solo si fa chiaramente manifesto da quanto si è detto, per dimostrare, che non vi fù mai Bolla alcuna di quel Pontefice, con cui si fosse suppresso l' Ospedale; ma anche da varie altre considerazioni, che si sono fatte nel corpo della Scrittura sù di tal vendita, che fecero al Rè Ferdinando i Padri Certosini; non potendosi tra l' altre cose porre in controversia, che diverso si era il luogo venduto da' Padri al Rè, da quello che era proprio dell' Ospedale; e che quando pure fosse stato lo stesso, non era necessario che 'l Re avesse saputo, che tale luogo non era de' Padri Certosini come proprio del lor Monastero, ma bensì dell' Ospedale, di cui essi erano amministratori. Sicchè rimettendoci a quel che da noi si è detto di tal materia in altro luogo, affermiamo costantemente che con troppo pessima loica i Padri Certosini da un fatto, che almeno è di dubbia interpetrazione (ove si voglia seguitare un' opinione la più favorevole a' medesimi Padri) vogliono argomentare la verità della Bolla di Papa Niccolò V., la quale i lor Predecessori non poteron mostrare a Papa Pio IV. nella lor persecuzione, e oggi potrebbon facilmente avere dall' Archivio o Registro, in cui in Roma si tien conto delle Bolle de' Sommi Pontefici, se mai vi fosse stata. Sicchè e' sembra, non po-

poterfi in guifa alcuna dubitare, che con Bolla di Niccolò non foffe affatto feguita l' ideata deftruzione dell' Ofpedale fotto il Regno del Rè Alfonfo I.

Per ultimo non è da lafciarfi fotto filenzio, che quefto medefimo Principe formò ancora un Diploma attinente a' Privilegj, Immunità, ed Efenzioni, concedute dalle due Giovanne all' Ofpedale e Chiefa della S. Corona di Spine. E bifogna certamente congetturare, che grandiffimi lumi potrebbe quello fomminiftrare, per confermazion di tuttociò, che da noi fi è finora divifato; poftochè da' Padri Certofini in varie congiunture, nelle quali ne han fatta menzione nel Tribunale della Regia Camera, e doveano ragionevolmente efibirlo, non fi è voluto mai efibire. Effi primieramente ne fecero menzione in una iftanza prefentata avanti al Regio Configliere D. Francefco de Campo lor Delegato nel mefe di Luglio dell'anno 1627., in cui differo di poffedere *Un Cafale chiamato Cafalenuovo fito e pofto nel territorio della Città d' Averfa, fopra gli Uomini e Abitatori del quale hanno pieniffima giuridizione civile criminale e mifta, mero e mifto imperio, e tutte altre giuridizioni, come il tutto cofta da' fuoi ampiffimi Privilegj conceffi dalla Regina Giovanna I. confermati dalla Sereniffima Giovanna II., e dal Sereniffimo Alfonfo I., e dall' Illuftriffimo Gran Capitano Vicerè e Luogotenente generale di quefto Regno* (g). Inoltre nel mefe d' Aprile del fuffeguente anno 1628. prefentaron copia di alcune provvifioni della Regia Camera fpedite in varj tempi, e in una dell'anno 1504. (h) così fi afferifce: *Per parte del Reverendo Priore e Monaci del Monaftero di S. Martino, e della Chiefa e dell' Ofpedale di Santa Spina Corona di noftro Signor Giesù Crifto, Ordinis Chartufienfis, n' è ftato fatto intendere, come detto Monaftero, Chiefa, ed Ofpedale, in virtù delli privilegj prima conceffigli per le qq. Sereniffime Regine Giovanne I. e II., e confermati per lo qu. Sereniffimo Alfonfo I., godono d' efenzione de' loro renditi e vaffalli delli Cafali di Parete e Aprano, fiti nelle pertinen-*

ze

(g) fol.10. proc. Mon. S. Mart. cum Regio Fifco.
(h) fol.21. & feqq. d. proc.

ze della Città d' Aversa, *e sono in possessione detti Vassalli e Rendenti di detti Casali di Parete e Aprano di franchizie*, *&c.* Indi siegue a dirsi : *Più havemo riconosciuta l' esecutoria delli privilegj concessi per dette Serenissime Regina Giovanne I e II.*, *e confirmati per lo Serenissimo Rè Alfonso I. al detto Monastero di S. Martino*, *e spedita per lo detto qu Illustrissmo Gran Capitano sub die 17. Julii 1504.* (i) Simiglianti provvisioni furono spedite nell' anno 1545. (k) nell' anno 1598. (l) e nell' anno 1714. (m), nelle quali così espressamente si asserisce : *Pertanto vi ordinamo*, *che a tutti li vassalli e rendenti di detto Monastero di S. Martino*, *Chiesa e Ospedale di S. Spina Corona*, *abitanti in Pareta e Casalnuovo*, *debbiate osservare*, *&c.* E nel summario di queste provvisioni si fa espressa menzione del privilegio di Rè Alfonso I. e dell' altro del Gran Capitano (n). Simili provvisioni furono rinovate nell' accennato anno 1628., inserendovisi tutte le antiche provvisioni (o). E in cento altri luoghi del processo, che negli anni passati fù attitato nella Regia Camera tra 'l Monastero di S. Martino, e 'l Regio Fisco, si osserva sempre replicato per parte de' Padri, e che i privilegj delle due Regine erano stati confermati dal Rè Alfonso I. e dal gran Capitano, e che erano stati conceduti al Monastero di S. Martino, e all' Ospedale e Chiesa della Santa Corona di Spine (p).

Donde si scorge, che in tante congiunture, nelle quali si è fatta menzione del privilegio del Rè Alfonso, non si è stimato mai da' Padri di doverlo presentare : e non per altra ragione invero, che per non iscoprire la verità di que' fatti, che giovava loro tenere nascosti, e que' particolarmente, che riguardavano i tempi del Rè Alfonso I., ne' quali sotto il Ponteficato di Niccolò V. vogliono i nostri dottissimi

(i) fol. 23. d. proc.
(k) fol. 26.
(l) fol. 27.
(m) fol. 31.
(n) fol. 31. à ter.
(o) fol. 33. ad 55.
(p) fol. 58. & 59. 85. 221. 223. 224. & 225. 245. 312. 315.

Avverfarj, che si fosse suppressò ed estinto l' Ospedale, e unito alla Certosa di S. Martino. La qual cosa avendo noi dimostrato esser falsa con varie fortissime congetture, soggiungiamo che tale ancora apparisce dall' osservarsi in tutte le sopraccennate provvisioni del Tribunale della Regia Camera asserito, che le istanze per l' osservanza de' privilegj si faceano per parte del Monastero di S. Martino, e dell' Ospedale e Chiesa della Santa Corona di Spine. Dimanierachè è da dirsi, che quantunque in que' tempi, che seguitaron dopo la morte del Rè Alfonso I., e molto più dopo la morte del Rè Ferdinando I. suo figliuolo, i Padri si avessero usurpata l'amministrazione immediata dell'Ospedale, ajutati dalla condizione de' medesimi tempi; non ebbero però mai ardire di supprimere ed estinguere l' opera, che dalla Fondatrice era stata ingiunta. Che se poi si avanzarono a dare un tal passo da circa a 30. anni innanzi al Ponteficato di Papa Pio IV., secondochè di sopra si è accennato; pur nondimeno dovendo comparire nel Tribunale della Regia Camera a domandar l' osservanza de' privilegj, i quali certamente erano stati conceduti all' Ospedale e alla Chiesa, facean le loro istanze sempre a nome del loro Monastero, e dell' Ospedale e della Chiesa. Ciocchè praticarono ancora per alquanti anni dopo il Ponteficato di Papa Pio V., da cui aveano ottenuta la Bolla della suppressione dell' Ospedale; giacchè nelle provvisioni dell'anno 1614., come poco fa abbiamo accennato, anche a nome dell'Ospedale e della Chiesa della Santa Corona di Spine si fecero le istanze da' Padri; i quali dobbiam dire che in un certo modo o si vergognavano, o temeano, di far pubblica quella grazia, la quale aveano ottenuta, e di cui oggi con tanta franchezza col consiglio de' loro dottissimi Avvocati han fatta pompa con le stampe.

E quì è da notarsi il grande artificio usato da' Padri, impossessatisi già de' beni dell' Ospedale, per ottenere dalla Regia Camera l' osservanza di que' privilegj, che dalle due Regine erano stati conceduti all' Ospedale medesimo. Si fondarono sul privilegio della Regina Giovanna II., in cui

il

il Priore del Monastero di S. Martino vien chiamato Rettore e Governadore dell' Ospedale e della Chiesa, e in cui parimente quegli stessi privilegj, ch' erano stati conceduti dalla Regina Giovanna I. per i Feudi dell' Ospedale e della Chiesa, furono ampliati e stesi per i Feudi proprj del Monastero di S. Martino. E sù questo piede fin dall' anno 1504., cioè pochi anni dopo sedate le lunghe guerre e turbolenze del Regno, col favor delle quali era seguita l' occupazione, ottennero le prime provvisioni, con le quali fù ordinato, che i Vassalli di que' feudi, ch' eran proprj dell' Ospedale, nel di cui nome anche si compariva, non da altri Ufficiali dovessero esser conosciuti, che da quello, il quale era a ciò destinato dal Monastero di S. Martino. Col qual pretesto la prima volta nell' anno 1504. fù circonvenuto il Tribunale della Regia Camera a conceder l' osservanza de' privilegj al Priore e Monaci della Certosa di S. Martino, come se essi in vigor de' Diplomi delle due Regine fossero stati i possessori de' Feudi, ch' eran proprj dell' Ospedale: *Nuper pro parte Venerabilis Prioris & Fratrum Monasterii & Conventus S. Martini super Neapolim Ordinis Cartusiensium fuit præsentatum in dicta Camera Privilegium confirmationis & novæ Concessionis Illustrissimi Domini Magni Capitanei & Locumtenentis generalis Catholicæ Majestatis in Regno Neapolitano sub datum in Castello Novo Civitatis Neapolis* 17. *Junii* 1504., *per quod continetur, quòd cùm Monasterium ipsum teneret & possideret certos Rendentes & Vasallos in Casalibus Paretæ & Aprani pertinentiarum Civitatis Aversæ, francos, exemptos, & immunes à solutione & pagamento omnium fiscalium functionum, & servitiorum realium & personalium, necnon à solutione jurium, gabellarum, passuum, & dohanarum; & quòd in quibusvis causis illos tangentibus nullus Officialis cognoscere posset, nisi tantùm Officialis deputandus à dicto Monasterio, ex concessione & privilegiis dicto Monasterio concessis per Serenissimas qq. Reginam Joannam I. & II., & confirmatione felicis recordationis Se-*

reniſſimi Regis Alfonſi I. &c. (q) E dopo inſeriti i Privilegj delle due Regine, da' quali certamente non potea dedurſi l'aſſertiva, che ſi contiene nelle traſcritte parole, e ſenza inſerire i Privilegj del Rè Alfonſo I. e del Gran Capitano, immediatamente ſi ſoggiugne: *Fuimus propterea pro parte Venerabilis Prioris & Fratrum prædicti Monaſterii cum inſtantia requiſiti, ut dictas Immunitates & Franchitias dicti Monaſterii, ac Juriſdictiones dictorum Vaſſallorum dictorum Caſalium Paretæ & Aprani ad unguem obſervare, & obſervari facere debeatis, juxta tenorem & formam dictorum præinſertorum privilegiorum præfatæ Reginæ Joannæ I. & II., ac confirmationis & novæ conceſſionis factæ per præfatum Illuſtrem Magnum Capitaneum & Locumtenentem generalem* (r). E così poi da tempo in tempo furono rinovate le ſimili provviſioni: ſe non che alcune volte comparendoſi da' Padri per la rinovazione delle provviſioni, diceaſi nell'iſtanza di comparirſi così per parte del Monaſtero di S. Martino, come dell' Oſpedale e Chieſa della Santa Corona di Spine, ſecondochè di ſopra ſi è veduto.

Ed ecco con quanto maniſeſto inganno la Certoſa di S. Martino avvalendoſi dell' autorità del Tribunale della Regia Camera, i di cui Miniſtri ſubalterni eran forſe conſapevoli dell' artificio, che ſi adoperava, proccurò di mantenerſi in quel poſſeſſo de' Feudi e altri effetti dell' Oſpedale della Santa Corona di Spine, in cui ſi era intruſa col beneficio della peſſima condizione di que' tempi, che corſero e prima e dopo della morte del Rè Ferdinando I. fino a' tempi del Rè Ferdinando il Cattolico, ne' quali la prima volta ſi aſſerirono i Padri poſſeſſori de' Feudi, ch' eran proprj dell' Oſpedale, ſiccome abbiam veduto dalle ſapraccennate provviſioni dell' anno 1504. Ma affinchè maggiormente ſi vegga con quante maniere e con quali arti ſi è proccurato ſempre con l'intelligenza de' Miniſtri ſubalterni del Tribunal della Regia Camera ſtrappare dal medeſimo Tribunale decreti, co' quali ſi foſſe viepiù approvato il poſſeſſo, che ſi era

(q) fol. 65. & à ter.
(r) fol. 66.

si era usurpato; fa mestiere che ne rechiamo uno in mezzo, il quale ci scuopre a maraviglia e la somma diligenza de' Padri, e la finissima malizia de' Subalterni del Tribunale, e la negligenza inescusabile de' Ministri del medesimo Tribunale, in tralasciando di leggere quelle scritture, sù le quali fondavano il lor decreto. Questo decreto è de' 30. del mese di Marzo del 1669. profferito dal Tribunal della Regia Camera a relazione del Presidente Giandomenico Astuto: *In causa Realis Monasterii S. Martini*, sono le parole della rubrica del decreto, *cum Regio Fisco, super manutentione immunitatis per dictum Reale Monasterium petita Casalisnovi, & partis Casalis Paretæ, uti burgensaticorum ejusdem Realis Monasterii, ac Vasallorum similiter in burgensaticum concessorum, tam sistentium in dictis Casalibus, quàm Casali Lusciani, & alibi, & super immunitate etiam Focularierum adventitiorum sistentium in dictis Casalibus Casalisnovi, & Partis Paretæ, ut ex actis penes Actuarium Cannalonga*. Siegue poi il decreto: *Visis Privilegiis Serenissimæ Reginæ Joannæ I. anni* 1374. *fol.* 64. *à t. Serenissimæ Joannæ II. anni* 1430. *fol.* 60. *Magni Capitanei anni* 1504. *fol.* 65. *Serenissimi Regis Ferdinandi anni* 1507. *fol.* 216. *Invictissimi Imperatoris Caroli V. anni* 1536. *fol.* 213., *& exequutione impartita per Regiam Cameram sub die* 3. *Julii anni* 1504. *fol.* 66., *ac visis Numerationibus, & illarum Liquidationibus, annorum* 1545. 1561. *&* 1595. *fol.* 219. 249. *& fol.* 253., *& visa relatione facta ordine ejusdem Regiæ Cameræ per Magnificum Rationalem Stantione, fol.* 315. *ad* 339. *Visis instantiis ac gravaminibus propositis in partibus coram magnifico Numeratore D. Guglielmo Recco, & rescripto S. E. die* 19. *Novembris* 1663. *fol.* 257. *ad* 259. *Visisque instantiis dicti Realis Monasterii & Regii Fisci, fol.* 255. *&* 340. *à t., ac audito Domino Fisci Patrono: Facta de prædictis omnibus relatione in Regia Camera Summariæ per Dominum Militem U. J. D. Joannem Dominicum Astutum dictæ Regiæ Cameræ Præsidentem & Commissarium coram aliis Dominis Præsidenti-*

bus

bus ipsius , fuit per Cameram ipsam consensu provisum & decretum, prout praesenti decreto decernitur & providetur, quod Focularia dependentia ex Focularibus antiquis descriptis in numerationibus praecedentibus anni 1595. tam in parte Paretae burgensatica dicti Realis Monasterii S. Martini, quàm in Casalinovo similiter burgensatico ejusdem Realis Monasterii , & Focularia sistentia in Casali Lusciani dependentia ex praecedentibus, deducantur, prout praesenti decreto deduci mandantur, in damnum Regiae Curiae à praesentibus novis Numerationibus. Et proinde Universitas dicti Casalisnovi, & Vasalli habitantes in dictis Casalibus partis Paretae, & Lasciani, non molestentur pro impositionibus ordinariis & extraordinariis respectu dictorum Focolariorum, salva provisione facienda respectu Foculariorum adventitiorum post dictam Numerationem anni 1595. Regio Fisco & Partibus plenius auditis (s).

Non ci prendiamo la briga di fondare in questo luogo , con quanto poco avvedimento portossi il Tribunale della Regia Camera a profferire un tal decreto , non essendo materia attinente alla presente causa, quantunque sia bensì una materia, che molto si appartiene agl' interessi Fiscali . Solo ci si permetta di avvertire la somma trascuraggine di coloro , che profferivano il decreto, quando diceano di aver veduti e letti i tali e tali privilegi ; da alcuni de' quali costava , che i Feudi non erano de' Padri di S. Martino , ma dell' Ospedale , com' erano i privilegj delle due Regine , secondochè di sopra più volte si è detto : di altri non ne appariva alcun vestigio negli atti , com' è quello del Gran Capitano, di cui non sene legge parola al Foglio 65. che si addita nel decreto : e in altri finalmente si contengon cose totalmente differenti e lontane da quel che si trattava , quali erano i privilegj del Rè Ferdinando il Cattolico dell'anno 1507. *fol.* 216., e dell'Imperador Carlo V. dell'anno 1536. *fol.* 213. Avea Filippo d'Angiò Principe di Taranto e Imperador di Costantinopoli nell'anno 1373. concedute al Monastero di S. Martino cinque once d' oro in ciascun' anno : *Quatuor vi-*

(s) fol. 215. & at.

videlicet ex eis convertendis in emptionem piscium, qui vocantur Auratæ, ut salitæ & curatæ decenter, ut expedit, mittantur, & deportentur anno quolibet ad dictum Monasterium pro usu Fratrum sistentium in eodem, & una pro salitura & delatura ipsorum piscium ad locum prædictum, &c. (t). Questo medesimo privilegio fù poi nell' anno 1374. confermato dalla Regina Giovanna I. (u). E con presentare al Rè Cattolico, alloraché era in Napoli, questi due privilegj, ne ottennero i Padri da quel Re uno più ampio e più generale, del tenor seguente: *Attendentes, Venerabiles Viros Priorem, Vicarium, & Conventus Monasterii S. Martini, Ordinis Carthusiensis supra Neapolim Nobis humiliter supplicasse, per retro Reges & Reginas, ac Principes, & veros Dominos hujus Regni Siciliæ citra farum predecessores nostros, plura privilegia, donationes, & gratias, immunitates, franchitias, libertates, & protectiones, fuisse concessa, & donata in ipsum Monasterium temporibus retroactis, & per quondam excelsæ memoriæ Alphonsum patruum nostrum & Ferdinandum ejus filium, & Alphonsum II., & Federicum ultimum, Reges hujus Siciliæ citra farum Regni, confirmata fuisse: Nos eadem privilegia nostræ confirmationis munimine roborari de solita Regiæ largitatis munificentia dignaremur. Idcirco piam devotionem Prædecessorum Nostrorum in hoc meritò approbantes, & eorum vestigiis per rectæ successionis curriculum inhærentes, vestris benignè supplicationibus annuentes, cum præsenti charta nostra perpetuò valitura eidem ipsi Monasterio Beati Martini, necnon Priori, Vicario, & toti ejus Conventui Monachorum, qui nunc sunt, & pro tempore fuerint, omnia & singula privilegia, donationes, gratias, libertates, immunitates, franchitias, exemptiones, favores, jura, prærogativas, literas, indulta, & rescripta, concessos, concessas, & concessa per eosdem, & quosvis Reges, & Reginas prædecessores nostros in hoc Regno, sub quibusvis tenoris contextibus, ac quomodocumque, quandocumque, & quo-*

(t) Fol. 213. & à t.
(u) Fol. 214. & 215.

qualitercumque , in dicti Monasterii , & ejusdem Prioris ; Vicarii , & Conventus utilitatem proficuam tuitionem , indemnitatem , favorem pariter & augmentum facientes , & facientia , tenore præsentis chartæ seu privilegii , continuatis temporibus valituri , acceptamus , laudamus , approbamus , ac etiam ratificamus , ac si & quatenus opus est , de novo concedimus , juxta eorum seriem , & tenorem , nostræque confirmationis & corroborationis præsidio communimus . Ita quidem , quòd prædicti Prior , Vicarius , & Conventus , qui nunc sunt , & pro tempore fuerint , auctoritate & vigore præsentium , cunctis & singulis suis privilegiis , donationibus , gratiis , libertatibus , immunitatibus , franchitiis , exemptionibus , favoribus , juribus , prærogativis , literis , indultis , atque rescriptis , uti semper & ubique possint , & valeant , & eis gaudere & lætari in judicio ac extra judicium , cum omni plenitudine , juxta eorum series , & tenores , ac si & prout & quemadmodum dicti Prior , Vicarius , & Conventus hactenus in possessione fuerunt , & in præsentiarum existunt , juribus nostris , seu nostræ Curiæ quomodolibet pertinentibus , & ulteriùs cujuslibet , salvis semper manentibus , &c. (x) . Siegue poi la confermazion degli accennati privilegj fatta dall' Imperador Carlo V. con le seguenti parole : *Fuit deinde pro eorundem Venerabilium Prioris , Vicarii , Conventus , & Monachorum prædicti Monasterii parte , Majestati nostræ humiliter supplicatum , omnes & singulas gratias , concessiones , donationes , immunitates , privilegia , & omnia alia concessa & expressa in literis & privilegio Philippi Imperatoris , & Joannæ Reginæ , ac confirmatæ , & concessæ , confirmataque & concessa per Serenissimum & Catholicum Regem Ferdinandum , & in præinsertis privilegiis contenta pariter & expressa , juxta ipsorum privilegiorum & literarum seriem & tenorem , & prout hactenus in possessione extiterunt , & existunt , confirmare , & quatenus opus est , de novo concedere , de nostra certa benignitate dignaremur . Nos igitur , &c.* (y)

Ora

(x) Fol. 215. à t. & 216.
(y) Fol. 217.

Ora che avean che fare questi privilegj con la materia, che trattavasi nel sopraccennato decreto del Tribunale della Regia Camera? E pure a veduta di tali privilegj, come se fossero stati conceduti al Monastero di S. Martino appunto per que' Feudi, i quali in vigor de' privilegj delle due Regine erano stati concedutl all' Ospedale e Chiesa della Santa Corona di Spine, si profferì il decreto a favore de' Padri, e in tanto grave pregiudizio del Regio Fisco. Per verità la nostra mente si confonde, in pensando al sottilissimo ritrovato di coloro, che in quel tempo facean le parti del Monastero, per ingannare il Tribunale, e alla somma facilità, con cui i Ministri del Tribunale lasciaronsi ingannare in una cosa, che agevolmente potea discernersi. Il che ci dee manifestamente far comprendere, che i Padri del Monastero di S. Martino col beneficio de' tempi calamitosi, che susseguirono dopo la morte del Rè Alfonso I, sotto il Regno del Rè Ferdinando I. suo figliuolo, e molto più sotto il Regno di Alfonso II., di Ferdinando II., e di Federico, impossessatisi de' beni dell'Ospedale e della Chiesa, ad altro non badarono, che a proccurare per tutte le vie, e con qualunque mezzo, che dal Tribunale della Regia Camera fossero riconosciuti per legittimi possessori de' medesimi beni: ciocchè ottennero con le prime provvisioni dell' anno 1504., e seguitaron poscia a conseguire con l'altre provvisioni e decreti, che si sono riferiti.

§. VI.

Come da' Padri Certosini si fosse dismesso e suppresso l' Ospedale : come essi per tal causa sotto il Ponteficato di Papa Pio IV. avesero patita non leggier molestia : come fosero stati ammesi a transazione : e come finalmente sù le false loro rappresentazioni dal Santo Pontefice Pio V. e si fose confermata la transazione, e si fose suppreso ed estinto l' Ospedale, e unito alla Certosa di S. Martino.

NOn furon contenti i Padri Certosini del Monastero di S. Martino, di essersi impossessati de' Feudi e altri beni, che dalla pietà della Regina Giovanna I. erano stati assegnati per la dote dell' Ospedale della Santa Corona di Spine da essa fondato, con quelle arti, e con quelle maniere, che con i documenti tratti dal processo attitato per più anni nel Tribunale della Regia Camera, si sono da noi nell' antecedente §. divisate. Dispiaceva loro, che le pingui rendite, le quali ricavansi dagli effetti accennati, non dovessero interamente servire per l' utile 'l comodo del lor Monastero, ma che parte sene dovesse spendere per lo mantenimento di quelle opere, le quali erano state ingiunte dalla pia Fondatrice; sicchè stabiliron finalmente, di distruggere e abolire affatto la grande opera dell' Ospedale. Ed è da credersi, ch' essi non avessero di fatto eseguito un tal proponimento; ma che secondo l' opportunità, che ne somministrava loro la condizione de' tempi, i quali non furon meno calamitosi e turbolenti de' precedenti, avessero incominciato, e poi terminato di eseguirlo. In effetto l' invasione de' Fran-

de' Franceſi , che ſotto il lor famoſo Capitano Lautrech tanto aſſiliſſe queſta Città , fù una bella congiuntura da poter mettere in opera un tal diſegno , e potè eſſer la cagione di non eſſerſi dal Pubblico punto badato alla novità della coſa .

E che foſſe ſtato veramente così, come abbiamo immaginato , è facile il congetturarlo dalla riſulta fiſcale , la quale fù contra de' Padri formata da Monſignor Niccolò di Fieſco Nunzio Appoſtolico in queſto Regno ſotto Papa Pio IV. Avendo egli avuta notizia di quanto ſi era operato da' Padri nella ſoppreſſione dell' Oſpedale, e credendo di ſpettare al ſuo giudizio eccleſiaſtico il coſtringere i medeſimi a renderne conto (quando certamente ſi appartenea al giudizio laicale); preteſe che doveano eſſi pagare alla Camera Appoſtolica la ſomma di ducati cencinquantamila , per cauſa delle rendite, che ſi aveano eſatte , ſenza adempiere l' opera , le quali rendite ſi eran liquidate alla ragione di ducati 5000. in ciaſcun anno , ſecondochè ci viene narrato nell' aſſertiva della Bolla di S. Pio V. in quelle parole: *Et bonæ memoriæ Nicolaus de Fieſco Epiſcopus Saonenſis , piæ memoriæ Pii Papæ IV. , & prædeceſſoris noſtri , & Sedis Apoſtolicæ in Regno Neapolitano Nuncius, & jurium Cameræ Apoſtolicæ debitorum Collector deputatus , & tunc in humanis agens , prætextu quòd ipſi Prior & Conventus ex fructibus Hoſpitalis & Eccleſiæ præfatorum ſummam quinque millium ducatorum annuatim perceperant , quam , prout tenebantur , in hoſpitalitatem Pauperum non expenderant , ſed ad proprios uſus converterant , imo loca ipſa pro hoſpitalitate exercenda conſtructa illa ad uſum horreorum locando profanaverant . Quos fructus inde malè perceptos ipſe Nicolaus Epiſcopus Nuncius & Collector ad ſummam centum & quinquaginta millium ducatorum , & ultra , aſcendere aſſerebat , ad inſtantiam Procuratoris Fiſcalis ſuæ Curiæ eoſdem Priorem & Conventum ad dandum & conſignandum dictæ Cameræ ducatos centum & quinquaginta mille prædictos ad eam præmiſſorum occaſione ſpectantes, ſub cenſuris, & aliis tunc expreſſis pœnis , monuiſ-*

 ſet ,

ſet, *&c.* Se adunque le rendite dell' Oſpedale ſi eran liquidate alla ragione di ducati 5000. l' anno, e all' incontro le rendite medeſime malamente riſcoſſe, per non eſſerſi adempiuta l' opera preſcritta dalla Fondatrice, montavano alla ſomma di ducati cencinquantamila in circa; forza è il confeſſare, che da quel tempo, in cui fù fatta la riſulta, che fù certamente ſotto del Ponteficato di Pio IV., cioè l'anno 1561. in circa, eran paſſati da 30. anni in circa, da che eraſi diſmeſſa l' opera dell' Oſpedale: ſecondo il qual conto vienſi a dimoſtrare, che la ſuppreſſione dell'Oſpedale fù eſeguita appunto circa que' tempi, ne' quali e la Città e 'l Regno di Napoli ritrovavaſi ſoſſopra per l' invaſione de' Franceſi. Perocchè ſebbene da que' tempi fino a Pio IV. foſſer paſſati alquanti anni più de' trenta; egli è da avvertire nonperò, che 'l Nunzio avea liquidato l' eſatto malamente in ducati cencinquantamila e più: ſicchè ben poteano eſſere ſcorſi più di trenta anni, e ben potea il debito aſcendere a maggior ſomma de' ducati cencinquantamila.

Ora queſta cauſa così ſtrepitoſa con la deſtrezza del Cardinal Simonetta fù tranſatta per la ſola ſomma di diecimila ſcudi d' oro, con una generale aſſoluzione e quitanza di tutta l' eſazione malamente fatta per l' addietro, e con una piena e aſſoluta licenza, di potere i Padri Certoſini avvalerſi per l' avvenire ne' proprj uſi dell' intere rendite, col ſolo obbligo della limoſina da farſi a' poveri alla porta del Monaſtero di S. Martino, e con altre leggieriſſime condizioni, delle quali farem parola, in eſponendo diſtintamente, come ſi conviene, la diſpoſizione di amendue le Bolle.

Nella prima adunque, che incomincia *Romanus Pontifex* (ſe però può dirſi prima, quando è della ſteſſa data dell' altra), dopo eſſerſi aſſerita dal Sommo Pontefice e la fondazione della Chieſa e dell' Oſpedale, tanto diverſamente dalla vera diſpoſizione della Regina, quanto di ſopra ſi è veduto, e ſuſſeguentemente la ſuppreſſione e abolizione di quello per opera de' Padri, e 'l giudizio che perciò era

ſtato

ſtato contra di eſſi promoſſo ; e la tranſazione ſeguita col ſuo Predeceſſore Pio IV. da lui approvata con l' altra Bolla, ſi ſoggiugne la cagione, per cui facea di meſtiere, che l' Oſpedale ſi ſuppr:meſſe e ſi eſtingueſſe, con applicarſene e incorporarſene la Chieſa, le ſtanze, e le rendite, alla Certoſa di S. Martino: *Et ſi autem, ſicut accepimus, Hoſpitale, ac illius nomen, titulus, & inibi cujuſcumque hoſpitalitatis exiſtentia perpetuò ſupprimerentur & extinguerentur, ac Eccleſia Coronæ Spineæ hujuſmodi eidem Domui ſeu Monaſterio perpetuò uniretur, annecteretur, & incorporaretur, ac Hoſpitalis ſuppreſſi præfatæ domus & manſiones, aliaque bona, eidem Domui ſeu Monaſterio etiam perpetuò applicarentur & appropriarentur: ex hoc profectò commodo ac quieti Prioris & Conventus præfatorum plurimùm conſuleretur*. Ed ecco che con queſte parole, le quali come ſe doveſſero ſervire per una gran difeſa della loro cauſa, han fatte i Padri ſtampare a lettere più grandi, perchè ſi diſtingueſſero dall' altre parole della Bolla, ſi viene a dire, che la ſuppreſſione dell' Oſpedale, l' Unione delle ſue rendite e della Chieſa, e la commutazione della volontà della pia Fondatrice, doveano eſeguirſi: *Ut commodo ac quieti Prioris & Conventus præfatorum plurimùm conſuleretur*.

Ciò premeſſo, ſi proſiegue a dire, che dallo ſteſſo Santo Pontefice era ſtato prima ordinato, che nelle Unioni de' Beneficj ſi doveſſe eſprimere il vero annuo valore delle rendite così del Beneficio, che dee unirſi, come dell' altro, con cui dee farſi l' Unione, la quale altrimenti non doveſſe avere alcun vigore; e che ſempre ſene doveſſe commettere la cognizione ne' Luoghi, ne' quali ſono ſiti i Beneficj, e doveſſero ſentirſi le Parti intereſſate; ciocchè ſe lo ſteſſo S. Pio non aveſſe prima diterminato, com' egli in queſta Bolla aſſeriſce, ritrovavaſi certamente ſtabilito con infiniti canoni, e coſtituzioni Appoſtoliche. Ma ſi ſoggiugne, che egli in quel caſo ſi dichiarava pienamente informato di tutto, onde ſi era portato a confermar la tranſazione per mezzo dell' altra Bolla, e ad aſſolvere e liberare i Padri da ogni moleſtia,

lestia, e altro che si contiene nelle susseguenti parole: *Nos igitur, qui dudum inter alia volueramus, quòd in Unionibus exprimeretur verus annuus valor secundùm communem extimationem tam Beneficii uniendi, quàm illius, cui Unio fieret, alioquin Unio non valeret; & semper commissio fieret ad partes, vocatis quorum interest: quique hodie de præmissis omnibus & singulis plenam certam & indubitatam notitiam habentes, motu simili, & ex certa nostra scientia, deque Apostolicæ Potestatis plenitudine, concordiam præfatam, ac omnia & singula illam quomodolibet concernentia per alias nostras literas approbavimus, & in forma specifica confirmavimus: ac modernos pro tempore existentes Priorem & Conventum, ac Domum seu Monasterium hujusmodi, ab omnibus & quibuscumque fructibus, redditibus, proventibus, obventionibus, & emolumentis, ac bonis præfatis, aliisque quomodolibet indebitè vel malè perceptis, & illegitimè detentis, necnon certis quindenniis dictæ Cameræ, & aliis propterea debitis; ac à præmissis & aliis excessibus, necnon à sententiis, censuris, & pœnis tunc expressis, præmissorum occasione, & aliàs quomodolibet per illos contractis, etsi per longissimum tempus in illis insorduissent, absolvimus & liberavimus: ac tam præfatam, quàm alias quascumque lites, causas, & controversias, super præmissis omnibus & singulis quomodolibet pendentes ad Nos avocavimus, & penitus extinximus. Necnon super præmissis omnibus & singulis Fisco & Cameræ præfatis, ac certis inibi & expressis, aliisque Personis interesse desuper prætendentibus, perpetuum silentium imposuimus: ac ab dictorum fructuum, reddituum, & proventuum indebitè perceptorum, & quorumcumque quindenniorum decursorum, & pœnarum inde provenientium consignatione & solutione, ac certis pecuniarum summis sub modo & forma similiter tunc expressis, Priorem & Conventum, ac Domum seu Monasterium hujusmodi, & illorum bona, penitus & omnino quietavimus; necnon inter alia fructus, redditus, & proventus, & alia quæcumque indebitè ex Hospitali, et Ecclesia, bonisque præfatis quomodo-*

cumque

cumque percepta, et quindennia et pœnas præfata eisdem Priori et Conventui, ac Domui seu Monasterio, in totum perpetuò et irrevocabiliter ac gratiosè permisimus ac donavimus: eosque in pristinum, et eum in quo ante prætensam hujusmodi fructuum, reddituum, et proventuum perceptionem, et alia præmissa, erant, aut esse poterant, statum, plenariè restituimus, reposuimus, et reintegravimus. Dopo di che vengono i Padri assoluti da ogni e qualunque irregolarità contratta, per la cagion suddetta, con altre gravide e pregnanti parole, che riuscirebbono di molta noja a chi legge, se in questo luogo interamente si trascrivessero.

Si passa poi alla dispositiva della Grazia, a cui si dà principio con queste notabilissime parole: *Prioris & Conventus præfatorum commodis consulere volentes*. E dopo essersi di nuovo assoluti i Padri da ogni censura, secondo il solito stile della Cancelleria, e da qualunque altra colpa, in cui per le cause espresse erano i Padri incorsi, immediatamente si soggiugne: *Necnon Hospitalis & Ecclesiæ Coronæ Spineæ, Domusque seu Monasterii præfatorum, fructuum, reddituum, & proventuum veros annuos valores & quantitates, sive parvæ sive magnæ aut excessivæ sint, pro plenè sufficienter expressis habentes; motu proprio* (e quì di nuovo da' Padri si fan ripigliare i caratteri grossi allo Stampator della Bolla) *non ad ipsorum Prioris & Conventus, vel alicujus pro illis, super hoc Nobis oblatæ petitionis instantiam, sed de mera liberalitate, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ Potestatis plenitudine; Hospitale, & quæ sine cura est Ecclesia Coronæ Spineæ hujusmodi, quovis modo, & ex quorumcumque personis, seu per liberam quorumvis de ipsius Hospitalis regimine, & administratione cessionem, ac de Ecclesia hujusmodi resignatione in dicta Curia, vel extra eam, & coram Notario publico & Testibus sponte factas, aut Unionis dissolutione, seu aliàs quomodocumque & qualitercumque, & à primæva illorum forsan erectione, Ecclesia vacet, Hospitale verò prædictum Rectore careat, etsi Ecclesia tanto tempore vacaverit,*

taverit, quòd ejus collatio juxta Lateranensis statuta Concilii ad Sedem eandem legitimè devoluta, ac illa, & Hospitale hujusmodi, dispositioni Apostolicæ specialiter vel generaliter reservata existant, & super Ecclesia Coronæ Spineæ, ac Regimine & Administratione præfatis, inter aliquos alios, & aliter quàm ut præfertur, lis cujus statum & merita causæ, nominaque & cognomina Judicum & Collitigantium, illorumque jura & titulos, verumque & ultimum eorundem Hospitalis & Ecclesiæ vacationis modum, & si ex illo quævis generalis reservatio etiam in corpore juris clausa resultat, præsentibus haberi volumus pro expressis, pendeat indecisa. Hospitale verò (e quì di nuovo ripiglinsi i caratteri più grandi) *ac illius nomen, titulum, & existentiam cujuscumque Hospitalitatis Pauperum, vel aliorum in illo, ut præfertur, seu aliàs quomodolibet institutum, tenendum, & exercendum, penitus & omnino supprimimus & extinguimus. Ecclesiam verò Coronæ Spineæ hujusmodi cum illi forsan annexis, ac omnibus membris, bonis, juribus, & pertinentiis suis, Domui seu Monasterio hujusmodi, perpetuò unimus, annectimus, & incorporamus: ejusdem sic suppressi & extincti Hospitalis domus & mansiones, etiam ad usum & exercitium Hospitalitatis hujusmodi quomodolibet institutas & consuetas, ac tam feudalia, quàm burgensatica, & alia cujuscumque generis, qualitatis, & quantitatis bona quæcumque, etiam pro dote illius, ac substentatione Pauperum, ac aliàs à primæva illius erectione & fundatione hujusmodi, quomodolibet etiam per dictam Joannam Reginam tradita & assignata, etiamsi talia sint, quæ non in generali sermone comprehendantur, sed nota & expressione speciali indigeant, eidem Domui seu Monasterio similiter perpetuò applicamus & appropriamus. Itaque liceat eisdem pro tempore existentibus Priori & Conventui suam pristinam Ecclesiæ Coronæ Spineæ, ac domorum & mansionum, ac bonorum & annexorum jurium et pertinentiarum prædictarum, possessionem vel quasi continuare, seu si eis videbitur, illam propria auctoritate de novo apprehendere, et perpetuò retinere: ac fructus, redditus, proventus,*

ventus, jura, obventiones, et emolumenta quaecumque, ab Hospitali suppresso, et Ecclesia Coronae Spineae hujusmodi pro tempore provenientia, per se, vel alium, seu alios, in perpetuum exigere, percipere, et levare, illaque in suos, et Domus seu Monasterii hujusmodi usus et utilitatem, absque aliqua inibi Pauperum vel aliorum Hospitalitate tenenda et exercenda, convertere: domibus et mansionibus ipsius, et aliis, quàm ad Hospitalitatis, sed ad alios quoscumque sibi bene visos usus, et prout adhuc faciunt et fecerunt, uti, ac de illis disponere.

Soppresso l' Ospedale, s' ordina che si mantenga la Chiesa, ma pur diversamente dalla fondazione della Regina Giovanna I., la di cui volontà si commuta. E poichè le parole, con le quali ciò si ditermina, sono la più forte difesa, che pensano avere i Padri in questa causa, non si è lasciato perciò da essi di distinguerle ancora con lettete majuscole: *Presbyteros verò, Diaconos, & alios Ministros, qui in Divinis in eadem Ecclesia Coronae Spineae deservient, ad eorundem Prioris et Conventus nutum amovibiles, et absque Famulis aliquibus, qui eis inserviant, tenere, & constituere, & non in communi mensa, sed unum ab alio separatim, etiam extra domos ejusdem Ecclesiae Coronae Spineae, cum menstrui salarii assignatione alere, dioecesani loci, vel cujusvis alterius, licentia desuper minimè requisita. Ac insuper ordinationem & voluntatem Joannae Reginae hujusmodi quoad omnia & singula praemissa commutamus.*

A queste parole sussieguono molte clausule solite della Cancelleria Appostolica, per rendere più ferma e stabile la Grazia, che concedeasi, della soppressione, estinzione, applicazione, e appropriazione dell' Ospedale e de' suoi effetti, e della commutazione della volontà della Fondatrice. Indi con le seguenti parole, fatte pure stampare a lettere cubitali, si ditermina l' opera, a cui vengono obbligati i Padri in vece di quella dell' Ospedale: *Ita tamen, quòd praefati Prior & Conventus, loco praedictae Hospitalitatis, eleemosinas Pauperibus ad Domum seu Monasterium hujusmodi confluentibus,*

tibus, prout hactenus consueverunt, & eos fecisse Nobis constat, facere teneantur. Super quo eorundem Prioris, & Conventus, conscientias oneramus. E dopo altre parole, di tutto sene commete l' osservanza a due Vescovi, e all'Abbate del Monastero di S. Severino: *Quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se vel alium seu alios, eisdem Priori & Conventui, in continuanda, seu de novo apprehendenda, possessione Hospitalis sic suppressi, et Ecclesiæ Coronæ Spineæ, ac domus, et mansionum, ac bonorum et annexorum, juriumque et pertinentiarum, aliorumque præfatorum, Auctoritate Nostra assistant, eosque in illa manuteneant, seu si videbitur in illam etiam de novo inducant, inductosque defendant, amotis quibuslibet illicitis Detentoribus, ab eisdem facientes sibi de ipsorum suppressi Hospitalis, et Ecclesiæ Coronæ Spineæ, fructibus, redditibus, proventibus, juribus, et obventionibus universis, integrè responderi: eosque et eorum singulos, suppressione, extinctione, unione, annexione, incorporatione, applicatione, appropriatione, commutatione, et aliis præmissis, pacificè frui et gaudere.*

Si deroga a tutte le leggi, statuti, canoni, regole della Cancelleria, costituzioni Appostoliche, e a ogn' altra diterminazione, che in qualunque maniera fosse stata d'ostacolo alla Grazia conceduta, e specialmente alla Fondazione, Ordinazione, e Dotazione dell' Ospedale e della Chiesa: *Illorumque, ac Domus seu Monasterii S. Martini, et Ordinis prædictorum, juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate aliàs roboratis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis Apostolicis, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis et insolitis clausulis, necnon irritantibus, et aliis decretis, etiam ad Imperatoris, Regum, Reginarum, et aliorum quorumcumque Principum, instantiam, vel eorum intuitu, etiam motu, scientia, ac potestatis plenitudine similibus, etiam concistorialiter, ac per modum statuti perpetui, et initi contractus, per ipsos Gregorium et Pium,*

aut

aut alios quoscumque Romanos Pontifices prædecessores nostros, etiam iteratis vicibus præfatis, et quibusvis aliis, ut præfertur, seu aliàs quomodolibet in genere vel in specie concessis, approbatis, & innovatis.

Finalmente dopo inserite altre simili clausule, che siccome posson leggersi in qualunque altra Bolla, così stimiamo inutile il trascriverle, si conchiude la nostra Bolla con le seguenti parole: *Proviso, quòd dicta Ecclesia Coronæ Spineæ propter unionem, annexionem, & incorporationem hujusmodi, debitis non fraudetur obsequiis, sed illius congruè supportentur onera consueta. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostram absolutionis, suppressionis, extinctionis, unionis, annexionis, incorporationis, applicationis, appropriationis, commutationis decretum, mandatum derogationis & abolitionis voluntatis, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum, ejus se noverit incursurum.*

Nell' altra Bolla, che incomincia *Exigit immensa benignitas*, si fa prima menzione della fondazione della Regina Giovanna, e della lite promossa contra de' Padri, nella medesima guisa, in cui si era così l' una come l' altra rappresentata nella prima Bolla; senonchè in questa si aggiugne, che i Padri eran parimente debitori alla Camera Appostolica per alcuni quindennj dovuti per cagione dell' Unione della Chiesa fatta da Papa Niccolò V. col Monastero di S. Martino, della qual pretesa unione di sopra si è parlato: *Tam premissorum*, sono le parole, *quàm etiam quindenniorum quorumcumque occasione, quæ idem Commissarius Pio prædecessori & Cameræ prædictis debita esse prætendebat, ob obligationem in libris dictæ Cameræ Apostolicæ tempore recolendæ memoriæ Nicolai Papæ V. etiam prædecessoris nostri, ex parte eorundem Prioris & Conventus facta, ratione unionis perpetuæ de dicta Ecclesia Coronæ Spineæ eidem illorum Domui seu Monasterii S. Martini annotatam; & pro quorum quindenniorum solutio-*

lutione dicti Prior & Conventus aliàs judicialiter diversimode, ut asserebatur, tempore plurium Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum molestati fuerant, à præmissis omnibus & singulis, & etiam quibuscumque dictorum quindenniorum terminis ratione dictorum Hospitalis & Ecclesiæ catenus quomodolibet debitis, essent penitus liberi et absoluti. Quòdque infrascripta omnia eis per Sedem Apostolicam concederentur, quietantiæque aut literæ Apostolicæ desuper opportunæ, et in totum expeditæ, absque aliqua alia cujusvis generis solutione, eisdem Priori et Conventui, seu eorum Agentibus, per eundem Thesaurarium traderentur et assignarentur.

Indi si narra il contenuto della prima Bolla intorno alla suppressione ed estinzione dell'Ospedale, e unione fattane con la Certosa: dopo di che con formole ampissime si viene ad approvare la transazione seguita sotto Pio IV., con liberarsi e assolversi i Padri da ogni indebita esazione, e con istabilirsi in lor beneficio una perpetua sicurezza da ogni futura lite e molestia, comechè questa si volesse recare da Persone Reali: *Ita quòd nullo unquam tempore quovis prætextu à Nobis & Romanis Pontificibus successoribus Nostris, ac Sede & Camera Apostolica, necnon Collegio & Officialibus prædictis, & aliis quibusvis, etiam Regia auctoritate fungentibus, ac Archiepiscopo Neapolitano, fructuum, reddituum, proventuum, quindenniorum, & aliorum præmissorum, vel alicujus eorum occasione, in judicio vel extra, directè vel indirectè, molestari possint*. E finalmente si aggiungono a confermar la Grazia infinite altre clausule, le più pregnanti e misteriose, che soglia adoperare in simili casi la Cancelleria Appostolica, le quali però da noi si lasciano di trascrivere, come non necessarie alla causa; tanto più che, come poc'anzi diceamo, basta leggere qualunque altra Bolla, che si abbia per le mani, di grazie somiglianti a queste, che nella presente Bolla si contengono, per venire in cognizione, che sieno tutte di una tempera le formole, le quali dalla Cancelleria in simili casi sogliono adoperarsi.

Solo

Solo vuolsi avvertire , che non potendosi dissimulare il grande eccesso , ch'erasi commesso da' Padri , nell' occupare i beni dell'Ospedale , senza adempiere l' opera del medesimo , s' ordina che sene dovessero accusare per mezzo del Sagramento della Confessione , con soddisfare a quella Penitenza , che sarebbe stata loro imposta dal Confessore : *Volumus autem , quòd Prior & Conventus , illorumque singuli prædicti , pœnitentiam per Confessorem idoneum , quem ad hoc duxerint eligendum , illis pro præmissis injungendam , adimplere omnino teneantur* . Ma qual' altra Penitenza potea mai render sicure le coscienze de' Padri , che quella , la quale si fosse accompagnata e con l' obbligo della restituzione di tutto l' indebito esatto in beneficio di coloro , a' quali si era tolto , e con l' obbligo di rimettere e l' Ospedale , e la Chiesa , e le rendite tutte dell' uno e dell' altra , nelle mani di coloro , a' quali sene appartenea l' amministrazione ? Tale certamente dovea esser la vera Penitenza de' Padri ; niente potendo lor giovare la Grazia , che aveano ottenuta dal Papa per tutti i motivi , che saranno esaminati quindi innanzi nella II. Parte della presente scrittura . E per verità dobbiam dire , che que' Padri stessi , in tempo de' quali si ottenne dalla Corte Romana una tal Grazia , e que' che furon più vicini a quel tempo , sentivano in se stessi un' interno movimento della lor coscienza , la quale non potea nè sapea acquietarsi alla pessima e iniqua occupazione , ch' erasi fatta di tante rendite destinate per lo sollievo de' Poveri . E quindi , secondochè si è di sopra veduto , eziandìo dopo le Bolle di S. Pio per alquanti anni continuarono essi a comparire nel Tribunale della Regia Camera in nome dell' Ospedale : quasichè non credessero di poter possedere le pingui rendite , ch' eran proprie dell' Ospedale , senza alcuna giusta causa suppresso ed estinto , se non ne avessero conservato almeno il nome e 'l titolo , forse col proponimento ancora di ristabilirlo . Ma è tempo oramai di far passaggio alla II. Parte della nostra Difesa , in cui ci abbiam proposto di trattar la Quistione del Dritto,

e di

e di fondare per conſeguenza ; che da tutti i Fatti rappreſentati in queſta I. Parte , in cui ſi è trattato della Quiſtione del Fatto , ne riſulti per legittima e incontrovertibile illazione , che i Padri della Certoſa di S. Martino nel preſente giudizio , che ſi è contra di eſſi promoſſo così dal Regio Fiſco , come dalla noſtra Eccellentiſſima Città di Napoli , non poſſano ſchermirſi con la declinatoria del Foro , che hanno allegata ; ma che la cauſa debba fuor d' ogni controverſia trattarſi ne' Regj Tribunali , e ſpecialmente nel Regio Collateral Conſiglio con l' intervento di tutto il Tribunale della Regia Camera . La qual coſa per verità non può meglio trattarſi , che con dimoſtrare nel medeſimo tempo, quanto furon lontane dal vero le rappreſentazioni fatte da' Padri al Santo Pontefice Pio V. , e quanto vane e inutili furon loro le due Bolle del medeſimo Santo Pontefice, per varj e rilevanti motivi, i quali partitamente ſaran diviſati, ſecondo l'ordine che ci preſcriveremo.

PAR-

PARTE II.

Quiſtione del Dritto.

QUanto ſi è detto da noi, in trattando la precedente Quiſtione del Fatto, ſi è certamente premeſſo e ſtabilito, come per una ferma baſe, e un ſaldo fondamento, sù cui dee poggiare la noſtra difeſa sù la preſente Quiſtione del Dritto. E non v' ha dubbio veruno, che poſſa l' orditura di que' Fatti, che ſi ſono da noi rappreſentati, i quali peravventura ſono ſembrati nuovi e inaſpettati a quanti hanno avuta in mano o l' allegazione formata per i Padri Certoſini, o la voluminoſa ſcrittura formata contra de' medeſimi in nome dell' Oſpedale della Santa Corona di Spine, ci debba riuſcire molto agevole il fondare e dimoſtrare il diritto, che ſi appartiene alla Eccellentiſſima Città di Napoli non meno contra le uſurpazioni de' Padri, che intorno al punto della declinatoria del Foro da eſſi propoſta, di cui preſentemente haſſi a trattare: punto per altro, che indiſpenſabilmente porta con ſe almeno una leggier diſamina della giuſtizia della cauſa principale. Affinchè intanto ſi renda più chiara la noſtra Difeſa, e dalla chiarezza venga a ricevere maggior forza e vigore, ſtimiamo doverla dividere e diſtinguere ne' ſeguenti Punti, cioè. I. Che non poſſano i Padri Certoſini difendere con l' autorità delle Bolle di S. Pio V. il grande attentato, con cui ſi ſono reſi aſſoluti padroni e diſpoſitori delle rendite dell' Oſpedale e della Chieſa della Santa Corona di Spine, con l' abolizione dell' opera ingiunta dalla Regina Giovanna I., per la manifeſta ed evidente nullità delle medeſime Bolle, a cagione delle molte orrezioni, e ſurrezioni, che in quelle ſi ravviſano. II. Che non poſſa tenerſi conto veruno di quanto fù a' Padri conceduto con tali Bolle, eziandìo perchè ſi appartenea unicamente alla ſuprema Poteſtà Temporale qualunque diſpo-

ſizione,

fizione, che intendeasi fare intorno all'Ospedale. III. Che qualora si fosse appartenuto alla suprema Potestà Spirituale il disporre intorno al medesimo Ospedale, non si sarebbe potuto ciò praticare, senza il consentimento del Principe, che n' era il Padrone, e senza essere intesa l' Eccellentissima Città di Napoli, che vi avea principale interesse. IV. Che nè dalla Potestà Spirituale, nè dalla Temporale, e nemmeno col consenso della nostra Eccellentissima Città, si sarebbe potuto supprimere l' Ospedale, nè commutare la volontà della Regina Giovanna I., perchè non v' era giusta e legittima causa per potersi ciò fare. V. Che la cognizione intorno alla nullità delle Bolle di S. Pio V. si appartenga unicamente a' Tribunali del Principe, non solo perchè trattasi di una Fondazione pubblica, e di un Luogo meramente laicale, in niente sottoposto o alla Giuridizione o all' Amministrazione degli Ecclesiastici, anzi di un Luogo di Regio Padronato; ma ancora perchè al Principe si appartenea il concedere, o nò, il Regio *Exequatur* alle Bolle, il quale non fù domandato nè ottenuto da' Padri Certosini. VI. Finalmente, che tolte da mezzo le Bolle di S. Pio V., non rimane più luogo a dubitare, che la cognizion della causa principale promossa dal Regio Fisco, e dalla nostra Eccellentissima Città, contro a' Padri Certosini, circa la restituzione di quanto si hanno indebitamente esatto per lo passato, e la rilasciazione di tutti gli Effetti dell' Ospedale, anzi dell' Ospedale stesso e della Chiesa, per l' avvenire, si appartenga alla Giuridizione del Principe, e del suo Magistrato. Incominciamo ora dal primo.

§. I.

§. I.

Che non possano i Padri Certosini difendere con l'autorità delle Bolle di S. Pio V. il grande attentato, con cui si sono resi assoluti padroni e dispositori delle rendite dell' Ospedale e della Chiesa della Santa Corona di Spine, con l'abolizione dell' opera ingiunta dalla Regina Giovanna I., per la manifesta ed evidente nullità delle medesime Bolle, a cagione delle molte orrezioni e surrezioni, che in quelle si ravvisano.

LE Bolle, le quali i Padri Certosini del Monastero di S. Martino ottennero dal Santo Pontefice Pio V. ne' principj del suo Ponteficato, siccome allora non poteron loro cagionare la pace e la quiete della coscienza, secondochè di sopra abbiam congetturato; così per l'opposito nel rincontro di questa lite han recato tanto coraggio, e tanta franchezza d'animo, a' presenti Padri di quel Monastero; che non han dubitato, col consiglio ancora de' loro degnissimi Avvocati, di cavarle fuora e pubblicarle in istampa. Si lusingano essi, che possa essere una bastante e sufficiente difesa della loro causa l'autorità di un Romano Pontefice di tanta santità, qual fù certamente Pio V.; e che perciò debba attribuirsi a una somma libertà e baldanza, il porre in controversia ciocchè da un sì santo Pontefice fù diterminato e stabilito, e l'andare investigando se egli potea, o nò, concedere quel che in effetto volle, che fosse a' Padri conceduto. A tali lusinghe, con le quali cercan di palpare la propria coscienza, hanno ancora aggiunte le querele e le doglianze, che insieme con le Bolle e con

le Allegazioni de' loro Avvocati, fatte da essi stampare in numero ben copioso, han fatte spargere da' loro Emissarj quasi per ogni angolo di questa Città; mettendo sempre innanzi e la santità di Pio V. autore delle lor Bolle, e l' ardire di coloro, che han parte nella presente lite, in cui forza è che s' impugni quanto da quel santissimo Papa fù lor conceduto: cercando in tal guisa, e di conciliare a se stessi l' affetto e la compassione del Pubblico, e concitar l' odio e le imprecazioni a' Difensori delle ragioni del Regio Fisco, e della nostra Eccellentissima Città.

Ora affinchè essi si ricredano una volta della falsità dell' idea, che han formata di queste Bolle, delle quali fan tanta pompa, fa di mestieri avanti a ogn' altra cosa fargli avvisati, che ove le cose, le quali si concedono in una qualche Bolla del Papa, si ravvisino direttamente contrarie al retto e al giusto, a' sagri canoni, alla disciplina della Chiesa, e alla pubblica utilità, non solo sia lecito disputare della validità della concessione; ma che si debba anzi presumere, che una Bolla di tal condizione sia stata formata da' Ministri della Cancelleria prevenuti dalla diligenza adoperata dalle Parti, senza la scienza del Papa; il quale distratto in tanti e sì vasti affari di tutto il Cristianesimo, è molto facile a poter essere ingannato. Sù di che potrebbe a noi bastare l' autorità di un' altro Romano Pontefice, cioè di Lucio III., il quale scrivendo a un Metropolitano (u) altamente si protestò, che alcune Bolle, le quali conteneano una manifesta ingiustizia, e portavano il suo nome, o eran false, o erano state spedite senza una ferma e deliberata sua volontà: *Tales itaque literas à nostra Cancellaria non credimus prodiisse; vel si fortè prodierint, conscientiam nostram, quæ diversis occupationibus impedita singulis caussis examinandis non sufficit, effugerunt*. E in un' altra sua lettera (x) scrive, che non debba tenersi alcun conto di certe Bolle, che apparivano essere state spedite dal suo Predecessore: *Quòd cùm eas non creda-*

(u) cap. 10. de rescript.
(x) cap. 11. eod. tit.

tredamus de Prædecessoris nostri conscientia emanasse, *nullam eis fidem te volumus adhibere*. Ma migliore di ogn' altra autorità sù questo punto deve stimarsi quella dello stesso S. Pio V., il quale di ciò appunto si querelava, giusta la testimonianza del suo successore Gregorio XIII., secondochè osserva il Vanespen (y): *Evenire subinde potest*, dice egli, *ut literæ aliquæ è Cancellaria emanent*, *quæ conscientiam Pontificis fugiunt*, *ut indicat Lucius III. in cap. 10. extra de rescriptis*; *vel saltem aliqua subinde à Ministris contra mentem Pontificis literis inserantur*. *Ita teste Gregorio XIII. in Bulla*, *quæ incipit* In tanta, *sæpe conquestus fuerat ejus Prædecessor Pius V. in Bulla à se promulgata*, *quæ incipit* Etsi Mendicantium, *multa aliter*, *alioque sensu*, *à se prolata fuisse*, *quàm litteris expressa essent*. Che se poi alla malizia de' Ministri si aggiunga l'importunità delle preci di coloro, che cercano di ottenere dalla Sede Appostolica quel che torna loro più comodo, senza badare alla giustizia e all' onestà della domanda; può riuscire assai facile strappare dalle mani del Papa una Bolla, ch' egli certamente non avrebbe conceduta, se maturamente esaminato avesse l' affare: *Scitur*, sono pur parole del Vanespen (z), *quòd nonnunquam aliqua per importunitatem*, *& multiplicatas precum instantias*, *à Sede Apostolica*, *aliàs non concedenda*, *quodammodo invita extorqueantur*: *ut altè jampridem in ægritudine constitutus de Commendis Ecclesiarum Cathedralium & Monasteriorum eo modo à se extortis querebatur Clemens V. Extravag. 2. de Præb. in comm.* Ma di sì fatte congetture non abbiam noi bisogno in questa causa, in cui abbiamo tante orrezioni e surrezioni, dalle quali rendonsi nulle affatto e insussistenti le Bolle; che è certamente una gran maraviglia, come i Padri possan tanto in esse fidarsi.

E pur dovrebbon considerare, che non giova affatto la dispensa del Papa, ove si conosca o ripugnante al giusto e

L 2 all'o-

(y) in dissertat. Canon. de Dispensat. cap. 3. § 3.
(z) loc. cit.

all' onesto , o appoggiata sù false rappresentazioni : nè basta la sola volontà del Papa , quando non si accompagni con la giustizia della causa , con l' utilità della Chiesa , e con la precisa necessità di doversi dispensare ; senza le quali circostanze la Grazia conceduta dal Papa non può render sicura la coscienza di chi l' ha ottenuta: *Utinam*, dicea a questi tali S. Bernardo (a) , *non licentiam quæsissetis ,sed consilium , id est , non ut liceret , sed an liceret.* Ma essi , come siegue a dire il Santo , avendo già fatto il proponimento di fare il male , van cercando la maniera di farlo con la licenza del Papa : *Malum in corde conceperant , opere tamen ausi non sunt adimplere , nisi cum licentia . Conceperunt dolorem , sed non pepererunt iniquitatem , donec iniquo Papa conceptui præbuisset assensum .* Ne è credibile , soggiugne a dire , che 'l Papa sia condiscesò alle loro inique domande , che o vinto dalle importunità delle preci , o ingannato dalle false rappresentazioni : *Quod tamen Summum Pontificem fecisse nequaquam crediderim, nisi aut circumventum mendacio , aut importunitate victum .* Ma nessun giovamento , conchiude il Santo Dottore, potranno essi ricavare dalla dispensa del Papa per la sicurezza delle loro coscienze: *Non satis de propria causa confidentes , remorsas ac remordentes conscientias Apostolica conati estis delinire licentia . Frivolum satis remedium , quod non aliud , nisi more protoplastorum , cauteriatis conscientiis texere perizomata , videlicet ad velamentum , non ad medicamentum .*

E di questo sentimento sono stati tutti i migliori Canonisti. L' Abbate Panormitano (b) tra gli altri, in parlando della dispensa conceduta dal Papa per poter tenere più beneficj, non ebbe alcun riparo di scrivere : *Dispensatus etiam per Papam circa pluralitatem Beneficiorum sine causa , licèt sit tutus quoad Ecclesiam militantem , non tamen quoad triumphantem , & sic non valet dispensatio quoad Deum .*

Ein

(a) Epist. 7.
(b) Ad cap. dudum, de elect.

E in un' altro luogo (c): *Ubi non subest causa rationabilis, non excusatur quis quoad Deum, etiam ex dispensatione Papæ*. Ciocchè dir volle appunto Guglielmo Parigino (d), scrivendo in tal guisa: *Indubitanter sciendum est, quòd Romanus Pontifex, quantumcumque largam dispensationis gratiam videatur facere in Beneficiis cum aliquibus Personis; tamen non dispensat cum avaritia, cupiditate, vel ambitione earum, nec indulget eis indulgentiis suis, & his vel aliis vitiis*. A questi possiamo aggiugnere il dottissimo Vescovo Diego Covarruvias (e), il quale parlando delle dispense del Papa, così scrisse: *Inter omnes convenire, dispensationem à Romano Pontifice concessam contra jus, sine causa, etsi sit contra positivum, animæ tutam non esse... Talis enim dispensatio dilapidatio potiùs dicenda est, auctore Bernardo.* E per tralasciare tutti gli antichi Canonisti, e tra essi il Cardinale Ostiense, e Giovanni d'Andrea, ci dee poter bastare la sola autorità di Prospero Fagnani (f), il quale non potè far di meno di non approvare la sentenza degli antichi Canonisti, e tra essi di Giovanni di Lignano: *Concludentis*, dice egli, *Papam posse dispensare generaliter, ut unus habeat plura Curata, & per consequens super Residentia; totum tamen debere referri ad Cultum Divinum: aliàs si nuda voluntate, non habita relatione ad bonum publicum, non foret dispensator, sed dissipator. De fideli dispensatore loquitur textus Lucæ II. ibi: Quis putas fidelis est dispensator, quem constituit Dominus super Familiam suam, &c. Infidelis autem dispensator est, qui non habet institutum rationis, & boni publici. Item imprudens, non considerans causas motivas in bonum publicum directivas. Ex quo sequitur, ut quoad Deum non sit tutus is, cum quo sic dispensatur, imo veriùs dissipatur*. E altrove (g) parlando di ogni sorte di dispensa, scrisse: *Est unanimis consonantia Canonum, Conciliorum, & Interpretum, ut necessitatis vel utilitatis causa in dispensatione debeat esse magna*,

(c) Ad cap. cùm adeo, de Rescript.
(d) Tit. de collat. Benefic. cap. 6.
(e) De matrimon. §. 5. num. 15.
(f) Ad cap. ex parte, de Cleric. non resid. num. 65.
(g) Ad cap. nimis, de Fil. Presbyter. num. 8.

gna, seu quod idem est, major, justa, evidens, urgens, & his consimiles; quibus sacri Canones promiscuè utuntur tanquam synonimis.

All' autorità de' Canonisti succeda quella de' Teologi, i quali tutti parlano d' uno stesso linguaggio, siccome osserva il dotto Vanespen (h): *Theologi etiam recentiores*, dice egli, *unanimi consensu, praeunte Doctore Angelico, constanter asserunt, Pontificem posse quidem secundùm opportunitates temporum vel negotiorum mutare illa, quæ Sancti Patres determinaverunt, esse de jure positivo, sed servata intentione statuentium, quæ est utilitas Ecclesiæ, contra Impugn. Relig. cap. 4. Vel ut idem Doctor 2. 2. quæst. 88. art. 12. Omnis dispensatio petita à Prælato debet fieri ad honorem Christi, in cujus persona dispensat, vel ad utilitatem Ecclesiæ, quæ est ejus Corpus*. Di che ne dà la ragione in un' altro luogo il medesimo Santo Dottore, secondochè osserva l' allegato Vanespen (i) in quelle parole: *Quamvis enim teste Doctore Angelico 2. 2. quæst. 100. art. 1. ad 7. res Ecclesiæ sint Papæ ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus ut domini & possessoris. Unde si eas contra mentem Ecclesiæ & Fundatorum malè dispensaret, nullatenus ex hac dispensatione tutus redderetur dispensatus*. E'l Cardinal Bellarmini (k) ridendosi di colui, il quale avendo ottenuta dal Papa una Grazia, che forse non si accordà col giusto e col dovere, crede di star sicuro con dire, *Papa dispensavit, ipse sibi viderit, ego immunis sum*: *Hic cavillus*, egli soggiugne, *securos multos reddit, tutum verò neminem*. E ne assegna la ragione: *Quoniam Papa non est dominus, sed dispensator; ideoque qui iniquam dispensationem petit, iniquitatis causa est, & qui ea utitur, eadem semper irretitur iniquitate*. Nè altrimente sentì il Cardinal Toleto (l) in trattando della necessità della giusta causa, per potersi imporre le Pensioni: *Sine justa causa*, sono le sue parole, *non habet locum in foro interiori & coram Deo dispensatio*,

(h) Differt. Canon. de dispensat. cap. 2. § 5.
(i) Jur. Eccles. univ. part. 2. tit. 28. cap. 4. num. 11.
(k) Epist. ad Nepot. contr. 5.
(l) In Instruct. Sacerd. lib. 5. cap. 38. num. 3.

tio, sed tantùm in foro exteriori. Unde qui pensiones retinent, etiam cum dispensatione, si non adest causa legitima, securi non sunt, nec excusantur, quia Papa dedit, & ipsorum est considerare quomodo dederit. Hoc inquam non excusat. Si enim quis accipiat pecunias ab Æconomo, quem scit malè dispensare res Domini, & contra justitiam, non potest eas in conscientia tum retinere. Papa autem non est dominus bonorum & redditum Ecclesiæ, sed tantùm universalis dispensator. Unde sicut cùm dispensat hominem in voto, non facit hominem securum in conscientia, nisi causa adsit; ita in Pensionum & Beneficiorum distributione. Causa autem hæc debet esse in utilitatem Ecclesiæ, cujus sunt bona. Si enim nulla via vel pacto in Ecclesiæ hujus vel universalis utilitatem tendat, non est causa legitima. Potremmo ancora allegare a tal proposito ciocchè ne sentirono il Cardinal Contarini, e quegli Uomini insigni, che da Papa Paolo III. furono scelti per notar le materie, sù le quali la Corte di Roma ricercava di essere riformata. Ma poichè non ci conviene dilungarci troppo sù questo punto, tralasciamo di recarne le parole, che possono per altro osservarsi presso il Vanespen (m), a cui ci rimettiamo.

Lascino adunque una volta finalmente i Padri Certosini di tanto trionfare delle Bolle di S. Pio V., dalle quali non han potuto certamente acquistare alcun giusto titolo, per potersi ritenere quel che fuor di ogni controversia si aveano ingiustamente usurpato. Per potersi procacciare la pace e la quiete della coscienza, non basta additare le Bolle di quel Santo Pontefice; ma fa mestiere di esaminarle minutamente, e investigare se i fatti, che furon rappresentati a S.Pio, eran veri; se fugli inoltre rappresentato tutto quello che bisognava indispensabilmente rappresentare; se poteasi dal Papa metter mano in que' beni, i quali in nessuna guisa stavan subordinati alla giuridizione Ecclesiastica; e finalmente se vi era giusta causa, per cui si fossero potute concedere tante cose a' Padri con quelle Bolle. Che se fatta sù questi punti una diligente disamina, e una ben lunga meditazione da' Padri, l'isti-

(m) d. Differt. Canon. de dispensat. cap. 2. §. 4.

l'istituto de' quali è di meditar continuamente, si scorgeranno con evidenza e somma chiarezza le insanabili nullità delle Bolle, non dovranno certamente farne tanto conto, quanto finora ne han fatto; e verranno finalmente in cognizione, che le medesime non solo a nulla servono per conciliar loro la sicurezza della coscienza nel foro interno, ma sono ancora affatto inutili per la difesa nel foro esterno.

E che sia così, per quanto si appartiene alle surrezioni e orrezioni, delle quali dobbiamo nel presente §. parlare, egli è fuor di controversia, che quando o si rappresenta un fatto non vero, o si tralascia di rappresentare quel che indispensabilmente facea di mestiere, che si fosse rappresentato, rendesi affatto nullo il rescritto; allora massimamente quando ciò sia seguito non già per ignoranza e dappocaggine di chi ha chiesta la grazia, ma bensì per una manifesta sua frode e malizia: *Rogari enim, non fraudari Principem decet*, come dice Cassiodoro (n); nè è ragionevole secondo il bel sentimento di S. Agostino (o), che taluno riporti comodo dalla sua malizia: *Ut qui in precibus mentitus fuerit, non illi prosit quod impetravit, ne ex malitia sua commodum consequatur*. E poichè si è questa una massima, che vien' espressa da infiniti testi così del dritto civile, come del dritto canonico, e illustrata ancora da infiniti Dottori; sarebbe per verità un pessimo consiglio, se si volesse da noi riferire in questo luogo quanto intorno alla medesima si è scritto, e così render nojosa inutilmente la nostra scrittura. Rimettendoci adunque a quanto con somma distinzione e chiarezza ne scrisse il Gonzalez (p), solo aggiungiamo, che la vera ragione, sù cui fondasi questa massima, non è solo perchè il Principe non avrebbe forse conceduta la Grazia, se gli si fosse rappresentato il vero fatto, o non gli si fosse taciuto ciocchè dovea esporglisi: ma perchè manca affatto il di lui consenso nella concessione della Grazia, là dove una cosa

(n) lib. 5. variar. epist. 24.
(o) in D. Joann.
(p) ad cap. super literis 20. de rescript.

cosa per un'altra siagli stata narrata; o non gli sia stato rappresentato un fatto, di cui era di mestiere farlo consapevole; poco importando, che avrebbe forse conceduta ancora la Grazia, se nelle preci non fosse stato in tal guisa ingannato, secondochè assai dottamente spiegando questa materia il Vanespen (q), dopo assegnate alcune regole per discernere, quando sotto quello che si è espresso può comprendersi ciocchè non è stato espresso, così conchiude: *Denique, ut verbo absolvam, toties ob subticentiam veri Dispensatio meritò habetur pro invalida, aut de invaliditate suspecta, quoties ex natura rei verum subticitum est tale, ut prudentis judicio consensus Dispensantis in casum, ut fuit propositus, non involvat consensum in casum, ut à parte rei se habet. Idem esto judicium in expressione falsi: quòd nimirum si falsitas expressa ita mutet casum, ut consensus Dispensantis præstitus super casu, cum illa falsi expressione, non nisi imprudenter extendatur ad casum, ut à parte rei se habet, dispensatio habenda sit pro invalida, aut saltem de invaliditate suspecta. Ex his collige, quòd si casus, qui propositus fuit, cum alicujus veri suppressione, aut falsi expressione, Prudentum judicio non comprehendat casum, prout revera se habet, Dispensationem esse invalidam, licèt supponeretur, quòd Pontifex etiam dispensaturus fuisset, tametsi casus secundùm rei veritatem fuisset expressus. Ratio est, quòd Dispensatio non pendeat ab actu voluntatis, qui ponendus fuisset, si casus fuisset Pontifici propositus, sed ab actu voluntatis, qui à parte rei intervenit. Dum igitur supponatur, quòd casus, super quo est dispensatum, sit diversus, moraliter loquendo, à casu, prout revera se habet, clarum est, dici non posse super eo dispensatum, quandoquidem propositus non fuerit: sed ad summum dici posset, quòd dispensatum fuisset casu quo Pontifici expositus esset. Unde nullatenus probanda illa à nonnullis assignata regula. Veri suppressio, aut falsi expressio, non vitiat Dispensationem; quoties Dispensans ita est constitutus, ut si verum esset*

(q) de dispens. cap. 3. §. 1.

esset expressum , aut falsum omissum , equidem dispensasset .

Presupposta questa dottrina , noi soggiungiamo primieramente , che al Papa S. Pio fù rappresentato un fatto totalmente alieno dalla verità , intorno alla fondazione dell' Ospedale e della Chiesa fatta dalla Regina Giovanna I. , e confermata da Papa Gregorio XI. , cioè che tutta la giuridizione sopra dell' Ospedale e della Chiesa , e l' intera amministrazione de' medesimi luoghi , fosse stata dalla Regina e dal Papa commessa al Priore e Monaci del Monastero di S. Martino ; là dove , siccome si è da noi nella quistione del fatto fondato, l'amministrazione de' medesimi luoghi, e delle loro rendite, fu commessa a persone laiche, le quali doveano star sottoposte alla giuridizione della Corte della Vicaria del Regno ; e solo la soprantendenza circa il Divin Culto della Chiesa , e la cognizion delle cause degli Ecclesiastici , che dovean ministrare nella medesima , fu raccomandata al Priore e a' Monaci della Certosa di S. Martino , in esclusione dell' Arcivescovo di Napoli , e degli altri Vescovi del Regno . E quindi sebbene eziandìo secondo la rappresentazione fatta al Papa l' Ospedale con la Chiesa , se pure fosse stato commesso alla cura e amministrazione de' Monaci , non lasciava di esser luogo laicale , e sottoposto alla giuridizione del Principe e de' suoi Ministri , siccome a suo luogo sarassi palese : contucciò non può negarsi , che secondo la verità della cosa , non avendo alcuna parte i Monaci nel temporale dell' Ospedale , nemmeno per ombra potea questo dirsi in alcuna guisa sottoposto ad alcuna ecclesiastica giuridizione , e suor d' ogni dubbio e controversia si rimanea ne' termini di luogo e di robba propria del Principe , e in niente smembrata e separata dalla sua giuridizione e disposizione .

Ora secondo la verità di tal fatto , che con tanta diversità fù rappresentato al Papa , non può certamente recarsi a controversia , che giusta i principj di sopra stabiliti col Vanespen non può dirsi , che la rappresentazion fatta a S. Pio

S. Pio nella guisa, che si scorge nelle sue Bolle, avesse potuto comprendere la vera rappresentazione, che dovea farsi secondo il tenore della Fondazione della Regina Giovanna I., della Bolla di Papa Gregorio XI., e del diploma della Regina Giovanna II. Già di sopra si è ampiamente dimostrato, quanto gran differenza si tramezzi tra 'l Fatto narrato nelle Bolle di S. Pio, e 'l Fatto contenuto nelle allegate scritture: sicchè sarebbe una grandissima sciocchezza il credere, che un Fatto si potea comprendere sotto la rappresentazione fatta dell' altro. E quindi poco importerebbe il supporre, che S. Pio V., se gli si fosse rappresentato il vero Fatto, avrebbe pur conceduta la Grazia a' Padri: perocchè a noi dee poter bastare, che la narrazione di un Fatto non era atta a comprender l'altro; e per conseguenza non potea produrre un nuovo consenso del Papa, da cui potea sì bene darsi, ma certamente non si diede, senonse solamente su 'l fatto rappresentato da' Padri, secondochè col saggio raziocinio del Vanespen abbiam divisato.

Tuttociò nondimeno sia detto per la verità della dottrina; poichè dall' altro canto non è lecito dubitare, che se al Papa S. Pio si fosse riferito il vero tenore della Fondazione della Regina Giovanna I., e della Bolla di Papa Gregorio XI., siccome ancora del diploma della Regina Giovanna II., non si sarebbe portato a concedere quelle Grazie, che si contengono nelle due sue Bolle. E la ragione n' è pur troppo manifesta, perchè non dee presumersi, che egli intorno alla disposizione di beni meramente laicali avesse coltivati sentimenti diversi da quelli, che in altri rincontri erano stati espressi da' Sommi Pontefici suoi Predecessori. Ora i Sommi Pontefici, che sono stati i più impegnati a dilatare la giuridizion Pontificia circa il temporale, si può dire che nell'atto stesso, in cui cercavan di dilatarla, non recaron mai a controversia questo punto; cioè che là dove si fosse trattato di beni meramente laicali, la cognizione e la disposizione sopra de' medesimi dovesse appartenersi alla Potestà temporale: riservandosi solo, secon-

do le massime di que' tempi, di prenderne conoscenza; qualora non si compartisse la dovuta giustizia dalla Potestà temporale. Papa Alessandro III. (r) tra gli altri così in una sua Decretale, diretta a un'Arcivescovo della Francia: *Ex transmissa Nobis insinuatione B. C. & Vv. Militum Ecclesiæ tuæ intelleximus, quòd cùm R. de Casaville eos super quadam possessione coram Trecensi Episcopo traxisset in causam, nobilis Vir de Campis eorum dominus sub debito fidelitatis eis inhibuit, ne de sæculari feudo in judicio Ecclesiastico responderent. Itaque præfatus Episcopus in eos velut contumaces excommunicationis sententiam promulgavit. Per Dominum feudi causam jubeas terminari; & si ipse malitiosè distulerit, ut ei debitum finem imponas*. Il medesimo Alessandro III. (s) scrivendo ad alcuni Prelati dell' Inghilterra: *Nos attendentes, quòd ad Regem pertinet, non ad Ecclesiam, de talibus possessionibus judicare, ne videamur juri & dignitati charissimi in Christo filii nostri H. Regis Anglorum detrahere, qui sicut accepimus motus est & turbatus, quòd de possessionibus scripsimus, cùm ipsarum judicium ad se asserat pertinere: volumus, & Fraternitati vestræ per Apostolica scripta præcipientes mandamus, quatenus Regi possessionum judicium relinquentes, de causa principali, videlicet utrùm Mater prædicti R. de legitimo fuerit matrimonio nata, pleniùs cognoscatis, & eam secundùm aliarum litterarum tenorem, appellatione remota, terminetis*. E in un' altra lettera (t) scritta all' Arcivescovo di Rems, spiegossi in questa guisa: *Denique quod in fine quæstionum tuarum quæris, si à civili Judice ante judicium, vel post, ad Nostram audientiam fuerit appellatum, an hujusmodi appellatio teneat; tenet quidem in iis, quæ Nostræ sunt temporali jurìsdictioni subjecta: in aliis verò, etsi de consuetudine Ecclesiæ teneat, secundùm tamen juris rigorem tenere non credimus*. Niente diversi da questi furono i sentimenti di Papa Innocenzio III. in varie sue Decretali, e

tra

(r) cap.6. de foro compet.
(s) cap.7. Qui Fil. sint legit.
(t) cap. 7. de appellat.

tra l'altre in una (u) diretta al Vescovo di Vercelli: *Ex insinuatione sanè*, scrisse, *dilectorum filiorum Consulum & Communis Vercellensis Nos noveris accepisse, quòd cùm de singulis quæstionibus, quæ motæ fuerint contra eos, coram Consulibus justitiæ, juxta consuetudinem approbatam, velint cuilibet conquerenti justitiæ plenitudinem exhibere, quidam Laici, ut eorum jurisdictionem evacuent, & fatigent eos laboribus & expensis, super rebus, quæ judicium Ecclesiasticum non contingunt, litteras Apostolicas impetrant, & sic præter jurisdictionem Consulum, quam enervant, eos cogunt multipliciter laborare. Volentes igitur sic eorum utilitati consulere, ne patiamur eorum justitiam deperire, Fraternitati tuæ per Apostolica scripta mandamus, quatenus si quando à Laicis tales litteras, super rebus præcipuè, quæ forum sæculare requirunt, à Sede Apostolica contigerit impetrari, sublato cujuscumque appellationis obstaculo, decernas Auctoritate Nostra inutiles & inanes; dummodo dicti Consules & Commune de se conquerentibus in judicio sæculari exhibeant justitiæ complementum. Liceat tamen ipsis, qui cum eis taliter duxerint contendere, si se in aliquo senserint prægravari, ad tuam, sicut hactenus servatum est, vel ad Nostram, si maluerint, audientiam appellare; hoc præsertim tempore, quo vacante Imperio ad Judicem sæcularem recurrere nequeunt, qui à Superioribus in sua justitia opprimuntur*. E scrivendo all'Arcidiacono e Tesoriere della Chiesa di Tours (x) dichiarossi in questi sensi: *Ex tenore litterarum Comitis Britanniæ est nostris auribus intimatum, quòd cùm causam, quæ inter Mulierem nobilem E. & J. de Medua super hæreditate noscitur agitari, vobis commisimus terminandam, ipse Comes eidem Mulieri, cùm tam ipsa, quàm prædictus J., essent de foro ipsius, mandavit ut causam deferrent ad ipsum, promittens eidem, quòd faceret ei justitiæ plenitudinem exhiberi: Nobis nihilominus intimari procurans, quòd in Curia sua debeat hujusmodi negotium*

(u) cap. licèt 10. de for. compet.
(x) cap. ex tenore 11. eod. tit. de for. compet.

gotium terminari ; & vos ; & Mulier supradicta , ei nequaquam obtemperare volentes , satagitis in causa procedere , & sic sibi minùs rationabiliter jurisdictionem auferre . Unde Nobis humiliter supplicavit , ut causam ipsam ad eum , ad quem specialiter pertinet , mittere dignaremur . Nos igitur attendentes , quòd sic sumus Viduis in justitia debitores , quòd alii injustitiam facere non debemus ; mandamus , quatenus , nisi sit talis causa , quæ ad Ecclesiasticum Judicem pertinere noscatur , ei supersedere curetis ; dummodo per judicem sæcularem suam justitiam possit obtinere : alioquin non obstante ipsius contradictione causam ipsam ratione prævia terminetis.

Ed ecco con quanta chiarezza questi due sommi Pontefici nel medesimo tempo, in cui per le massime di que' secoli si attribuivano la facoltà di giudicar delle cause di cose meramente laicali, e tra Persone laiche, qualora il Giudice laico non fosse stato pronto ad amministrare alle Parti la dovuta giustizia ; stimavano nonperò non esser della loro giuridizione l'ingerirsi nella cognizione di tali cause, là dove non v'era alcun sospetto o dubbio, che 'l Giudice laico non avesse voluto compartir la giustizia a chi la chiedea: ciocchè, se fosse necessario, potremmo confermare con varj altri luoghi del dritto canonico (y), e con l'autorità d'infiniti Dottori, che fan parola della disposizione degli allegati testi (z). Che se è vero, com' è verissimo, per le pruove le quali sene sono recate nella I. Parte, che l' Ospedale con i suoi Ministri, e con le sue rendite, era sottoposto alla giuridizion laicale, nè in quello potea considerarsi alcun ministerio di persone Ecclesiastiche, per cui fosse potuto cadere un qualche sebben vano sospetto di giuridizione acquistata al Giudice Ecclesiastico ;

(y) cap. ex transmissa d. tit. cap. ex literis de pignor. cap. nuper, de donat. int. cap. super quibusdam §. ult. de verb. signific. cap. significantibus, de offic. Deleg. cap. significavit, de offic. Ordin.

(z) Bosquet. in not. ad Innocent. lib. 3. epist. 148. Anton. August. in epist. lib. 14. tit. 13. Anguian. lib. 2. de legib. cap. 23. Covarruv. practic. cap. 6. Barbosa in l. 1. num. 16 de sol. matr. Roussel. lib. 6. histor. Pontific. jurisd. cap. 1. num. fin. Velasc. de privil. paup. par. 3. Carleval. lib. 1. de judic. tom. 1. disp. 2. quæst. 6. sect. 7. Valenzuela cons. 150. num. 95. Gudelin. de jure noviss. lib. 6. cap. 6. Solorzan. tom. 2. de jure Indiar. lib. 3. cap. 7. num. 57.

ftico; non è da dubitarfi, che fe ciò fi foffe rapprefentato a S. Pio V., ficcome fi farebbe egli fortemente maravigliato, che dal Tribunale della Nunziatura Appoftolica ne' tempi del fuo Predeceffore fi foffe proceduto in una caufa, la di cui cognizione fi appartenea fenza dubbio al Giudice laico, per trattarfi di beni meramente laicali di un Luogo fondato da una Regina, e di cui l'amminiftrazione dovea effer di perfone laiche: così non avrebbe creduto di potere ufare di quel diritto, che in effetto usò, in concedendo a' Padri Certofini tutto quello, che fi contiene nelle Bolle; ma avrebbe rimeffo l'affare alla cognizione del Principe, e de' fuoi Miniftri, perchè fi foffe prefa quella diliberazione, che facea d' uopo di prenderfi contro a una occupazione, che con tanta frode manifefta fi era fatta da' Padri.

Nel qual rincontro egli è da avvertirfi, che i Padri nel medefimo tempo, in cui rapprefentarono al Papa l'iftoria della fondazione dell' Ofpedale tanto diverfamente dalla vera difpofizione della Regina, quanto fi è veduto, vennero parimente a tacere il grande attentato ed enorme delitto, che avean commeffo, in ufurpandofi di propria autorità un'amminiftrazione, la quale non era ftata affatto lor conceduta. Ora com' è poffibile di poterci dare a credere, che un Pontefice così fanto, così rigido, così auftero, qual fù Pio V., fe aveffe avuta contezza di un tanto ecceffo, in vece di farne un giufto e dovuto rifentimento contra de' Padri, ficchè della giuftizia del Romano Pontefice ne foffe corfa la fama eziandìo tra gli Eretici, e tra tutti coloro, che non fenton bene della Corte di Roma, aveffe anzi voluto premiargli e arricchirgli con le pingui e grandiofe rendite di quell' Ofpedale, nella di cui amminiftrazione fi erano fraudolentemente intrufi, e di cui ne aveano fcandalofamente foppreffa l'opera, il nome, e la memoria? Non avrebbe egli ordinato più tofto, che i Padri dovean comparire ne' Tribunali laici a dar conto della frode, che avean commeffa, e delle rendite, che per tanti anni avean maneggiate?

Per

Per un delitto assai minor di questo un Predecessore di S. Pio V., cioè Papa Eugenio III., ammaestrato con le massime di S. Bernardo, che indrizzogli quegli aurei libri *de Consideratione*, ordinò che non dovessero gli Ecclesiastici godere del privilegio del foro, ma si dovesse contra di essi procedere dal Giudice laico; cioè qualora contra la proibizione de' Sagri Canoni avesser presa dalle mani de' Laici l'amministrazione di beni laicali, e per occasion della medesima fossero rimasti debitori: *Sacerdotibus autem & Clericis tuis*, così egli (a), *denuncies publicè, ne Ministri laicorum fiant, ne in rebus eorum procuratores existant. Quòd si postmodum fieri præsumpserint, & occasione ipsius administrationis propter pecuniariam causam à Laicis capiantur, indignum est eis ab Ecclesia subveniri, per quos constat in Ecclesia scandalum generari*. Del qual testo spiegandone il vero senso il dotto Gonzalez (b) scrisse assai adattatamente a quel che stiam dicendo: *Eugenium statuere, ut si neglecta hac constitutione Clerici ministri seu procuratores laicorum eligantur, & ob fraudem circa rem pecuniariam commissam causa discutiatur coram Judice sæculari, qui de principali causa cognoscit, non defendantur per Ecclesiam; non quia privilegium fori amittant respectu aliarum causarum, sed tantum quia causa illa fraudis admissæ circa rem pecuniariam omnino est discutienda cum causa principali coram sæculari Judice: ideoque tunc per Ecclesiam non defenditur, ut contingit in Clerico tutore, seu curatore, sequestrum accipiente à Laico, ut latè docet alios similes casus resolvens Vela dissert. 45. ex num.* 67. E ciò posto, ci dicano ora i nostri dottissimi Avversarj, quanto più scandalosa si fù l' intrapresa de' Padri Certosini, in occupando di propria autorità l'amministrazione di un' Ospedale, la quale si appartenea a' Laici, a solo fine di distruggerlo, e di usurparne le rendite, che non sarebbe certamente di un' Ecclesiastico, il qual prendendo dalle mani del Giudice laico l' amministrazione di una eredità, dopo

(a) cap. 2. Ne Cler. vel Mon.
(b) ad d. cap. num. 6.

dopo averla per qualche tempo tenuta, e fraudolentemente maneggiata, restasse in qualche somma debitore. Noi sappiamo benissimo, che non si disconviene agli Ecclesiastici l'aver dalle mani de' Laici l'amministrazione di quelle rendite, che debbon distribuirsi in opere di Pietà, giusta il sentimento del Concilio Toletano (c) in quelle parole: *Probibet Sancta Synodus, Clericos in sacris, & eos, qui Beneficium Ecclesiasticum obtinent, Laicorum esse Æconomos, ac sæcularium rerum dispensatores, necnon in foro civili procuratores, exceptis iis negotiis, quibus juxta canonicas sanctiones pietatis causa vacare justè possunt*. Ma sappiamo ancora benissimo, che da' Sagri Canoni è stato sempre giudicato un gran delitto l'intrudersi di propria autorità nel possesso de' Beneficj Ecclesiastici. Alessandro III. scrivendo all'Arcivescovo di Conturberì, e a' suoi Suffraganei (d), disse, che coloro, i quali così operano, punto non considerano, quanto da' Santi Padri sia stato ciò detestato, e quanto si opponga all'onestà Ecclesiastica: *Minus quàm deceat cogitantes, quomodo id à Patrum sanctorum est institutionibus alienum, & Ecclesiasticæ contrarium honestati*. E Papa Bonifacio VIII., per tralasciare ogn'altra autorità, che potrebbesi recare dal corpo del dritto canonico (e), facendo in un luogo (f) menzione della deformità di un tal delitto, spiegossi in questi sensi: *Non enim decet, ut stultus melioris quàm peritus conditionis existat, vel quòd invasor eo, qui justè ingreditur, privilegio gaudeat potiori. Insuper violenti, qui auctoritate, vel veriùs temeritate propria, occupare dignitates, personatus, aut alia quæcumque Ecclesiastica beneficia, non verentur, etsi non virtutis amore, pœnæ saltem formidine, à suæ temeritatis audacia refrenentur: eo ipso jus, si quod in dignitatibus, personatibus, & beneficiis, occupatis taliter, vel ad ea ipsis forsitan competebat, amittant*. Che se è così, potrà forse dubitarsi, che siccome non può esser permesso

 agli

(c) Concil. Toletan. A. 1565. can. 18. apud Gonzal. ad d. cap. 2.
(d) cap. 3. de Instit.
(e) cap. quia, de concess. præb. cap. cùm venissent, de in int. restit. cap. ad aures de excess. Prælat. cap. 17. de elect. cap. avaritiæ, de elect. in VI. & alibi.
(f) cap. eum qui 18. de præb. in VI.

agli Ecclesiastici invadere i beneficj Ecclesiastici, così non dee loro permettersi d' invadere i Luoghi Pii sottoposti alla Giuridizione del Principe? Ma chi mai di sana mente potrebbe ciò mettere in quistione? Avrassi adunque tutta la ragione di dire, che siccome l' amministrazione de' beni laicali destinati in opere di pietà si rende lecita agli Ecclesiastici, qualora si raccomandi loro da chi ha il diritto di conferirla; così si renda affatto illecita e riprovata, qualora sia da essi fraudolentemente occupata: non meno che illecita e riprovata sarebbe, se i beni destinati fossero non ad opere di pietà, ma ad usi profani. Sicchè in tal rincontro ben potremmo noi dire a' Padri con S. Bernardo (g) ciocchè egli dicea di quegli Ecclesiastici, i quali s'ingeriscono negli affari del secolo: *Habent hæc infirma & terrena Judices & Reges, & Principes terræ. Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis?* Che anzi con assai più forte ragione può farsi loro un tal rimprovero, ove si rifletta al fine, per cui e ambirono ed eseguirono l' invasione, di distruggere cioè l' Ospedale, e appropriarsene le rendite. E possiamo ora immaginarci, che se tanti e tali eccessi si fossero in tutta la loro estensione rappresentati al Santo Papa Pio V., avrebbe egli o voluto o potuto non assolvere solamente i Padri dal gran peccato commesso, senza obbligo veruno di restituzione a coloro, a'quali dovea farsi; ma donare ancora, e conceder loro con piena libertà, que' beni medesimi, che aveano sì bruttamente occupati?

E in effetto venne S. Pio a concedere e donare con piena libertà a' nostri Padri i beni e rendite dell' Ospedale, quantunque l' opera dell' Ospedale (la quale per altro, come si è detto nella I. Parte, e a suo luogo si avvertirà, contenea parimente l' opera dell' elemosina) si fosse da lui commutata nell' elemosina da farsi alla porta del Monastero di S. Martino, siccome si era fatta per lo passato: *Ita tamen, quòd præfati Prior & Conventus loco prædictæ hospitalitatis eleemosinas Pauperibus ad Domum seu Monasterium*

(g) lib. 1. de consider. ad Eugen. cap. 5.

rium hujusmodi confluentibus , prout hactenus consueverunt , & eos fecisse Nobis constat , facere teneantur . Super quo eorundem Prioris & Conventus conscientias oneramus . Perocchè non può recarsi a controversia, che l'elemosina, la quale si facea allora da' Padri , e oggi tuttavìa si fa, alla porta del lor Monastero, non faceasi già dalle rendite dell'Ospedale, e per eseguire almeno in parte la volontà della Regina Giovanna I. , da cui si volle che l'elemosina si dovesse fare nell'Ospedale, e per conseguenza nel luogo, ove oggi sta la Chiesa dell'Incoronata (ciocchè diede motivo a' Poveri nell'anno 1647., di fare quel movimento, di cui si fa parola da tutti que' nostri Storici, che descrivono i moti popolari dell'anno 1647.); ma faceasi dalle proprie rendite assai pingui del lor Monastero per obbligo indispensabile non solo del proprio istituto , ma delle rendite stesse che possedeano e posseggono; le quali essendo patrimonio de' Poveri, doveano e debbono a' medesimi in parte distribuirsi. Perlaqualcosa essendosi ciò taciuto al Santo Pontefice , siccome fù egli circonvenuto a commutare l'opera dell'Ospedale in un'opera, che i Padri già adempivano, e doveano adempiere , indipendentemente dalle rendite dell' Ospedale; così essi vennero ad acquistare fraudolentemente tutte le grosse rendite del medesimo Ospedale, senza verun peso d' altra opera pia, e con la piena e assoluta libertà di spenderle in quegli usi , i quali fosser loro meglio piaciuti. E quindi con tutto rigore possiamo in tal rincontro affermare ciocchè diceano a Papa Innocenzio III. (h) alcuni Monaci di un Monastero dell'Inghilterra, querelandosi di una Unione, che si era fatta del lor Monastero con un'altra Chiesa, cioè che si era manomessa la Pietà e la Religione, si eran fraudate le limosine, ed erasi estinta l'Ospitalità: *Cùm per ipsam dissolveretur Religio , Eleemosyna fraudaretur , & Hospitalitas* . Giacchè posto per vero, che l'elemosina, la quale si fa nella porta della Certosa è propria di quel luogo ; ne siegue che con l'Unione fatta da S. Pio dell'Ospedale con la medesima

(h) cap. 1. Ne sede vac.

Certosa, non solo si venne a sopprimere ed estinguere l' Ospitalità voluta dalla Regina fondatrice, ma parimente la limosina dalla medema stabilita insieme con l' Ospitalità; e l'una e l'altra perdendosi e abolendosi, venne per conseguenza a distruggersi e ad abolirsi affatto la Pietà e la Religione propria della Fondazione fatta dalla Regina.

E che sia veramente, come diceamo, cioè che la limosina, la qual fanno i Padri nella porta del proprio Monastero, debbasi da' medesimi fare per obbligo del loro istituto, e per la precisa necessità, che di farla è imposta a qualunque possessore di beni Ecclesiastici, egli è imprima da avvertire, che in tutte le Certose di quest' Ordine veramente santissimo di S. Bruno, è solito di darsi copiose limosine a' Poveri de' luoghi, ove stanno edificate, siccome ci attesta Giandomenico Tassone (i) in quelle parole: *Sancta hæc Religio ex libera voluntate affluentes eleemosynas in suis Cartusiis elargiri solet, ex particulari, & pia benignitate*. Non può adunque difficultarsi di una tal consuetudine di tutte le Certose, giacchè viene attestata da chi era Avvocato di tutte le Certose del Regno, e scrivea in una causa, in cui gli conveniva difendere, che non poteano i Padri del Monastero di S. Lorenzo della Padula esser costretti a continuare la limosina a' poveri della terra della Padula a istanza dell' Università co' rimedj de' Capitoli del Regno.

Ma in questo è degno di riprensione il Tassone, che nel medesimo tempo, in cui fa testimonianza di tal consuetudine, asserisca ch' ella dipenda *Ex libera voluntate*. Se egli come affatto ignorante della scienza de' sagri canoni, e della disciplina Ecclesiastica, non era abile a discernere la rigorosa obbligazione, che è annessa a' Beneficj così secolari, come regolari, che tutti sono patrimonj de' Poveri, di far parte a' medesimi delle rendite de' Beneficj; dovea almeno riflettere, che que' religiosissimi Padri del Monastero di S. Lorenzo, se per le controversie, ch' erano forte

tra

(i) In pragm. de Anteph. vers. 11. observ. 2. in respons. ad cons. Reg. de Ponte num. 46.

tra il lor Monastero e l'Università della terra della Padula, sospesero di fatto le limosine, che prima faceano a' Poveri della medesima Terra, non ardiron però di abolirle, ma le incominciarono a fare a' Poveri delle Terre convicine, fondandosi ancora in un giusto motivo, cioè che le rendite del Monastero per la maggior parte ricavavansi dalle dette altre Terre, secondochè lo stesso Tassone (k) ci riferisce: *Videns enim tot iniquitates injurias & gravamina Reverendus Prior illius temporis unà cum ejus Venerabili Conventu decrevit, quòd Populus Padulæ ex tot injuriis & gravaminibus in Monasterium illatis erat indignus, qui amplius Monasterii beneficio frueretur: erogatio verò eleemosynæ fieret in terris Salæ, Potentiæ, Montis sani, & in aliis locis, ubi fructus capere Monasterium experitur, cùm valde paucos Terra Padulæ ferat, & adeo parum, quòd vix Monasterio subministrare potest*. Ben sapeano adunque i Padri di quella Certosa, che la limosina era da essi onninamente dovuta, e non era perciò permesso di affatto abolirla: si lusingavan solamente di poterla togliere a' Padulesi, e farla in lor vece a' Poveri dell'altre Terre convicine.

E pure nemmen questo potersi a' que' Padri permettere difese egregiamente il Reggente de Ponte, con formare in quella causa due dottissimi consigli (l), che abbiamo tra' gli altri di quell' insigne Ministro; ne' quali difese, che per costrignere i Padri a continuar la limosina a' Poveri della Padula competeano i rimedj de' capitoli del Regno. Nè per quanto si fosse sforzato il Tassone nella sua allegazione di rispondere a' fortissimi motivi, ch' erano stati considerati dal Reggente, potè riuscirgli di farlo con felicità, siccome può ognuno scorgere dalla medesima sua allegazione. Nè poi la causa ebbe altro esito, che della restituzione fatta da' Padri della limosina a' Padulesi, quantunque precedente un memoriale dato da essi a' Padri per ottenerla di nuovo: che fù certamente un ritrovato

(k) loc.cit. num.8.& 9.
(l) conf.144. & 145. tom.2.

vato forse dagl'istessi Padri proccurato; per mostrare di far supplicati ciocchè avrebbon senza dubbio dovuto fare costretti e sforzati.

Ma a dire il vero quantunque il Reggente de Ponte avesse difesa con tanta forza e con tanta dottrina quella causa, nemmeno però esaminolla con que' giusti termini, co' quali doveasi esaminare, e difendere. Fondossi unicamente sù l' antico, e immemorabil possesso, in cui trovavasi l'Università della Padula, di ricevere la limosina da quel Monastero; e supponendo falsamente (sia detto senza pregiudizio della dottrina di un tanto Uomo), che da principio la limosina fosse stata volontaria, difese che dalla continuazione di più e più anni erasi resa necessaria; e solo di passaggio accennò, che pretendeasi in quella causa, essersi dal Fondatore del Monastero costituita al medesimo la dote con l'espresso peso e condizione di doversi fare la limosina, senza però allegare l'istrumento della fondazione: qual poi recatosi dal Tassone nella sua allegazione, ci fa manifesta l'insussistenza di tal pretensione.

Da più alti e più saldi principj adunque dovea il Reggente de Ponte prender la difesa di quella causa, facendo vedere che i Padri di quel Monastero eran tenuti delle loro rendite farne parte a' Poveri, e a' Poveri appunto di quel luogo, in cui era sito il Monastero. E certamente a sostenere l'una e l'altra proposizione avrebbe avute sì copiose e abbondati le pruove da' sagri canoni e da' Santi Padri, che avrebbe durata fatica più tosto a sceglierne alcune tra tante e tante, che gli si sarebbon presentate davanti, che a ritrovarle e investigarle: siccome interviene appunto a noi nella causa presente. Nè sù questa massima è difforme il sentimento de' Sinodi più prossimi a noi, e de' più sensati Scrittori Ecclesiastici, i quali hanno scritto ne' tempi più moderni, da quelli de' Santi Padri, e degli antichi canoni della Chiesa, non solo di que' tempi ne' quali non si era ancora introdotta la divisione delle porzioni de' beni Ecclesiastici, cioè una per gli alimenti de' Ministri sagri, l'altra per lo mantenimento della Chiesa, e

l'altra

l'altra per lo sovvenimento de' Poveri; ma di que' tempi ancora, ne' quali tal divisione già ritrovavasi introdotta. Perocchè si è avuto sempre per vero, che non ostante la certa e determinata destinazion della porzione pe' Poveri, tutte l'altre doveano pure star sottoposte all' obbligo di soccorrere a' medesimi, nè i Beneficiati ne poteano trarre altro per l' uso proprio, che quanto fosse appunto bastato per un moderato e comodo vitto; nè per la Chiesa doveano farsi spese così eccessive, e superflue, che si fosse venuto a recar pregiudizio alle necessità de' Poveri.

Di tal sentimento sempre uniforme della Chiesa cene fa certa testimonianza il dotto P. Tommasini (m) là dove scrisse: *Ne se tamen Episcopi, Abbates, & Beneficiarii prorsus omnes* (tra' quali si comprendon senza dubbio i Monaci e i Frati) *absolutos putent à Pauperum cura gerenda, quasi jam superfluentes opes fas sibi sit in luxum & vanas sæculi delicias abligurire. Non eò facta est illa fundorum Ecclesiæ distributio, ut ne jam ditiores Beneficiarii cogerentur superfluos proventus suos in Pauperes dilargiri: sed ne Pauperes ea saltem portione orbarentur, quam eis Canones expressiùs dicaverunt. Ea est quasi natura, id jus, ea conditio, totius Ecclesiarum substantiæ, ut Christi, ut Pauperum sit patrimonium. Quantulascumque in portiones hoc dissecueris, particula hæc erat semper patrimonii Pauperum, nec eam unquam poteris abstergere conditionem. Minutissimæ etiam particulæ rerum Ecclesiæ, hostiæ nihilominus sunt Sacræ Religionis & Pietatis Fidelium: ut sacrilegè & impiè faciat, quisquis ea voluptati aut pompæ sæculi impenderit. Usque adeo verò bona Ecclesiæ Pauperum res sunt & patrimonia, ut iis nec Episcopi, nec Abbates, nec cæteri Beneficiarii, uti possint, nisi more & modo Pauperum; nec suis inde Cognatis quidquam decerpere, nisi ut Pauperibus. Itaque quademumcumque facta rerum Ecclesiæ distributione, res Ecclesiæ, res semper erunt Pauperum, & seposito Beneficiarii frugali & modico victu cultuque, residua omnia in*

(m) de Benefic. par. 3. lib. 2. cap. 22. in fine.

in Pauperes necessariò spargenda erunt. E non men risolutamente il Vescovo Genetti (n) in quelle parole: *Hæc divisio nullo modo mutabat naturam bonorum Ecclesiasticorum, & ita tam hæc quarta pars Episcopis adjudicata, quàm ea, quæ Clericis erat attributa, erat semper pars patrimonii Pauperum: proindeque, postquam Episcopus & Clerici inde sumpsissent quod illis erat necessarium ad honestam sustentationem, reliquum ad Pauperes pertinebat*.

Tra gli antichi Padri della Chiesa, scegliendone noi alcuni pochi, rechiamo imprima ciocchè ne sentì il gran Padre delle lettere S. Agostino (o) scrivendo in tal guisa: *Si Pauperum compauperes sumus, & nostra sunt, & illorum. Si autem privatim, quæ nobis sufficiant, possidemus; non sunt illa nostra sed Pauperum, quorum procurationem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus*. E S. Girolamo scrivendo a Nepoziano, dicea: *Amico quippiam rapere furtum est: Ecclesiam fraudare, sacrilegium est: accepisse, quod pauperibus erogandum sit, & exurientibus plurimis, vel cautum esse velle, vel timidum, aut quod apertissimi sceleris est, aliquid inde subtrahere, omnium Prædonum crudelitatem superat*. E poco dopo: *Gloria Episcopi est Pauperum opibus providere; ignominia omnium Sacerdotum est, propriis studere divitiis*. E in un altro luogo (p) spiegossi in questi sensi: *Quidquid habent Clerici, Pauperum est, & domus illorum omnibus debent esse communes, susceptioni Peregrinorum & Hospitum invigilare debent*. E più sotto: *Clericos autem illos convenit Ecclesiæ stipendiis sustentari, quibus Parentum & Propinquorum nulla suffragantur. Qui autem bonis Parentum & opibus sustentari possunt, si quod Pauperum est, accipiunt, sacrilegium profecto committunt, & per abusionem talium judicium sibi manducant & bibunt*. Nè lasciando mai di ripetere i medesimi sentimenti, altrove (q) scrisse: *Apostolus Paulus*,

(n) tom. 2. tract. 1. de benefic. cap. 1. quæst. 5.
(o) epist. 50.
(p) epist. ad Damas. apud Gratian. can. 68. 16. quæst. 1.
(q) in Micheam.

lus, *Qui Altari*, *inquit*, *serviunt*, *de Altari participant & vivunt*. *Permittitur tibi*, *o Sacerdos*, *ut vivas de Altari*, *non ut luxuries*. Nè altrimenti S. Gregorio Papa (r) là dove scrisse: *Nec debet esse verecundiæ*, *ei aliquid de eleemosinis importunè dicere*, *quem constat*, *non suas*, *sed ad dispensandum*, *res Pauperum habere*. E dopo altre parole: *Dispensationis locum in rebus*, *sicut scitis*, *Pauperum tenemus*. A questi primi lumi della Chiesa possiamo aggiugnere ciocchè ne scrisse S. Bernardo (s) ivi: *Quidquid præter necessarium victum*, *ac simplicem vestitum*, *de Altari retines*, *tuum non est*, *sacrilegium est*. E in un altro luogo (t): *Timeant Clerici*, *timeant Ministri Ecclesiæ*, *qui in terris Sanctorum*, *quas possident*, *tam iniqua gerunt*, *ut stipendiis*, *quæ sufficere debeant*, *minimè contenti*, *superflua*, *quibus Egeni sustentandi forent*, *impiè sacrilegeque sibi retineant*, *& in usus suæ superbiæ atque luxuriæ victum Pauperum consumere non vereantur*: *duplici profecto iniquitate peccantes*, *quòd & aliena diripiunt*, *& sacris in suis vanitatibus & turpitudinibus abutuntur*. E potremmo ancora recare in mezzo quanto ne scrissero e S. Raimondo di Pennafort (u) e 'l Beato Alberto Magno (x) e S. Antonino (y) e Papa Innocenzio IV. (z) e Alessandro d'Ales (a) e l'Abbate Panormitano (b) e Martino Navarro (c) e Pietro Soto (d) e altri innumerabili, se ci fosse permesso di trattar largamente di questo punto. Ci piace solamente di trascrivere in ultimo luogo le parole di due insigni Scrittori, i quali a dire il vero han parlato in questa materia con termini così forti, e così proprj per quel che trattasi nella causa presente, che là dove i Religiosissimi Padri Certosini attentamente vo-

O glian

(r) lib. 11. epist. 21.
(s) epist. 2. ad Fulconem.
(t) serm. 23. in cant. canticor. num. 14.
(u) lib. 2. de raptor. & prædon. §. 6.
(x) in 4. sentent. dist. 25. art 4. ad 1.
(y). in sum. par 3. tit. 15. §. 19. cap. 1.
(z) in cap. cùm super, de caus. possess. & propriet. num. 3.
(a) par. 3. quæst. 36. memb. 5. art. 2. & 3.
(b) in cap. cùm secundùm, de præbend. num. 2. & 4.
(c) de reddit. Eccles. quæst. 3.
(d) de instit. lib. de vita Sacerdot. lect. 9.

glian meditarle, non si potranno certamente ostinare a sostener quello, che si asserì nella Bolla, cioè che le limosine, le quali si fanno alla Porta del lor Monastero, si fanno dalle rendite dell'Ospedale della Santa Corona di Spine, e non già dalle rendite proprie del lor Monastero. Il primo si è il venerabile Fulberto Vescovo di Chartres (e) di cui sono le seguenti parole: *Considera, quia nullum Scriptura excipit, non Episcopum, non Abbatem, non aliquem Domus Dei Oeconomum. Quisquis sibi commissæ Ecclesiæ bona subtrahit, intelligat se jam non Pastorem, sed Invasorem esse, omnique Prædone crudeliorem, furemque domesticum, ac familiarem inimicum. Qui enim ea, quæ solis omnino Pauperibus eroganda suscepit, in alienos usus temerè dilapidat, non vult in deserto hujus sæculi turbam Pauperum exurientem reficere, sed cum sceleratissimo Juda locula sibi constituit; & ea quæ in Pauperum cibos aggregamus, fur improbus asportat. Sicut ergo pium est, & justum, bona Ecclesiæ servare solummodo ad opus Pauperum & Captivorum; ita sacrilegium est, in propriam voluntatem & in alienos usus distribuere, & à Christiana devotione semotum*. L'altro si è il dottissimo Cardinal Capizucco, (f) là dove scrisse: *Ex dictis constat, Episcopos & Beneficiarios Ecclesiasticorum reddituum superflua in Pauperes & in alios pios usus non erogantes, nedum contra charitatem peccare, sed etiam contra justitiam, & ad restitutionem teneri. Confirmari autem hæc possunt à signo: nam & modò Summi Pontifices sub onere dispensandi superflua in Pauperum alimenta, & in alios pios usus, Abbatias ipsis etiam Cardinalibus commendant. Unde in diplomatibus præcipiunt, ut tertiam partem fructuum & reddituum conferant in fabricam Ecclesiæ, vel in alimoniam Pauperum: idque generaliter etiam statutum fuit in constitutione Leonis X. in Concilio Lateranensi, quæ incipit Supernè; ubi præcipitur, quòd literæ, quæ super Monasteriorum*

(e) in epist. relata tom. 2. Spicileg. Accher.
(f) controv. ult. de obligat. Ecclesiastic. ad eleemosf. §. 1.

viorum Commendis expediuntur, *cum clausula onus illud specificè exprimente debeant expediri : alioquin , si aliter expediantur , nullius sint roboris & momenti .*

Al detto de' Santi Padri , e degli altri Scrittori Ecclesiastici , aggiungasi il sentimento de' Sagrosanti Concilj , non meno antichi , che moderni . I canoni primieramente , che portano il nome degli Appostoli, ma sono certamente antichissimi (g), così ordinano in termini espressi : *Episcopus habeat rerum Ecclesiæ potestatem , ut eas in omnes Egentes dispenset , cum multa cautione , & timore Dei . Ipse autem eorum sit particeps , quibus indiget , si tamen indiget , ad suas necessarias expensas & Fratrum , qui apud eum hospitalitatis gratia commorantur , ut nulla ex parte per inopiam defraudentur , secundùm Apostolum , qui dicit : Habentes alimenta , & quibus tegamur , his contenti simus* . Il qual canone fù confermato poi dal Concilio di Antiochia (h) . Il Concilio Niceno il II. tenuto nell' anno 787. (i) fa pur menzione di un' altro canone creduto degli Appostoli , ivi : *Omnium Ecclesiasticarum rerum Episcopus habeat solicitudinem , & dispenset eas , tanquam Deo contemplante . Non liceat autem ei fraudare quicquam ex illis , vel Cognatis propriis donare , quæ Dei sunt . Quod si pauperes fuerint , ut pauperibus largiatur , sed non sub horum occasione , quæ sunt Ecclesiæ , defraudentur* . E 'l Concilio di Tours il III. tenuto nell' anno 813. (K), parlando pur de' Vescovi, diterminò : *Ut rebus Ecclesiæ ita utantur , non ut propriis , sed ut sibi ad dispensandum commissis* . Così parimente il Concilio di Chalon dell' anno 814. (l), quel di Parigi dell' anno 829. (m), e quello di Aquisgrana dell' anno 836. (n) furon concordi a diterminare , che 'l Vescovo non è punto padrone delle rendite Ecclesiastiche , le quali sono patrimo-

 nio

(g) cap. 40. 41.
(h) can. 25.
(i) relat. in can. quisquis 12. quæst. 2.
(k) can. 10.
(l) can. 6.
(m) can. 15.
(n) cap. 2. can. 7.

nio de' Poveri, ma un semplice amministratore. E ciocchè fu da questi Concilj raccomandato a' Vescovi, fù dal Concilio di Nantes dell'anno 800. (o) ingiunto a tutti gli Ecclesiastici: *Instruendi sunt Presbyteri pariterque admonendi, quatenus noverint, decimas & oblationes, quas à Fidelibus accipiunt, Pauperum & Hospitum & Peregrinorum esse stipendia, & non quasi suis, sed quasi commendatis uti: de quibus omnibus sciant se rationem posituros in conspectu Dei; & nisi eas fideliter Pauperibus, & his qui præmissi sunt, administraverint, damna passuros*. E di tutti gli Ecclesiastici parlando ancora il Concilio di Bordeos dell' anno 1624. (p), e quello di Velletri dell' anno 1698. (q) disse il primo: *Præcipuè perpendant, redditus Ecclesiæ bona Christi & Pauperum patrimonia esse*; e 'l secondo: *Quicumque redditus Ecclesiasticos possident, noverint res Ecclesiæ nihil aliud esse quàm vota Fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia Pauperum, earumque propterea Ministros se esse, non Dominos; ut quod illis superest, in Pauperum necessitatibus erogent*. I quali due sinodi di tanti e tanti, che sene potrebbon recare, si sono da noi voluti trascrivere; perchè si conosca che lo spirito della Chiesa su 'l presente punto è stato sempre costante e uniforme non meno ne' primi tempi, che ne' tempi più recenti.

Ma quel che più è da notarsi in questa materia, si è, che tale e tanto sia l'obbligo degli Ecclesiastici di sovvenire a' bisogni de' Poveri con le rendite della Chiesa, che debbano anzi lasciar da parte l' ornamento della medesima, che far perire di fame i Poveri. A farci persuasi di questa verità, basterebbe invero la sola autorità dell' Imperador Giustiniano (r) là dove diterminò, che i sagri vasi potessero vendersi per la redenzione de' Cattivi: *Nam si necessitas fuerit in redemptione Captivorum, tunc & venditionem præfatarum rerum divinarum, & hypothecam*,

(o) can. 10.
(p) cap. 8. num. 4.
(q) tit. 25. num. 12.
(r) l. 21. C. de Sacros. Eccles.

thecam, & pignorationes, fieri concedimus: quoniam non absurdum est, animas Hominum quibuscumque vasis vel vestimentis præferri. Alla qual costituzione di Giustiniano riferissi senza dubbio S. Gregorio Papa, (s) quando scrisse: *Et sacrorum Canonum, & legalia statuta permittunt, ministeria Ecclesiæ pro Captivorum esse redemptione vendenda*. E altrove (t): *Sacrorum Canonum statuta, & legalis permittit auctoritas, licitè res Ecclesiasticas in redemptionem Captivorum impendi*. Ma udiamo ciocchè intorno a tal punto ci dice S. Ambrogio (u): *Aurum Ecclesia habet non ut servet, sed ut eroget, & subveniat in necessitatibus. Quid opus est custodire quod nihil adjuvat? An ignoramus, quantum auri atque argenti de templo Domini Assyrii sustulerunt? Nonne meliùs conflat Sacerdos propter alimoniam Pauperum, si alia subsidia desint, quàm si sacrilegus contaminata asportet hostis? Nonne dicturus est Dominus: cur passus es tot Inopes fame emori? Et certè habebas aurum, unde ministrasses alimoniam. Cur tot Captivi deducti in commercium sunt, nec redempti, ab Hoste occisi sunt? Meliùs fuerat, ut vasa Viventium servares, quàm metallorum. His non posset responsum referri. Quid enim diceres? Timui, ne templo Dei ornatus deesset. Responderet: Aurum sacramenta non quærunt, neque auro placent, quæ auro non emuntur: Ornatus sacramentorum, redemptio Captivorum est. Et verè illa sunt vasa pretiosa, quæ redimunt animas à morte. Ille verus thesaurus est Domini, qui operatur, quod Sanguis ejus operatus est*. Così parimente S. Girolamo (x), dopo avere asserita la medesima proposizione, rispondendo all'argomento, che si sarebbe potuto trarre in contrario dalla ricchezza del tempio di Salomone, scrisse: *Tunc hæc probabantur à Domino, quando Sacerdotes Hostias immolabant, & sanguis pecudum erat remissio peccatorum: quamquam hæc omnia præcesserint*

(s) lib. 6. epist. 35.
(t) lib. 7. indict. 2. epist. 14. relat. in can. 14. & 15. caus. 12. quæst. 2.
(u) lib. 2. de offic. cap. 28. in can. 70. d. caus. 12. quæst. 2.
(x) epist. ad Nepotian. de vita Clericor. in can. 71. d. caus. 12. quæst. e.

ferint in figura, scripta autem sunt propter nos; in quos fines sæculorum devenerunt. Nunc verò, cùm paupertatem Domus suæ pauper Dominus dedicarit, portemus Crucem, & divitias lutum putabimus. Del medesimo sentimento si fù S. Giangrisostomo (y), avvertendo che non debbasi biasimare l' ornamento de' sagri Templi, ma che debbasi bensì preferire l' alimento de' Poveri: *Hæc dico*, così egli, *non quia vetare velim talium vasorum oblationem; sed quia dignum putem, ante omnia misericordiæ ac benignitati esse incumbendum. Nam & vasa Deus suscipit, sed illa multo magis sibi gratiosa sunt. Et vasa quidem danti solùm profuerint, benignitatis verò etiam accipienti. Et his quidem ostentatio nonnunquam potest accusari: ibi verò totum misericordi animo attribuitur.* E dopo altre parole: *Nec prohibeo magnifica Templa condere, sed hæc cum illis, imo verò hæc ante illa facere moneo. Nemo enim quia Templa magnifica non condiderit, unquam accusatus est: at verò gehenna, ignis inextinguibilis, supplicia dæmonum, imminent, nisi quis diligenter ista peragere velit.* Aggiungasi in ultimo luogo quel che ne disse S. Bernardo (z): *O vanitas vanitatum, sed non vanior quàm insanior! Fulget Ecclesia in parietibus, & in Pauperibus eget. Suos lapides induit auro, & suos Filios nudos deserit. De sumptibus Egenorum servitur oculis Divitum. Inveniunt Curiosi, quo delectentur, & non inveniunt Miseri, quo sustententur.* Che anzi è di parere il Santo, che il vano e superbo ornamento de' sacri Templi possà esser effetto di una detestabile avarizia: *Si quæris quomodo*, dice egli, *miro inquam modo. Tali quadam arte spargitur æs, ut multiplicetur. Expenditur, at augeatur, & effusio copiam parit. Ipso quoque visu sumptuosarum sed mirandarum vanitatum accenduntur Homines magis ad offerendum, quàm ad orandum. Sic opes opibus hauriuntur; sic pecunia pecuniam trahit, quia nescio quo pacto ubi amplius divitiarum cernitur, ibi offertur liben-*

(y) Homil. 51. in Matth.
(z) apolog. ad Guiliel. Abbat. cap. 11.

bentiùs. Auro tectis reliquiis saginantur oculi, & loculi aperiuntur. Ostenditur pulcherrima forma Sancti vel Sanctæ alicujus, & eò creditur sanctior, quò coloratior. Currunt Homines ad osculandum, invitantur ad donandum, & magis mirantur pulchra, quàm venerantur sacra. Ponuntur debinc in Ecclesia gemmatæ non coronæ, sed rotæ, circumseptæ lampadibus, sed non minùs fulgentes insertis lapidibus. Cernimus & pro candelabris arbores quasdam erectas, multo æris pondere, miro Artificis opere fabricatas, nec magis coruscantes superpositis lucernis, quàm suis gemmis. Quid, putas, in his omnibus quæritur? Pœnitentium compunctio, an intuentium admiratio?

Che poi la limosina debba farsi a' Poveri di quel luogo, in cui è sito il Beneficio, non è cosa da potersi recare a controversia. Cene somministra una bastante pruova non meno la cura, la qual'ebbe S. Fabiano Papa in costituire in Roma sette Diaconi, *Ut Pauperum in eis degentium curam haberent*, come riferisce il Binio (a), che l'incessante sollecitudine di S. Gregorio il grande, nel provvedere a' bisogni de' Poveri della Città di Roma, come ci racconta Giacomo Diacono (b), e nel raccomandare agli altri Vescovi, che soccorressero a' Poveri delle loro Diocesi, come fece con Pascasio Vescovo di Napoli (c). Che anzi egli è da por mente, che avendo la Chiesa Romana il suo patrimonio sparso per tutto il Mondo, non facea già quel Santo Pontefice raccoglierne e trarne le rendite in Roma, ma volea che i riscotitori le spendessero nel provvedere a' bisogni de' Poveri di que' Luoghi, onde raccoglievansi le rendite. E in effetto ad Antonio suddiacono della Chiesa Romana (d) scrisse in tal guisa: *Discedenti tibi mandavimus, & postmodum præceptis discurrentibus injunxisse me memini, ut curam Pauperum gereres, & quos illic egere cognosceres, scriptis recurrentibus, indicares: & vix de paucis hæc facere*

(a) not. ad vit. S. Fabiani ex Damaso.
(b) lib. 6. cap. 20.
(c) lib. 9. epist. 39.
(d) lib. 2. epist. 37. lib. 6. epist. 23.

cere curasti. Non altrimenti scrisse a Candido Prete, che avea egli inviato in Francia a reggere il patrimonio della Chiesa Romana (e): *Quatenus solidi Galliarum, qui in terra nostra expendi non possunt, apud locum proprium utiliter expendantur*. E più espressamente in un' altro luogo (f) ove si dichiara, che le rendite straniere dovean dispensarsi a' Poveri di que' luoghi, ne' quali erano state lasciate a disposizione del Romano Pontefice: *Ut illic vice nostra non tantùm pro utilitatibus Ecclesiasticis, quantùm pro sublevandis Pauperum necessitatibus, fungereris, & eos magis à cujuslibet oppressionibus vindicares*. Ma noi lasciando in disparte l' autorità di ogn' altro Romano Pontefice, intendiamo in questo rincontro avvalerci dell' autorità del Santo Pontefice autore delle Bolle, delle quali ragioniamo. S. Pio V. adunque nella Bolla della riforma dell' Ordine Cisterciense (g) espressamente ordinò, che delle rendite sene facessero le limosine a' Poveri de' luoghi, ne' quali si trovavano i Monasterj: *Cæterùm ut vicina Plebs egena, pro religionis consuetudine & instituto, confoveri possit, ac cæteri piam & fidelem administrationem collaudare possint, Commendatariis præcipimus, ut in suis Monasteriis Pauperes eleemosynis pro modo facultatum prosequantur*.

All' autorità de' Romani Pontefici succeda quella de' sagri canoni, i quali certamente sono uniformi in inculcare questa massima. Così, infra gli altri, diterminossi dal Concilio di Cartagine tenuto nell' anno 419. (h), volendosi che i Poveri e i Vecchi delle Parrocchie dovessero esser sovvenuti con preferenza agli stranieri; e che le vedove povere dovessero esser nudrite a spese di quella Chiesa, tra 'l ricinto della quale si trovassero. Così parimente nel concilio di Tours adunato nell' anno 567. (i) leggiamo un particolar titolo *De pastu Pauperum propriorum*, e sotto di quello un canone, con cui si stabilisce, che ciascuna Città dovesse sommi-

(e) lib. 5. epist. 10.
(f) lib. 5. epist. 53.
(g) sub die 8. Mart. 1570.
(h) can. 10. & can. 83.
(i) cap. 31.

somministrare i viveri a' Poveri della medesima ; e che tanto i Parrochi, quanto i Paesani delle ville, dovessero parimente nudrire i Poveri, che in quelle si ritrovassero. Il Concilio di Tours il III. tenuto nell' anno 813. (K) in due canoni spiegossi ne' medesimi sensi; e in un' altro canone facendo vie più manifesto il suo intendimento, disse: *Licitum sit Episcopis, præsentibus Presbyteris & Diaconis, de thesauro Ecclesiæ Familiæ & Pauperibus ejusdem Ecclesiæ secundùm canonicam institutionem justa, quod instituerint, erogare*. E per tralasciare tutti gli altri, degno di essere ricordato si è il Concilio provinciale di Londra dell' anno 1342. (l) ; giacchè con ispecial canone impose a' Religiosi, i quali avean cura d' anime, che dovessero provvedere a' bisogni de' proprj Parrocchiani, da preferirsi agli stranieri: *Tanquam suis domesticis naturalibus, quibus plus tenentur, quàm extraneis*; obbligandogli a ciò sotto la pena della perdita de' frutti e delle rendite de' lor beneficj: *Sub pœna sequestrationis fructuum & proventuum beneficiorum*. Ma questa sarebbe una materia, in cui troppo avremmo a distenderci, se compiutamente volessimo trattarla. Basta pertanto quel che sen' è accennato, non richiedendone di più la costituzion della causa presente.

Resta solo di soggiugnere, che se tutti i Beneficiati sono di necessità tenuti a far la limosina a' Poveri, e a farla a' Poveri de' luoghi, ne' quali sono siti i Beneficj; per tal titolo vengono perciò obbligati tutti i Monaci, Frati, e altri Religiosi, a praticar lo stesso. E la ragione n' è manifesta, perchè è fuor di controversia, che siccome le Chiese e altri Pii luoghi, i quali sono nell' amministrazione de' Cherici secolari, diconsi Beneficj Secolari; così i Monasterj, e tutte l' altre Case, che sono nell' amministrazione de' Religiosi, diconsi Beneficj Regolari, siccome osserva il dottissimo Francesco Duareno (m) in quelle parole: *Beneficiorum quædam Regularia dicuntur, alia verò Sæcularia. Regularia sunt, quæ Monachis & Regularibus tantùm ac-*

P

(k) can. 11. 16. & 36.
(l) can. 4.
(m) de sacros. Eccles. Minist. lib. 2. cap. 9.

-acquiri possunt. *Sæcularia, quæ Clericis etiam sæcularibus, id est monastico voto regulaque non obstrictis; cujusmodi censenda sunt omnia Beneficia, nisi contrarium ostendatur. Nam si constet, ita institutam fuisse Ecclesiam, ut à Monachis sive Regularibus gubernetur, Regulare Beneficium dicendum erit*. E che i Monasterj debbano veramente dirsi Beneficj, l' avvertì parimente il Tomassini (n) là dove scrisse: *In Beneficiis jure etiam meritoque Monasteria numerantur, & nativam singuli Monachi præseferunt imaginem Beneficiariorum primævæ Ecclesiæ, quibus non alii proventus erant, aut fundi, quàm menstruæ vel diurnæ sportulæ, ac distributiones, &c.*

Ma non siam contenti di questa ragion generale, benchè convincentissima, se inoltre non rechiamo in mezzo qualche cosa di speciale intorno a' Monaci, e a' Monasterj. Adunque egli è da avvertire in primo luogo, che gli Abbati e altri Superiori de' Monasterj non sono certamente padroni e liberi dispositori delle rendite de' medesimi, ma semplici e meri amministratori; e come tali non posson quelle spendere, senonse secondo l' intenzion della Chiesa, e de' pii Fondatori, siccome avvertì un Concilio Provinciale di Cambrai (o) in quelle parole: *Caterùm monet S. Synodus, Abbates, Abbatissas, & alios Monasteriorum Præfectos & Præfectas, ut sui meminerint officii, seque non esse dominos bonorum Monasterii, imo ne fructuum quidem, sed tantùm dispensatores & administratores: neque se pro libitu dispensare posse, sed secundùm intentionem Ecclesiæ, & piorum Fundatorum. Proinde valde reprehensibile esse eorum factum, qui ex bonis vel etiam fructibus Monasterii sui ditant Propinquos vel Amicos suos. Itemque eorum, qui superfluum & nimis fastuosum habent famulitium & comitatum, nimium equorum numerum, quique nimium splendidè & sumptuosè ædificant, præsertim ædificia non sacra*. E un Sinodo diocesano della medesima Provincia di Cambrai dell' anno 1585. (p) sog-

(n) tom. 2. lib 2. cap. 32. num. 3.
(o) tit. de Monaster. cap. 16. apud Vanesp. par. 1. tit. 31. cap. 5. num. 4.
(p) Syn. Audomarens. apud eundem Vanespen loc. cit.

ſoggiunge : *Id. quod neceſsariis uſibus ſuperfluit , debetur Paſtoribus, quibus tenuius , quàm oportet, proviſum eſt ; debetur alendis Pauperibus, ædificandis Dei templis , augendæ ornandæque Chriſtianæ Reipublicæ , & ſimilibus finibus* . Nè per altro motivo ne' Monaſterj eſercitavaſi indiſpenſabilmente l'oſpitalità, ſenonſe perchè i Fondatori e Benefattori non ad altro fine hanno arricchiti i Monaſterj , che per poterſi ſomminiſtrare gli alimenti non meno a' Poveri, che a' Monaci, ſecondochè eccellentemente oſſerva il Vaneſpen (q) là dove ſcriſſe : *In Monaſteriis hoſpitalitatem jampridem viguiſſe , ipſoſque Fundatores & Benefactores bona Monaſteriis obtuliſſe, at & Monachi & Pauperes ex iis alerentur, notorium eſt, & ſæpiùs in hoc opere oſtendimus : notatque Chriſtianus Lupus in ſcholiis ad can. II. Calchedonenſem, in magno Belgii Chronico Monaſterium Stabulenſe meritò ſic vocari , utpote quòd ſit ſtabulum omnium Peregrinorum . Additque Chronicon , eundem in finem Belgica Monaſteria paſſim conſtructa in locis aviis & periculoſis . Quidni eadem ratione dicamus , etiamnum hodie in litteris Regiis Monaſteria & Abbatias vocari* Godts-huyſen, *quo vocabulo domus Pauperum vocari ſolent? Ne verò per Pauperum receptionem diſciplina clauſtralis nimium perturbaretur , cœperunt Monaſteria extra clauſtrum ad portas Monaſterii loca aliqua recipiendis Pauperibus & Peregrinis deputare, quæ Hoſpitalia dici poterant, & quorum apud pleraque Monaſteria Benedictinorum, Ciſtercienſium, Præmonſtratenſium , & Canonicorum Regularium , patentes reliquiæ etiam hodie ſuperſunt : quæ Hoſpitalia , ſive loca Hoſpitibus aut Pauperibus recipiendis deſtinata , partem Monaſterii conſtituunt* . Di che cene ſomminiſtrano una gran riprruova le Foreſterie, le quali eziandìo ne' noſtri tempi ſuſſiſtono ne' Monaſterj de' Benedettini, de' Camaldoleſi, e de' Certoſini ſteſſi, quantunque non ſi ſcorga adempierſi in eſſe quella oſpitalità, a cui furon da' Fondatori ſtabilite, cioè per tutti coloro, che vi foſſer capitati, non meno ricchi, che poveri,

(q) par. 2. tit. 37. cap. 1. num. 20. & 21.

veri, senza verun bisogno o di biglietti o di raccomandazioni. Nè per altra ragione a colui, che vuol divenire Religioso in un qualche Monastero, dee poter esser permesso di donare al medesimo tutte le sue facoltà; se non perchè in donando al Monastero viene a distribuire la sua robba a' Poveri, tra' quali annoveransi ancora i Monaci di quel Monastero, a cui si fa la donazione; e in tal guisa viene ad adempiersi perfettamente il consiglio, che diede il Signore a quel Giovane ricco: *Si vis perfectus esse, vade & vende omnia, quæ habes, & da Pauperibus, & veni, sequere me, & habebis thesaurum in Cœlo*. Al qual proposito l' incomparabile Vanespen (r) spiegando la forza di tal consiglio Evangelico, così soggiugne: *Sed petet quis, num ergo Ingredientes Monasterium ita res suas Pauperibus dare debent, ut nunquam in favorem Monasterii disponere possint? Nequaquam: nam S. Benedictus in sua Regula expressis verbis recipiendo ad Religionem optionem dat, si quidem sit ætate major, ut res, si quas habet, aut eroget Pauperibus, aut conferat Monasterio. Nec mirum, quia juxta mentem Patrum qui res suas offert Monasterio, eas etiam Pauperibus tribuit: ut nimirum vel Pauperes de sæculo egressi, & nihil præter bonam voluntatem afferentes, ex iis sustententur; aut certè per ipsos Monasterii Præfectos Pauperum usibus impendantur, juxta naturam ac conditionem proventuum monachalium: nec alia intentione Monasteria sibi ab Ingredientibus oblata recipere possunt.*

Ove è da notarsi, che dato per certo e indubitato un tale obbligo ne' Religiosi, di far la limosina a' Poveri de' luoghi, ne' quali son siti i lor Monasterj, ne risulta per irrefragabil conseguenza, che ricusando di farla possano esser costretti a farla con l' autorità del Giudice. Generalmente parlando hanno i Poveri il diritto d' implorare l' ufficio del Giudice, perchè costringa i Ricchi a far loro la limosina, siccome dopo altri osservò Francesco Amostazo (s) così

(r) par. 1. tit. 25. cap. 4. num. 4. & 5.
(s) de caus. pius lib. 7. cap. 1. num. 12.

così ſcrivendo : *Eleemoſyna in aliquibus caſibus ſub præceptum cadit , quibus non ex mera liberalitate procedit , ſed ex voluntate præcepto adſtricta , Palao de Charit. tom.* 1. *tract.* 6. *diſp.* 2. *punct.* 1. *num.* 1. *verſ. Eſſe de eleemoſyna præceptum , Leoncillus de privil. pauper.* 2. *par. privil.* 115. *à num.* 6. *Fuſcus de viſitat. lib.* 1. *cap.* 30. *num.* 4. *Tum ſi Divites tempore neceſſitatis noluerint eleemoſynas Pauperibus erogare , ad id ſunt compellendi : & quamvis Pauperes adversùs illos actionem ex juſtitia non habeant , officio tamen Judicis compelluntur ; nam peccarent , ſi eleemoſynas non darent : quapropter poſſunt à Judice compelli , l.* 1. *C. de Epiſcop. aud. ubi Scribentes , Abb. in cap.* 1. *de empt. & vendit. num.* 7. *Valdes de eleemoſyna* 3. *par. fol.* 36. *num.* 2. *Benincaſius de paupert. quæſt.* 7. *ſpec.* 5. *num.* 17. *Surdus de aliment. tit.* 3. *num.* 27. *Spino de teſtam. gloſſ.* 6. *num.* 8. *Ant. Monach. deciſ. Bonon.* 69. *num.* 39. Ma per quanto ſi appartiene ſpecialmente alle perſone Eccleſiaſtiche , non è certamente da dubitarſi , che qualora eſſi ripugnaſſero a far quelle limoſine , alle quali ſecondo i canoni ſono tenute , poſſano a ciò eſſer coſtrette dal Principe , non meno perchè così richiede la ragione dello Stato , che perchè così richiede la diſpoſizione de' ſagri Canoni , de' quali il Principe è Protettore. Siccome adunque può egli per tali motivi provvedere alla riparazione delle Chieſe , là dove da' Beneficiati ſene traſcuri il rifacimento; così può provvedere a' biſogni de' Poveri , là dove non ſian ſovvenuti da quegli Eccleſiaſtici , e Beneficiati , che ſon tenuti ad alimentargli : *Par exemple* , così dottamente il Preſidente Talon (t) , *ſi ce ſont des Adminiſtrateurs en titre , comme ils ont une pleine & entiere diſpoſition des revenus , & que les fruits des benefices ſont à eux , le Roi n' a droit à leur ègard , que d' empêcher qu' ils ne dègradent les bâtimens , ou les fonds , & de les obliger à faire les reparations , & de ſatisfaires aux aumônes , & aux autres charges canoniques , ce qui apartient proprement à l' Ofice*

(t) Traitè de l' autoritè des Rois touchant l' Adminiſtration de l' Egl.ſe , diſſert. v. de la 2. part.

l'Office de Protecteur . S'ils n'y satisfaisoient pas , il ne faut pas douter , que le Roi peut en cette qualitè faire des saisè , & commettre , même en ce cas , d'autres personnes pour recevoir ce qui y est destinè , & le faire employer conformèment à l'administration . E dopo altre parole , si soggiunge, che possano i Principi usare di tale autorità , perchè questa si riferisce , *Tantôt à leur droit de protection , comme lors qu'il ne s'agit que l'interêt de l'Eglise ; tantôt à la Magistrature politique , comme lors qu'il s'agit des interêts particuliers ou pubblics de leurs sujets.* E che in effetto abbiano sovente i Principi fatto uso di questa loro autorità , cene somministrano un gran documento due Capitolari dell' Imperador Carlo Magno , in un de' quali (u) leggiamo : *Ut unusquisque Fidelium nostrorum suum Pauperem de beneficio , aut de propria familia, nutriat , & non permittat alibi ire mendicando*: ciocchè si ripete nell' altro , che quel Principe fece appresso i Concilj, quali fece adunare nell' anno 813. Così parimente il Rè Arrigo II. ad imitazione di Carlo Magno nell' anno 1547. fece un somigliante regolamento , per sollievo de' Poveri della Città di Parigi ; diterminando , infra l' altre cose , che le Badìe , i Priorati , i Capitoli , i Collegj , e altri luoghi Religiosi , i quali per antica fondazione dovean fare le limosine pubbliche , fossero tenuti a tal' effetto di fornire di danaro la lor propria Parrocchia . Ciocchè fece questo Principe per gli Poveri di Parigi , praticò poi il Rè Carlo IX. nell' anno 1560. con un suo editto (x) per gli Poveri d' Orleans ; comandando , che le rendite di tutte le Confraternite si dovessero spendere in sollevamento de' Poveri della Città , de' Borghi , e delle Ville , nelle quali le medesime si ritrovavano stabilite , senza potersi impiegare in altro e diverso uso . Un somigliante Editto si legge fatto negli Stati di Molin (y) in Francia . E per tralasciare tutti gli altri regolamenti in tal materia fatti da

(u) lib. 1. capitul. num. 124. 128. & 132.
(x) Cap. della Chiesa art. 10.
(y) art. 73.

da altri Principi, il Rè Luigi XIV. leggiamo, che impose a Monsignor Pellisson, amministratore del temporale della Badia di Cluni, che si dassero con ogni esattezza le limosine a' Poveri della Provincia di Borgogna (z). Aggiungasi, che qualora da' Religiosi di un Monastero non si amministrino le rendite del medesimo secondo il dovere, e non si spendano in quegli usi, che sono prescritti da' sagri Canoni, si appartiene al Principe il darvi riparo, non solo come a Protettore della Chiesa e de' Sagri Canoni, ma anche per l' interesse del suo Stato e de' suoi Sudditi, siccome dicea il poco fa citato Presidente Talon. E quindi in una specie, in cui scrisse Giambatista Ferretti (a), fondato sù tali principj difese, che competea al Duca suo sovrano il dar provvedimento alla pessima amministrazione, che faceasi da' Frati di un certo Monastero delle rendite del medesimo, diputando Ufficiali della sua Corte, i quali insieme con alcuni de' Frati tenesser conto di tutte le rendite, e soddisfacessero i pesi, a' quali era il Monastero tenuto, tra' quali sono certamente le limosine da distribuirsi a' Poveri, secondo le massime di sopra stabilite. *Ideo*, dice egli, *de alio opportuno remedio erit providendum; nam ut præsupponitur in facto, constat notoriè, quòd Fratres dicti Conventus dissipant & dilapidant bona & redditus Monasterii. Ideo poterit Serenissimus Dux, & Illustrissimus Dominus, consulere immunitati dicti Conventus, & occurrere dilapidationi bonorum, & malo regimini dictorum Fratrum: quia poterit sua auctoritate deputare aliquos probos Viros, qui insimul cum uno vel duobus de Fratribus dicti Monasterii bona & redditus colligant, servent, & administrent, & computa & rationes introituum, expensarum, & onerum, teneant & reddant quotannis probis Viris ad hæc deputatis vel deputandis*. E quindi è parimente, che quantunque il Reggente de Ponte nel luogo di sopra allegato (b) per difendere, che i Monaci Certosini del Monastero di S. Lorenzo della Padula erano obbli-

(z) Tiers nell'Avvocato de' Poveri cap. 17. in fine.
(a) conf. 71. num. 2.
(b) d. conf. 144.

obbligati a continuar la limosina in beneficio de' Poveri di quella Terra, si fosse unicamente fondato sul possesso antichissimo, avendo quasi per vero, che tal possesso avesse avuto principio da un'atto meramente volontario, senza punto badare alla obbligazione indispensabile, da cui erano stati tenuti i Padri di far la limosina fin da che il lor Monastero era stato fondato, e da cui tuttavia tenuti erano di continuarla per l'avvenire, siccome si è da noi pienamente stabilito; scrisse nondimeno, e difese assai bene, che per costrignere i Padri potea usare della sua autorità il Principe, e potea competere l' uso del rimedio de' capitoli del Regno. Che se Giandomenico Tassone (c) cercò di confutare quel che si era scritto dal Reggente, lasciando da parte stare, che 'l fece troppo infelicemente, egli è certo che tutta la sua difesa fondossi sul falso presupposto, che la limosina, la qual faceasi da' Padri, era volontaria, e non ingiunta espressamente dal Fondatore, di cui a tale oggetto ne trascrive il diploma: senza punto riflettere, che basta essersi donato a un Monastero, per intendersi donato anche a' Poveri, secondochè di sopra abbiam divisato.

Ci è convenuto sù questo punto delle limosine dilungarci forse alquanto più, che la difesa della causa non richiedea. Ma due ne sono stati i motivi, che ci hanno quasi costretti a trattar largamente tal materia: l'uno, perchè bisognava dimostrar vigorosamente, quanto furon lontane dal vero le rappresentazioni fatte da' Padri a S. Pio intorno alla commutazione, che asserirono essersi fatta da essi dell'opera dell'Ospedale in quella della limosina; sicchè poteron muovere la mente di quel Santo Pontefice a confermare con l'autorità Appostolica ciocchè appariva essersi fatto da' Padri di propria autorità. L'altro, affinchè si rimangano finalmente i Padri di querelarsi per mezzo de' loro Amici e Clientoli quasi per ogni angolo della Città, e presso tutti gli Ordini di persone, del torto che dicon recarsi loro col promuoversi la presente causa, quando il

(c) In allegat. pro Monast. S. Laurent. de Pad. transcripta in tract. de Anteph.

il Pubblico riceve un sì gran vantaggio non ſolo da quel tozzo di pane, e da quel boccale di vino, che ſi diſpenſa quotidianamente alla porta del lor Monaſtero a tutti que' pochi Poveri, a' quali la lunghezza del cammino, e l'erto della ſtrada, può permettere di condurviſi; ma anche da quelle limoſine ſegrete, con le quali pubblicano di ſomminiſtrare il vitto a molte qualificate Famiglie di queſta Città. Se è vero, che ciò facciano, il fanno certamente non perchè poſſan diſtribuire in tali uſi le rendite dell' Oſpedale della Santa Corona di Spine, le quali dalla Fondatrice e furon deſtinate ad altri uſi, e furon raccomandate ad altre mani; ma perchè dalle pinguiſſime rendite del proprio lor Monaſtero per obbligo indiſpenſabile della lor profeſſione ſon tenuti a farle, non altrimenti che praticaſi da tutti gli altri Ordini Religioſi.

I religioſiſſimi Padri della Compagnia di Gesù, ſenza eſſerſi impadroniti di alcun' Oſpedale, ma bensì dalle rendite lor laſciate o donate da' pii Benefattori, fanno nel lor Collegio maſſimo copioſe e pubbliche limoſine e di pane e di danaro in due giorni di ciaſcuna ſettimana a tutti i Poveri, che vi accorrono affollati, e ſchierati nel gran cortile del medeſimo; nè laſcian di farle ancora in ciaſcun giorno a chiunque ſi porti ſeparatamente a chiederla al Portinajo: ſiccome non mancano di ſomminiſtrare o giornalmente, o nella fine di ciaſcun meſe, ſegreti pingui ſuſſidj a molte e molte Caſe qualificate di queſta Città, le quali ne han biſogno: il qual coſtume ſi oſſerva ſimilmente in tutti gli altri lor Collegj, e nella ſteſſa lor Caſa Profeſſa. E pure non ſolo per cagione de' frequenti eſercizj ſagri, i quali praticanſi nelle loro Chieſe, ma per cagione ancora delle ſcuole, che tengono aperte ne' lor Collegj, ſon coſtretti ad alimentare più numeroſa Famiglia, e debbono neceſſariamente ſoggiacere ad altre rilevanti ſpeſe (ciocchè tutto ridonda ancora in ajuto e ſervizio del Proſſimo), alle quali non ſoggiacciono certamente i Padri Certoſini. Frequentiſſime parimente e abbondantiſſime ſono

no le limosine, le quali si fanno a' Poveri da' Padri Domenicani in tutti i lor Conventi. Frequentissime ed abbondantissime son quelle ancora, che si somministrano da' Padri Minimi, degni Figliuoli del loro gran Padre S. Francesco da Paola; il refettorio de' quali abbiam veduto spesse volte con somma nostra edificazione dopo la mensa de' Padri riempiuto di secolari famelici, abbondantemente provveduti e serviti di tutto il bisognevole. E frequentissime infine e abbondantissime sono le limosine, che distribuisconsi da tutti gli altri Ordini Religiosi, e particolarmente da quegli stessi, i quali vivon di limosine. Che anzi tra questi quelli appunto, che osservano più rigorosamente la povertà (sicchè si astengono anche dall'accettar limosine per la celebrazion delle Messe), quali sono gli esemplarissimi Padri Scalzi di S. Pietro d'Alcantara, non solo somministran quotidianamente copiose pubbliche limosine a' Poveri, che picchian le porte de' lor Conventi; ma a moltissime povere Case inviano ancora giornalmente il vitto. E se è così, quando i Padri Certosini rappresentarono al Papa S. Pio, che le limosine, le quali facceansi alla Porta del lor Monastero, si eran surrogate in luogo dell' opera dell'Ospedale, delle di cui rendite si erano impadroniti, dissero il falso; e 'l falso dicon parimente oggi, ripetendo lo stesso. Onde è poi, che qualora nel progresso di questa lite, siccome odesi susurrare, con artificioso disegno ardissero di sospenderle, entrerebbe la Potestà Economica del Governo a prender tutti que' mezzi, che sarebbono stimati più proprj e più opportuni, perchè si dasse riparo a una tal perniziosa novità.

Resta ora, che brevemente facciam parola di alcun altra orrezione o surrezione, che si ravvisa nelle Bolle di S. Pio. E certamente non può negarsi, che si rappresentò al Sommo Pontefice, essersi da cento anni e più addietro soppressa l'opera dell'Ospedale, con asserirsi che quello insieme con la Chiesa ritrovavasi unito con la Certosa: *Cùm Prior & Conventus præfati à centum annis, & forsan ultra, Hospitale & Ecclesiam præfata, cum omnibus juri-*

juribus & pertinentiis suis, etiam forsan tanquam antedictæ Domui seu Monasterio pridem unita, annexa, & incorporata, seu aliàs, tenuissent ac administrassent. Il qual fatto era certamente alieno dalla verità: giacchè nella medesima Bolla si dice poco dopo, che 'l Nunzio avea liquidate le rendite dell' Ospedale nella somma di annui ducati 5000., e che i Padri venivano a esser debitori della Camera Appostolica, per non avere adempiuta l' opera dell' Ospedale, nella somma di ducati 150000. in circa: *Quòd ipsi Prior & Conventus ex fructibus Hospitalis & Ecclesiæ præfatorum summam quinque millium ducatorum annuatim perceperant, quam, prout tenebantur, in hospitalitate Pauperum non expenderant, sed ad proprios usus converterant; imo loca pia pro hospitalitate exercenda constructa, illa ad usum horreorum locando profanaverant: quos fructus inde malè perceptos ipse Nicolaus Episcopus Nuncius & Collector ad summam centum & quinquaginta millium ducatorum, & ultra, ascendere asserebat.* Secondo il qual calcolo ognun vede, che da trenta anni in circa innanzi aveano i Padri soppresso e unito l' Ospedale con il loro Monastero. Il qual fatto se si fosse sinceramente rappresentato a S. Pio, è facile il congetturare, che non con tanta prontezza avrebbe egli approvata una innovazione, che appariva così recentemente fatta.

Aggiungasi, che nelle trascritte parole si fa motto di una ideata unione, che antecedentemente si fosse fatta dell' Ospedale con la Certosa, la quale si asserisce parimente nell' altra Bolla, con cui confermasi la transazione, con questa differenza nonperò, che in quella si dice fatta l' Unione non già dell' Ospedale, ma della Chiesa, siccome altrove si è notato: *Ob obligationem in libris dictæ Cameræ Apostolicæ tempore recolendæ memoriæ Nicolai Papæ V. etiam prædecessoris nostri, ex parte eorundem Prioris & Conventus factam, ratione Unionis perpetuæ de dicta Ecclesia Coronæ Spineæ eidem illorum Domui seu Monasterio S. Martini annotatam.* O dunque non v' era mai stata questa Unione, la quale si asseriva fatta da Papa Niccolò V.; ed essendosi

rappresentato al Papa un fatto non vero, ch'era di tanta importanza per poterlo muovere a confermare quel che ritrovavasi già fatto da un suo Predecessore, certamente veniva a rendersi nulla la sua Concessione, siccome da se è manifesto. O l'Unione era stata veramente fatta; e doveasi senza verun dubbio rappresentarsene il tenore al Sommo Pontefice: giacchè se quella era limitata per la sola Chiesa, o non contenea la total suppressione dell'Ospedale, le sarebbe stata in una certa maniera contraria la seconda Unione, la qual fecesi da S. Pio. Nel qual caso tutti convengono, che debba farsi menzion distinta della prima dispensa, per potersi sostener la seconda, la quale in altra guisa si rimane di nessun valore, siccome raccogliersi dal testo nel *cap. 2 de Fil. Presbyter. in 6.* osserva il P. Sanchez (d), e dopo lui il Moneta (e), là dove facendo parola di varie interpetrazioni date dagli Scrittori all' accento testo, scrisse: *Quia posterior Dispensatio priori partim contraria erat; quoniam prior cum moderatione, posterior absolutè concessa fuerat, ut plerique exponunt, quos sequitur Sanchez d. num. 6.* E la ragione, sù cui fondasi una tale opinione, è quella la quale si considera dal P. Sanchez, e vien riferita dal Moneta (f) con le seguenti parole: *Quia Princeps certior factus de priori concessione limitata eam non mutasset*; e poco dopo: *Præsumendum est, Concedentem privilegium non tam facilè velle mutare sententiam; ut quod semel ipse, aut Prædecessor, cum limitatione concessit, postmodum ea seclusa concedat: diceret enim, sufficere priorem dispensationem.*

Doveasi inoltre rappresentare al Papa il vero annuo valore delle rendite dell'Ospedale, che si volea suppresso, e unito col Monastero di S. Martino, siccome ancora delle rendite del medesimo Monastero, con cui faceasi l' unione, giusta lo stabilimento della Reg. 22. della Cancelleria, di cui facendo parola il Moneta (g) scrisse: *Voluit, quòd petentes*

(d) lib. 8. de matrim. disp. 22. num. 6.
(e) de commut. ult. vol. cap. 6. num. 234.
(f) loc. cit. num. 237.
(g) cap. 11. num. 357.

petentes beneficia Ecclesiastica aliis uniri, teneantur exprimere verum annuum valorem secundùm communem æstimationem tam beneficii uniendi, quàm illius, cui uniri petitur; alioquin Unio non valeat. Et semper in Unionibus commissio fiat ad partes, vocatis quorum interest. Et idem voluit observari in quibusdam Suppressionibus, perpetuis Concessionibus, Dismembrationibus, & Applicationibus etiam de quibuscumque fructibus & bonis Ecclesiasticis, ac etiam in Confirmationibus Unionum, singularum dispositionum hujusmodi. E fondasi un tale indispensabile riquisito sù la precisa necessità, che v' è nelle Unioni, di far costare la povertà del luogo, che si supprime e si unisce, e la povertà ancora del luogo, con cui siegue l' Unione: sicchè ove costasse della sola povertà di uno de' due luoghi, non potrebbe farsi l' Unione, secondochè offervò il Cirini (h) in quelle parole: *Paupertas igitur utriusque Ecclesiæ, tam uniendæ, quàm ejus, cui unitur, concurrere debet; quoniam fructus earum pro utriusque sustentatione haud sufficiunt: tunc autem rectè conficitur Unio, Rebuff. num. 39. in Reg. Cancell. 21. de Union.; aliàs futilem esse Unionem, edocent Antonell. lib. 3. cap. 8. num. 18. Barbosa alleg. 66. num.* 19. E dopo altre parole: *Paupertas verò beneficii uniendi sola haud sufficit*. Ora dov' è, che nelle preci porte a S. Pio si fosse espresso l' annuo valore delle rendite dell' Ospedale, di cui domandavasi la suppressione, e l' unione col Monastero di S. Martino, siccome ancora l' annuo valore delle rendite del medesimo Monastero? Dov' è, che si fosse fatta costare la povertà così dell' Ospedale, come del Monastero? Ma questo era un punto, che quando si fosse voluto discettare, egli è certo che sarebbe stato a' Padri di un grande impedimento, per ottenere da quel Santo Pontefice tutto quello che ottennero: tanto era fuor di ogni controversia, e che l' Ospedale era fornito di abbondantissime rendite, per poter sussistere, e che 'l Monastero era così ricco, che non solo non avea alcun bisogno di altre rendite per lo mantenimen-

(h) Nex. rer. Ecclesiast. iurisdict. cap. 6. num. 228.

nimento de' suoi Monaci, ma era anzi bastante a somministrare gli alimenti cotidiani a molte centinaja di persone.

Nè punto posson giovare le clausule *Ex certa scientia*; *Motu proprio*, e somiglianti a queste, che si leggono nella Bolla, siccome nemmeno tutte quell'altre clausule, con le quali si asserisce essersi derogato alle regole della Cancelleria, e a tutte le Costituzioni Appostoliche, le quali sarebbono state d'ostacolo alla concession della Grazia. Perocchè se è vero, com'è verissimo, che o la falsa rappresentazion de' fatti che furono espressi, o l'alto silenzio di tutti gli altri fatti, che si doveano esprimere, diè motivo alla concession della Grazia, la quale non si sarebbe altrimenti conceduta: forza è il confessare, che essendo perciò nulla la Grazia, vengon parimente ad esser nulle tutte le clausule, delle quali è fornita. Sù di che posson ponderarsi quelle parole della Regola della Cancelleria trascritte dal Moneta nel luogo poc' anzi recato, *Idem servetur in Gratiis, quas à Sanctitate sua motu proprio emanare contigerit*; e giova ancora osservare ciocchè intorno a tal punto scrisse in altro luogo (1) il medesimo Moneta. Nè poi si sà capire, come richiedendosi dalla Regola della Cancelleria di sopra recata, che debba verificarsi la rendita dell'uno e dell'altro Beneficio, che si vogliono unire, intesi tutti coloro, i quali vi possono avere interesse, si fosse potuto dispensare a tal riquisito dalla Corte Romana con le clausule *Motu proprio*, *Ex certa scientia*, e altre somiglianti, e con derogarsi all'accennata Regola, con tanto e tal pregiudizio degl' Interessati, quanto e quale a suo luogo sarà da noi dimostrato. Lascino adunque una volta i Padri Certosini, e i loro dottissimi Avvocati, di far tanta pompa di queste due Bolle di S. Pio, la di cui santità non potè essere immune dagl' inganni, da'quali può esser sorpreso un Romano Pontefice, qualora non tratta di spiegare i misterj di nostra Santa Fede, o di stabilir precetti intorno a'costumi, siccome notò a tal

(1) cap. 6. num. 162. & num. 167.

a tal proposito un gran partigiano della Corte di Roma, qual fù certamente Antonio Charlas (k), scelto da quella Corte a manifestare i suoi diritti nelle controversie sorte con la Corona di Francia: *Lumen illud Sancti Spiritus, quod Summo Pontifici adest, cùm explicanda sunt Fidei mysteria, & tradenda morum præcepta, non perpetuò illi Hypocbritarum fraudes, Aulicorum adulationes, Improborum mendacia detegit. Non adversùs Ambitiosorum importunitatem, Magnatum preces, suspecta Officialium consilia, immotum servat.* Nè le Bolle Appostoliche, in essendo affisse ne' soliti luoghi della Città di Roma, acquistano una sì fatta infallibilità, che non possa dimostrarsene l' irregolarità. Sù la qual materia si espresse assài bene Pier Marcanzio dell' Ordine Francescano (l) là dove scrisse: *Non possum autem satis mirari, quòd mandata Dei & Ecclesiæ suas patiantur interpretationes, excusationes, & in nonnullis casibus dispensationes, absque ullo Reipublicæ Catholicæ detrimento; sola Mandata Apostolica, ubi valvis affixa sunt, ubi ad manus Ministrorum devenerunt, nullius innocentiam suscipiant, nullum injuriæ remedium patiantur. Hæc non est mens Ecclesiæ, aut Summi Pontificis bene informati.* E quindi dà egli un' avvertimento a coloro, a' quali si commette l' esecuzione di tali Bolle, che stieno bene accorti a non eseguirle, qualora conoscano, che sieno ingiuste, e possino esser cagione di scandalo: *Advertant, rogo, Dei & salutis amore Ministri Pontificis, qui in varias Orbis regiones mittuntur, & exequutores literarum Apostolicarum sunt, quam circumspectionem adhibere debeant in rescriptis & mandatis Apostolicis; nec credant, se quocumque eventu teneri ad eorum exequutionem: sed si manifestam Proximi injuriam contineant, vel sint peccatorum aut scandalorum, quamvis accidentales, causæ, teneri sub peccato mortali Summum Pontificem de veritate rei informare. Nec modò si manifestam injuriam continent, sed etiam si admo-*

(k) tract. de libert. Eccles. Gallic. lib. 2. cap. 3. num. 5.
(l) in tribunali Sacrament. tom. 3. tract. 3. tit. 4. quæst. 3. dub. incident.

admodum probabilem; communi sensu, & publico rumore. E a questo medesimo proposito fa molto la viva espressione, con cui Roberto Vescovo in Inghilterra (m) spiegossi con Papa Innocenzio IV., da cui erasi ordinato, che si conferisse una prebenda della di lui Chiesa a uno, che n' era immeritevole: *Noverit discretio vestra*, scrisse egli al Papa, *quòd mandatis Apostolicis affectione filiali, devotè, & reverenter, obedio; iis quoque, quæ mandatis Apostolicis adversantur, paternum zelans honorem, adversor & obsto: ad utrumque enim teneor ex Divino mandato*. Indi soggiunse: *Propter hoc his, quæ in prædicta litera continentur, unicè filialiter & obedienter non obedio, contradico, & rebello*. E poco dopo: *Breviter autem recolligens dico: Apostolicæ Sedis Sanctitas non potest, nisi quæ in ædificationem sunt, & non in destructionem. Hæ autem, quas vocant Provisiones, non sunt in ædificationem, sed in manifestissimam destructionem. Non igitur eas potest Beata Sedes Apostolica acceptare: quia caro & sanguis, quæ Regnum Dei non possidebunt, eas revelavit, & non Pater Domini nostri Jesu Christi, qui est in Cœlis*. Ma non occorre sù questo punto prenderci altra briga in recare nuovi Autori, da' quali universalmente viene inculcato; postochè parlan pur troppo chiaramente tutte le costituzioni del Codice, e 'l titolo stesso, sotto di cui stanno collocate, *Si contra jus, vel utilitatem publicam, vel per mendacium, fuerit aliquid postulatum, vel impetratum*. Il qual titolo da Giustiniano nella compilazione del Codice volle stabilirsi a parte, non ostante, che bastantemente avesse trattata la medesima materia nell' altro titolo antecedente, *De precibus Imperatori offerendis, & de quibus supplicare liceat vel non*, siccome notò Giacomo Cujaccio (n); quasichè non credesse esser superfluo di ripetere ciocchè stimava essere di somma importanza per la retta amministrazione della giustizia. Che poi le Bolle di S. Pio siccome furono ottenu-

te

(m) Matth. Par. in Henr. III. ad ann. 1253.
(n) in parat. tit. si contra jus vel utilit. publ.

te da' Padri Certosini a forza delle false rappresentazioni fatte a quel Santo Pontefice, secondochè di sopra si è largamente dimostrato, così parimente contengano un torto manifesto, che si facea alla pubblica utilità di questa Città, e al diritto del Principe, e di tutti coloro, i quali aveano interesse nell' Ospedale, sarà un' assunto, che distintamente in altro luogo dovrassi da noi dimostrare.

Resta ora, che rispondiamo a una obbiezione, che per quanto si appartiene al punto presente della declinatoria del foro potrebbon farci i nostri dottissimi Contraddittori; cioè che 'l conoscere appunto delle orrezioni e surrezioni, le quali si sono da noi notate nelle due Bolle, siccome ancora del pregiudizio che con le medesime venivasi a recare non meno al Pubblico, che al Principe, e a tutti gli altri Interessati, si appartenga unicamente al Giudice Ecclesiastico; così perchè egli è il proprio Giudice de' Padri, da' quali furon le Bolle ottenute; come perchè trattasi di conoscere della validità o invalidità de' Rescritti del Papa: onde ragion vuole, che o al Papa stesso si ricorra, o a quegli stessi Giudici, a' quali fù commessa l' esecuzione de' Rescritti, eziandìo secondo la mente delle sopraccennate Costituzioni del Codice (o), e spezialmente della II. la quale è di Costantino e di Massimiano, e della IV., la quale è di Costantino solo, in cui espressamente si dice: *Etsi non cognitio, sed exequutio, mandatur, de veritate precum inquiri oportet; ut si fraus intervenerit, de omni negotio cognoscatur*. Sù di che riflettendo il gran Cujaccio ne' paratitli scrisse: *Judex tamen rescripto datus Judex manet, etiamsi preces, ad quas rescribens Imperator Judicem dedit, subreptitiæ & mendaces sint. Judicis datio valet, impetratio non valet: non est ergo rescriptum omni ex parte inutile atque vitiosum*. Adunque se il Santo Pontefice Pio V. ingiunse l' esecuzione delle Bolle ad alcuni Delegati Appostolici a tal fine destinati, siccome può leggersi nelle medesime Bolle; non ad altri Giudici potrà

 oggi

(o) tit. contra jus, &c.

oggi ricorrersi, per la conoscenza delle orrezioni, e surrezioni, e di ogn'altra cosa appartenente a quelle, che a' Giudici Ecclesiastici, i quali a tal fine dovrebbono esser destinati e delegati dalla Corte di Roma, o anzi alla stessa Corte, da cui erano le Bolle uscite.

Questa obbiezione non è così nuova, che non fosse stata preveduta da tutti coloro, che trattano dell' autorità, che ha il Principe di opporsi all' esecuzione delle Bolle di Roma. E certamente sebbene il Principe debba prender conoscenza di tutte le Bolle, Rescritti, Provisioni, o altra qualsivoglia scrittura, che a noi venga da quella Corte, sicchè senza il suo permesso non possa nel suo Stato darsi ad alcuna di esse esecuzione da chicchesia, secondo le massime fondamentali di tutti i Principati; non suole però nè dee opporsi all' esecuzion delle medesime, qualora non trattino, che d' interessi tra persone private, nè in guisa alcuna si appartengano o a' diritti dello stesso Principe, o alla pubblica utilità, non ostante che chiaramente si scorgesse in esse una manifesta orrezione o surrezione: poichè una tal cognizione dee unicamente appartenersi al Giudice Ecclesiastico. Sù di che vaglia per tutti l'autorità del dotto Vanespen (p), il quale riportandosi al comun sentimento de' Dottori sù questo punto così scrisse: *Rectè notant Doctores, in hac Bullarum retentione, seu earundem suspendenda exequutione, non tam esse attendendam earum simplicem subreptionem vel obreptionem, quàm publicam utilitatem, in quam ipsa Bullarum exequutio impingere posset, uti latè ostendit Franciscus Salgado in tract. de supplicat. ad Sanctiss. par.* 1. *cap.* 8. *ubi num.* 10. *latè probat, simplicem subreptionem litterarum Apostolicarum nullatenus esse fundamentum habile ad earundem retentionem in Senatu discernendam, nec etiam disponendam; nisi concurrat, aut inde inferatur, damnum publicæ utilitatis, vel aliqua ex causis, ex quibus inferri possit turbatio Reipublicæ spiritualis ecclesiasticæ, aut temporalis, quo solo unico fundamento, ait, hæc retentionis cogni-*

(p) de plac. Reg. par. 2. cap. 2. §. 3.

cognitio & facultas defertur Principi supremo, Ecclesiæ & Regni Protectori : ciocchè ripete egli più volte nel medesimo luogo. Che se è così, non può certamente recarsi a controversia, che l' esecuzione delle Bolle di S. Pio offendea non meno i diritti del Principe, che i diritti del suo Popolo, e la pubblica utilità dello Stato, per tutti que' motivi, i quali a suo luogo si faran palesi. Adunque potea e dovea il Principe, se avuta avesse per l' innanzi contezza di tali Bolle, impedirne l' esecuzione, e conoscere della manifesta surrezione e orrezione, che nelle medesime si ravvisa. E poichè sono elle uscite oggi alla luce, può e dee oggi il Principe per mezzo del suo Magistrato prendere una tal conoscenza. Nè può dubitarsi, che dicasi offesa la pubblica utilità e la quiete dello Stato, qualora vengano offesi i diritti del Principe, e gl' interessi del Popolo, secondochè egregiamente notò il medesimo Vanespen nel luogo recato non ha guari : *Ulterius, quia vix contingere potest, ut sine perturbatione publica, & damno publicæ utilitatis, jura Principum & Populorum privilegia infringantur aut lædantur, inter causas retentionis Bullarum hanc passim recensent Doctores : nimirum si Rescripta Romana impingant in jura Regia, aut antiqua Populorum privilegia, uti multis ostendit supra allegatus Salgado cap. 5. per totum, ubi à num. 45. recitat Doctores hanc retentionis causam fundantes, ac signanter num. 47. recitat verba Didaci Covarruviæ, quibus inter causas retentionis Bullarum expressè ponit, ne quid fiat & obtineatur falsis precibus, ac importunis suggestionibus, adversùs Regni, Regumque Hispaniarum privilegia, & Apostolicas concessiones*. E tale esserne la pratica nel Regno di Sicilia siegue a scrivere con l' autorità del medesimo Salgado e di Antonio Amato (q) : *Quòd in Regno Siciliæ communis praxis habeat, ut literæ quidem Apostolicæ in Senatu Regio retineantur ob causas tendentes in præjudicium juris Regii ac Reipublicæ, aut in turbationem pacis Subditorum, vel præjudicium Tertii. Sed si*

 aliquis

(q) lib. 2. resol. 72.

aliquis conqueratur in Senatu, opponens se petenti Exequutorias litterarum Apostolicarum, non esse denegandas, quando continent subreptionem vel obreptionem dumtaxat: imo tunc conceduntur Exequutoriæ, salvis juribus Partis coram Judice delegato proponendis & prosequendis.

E quando pure non si trattasse dell' interesse proprio del Principe e del suo Fisco, ma solo dell'interesse del Pubblico, anzi dell'interesse delle Chiese poste nel suo Principato, certo egli è che possa il Principe impedire l' esecuzione delle Bolle di Roma, e conoscere della loro sussistenza, siccome notò l' allegato Vanespen (r), là dove scrisse, che tal facoltà si appartiene al Principe per ragione dello stesso Principato, e per diritto di Regalia: *Cùm Principis sit curam tam Ecclesiæ quàm Reipublicæ gerere, fatendum est, nequaquam ab ejus Officio alienum esse, examinare & revidere quid aliunde in suas Ditiones invehatur, quo præcaveat, ne per id forsan Respublica aut Ecclesia turbetur, atque in gravia incommoda incidat. Itaque ex ipso Principis Officio usus hic Placiti originem traxit: nam ex prædictis indubitatum manet, Principibus ex natura & institutione ipsius Principatus publicæ tranquillatis tutelam incùmbere, sine discrimine personarum & causarum, ac consequenter auctoritatem habere super actionibus externis etiam Ecclesiasticis, quatenus pacem Reipublicæ temporalis intempestivè perturbant, ut incommoda, quæ inde emergunt, prævertant, & iis medeantur. Quòd si verò ad Officium Principum pertinet, incommoda à Republica avertere; possunt sine dubio & inquirere in ea omnia, quæ peregre inferuntur, ne quid fortè noxæ lateat contra publica commoda; & ulteriùs etiam edicere, ne quid novi invehatur, aut executioni mandetur, quod priùs recognitum non sit ab his, qui rebus cognoscendis delegati sunt, & morum popularium periti habentur.* Ora quanto maggiormente dee ciò aver luogo nel caso presente, in cui oltre all' interesse del Pubblico, e di un Luogo Pio fondato in questa Città, che

(r) loc. cit. cap. 3. §. 1.

che recava alla medesima una somma utilità, e un grandissimo sollievo a' bisogni de' Poveri, trat avasi ancora del proprio interesse del Principe, per ragione del Padronato, che su 'l medesimo luogo gli si appartenea? Queste nonperò sono materie, che basta avere leggiermente toccate nel presente §. in confutazione della opposizion della Parte; giacchè ne' proprj luoghi saranno in appresso più distintamente disaminate.

§. II.

Che non possa tenersi conto alcuno di quanto fù a' Padri conceduto con le due Bolle di S. Pio V.; perchè si appartenea unicamente alla Potestà temporale qualunque disposizione, che intendeasi fare intorno all' Ospedale e alla Chiesa della Santissima Corona di Spine.

LA Grazia conceduta da S. Pio V. a' Padri Certosini del Monastero di S. Martino, di appropriarsi le rendite dell' Ospedale fondato dalla Regina Giovanna I., e della Chiesa annessavi, non potè certamente concedersi, che con derogare alla volontà della medesima, commutandola nell' opera della limosina da farsi alla Porta del lor Monastero. Basta riflettere alla qualità stessa della Grazia, e leggere tutto il contesto di amendue le Bolle di quel Santo Pontefice, per esser persuaso di una tal verità, e in ispecie quelle parole, che in una di esse si leggono: *Ac insuper ordinationem & voluntatem Joannæ Reginæ hujusmodi quoad omnia & singula præmissa commutamus.* Ora ciò posto noi costantemente affermiamo, che sì fatto diritto di distrurre e cessare la disposizione della Regina, e surrogarne un' altra in sua vece, non si appartenea al

Papa

Papa, ma bensì al Rè di Napoli. Nè dovrà a chicchesia sembrar nuova e ardita una tal proposizione, quando ne avrà ponderati i motivi convincentissimi, da' quali vien sostenuta.

E per verità non può imprima recarsi a controversia, che l' avere le nostre disposizioni forza di obbligare ezlandio dopo la nostra morte, egli è un beneficio, che non di altra potestà noi riconosciamo, che da quella della legge civile, e per conseguenza de' supremi Moderatori della Repubblica, i quali ci sono stati dati da Dio per governarci e custodirci con l' osservanza delle leggi. Se le leggi non avessero stabilito, che la disposizion fatta da chi era il padrone della robba, dovesse osservarsi pur dopo la di lui morte; certamente non vi sarebbe bastante sicurezza, che la medesima si mandasse in esecuzione, o che sene continuasse l' osservanza, seguita la di lui morte: *Nulla fides rebus post terga relictis*, cantò il Poeta Lucano (s). E quindi gli Antichi per assicurarsi dell' effetto, che avrebbe avuto la lor disposizione dopo la lor morte, n' esigevano da' Congiunti il giuramento; sù di che sene possono riscontrare gli esempli nel Genesi (t), in Diodoro Siciliano (u), in Sofocle (x), in Zonara (y), e in cento altri Autori. Nè quando il Principe impedisse, che si mandasse in esecuzione la volontà di un Defunto, può immaginarsi alcun mezzo, per cui la medesima sortir potesse il suo effetto. Al qual proposito Dione Cassio narrando la dichiarazion fatta da Caligola e dal Senato, con cui fù derogato alla volontà di Tiberio, scrisse: *Nihil consilii adversùs ingratitudinem hominum, & vim Posterorum, valere*. Adunque l' autorità delle leggi, e de' Supremi Moderatori della Repubblica, che fanno osservar le leggi, dee dirsi che dian la forza alla disposizion dell' Uomo; sicchè quella o s' incominci, o si continui ad eseguire, eziandìo dopo la morte. Onde è poi, che non con altra autorità, che del Prin-

(s) lib. 2.
(t) 24. 2. 3. 47. 29.
(u) lib. 2. cap. 33.
(x) Trachin. vers. 1192.
(y) tom. 3. in Eudocia.

Principe laico, e del suo Giudice, non solo i Laici, ma anche gli Ecclesiastici, ottengono il giusto titolo di possedere la robba lasciata dal Defunto; ciocchè nel nostro Regno si fa col mezzo del decreto di preambolo; non ostante che la disposizione contenesse peravventura cose, che riguardino unicamente il Culto Divino, e dovesse interamente eseguirsi da Persone Ecclesiastiche.

Da questo incontrovertibil principio ne deriva poi, che stimandosi dal Supremo Moderator della Repubblica utile in qualche caso particolare al pubblico bene dello Stato, che la disposizione del Defunto non si esegua, o sopravvenendo alcun giusto motivo, per cui la medesima, la quale era prima utile, incominci a esser dannosa, egli debba esser quello, che interpetrando la volontà del Disponente, la commuti in altra, la quale meglio giudichi convenire all' utilità pubblica. Ciocchè dir volle Accursio (z) là dove scrisse: *Et nota hic, quòd Imperator interpretatur voluntatem Defuncti, cujus solius est interpretari voluntates: nam & jura interpretari est ejus, ut supra de leg. & constit. l. fin.; cùm & hæ voluntates pro jure serventur, & in auth. de nuptiis §. disponat, coll. 4. & ff. ad l. Falcid. l. 1. in princ.* E parlando de' testamenti il gran Maestro della Romana Giurisprudenza Giacomo Cujaccio (a) scrisse: *Princeps est interpres non legum tantùm, sed etiam testamentorum, quæ veluti leges quædam sunt*. La qual proposizione non però debbesi sanamente intendere; perchè non ogni sorte d' interpetrazione della volontà del Defunto si appartiene unicamente alla cognizione del Principe: quando per l' opposito noi abbiamo, che lo stesso Accursio altrove (b) disse, che si appartiene anche al Giudice, e 'l disse con l' autorità dell' Imperadore Alessandro (c) in quelle parole: *Voluntatis Defuncti quæstio in æstimatione Judicis est*. Ma quella interpetrazione bensì, la quale non tanto dichiara le parole oscure e dubbie della disposizione, quanto

(z) in l. ex verbis 14. C. de donat. int. vir. & uxor.
(a) ad l. 23. & 24. C. de legat.
(b) in l. 7. C. de fideic.
(c) l. voluntatis C. de fideicomm.

to ſuppliſce quel che manca nella medeſima; e diterminà quel che dee farſi in quel caſo, che non è ſtato dal Teſtatore preveduto, ſpetta indubitatamente al ſolo Principe. E la ragione è quella appunto, che fù conſiderata da Accurſio, cioè perchè il Principe ſolo è l' interpetre della legge: e legge dee ſenza dubbio chiamarſi qualunque diſpoſizione di un Uomo. Quindi gli Antichi con la parola *Legare* ſignificavano non meno la legge, che la diſpoſizione di un Privato. In effetto Servio (d) ſerviſſi di tal parola nel primo ſenſo, ivi: *Senatus legavit, ne quis in Urbe ſepeliretur*, ch' è quanto dire *Sanxit*, *Edixit*. E nell' altro ſentimento ſono ovvie quelle parole della legge delle 12. Tavole: *Paterfamilias uti legaſſit ſuper pecunia tutelave ſuæ rei, ita jus eſto*. Era adunque queſta parola adoperata dagli Antichi a ſignificare non meno la legge pubblica, che la legge privata di ciaſcuno, il qual diſponea della propria robba. Nè per altra ragione, che per lo ſignificato di legge pubblica fu preſa da Ulpiano (e), quando chiamò legati anche i Vettigali, facendo menzione di un fondo venduto, *Qui plura legata debebat*, cioè *Qui vectigalibus oneratus erat*; perchè erano i Vettigali impoſti e ordinati dal Pubblico *Quaſi indicta & imperata*.

Ed eſſendo così, ne ſiegue che ſiccome la legge in alcuni caſi può interpetrarſi dal Giudice, ma in altri caſi non può interpetrarſi, che dal ſolo Principe Supremo, lo ſteſſo debba dirſi della diſpoſizion privata dell' Uomo. Dell' interpetrazion della legge parlando l' eruditiſſimo Franceſco Connano (f) ſcriſſe: *Quæ enim æquitas adducitur non ad verba legum, ſed ad ſupplendam earum ſententiam & voluntatem, ut quod in iis deeſt, perficiatur, naturalis nominanda eſt, & nova lege debet conſtitui; quandoquidem intra juris civilis fines, quibus eſt Judex circumſcriptus, reperiri non poteſt. Atque hæc eſt, quæ quod Legislatores ſua imprudentia omiſerunt, ſufficit; nam ſi moniti fuiſſent, non veriſimile eſt, prætermiſſuros fuiſſe*. E poco dopo:

(d) in lib. 11. Æneid.
(e) l. Julianus 13. D. de act. empti.
(f) li. 1. commentar. cap. 11. num. 6.

po : *Ex' his sciri potest , quæ sint in Legibus exponendis Principum , quæ Judicum partes* . E dell' interpetrazion della disposizione dell' Uomo scrivendo Giacomo Cujaccio (g) disse : *Est inter supplere & interpretari differentia quædam . Supplemus specialia , interpretamur generalia , l. Gallus , §. quid si filium , & §. seq. infra hoc tit. Supplere est extendere , & quasi emendare , §. 1. Instit. de bonor. possess. Interpretari neque extendere est , neque emendare . Supplere non possumus sine lege : interpretari possumus sine lege* . Donde poi conchiude , che ove il Testatore abbia istituito erede il Postumo con quella formola , *Qui intra decem menses post mortem meam nascetur* , e sia nato il Postumo , vivo ancora il Testatore , secondo il diritto delle Pandette verrebbe a rompersi il testamento , perchè non aveano i Giureconsulti alcuna autorità di supplire il caso della legge Velleja , cioè comprendendo la formola *Qui vivo me* sotto la formola *Qui mortuo me* . Ma ciocchè non potè fare Pomponio nel testo nella *l. Commodissimè D. de lib. & post.* fece con la sua autorità in una Costituzione (h) l' Imperador Giustiniano , il quale , avendo in mano come supremo Principe il poter della legge , supplì a questa mancanza . Sicchè ebbe a dire il poco fa allegato Giacomo Cujaccio : *Quam tamen sua constitutione adjuncto juris novi , id est , legis Velleja casu , Justinianus supplet , quod destitutus lege Pomponius non potuit . Interpretandi enim jus habemus , supplendi sine lege auctoritatem non habemus* .

Là dove adunque il caso , ch' è stato il suggetto della disposizione , venga col tempo a essere alterato da tali circostanze , o scoverte di nuovo , quando prima stavano nascoste , o sorte affatto nuovamente , che certamente colui , il quale ha fatta la disposizione , se fosse vivo , o fatta non l' avrebbe in tal guisa , o avendola già fatta , senza verun dubbio l' avrebbe mutata ; si dà luogo all' autorità e diritto del Principe supremo , di fare , cioè , quel che l' Au-

S toie

(g) ad l. commodissimè D. de lib. 10. & post.
(h) in l. ult. C. de post. hæred. instit.

tore della disposizione verisimilmente fatto avrebbe. Di che mille esempli posson rincontrarsi nel corpo della ragion civile, da' quali si fa chiaramente manifesta una tal verità. Bellissimo, infra gli altri, è quello che ci propone Paolo (i) del testamento fatto da un tal Pattumejo Androstene. Avea egli istituito erede Novio Rufo, ma con sì fatta premessa: *Quia hæredes, quos volui habere mihi, contingere non potui*. E la ragione, per cui così disse il Testatore, si fù, perchè avea egli antecedentemente fatto un' altro testamento, in cui erasi da lui istituita erede Pattumeja Magna figliuola di Pattumejo Magno, e alla medesima sustituito lo stesso di lei padre, Pattumejo Magno. Ora questo testamento fù poi da lui rivocato per una tal novella recatagli, ch'essendo stato ucciso il Padre in una fazione, la Figliuola parimente fosse stata uccisa. Morto il Testatore, ella, ch'era viva, fecesi davanti agl' Imperadori Antonino e Severo, domandando che dichiarassero, a lei doversi appartenere l'eredità. Ed essi supplendo la volontà del Testatore, il quale verisimilmente non avrebbe rivocato il primo testamento, se avesse saputo esser falsa la novella della morte di Pattumeja, giudicarono che l' eredità alla medesima fosse dovuta, con obbligarla nonperò a soddisfare i legati, che nel secondo testamento erano stati lasciati. Nel qual fatto si scorge con chiarezza, che per togliere da mezzo la disposizione, la qual fatta avea Pattumejo Androstene, vi abbisognava necessariamente l'autorità del Principe supremo, il quale solamente, siccome può supplire e aggiungere il caso dalla legge omesso, così può supplire e aggiungere il caso omesso nella disposizione. Di che ne somministran parimente una gran pruova quelle parole del testo, *Et cognitione suscepta*; poichè da queste si scorge, che trattavasi di una causa, in cui solo il Principe potea dar provvedimento. Presso i Latini quelle cause, nelle quali al solo Principe era permesso di giudicare, diceansi esser della cognizione del Principe, *Esse Cognitionis*. Onde leggiamo in una del-

(i) l. ult. D. de hæred. instit.

dell' epiſtole di Plinio: *Res eſt Cognitionis, non Jurisdictionis*. E preſſo Suetonio nella vita di Claudio leggiamo ancora: *Rem eſſe Cognitionis, non ordinarii juris; referri eam debere ad Sacrum Auditorium*. La qual coſa fù egregiamente avvertita da Giacomo Cujaccio (k) in quelle parole: *Princeps non habet Juriſdictionem, ſed Cognitionem. Unde in Auctoribus res dicitur eſſe Cognitionis, cujus diſceptatio pertinet ad Principem*. E in effetto in un' altra cauſa, riferita dal Giureconſulto Marcello (l), perchè trattavaſi di ſupplire la volontà del Teſtatore, atteſta egli che fù ſtimata degna della Cognizione del Principe: *Proximè in Cognitione Principis &c.*

E da queſti principj appunto ne deriva, che la Commutazione di una diſpoſizione ſi appartiene unicamente al Principe: concioſſiachè commutandoſi la volontà di chi ha diſpoſto in una certa maniera, ella non s' interpetra ſemplicemente, ma più toſto ſi ſupplisce; e vienſi perciò a formare una nuova diſpoſizione sù di quel rincontro, qual non era ſtato affatto preveduto da colui, che fatta avea la diſpoſizione. Tale ſi era la ſpecie, di cui tratta Modeſtino (m), e di cui ſoglion comunemente avvalerſi gli Autori, in trattando del diritto, che ſi appartiene al Principe, di commutare le diſpoſizioni degli Uomini. Avea un Teſtatore laſciato un legato a una Città: *Ut ex reditibus quotannis in ea Civitate memoriæ cònſervandæ Defuncti gratia ſpectaculum celebretur*. Ma egli non ſapea, che in quella Città non era lecito ciò fare. E dall' altra parte non ſi conveniva, che la diſpoſizione non aveſſe avuto ad avere alcun' effetto, e 'l danaro legato ſi doveſſe rimanere in beneficio dell' Erede: *Cùm Teſtator ſpectaculum edi voluerit in Civitate, ſed tale, quod ibi celebrari non licet; iniquum eſſe, hanc quantitatem, quam in ſpectaculum Defunctus deſtinaverit, lucro Hæredis cedere*. E quindi doveaſi da coloro, che reggeano la Città, inteſi gli Eredi, diſaminare in quale altra opera poteaſi impiegare

(k) ad tit. 14. Digeſtor. de jure Fiſci.
(l) l. 3. D. de his, quæ in teſtam. delent.
(m) l. legatum 16. D. de uſu & uſufr. leg.

gare il danaro secondo la volontà del Testatore : *Igitur adhibitis Hæredibus , & Primoribus Civitatis , dispicien. dum est , in quam rem converti debeat fideicommissum , ut memoria Testatoris alio & licito genere celebretur .* Ov' è da notarsi , che dal Giureconsulto altro diritto non si accorda agli Eredi del Testatore , e a coloro , i quali reggean la Città , suddita certamente all' Imperio Romano , che d' investigare l' altra opera , in cui dovesse impiegarsi il danaro lasciato per quella opera , la quale non potea adempiersi , *Dispiciendum est* ; ben sapendo Modestino , che la risoluzion del negozio si appartenea poi unicamente al Principe . Perlaqualcosa dobbiam dire , che da questo testo sene traggono due importantissime massime , le quali sono per altro molto ovvie presso i nostri Autori , là dove trattano di questa materia : la prima , cioè , che la commutazione solo dal Principe debba farsi , e non da altri ; la seconda , che dal Principe medesimo non possa farsi , che precedente una esatta cognizion di causa , e intesi tutti coloro , i quali possono avervi interesse .

Tuttociò si conferma maggiormente da quel che scrisse in una specie simile un' altro Giureconsulto (n) , in cui trattasi di un legato lasciato per adempiersi una certa opera , quando il danaro a ciò destinato non potea bastare , per la diminuzion del legato cagionata dalla Falcidia detratta dall' Erede : *Legatam Municipio pecuniam in aliam rem , quàm Defunctus voluit , convertere citra Principis auctoritatem non licet . Et ideo si unum opus fieri jusserit , quod Falcidiæ legis interventu fieri non potest ; permittitur , summam , quæ eo nomine debetur , in id , quod maximè necessarium Reipublicæ videatur , convertere .* Dalle quali parole non meno si pruova la necessità dell' autorità del Principe , per diterminare la commutazion della volontà , che la necessità della discussion della causa , che dee precedere , per indagare ciocchè sia più utile alla Repubblica : *In id , quod maximè necessarium Reipublicæ videatur .*

(n) l. 4. D. de admin. rer. ad Civit. pertin.

tur . E questa medesima autorità si attribuisce ancora al Senato in quel caso, in cui il legato fosse stato lasciato, per impiegarsi il danaro in cose, che non eran lecite a farsi nella Città: *Sed Municipio pecuniam legatam, ut ex reditu ejus venatio aut spectacula edantur, Senatus in eas causas erogari vetuit; & pecuniam eo legatam in id, quod maximè necessarium Municipibus videatur, conferre permittitur: ut in eo munificentia ejus, qui legavit, inscriptione notetur*. Ove la Chiosa così notò: *Si autem sic legata pecunia Municipio, ut ex ejus reditu aliquid ibi fieret, putà venatio, aut spectaculum, cùm fortè hoc ibi agere non licebat; dicitur quòd non servatur voluntas legantis: & sic pecunia expendetur in alia facta Civitatis*.

Così parimente Callistrato (o) facendo menzione di un legato, ch'era stato lasciato per impiegarsi in una nuova opera (cioè, come spiega Modestino (p): *Quæ in muris, vel portis, vel rebus publicis fiunt*, annoverandosi tra queste, secondochè notò assai bene Accursio (q), non solo le vie pubbliche, ma anche le cose sante e religiose: *Nam hæc publica dici possunt, quia jus publicum in sacris consistit, supra de justit. & jure l. 1. §. 2.*), disse che l'Imperadore Antonino Pio diterminò, che dovesse anzi impiegarsi nel mantenimento o rifacimento delle opere, le quali già si ritrovavano erette e stabilite, che nello stabilimento di un' opera nuova: mosso da questo ragionevol motivo, cioè che la Città avea opere bastanti al bisogno del Pubblico, e difficilmente potea ritrovar danaro da impiegarlo nel rifacimento delle medesime: *Pecuniam, quæ in opera nova legata est, potiùs in tutelam eorum operum, quæ sunt, convertendam, quàm incohandum opus, erogandam Divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum Civitas habeat, & non facilè ad reficienda ea pecunia inveniatur*. Non ostante però un motivo sì giusto e ragionevole, per cui il rifacimento delle opere antiche può dirsi anche opera nuova,

(o) l. ult. D. de oper. publ.
(p) l. penult. D. eod. tit.
(q) ad d. l. pen. V. In rebus.

va, ſiccome notò la Chioſa (r), non può eſſere ciò permeſſo, che con la licenza e autorità del Principe, a cui unicamente ſi appartiene il ſupplire la volontà del Defunto. E quindi ove voleſſero ciò fare i Decurioni della Città, no 'l potrebbono, ſiccome avvertì Paolo (s) in quelle parole: *Niſi ad opus novum pecunia ſpecialiter legata ſit; vetera ex hac reficienda ſunt.*

Per la medeſima ragione al Principe ſi appartiene ancora il caſſare la condizione impoſta al legato o alla donazione, qualora ſi ſcorga dannoſa alla pubblica utilità, ſecondo la diterminazion degl'Imperadori Antonino e Vero, di cui fa motto il Giureconſulto Papirio Giuſto in quelle parole (t): *Item reſcripſerunt, conditiones donationibus adpoſitas, quæ in Rempublicam fiunt, ita demum ratas eſſe, ſi utilitatis publicæ intereſt: quòd ſi damnoſæ ſint, obſervari non debere. Et ideo non obſervandum, quòd Defunctus certa ſumma legata vetuit vectigal exerceri: eſſe enim tolerabilia, quæ vetus conſuetudo comprobat.*

Che ſe nella Repubblica Romana alcuna volta il Magiſtrato per una qualche giuſta cauſa ſi avanzava a mutare la diſpoſizione del Defunto, ne richiedea immantinente la confermazione del Principe. In effetto avendo in un certo rincontro (u) il Preſide della Provincia ſoſpeſa per qualche tempo la celebrazione di alcuni giuochi, con impiegare il danaro ſtabilito a sì fatto uſo nella rifezion delle mura della Città, ne fece conſapevoli gl' Imperadori Dioclezia-no e Maſſimiano, i quali acconſentirono alla diterminazione del Preſide, ma con l' eſpreſſa condizione, che rifatte le mura, ſi reſtituiſſe alla Città la celebrazion de' giuochi: *Cùm Præſidem Provinciæ impenſas, quæ in certaminis editione erogabantur, ad refectionem murorum tranſtuliſſe dicas; & quod ſalubriter derivatum eſt, non revocabitur; & ſolemne certaminis ſpectaculum poſt reſtitutam murorum fabricam, juxta veteris conſuetudinis legem, celebra-*

(r) ad d. l. ult. D. de oper. public. V. Quæ ſunt.
(s) l. Decuriones 5. §. 1. D. de admin. rer. ad Civitat. pertinent.
(t) l. Imperatores 13. §. 1. D. de pollicit.
(u) l. un. C. de expenſ. ludor. lib. 11.

lebrabitur. Ita enim & tutelæ Civitatis instructæ murorum præsidio providebitur; & instaurandi agonis voluptas, confirmatis his, quæ ad securitatis cautionem spectant, insequuti temporis circuitione repræsentabitur.

Questo stesso si rende vie più manifesto da un fatto, che ci narra Plinio il giovane nelle sue epistole, e da lui Pietro Erodio (x). Celebravansi nella Città di Vienna di Francia alcuni giuochi, per disposizione fattane da un Cittadino di essa. Trebonio Rufino in tempo del suo Duumvirato ordinò, che fossero dismessi. Vi si opposero gli Eredi del Testatore, asserendo che l'autorità di ciò fare non si conveniva a Trebonio; ma che unicamente al Principe si appartenea il diterminare, se fosse stato spediente o nocivo alla Repubblica l'adempiersi la volontà di colui, che tali giuochi ordinati avea. E in effetto portossi l'affare alla cognizione dell' Imperador Trajano; il quale scorgendo, che la celebrazione di tali giuochi era veramente nociva alla Città, vietogli; e confermò con la sua suprema autorità ciocchè senza alcuna autorità fatto avea Trebonio: supplendo in tal guisa il Principe la volontà del Testatore, il quale dovea presumersi, che avrebbe pur dismessi que' giuochi, se avesse preveduto e considerato, che sarebbono stati di sommo pregiudizio alla propria Patria.

Un somigliante negozio si era portato alla cognizione dell' Imperador Tiberio, secondochè riferisce Suetonio, e dopo di lui l'accennato Pietro Erodio (y): e poichè non vi si conobbe alcun pregiudizio del Pubblico, se puntualmente si fosse eseguita la volontà del Testatore, quantunque coloro, che reggean la Città, avesser preteso innanzi all' Imperadore, che si fosse quella commutata in altro uso più profittevole, e quantunque ancora fosse stato inchinato l' Imperadore a condiscendere a tal richiesta; vinto da' consigli e dall' autorità del Senato, diterminò che in niente si fosse alterato ciocchè ritrovavasi dal Testatore ordinato: Qui-

(x) rer. judicat. lib. 10. tit. 16. cap. 2.
(y) lib. 10. tit. 16. cap. 1.

Quidam, sono le parole di Pietro Erodio, *Respublicæ Trebianorum pecuniam in opus novi Theatri legaverat. Trebiani ab Imperatore Tyberio postulabant, ut eam pecuniam sibi ad viæ munitionem transferre permitteretur; satis operum habere Civitatem: itaque commodiùs esse, pecuniam, quæ in opera nova legata sit, in tutelam & refectionem operum eorum, quæ sunt, convertere, quàm ad novum inchoandum erogare. Sed Hæres testabatur ex adverso, se pecuniam condicturum, ni Trebiani parerent voluntati Testatoris: nam quod relinquitur ad certam speciem Civitatis, in alios usus converti non licere; sed toties sequendam esse Defuncti voluntatem, quæ semper potissima esse debet, cùm in id, quod liceat celebrari, & quod fieri in Civitate non prohibetur, pecunia relicta est: alioquin Homines revocari à munificentia & liberalitate erga Rempublicam: porro nihil hìc, quod non liceat, legato contineri. Censebat quidem Imperator id Trebianis concedendum. Attamen, inquit Suetonius, victus consilio & auctoritate Senatus, pronunciatum est, oportere ratam esse voluntatem Testatoris.*

Ora da tutti questi esempli, e da altri che potrebbon forse recarsi, si fa chiaramente manifesto, che tutta l' autorità di commutare la volontà de' Testatori presso i Romani si appartenea al Principe o al Senato, senza farsi punto distinzion veruna tra le opere pie e le profane; sicchè qualunque fosse stata la disposizione del Defunto, e indirizzata non meno a usi profani, che a usi pii, sempre rimanea sottoposta all' autorità del Principe o del Senato, siccome si è veduto con le parole, che si sono recate della Chiosa di Accursio. E quindi sebbene appo i Romani somma fosse stata l' autorità de' Pontefici intorno alle cose sagre; non veggiamo però, che nelle commutazioni delle ultime volontà avessero avuta alcuna parte. Quella fù all' ultimo segno innalzata dal vecchio Arcivescovo di Sorrento (z), per indi trarne, che siccome la disposizione circa le cose sagre presso i Gentili apparteneasi a' Pontefici inte-

(z) in Apolog. cap. 3. & in fin. cap. 16. pag. 256.

ci interamente, così pure doveasi appartenere agli Ecclesiastici presso i Cristiani, senza potervisi punto intromettere i Laici; ciocchè veramente non cadea in quistione nella causa, in cui formava la sua apologia. Ma era bensì la quistione, se i beni dell'Estaurite e di altri luoghi fondati e amministrati da' Laici potean dirsi sagri; sù di che niente egli dice, che possa far porre in dubbio la massima inveterata nel nostro Regno, e fondata sù di saldissime ragioni, che sì fatti beni sien meramente laicali, e totalmente subordinati alla disposizione de' Laici, secondochè abbiam dimostrato nella risposta da noi preparata a quella sua Apologia, con cui ha proccurato di offendere in molti rilevantissimi punti il Regio diritto. Giova nonperò in questo luogo avvalerci di un passaggio di Dionigi Alicarnasseo (a) da lui allegato per fondare l' autorità, che aveano i Pontefici de' Romani nelle cose sagre, troppo infelicemente applicato a' termini, che avea per le mani: *Hi ab uno suorum operum reficiendo, scilicet Ponte Sublicio, ipsorum lingua vocantur Pontifices, summa auctoritate præditi. Nam omnes lites sacras judicant, inter privatos pariter, & Magistratus, ac Sacrorum Ministros: leges etiam ferunt de Sacris, quæ nondum scriptis mandata, nec usu recepta sunt; si digna videantur, quæ legibus & consuetudinibus sanciantur. In omnes item Magistratus, quibus sacrificia, & Deorum cultus est commissus, & in omnes Sacerdotes inquirunt. Ministros quoque sacrorum in officio continent, ne quid contra sacras leges delinquant. Rudi etiam vulgo Deorum ac Genitorum cultum præmonstrant, & interpretantur. Quòd si quem animadvertant præscripta sua contemnere, eum mulctant pro delicti magnitudine. Ipsi à judiciis & mulcta sunt immunes, nec tenentur vel Senatui, vel Populo, rationem reddere. Id genus Sacerdotes sive* ἱεροδιδασκάλοις *aliquis appellare voluerit, sive* ἱερονόμοις, *sive* ἱεροφάντας, *id est, sacrorum Doctores, Administratores, Custodes, Interpretes, à vero non aberraverit. Quorum si quis è vita excesserit, in defun-*

(a) lib.2. in fine pag.132. edit. Francoford. an.1586.

Ati locum alius solet subrogari, non Populi suffragiis, sed qui Collegio maximè videtur idoneus, ex omni Civium numero eligitur. Nè lascia l'Apologista di soggiungere, che sì ampia potestà de' Pontefici appo i Romani venga descritta parimente da Cicerone (b) da Aulo Gellio (c) e da Valerio Massimo (d).

Ma se era tale e tanta l' autorità de' Pontefici intorno alle cose sagre, perchè mai non si stendea a commutare la volontà de' Defunti, che avean disposto delle loro facoltà in usi pii? Gli Avversarj certamente in tutta la storia Romana, e in tutto il corpo del dritto civile, non mai ne investigheranno un solo esemplo da poterloci opporre: che anzi s' imbatteranno sempre in que' luoghi de' Giureconsulti Modestino e Callistrato di sopra recati, da' quali abbiamo, che al Principe si appartenea il commutare la disposizione de' Testatori, tanto se riguardava le cose private, quanto se riguardava le cose pubbliche, tra le quali annoveravansi senza dubbio le cose sagre. Ma dee certamente cessare ogni maraviglia, là dove si rifletta, che presso i Gentili, e spezialmente i Romani, gli stessi Sacerdoti, e Pontefici, siccome tutte le cose consegrate a' templi, dipendeano dall' autorità del Principe, o dal Popolo in tempo della Repubblica. Bellissimo a tal proposito è quel luogo di Livio (e), in cui parlandosi degli Auguri, de' Sacerdoti, e de' Pontefici, leggiamo: *Sed magnum certamen cum omnibus Sacerdotibus eo anno fuit, Quæstoribus urbanis Q. Fabio Labeone, & L. Aurelio. Pecunia opus erat, quod ultimam pensionem pecuniæ in bellum collatæ persolvere placuerat privatis. Quæstores ab Auguribus, Pontificibus, quòd stipendium per bellum non contulissent, petebant, ab Sacerdotibus Tribuni nequicquam appellati: omniumque annorum, per quos non dederant, exactum est*. E in quanto alle cose sagre, egli è certo, che non perchè tali fossero, non stavan perciò subordinate alla giuridizione del Prin-

(b) lib. 2. de leg.
(c) noct. Acticar. lib. 15 cap 27.
(d) d ctor. lactor. memorabil. lib. 1. cap. 8.
(e) lib. 33. cap. 42.

Principe. Confessiamo, che forse non vi avea più quel diritto ordinario, che prima gli si appartenea, siccome sopra tutte l' altre cose de' Sudditi. E quindi per tal pregiudizio, che recavasi allo Stato, era vietato di consegrar cosa alcuna a' Dei, senza la licenza del Popolo, quando era libero, secondochè abbiam da Cicerone (f), e ridotta poi la Repubblica in Monarchia, senza la licenza del Principe (g). Onde proveniva ancora, che nemmeno presso gli Ebrei era permesso edificare alcun luogo sagro, senza richiederne il permesso del Rè, siccome parlando dell' edificazione del tempio di Gerusalemme scrisse il dottissimo Niccolò di Lira (h): *Ædificatio non poterat fieri sine potestate Regia*. Che anzi lo stesso doversi dire de' nostri sagri Templj, e' sembra voluto dall' Angelico Dottor San Tommaso (i), là dove scrisse: *Ad Regis officium pertinet, si institutioni Civitatis opera datur, locum & juri reddendo, & sacris faciendis, aptum deputare*. Ma non lasciavan però sì fatti beni a' Dei consegrati, di dipendere dalla giuridizione del Principe, siccome ne dipendeano l' altre cose tutte.

Nè da altro principio, che da questo, proveniva, che soggiogata una Città, tutte le cose sagre lasciavano di esser tali, come ci assicura Pomponio (k): *Cùm loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt esse sacra*; e non men chiaramente Cicerone (l): *Sacra Syracusarum victoria profana fecerat*. O se pur sagre si rimaneano, ciò era perchè il Vincitore sene contentava: ma non lasciava il Vinto in segno del suo arrendimento di dare e trasferire al Vincitore non meno i Templi, e le cose sagre tutte, che le profane: *Popùlum Campanum, Urbemque Capuam, agros, delubra Deûm, divina humanaque omnia, in vestram P. C. ditionem dedimus*: è la formola dell' arrendimento de' Capuani

(f) pro domo sua.
(g) l. sacra §. 1. D. de rer. div. l. si plures sint, & l. 2. D. de relig. & sumpt. fun. l. ult. D. ut in possess. legat.
(h) in Deuteron.
(i) opusc. 20. cap. 13.
(k) l. cùm loca, D. de relig.
(l) Verr 4.

puani presso Livio , da cui altre somiglianti sene recano nella dedizione de' Falisci, e de' Sanniti (m) : e facendosi menzione degli ornamenti tolti per Marcello da' Templi di Siracusa, e condotti a Roma, affermasi che tolti e acquistati si erano *Belli jure*. Così parimente chiamò questa consuetudine, *legge di guerra*, M. T. Cicerone, in parlando di P. Servilio (n): *Signa & ornamenta ex Urbe Hostium vi & virtute capta belli lege atque imperatorio jure sustulit*. E presso Polibio leggiamo ancora (o) : *Qui se dedunt in Romanorum potestatem, ii dant primùm Regionem, quæ ipsorum fuit, & quæ in ea Regione sunt Urbes: Viros præterea omnes, ac Fœminas, qui aut in Regione, aut in Urbibus sunt. Insuper Flumina omnia, Portus, Sacra, Religiosa universim omnia, ita ut omnium domini sint Romani, ipsi autem, qui se dediderunt, planè rei nullius*. Segno manifesto era questo, che i Templi e le cose sagre e religiose si ritrovavano nel dominio del Vinto, e di colui, ch' era prima il padrone del Principato soggiogato. Ma qual dubbio può mai essėrvi in una cosa così certa? Tucidide non potea affermarloci in termini più espressi, là dove scrisse (p) : *Ut qui imperium obtineant in terra aliqua, magna aut parva, eorum sint & templa*. E lo storico Tacito (q) : *Cunctas ceremonias Italicis in oppidis, templaque, & Numinum effigies, juris atque imperii Romani esse*.

Di che certamente questa n' era la ragione; perchè quantunque le cose, in dedicandosi a' Dei, venivano a separarsi dal commercio e vicendevol possesso de' privati Cittadini; rimaneano nonperò nell' uso pubblico de' medesimi, e reputavansi come tutte quelle altre cose, le quali diceansi essere dell' Università e del Comune di ciascun Popolo, onde si appellavano pubbliche. Perlaqualcosa il dritto pubblico, cioè quello che si appartiene al pubblico utile del Popolo, diceasi consistere ancora nelle cose sagre, secon-

(m) lib. 5. lib. 8. & lib. 25.
(n) Verr. 3.
(o) excerpt. legat. 142.
(p) lib. 4.
(q) annal. 12.

secondochè afferma Ulpiano (r) anzi lo stesso Imperador Giustiniano (s). Nè per verità riconosceasi alcuna differenza tra le cose sagre e le profane pubbliche, inquanto al dritto, ma solo inquanto all'uso, e al fine, per cui era lecito a ciascun del Popolo avvalersene, ch'era per quelle il culto di lor falsa religione. Ragion dunque volea, che siccome tutte le altre cose pubbliche, ch'eran certamente nel dominio del Vinto, passavano nel dominio del Vincitore; così parimente divenisse egli padrone delle cose sagre, e conseguisse quel diritto, che si appartenea prima sù le medesime al Vinto. Così egregiamente divisò questa materia l'incomparabile Ugon Grozio (t) in quelle parole: *Neque jus Gentium merum, seposita officiorum aliorum consideratione, de quibus dicemus infra, sacra excipit, id est, quæ Deo aut Diis dicata sunt. Causa hujus est, quòd quæ sacra dicuntur, revera non eripiuntur humanis usibus, sed publica sunt: sacra autem nominantur à fine, cui destinata sunt.* Sul qual luogo del Grozio così nelle sue note il Gronovio: *Secernuntur quidem à commercio & possessione, promiscuoque & profano attactu Privatorum: manent tamen in usu Hominum, & habentur curanturque inter ea, quæ sunt Universitatis vel Populi cujusque.*

E per tal ragione ne avveniva, che senza punto intromettervisi l'autorità de' Sacerdoti, e de' Pontefici, il diritto di profanarle, e d'impiegarle in altri usi, si appartenea unicamente al Popolo libero, e poi al Principe. Il nostro Giureconsulto Paolo (u) il suppose per cosa indubitata, là dove scrisse: *Sacram vel Religiosam rem, vel usibus publicis in perpetuum relictam, ut Forum, aut Basilicam, aut Hominem liberum, inutiliter stipulor; quamvis sacra prophana fieri, & usibus publicis relicta, in privatos usus reverti, & ex libero servus fieri possit.* Di che per nostro avviso n'era la ragione, perchè non si potea permette-

(r) l. 1. §. 2. D. de just. & jur.
(s) ex Gloss. in §. 4 v Publicum, Instit. de just. & jur.
(t) de jure belli & pacis lib. 3. cap. 5. §. 2.
(u) l. inter stipulantem 83. §. sacram, D. de verb. obbligat.

mettere a' Privati far di propria loro autorità ciocchè non potea seguire, che per autorità pubblica. Così parimente Trebazio, che visse ne' tempi di Cesare, scrisse (x): *Prophanum, quod ex Religioso vel Sacro in Hominum usum proprietatemque conversum est*. Presso Plutarco parimente così Tiberio Gracco: *Nihil tam sacrum sanctumque est, quàm quæ Deorum honori dicantur. Et his tamen uti Populum, hæc transmovere, nemo prohibet*. Il che in qne' tempi massimamente interveniva, ne' quali occorreva un qualche urgentissimo bisogno dello Stato, onde leggiamo presso Seneca (y): *Pro Republica plerumque Templa nudantur, & in usum stipendii dona conflamus*. E di Porcio Catone ci lasciò scritto Plinio (z): *Idem arbores religiosas, lucusque, succidi permisit, sacrificio priùs facto; cujus rei rationem quoque eodem volumine tradidit*. Augusto si tolse da' Templi i tesori sagri, per lo bisogno della guerra, come narra Appiano (a); il quale in un' altro luogo (b) ci riferisce, che 'l Popolo di Scio per ammassare il danaro, di cui in pena era stato tassato da Mitridate, si avvalse de' sagri vasi. Ma non abbisogna recarne in pruova altri esempli; sì perchè sene ritrovano spessi e da per tutto nell' istoria Romana; e sì ancora perchè tutti que' luoghi de' nostri Giureconsulti, i quali di sopra si sono da noi recati, ci additan chiaramante, che il commutare la disposizion del Defunto eziandìo intorno alle cose sagre in altro e diverso uso da quello, ch' erasi espresso dal Testatore, ad altri non si appartenea, che al Principe, là dove vi fosse stata una giusta causa di doverlo fare.

Ma se da più alta origine si voglia indagare una tal potestà eziandìo nelle cose sagre nella persona del Principe, non meno presso i Romani, che presso tutti i Popoli, egli è da por mente, che quantunque in ogni bene ordinata Repubblica si ritrovavan sempre stabilite due quasi distinte

(x) apud Macrob. saturn. 3.
(y) in cont ov.
(z) lib. 7. cap. ult.
(a) Civil. 5.
(b) in Mitrid.

te ſocietà, l' una cioè ſagra, le di cui leggi foſſer dirette a proccurare il buono ſtato della vita di là, l' altra civile, le leggi della quale ſerviſſero per ben regolare la vita civile; furon però unite ſempre e congiunte inſieme in un ſol Capo. Perocchè credeano que' primi Uomini, che malamente ſi poteſſero ben reggere i Popoli nella vita civile, ſe inſieme non ſi foſſero dallo ſteſſo Capo ben regolati nella Religione. Fù queſta appellata perciò da Platone, ſecondochè riferiſce il Grozio (c), *Propugnaculum poteſtatis, ac legum & honeſtæ diſciplinæ vinculum*: da Plutarco, *Coagulum omnis ſocietatis, & fundamentum legislationis*: e da Filone, *Efficaciſſimum amatorium, & vinculum indiſſolubile benevolæ amicitiæ*: ſoggiungendoſi dal medeſimo, appartenerſi al Principe, come per proprio uficio, la cura delle coſe private, delle pubbliche, e delle ſagre: *Ars Regia rerum privatarum, publicarum, & ſacrarum curatio*. Nè altrimenti ſentì Ariſtotele, là dove preſſo l' allegato Grozio diſſe, che la prima infra le cure del Principe debba eſſer quella delle coſe ſagre: e che la congiunzione delle due poteſtà nella perſona del Principe, facea che 'l Popolo viveſſe più aſſicurato, di doverglisi amminiſtrare perfettamente la giuſtizia: *Minùs enim Populus timebit injuſtè tractari à Principe, quem religioſum credat*. Nè per altro motivo, ſiccome nota il medeſimo inſigne Scrittore, la Giuriſprudenza preſſo i Romani dovea congiugnere inſieme la notizia delle coſe civili con quella delle divine; ſe non ſe perchè la cura e la ſollecitudine così delle prime, come delle ſeconde, dovea appartenere a colui, che reggea la Repubblica, e per mezzo della Giuriſprudenza dovea perciò amminiſtrare al Popolo la giuſtizia.

Quindi è, che come diceamo poc' anzi, tutti gli antichi Popoli, non meno que', che viveano ſecondo le leggi della Natura, che i Gentili, in tal guiſa reggeano le loro Repubbliche, che i Capi delle medeſime foſſero inſieme e Re, e Sommi Sacerdoti. La ſagra Scrittura non ſolo in que' luoghi,

(c) de jur. bell. & pac. lib. 2. cap 20. § 44. num 3.

luoghi, ne' quali si fa parola di Melchisedech (d), ma in tutti quegli altri luoghi ancora, ne' quali si dice, che 'l Sacerdozio era unito con la Primogenitura (e), ci rende una manifesta testimonianza de' primi: e de' secondi, e tra di essi degli Egizj, de' Persiani, de' Greci, e degli antichi Romani, Platone (f) Aristotele (g) M.T.Cicerone (h) e Clemente Alessandrino (i). Nè deesi tralasciare, che tal verità fù confessata ancora da Giacomo Pignatelli (k) scrittore tanto scioccamente infesto al diritto de' Principi, quanto ciascun sà. Presso Virgilio parimente Anio Re dell' Isola di Delo ci si descrive Re insieme e Sacerdote: *Rex Anius, Rex idem hominum, Phœbique Sacerdos*. Che anzi presso i Romani essendo ciò stabilito per una delle leggi Regie, in cui comandavasi, *Rex sacrorum Præses esto*, e avendo in effetto i primi Re esercitato tal diritto nelle cose sagre, sicchè di Romolo ci attesta Cicerone (l), *Hujus Urbis parens Romulus non solùm auspicato Urbem condidisse, sed ipse etiam optimus Augur fuisse traditur*; e di Numa Pompilio narra Tito Livio (m), che facea egli que' sagrificj, i quali poscia furon commessi al Flamine Diale: egli è certo, che scacciati i Re si trasferì questa potestà nel Senato, a cui pertanto tutti i Sacerdoti stavan sottoposti, e la cura delle cose sagre si appartenea, siccome da ciocchè altrove riferisce il medesimo Tito Livio (n) può raccoglìersi. E poichè credeano i Romani, che non si dovesse separare la dignità del Sacerdozio dalla dignità Reale, scacciati perciò i Rè, stabilirono il Rè delle cose sagre, che chiamarono *Sacrificolo*, perchè in vece de' Re da essi discacciati avesse preseduto a' sagrificj, ed esercitate quelle sagre funzioni, le quali da' Re esercitavansi, come Re

(d) Psal. 109. & ad Hebr. v. 6.
(e) Gen. 14. & 49. 3.
(f) in polit.
(g) in 3. de Republ.
(h) in 1. de divin.
(i) in 8.
(k) tom. 3. consult. 6. num. 16.
(l) de divin. 1. 2.
(m) lib. 1.
(n) lib. 15.

me Re insieme e Sacerdoti, secondochè abbiamo dal medesimo Livio (o), e dagli altri Scrittori della Storia Romana. Che se questo Re sagrificolo, come ci attesta Livio, era subordinato al Pontefice Massimo, *Ne additus nomini honos aliquid libertati, cujus tunc prima erat cura, officeret*; non può dubitarsi allo 'ncontro, che tutti i Sacerdoti, e lo stesso Pontefice Massimo, eran soggetti all' autorità del Senato, presso di cui risedea tutta la giuridizione non meno per le cose civili, che per le cose sagre, e da cui diputavansi i Magistrati per soprantendere così alle materie politiche, come agli affari della Religione, siccome con l' autorità di Tertulliano (p) osserva il Pitisco (q), il quale in un'altro luogo (r) nota parimente, che i Pontefici eran soggetti alla cognizione del Censore. Nè può recarsi a controversia, che dalla sentenza del Pontefice Massimo, e di tutto il Collegio de' Pontefici, provocavasi al Popolo, come fassi chiaro da un luogo di Asconio (s): *Quo tempore Sextus Peduceus Tribunus Plebis criminatus est, L. Metellum Pontificem Maximum, totumque Collegium Pontificum, malè judicasse de incestu Virginum Vestalium, quòd unam modò Æmiliam damnaverat, absolverat autem duas, Martiam & Liciniam. Populus hunc Cassium creavit, qui de eisdem Virginibus quæreret: isque utrasque eas, & præterea complures alias, nimia etiam, ut existimatio est, asperitate usus damnavit*. Ciocchè dicesi de' lor Sacerdoti, dicesi ancora de' lor Templi, i quali eran parimente della cura de' lor Magistrati. Degli Edili ci attesta il soprallegato Pitisco (t) esser questa una delle proprie cure, *Ædium non tantùm sacrarum, sed etiam privatarum*. E de' Censori descrivendoci gli ufficj M.T. Cicerone (u) lasciò scritto: *Censores Populi ævitates, soboles, familias, pecuniasque censento: Urbis Templa, vias, aquas,*

V

(o) lib. II.
(p) apolog. c. 5.
(q) Lexic. Antiquit. Roman. V. Senatus.
(r) V. Pontifex.
(s) in Ciceron. p. 198.
(t) V. Ædilis.
(u) de legib. 3. 3.

aquas, *ærarium*; *vectigalia tuentor*. E narrandoci Tito Livio (x), che giuridizion propria de' Censori si era, *Publicorum jus privatorumque locorum*; non v' ha dubbio alcuno, che tra' luoghi pubblici avesse compresi ancora i sagri, i quali, siccome di sopra abbiamo accennato, tra le cose pubbliche erano annoverati. Ne' tempi poi, ne' quali era già scaduto l'Imperio Romano dal suo primo lustro, noi abbiamo che la cura de' Templi, e delle cose sagre, si appartenea in ciascuna Città al più degno Cittadino di essa. Di che un chiarissimo lume cene somministra la costituzione di Teodosio, che abbiamo nel di lui Codice (y): *In consequenda Archierosyna*, sono le parole di quella insigne costituzione, *ille sit potior*, *qui patriæ plura præstiterit*, *nec tamen à Templorum cultu observatione Christianitatis abscesserit*. *Quippe indecorum est*, *imo*, *ut veriùs dicamus*, *inlicitum*, *ad eorum curam Templa & Templorum solemnia pertinere*, *quorum conscientiam veneratio Divinæ Religionis imbuerit*, *& quos ipsos decebat*, *tale munus*, *etiamsi non probiberentur*, *effugere*. Qual fosse la cura e l'ufficio divisato in questa Costituzione col vocabolo *Archierosyna*, ci vien descritto dal dottissimo Giacomo Gotofiedo (z) in quelle parole: *Ex Juliani epistolis discimus*, *quidnam hoc ævo muneris eorum fuerit*: *nempe Templis præesse*, *& cuique*, *quod conveniret*, *tribuere*, *externumque ornatum*, *qui sub sensus caderet*, *adcurare*: *Sacerdotes demum in officio continere*, *honestatique eorum consulere*. Ora qual più ampia giuridizione e soprantendenza ne' Templi, e nelle cose sagre, possiamo giammai idearci? E pur questa si appartenea a quel Cittadino, *Qui Patriæ plura præstiterit*, secondochè nella trascritta Costituzione si dice. E siccome il Gotofredo osserva, era questo un' Ufficio, che si raccomandava al più degno tra' Curiali o Senatori della Citta: ambito perciò anche da' Cristiani, perchè si davano essi a credere, che non contenea superstizione alcuna: ciocchè fù vietato con la Costi-

(x) l.b. 4.
(y) l. 12. C. Theodos. de Decurion.
(z) opusc. de interd. Christian. cum Gentil. commun. pag. 21.

Costituzion mentovata ? Che se a tante manifestissime pruove, onde si fa palese l' autorità e giuridizione, che avea il Popolo, il Senato, il Principe, sù de' Templi, e delle cose a' Templi dedicate, anzi sopra degl' istessi Sacerdoti, si aggiunga, che mutata la Repubblica in Monarchia, si volle prima da Giulio Cesare, poscia da Agusto, e successivamente da tutti gli altri Imperadori, unita nella lor persona la dignità di Pontefice Massimo, e degli altri Sacerdozj; ne risulta certamente, che erano essi i padroni e dispositori delle cose sagre ugualmente che delle profane: sicchè lo storico Dione (a) non ebbe alcun riparo di scrivere in tal guisa: *Ex eo autem, quòd omnibus Sacerdotiis inaugurati sunt Imperatores, & quòd alios in pleraque illa Collegia adsciscunt, semperque unus eorum, ubi duo vel tres simul imperant, Summum Pontificatum gerit: continuò fit, ut omnium Religionum & Sacrorum Domini evadant*.

Che se è così, non v'era certamente motivo alcuno, per cui presso i Romani la commutazione delle ultime volontà de' Defunti intorno agli usi sagri potesse appartenersi al Pontefice Massimo: onde è, che come poc'anzi diceamo, i nostri Giureconsulti attribuiscon sempre al Principe o al Senato un tal diritto, comechè la disposizione fosse indiritta alle cose pubbliche, tra le quali annoveravansi le sagre. Perocchè se queste insieme con gl' istessi Sacerdoti e Pontefici eran subordinate alla cognizione del Principe; egli solo, e non altri, potea diterminare, in qual caso potea esser lecito il derogare alla disposizione, là dove la pubblica utilità dello Stato il richiedesse, secondo l' intenzione appunto di colui, che fece la disposizione: *Nam quia casus nec prævideri omnes possunt, nec exprimi*, così dottamente il Grozio (b), *ideo libertate quadam opus est eximendi casus, quos qui loquutus est, si adesset, eximeret: non tamen temere, id enim esset dominum se facere actus alieni, sed ex sufficientibus indiciis*. Il che può farsi dal Principe, quan-

V 2

(a) lib. 53. p. 508.
(b) lib. 2. de jur. bel. & pac. cap. 16. §. 26.

quantunque con la dispensa alla disposizione venga a recarsi alcun pregiudizio a coloro, a' quali si era acquistato il diritto: la qual facoltà nella persona del Principe proviene dall'eminente dominio, che ha de' beni de' Sudditi, de' quali perciò può disporre in que' casi, che possono intervenire o di una somma ed estrema necessità, o di una evidente utilità del Pubblico, secondochè altrove nota il medesimo Grozio (c): *Alibi diximus*, così egli, *res Subditorum sub eminenti dominio esse Civitatis, ita ut Civitas, aut qui Civitatis vice fungitur, iis rebus uti, easque etiam perdere & alienare possit, non tantùm ex summa necessitate, quæ Privatis quoque jus aliquod in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem, cui privatas cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in civilem cœtum coierunt*. La qual cosa non potrebbesi certamente far da' privati Cittadini, e da chiunque non ha il supremo governo della Repubblica, a' quali non può appartenersi il diterminare in qua' casi sia lecito togliere a un Cittadino il proprio diritto per la salute di tutto il Popolo: *Facere aliquid ad utilitatem communem, quod nulli nocet, hoc est licitum cuilibet privatæ Personæ. Sed si sit cum nocumento alterius, hoc non debet fieri, nisi secundùm judicium ejus, ad quem pertinet æstimare, quid sit subtrahendum partibus pro salute totius*: così divinamente l'Angelico Dottor S. Tommaso (d). E poichè appo i Romani, come abbiam veduto, i templi, le loro rendite, le cose sagre tutte, e i Sacerdoti stessi, stavan soggetti alla giuridizione del Principe; indi ne proveniva, che al Principe si appartenea ancora il derogare alla disposizione del Defunto, eziandìo se fosse stata indirizzata in beneficio di un Tempio, o per eseguire un' opera appartenente alla giuridizion de' Sacerdoti: perchè il Principe appunto era colui, al quale spettava il conoscere, qual fosse stata l'utilità pubblica nelle materie parimente, che alla Religione si appartenevano.

Ma ciò

(c) lib.3.cap.20.§.7.
(d) 2.2. qu.64.art.3.ad 3.

Ma ciò non può dirsi nella nostra Santa Religione, nella quale l'amministrazione delle cose sagre, e tutto il diritto negli affari delle Chiese, si appartiene a' Sacerdoti, a' Vescovi, e al Sommo Pontefice. Perlaqualcosa siccome nella dispensa, o nella commutazione del voto, perchè trattasi di cosa spettante alla Religione, e di promessa fatta a Dio, richiedesi l'autorità della Chiesa, e del Sommo Pontefice, ch'è il suo capo, da cui deesi in tal caso usare il diritto di dispensare *Ad honorem Christi, in cujus persona dispensat, vel ad utilitatem Ecclesiæ, quæ est ejus corpus*, secondo la dottrina di S. Tommaso (e); così parimente perchè il Sommo Pontefice è l'amministratore e 'l dispensatore supremo delle cose appartenenti alla Chiese e alla Religione, può egli solo dispensare alla volontà de' Defunti, da' quali si sia donato o lasciato alle Chiese in certi e diterminati usi, e stabilire che possano impiegarsi in altri usi, ove nonperò l' onor di Cristo, e l'utilità della Chiesa ciò richiegga: *Quamvis enim res Ecclesiæ sint ejus ut principalis Dispensatoris*, sono parole di S. Tommaso (f); *non tamen sunt ejus ut domini & possessoris*. E ciò appunto dir volle il Moneta (g) là dove scrisse: *Romanus Pontifex, ut probatur in d. Clem. Quia contingit, pecuniam legatum in usus pios ad beneficia & sacerdotia instituenda, & ad Pauperum alimenta, potest in alia opera itidem pia commutare: cùm ipse Summus Pontifex horum omnium sit legitimus ex canonicis sanctionibus administrator & rector. Unde in omni & qualibet donatione, quæ Ecclesiæ fiat ad certum & destinatum onus ministerii Ecclesiastici, excepta intelligitur auctoritas Summi Pontificis, cui ut Præsidi Reipublicæ Christianæ licet ex justa causa dispensare unicuique Ecclesiæ id, quod alterius membri proprium sit, juxta utriusque membri necessitatem, opulentiam, & inopiam: nec per hoc offenditur Donatoris aut Testatoris voluntas.*

E dalle trascritte parole del Moneta si ha appunto pronta la rispo-

(e) 2.2. qu.88.artic.12.in resp. (f) 2.2.qu.100.art.1.ad 7.
(g) de commut.ult.vol.cap.5.num.149.ex Covarruv. lib.3.var.resol. cap.6.num. 7.vers Sic.Jurisconsultus.

risposta alla costituzione di Papa Clemente V. promulgata nel Concilio di Vienna (h), in cui così leggiamo: *Quia contingit interdum, quòd Xenodochiorum, Leprosariarum, Eleemosynariarum, seu Hospitalium Rectores, locorum ipsorum cura postposita, bona res & jura ipsorum interdum ab Occupatorum & Usurpatorum manibus excutere negligunt; quinimo ea collabi & deperdi, domos & ædificia ruinis deformari permittunt; & non attento, quòd loca ipsa ad hoc fundata & Fidelium erogationibus dotata fuerunt, ut Pauperes Infectique lepra reciperentur inibi, & ex proventibus sustentarentur illorum, id renuunt inhumaniter facere; proventus eosdem in usus suos damnabiliter convertentes: cùm tamen ea, quæ ad certum usum largitione sunt destinata Fidelium, ad illum debeant, non ad alium (salva quidem Sedis Apostolicæ auctoritate) converti: Nos incuriam & abusum hujusmodi detestantes, hoc sacro Concilio approbante, sancimus, ut hi, ad quos id de jure vel statuto in ipsorum fundatione locorum apposito, aut ex consuetudine præscripta legitimè, vel privilegio Sedis Apostolicæ, pertinet, loca ipsa studeant in prædictis omnibus salubriter reformare, ac occupata, deperdita, & alienata indebitè, in statum reduci debitum faciant, & ad ipsarum miserabilium personarum receptionem & sustentationem debitam, juxta facultates & proventus locorum ipsorum Rectores prædictos compellere non omittant. In quo, si fortè commiserint negligentiam vel defectum, Ordinariis locorum injungimus, ut etiamsi loca prædicta exemptionis privilegio munita consistant, per seipsos vel alios impleant omnia præmissa & singula, & Rectores eosdem utique non exemptos, propria, exemptos verò & alios privilegiatos Apostolica ad id auctoritate compellant.* Dalle quali parole potrebbon forse gli Avversarj opporci, che 'l commutare la volontà de' pii Disponenti, eziandìo intorno alle cose attinenti agli Ospedali amministrati da' Laici, si appartenga unicamente al Sommo Pontefice: non potendosi recare a controversia, che nella

(h) Clem. quia contingit, de relig. dom.

nella trafcritta coftituzione parlafi di sì fatti Ofpedali ; ficchè il dotto Fleury (i) , dopo avere riferito il tenor della medefima , così offervò : *Voilà l'origine des Adminiftrateurs laiques , aux quels on a confiè les biens des hôpitaux à la bonte du Clergè : car dans les premiers fiecles on ne croyoit pas les pouvoir mettre en meilleure main, que des Prêtres & des Diacres*.

Primachè nondimeno fecondo il fentimento del Moneta , e del Vefcovo Covarruvias, da lui allegato , fi fcioglia l'oppofizione , che ci fi vuol fare con le riferite parole del Concilio , giova quì di paffaggio riflettere , che con la medefima Coftituzione concedefi tutta l'autorità di riftabilire gli Ofpedali fuppreffi , e di ricuperarne le loro rendite dalle mani degli Occupatori e Ufurpatori , a tutti coloro , a' quali appartienfi il governo e l'amminiftrazione di quelli *De jure , vel ftatuto in ipforum fundatione locorum appofito , aut confuetudine præfcripta legitimè , vel privilegio Sedis Apoftolicæ*. Se adunque è vero , com' è veriffimo , che fecondo la legge della fondazione dell' Ofpedale della Santa Corona di Spine , ficcome di fopra abbiam dimoftrato , dovea quello effer governato e amminiftrato da perfone laiche ; e fe è vero parimente , che non meno per diritto comune a cagione del Regio Padronato , ficcome a fuo luogo faraffi palefe, che per la legge fondamentale , e antica confuetudine del noftro Regno , per cui i luoghi fondati da' Laici , e commeffi alla loro amminiftrazione , dipendono unicamente dalla giuridizione del Principe , era perciò l'Ofpedale medefimo di proprio diritto de' Re di Napoli fucceffori della Regina Giovanna I. fondatrice : ne fiegue per irrefragabil confeguenza , che ritrovandofi oggi difmeffo e occupato da' Padri Certofini infieme con tutte le fue rendite , anche fecondo la mente della coftituzione del Concilio di Vienna poffa il noftro Aguftiffimo Padrone per mezzo de' fuoi Miniftri laici e riftabilirlo nel fuo primo effere , e ricuperarne le rendite ingiuftamente occupate ; fenza tenerfi conto alcuno delle Bolle di S. Pio , per tutti i motivi,

(i) hiftor. Ecclefiaft. to. 19. lib. 91. an. 1312.

vi, i quali si sono a suo luogo divisati.

Ciò notatosi di passaggio, è molto agevole il rispondere all' opposizione, con ricordarci, che secondo il diritto antico fin da' tempi di Giustiniano gli Ospedali aveansi in una certa maniera come luoghi Ecclesiastici, e l' amministrazion de' medesimi stimavasi come una funzione Ecclesiastica, siccome eccellentemente avvertisce il poco fa allegato Fleury (k): *L'administration des Hôpitaux etoit alors une fonction ecclesiastique, que l' on ne donnoit, qu' à des Prêtres ou des Diacres d' une charitè connue*. Perlaqualcosa ne avveniva, che secondo la costituzione del medesimo Giustiniano (l) gli Amministratori degli Ospedali non avean diritto di disporre de' beni acquistati nel tempo della loro amministrazione, perchè questi s' intendeano acquistati agli Ospedali, siccome appunto i beni acquistati da' Vescovi intendeansi acquistati alle loro Chiese: *Les Administrateurs des Hôpitaux n' auront point la libertè de disposer de ce, qu' ils auront acquis depuis qu' ils sont entrez en charge, non plus que les Evêques; tous leurs acquêts appartiendront aux Hôpitaux, en consideration desquels on leur donne: puisque l' on est persuadè, qu' ils emploient à ces bonnes œuvres même leurs biens propres*. Credeansi perciò i beni degli Ospedali cose a Dio consecrate, come i beni delle Chiese, siccome si scorge da un' altra costituzione di Giustiniano (m) in quelle parole: *Cur enim non faciamus discrimen inter res Divinas & humanas? Et quare non competens prærogativa cœlesti favori conservetur?* Nè altrimenti nella susseguente Costituzione (n) ivi: *Ut inter Divinum publicumque jus, & privata commoda, competens discretio sit, sancimus &c.* E poichè di tal natura e condizione reputavansi allora gli Ospedali, e i loro beni, voleasi per tal cagione, che la soprantendenza sopra de' medesimi si fosse interamente appartenuta a' Vescovi, comechè i Fondatori avessero espressamente vietato, che

(k) to.7.lib.32.An.528.
(l) l.42.C.de Episc.& Cleric.
(m) l.22.C.de sacros.Eccles.
(n) l.23.C.eod.tit.

che i Vescovi vi avessero avuta alcuna parte . Su di che è molto celebre la costituzione del medesimo Giustiniano (o), che così porta in termini espressi : *Sancimus, si quis moriens piam fecerit dispositionem, vel per institutionis modum, vel per legatum, aut fideicommissum, aut mortis causa donationem, vel alium quemcunque modum legitimum, sive injunxerit pro tempore Episcopo curam agere, ut impleantur, quæ ipse voluit, sive & hoc reticuerit, sive etiam in contrarium prohibuerit, necessitatem habere Hæredes id quod ordinatum est facere & adimplere omnimodo. Quòd si id sponte non fecerit, confestim loci Deo amabiles Episcopos curiosos esse circa hæc, & postulare, ut illi omnia impleant secundùm voluntatem Defuncti*. Onde il Vanespen avendo innanzi agli occhi questa costituzione ebbe giusto motivo di così scrivere (p) : *Hactenus dicta manifestè significant, Episcopos piorum locorum, quin & omnium piorum legatorum, esse saltem superintendentes; eorumque curam ipsis incumbere, tametsi laicos fundatores habeant, imo licèt Administratores & Exequutores à Fundatoribus sint speciatim designati; tamen ipsi Episcopi semper maneant superintendentes, qui curent & invigilent, an omnia secundùm Testatorum & Fundatorum voluntatem & mentem rite adimpleantur : idque licèt etiam Testator in contrarium prohibuerit*. In somma erano gli Ospedali riputati in que' secoli come luoghi Ecclesiastici, e in qualche maniera subordinati alla giuridizione Ecclesiastica : sicchè in Roma ne' tempi di S. Gregorio eran titolo delle Diaconie, e per lo più erano raccomandati alla cura e amministrazione de' Cherici, secondochè osserva il sopralegato Fleury (q): *Les Diaconies*, dice egli, *ètoient des Hôpitaux ou des bureaux pour la distribution des aumônes. Elles ètoient governèes par les sept Diacres regionaires, un pour chaque region, dont le chef ètoit l'Archidiacre. L'Hòpital, joint à l'Eglise de la Diaconie, avôit pour le temporel un Admi-*

 nistra-

(o) l.45.C.de Episc.& Cleric.
(p) par.2.tit.37.cap.2.num.15.
(q) to.8.lib.36.A.599.

nistrateur, nomè le Pere de la Diaconie, qui ètoit tantôt Clerc, tantôt Laique. S. Gregoire dona ainsi des Administrateurs à chaque Diaconie ou Hôpital; & il les dispensoit de rendre compte, parce qu' il conoissoit leur fidelitè. Mais règulièrement les Administrateurs des Hôpitaux rendoient compte à leur Evêque; & S. Gregoire vouloit, qu' ils fussent Clercs & exempts de la jurisdiction seculiere: a fin que les Magistras n' eussent aucun prètexte de piller le bien des pauvres. Come di luoghi Ecclesiastici ne parlò parimente Eugenio Papa in un suo decreto (r) dell' anno 655., o come vuole Antonio Agostino (s) il Concilio Romano dell' anno 826. in quelle parole: *De Xenodochiis, & aliis similibus locis, per sollicitudinem Episcoporum, in quorum diœcesi existunt, ad easdem utilitates, quibus constituta sunt, ordinentur.* Nè altrimente sene parla in una lettera, che nell' anno 858. scrissero alcuni Vscovi della Francia al Re Lodovico, recata dal Vanespen (t): *Sed & Rectoribus Monasteriorum & Xenodochiorum præcipite, ut sicut canonica docet auctoritas, & Capitula Avi & Patris vestri præcipiunt, Episcopis propriis sint subjecti, & Monasteria atque Hospitalia sibi commissa ipsorum regant consilio: quoniam Episcopi paternam sollicitudinem eis secundùm ministerium illorum studebunt impendere.*

Ma quel fine stesso, che movea S. Gregorio a conceder l' amministrazione degli Ospedali a' Cherici, e non già a' Laici, *A fin que les Magistras n' eussent aucun prètexte de piller le bien des pauvres*, fù cagione che ne' secoli susseguenti i Cherici ne avessero perduta affatto l' amministrazione, e tutta si dasse a' Laici, senza poter punto intromettervisi l' autorità Vescovile. Incominciò adunque a raffreddarsi la carità e lo zelo degli Ecclesiastici, e in vece di amministrar lealmente quegli Ospedali, ch' eran sotto la lor cura, lasciarongli andare a male, occupandone le rendite, come di beneficj, che loro si appar-

(r) in cap.3.de relig.dom.
(s) lib.2.Dialogor.de emendat.Gratiani Dial.2.
(t) loc.cit.num.17.

parteneſſero. Di che cene ſomminiſtra una gran riprova ciocchè leggiamo nella vita di Papa Stefano II. preſſo il Fleury (u), che fu creato a Sommo Pontefice intorno all' anno 753. Perocchè nella ſteſſa Città di Roma, in cui ragionevolmente doveaſi con maggior ſollecitudine aver cura di ſimili luoghi aperti al ſovvenimento de' Poveri, trovò egli diſmeſſi e ſuppreſſi i quattro antichi Oſpedali, che vi erano ſtabiliti; ſicchè fù coſtretto a rimettergli in piedi, e a ſtabilirne degli altri: *Des le commencement de ſon Pontificat*, così il Fleury, *il retablit dans Rome quatre anciens Hopitaux abandonnez depuis long tems; & en fonda un cinquième pour cent pauvres. Il en fit deux hors de Rome près l' Egliſe de ſaint Pierre, y donna de grands biens, & les unit à perpetuitè aux deux Diaconies de la ſainte Vierge & de ſaint Sylveſtre, qui ètoient au voiſinage*. Così parimente dall' iſtruzion paſtorale di Teodolfo Veſcovo d' Orleans, che viſſe intorno alla fine dell' ottavo ſecolo, oſſerva il medeſimo Fleury (x), che forſe in quel tempo non v' erano nella Francia luoghi pubblici per albergare i poveri viandanti; giacchè nell' iſtruzione di quel ſanto Veſcovo fù tanto incaricata a' Laici l' oſpitalità, che ragionevolmente è da credere, che non aveano i Poveri alcun pubblico ricetto: *L' hoſpitalitè eſt recommandèe d' une maniere à faire croire, qu' il n' y avoit point alors d' Hôtelleries publiques: car on traite d' inhumanitè de ne recevoir pas les hôtes gratuitement*. Ma qual pruova migliore dell' abuſo, che faceano gli Eccleſiaſtici degli Oſpedali, potrem noi deſiderare, di quella che riſulta dalla ſopraccennata Coſtituzione del Concilio di Vienna? *Ut autem præmiſſa promptiùs obſerventur*, così il Concilio deteſtando la rea conſuetudine introdottaſi nella Chieſa, di concedere a' Cherici gli Oſpedali in beneficio, *nullus ex locis ipſis ſæcularibus Clericis in beneficium conferatur, etiamſi de conſuetudine, quam reprobamus penitus, hoc fuerit obſervatum; niſi in illorum fundatio-*

(u) to.9.lib.43.A.753.
(x) loc.cit.lib.44 A.786.

tione secus constitutum fuerit , *seu per electionem sit de Rectore locis hujusmodi providendum* . Il quale abuso era sì frequente , e massimamente in queste nostre Provincie troppo vicine alla Corte di Roma , che non solo non v' è rimasta nè pur la memoria degli antichi Ospedali , i quali necessariamente doveano esservi stabiliti per sovvenimento de' Poveri ; ma diè motivo ancora a' Principi, da' quali incominciaronsi a fondare de' nuovi Ospedali , di vietare espressamente il potersi erigere in beneficj ; concedendo nel caso di contravvenzione a' lor Successori di ripigliarsi di propria autorità i beni donati per la dote dell' Ospedale , secondochè aver praticato nell' anno 1298. il Rè Carlo II. d' Angiò nella Fondazione dell' Ospedale di S. Marta di tre pergole della Città di Pozzuoli , abbiam riferito in due nostre allegazioni pubblicate da noi in istampa in difesa della Casa Santa della Santissima Annunziata di questa Città di Napoli intorno al mentovato Spedale di S. Marta di tre pergole contro al sagro e appostolico Archiospedale di S. Spirito in Sassia della Città di Roma . Ond' è, che 'l dottissimo Vanespen con fondata ragione osservò (y) , questa essere stata la cagione , per cui nelle nuove fondazioni degli Ospedali sene commettesse la cura a' Laici : *Hic per anteceßum notare poßumus* , *quòd nonnullis Hospitalia beneficiario jure concederentur* , *atque hoc pacto proventus Hospitalium in usus Clericorum diverterentur* . *Qui abusus paulatim magis excrevit* , *ut tandem necesse fuerit prohibere* , *ne Hospitalia in titulum beneficii concederentur* ; *imo eorum administratio potiùs Laicis* , *quàm Clericis* , *committeretur* . Il che incominciarono i Fondatori a praticare eziandìo perchè considerarono , che sì fatti luoghi dovean riputarsi come cose meramente temporali , e che niente aveano dello spirituale, siccome notò eccellentemente Girolamo Acosta (z) là dove scrisse : *Les Hôpitaux dèpendoient au commencement des Evêques* , *comme taus le reste des biens* , *qui etoient dedicz*

(y) par.2.tit.37.cap.2.num.17.
(z) histor.orig.redd.Ecclesl.pag.261.& 262.edit.Francford.

diez aux œuvres de charitè : ils y commettoient des personnes pour en avoir le soin , & les Administrateurs leur rendoient compte. Mais ils ont perdu peu à peu ce droit , & il est même arrivè , que des particuliers ont possedè les Hôpitaux en titre de Benefice . Cet abuse a ètè corrige par les Conciles de Vienne , & de Trente , qui ont rètabli le droit ancien . Mais ils ne sont point suivis en France , en ce qu' ils veulent que les Administrateurs rendent leurs comptes devant les Ordinaries. En effet , comme l'Economie de ces biens ne semble pas avoir rien de spirituel , l' on a trouvè plus à propos d' en donner l' administration à des Laiques , qui tiennent en quelque façon la place des Tuteurs . Les Ecclesiastiques ent sont exclus , parce qu' ils pourroient en abuser , & se les attribuer comme des Benefices , qui leur appartiendroient.

E per verità gli Ospedali, e tutti gli altri Luoghi pii, fondati e amministrati da' Laici non possono aversi in quel rango, in cui sono le Chiese, i Monasterj, e tutti gli altri Luoghi amministrati dagli Ecclesiastici, senza alcuna dipendenza dal governo de' Laici. Quegli insieme con le loro rendite debbon riputarsi come cose non separate dal dominio de' Laici, nè consecrate a Dio, e per conseguenza non sottoposte alla giuridizione degli Ecclesiastici; ma più tosto come Luoghi ed effetti, che son proprj de' Laici, i quali ne han voluto ritenere il dominio e l' amministrazione. Nè può dirsi, che l' uso, a cui gli han destinati, abbia fatto lor perderne il dominio, e gli abbia resi fuor dell' umano commercio, come cose a Dio consecrate. Perocchè se ciò fosse, ne seguirebbe che qualora un Uomo ricco del suo pingue peculio ne abbia destinata una certa porzione, per distribuirne le rendite in opere di pietà; tantosto debbasi intender quella separata dal dominio del Padrone, e consecrata a Dio; e per conseguenza sene sia acquistato il diritto dell' amministrazione e della soprantendenza agli Ecclesiastici. Se così fosse, non si arrischierebbon certamente i Laici a destinare a usi di pietà Cristiana

parte

parte alcuna delle loro rendite ; là dove un tal pio lor proponimento dovesse privargli del dominio delle proprie facoltà. Il qual timore tanto più sarebbe cagione di allontanare i Laici da ogni opera di misericordia verso il Prossimo ; quantochè gli Ecclesiastici non han lasciata intatta opera alcuna di pietà, la quale non abbian creduta subordinata alla lor cognizione e giuridizione. Credono essi, che pii in questo senso debban dirsi i legati, che lascinsi alle Vedove per causa di alimenti, alle Donzelle per sussidj dotali, a' Giovani per ajuto degli studj, alle Meretrici perchè si ravvedano, a' Debitori perchè ne paghino i lor debiti, e per altre somiglianti cagioni, che si descrivono dal Moneta (a). E quindi se la sola destinazione delle rendite di alcuni effetti a simiglianti usi bastasse per rendere i medesimi consacrati a Dio, e sottratti dal dominio de' pietosi Cittadini, e dalla giuridizion laicale; non vi sarebbe oggi peculio alcuno, qual non direbbono gli Ecclesiastici esser consecrato a Dio, e subordinato alla lor giuridizione: giacchè non v'è certamente peculio, parte della rendita del quale o ne' tempi passati da chi antecedentemente n'è stato il padrone, o presentemente dall'odierno padrone, non si sia destinata a opere di pietà. Egli è vero, che noi altri Cristiani, quando usiamo misericordia col Prossimo, miriamo più alto, che non miravano i Gentili: poichè noi nel Prossimo riconosciamo Iddio, e in onor di lui facciamo, ciocchè si fa da noi in beneficio del Prossimo, secondochè osserva S. Tommaso (b). Noi inoltre quanto facciamo col Prossimo, tutto il facciamo perchè Iddio il comanda; sicchè ebbe a scrivere S. Agostino (c), che meritiamo di esser chiamati Pii, col soccorrere alle necessità del Prossimo secondo il Divin comandamento, per quella medesima ragione, per cui Iddio stesso sommo Benefattore da noi chiamasi Pio. Là dove i Gentili essendo incapaci di quella pietà, e di quella misericordia, ch'è effetto della Carità Cristiana, la quale insieme con la Fede e con

(a) de commut. ult. vol. cap.4. num.22. & seqq
(b) 2. 2. qu.25. art.1. & qu.103. art.3., ad 2.
(c) 10. de Civit. Dei cap.1.

e con la Speranza è sopra la virtù umana; ed è propria dell' uomo fatto già partecipe della Divina Grazia, secondo S. Tommaso (d), non poteano esser capaci, che di quella pietà, la quale è effetto della Giustizia legale, la quale ordina gli atti della virtù al bene comune de' Cittadini, quando la prima gli ordina al sommo Bene, ch' è Iddio, siccome lo stesso Santo Dottore (e) c' insegna: secondo il qual senso scrisse Barnaba Brissonio (f): *Quodlibet Humanitatis officium Pietati tribuitur*; e l' Imperadore Antonino fù solennemente dal Senato chiamato Pio: *Vel quòd Socerum fessa jam ætate manu, præsente Senatu, levaverit; vel quòd eos, quos Hadrianus per malam valetudinem occidi jusserat, reservavit; vel quòd Hadriano contra omnium studia post mortem infinitos atque immensos honores decreverit*, secondochè da Giulio Capitolino osserva Francesco Broeo (g). Ma è vero parimente, che con esercitare un' atto di Pietà, senza far prima precedere una perfetta consacrazione a Dio de' beni, dalle rendite de' quali sono da noi i Poveri sovvenuti, altro noi non facciamo, che offerire in onor di Dio, riconosciuto nella persona de' Poveri, il frutto di quegli effetti, che sono tuttavia nel nostro dominio. Nel qual rincontro succede de' nostri beni quel che ne' termini di voto succede di noi stessi, secondo l' elegantissima spiega di S. Anselmo (h) recataci dal P. Cornelio a lapide (i) in quelle parole: *In voto Deo datur non tantùm ipse actus, sed & potentia, putà voluntas & libertas, cui ita renunciatur, ut qui vovit, deinceps aliud velle non possit. Qui ergo actum bonum facit sine voto, Deo dat fructum arboris: qui verò eundem vovet, & ex voto perficit, hic totam arborem cum fructibus Deo consignat*. Ora così appunto qualora i Laici indirizzano le loro pie disposizioni alle Chiese, che sono a Dio consecrate, sicchè i beni debbano passare nell' amministra-

(d) 1. 2. qu. 58. art. 3. ad 3.
(e) 2. 2. qu. 58. art. 6.
(f) de verbor. lignific. Verb. Pietas.
(g) ad instit. Justin. in proœm. ver. Pius.
(h) in Similitud.
(i) in Levit. cap. 27. vers. 2.

nistrazione degli Ecclesiastici ; vengono a dedicare a Dio non solamente gli atti particolari di pietà , che dalle loro rendite dovranno esercitarsi , ma la potenza stessa da esercitargli, cioè la propietà degli effetti , da' quali debbonsi tali atti esercitare. Ma non così avviene, quando i Fondatori si abbian riservata l' amministrazione de' luoghi da essi fondati , e de' beni destinati per le opere di pietà , per le quali si sono quelli fondati : perocchè in tal caso non hanno essi inteso di separare dal lor dominio la proprietà de' beni , ma solo di offerire in servigio de' Poveri le rendite de' medesimi beni , in ciascun' atto di pietà , che occorra esercitare di tempo in tempo , o di giorno in giorno , secondo l' istituzione del pio Luogo: *Car il y a des choses , que nous offrons directement à Dieu , pour lui demeurer consacreès , & pour être sequestrèes de l' usage des hommes . Il y en a d' autres, que nous donnons aux hommes , en consideration de Dieu ; mais pour l' usage des hommes* : così eccellentemente il Presidente Talon (k) . Se adunque la proprietà non si è separata in tal caso dal dominio de' Laici ; come si potrebbe dire, essersi a Dio consecrata , e fatta soggetta alla giuridizion de' Preti ? Nè la rendita destinata all' opere di pietà può dirsi, che divenga sagra : perchè o noi parliamo del tempo, che precede all' attuale impiego della medesima ; e non essendo ancor separata dalla proprietà e dal dominio de' Laici , non può dirsi consecrata a Dio , secondochè parlando della decima promessa a' Dei scrisse Ulpiano (l): *Si decimam quis bonorum vovit ; decima non priùs in bonis esse desinit , quàm fuerit separata* . O noi parliamo dell' attuale adempimento dell' opera pia , per cui la rendita è destinata ; e certamente secondo il medesimo Ulpiano (m) , adempiendosi la promessa , altro non si fa , che pagarsi il debito , senza punto divenir sagro ciocchè si paga : perocchè con la promessa non si è venuta a obbligar la rendita , e la cosa che si è promessa , ma solamente la persona

(k) de l' admin. des Rois touchant l'admin. de l' Egl. 3. d. ssert. 2. par.
(l) l. 2. §. 2. D. de pollicit.
(m) d. l. 2.

persona di chi ha fatta la promessa: *Si quis rem aliquam voverit, voto obligatur: quae res personam Voventis, non rem, quae vovetur, obligat. Res enim, quae vovetur, soluta quidem liberat vota; ipsa verò sacra non efficitur.*

Graziano nel suo decreto ci reca un canone, ch' egli dice essere di un Concilio Romano tenuto sotto Papa Eugenio II. e Papa Leone IV. (n), che può dare un qualche lume a quel che stiam dicendo. Perocchè in quello si suppone, che di un Monastero, o di un' Oratorio, ch' erasi fondato da un Laico, con ritenersene il dominio, non dovea egli essere spogliato; e che perciò potea raccomandarne la cura per lo spirituale a quel Sacerdote, che meglio a lui fosse paruto, purchè venisse il medesimo approvato dal Vescovo, affinchè non fosse scelto al sagro ministerio chi era forse di rei costumi: *Monasterium, vel Oratorium, canonicè constructum à dominio Constructoris eo invito non auferatur: liceatque illi Presbytero, cui voluerit, pro sacro officio illius diœcesis cum consensu Episcopi, ne malus existat, commendare.* E in effetto, siccome osserva il Vanespen (o), soleano i Nobili nelle loro Ville non meno per proprio comodo, che per comodo de' Paesani, edificare alcuni Oratorj, il dominio de' quali, comecchè fossero immediatamente indirizzati al culto Divino, rimaneasi presso coloro, che gli aveano edificati, insieme col diritto di deputarvi i Sacerdoti per la celebrazione de' Divini Sagrificj: il che certamente interveniva, perchè la mente de' Fondatori non era stata di separargli, insieme con le rendite assegnate loro, dal proprio dominio, ma di mantenergli più tosto uniti col dominio delle Castella e delle Ville, per comodità delle quali eransi fondati. De' quali Oratorj soggiugne il P. Tomassini (p) ritrovarsene ancora oggi ne' Feudi e nelle Ville de' Magnati: *Obversantur*, dic' egli, *nostris etiam nunc oculis in ædibus Optimatum complurium ruri Capellæ, ad quas nominant illi Clericos ad recitandas*

(n) can. 33. 16. qu. 7.
(o) par. 2. tit. 25. cap. 2. num. 13.
(p) par. 2. lib. 1. cap. 55. num. 12.

das nocturnas diurnasque Canonici Officii horas; *cum certis ad id proventibus*: *sed ita ut Clerici hi & Beneficiarii ab Optimatis voluntate unà pendeant*, *ab eo ad arbitrium instituantur & destituantur*, *nullo se ad has liberas Sæcularium largitates Episcopo interponente*. Nè dee passarsi sotto silenzio il motivo, che mosse il Tomassini a far motto di simili Oratorj. Erasi egli incontrato in quel luogo delle opere di Carlo di Molina (q), in cui volle sostenere, che i Beneficj di Regia Collazione eran cose meramente temporali, in tutto somiglianti a' Feudi; sicchè ne fosse tra' Laici indistintamente permesso il commercio. La quale opinione riprovando il Tomassini avvertisce, che molti di tali Beneficj aveano avuta origine da così fatti principj, cioè dagli Oratorj privati de' Principi, i quali insieme con le loro rendite eran sotto l' intera disposizion de' medesimi: ma che poi in progresso di tempo essendo divenuti Beneficj Ecclesiastici, ad alcuni de' quali v' era stata annessa la cura dell' anime, non poteano più ritenere la prima lor condizione e naturalezza; ma era rimasto bensì agli Eredi e Successori de' primi Fondatori il diritto di conferirgli: *Sed illud*, dice egli, *ingentis omnino momenti est*, *quod ille animadvertit*, *Beneficia hæc laicæ collationis ab origine sæcularia magis fuisse & prophana Beneficia*, *quàm Ecclesiastica*, *quanquam ea Fundatores Clericis addixissent*. *Hujusmodi*, *inquit*, *Canonicatus*, *Sacella*, *& similia Beneficia*, *ad meram & perpetuam Regis collationem spectantia*, *magis sæcularia & prophana Beneficia sunt*, *quàm Ecclesiastica*. *Ideo nec ullam clavium habent aut Sacramentorum administrationem*, *coramque Reges vel Patroni resignationes sive simplices sive conditionatas admittunt*, *necnon & permutationes*; *ad tempus etiam ea donare possunt*, *& antequam vacent*: *quòd legibus Canonicis non constringantur*, *nisi Ecclesiastica Beneficia*, *non autem Officia civilia*, *vel sæcularia*, *etsi Clericis fuerint addicta*. *Videtur mihi quidem Molinæus cautiùs & circumspectiùs dicere potuisse*, *adeoque veriùs*, *non pauca ex iis Beneficiis pri-*

(q) ad regul. Cancell. de infirm. resign. num. 416. & seqq.

primæva ab origine ejusmodi fuisse;soggiungendo dopo le parole di sopra trascritte a scriver così: *Lapsu temporis ea Officia Beneficiis accensentur sensim sine sensu, eisque cura si fors animarum illigatur, Patronis interim nequaquam suo jure cadentibus, eandemque conferendi usurpantibus potestatem. Probabile cum primis est, id genus fuisse non paucas seu Capellas seu Ecclesias Regum collationis, ut ex liberis & pene civilibus Officiis, quæ nullis Canonum regulis tenerentur, temporis diuturnitate pene inopinè evaserint in Beneficia, quibus & eadem ratione accrevit cura & sollicitudo animarum. Postquam verò jam Beneficiis annumerantur, non amplius pretio distrahi addicique possunt; quanquam secus sentiat Molinæus*. Donde si scorge con chiarezza, che 'l Tomassini comechè riprovasse l'opinione del Molina, non negava però, che alcune Chiese e Oratorj, divenuti poi Beneficj Ecclesiastici, nella prima loro origine erano state nel dominio e piena disposizione de' lor Fondatori, e de' loro Eredi, e doveansi reputare come Ufficj liberi e meramente civili, recandone in compruova gli esempli di quelle Cappelle e Oratorj, che ne' suoi tempi ancora vedeansi eretti nelle Ville e Castella de' Magnati. Non ripugna adunque, che un luogo sia destinato da' Laici al Culto Divino, e all' esercizio delle opere di pietà, e sia nel medesimo tempo nel pieno dominio e disposizione de' medesimi Laici: il che interviene, se non c'inganniamo, per la ragione, che da noi di sopra si è divisata. Nè di questa opinione nel nostro Regno è lecito oggi più dubitare; essendo anzi una delle massime più sode e più trite, che abbiamo del Regio-diritto, secondochè può vedersi presso i nostri Autori (r), a' quali ci rimettiamo.

Che anzi è da riflettere, che quantunque ne' tempi di S. Gregorio gli Ospedali si fossero riputati di diritto ecclesiastico, siccome di sopra si è veduto, pur nondimeno da una sua epistola (s) possiam congetturare, che v' erano

 Spe-

(r) apud Cafar spec. peregr quæst. cap.18. ubi alios refert.
(s) lib. 11. ind. 6. epist. 10.

Spedali sottoposti alla disposizion de' Laici, ne' quali non aveano parte alcuna gli Ecclesiastici. Perocchè trattandosi di un' Ospedale fondato da una Regina, in cui avea avuta parte anche il Vescovo della Città, ordinò S. Gregorio a preghiere della medesima Regina, e di suo Nipote, che non solamente alcuna persona, comechè fosse il Vescovo della Città, non potesse impacciarsi nelle materie attinenti all'Ospedale, di cui dovea avere il governo l'Abbate, che per la legge della Fondazione erasi a tal mestiere costituito; ma che l'elezione dell'Abbate dovesse dipendere dalla volontà del Rè col consenso de' Monaci, da' quali dovea scegliersi: vietando parimente, e che niente si potesse spendere delle rendite dell'Ospedale in altri usi, e spezialmente nella congiuntura dell'elezione del nuovo Abbate, e che questi in nessun tempo potesse esser eletto a Vescovo della Città: *Quando Catholicorum Regum corda*, così quel Santo Pontefice scrivendo a un tal Senatore Prete e Abbate, *ad ea quæ Pontificalibus sunt monitis provocanda, ita ardenti desiderio Divina præveniente gratia succenduntur, ut quæ ab eis ultro poscuntur, tantò alacri & læto sunt animo concedenda, quantò & ea ipsa quæ cupiunt, si nollent facere, peti debuerant: Proinde juxta scripta Filiorum nostrorum præcellentissimorum Regum Brunichildæ ac nepotis Theodorici, Xenodochio, quod in Civitate Augustodunensi à Syagrio reverendæ memoriæ Episcopo, & prædicta filia nostra Regina excellentissima, constructum est, cui tu præesse dignosceris, hujusmodi privilegia præsenti authoritatis nostræ decreto indulgemus, concedimus, atque firmamus. Statuentes, nullum Regum, nullum Antistitum, nullum quacumque præditum dignitate, vel quemque alium, de his, quæ Xenodochio à suprascriptis præcellentissimis filiis nostris Regibus jam donata sunt, vel in futuro à quibusvis aliis de proprio fuerint jure collata, sub cujuslibet causæ occasionisve specie minuere vel auferre, sive suis usibus applicare, vel aliis piis causis pro suæ avaritiæ excusatione posse concedere: sed cuncta, quæ ibi obla-*

oblata sunt, vel offerri contigerit, tam à te quàm ab eis, qui in tuo Officio Locoque successerint, perenni tempore illibata, & sine inquietitudine aliqua, volumus possideri: eorum tamen usibus, pro quorum sustentatione gubernationeque concessa sunt, modis omnibus profutura. Item constituimus, ut obeunte Abbate Presbyteroque supradicti Xenodochii atque Monasterii, non alius ibi quacumque obreptionis astutia ordinetur, nisi quem Rex ejusdem Provinciæ cum consensu Monachorum secundùm amorem Dei elegerit, ac providerit ordinandum. Hoc quoque capitulo præsenti subjungimus, ut locum avaritiæ excludamus, nullum de Regibus, nullum de Sacerdotibus, vel quemcumque alium, per se suppositamque personam, de ordinatione ejusdem Abbatis, vel quibuscumque causis Xenòdochio ipsi pertinentibus, audere in auro sive alia qualibet specie commodi quicquam accipere, neque eundem Abbatem ordinationis suæ causa dare aliquid præsumere; ne hac occasione ea, quæ à Fidelibus piis locis offeruntur, aut jam oblata sunt, consumantur. E dopo altre parole: *Simili quoque definitione juxta desiderium Conditorum decernimus, ut nullus eorum, qui eidem Xenodochio atque Monasterio Abbas in posterum fuerit ordinatus, ad Episcopatus officium quacumque obreptione sit ausus accedere; ne res Xenodochii vel Monasterii iniqua erogatione consumens gravissimam egestatis necessitatem Pauperibus ac Peregrinis vel cæteris exinde viventibus generet.* Nè ci si opponga, che S. Gregorio usò della sua autorità in ordinare varie cose intorno all' Ospedale, di cui trattavasi, non ostante che fosse di fondazione Reale. Perocchè egli primieramente il fece a richiesta della stessa Regina, dalla quale era stato quello fondato; e per quel che si appartiene alla prima parte della lettera, in cui stabilisce, che le rendite dell' Ospedale non si fossero spese in altri usi, che in quegli, i quali eran proprj della Fondazione, altro egli non fece, che conformarsi a quel che per dritto trovavasi stabilito: onde si dichiara sù 'l principio, che la richiesta della Regina e del Re suo nipote, era così

così giusta, che quando non avessero voluto adempiere quel che avean promesso con lo stabilimento dell'Ospedale, ne poteano essere richiesti, secondochè sembrano importare quelle parole: *Quantò & ea ipsa, quæ cupiunt, si nollent facere, peti debuerant*. Donde deesi dedurre, che quando anche il Santo Pontefice non avesse a richiesta de' Fondatori conceduti i privilegj, che si contengono nella lettera; pur nondimeno doveasi osservare quanto in essa si contiene. Adunque in secondo luogo si fa chiaro, che tutto il diritto di deputare il Superiore dell' Ospedale, che 'l dovea immediatamente governare col titolo di Abbate, dovea appartenersi alla Fondatrice; e se vi abbisognava il consenso de' Monaci, ciò era perchè da' medesimi secondo la legge della fondazione dovea scegliersi l' Abbate. Oltracciò non può recarsi a controversia, che 'l medesimo Santo Pontefice dichiarasi, non potersi da qualunque Persona, quantunque fosse Ecclesiastica, e in qualunque dignità si trovasse costituita, applicare in altri pii usi le rendite dell' Ospedale: il che ditermina non come cosa di nuovo, ma come cosa così di ragione stabilita, secondochè si raccoglie dalle soprascritte parole; senza punto riservarsi alcuna facoltà intorno a tal commutazione, se con la mutazione de' tempi, o delle circostanze dell' opera pia dell' Ospedale, potesse per l' avvenire altrimenti giudicarsi; siccome per l' opposito volle poi riservarlasi il Concilio di Vienna sotto Papa Clemente V. nelle parole di sopra trascritte: *Salva quidem Sedis Apostolicæ auctoritate*. Perlaqualcosa dobbiam congetturare, che quel Santo Pontefice o credesse, che non mai per qualunque motivo poteasi dismetter l' opera dell' Ospedale, con applicarsene le rendite in altri usi pii; o stimasse che quando ciò far si fosse potuto per alcuna urgentissima causa, si appartenea il disporne al Re successore de' Fondatori.

Ma forse con maggior chiarezza riluce questa verità da un altra lettera del medesimo Santo diretta a un tal Vitale

Disen-

Difenſore (t) . Perocchè in eſſa dichiaraſi ; che a fine di poterſi ricuperare i beni , ch' erano ſtati occupati di alcune Chieſe , Monaſterj , e Luoghi pii , doveano eſſerne ammoniti coloro , a' quali ſpettava ; e ſolo nel caſo in cui o queſti foſſero ſtati negligenti in ciò fare , o affatto non ſi trovaſſe chi 'l faceſſe, poteſſe intromettervisi il Difenſore, purchè non ſi foſſe venuto a recare alcun pregiudizio a chicchesia: *Pro requirendis verò rebus Eccleſiarum , vel Monaſteriorum, ſive piarum cauſarum , quod ſcripſiſti , priùs quidem hi , quorum intereſt , admonendi ſunt , ut ab eis te inſiſtente te ſolatiante , modis omnibus requirantur . Quòd ſi fortè vel ipſi negligentes extiterint , vel certè qui eas requirere debeant , inventi non fuerint , tunc omnia ipſe perquire , atque ita reperta collige , ut manu aliquod judicium inferre cuiquam minimè videaris* . Ed ecco , che al Difenſore (ch' era un' Ufficiale , il quale ſoleaſi inviare dal Romano Pontefice ad amminiſtrare i beni , che la Chieſa Romana poſſedea in varie Provincie , e alcune volte per eſercitare ne' negozj lor commeſſi ampia giuridizione contra de' Cherici , e de' Monaci (u) , non ſi permette d' intrometterſi nella ricerca de' beni delle Chieſe , de' Monaſterj, e de' Luoghi pii , che nel caſo , in cui coloro , a' quali ſi appartenea , non aveſſero curato di farlo , o non vi foſſe ſtato chi l' aveſſe potuto fare . E quindi ſe i Laici aveſſero avuto dritto di ſuperiorità in un qualche pio luogo (ciocchè ben potea ſuccedere anche ne' tempi di S. Gregorio , ſiccome ſi deduce dall' altra lettera poco fa traſcritta , e dal tenore delle coſtituzioni di Giuſtiniano , delle quali di ſopra ſi è fatta menzione , approvate in tanti luoghi delle ſue lettere dal medeſimo Santo Pontefice) non avrebbe potuto il Difenſore in nome del Papa intromettervisi in coſa alcuna , affinchè non ſi foſſe recato verun pregiudizio al diritto di coloro , a' quali apparteneaſi la ſoprantendenza sù di tali Luoghi : *Ut manu aliquod judicium inferre cuiquam minimè videaris* . E a queſte paro-

(t) lib.11. ind.6.epiſt.57.
(u) Florent.ad can.38.& ſeqq. cauſ.11. quæſt.1. de juriſd. Eccleſ. , & ad quæſt.1. cauſ.16. de ſtatu Monach.pag.48.edit.Pariſ.

parole somministrano una gran chiarezza in compruova della nostra interpetrazione le parole, che immediatamente sussieguono: *De Xenodochiis itaque Hortulani, atque Thomæ, nil hactenus horum, quæ indicasti, cognovimus. Eapropter Experientia tua jussionem Principis ex hoc datam diligenter inspiciat, & omnia secundùm ejus tenorem disponat; & Nobis quicquid egerit, innotescat*. Ciocchè si prescrive al Difensore in queste ultime parole, è una illazione di quel che gli si era ingiunto, di non doversi cioè intromettere in quelle cose, che ad altri si apparteneano, sicchè non avesse potuto offendere la giuridizione di alcuno. E poichè il Difensore, abusandosi forse della sua autorità (di che sovente solean peccare i Difensori (x), avea preteso d' ingerirsi nelle cose appartenenti a due Ospedali, ch' eran di diritto del Principe, il quale per l' opposito avea dati alcuni ordini intorno a' medesimi; il Santo Pontefice, ch' era stato fatto consapevole dal Difensore e degli ordini del Principe, e forse de' motivi di fatto, in vigor de' quali credea il Difensore doversi opporre alla condotta del medesimo Principe, rescrivendogli rispose, che non dovendosi recare alcun pregiudizio al diritto altrui, niente avea ritrovato di valevole su quel che da lui gli era stato scritto: *Ita reperta collige, ut manu aliquod judicium inferre cuiquam minimè videaris. De Xenodochiis itaque Hortulani atque Thomæ nil hactenus horum, quæ indicasti, cognovimus*. E perciò intendea, che si eseguissero gli ordini già dati dal Principe, dell' esecuzion de' quali volea esserne poi fatto avvisato: *Eapropter Experientia tua jussionem Principis, ex hoc datam diligenter inspiciat, & omnia secundùm ejus tenorem disponat: & Nobis quicquid egerit (Experientia tua) innotescat*.

Finalmente per tralasciare ogn' altro luogo delle lettere di questo gran Pontefice, da cui si potrebbe far palese, che abborriva di por mano nelle disposizioni quantunque fatte

(x) Florent. loc. cit.

fatte *ad pias causas* , se con quelle, consideratosi il tenor della disposizione, non appariva essersi acquistato alcun dritto alla Chiesa Romana , e per conseguenza al Romano Pontefice; assai proprio per provare quel che stiam dicendo, ci sembra ciocchè egli scrisse a un' altro Difensore (y). Perocchè ordina espressamente al medesimo, che avanti a ogn' altra cosa dovesse scorgere , se dalla condizione , con la quale l' Erede era stato gravato, ad adempiere la volontà della Testatrice intorno alle pie opere nel testamento ingiunte , erasi venuto ad acquistare alcuna ragione alla Chiesa Romana : e là dove scorto avesse , che tale si fosse stata la volontà della Testatrice, allora egli si fosse intromesso nel procurarne l' esecuzione : *Et primùm quidem si in conditione testamenti Hæres incidit , per quod nostra habeat causas Ecclesia , investigare te volumus , atque evidenter addiscere , & utilitatem Pauperum , sicut rei ordo poposcerit , exequi : & tunc pro ordinatione cellæ illius, vel redintegratione dimissæ rei , instanter esse sollicitum; quatenus pia Testatricis voluntas in utroque valeat adimpleri , & Detentores injusti culpam retentionis indebitæ ex justa amissione cognoscant . Cum omni ergo vivacitate causam hanc & exquirere , & ad effectum volumus , Domino auxiliante , perducere , ut pia ordinantis devotio tandem sortiatur effectum .* Qualora adunque la Testatrice in tal guisa avesse disposto , che per la sua disposizione i suoi beni non fossero divenuti di dritto Ecclesiastico, per non essersi la medesima indirizzata alla Chiesa ; non avrebbe potuto il Difensore secondo la mente di S. Gregorio intromettersi nell' esecuzione delle pie opere , ch' erano state nel testamento ordinate , la quale si sarebbe unicamente appartenuta a quelle persone , alle quali *ex conditione testamenti* era stata raccomandata. Perlaqualcosa possiamo ben conchiudere, che se da Giustiniano fù conceduta a' Vescovi la soprantendenza sù gli Ospedali fondati da' Laici ; ciò a parlar con verità non operava che que' doventasse-

(y) lib.7.ind.2.epist.16.

tassero luoghi rigorosamente Ecclesiastici, ō che i Principi ne avessero abbandonato interamente il proprio diritto, cedendolo a' Vescovi, e che i Laici fondatori ne avessero perduto il dominio, secondochè osserva il Vanespen (z) ivi: *Quantumvis Principes ad piorum locorum curam Episcopos, eorum Commissarios, vocaverint; eosque etiam cum aliis Laicis superintendentibus, computibus & deliberationibus interesse voluerint; nihil tamen de auctoritate & protectione Regia, quam super hisce piis fundationibus habent, remisere*. E quindi ove i Principi avessero vietata agli Ecclesiastici tal suprantendenza, non aveano questi che pretendere, nè alcun diritto si arrogavano, sopra di tali luoghi, anche ne' tempi di S. Gregorio. Aggiungasi che non ostante l' accennata soprantendenza conceduta a' Vescovi, i Pii Luoghi fondati da' Laici eziandìo secondo il diritto del Codice eran sottoposti alla Giuridizion laicale. Onde è, che gli atti, i quali occorrean di farsi per la pruova della necessità e utilità dell' alienazione de' beni de' medesimi, dovean farsi davanti a' Giudici laici, non meno secondo il tenore della costituzione di Anastagio (a), che secondo quello della costituzione di Giustiniano (b). Il più che può dirsi si è, che la soprantendenza del Vescovo fosse stata un impiego Ecclesiastico, come dee intendersi il Fleuri nel luogo di sopra recato; ma non già, che fosse divenuto Ecclesiastico il Luogo.

Tuttociò nondimeno si è da noi finora accennato per la pura ricerca della verità, non già perchè la causa ne abbia alcun bisogno Conciossiachè o il dritto degli Ecclesiastici sù le disposizioni fatte *ad pias causas* fosse stato conosciuto e approvato fin da' tempi di S. Gregorio a tenore delle costituzioni di Giustiniano, secondo le quali non concedeasi a' Vescovi, che una semplice soprantendenza per l' esecuzione delle medesime, o si fosse poi introdotto ne' tempi susseguenti; egli è certo, che per l' abuso che ne faceano gli Ecclesiastici, i quali incominciarono

(z) par.2.tit.37.cap.2.num.55.
(a) l.privilegia, C.de sacros.Eccles.
(b) §.in venerabilibus verò, Auth.de alienat.& Emphyt.

rono a ridurre in Beneficj gli Ospedali commessi alla loro amministrazione, e per esser venuti i Laici nella cognizione, di non aver niente che fare simili luoghi di laica fondazione addetti a opere di pietà con la giuridizione Ecclesiastica, come di sopra si è accennato, si astennero nelle nuove fondazioni di chiamarvi a parte gli Ecclesiastici; ma ne ritennero essi stessi il dominio e l'amministrazione, così poi continuandosi ne' lor Successori: sicchè nè i Luoghi in tal guisa fondati potessero reputarsi per Luoghi Ecclesiastici, nè i beni a' medesimi assegnati, o che per l'avvenire potessero assegnarsi, avesser sortita la naturalezza de' beni Ecclesiastici; ma si rimanessero nel pieno dominio e governo de' Laici, siccome erano tutti gli altri beni de' medesimi: ciocchè potean certamente fare per ogni verso, secondochè di sopra parimente si è da noi divisato.

Ora una tal condotta de' Laici non potea piacere agli Ecclesiastici, i quali venivano a esser tenuti lontani dall'amministrazione di non pochi riguardevoli Luoghi pii, che di tempo in tempo fondavansi o per proprio comodo, o per sollievo de' Poveri. E quindi non lasciaron tentato alcun mezzo, per intromettersi di nuovo nell'amministrazion de' medesimi, sul pretesto che con la di loro fondazione eran divenuti luoghi sagri e religiosi, e come tali insieme con i loro beni eransi subordinati alla Giuridizione Ecclesiastica. Non si avanzaron però tutto in un tempo a tentare l'intrapresa, qual conosceano troppo ardua, e da non potersi sostenere sopra di un saldo fondamento di ragione. E quindi stimarono imprima di poter dare un gran passo allo stabilimento del lor disegno, col porre in campo quella opinione, la qual volea, che i Luoghi pii fondati da' Laici con il consenso e approvazione del Vescovo, quantunque si fossero amministrati da' Laici, dovean riputarsi come luoghi religiosi, e sottoposti perciò alla Giuridizione Ecclesiastica: sicchè i Laici non avessero potuto avere alcun diritto di destinargli ad altro uso profano, siccome i seguaci di questa opinione credon dedursi dall' Epistola decretale di Papa Urbano IV. diretta

nell'anno 1263. al Vescovo di Rimini (c) in quelle parole: *Super eo, quod quæsitum est, utrùm Hospitalis domus possit in sæcularem habitum commutari, inquisitioni tua taliter respondemus; quòd si locus ad Hospitalitatis usum & Pauperum provisionem fuerit, sicut moris est, auctoritate Pontificis destinatus; cùm sit religiosus, non debet mundanis usibus deputari: sicut de vestibus & ligneis vasis, & aliis utensilibus ad cultum Religionis per Pontificem deputatis, antiqua consuetudo indubitanter observat, & Venerabilium Patrum edocent sanctiones*. Sopra di questo testo fondossi l'accennata opinione abbracciata da varj Dottori (d); senza punto riflettere, che 'l non potersi destinare in altri usi l'opera dell'Ospitalità, a cui fù deputato il pio Luogo, non dipenda dall'esser quello Religioso, e fondato con l'autorità Vescovile; ma dall'esser bensì spezialmente e perpetuamente destinato a sì fatto uso, eziandìo senza la licenza del Vescovo, nel qual caso l'Ospedale dicesi anche luogo Pio, siccome rettamente osserva Francesco Amostazo (e): e quantunque non sia luogo Ecclesiastico e Religioso, dee nonperò goder di tutti i privilegj e prerogative, delle quali godono le Chiese e tutti gli altri Luoghi Pii. Nè senza una giusta causa potendosi derogare alla volontà de' Fondatori; ne siegue che o sia stato fondato l'Ospedale con l'autorità del Vescovo, o sia stato fondato senza di quella, non possa mai dismettersi l'Ospitalità, a cui perpetuamente è stato deputato. Nè per conseguenza Papa Urbano IV. potea aver per vero, che solo gli Ospedali fondati con l'autorità del Vescovo doveano esser esenti da tal pericolo; quasichè gli altri, sebben perpetuamente addetti al sollievo de Poveri, si potessero a man salva abolire e distrurre da'Laici, che ne hanno il governo. Altro adunque era il disegno di Papa Urbano IV. in iscrivendo, come scrisse, nella sua Decretale. Intendea egli gittar le fondamenta per ista-

(c) cap.4 de relig.dom.
(d) penes Amostaz.de caus.piis lib.1.cap.1.num.31.& sequ.
(e) loc.cit.

stabilire l'autorità degli Ecclesiastici sopra de' Luoghi Pii, che amministransi da' Laici: e diterminando, che l'essere stati fondati con l'autorità del Vescovo rendeagli luoghi religiosi, veniva ad aprire la strada agli Ecclesiastici di pretendere, ch' essendo sì fatti Ospedali di tal naturalezza, doveano esser subordinati alla lor disposizione. Nè senza una somma avvedutezza si dice nella suddetta Decretale: *Respondemus, quòd si locus ad Hospitalitatis usum & Pauperum provisionem fuerit, sicut moris est, auctoritate Pontificis destinatus*, *&c.*: perchè con tal modo di parlare venivasi a stabilire ancora, che per lo più gli Ospedali fondavansi con l'autorità del Vescovo, la quale nel dubbio doveasi presumere che fosse intervenuta; allora massimamente, quando all' Ospedale trovasi annessa la Chiesa col Campanile, e con tutti quegli altri segni, de' quali fan parola varj Scrittori, a' quali è piaciuto di seguire questa falsa opinione (f). E quindi avrebbon potuto gli Ecclesiastici avere aperta la strada a poter pretendere, che quasi tutti i pubblici Ospedali siti nelle loro diocesi, de' quali non ne apparisse la fondazione, dovessero esser sottoposti alla lor giuridizione, come luoghi sagri e religiosi; giacchè quasi in tutti i pubblici Ospedali vedesi eretta la Chiesa col campanile, e con quegli altri segni, che sono stati da' Dottori considerati in questa materia.

Ma quantunque con la Decretale di Papa Urbano IV. si fosse tanto avanzata l'autorità degli Ecclesiastici sopra degli Ospedali e altri Luoghi Pii fondati e amministrati da' Laici, una tal condotta nondimeno non si reputò sufficiente a stabilire il pieno diritto sopra de' medesimi dal Concilio di Vienna tenuto nell'anno 1311. sotto Papa Clemente V., di cui di sopra abbiam parlato. Perocchè senza farsi alcuna distinzione, se gli Ospedali fossero stati fondati con l'autorità del Vescovo, o senza di essa, universalmente stabilissi, che in ogni caso i Vescovi vi avessero dovuta avere la soprantendenza, almeno come Delegati Appostolici,

(f) apud Conf. de Rosa consult.20.& alios passim.

lici, e che il diritto di commutare le pie disposizioni de' Fedeli spettava solo alla Sede Appostolica. Con la qual determinazione il Concilio di Vienna non solo venne a ristabilire quella soprantendenza, la quale da Giustiniano era stata raccomandata a' Vescovi; ma venne parimente a introdurre una nuova disposizione, con aver per vero che tali Luoghi, quantunque esenti, dovessero stimarsi come luoghi Religiosi, e subordinati perciò totalmente alla giuridizione Ecclesiastica: sicchè la commutazione della volontà de' pii Disponenti, per essersi la robba fatta di diritto Ecclesiastico s' intendesse riservata alla Sede Appostolica. E che tale si fosse stato il motivo, sù cui questa nuova disposizione fondossi, perchè cioè dovean sì fatti luoghi aversi per Luoghi Religiosi, e i loro beni di diritto Ecclesiastico, quando non ne traspirasse altra ragione da tutto quello, che si è di sopra divisato dintorno alla potestà, che al Sommo Pontefice può competere di commutar le disposizioni, nel caso solamente, in cui i beni si sieno acquistati alla Chiesa, e consecrati al Divin Culto, ne somministrerebbe una bastantissima pruova il vedersi nella collezione delle Clementine collocata la sopraccennata Costituzione del Concilio di Vienna sotto il titolo: *De Religiosis Domibus, ut Episcopo sint subjectæ*. Qual dubbio adunque può mai essèrvi, che intanto il Concilio riservò alla Sede Appostolica la commutazione delle pie disposizioni de' Fedeli, eziandìo per quel che si appartiene a sì fatti Luoghi destinati al sollievo de' Poveri; inquantochè ebbe assolutamente per vero, che questi eran Luoghi Religiosi, e come tali insieme con le loro rendite divenuti di diritto Ecclesiastico?

La disposizione del Concilio di Vienna fù non solo confermata, ma di molto ampliata dal Concilio di Trento. In un luogo primieramente (g) leggesi così stabilito: *Curent Ordinarii, ut Hospitalia quæcumque à suis Administratoribus, quocumque illi nomine censeantur, etiam quomodolibet exemptis, fideliter & diligenter gubernentur, constitu-*

(g) sess. 7. cap. 15. de reformat.

ſtitutionis Concilii Viennenſis, *quæ incipit Quia contingit*, *forma ſervata* : *quam quidem conſtitutionem eadem Sancta Synodus innovandam duxit & innovat*, *cum derogationibus in ea contentis*. In un' altro luogo (h) concedeſi a' Veſcovi, che come Delegati della Sede Appoſtolica poſſan viſitare gli Oſpedali, *Tametſi exemptionis privilegio ſint munita*, e quantunque la di loro amminiſtrazione ſi apparteneſſe a' Laici; ſoggiungendoſi in appreſſo : *Quòd Administratores tam Eccleſiaſtici quàm Laici Hoſpitalis*, & *quorumcumque Piorum Locorum*, *ſingulis annis teneantur reddere rationem adminiſtrationis Ordinario*, *conſuetudinibus & privilegiis quibuſcumque in contrarium ſublatis*. *Quòd ſi ex conſuetudine*, *aut privilegio*, *aut ex conſtitutione aliqua Loci*, *aliis ad id deputatis ratio reddenda eſſet*; *tunc cum iis adhibeatur etiam Ordinarius*: & *aliter factæ liberationes dictis Adminiſtratoribus minimè ſuffragentur*; eccettuandone ſolamente quegli Oſpedali, che ſi ritrovaſſero poſti ſotto l'immediata protezione del Principe : *Non tamen ea*, *quæ ſub Regum immediata protectione ſunt*, *ſine eorum licentia*. E finalmente in un' altro luogo (i) ſi paſſa più avanti, e così ſi ſtabiliſce : *Si hi*, *qui adminiſtrationem Hoſpitalis habent*, *etiamſi Laici ſint*, *ab Ordinario moniti hoſpitalitatis munus*, *adhibitis omnibus*, *ad quæ tenentur*, *neceſſariis*, *re ipſa obire ceſſaverint*; *non ſolùm per Eccleſiaſticas cenſuras*, *ſed etiam Hoſpitalis ipſius adminiſtratione curave*, *perpetuò privari poſſint*.

Ma ſiccome la diſpoſizione del Concilio di Vienna sù queſto punto degli Oſpedali, dell' Eſtaurite, delle Confraternite, e di tutti gli altri Luoghi Pii fondati e amminiſtrati da' Laici, non avea avuto affatto luogo nel Regno di Napoli; così quanto fù diſpoſto dal Concilio di Trento ne' luoghi ſoprallegati non fù affatto ricevuto, anzi eſpreſſamente rigettato: ſicchè non meno dopo del Concilio, che antecedentemente al medeſimo, la maſſima fondamentale di queſto

(h) ſeſſ. 22. cap. 8. & 9.
(i) ſeſſ. 25. cap. 8.

ſto noſtro Regno è ſtata mai ſempre ed è tuttavia, che tali luoghi ſien luoghi meramente laicali; e che i loro beni ſieno nel dominio e amminiſtrazione de' Laici, ſenza potervisi punto impacciarſi in coſa alcuna gli Eccleſiaſtici, non oſtante che l' Oſpedale ſia intitolato col nome di un qualche Santo, abbia Chieſa, abbia Campanile, abbia in ſomma unite inſieme tutte quelle condizioni, che da alcuni Autori ſi ricercano, per doverſi un' Oſpedale riputar di diritto Eccleſiaſtico, ſecondochè può vederſi preſſo tutti que' noſtri Autori, da' quali vien trattata queſta materia, e infra gli altri, preſſo il Reggente de Ponte (k) e Coſtantino Caſaro (l). Nè per verità ritroveraſſi maſſima preſſo i noſtri Scrittori tanto trita e ovvia, quanto queſta, nè così fortemente ſoſtenuta in tutti que' rincontri, ne' quali dagli Eccleſiaſtici ſi è tentato di fare qualche ſorpreſa ſopra il diritto de' Laici, ſecondochè può oſſervarſi ne' M. S. Giuridizionali del noſtro Chioccarelli (m), e negli atti delle controverſie, le quali nel paſſato Governo ſi ebbero col vecchio Arciveſcovo di Sorrento, e diedero poi motivo al medeſimo Arciveſcovo di formare e pubblicare nel 1724. in Roma la ſua Apologia, in cui con fallaciſſimi argomenti ha creduto di poter difendere la ſua peſſima condotta, e di biaſimare i procedimenti del Regio Magiſtrato, che ſi oppoſe alle ſue intrapreſe. Nè ſolamente nel Regno di Napoli sù queſto punto infra gli altri il Concilio di Trento incontrò tutta l' oppoſizione, ma nella Francia parimente, e nella Fiandra, ſiccome nota il Vaneſpen (n). E la ragion fondamentale della noſtra maſſima, per cui non volle riceverſi la diterminazione del Concilio, ſi è quella, che da noi di ſopra è ſtata diviſata, cioè perchè i beni di sì fatti Luoghi non ſono ſtati a Dio conſecrati, come quelli delle Chieſe; ma bensì ſono rimaſti nel dominio de' Laici, come dicea il Preſidente Talon (o), di cui ripetiam le parole: *Car il y a des choſes,*

que

(k) conſ. 18. per tot.
(l) ſpec. peregr. quæſt. cap. 18. num. 20. & ſeqq.
(m) tom. 15.
(n) par. 2. tit. 37. cap. 2. num. 40. 41. & 42.
(o) de l' autor. des Rois touchant l' admin. de l' Egliſe 3. differ. 2. par.

que nous offrons directement à Dieu ; pour lui demeurer consacrèes, & pour être sequestrèes de l'usage des hommes. Il y en a d'autres, que nous donnons aux hommes, en consideration de Dieu, mais pour l'usage des hommes.

Che se è così, com'esser manifestamente si vede, non può recarsi a controversia, che non possa competere alcun dritto alla Potestà Ecclesiastica intorno al commutare le pie disposizioni de' Laici, con le quali si sono fondati luoghi meramente laicali, e sottoposti alla Giuridizion laicale, comechè destinati a opere di pietà. Già di sopra abbiam veduto, che 'l dritto di commutare le disposizioni de' Defunti appartiensi unicamente al supremo Principe; e se alcuna volta la Potestà Ecclesiastica può intromettervisi, ciò succede perchè la disposizione era indirizzata alla Chiesa, a cui si erano acquistati i beni: e appartenendo al Sommo Pontefice l'amministrazione de' beni Ecclesiastici, e la suprema cognizione intorno all'utilità delle Chiese; ragion vuole che nel punto delle commutazioni, le quali abbiano per soggetto i beni già acquistati alla Chiesa, egli solo ne debba essere il Giudice. Quindi è ancora, che avendo preteso non meno il Concilio di Vienna, che quel di Trento, di ristabilire l'antica supposizione degli Ecclesiastici, i quali credeano, che gli Ospedali e tutti gli altri Luoghi destinati a opere di Pietà, fossero quasi luoghi Ecclesiastici, e i loro beni si fossero acquistati alla Chiesa, divenuti perciò di diritto Ecclesiastico; secondo una tal supposizione si credè che il diritto di commutare le pie disposizioni a tali luoghi attinenti si appartenesse alla Sede Appostolica. Se adunque una tal supposizione era falsa secondo la massima inveterata del nostro Regno, siccome falsa parimente si era secondo le massime della Francia, e della Fiandra; ne siegue per irrefragabil conseguenza, ch'essendo sì fatti Luoghi, Luoghi meramente laicali, e i loro beni, beni proprj de' Laici, e sottoposti alla Giuridizione del Principe; la commutazione delle pie disposizioni intorno a' medesimi solo al Principe debba appartenersi: per quella ragione appunto, per cui presso i Romani le commutazioni

 di

di tutte le disposizioni, quantunque intorno a beni consecrati a' loro falsi Dei, spettava al solo Principe, senza intromettervisi punto il Pontefice Massimo, cioè perchè presso i medesimi Romani anche tal sorte di beni era di diritto del Principe. Nè poi si sà capire, come dovendosi nelle commutazioni avere avanti agli occhi la necessità, o la pubblica utilità de' Sudditi, ove si tratti di commutare una disposizione intorno alla fondazione di un pubblico Spedale, la Corte di Roma possa conoscere, se o la necessità, o l'utilità de' Sudditi del nostro Rè, richiegga la commutazione. Se Filippo Augusto Rè di Francia querelandosi con Papa Lucio III. della diterminazione, che avea presa di dichiarar Metropolitana la Chiesa di Dol con la superiorità sopra i Vescovadi della minor Brettagna, il che ridondava in detrimento della Chiesa Metropolitana di Tours, scrissegli così risentitamente: *Regnum nostrum turpiter imminuere ac mutilare contendit Ecclesia Romana, Coronam de Capite nostro dejicere, frangere, & pedibus conculcare* (p): con assai più forte ragione potrebbe così risentirsi ciascun Principe, qualora la Corte di Roma volesse usare della sua giuridizione, in diterminando in qua' casi concorra la necessità o l'utilità pubblica de' Vassalli, sicchè si possa sopprimere o commutare un' opera pia stabilita per l'utile del Pubblico, e per lo comun beneficio de' medesimi Vassalli.

E in effetto secondo questi principj nella Francia non si ammettono le dispense Pontificie, qualora vengano a toccare o luoghi o beni, che sien di Giuridizion temporale, secondochè notò il Rossuel (q) in quelle parole: *Licèt autem tanta sit Pontificis Romani auctoritas in Dispensattonibus; eas tamen non admittit nostra Jurisprudentia sæcularis in Curiis supremis aliquot casibus: ut adversùs Regulas de publicandis Resignationibus, & de verisimili notitia, nec adversùs Concordata, nec plerumque adversùs*

(p) apud Petr. de Marca de concord. Sacerd & Imper. lib. 4. cap. 13. num. 4.
(q) histor. Pontifi c. jurisdict. lib. 1. cap. 6. num. 10.

sùs sancta Decreta & Canonicas Constitutiones , nec adversùs Leges Fundationi Ecclesiarum Cathedralium , Collegiatarum , & aliarum dictas , nec adversùs jura patronatus Laicorum , nec adversùs Constitutiones Regias , & judicia earundem supremarum Curiarum , nec in Temporalibus , ut quis per istas Dispensationes privetur illis , aut donetur : neque enim Temporalitatem subjectam esse volumus Ecclesiasticæ dispositioni , at Regiæ tantùm & Laicæ . E tale attesta in appresso esserne la pratica della Spagna . Per questa medesima ragione perchè i Beneficj di Regia Fondazione nella Francia riputansi come cose secolari e profane , seguitandosi in ciò l'opinione di Carlo di Molina , dice il Presidente Talon , che può il Rè unirgli e separargli , e disporne in somma come meglio gli è in piacere , senza alcun ministerio dell'autorità Ecclesiastica , purchè nonperò i Beneficj non abbiano annessa la cura dell'anime ; nel qual caso è necessario che v' intervenga l' autorità Ecclesiastica , per potergli unire , separare , o supprimere , col consenso del Re , o d' ogn' altro Padrone laico : *Si les Benefices* , così egli (r) , *sont de fondation Roiale , & n' ont point charge d' ames , le Roi peut les unir ou les diviser d' autoritè absoluë , sans le ministere de la Puissance spirituelle , selon qu' il le juge utile & necessaire aux besoins de l' Eglise , ou de son Etat ; parce que , comme dit du Molin , ces Benefices sont à proprement parler , Benefices seculiers & prophanes , que le Roy n' a èrigè , qu' à condition d' en avoir toûjours l' autoritè & l' administration souveraine . C' est pourquoi nous avons aussi remarquè dans l' Histoire de la troisième race de nos Rois , que Philipe de Valois unit de son autoritè absoluë une prebende de Nôtre - Dame de Poissi à l' Abaie de Joyeuse , & il y en a quantitè d' autres exemples dans nos libertez . Si les Benefices ont charge d' ames, alors le Roi ne peut pas les unir ni les diviser d' autoritè absoluë , parce que le titre des Benefices , qui ont charge d' ames , emporte une jurisdiction au for interieur , & un droit*

(r) 5.differt.2.par.

droit d'administration dans l'interieur du Sanctuaire. *Or les droits ne peuvent ètre donnez ni ôtez, multipliez ni suprimez, que par la Puissance spirituelle; comme nous l'avons montrè dans nos principes. Mais ce qui est aussi de certain, est que la Puissance spirituelle ne peut non plus faire de ces unions, ni de ces divisions de Benefices en France, sans la permission du Roi, de quelque fundation que les Benefices soient. Car s'ils sont de fondation* Roia-*le, ou en patronage Laic, la Puissance spirituelle ne peut rien faire au prèjudice du droit des Laics, dont le Magistrat politique est conservateur*. Ed ecco, che secondo le massime della Francia perchè i Beneficj di Regia fondazione riputansi come cose meramente laicali e temporali, il Re solamente, e non già la Potestà spirituale, può unirgli, separargli, e supprimergli (che certamente non può farsi senza commutare la volontà del Fondatore), come meglio lo stima a proposito. Ora quanto maggiormente dovrà ciò aver luogo e praticarsi nella Francia, là dove si tratti non già di Beneficj, ma semplicemente di Luoghi destinati a opere di pietà, di fondazion laicale, le rendite de' quali giusta i principj di sopra stabiliti sono affatto temporali, e niente hanno di qualità Ecclesiastica? E in effetto il medesimo Autore, in trattando degli Ospedali (s), dopo aver detto, che questi possano essere di fondazione Reale, o Pubblica, o Privata, soggiugne che sempre vi ha il Re tutto il diritto immaginabile *A ce que l'intention des Fondateurs soit executèe, & à ce que rien ne s'y passe contre les intèrets publics de son Etat*. Aggiungasi, che nella Francia tutte le cause spettanti a' testamenti, legati, o altre disposizioni *ad pias causas*, quantunque fatte da' Cherici, non si hanno affatto per cause di foro Ecclesiastico, o di foro misto, ma di foro meramente laicale, ciocchè sene dica in contrario ne' *cap. VI. XVII. e XIX. de testament.*, sicchè spettano unicamente alla cognizione del Giudice Laico (t): e per conse-

(s) loc. cit.
(t) Broudæus in not. ad Louëtium lit. N. num. 5. Mornacius ad l. 28 C. de Episc. & Cleric.

feguenza in quel Regno in neffuna guifa può intrometterfi la Poteftà Ecclefiaftica nelle materie attinenti a tali caufe , o trattifi dell' efecuzione delle pie difpofizioni , o di liberarne e affolverne coloro, che debbono efeguirle. Nè dobbiam tralafciar parimente di ricordare ciocchè ci vien riferito dal Vanefpen (u) intorno all' Unione di alcuni Ofpedali foppreffi : *In Gallia edicto Regio anni 1672. Ordini militari S. Lazari uniti funt proventus , eorumque adminiftratio perpetua omnium aliorum Ordinum Hofpitalarium , qui aliquando in Regno Galliæ fuerunt , & de facto extincti funt . Ulteriùs eidem Ordini data eft adminiftratio omnium Leprofariarum & Hofpitalium , in quibus Hofpitalitas ceffavit , five illa in titulum , five in adminiftrationem poffiderentur ; idque fine obligatione reddendi computum de iifdem proventibus . Ex omnibus his proventibus Rex inftituit plures Commendatarias , quas ipfe Rex tanquam Caput Ordinis pleno jure confert Officiariis & militibus huic Ordini adfcriptis : eafque etiam penfione aliqua in favorem aliorum Officiariorum gravare poteft . Ordo ipfe expenfas fuppeditare debet pro Hofpitalibus militaribus & locorum limitaneorum , & in fuftentationem leproforum , fi qui reperiantur . Ita refert Fleury lib. 2. Inftit. jur. canon. cap. 30.*. E 'l medefimo Vanefpen (x) ci riferifce ancora , che nella pubblicazione del Concilio di Trento da' Regj Miniftri della Fiandra al cap. VI. della feff. XXII., in cui fi dice che i Vefcovi come Delegati della Sede Appoftolica poffan commutare le pie difpofizioni de' Defunti , fù fatta quefta nota : *Hanc auctoritatem negant Concilia , unquam in Belgio competiiffe Judicibus Ecclefiafticis* . Perlaqualcofa dice egli , che 'l più che può permetterfi nella Fiandra sù di tal materia, fi è , che la commutazione fi faccia unitamente con l'autorità dell' una e dell' altra Poteftà : *Si de commutatione alicujus Fundationis præfertim notabilis agatur , confultiùs eft , ut confenfui Epifcopi accedat confenfus Regius ; atque*

(u) par.2.tit.37.cap.4.num.21.
(x) loc.cit.num.21.

atque utraque auctoritate commutatio firmetur . Ov'è da notarsi , che il Concilio avea parlato generalmente , senza far menzione speziale delle Fondazioni di luoghi laicali amministrati da' Laici , secondochè si fa palese da quelle parole : *In commutationibus ultimarum voluntatum , quæ nonnisi ex justa & necessaria causa fieri debent , Episcopi tanquam delegati Sedis Apostolicæ summariè & extrajudicialiter cognoscant , nihil in precibus , tacita veritate , vel suggesta falsitate , fuisse narratum, priusquam Commutationes prædictæ exequutioni demandentur* . Onde si rende chiaro , che secondo le massime della Fiandra sebben la Fondazione fosse di un Luogo Ecclesiastico, non sarebbe permesso il commutarla almeno senza il consenso del Principe : ma inquanto alle Fondazioni laicali, perchè sono interamente sottoposte alla Giuridizione del Principe , non è da recarsi a controversia , che tutta l' autorità sopra le medesime si appartenga al Principe , e al suo Magistrato, senza alcun ministerio della Potestà Ecclesiastica .

Non dee adunque recarci alcuna maraviglia il vedere , che a questo capo del Concilio da que' Ministri , i quali nella pubblicazione del medesimo ebbero in questo Regno di Napoli la cura di notare i pregiudizj , che ne potea patire il Regio diritto , non si curò di fare alcuna nota : postochè in quel capo parlavasi delle commutazioni generalmente , onde doveasi intendere di quelle pie disposizioni , la cognizion delle quali era sottoposta alla Giuridizione Ecclesiastica , non già di quelle altre , ch' eran di diritto laicale . Intorno a queste stimaron di provvedere bastantemente all' indennità del Regio diritto , con opporsi al cap. VIII. della medesima sessione, in cui si era così detto: *Episcopi etiam tanquam Sedis Apostolicæ delegati in casibus à jure concessis omnium piarum dispositionum tam in ultima voluntate , quàm inter vivos , sint exequutores ; habeant jus visitandi Hospitalia , Collegia quæcumque , ac Confraternitates Laicorum , etiam quas scholas , sive quocumque alio nomine vocant , non tamen quæ*

sub

sub Regum immediata protectione sunt, sine eorum licentia, eleemosynas Montis Pietatis, sive Charitatis, & Pia Loca omnia, quomodocumque nuncupentur, etiamsi prædictorum Locornm cura ad Laicos pertineat, atque eadem Pia Loca exemptionis privilegio sint munita; ac omnia quæ ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu Pauperes sustentandos instituta sunt, ipsi ex officio suo juxta sacrorum canonum statuta cognoscant, & exequantur: non obstantibus quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio, aut statuto. Così parimente conservarono essi le ragioni del Principe, con opporsi al capo IX., in cui si era ordinato, che tutti gli Amministratori anche Laici di qualunque Luogo Pio dovessero dare i conti al Vescovo, non ostante qualunque consuetudine o privilegio in contrario. E quantuqunque si fosse soggiunto, *Nisi secus fortè in institutione & ordinatione talis Ecclesiæ seu Fabricæ expressè cautum esset*; nemmeno però in tal caso sene volle escludere il Vescovo: *Quòd si ex consuetudine, aut privilegio, aut ex constitutione aliqua loci, aliis ad id deputatis ratio reddenda esset; tunc cum iis adhibeatur etiam Ordinarius: & aliter factæ liberationes dictis Administratoribus minimè suffragentur*. Per la medesima ragione si opposero al capo XI. in cui si stabilisce la pena contra gli Occupatori de' beni delle Chiese, e di tutti i Luoghi Pii, senza nemmeno eccettuarne i laicali, gli Usurpatori de' beni de' quali debbono esser conosciuti e puniti da' Giudici Laici; lasciando star da parte, perchè non è della presente ispezione, che anche gli Occupatori de' beni delle Chiese non possono esser conosciuti nè puniti dal Giudice Ecclesiastico con pena temporale, nè con la privazione del juspadronato della Chiesa, di cui si sono occupati i beni, secondochè nel medesimo capo si ditermina. Adunque essendosi il Regio Magistrato opposto a tutti gli accennati capi, ne' quali il Concilio avea preteso di attribuir giuridizione a' Vescovi, anche come delegati della Sede Appostolica, sopra degli Ospedali, e sù di tutti gli altri Luoghi Pii fondati e amministra-

niſtrati da' Laici ; perchè sì fatti Luoghi e i loro beni doveano ſtimarſi affatto laicali , e in niente ſottopoſti alla Giuridizione Eccleſiaſtica , ſiccome ſi nota nelle accennate oppoſizioni riferite dal noſtro Cioccarelli (y) , e ſiccome il Reggente de Ponte (z) in parlando di tali Luoghi ſcriſſe , *In ſimilibus Hoſpitalibus Epiſcopus non habet nec inſtitutionem , nec deſtitutionem , pulchra deciſio Baldi in auth. hoc jus porrectum col.* 8. *C. de ſacroſ. Eccleſiis* ; ne ſiegue per legittima illazione , che molto più venne a opporſi a qualunque altro atto di Giuridizione , che o in ſopprimere le pie opere di sì fatti Luoghi , o in commutarle in altre opere , aveſſero voluto eſercitare i Veſcovi anche come delegati della Sede Appoſtolica , e la Sede Appoſtolica ſteſſa ,

Ma non abbiam biſogno di raziocinio , ove abbiamo l'oppoſizione fatta dal Regio Magiſtrato eſpreſſamente contro a quel capo del Concilio , in cui diſtintamente parlavaſi della commutazione delle pie diſpoſizioni de' Defunti in ordine a Opere e Luoghi amminiſtrati da' Laici . (a) Queſto è il capo VIII. della ſeſſione XXV. *de reformat.* , in cui il Concilio eraſi ſpiegato in queſti ſenſi : *Illis verò , qui Hoſpitalia vulgo nuncupata , ſeu alia pia loca ad Peregrinorum , Infirmorum , Senum , Pauperumque uſum præcipuè inſtituta , in commendam , adminiſtrationem , aut quemcumque titulum , aut etiam Eccleſiis ſuis unita , obtinent , vel ſi Eccleſiæ Parochiales Hoſpitalibus fortè unitæ , aut in Hoſpitalia erectæ , earumque Patronis in adminiſtrationem conceſſæ ſint ; præcipit omnino , ut impoſitum illis onus officiumque adminiſtrent , atque Hoſpitalitatem , quam debent , ex fructibus ad id deputatis actu exerceant , juxta Conſtitutionem Concilii Viennenſis , aliàs in hac eadem Synodo ſub fel. record. Paulo III. innovatam , quæ incipit , Quia contingit . Quòd ſi Hoſpitalia hæc ad certum Peregrinorum aut Infirmorum , aut aliarum Perſonarum genus ſuſcipiendum fuerint inſtituta , nec in loco ,*

(y) to.17.ſive to.1.varior.
(z) conſ.18.num.2.
(a) penes Chioccarell.d.to.17.ſive to.1.varior.

to , ubi sunt dicta Hospitalia ; similes Personæ , aut perpaucæ reperiantur: mandat adhuc , ut fructus illorum in alium pium usum , qui eorum institutioni proximior sit , ac pro loco & tempore utilior , convertantur , prout Ordinario cum duobus de Capitulo , qui rerum usu peritiores sint , per ipsum deligendis , magis expeditè visum fuerit ; nisi aliter fortè , etiam in hunc eventum , in eorum fundatione aut institutione fuerit expressum : quo casu quod ordinatum fuerit observari curet Episcopus , aut si id non possit , ipse prout supra utiliter provideat Nè si dubita , che con le trascritte parole si vollero compresi anche gli Ospedali amministrati da'Laici ; sì perchè il Concilio si riferì alla Costituzione del Concilio di Vienna , da cui furon certamente compresi ; e sì ancora perchè nelle susseguenti parole , le quali non fa mestiere di trascrivere in questo luogo , espressamente vengono nominati . Perlaqualcosa sembra non potersi in guisa alcuna recare a controversia , che non meno nel Regno di Napoli , che nella Francia , nella Spagna , e nella Fiandra , non si sia voluto permettere agli Ecclesiastici in nessun caso , eziandìo nelle commutazione delle pie disposizioni , ed esecuzioni delle medesime , l'intromettersi in esercitare atti di Giuridizione sopra di Luoghi ed effetti , che sono meramente laicali , per tutti que' motivi , che largamente si sono da noi disaminati in questa importantissima materia.

Che se poi vogliam dare una occhiata agli atti giuridizionali raccolti dal Chioccarello (b), ritroveremo , che gli accorti Ministri si sono sempre opposti all' esecuzione di qualunque Bolla della Corte di Roma , con la quale si è preteso di por mano in qualche cosa attinente a tali Luoghi . Nell' anno 1617. i Governadori del Monte de' morti della Città di Salerno amministrato da' Laici aveano ottenuta una Bolla da Roma , con cui si era confermata una capitolazione tra' medesimi e l'Arcivescovo , e si era ancora stabilito , che la loro Chiesa in nessun tempo si fosse potuta concedere in Beneficio Ecclesiastico ; ma che sempre dovesse restare nel go-

(b) tom. 15. degli Ospedali , Estaurite , Confraternite , &c.

governo de' Laici, i quali dovessero dare i conti in ciascun' anno all' Arcivescovo. Ed essendosi sù questa Bolla domandato il Regio *Exequatur*, disse il Regio Cappellan Maggiore nella sua Relazione, che poteasi lor quello concedere *Quoad concernentia spiritualia, & res Ecclesiasticas tantùm*, e con la condizione espressa, che i conti dagli Amministratori dovessero darsi a' Giudici laici. Donde si scorge, che quel savio Ministro, il quale formò la Relazione, non solo per lo capo della reddizione de' conti, ma per tutti gli altri capi, ne' quali toccavasi la temporalità del Monte, e precisamente quello, con cui la Corte di Roma si arrogava l' autorità di poter concedere tali Luoghi in Beneficj Ecclesiastici (giacchè per ispezial grazia prometteasi nell' accennata Bolla di volersi astenere da tal concessione), stimò doversi negare il Regio *Exequatur*. E lo stesso appunto praticossi nell' anno 1619. sopra di una Bolla, con cui si era conceduto a' Governadori laici della Chiesa di S. Maria del Carmine sita nella piazza della Città di Nocera de' Pagani, che fosse stato loro lecito di continuar l' amministrazione di quella Chiesa, e de' suoi beni; e che non potesse in nessun tempo persona alcuna impetrar la medesima dalla Corte di Roma a titolo di Beneficio Ecclesiastico; ma che sempre dovessero governarla gli Amministratori laici, con l' obbligo della reddizione de' conti nelle mani del Vescovo. Nè altrimenti osservossi nell' anno 1621. Perocchè avendo un tal Pietro-Antonio di Franza della terra di Monteleone ordinata la fondazione di un Monte di Pietà per sollievo de' Poveri, e avendolo in effetto fondato i suoi Figli ed Eredi, con formare alcuni capitoli per regolamento del medesimo, tra' quali v' era stabilito, che si potesse esigere il due e mezzo per cento in ciascun' anno da coloro, a' quali dal Monte s' improntava il danaro col pegno, affinchè sene fosse soddisfatta la mercede degli Ufficiali; riferì il Cappellan Maggiore, che la Bolla, la quale si era ottenuta per la confermazion di que' capitoli, non poteasi eseguire, che per quel capo solamente, in cui si concedea la licenza di prender l' interesse del
due

due e mezzo per cento sopra il pegno: poichè circa il rimanente trattandosi di un'opera di pietà fondata da un Laico, e che dovea governarsi da persone laiche, l'approvarla o il disapprovarla, e lo stabilirne le regole, non potea appartenere alla Corte di Roma, ma bensì al Magistrato Laico. Ma affinchè non manchi un'esemplo, in cui il Regio Magistrato si è opposto spezialmente all'esecuzione di una Bolla, in cui pretendeasi d'interpetrare, o anche commutare, la pia disposizione di un Defunto, giova riferire ciocchè avvenne nell'anno 1559. sù la disposizion fatta da Pietro Summonte. Avea egli fondata la distribuzione di alcuni Maritaggi, la quale dovea eseguirsi da' Maestri e Governadori laici dell'Estaurita di S. Agrippino di questa Città di Napoli con quelle leggi e condizioni, che nel testamento erano state stabilite. Ricorsero alcune Donne nella Corte Romana, e ottennero una Bolla, con la quale si concedea loro il danaro lasciato da Pietro Summonte per l'opera de' Maritaggi, non ostante la disposizione del medesimo: e avendo domandato il Regio *Exequatur*, fù loro conceduto, senza badarsi punto al grandissimo pregiudizio, che recavasi alla Real Giuridizione. Ma gli Estauritarj sene gravarono nel Regio Collateral Consiglio, domandandone la rivocazione, la quale ottennero, precedente una fondatissima relazione dell'Arcivescovo di Nazaret Cappellan Maggiore, in cui disse, che non potea la Corte Romana impacciarsi in guisa alcuna nelle materie attinenti all'Estaurite, i beni delle quali sono beni non già di Chiese, ma di Laici, e per conseguenza sottoposti interamente alla disposizione e cognizione de' Giudici Laici.

Ed ecco per tutte le vie dimostrato il nostro intendimento, cioè che la commutazione delle pie disposizioni, qualora quelle riguardino il sollievo de' Poveri (giacchè nel caso in cui fossero principalmente indirizzate al Divin Culto, come per celebrazion di Messe, o per altre simili cause, dovrebbe dirsi altrimenti), e i beni, da'quali debbono adempiersi, sian laicali, perchè posseduti da Luoghi Pii

fondati e amministrati da Laici, si appartenga unicamente al Principe, senza potervisi punto intromettere la Corte di Roma. Che se alcuna volta si è avuto ricorso a Roma, per ottenerla, ciò è avvenuto per l'ignoranza di coloro, che han creduto, di doversi così fare: la quale ignoranza non ha potuto certamente recare alcun pregiudizio alle ragioni del Principe. E lo stesso dobbiam dire della trascuraggine forse usata ne' tempi passati da' Regj Ministri, da' quali si è data esecuzione a Bolle ottenute dalle Parti intorno a somiglianti commutazioni, senza badar punto, che tal trascuraggine veniva a togliere una delle più belle gioje dalla Corona del Principe. Ma siccome egli è certo, che la negligenza de' Regj Ministri non può recare alcun pregiudizio a' Reali diritti; così dall'altra parte conviene che 'l Principe con somma attenzione invigili, che le massime attinenti alla sua Real Giuridizione divengan trite e ovvie presso tutti coloro, che frequentano il Foro; promovendone efficacemente lo studio, e guardando bene, che le massime contrarie non prendan forza e vigore nelle menti de' Sudditi.

Intanto per quel che si appartiene alla presente causa, e' sembra potersi liberamente conchiudere, che delle due Bolle di S. Pio V. non dee tenersi conto alcuno, eziandio per questo motivo, cioè perchè il diritto di commutare la volontà della Regina Giovanna I. fondatrice dell'Ospedale della Santa Corona di Spine non potea appartenere alla Corte di Roma, ma unicamente al Rè di Napoli. L'opera era diretta in beneficio de' poveri, e dovea essere amministrat da Ufficiali laici, secondochè abbiam dimostrato nella I. Parte, in trattando la Quistione del Fatto. A' Padri Certosini altra cura e sollecitudine non fù raccomandata, che di soprantendere al Culto Divino della Chiesa, e di esercitar giuridizione sopra de' Preti e Cherici, i quali in quella dovean ministrare; essendo stato il lor Priore in tale impiego sustituito all'Ordinario di ciascun Prete o Cherico, in vigor della Bolla di Papa Gregorio XI., la quale a questo solo fine si volle

le dalla Regina impetrare; non già per la confermazione della fondazione del ſuo Spedale, il quale appariſce fondato ſenza intervenirvi alcuna autorità o ſia del Papa, o ſia dell' Arciveſcovo di Napoli. Perlaqualcoſa ove ancora ſi voleſſe ſeguitare quella falſiſſima opinione, e riprovata nel noſtro Regno, che gli Oſpedali e altri Luoghi Pii governati da' Laici, ma fondati con l'autorità Veſcovile, ſien Luoghi Eccleſiaſtici; nemmeno potrebbe aver luogo nel caſo preſente: e per conſeguenza anche ſecondo i termini della diſtinzione, di cui gli Autori addetti alle maſſime della Corte Romana ſi ſervono, poichè il noſtro Spedale fù fondato ſenza alcuna autorità Eccleſiaſtica, nè del Papa, nè dell' Arciveſcovo, dovrebbe dirſi, che ſia luogo meramente laicale, e che i ſuoi beni non ſi acquiſtaron mai agli Eccleſiaſtici, ma ſi rimaſero nel dominio della Regina, e de' ſuoi Succeſſori, da' quali dovean deputarſi gli Ufficiali per amminiſtrarlo inſieme con la Chieſa anneſſavi inquanto al temporale di quella: giacchè lo ſpirituale della medeſima era ſtato commeſſo alla cura de' Monaci Certoſini del Monaſtero di S. Martino.

§. III.

§. III.

Che qualora si fosse appartenuto alla Suprema Potestà Spirituale il disporre intorno all'Ospedale della Santa Corona di Spine, non si sarebbe potuto ciò praticare, senza il consenso del Principe, che n'era il Padrone, e senza essere intesa l'Eccellentissima Città di Napoli, che vi aveva principale interesse.

AMendue queste Proposizioni non avrebbon bisogno di molte parole per esser dimostrate; tanto esse son certe e approvate dal comun sentimento de' Dottori, anzi dall'autorità stessa di più Canoni e Concilj, secondochè altre volte abbiam fondato così nell'allegazione pubblicata da' noi con le stampe nel mese di Aprile dell'anno 1725. in difesa de' Regj diritti per la Chiesa di S. Maria della Cattolica della Città di Reggio, come nelle due allegazioni pubblicate in difesa della Casa Santa della Santissima Annunciata di Napoli contro al Sagro e Appostolico Archiospedale di S. Spirito in Sassia della Città di Roma, intorno all'Ospedale di S. Marta di tre pergole della Città di Pozzuoli unito e incorporato con la Casa Santa: l'una cioè nel mese di Giugno, l'altra nel mese di Dicembre dell'anno passato, ch'è quanto dire primachè pubblicata si fosse alcuna scrittura per la presente causa. Il che vuolsi bene avvertire, affinchè non creda taluno di essersi da noi presa in imprestito da altre scritture, che dalle nostre stesse, qualunque cosa, la quale così in quelle, come in queste, si trovasse peravventura disaminata intorno a' punti del presente §., e a tutti quegli altri, i quali ne' §§. susseguenti debbonsi trattare.

Ora

Ora per quanto si appartiene alla prima proposizione, cioè che ove ancora la commutazione della volontà della Regina Giovanna I., e l'Unione dell' Ospedal controverso con la Certosa di S. Martino, si fosse potuta fare dalla Corte di Roma, non sarebbe potuta seguire senza il consenso del Principe successore della Regina in questo Regno, e' sembra non potersi quello a patto alcuno recare a controversia; siccome non può recarsi a controversia, che alla Regina, e a' suoi Successori, sopra l' Ospedale, ch' ella avea fondato, competea per disposizion de' canoni un pieno e assoluto juspadronato, quantunque forse nell' atto della Fondazione non si fosse quello dalla Regina riservato espressamente in suo beneficio: ciocchè da noi non può sapersi, postochè la prima scrittura della Fondazione non è uscita ancora alla luce. Deesi nonperò avvertire, che quanto saremo per dire quindi innanzi intorno a questo juspadronato, niente abbia a recar di pregiudizio a quanto si è detto nel §. precedente intorno al pieno e assoluto dominio dell' Ospedale e de' suoi beni, come di Luogo meramente laicale, che doveasi amministrare da Ufficiali laici. Perlaqualcosa perchè secondo tali termini sarebbe improprio il parlar di juspadronato, il quale essendo una specie di servitù suppone che 'l dominio de' beni sia passato in mano d'altri; ci protestiamo di adoperare in questa difesa i termini di juspadronato, senza riceder punto da' termini, de' quali nell' antecedente §. ci siam serviti, e come suol dirsi nel foro, *Gradatim conditionaliter & successivè*.

Affermiamo adunque costantemente, che per la sola Fondazione e Dotazione dell' Ospedale, insieme con la Chiesa annessavi, si acquistò alla Regina Giovanna I. e a' suoi Successori un perfetto diritto di Padronato, conceduto a' Fondatori e agl' insigni Benefattori dagli antichi Canoni della Chiesa, per allettare i Fedeli non meno a fabbricar delle nuove Chiese, che a ristorare e arricchire le già fondate. Anche presso i Gentili colui, il quale col suo danaro avesse eretta un' opera pubblica, o ritrovandosi

già

già eretta prima da altri, l'avesse ristorata e abbellita, potea farvi scolpire il suo nome, senza toglierne però il nome, che forse vi si trovava scolpito di chi avea eretta e fondata l'opera (p). Lo stesso praticavasi, se taluno innalzava a un qualche de' loro Dei o un'altare, o una statua; perocchè insieme col nome di quel Dio vi si solea scrivere il di lui nome (q). Nè solamente coloro, i quali o istituivano qualch opera pubblica, o innalzavano a un Dio una statua, o un altare, ma quegli ancora i quali in onore di un de' loro Dei istituivano o pubblici giuochi o pubblici spettacoli, soleano ordinare, che quelli si denominassero dal proprio lor nome, e che sotto il medesimo lor nome si celebrassero con quelle leggi e condizioni, le quali prescriveano: tra le quali usavano di stabilire, che nella celebrazion di quelli presedessero *tanquam Agonothetæ* o essi stessi, durante la loro vita, o i loro Eredi, o coloro a' quali volean riservare una tal preminenza (r). Ond'è che Modestino (s) disse: *Quo casu certaminis editio licita est, formam Pollicitationi datam servandam esse*. E poichè dubitavano alle volte, non si contravvenisse alla loro volontà, soleano munir la disposizione con questa clausula: *Ut si conditionibus adscriptis Respublica non pareret, Hæredes sibi pecuniam haberent*. La qual clausula era assolutamente necessaria, perchè gli Eredi avessero potuto ripetere il danaro pagato; giacchè altrimenti non competea alcuna azione a' medesimi, ma dovea il danaro impiegarsi in altri pubblici usi (t). Non altrimenti faceasi da' Fondatori de' Templi e degli Altari nell'atto della consecrazione, in cui essi soleano stabilire certe leggi e condizioni, secondochè può osservarsi dalle formole della dedicazione e consecrazione de' Templi, che vengon recate dal Brissonio.

Queste notizie, e altre simili a queste, posson trarsi da' libri

(p) l.2.§.ult.l 3.§.ult.& l.ult.§.ult.D.de oper.publ.
(q) l.7 Titia §.ult.D.de auro & arg.leg.
(r) l.6.& 21 §.3.& l pen.D.de ann.leg.
(s) l.Septitia, D.de pollicit.
(t) Interpretes ad l.21.D.de ann legat.

bri de' noſtri Giureconſulti intorno a' templi, e a' giuochi e ſpettacoli pubblici, che in onore de' lor falſi Dei celebravanſi da' Gentili. Siegue ora, che ricordiamo ciocchè gl' Imperadori Criſtiani ſtabilito aveſſero intorno a' ſagri Templi innalzati al vero Dio, e a' Luoghi Pii eretti per ſollievo de' Poveri, per ciocchè ſi appartiene al diritto de' Fondatori ſopra di tali Luoghi. E certamente gli antichi Interpetri latini del dritto civile compilato da Giuſtiniano non da altro fonte riconobbero l' origine del juſpadronato, che dalle Novelle di queſto Imperadore (u); quando per altro aſſai prima eraſi introdotto, ſecondochè ſi fa paleſe da una Coſtituzione dell' Imperadore Zenone (x), in cui ſene parla come di un diritto di già ſtabilito. Che anzi lo ſteſſo Imperador Giuſtiniano innanzi alla compilazione delle ſue Novelle ne avea diſtintamente parlato in una ſua coſtituzione (y), di cui di ſopra in altro rincontro abbiam fatta menzione. Così della prima come della ſeconda non aveano i noſtri Interpetri contezza alcuna, perchè non ritrovavanſi inſerite nel noſtro Codice. Amendue le dobbiamo a Fozio, che le traſcriſſe nel ſuo Nomocanone (z), e da lui Antonio Agoſtino, Antonio Conzio, e Giacomo Cujaccio (a), da cui furon più toſto traſcritte da' Baſilici, ne' quali più accorciatamente vengon riferite. Nella prima dopo eſſerſi da Zenone ſtabilito, che debba eſſer coſtretto a porre in eſecuzione l' opera pia chiunque l' abbia promeſſa, quantunque queſta non ſia ſtata cominciata a eſeguirſi, in quelle parole: *Si quis donaverit aliquam rem mobilem vel immobilem, vel ſe moventem, aut jus aliquod, perſonæ Martyris aut Prophetæ aut Angeli, tanquam ipſi poſtea Oratorium ædificaturus, & donationem inſinuaverit apud quos neceſſe eſt; cogitur opus, quamvis nondum inchoatum fuerit, perficere per ſe vel per Hæredes, & perfecto operi dare ea, quæ donatione continentur. Idem & in Xenodochiis & Noſocomiis*

 & Pto-

(u) Novell.57.cap.2.58.67. cap.2.123. cap.18. & 131.cap.7.& 10.
(x) l.15.C.de ſacroſ.Eccleſ.
(y) l.4.§.3.C.de Epiſc.& Cleric.
(z) tit.2.cap.2.de Ædific.Eccleſ.
(a) lib.12.obſervat.cap.28.

& Ptochiis obtinet , licentia danda Episcopis & Æconomis convenire ipsos ; immediatamente si soggiugne così : *His verò adimpletis , administratio secundùm ea , quæ his , qui liberalitatem exercuerunt , visa fuerunt , & secundùm præscriptos fines fiat* . E Giustiniano dopo avere ordinate varie cose intorno alla necessità e alla maniera di adempierſi la disposizione de' Defunti intorno alle opere pie da lui ordinate, stabilisce la maniera , con cui debbonsi amministrare , dappoichè queste saranno di già poste in esecuzione : *Sed Deo amabiles Episcopi*, sono le parole , *si quidem aliquos disertè hi , qui defecerunt , præposuerint rebus , veluti Xenodochos , Ptochotrophos , aut Nosocomos , aut Brephotrophos , aut Orphanotrophos , aut Gerontocomos , aut Paramonarios , aut OEconomos , aut omnino piarum actionum Administratores , illos quidem permittent habere administrationem , ipsi verò non administrent quidem , sed administrationem illorum inspiciant , aut observent ; & rectè quidem habentem laudent , in quibusdam autem aliquid prætergredientem corrigant . Si verò pessima fuerit administratio , etiam eos expellant , & alios instituant : qui cogitent & animo concipiant magni Dei timorem , & terribilem magni & nunquam finiendi judicii diem ; ad quam illos respicientes convenit omnia facere , ad Deum coordinata mente . Si verò non directò aliquem Morientes præfecerint administrationi , sed in Hæredum potestate posuerint , & hi rem neglexerint ; continuò ipsos Deo amabiles Episcopi & administrent , & præficiant suprascriptas personas , ut Ptochotrophos , aut Nosocomos , & cæteros deinceps (qui etiam magni Dei honorem mente præferant) ; ut omni modo & via & artificio ad effectum perducantur quæ ordinata sunt* . Onde si scorge , che fin da' tempi di Zenone , e anche prima , era permesso a' Fondatori di stabilir le persone , le quali avessero a governare la Chiesa , o altro Pio Luogo , che fondavano , o amministrar quelle opere pie , le quali ordinavano di adempiersi : ciocchè fù confermato da Giustiniano nella trascritta sua costituzione , e di nuovo pòi nelle

nelle sue Novelle, nelle quali altre cose parimente stabilì, che tutte posson dirsi le prime origini del jaspadronato, che introdottosi a poco a poco nella Chiesa, fù poi stabilito con più canoni e concilj. In una (b) tra l'altre determinò, che i Fondatori nelle Chiese da essi fondate dovessero eleggere e nominare persone idonee per l'amministrazione e governo delle medesime, non già indistintamente, ma che fossero approvate per degne dal giudizio ed esame del Vescovo diocesano: *Ne*, dice egli, *profanentur Sancta Dei*; parole tolte dal Profeta Ezechiello (c). E in un'altra (d) vuole, che non solamente a' Fondatori, ma anche a' loro Eredi, dovesse esser permesso di nominare ed eleggere i Cherici per lo ministerio delle Chiese; i quali nominati ed eletti dovean poi esser consecrati e ordinati da' Vescovi. Giuliano antecessore, e l'antico Interpetre delle Novelle, si servono in tal rincontro delle parole *Nominare*, & *Eligere*. I Santi Padri, e gli Scrittori dell'età di mezzo, usaron di servirsi delle parole *Commendatio Commendare*: ciocchè noi diciamo oggi *Præsentare*. Nè dee recare alcuna maraviglia, che nell'approvazione della persona eletta e nominata, da farsi dal Vescovo diocesano, si fosse Giustiniano servito de' termini di *Consecrare* & *Ordinare*. Parlava egli secondo l'antica disciplina della Chiesa, la qual volea, che insieme con gli Ordini necessariamente si fosse assegnato al Cherico il titolo e il luogo nella Chiesa, nel Monastero, o in altro Pio Luogo: sicchè se in altra guisa fosse seguita l'ordinazione del Cherico, sarebbe stata dichiarata nulla (e). E poichè oggi mutatasi questa disciplina, si ordinano i Cherici senza necessità di titolo stabile in qualche Chiesa; quindi ne avviene, che ritrovandosi già ordinato il Cherico quando si presenta da chi ha il diritto di presentare a qualche Chiesa, altro non debbasi fare dal Vescovo, che istituirlo e porlo nel possesso della Chiesa, a cui è

Cc 2 stato

(b) novel.57.
(c) cap.2.
(d) novel.123.cap.18.
(e) can.6.Concil.Calcedon.

ſtato nominato . Così parimente non dobbiam punto maravigliarci , che così nella coſtituzione di Zenone , come in quella di Giuſtiniano , e nelle novelle del medeſimo , non ſi faccia alcuna differenza tra le Chieſe , e gli Oſpedali , e ogn' altro Luogo Pio ; concioſſiachè già di ſopra ſi è veduto , che in que' ſecoli gli Oſpedali aveanſi quaſi nel rango di Luoghi conſecrati a Dio . Onde poi ne proveniva , che ſpettando a' Veſcovi ſecondo la diſciplina di que' medeſimi ſecoli l' iſpezione ſopra tutti i Luoghi a Dio conſecrati , che ſi foſſero eretti nel ricinto delle loro Dioceſi , non potea da' Fondatori ordinarſi , che quella non aveſſero , ſecondochè ſi deduce dalla ſoprallegata Coſtituzione di Giuſtiniano , e fù notato da Balſamone (f) : il quale nonperò ſoggiunge, che da tal divieto erano eſenti le Chieſe e Luoghi Pii fondati dagl' Imperadori , e tutti que' Luoghi parimente fondati da altri , a' quali nell' atto della Fondazione ſi era dal Patriarca impetrata l' eſenzione dalla Giuridizion Veſcovile . La qual' eſenzione incomincioſſi poi a concedere nella Chieſa Latina dal Sommo Pontefice , ſiccome praticoſſi nella Chieſa del noſtro Spedale , i Preti e Cherici della quale a petizione della Regina Fondatrice furon ſottratti dalla Giuridizion Veſcovile da Papa Gregorio XI. : ciocchè ſecondo il ſentimento di Balſamone avrebbe potuto far da ſe ſola la Regina , eziandio ſenza il miniſterio del Papa , perchè trattavaſi di fondazione Reale . In effetto in molte Fondazioni de' Principi Normanni di queſte noſtre Provincie leggiamo conceduta l' eſenzione dall' autorità Veſcovile ; tra le quali baſta riferir quella della Chieſa della Cattolica , per cui da noi ſi formò negli anni paſſati la ſcrittura di ſopra riferita : *Liberamus eam* , diſſe il Conte Ruggiere , ſecondo la traduzione fattane da Coſtantino Laſcari , *ab hodierno die & hora , ab omni Eccleſiaſtica teſtatione ; ut nullus Archiepiſcopus , ſive Epiſcopus , ſive aliquis cujuſcumque gradus Eccleſiaſtici ſit , habeat poteſtatem & dominium in prædicta Eccleſia Catholica Sanctæ Virginis Dei Genitricis Græcorum : ſed totaliter*

(f) ad tit.2.de ædific.Eccleſ.Nomocan.& ad can.8.Calced.Concil.

liter volumus, hanc esse liberam & exemptam, & Capellam Majestatis nostræ. Similiter Protopapam illius ordinavimus promoveri à nostra Majestate. E molto più avrebbe potuto ciò fare la Regina da se sola, con dichiarare la Chiesa del suo Spedale Cappella Regia, secondochè deesi congetturare che fatto avesse da quel che abbiamo accennato nella I. parte della presente scrittura riferirsi dal nostro Pontano: giacchè dichiaratasi la Chiesa suddetta Cappella Regia della Regina, e de' suoi Successori nel Regno, veniva nell' istante a sottrarsi da ogni Giuridizion Vescovile, anche a tenore de' privilegj conceduti alle Regie Cappelle così da' Concilj, come da' Sommi Pontefici, siccome largamente fù da noi dimostrato nella soprallegata scrittura. Che se a tuttociò aggiugner vogliamo, che 'l diretto e supremo dominio de' beni, quantunque allodiali, donati dal Principe alle Chiese e altri Pii Luoghi, si rimane presso del Principe a somiglianza de' Feudi, siccome altrove si accenna nella presente scrittura; vien per verità a maggiormente fondarsi il dritto del Principe di sottrarre i Pii Luoghi da lui fondati e dotati dalla Giuridizion del Vescovo.

Premesse queste notizie, egli è molto agevole il discernere qual fosse stata la condizione delle Chiese e degli altri Luoghi Pii, per quanto si appartiene al diritto de' Fondatori, secondo i Canoni de' primi secoli, e qual poi fosse divenuta a poco a poco ne' secoli susseguenti. E certamente non può a patto alcuno controvertirsi, che ne' primi tempi della Chiesa nessun diritto sopra i Pii Luoghi da essi fondati accordavasi a' Fondatori, ma quegli interamente appartenenansi alla Giuridizione de' Vescovi, senza alcuna distinzione tra Chiese, Oratorj, Monasterj, Ospedali, e altri sì fatti Luoghi; perchè, come poc' anzi abbiam detto, tutti indiffintamente aveansi per Luoghi dedicati e consecrati a Dio, e perciò di diritto Ecclesiastico. Onde è, che i Padri del Concilio Lateranese (g) sotto Papa Alessandro III., in parlando de' diritti de' Fondatori già da molto tem-

(g) can. 17.

tempo riconoſciuti dalla Chieſa, ſi eſpreſſero in queſti ſenſi: *Fundatores Eccleſiarum & Hæredes eorum in poteſtate, quam obtinent, Eccleſiam huc uſque ſuſtinuiſſe contra Regulas*, cioè degli antichi Canoni. Di che in effetto cene ſan certa teſtimonianza non meno i Canoni del Concilio di Antiochia (h) e que' del Concilio di Calcedonia (i), che la coſtituzione degl'Imperadori Arcadio e Onorio (k), i quali attribuiſcono al Veſcovo tutta l'autorità di ordinare i Cherici per lo miniſterio delle Chieſe, quantunque queſte ſi ritrovaſſero erette da' Privati nelle loro poſſeſſioni, ſenza farſi alcun motto di nomina e di elezione, che forſe a' Fondatori foſſe competuta: *In Eccleſiis, quæ in poſſeſſionibus, ut fieri adſolet, diverſorum, vicis etiam, vel quibuslibet locis, ſunt conſtitutæ, Clerici non ex alia poſſeſſione vel vico, ſed ex eo, ubi Eccleſiam eſſe conſtiterit, ordinentur, ut propriæ capitationis onus ac ſarcinam recognoſcant; ita ut pro magnitudine vel celebritate uniuſcujuſque vici Eccleſiis certus judicio Epiſcopi Clericorum numerus ordinetur*. Ed è molto dolce di ſale Accurſio, quando sù la parola *Judicio* ſoggiugne con la ſua chioſa: *Conſentiente Patrono, ut in auth. cod. Si quis Oratorii domum; vel ibi ad collationem vacantium, hic ad certum numerum Clericorum*; ſenza punto badare, che altra e diverſa ſi era la diſciplina della Chieſa ne' tempi di Arcadio e Onorio, da quella che già incominciato avea a prender forza e vigore ne' tempi di Giuſtiniano. Certamente ne' principj del ſeſto ſecolo la Chieſa non avea ancora accordato alcun diritto a' Fondatori, ſiccome può raccoglierſi da un canone del Concilio d' Orleans il I., il quale fù tenuto nel 511. ſotto Papa Ormiſda (l) in quelle parole: *Omnes Baſilicæ, quæ per diverſa loca conſtructæ ſunt, vel quotidie conſtruuntur, placuit ſecundùm priorum Canonum regulam, ut in ejus Epiſcopi poteſtate conſiſtant, in cujus territorio poſitæ ſunt*. Così parimente in

(h) can. 24. & 25. apud Gratian. can. 5. 10. qu. 1. & can. 23. 12. qu. 1.
(i) can. 4. & 8.
(k) l. 11. C. de Epiſcop. & Cler.
(l) can. 10. 16. quæſt. 7.

in un canone del Concilio di Lerida (m) adunato nel 524. sotto Papa Giovanni I. leggiamo : *Si ex Laicis quispiam à se factam Basilicam consecrari desiderat, nequaquam eam sub Monasterii specie, ubi Congregatio non colligitur, à diœcesana lege audeat segregare*. E nel Toletano il III. (n) tenuto sotto Papa Pelagio II. nell' anno 589. leggesi : *Sic quidam contra omnem auctoritatem Ecclesias, quas ædificaverunt, postulant consecrare, ut dotem, quam eidem Ecclesiæ contulerint, censeant ad Episcopi ordinationem non pertinere. Quod factum taliter in præterito corrigatur, ut & in futuro, ne fiat, prohibeatur: sed omnia secundùm constitutionem antiquam ad Episcopi ordinationem & potestatem pertineant*. Ma più distintamente in un canone (o) del Concilio Toletano il IV. sotto Papa Onorio I. dell' anno 633. in quelle parole : *Noverint Conditores Basilicarum, in rebus, quas eisdem Ecclesiis conferunt, nullam se potestatem habere: sed juxta canonum instituta sicut Ecclesiam, ita & dotem ejus, ad ordinationem Episcopi pertinere*. E quindi si apporrebbe forse al vero chi dicesse, che incominciatosi già a introdurre nella Chiesa Greca fin da' tempi di Zenone, e successivamente di Giustiniano, di concedersi a' Fondatori delle Chiese alcun diritto sopra le medesime, almeno per la destinazion de' sagri Ministri, i quali doveano in quelle servire, secondochè abbiam veduto; la Chiesa Latina non solamente non accordava a' medesimi alcuna prerogativa, ma si opponea ancora a qualunque novità in contrario.

Il più, ch' erasi permesso a' Fondatori, ugualmente dalla Chiesa Greca, che dalla Latina, si fù che le Chiese, e tutti gli altri sagri Luoghi, che fondavano, s' intitolassero da' loro nomi. Il qual costume s' introdusse, dappoichè erasi introdotto l' altro d' intitolarsi le Chiese da' nomi de' Santi, i quali prendeansi per protettori delle medesime; quando esse son certamente tutte a Dio dedicate giusta il bel

(m) can. 1. 10. quæst. 1.
(n) can. 19. apud Gratian. in can 2. 10. quæst. 1.
(o) can. 32. in can. 6. d. caus. 10. quæst. 1.

bel sentimento di S. Agostino (p): *Non constituimus Martyribus templa, sacerdotia, sacra, & sacrificia, quoniam non ipsi, sed Deus eorum, est nobis Deus.* E quindi trasportato poi questo costume da' Santi, ch' eleggeansi per protettori delle Chiese, agli Uomini, che avendole fondate n'eran riconosciuti ancora per protettori, c'incontriamo sovente in somiglianti titoli nella Storia Ecclesiastica. E tali senza dubbio furono la Basilica di Costantino, la Basilica Liberiana, il titolo di Equizio, il titolo di Damaso, il titolo di Pastore, il titolo di Vestina, il titolo di Eudossia, e altri consimili, tutti presi da' nomi de' Fondatori così maschi, come femmine. Nè solamente nella Chiesa Romana ciò praticavasi, ma nell' Africana acora diceasi la Basilica di Fausto, la Basilica di Severo, la Basilica di Leonzio, la Basilica di Fiorenzo, di cui parlando S. Agostino (q) scrisse: *Certè in nomine Dei facta est vobis hæc Ecclesia opera ipsius (Episcopi Florentii) per fidelium Fratrum collationes beneficas.* E poco dopo: *Honorastis Episcopum vestrum, ut hanc Basilicam Florentiam vocare velletis.* E la stessa primaria Basilica della Chiesa di Cartagine appellavasi *Perpetua Restituta* (r); cioè Perpetua, dal nome della Santa Vergine Perpetua, in onor di cui era stata dedicata, e Restituta, dal nome del Vescovo Restituto, che fondata l'avea. Altra prerogativa adunque, che la nuda e semplice dinominazione dal proprio lor nome, non concedeasi sù le Chiese a' Fondatori; la qual prerogativa nonperò era molto da essi ambita e tenuta in prezzo, secondochè può congetturarsi da quelle parole di Giustiniano (s): *Plurimi namque Nominis causa, non ad opus sanctarum Ecclesiarum accedunt, deinde eas ædificantes nequaquam curam ponunt, ut expensas quoque eis deponant decentes &c.* Dal qual passo può venirsi in cognizione, che nella Chiesa Greca erasi già introdotto un tal costume: sicchè leggiamo ancora presso Nice-

(p) 8. de Civit. Dei cap. ult. in princ. apud D. Thom. 2. 2. quæst. 85. art. 2. ad 3.
(q) serm. 37.
(r) apud Victor. Utic. lib. 1. & in Concil. Carthag. 11.
(s) novel. 67. in princ.

Niceforo Calisto (t) e presso Procopio (u) anzi presso Giustiniano stesso (x), che un' insigne Monastero nella Città di Costantinopoli dinominavasi *Monasterium Studii* dal nome di Studio uom riputatissimo, che lasciata l' antica Roma e trasferitosi in Costantinopoli, avea quello fondato; siccome parimente che un' insigne Luogo Pio appellavasi *Xenotrophium Sampsonis* dal nome del suo Fondatore.

Nè è vero, che dal Sommo Pontefice Gelasio I., che visse verso la fine del v. secolo, in una sua epistola recataci divisa in due canoni da Graziano (y) si fosse fatta menzione del dritto di presentare in quelle parole: *Piæ mentis amplectenda devotio est, qua se Julius nobis in re Juliana sui juris fundasse perhibetur Ecclesiam, quam in honorem S. Viti confessoris ejus nomine cupit consecrari. Hanc igitur, Frater charissime, si ad tuam Diœcesim pertinere non ambigis, ex more convenit dedicari, collata primitus donatione solemni, quam Ministris Ecclesiæ destinasse se præfati muneris testatur Oblator: sciturus sine dubio, præter Processionis aditum, qui omni Christiano debetur, nihil ibidem se proprii juris habiturum. Frigentius verò petitoria nobis insinuatione suggessit, in re sua, quod Sextiliarum vocatur, Basilicam se Sanctorum Michaelis Arcangeli, & Martini confessoris, pro sua devotione fundasse. Et ideo, Frater charissime, si ad tuam pertinet Parochiam, benedictionem supramemoratæ Basilicæ solemni veneratione depende. Nihil tamen sibi Fundator ex hac Basilica noverit vendicandum, nisi Processionis aditum, qui Christianis omnibus in commune debetur.* La falsa interpetrazione, che diede la Chiosa (z) alla parola *Processio*, fù causa dell' errore, in cui cadde, di credere che in questa lettera si facesse parola di Presentazione: *Processionis, id est, quod procedit cum ipso ad Episcopum, cum Clerici præsentantur. Olim tamen nihil juris habebant Patroni præ aliis, ut* 10. *quæst.* 1. *Noverint.*

 Vel

(t) in histor. Eccles.
(u) lib. de Ædific. Justin.
(x) novel.59 cap.3. & novel.131. in fine.
(y) can.26. & 27. 16. quæst.7.
(z) in d. can.26. verb. Processionis.

Vel dic, *Processionis*, *id est*, *Promotionis*; *quia per eum Sacerdos promoveri debet*. E cadendo poi da un' errore in un' altro, perchè scorgea ostare alla sua interpetrazione quel che si soggiugne da Papa Gelasio dell' esser comune a tutti i Cristiani *Processionis aditum*, credette di liberarsi da un tale imbarazzo, con assegnar questa ragione di ciocchè dal Sommo Pontefice si dice; cioè perchè gl' Infedeli o i Giudei se fondassero una Chiesa, non ne acquisterebbono il Padronato, che solo a' Cristiani era accordato: quasichè gl' Infedeli e i Giudei o potessero indursi, o potessero ammettersi, a fondare una Chiesa di noi altri Cristiani. Nel qual rincontro l' eruditissimo Simon d' Olive Consigliere del Re di Francia nella Corte del Parlamento di Tolosa (a) osserva, che l' error della Chiosa, e degli antichi Interpetri, da' quali fù seguitata, nacque dall' aver trovato, che in qualche testo questa parola *Processio*, o *Processus*, prendasi per la promozione alle cariche e alle dignità. Così in effetto fù presa da Licinnio Rufino (b), quando disse, che quantunque col Senatusconsulto venga proibita la donazione tra 'l Marito e la Moglie, non si vieta però alla Moglie il donare *Ad Processus Viri*. Le quali parole da Dionigi Gotofredo così s' interpetrano: *Ad promovendum Maritum per gradus*, *l.* 45. *supra de negot.* *l.* 11. *infra de muner.* E nello stesso sentimento fù presa da Seneca (c) siccome il medesimo Simon d' Olive soggiugne.

Ma a poter noi discernere in qual senso veramente Papa Gelasio avesse adoperata la parola *Processio*, non da altri dobbiam procacciarci il lume, che dallo stesso Sommo Pontefice in qualche altro luogo, in cui si servì della medesima parola. In una sua epistola primieramente diretta al Vescovo Celestino, che ci reca Graziano (d), dopo aver fatta menzione della morte, ch' era seguita di un Sacerdote, alla di cui cura stava raccomandata una Chiesa, che

(a) quest. notabl. du Droict liv. 1. chap. 3. du Droict de Patronage.
(b) l. nam & imperator 41. D. de donat. int. vir. & uxor.
(c) lib. 1. de Benefic.
(d) can. Presbyteri dist. 24.

che portava il titolo del Vescovo e Martire S. Eleuterio, e dopo di aver parimente soggiunto, ch' era egli stato richiesto a voler conferire quella carica in persona di un Diacono della medesima Chiesa, conchiude così: *Et ideo, Frater charissime, si de ejus vita vel moribus nihil est, quod contra Canonum veniat statuta, suprascriptum Presbyterii honore decorabis; sciturus, eum Visitatoris te nomine, non Cardinalis creasse Pontificis. Pariter etiam & Felicissimum Diaconum in ejus Ecclesiæ ministerio, si conversatio ejus patitur, subrogabis: ut locus Processionis celeberrimus ad mysteriorum consecrationem nec Sacerdote indigeat nec Ministro*. In un' altra epistola (e) scrivendo a un Vescovo della Basilicata dice, che secondo la disposizione degli antichi canoni, e del Sinodo poco prima tenuto, non potea esser permesso di edificare nuove Chiese, senza l' autorità del Sommo Pontefice. Onde si persuadeva, che quel Vescovo avesse di già sospesa la celebrazion delle Messe in una Chiesa, ch' era stata edificata senza la sua licenza: *Teque ex hac Basilica, quæ taliter ad cultum fuerat Processionis adducta, suspendisse Missas probabiliter computamus*. Indi soggiugne: *Sed quia devotus locus non debet à ministeriorum gratia diu vacuus permanere, Frater charissime, eorum Martyrum nomine, quos relatio continet, auctoritatis nostræ suscepta serie consecrabis: ut populorum frequentatio, quam illic avidè convenire mandasti, servatis regulis Ecclesiasticis & canonibus, integrum habeat firmata religione conventum*. E in un' altra lettera scritta a Giovanni Vescovo di Sora (f) trattando pure il medesimo argomento disse: *Certum est quidem, & nostris præceptionibus constitutum, ne quis in Ecclesia, aut in Oratorio, quod Sedis nostræ non legitur permissione dedicatum, Processionem publicam putaret impendi: ne Conditores furtivis subreptionibus contra regularum statuta prosilirent. Sed quia Megetia spectabilis fœmina petitorii nobis oblatione suggessit, in possessionibus*

(e) can. præcepta 5. de consecr. dist. 1.
(f) can. 7. d. dist. 1.

nibus propriis suorum corpuscula condidisse, Frater charissime, humanitatis intuitu, quod priora statuta non maculet, funeribus & sepulchris tantùm in comprehensis petitorio locis ministeria noveris pro solemnitate præstanda: ut Defunctorum nomine solummodo Divina celebrentur officia, publica frequentatione & Processione cessante. Dal contesto delle quali epistole manifestamente si scorge, che la parola *Processio* significa propriamente la gran frequenza del Popolo, che accorre affollato a un Tempio. Onde la Chiosa medesima, che così malamente spiegò questa parola ne' suddetti due luoghi, non potè non confessare sù la seconda delle ultime tre epistole da noi riferite di questo stesso Pontefice (g), che tanto è dir Processione, quanto Frequenza di Popolo. Nel qual significato fù presa ancora dall' Imperadore Anastagio (h) da S. Gregorio il Magno (i) da Giuliano antico interpetre delle Novelle (k) da S. Giangrisostomo (l), e da altri moltissimi, siccome osserva parimente il dotto Carlo du Fresne (m), il quale interpetrando questa parola scrisse, che significa propriamente, *Collecta*, σύναξις, *Conventus*, *Cœtus scilicet Populi in Ecclesia, ad quam processit, id est, venit, collecti. Vetus Interpres Concilii Laodiceni can. 7. In processionibus Psalmos non convertere, ubi Græca habent* περὶ τοῦ μὴ δεῖν συνάπτειν ἐν ταῖς συνάξεσι τοὺς ψαλμούς. *Ita vocem hanc usurpasse S. Leonem epist. 82. ad Dioscorum Episcopum Alexandrinum, S. Augustinum lib. 22. de Civit. Dei, cap. 8. Ennodium in vita S. Epiphanii, Hieronymum epist. 22. & alios, jampridem docuit Menardus ad Sacrament. Gregorii pag.* 177. E a questo significato molto più si adatta l' altra interpetrazione, che dà Dionigi Gottofredo alla parola *Processus*, di cui si avvalse Licinnio

Rufino

(g) ad d. can. præcepta 5. verb. Processionis.
(h) l. 10. C. de Hæret. & Manich.
(i) lib. 4. epist. 41. & 43.
(k) ad Novell. 67. cap. 1.
(l) homil. 19. in Epist. ad Hæbr. cap. 10. homil. 5. In 1. Timoth. & homil. 28. in 1. ad Corinth.
(m) glossar. med. & inf. latin. v. Processio.
(n) d. l. Imperator 41. D. de donat. int. Vir. & Uxor.

Rufino (n), *An potiùs*, dic' egli, *Processus hìc Consulum & similium Magistratuum sunt Processus, de quibus alibi? Vide Novell.* 105. *& l.* 2. *C. de Consul. lib.* 12. E appunto della frequenza del Popolo affollato dintorno a' Consoli, quando era lor permesso di spargere danaro al Popolo, fassi motto in que' due testi. Perlaqualcosa e' sembra, che 'l sentimento di Licinnio Rufino sia appunto questo, che potea cioè la Moglie donare *ad Processus Viri*, perchè il Marito Consolo *in Processionibus*, cioè in que' tempi dell' anno, ne' quali era a' Consoli permesso di spargere danaro al Popolo, avesse potuto usare di una tal prerogativa.

Che se è così, com' esser manifestamente si vede, ne siegue che Papa Gelasio I. nell' accennata sua epistola, da cui Graziano formò i due sopraccennati canoni così malamente interpetrati dalla Chiosa, altro non intese di dire, senonse che a' Fondatori delle Chiese nessun diritto potea appartenere, a riserva solamente di quello ch' era comune a tutti i Cristiani, cioè di adunarsi insieme col rimanente del Popolo nelle Chiese da essi fondate: ciocchè diceasi *Procedere in Ecclesiam*, *Processionis aditus in Ecclesiam*, e con altre formole consimili. E questo diritto accordavasi a' Fondatori solo per le Chiese e Basiliche pubbliche legittimamente e solennemente consecrate, non già nelle Cappelle, ne' Monasterj, e negli Oratorj, secondochè si fa palese non meno dalla sopraccennata lettera di Papa Gelasio I. diretta al Vescovo di Sora (o), che da una epistola di S. Gregorio scritta al Vescovo di Rimini (p). Sicchè in vigor degli antichi canoni possiam certamente affermare, che a' Fondatori più non si permettea di quello, che concedeasi a tutti gli altri Fedeli. Di che il soprammentovato Simon d' Oliva ne assegna elegantemente questa ragione, perchè cioè era sì grande e sì disinteressato il fervore de' primi Cristiani, che non abbisognava adoperare alcuno allettamento, per accendergli a bene operare. E quindi appena circa la metà del V. secolo nella

(n) d. l. Imperator 41. D. de donat. int. Vir. & Uxor.
(o) d. can. 7. de consecr. dist. 1.
(p) apud Gratian. can. Luminoso 6. 18. quæst. 2.

nella Chiesa di Francia osservasi conceduta a un Vescovo, che fondata avea una Chiesa nella Diocesi di un'altro Vescovo, la prerogativa di nominare i Cherici per lo ministerio della medesima, da ordinarsi dal proprio Vescovo: *Episcopus, qui in alienæ Civitatis territorio Ecclesiam ædificare disponit, permissa licentia ædificandi, quia prohibere hoc votum nefas, non presumat dedicationem, quæ illi omnimode reservatur, in cujus territorio Ecclesia assurgit: reservata ædificatori Episcopo hac gratia, ut quos desiderat Clericos in re sua videre, ipsos ordinet is, cujus territorium est, vel si ordinati jam sint ipsi, habere acquiescat. Et omnis Ecclesiæ ipsius gubernatio ad eum, in cujus Civitatis territorio Ecclesia surrexerit, pertinebit*. Così in un canone (q) del Concilio di Oranges tenuto nel 441. sotto Papa S. Lione I. e l'Imperador Valentiniano III. Il qual Canone quasi con le stesse parole dopo undici anni fù rinnovato nel Concilio d'Arles il II. (r) tenuto sotto il medesimo Santo Pontefice e 'l medesimo Imperadore. Vi si aggiunse solamente quest'altro stabilimento: *Et si quid Ecclesiæ fuerit ab Episcopo conditore collatum, is in cujus territorio est, auferendi non habeat exinde potestatem. Hoc solùm edificatori Episcopo credimus reservandum*. Nella stessa Chiesa di Francia circa la metà del sesto secolo s'introdusse parimente, che coloro, i quali nelle proprie possessioni avessero fondata una Chiesa, avessero avuta la facoltà di nominare i Cherici, i quali vi avessero potuto ministrare, siccome si raccoglie dal Concilio d'Orleans il IV. adunato nell' anno 541. sotto Papa Vigilio (s): *Si quis in agro suo aut habet aut habere postulat Diœcesim, primùm ut terras ei deputet sufficienter, & Clericos etiam deputet, qui ibidem sua officia impleant*. Il che fù conceduto a' Padroni delle Ville per comodo della lor Famiglia e de' lor Coloni: con la condizione nonperò, che nelle Feste più celebri dell'anno dovessero con-

(q) can. 10.
(r) can 36.
(s) can. 7 & 33.

convenire nella Parrocchia, secondochè era stato già prima ordinato dal Concilio Agatense I. tenuto nel 507. sotto Papa Simmaco (t).

A questi deboli principj del juspadronato nella Chiesa Latina possiamo aggiugnere quel che può ricavarsi da tre epistole di Papa Pelagio I., il quale nella metà del sesto secolo occupava la sede di S. Pietro. In una di esse scritta a Bono Vescovo di Sabina (u) gli dice, che un tal Teodoro, il quale avea nella sua possessione fondata una Chiesa, aveagli offerto per lo servigio della medesima un Monaco, domandando, che fosse questi ordinato Prete, il che egli avea ricusato di fare immediatamente, ma ne avea differita l' ordinazione, finattantochè non si fosse prima ordinato Diacono, e in tal guisa dopo qualche dilazione si fosse poi ordinato Sacerdote; così dovendosi intender quelle parole: *Quod subitò fieri nos prorogata observantia non acquievimus*. Indi gl' incarica, che l' avesse nel vegnente Sabbato ordinato Diacono, affinchè egli stesso il Papa l' avesse potuto poi consecrar Sacerdote nella settimana di Passione. Dalla quale epistola possiam riconoscere due prerogative accordate al Fondatore della Basilica; l' una cioè, che si ordinasse a nomina del medesimo il Ministro, che dovea servire nella Basilica: l' altra che a tal ministerio si ammettesse un Monaco, ciocchè non così volentieri permetteasi da' sagri Canoni (x), allora massimamente, quando non sarebbon mancati Cherici da eleggere. Nell' altra epistola, che scrisse il medesimo Papa Pelagio a un tal Mellito Suddiacono (y), abbiamo similmente, che dovea ordinarsi per Abbate di un Monastero colui, il quale fosse stato eletto da' Monaci, e richiesto dal Padrone del luogo, in cui era stato fondato il Monastero: *Abbatem in Monasterio illum volumus ordinari, quem sibi de sua Congregatione & Monachorum electio, & Possessionis Dominus*

(t) can. 2.
(u) apud Gratian. can 31. 16. quæst. 1.
(x) can. 33 34. 35. & 36. 16. quæst. 1.
(y) can. Abbatem 4. 18. quæst. 2.

nus , *&* (*quod magis observandum est*) *ordo vitæ ac meritum poposcerit ordinari* . E nella terza lettera (z) si dichiara , che debbansi puntualmente osservare le leggi e le condizioni apposte nell' atto della Fondazione di un Monastero . Ma ne' tempi di S. Gregorio il Grande certo egli è , che le Novelle di Giustiniano , nelle quali, come abbiam veduto , concedeasi a' Fondatori, e a' loro Eredi, il diritto di nominare i Cherici per lo ministerio delle Chiese da essi fondate , già osservavansi in Italia ; sicchè quel Santo Pontefice in più luoghi delle sue epistole ne fa menzione , e alle medesime si riferisce , siccome fa specialmente in una lettera (a), parlando della Novella 123. in quelle parole : *De persona Presbyteri hoc attendendum est* , *quia si quam causam habuit* , *non ab alio teneri* , *sed Episcopus ipsius adiri debuit* ; *sicut novella Constitutio manifestat* , *quæ loquitur de Sanctissimis & Deo amabilibus ac reverendissimis Episcopis* , *Clericis* , *& Monachis* ; ch' è appunto la Novella , nel di cui capo XVIII. parlasi de' diritti appartenenti a' Fondatori . Nè può dubitarsi, che tutte le Novelle di Giustiniano furono approvate dalla Chiesa Romana, giusta la testimonianza d'Incmaro da Rems (b) là dove scrisse : *Sed & leges Romanæ ab Imperatore Justiniano promulgatæ* , *quas probat Ecclesia* , *decernunt &c.*: alla di cui autorità è uniforme quella d' Jvone da Chartres (c) ivi : *Dicunt instituta legum Novellarum* , *quas commendat & servat Romana Ecclesia &c.*

Per quanto si appartiene alla Chiesa di Spagna le prime notizie de' diritti , che riconosceansi ne' Fondatori , sembrano aversi dal Concilio di Toleto il IV. tenuto nell' anno 633. sotto Papa Onorio I. Perocchè imprima in un canone (d) suppone apertamente , che i Fondatori , o ritrovandosi essi già morti, i loro Congiunti, avessero avuta facoltà di risentirsi degli attentati de' Vescovi intorno a' di-

(z) can Eleutherius 30.d.caus.18.quæst.2.
(a) lib.11.epist.57.
(b) in opusc.cap.17.
(c) epist 280.
(d) can.32.apud Gratian.can.60.16.quæst.1.

a' diritti delle Chiese : *Quòd si amplius quippiam ab eis præsumptum extiterit , per Concilium restauretur , appellantibùs aut ipsius Conditoribus , aut certè Propinquis eorum , si jam illi à sæculo discesserunt* . E in un' altro canone (e) fù stabilito , che a' coloro , i quali avean donato alla Chiesa, o a' loro Figliuoli , se ne avessero avuto bisogno , si dovessero dalla Chiesa medesima somministrar gli alimenti : *Quicumque Fidelium devotione propria de facultatibus suis Ecclesiæ aliquid contulerint , si fortè ipsi , aut Filii eorum , redacti fuerint ad inopiam , ab eadem Ecclesia suffragium vitæ pro temporis usu percipiant* . Alquanti anni dopo , cioè nel 655. sotto Papa Vitaliano, fù tenuto il nono Concilio di Toleto , e nel primo canone del medesimo (f) fù di nuovo stabilita la soprantendenza , che si appartenea a' Fondatori , e a' loro Discendenti e altri Congiunti , sopra le Chiese da essi fondate : *Filiis vel Nepotibus ac honestioribus Propinquis ejus , qui construxit vel ditavit Ecclesiam , licitum sit hanc bonæ intentionis habere solertiam , ut si Sacerdotem seu Ministrum aliquid ex collatis rebus præviderint defraudare , aut commonitionis honestæ conventione compescant , aut Episcopo vel Judici corrigenda denuncient . Quòd si talia Episcopus agere tentet , Metropolitano ejus hæc insinuare procurent . Si autem Metropolitanus talia gerat , Regis hæc auribus intimare non differant . Devotio enim uniuscujusque sicut gratanter votum contulit ; ideo ita definivit , quòd plenitudo votorum conservaretur in loco , in quo velut si locata tenentur , manet gratia Offerentis ; ita si frustrantur , imminet pernicies Defraudantis* . E in un' altro canone (g) oltre alla soprantendenza , fu accordato a' Fondatori , durante la lor vita , di nominare i Rettori delle Chiese: *Decernimus , ut quamdiu Fundatores Ecclesiarum in hac vita superstites extiterint , pro eisdem locis curam permittantur habere sollicitam , atque Rectores idoneos in eisdem Basilicis iidem ipsi offerant*

E e Epi-

(e) can. 37. apud Gratian. can. 30. 16. quæst 7.
(f) apud Gratian. can. 31. 16. quæst. 7.
(g) apud Gratian can. 32. d. caus. 16. quæst. 7.

Episcopis ordinandos . Quòd si tales forsitan non inveniuntur ab iis ; tunc quos Episcopus loci probaverit Deo placitos , sacris cultibus instituat , eorum conniventia servituros . Quòd si spretis ejusdem Fundatoribus Rectores ibidem præsumpserit Episcopus ordinare ; & Ordinationem suam irritam noverit esse ; & ad verecundiam suam alios in eorum loco , quos iidem ipsi Fundatores condignos elegerint , ordinari . Ove è da notarsi , che quando col canone si dice *Eorum conniventia servituros* , vuol significarsi il consenso del Fondatore richiesto all'elezione fatta dal Vescovo; così prendendosi dagli Scrittori di quella età la parola *Conniventia* , siccome nota il dottissimo Jureto (h).

Quanto fù stabilito con questi canoni intorno al dritto de' Fondatori per la nomina de' sagri Ministri, il veggiamo ordinato ancora nel Concilio Romano adunato intorno a' principj del nono secolo sotto Papa Eugenio II., e di nuovo confermato in un'altro Concilio sotto Papa Lione IV. circa la metà del medesimo secolo (i) , le di cui parole in altra occasione si sono di sopra trascritte . E 'l medesimo Papa Leone in una sua epistola (k) dà a conoscere , che si era già introdotto, di doversi dal Vescovo istituire i sagri Ministri a nomina de' Fondatori , a' quali non dovea poi esser lecito scacciare i Ministri già istituiti dal Vescovo a loro presentazione: *Contra Sanctorum Patrum censuras videtur existere , si Sæcularis vel Laicus Presbyteros ab Ecclesiis , in quibus tempore ordinationis eorum nominati vel introducti fuerant , videtur expellere*. Indi soggiugne a parlar dell'obbligo di alimentare i Fondatori ridotti allo stato di povertà : *Si verò Fundatores Ecclesiarum ad inopiam vergere cœperint , ab eisdem Ecclesiis temporalis vitæ suffragia percipiant* . Il Concilio di Magonza il I. tenuto nell'anno 847. sotto il medesimo Pontefice (l) suppose ancora per indubitato un tal diritto , quan-

(h) ad Epist.226. Ivon.
(i) apud Gratian.can.33.16.quæst.7.
(k) apud Gratian can.29.d.caul.16.quæst.7.
(l) apud Gratian.can.37.16.quæst.7.

quando disse, che non poteano i Fondatori nè costituire nè scacciare dalle loro Chiese i sagri Ministri, senza l' autorità del Vescovo: *Laici Presbyteros de Ecclesiis non ejiciant, neque in eis constituant, sine consensu Episcoporum suorum*. Nè altrimenti il Concilio di Chalon il II. (m) in quelle parole: *Inventum est, quòd multi, arbitrii sui temeritate, & quod est gravius, ducti cupiditate, Presbyteris quibuslibet absque consensu Episcoporum Ecclesias dant vel auferunt. Unde oportet, ut canonica regula servata nullus absque consensu Episcopi sui cuilibet Presbytero Ecclesiam det: quam si justè adeptus fuerit, hanc non nisi gravi culpa sua, & coram Episcopo, canonica severitate amittat*. Non può dubitarsi adunque, che in questi tempi da per tutto nella Chiesa i Fondatori godeano de' diritti del padronato, il quale così incominciossi a chiamare, avendosi riguardo al dominio, che i Fondatori medesimi aveano avuto de' Fondi, ne' quali eransi edificate, e de' beni co' quali eransi fondate le Chiese. *Ideo Fundatores Ecclesiarum appellati sunt Patroni, quod nomen illud indicat, eos fuisse Dominos eorum, ex quibus fundata est Ecclesia; sicuti Dominus, qui servum suum manumisit, dicitur ejus Patronus: sicuti in libris Feudorum Dominus & Patronus promiscuè usurpantur. Hinc Molinæus juspatronatus vocat reliquias pristini dominii. Nomen illud quasi usitatissimum occurrit in Capitulis Hincmari sub Carolo Calvo. Introductum est ex virtute gratitudinis & retributionis, can.* 38. *IV. Toletani Concilii, & apud Guillelmum Parisiensem in lib. de moribus cap.* 9. *Cùm enim Fideles bona sua certatim erogarent ad ædificandas Ecclesias, Sancti Patres existimarunt, iis deberi Beneficiorum vices, ait Joannes de Parisiis sub Philippo Pulchro in lib. de potestate Papali & Regali cap.* 2., *ut in eorum monumentum jus illud Patronatus haberent*. Così dottamente Francesco de Roye (n).

(m) can.28 d.caus.16.quæst.7.
(n) instit.jur.can.lib.2.tit.17.

Ora questo motivo di gratitudine siccome avea indotti i Padri de' sagrosanti Concilj, e i Sommi Pontefici, a permettere tutti que' diritti, che si sono di sopra mentovati; così fù cagione che si concedessero ancora a' loro Eredi. Giustiniano certamente nelle sue Novelle comprese non meno i Fondatori, che gli Eredi, in parlando del diritto di presentare i Cherici al Vescovo. E così parimente tutti gli altri Concilj, de' quali abbiam fatta parola, dovendosi così interpetrare, semprechè non si veggono espressamente esclusi gli Eredi. Solo i Vescovi Spagnuoli ne' Concilj di Toleto, quantunque così a' Fondatori, come a' loro Eredi, avessero accordata la cura e la sollecitudine sopra i Sagri Luoghi da essi fondati; inquanto però al diritto di presentare furon più renitenti, e no 'l permisero, che a' soli Fondatori durante la loro vita.

Ciocchè sia nondimeno de' secoli precedenti, egli è certo che fin da' principj del nono secolo i diritti del Padronato eran riconosciuti non solo nelle persone de' Fondatori, ma nelle persone de' loro Eredi. Si fa manifesta questa verità da un canone, che Graziano ci reca (o) sotto il nome di un Gregorio, senza distinguere qual Gregorio fosse stato: onde dovrebbe supporsi, che fosse quello un canone del Concilio Romano celebrato sotto Gregorio III. nel 731. o 732., o un canone dell' altro Concilio Romano tenuto circa l'anno 827. sotto Gregorio IV. Meglio diremo essere quel canone tratto dal celebre Capitolare III. di Lodovico Pio (p), in cui con picciola diversità di ordine di parole si legge interamente, come il trascrive Graziano: *De Ecclesiis, quæ inter Cohæredes divisæ sunt, considerandum est, quatenus si secundùm providentiam & Episcopi admonitionem ipsi Cohæredes eas voluerint tenere, & honorare faciant. Sin autem hoc contradixerint, ut in Episcopi maneat potestate, utrùm eas ita consistere permittat, aut Reliquias exinde auferat.* Era questo un abuso, che ritrovavasi introdotto in que' secoli, di dividersi tra gli

(o) can. 35. 16. quæst.7.
(p) par.6.cap.1.2.& 5. tom.2. Concil.Gall. pag.467.

gli Eredi le Chiese, anzi gli Altari stessi; e di farne anche un commercio, con venderle agli altri: il quale abuso si cercava togliere in que' tempi con molti Concilj e Capitolari, con istabilire, che gli Eredi non avessero potuto nominare, che un solo Sacerdote per lo ministero della Chiesa, nel di cui padronato eran succeduti. Deplorando questo abuso l'Abbate Floriacense volto a Ugone e Roberto Rè della Francia (q), scrisse: *Certè, charissimi Principes, nec catholicè vivimus, nec catholicè loquimur, quando illam Ecclesiam dico esse meam; ille alteram dicit esse suam: ac veluti quædam jumenta, comparati jumentis insipientibus, utrasque aliquando venales proponimus, propositasque ab aliis emere non formidamus. Est alius etiam error gravissimus, quo fertur altare esse Episcopi, & Ecclesiam alterius cujuslibet Domini; cùm ex domo consecrata & altari unum quoddam fiat, quod dicitur Ecclesia, sicut unus Homo constat ex corpore & anima. Videte, æquissimi Principes, quò nos ducit cupiditas, dum refrigescit charitas*. Quindi è poi, che s'introdusse il costume di apporsi da' Fondatori nell'atto della Fondazione una espressa condizione, *Ne Ecclesiæ dividerentur ab Hæredibus*, siccome si fa chiaro da un capitolo del Concilio di Soissons il II. dell' anno 853. sotto Papa Lione IV. regnando Carlo il Calvo (r) in quelle parole: *Ut Missi nostri diligenter investigent per singulas Parœcias simul cum Episcopo de Monasteriis, quæ Dominum timentes in suis proprietatibus ædificaverunt, & ne ab Hæredibus eorum dividerentur, Parentibus & Prædecessoribus nostris sub immunitatis defensione tradiderunt*. Nè è da tralasciarsi di riferire il canone del Concilio di Tribur in Germania adunato sotto Papa Formoso nell'anno 895. (s); giacchè siccome da una parte fa parola del sopraccennato abuso, così rende maggiormente manifesta la disciplina della Chiesa incontrastabilmente fermata in que' tempi, del juspadronato già divenuto ereditario. Ora questo canone ci vien

(q) in apologat. apud Aimoinum Monachum in vit. Abbon. cap.8.
(r) cap.2. act 7. tom 3. Concil. Gall. & inter Capitular. Caroli Calvi pag.87.
(s) can.32. apud Gratian. can. si plures 36. 16. quæst.7.

vien recato da Graziano nel suo decreto ; ma così mutilato, così difforme, e così mutato, che non sembra affatto essere il canone di quel Concilio: qual noi perciò trascriviamo dal suo fonte con le seguenti parole: *Quæcumque Ecclesia à compluribus Cohæredibus sit obsessa, concordi unanimitate undique procuretur, ne propter aliquas disceptationes servitium Dei minuatur, & cura Populi irreligiosè agatur. Si verò contingat pro ea comparticipes dissidere, & sub uno Presbytero nolle eam procurare, & propterea jurgia & contentiones tam inter ipsos, quàm inter Clericos incipiant frequentare; quia juxta Apostolum Servos Dei non oportet litigare, Episcopus tollat inde Reliquias, & sub magna cura honorificè collocet eas, atque ejusdem Ecclesiæ concludat ostia, & sub sigillo consignet ea, ut sacrum Ministerium nullus celebret in ea, antequam concordi unanimitate unum omnes eligant Presbyterum, qui idoneus sit sacrosanctum locum procurare, & Populo Dei utiliter præesse. Hanc autem habeant auctoritatem Episcopi, ut in nullis Ecclesiis nec constituantur Presbyteri, nec expellantur, illis inconsultis, & non consentientibus*. Nel Concilio Lateranese il III. tenuto nell' anno 1179. sotto Papa Alessandro III. trattossi della medesima materia: sicchè nel can. XVII. (t) leggiamo: *Quoniam in quibusdam locis Fundatores Ecclesiarum, aut Hæredes eorum, potestate, in qua eos Ecclesia huc usque sustinuit, abutuntur, & cùm una Ecclesia unius debeat esse Rectoris, pro sua dissensione plurimos repræsentant: præsenti decreto statuimus, ut si fortè in plures partes Fundatorum se vota diviserint, ille præficiatur Ecclesiæ, qui majoribus juvatur meritis, & plurimorum eligitur & approbatur assensu. Si autem hoc sine scandalo esse nequiverit; ordinet Antistes Ecclesiam, sicut meliùs eam secundùm Deum viderit ordinandum. Et id ipsum etiam faciat, si de jurepatronatus quæstio emerserit inter aliquos, & cui competat, infra quatuor menses non fuerit diffinitum*.

In

(t) in decretal. cap. 3. de jurepatr.

In somma possiam dire, che fosse in questa materia succeduto ciocchè avviene naturalmente in ogni diritto, di cui dicesi da' Nostri *Jus quotidie produci & increbescere*. Donde essendo divenuta ereditaria la facoltà di presentare, ereditarj divennero parimente tutti i diritti onorifici, i quali sono quasi inseparabili da tal facoltà. Ove è da osservare, che Papa Clemente III., il qual visse circa il fine del dodicesimo secolo (u), chiamò questi diritti onorifici *Honor Processionis*. Perlaqualcosa torna in questo luogo il dubbio della vera significazione di questa parola, di cui sopra abbiam fatta menzione. Sul qual dubbio riflettendo il dotto Gonzalez nel comento di questo testo, dopo riferite le opinioni degli antichi Spositori, e di alcuni Moderni, e approvata l' interpetrazione da noi recata, soggiugne: *Existimabam ego, Clementem III. agnovisse difficultatem veterum canonum circa hanc Processionis prærogativam, & noluisse exprimere id, in quo consisteret aditus Processionis: se tantùm honorem Processionis Patrono servari debere, juxta veteres canones statuit*. A noi però non par degna della maestà di un Pontefice, nè della saviezza di un Legislatore, questa spiega del Gonzalez; postochè con la medesima si vuole in sostanza, che Papa Clemente non avesse saputo egli stesso, che cosa mai concedeasi al Fondatore con la sua costituzione. Adunque dobbiamo più tosto attenerci all' opinione dell' Abbate Panormitano, il quale in vece di leggere *Honor Processionis*, legge *Honor Sessionis*; o almeno seguire la congettura di Simon d' Olive nel luogo di sopra recato, ove fù di parere, che prendendosi secondo l' error comune ne' tempi di quel Pontefice la parola *Processio* sì per lo diritto di presentare, sì per lo diritto onorifico di aver nella Chiesa un luogo distinto, non in altra guisa sene fosse egli avvuluto; onde mosso si fosse a concedere un tal diritto secondo il volgar significato, comechè erroneo, di quella parola, non meno a' Fondatori, che a' loro Eredi.

Non ci prendiamo la briga di passare più innanzi, e recare in

(u) cap. nobis 25. de jurepatr.

in mezzo ciocchè abbiamo nel corpo delle Decretali, nel Sesto, e nelle Clementine, intorno a questa materia; giacchè le quistioni, le quali vi vengon trattate e decise, niente han che fare per la causa presente, e tutto servirebbe solo a dimostrar maggiormente, che il juspadronato anche secondo la disciplina de' secoli susseguenti si acquista in beneficio del Fondatore o dell' insigne Benefattore, e del di lui Erede, con la Fondazione e Dotazione della Chiesa: il che può agevolmente osservarsi da chicchesia con leggere quanto si contiene sotto i titoli, che ne trattano. Che se abbiam rappresentato dalla sua origine istoricamente una tal materia, abbiamo stimato di ciò fare, non perchè veramente ne avesse bisogno la causa; ma unicamente per iscorgere da' suoi retti principj la verità, che ci bisognava dimostrare, cioè che la Regina Giovanna I. con la Fondazione e Dotazione dell' Ospedale e della Chiesa della Santa Corona di Spine, avesse acquistato sù di questi luoghi un pieno juspadronato, quantunque forse non lo si avesse espressamente riservato nell' atto della Fondazione (il che per altro da noi non si sà, perchè non abbiamo la prima Carta di Fondazione). E poichè ci è stato riferito, che un' Ecclesiastico di questa Città, assai dotto per altro e versato nello studio de' Sagri Canoni, si sia impegnato a difendere con una sua scrittura vicina a pubblicarsi, che alla Regina Giovanna I. non competea alcun diritto di padronato nè sù l'Ospedale, nè sù la Chiesa; non potendo noi indovinare sù quali motivi possa egli incamminare sì strana difesa, abbiam giudicato molto a proposito di scegliere il metodo storico finora tenuto; sì perchè questo suol riuscire il più vigoroso per confutare qualunque strana opinione, sicchè non v' è mancato chi abbia creduto, che sieno stati per tal ragione di maggior giovamento alla Chiesa contra le opinioni de' nuovi Eresiarchi gli Annali del Baronio, che le Controversie del Bellarmini; e sì ancora perchè col metodo stesso vengon prevenute tutte le opposizioni, che forse potrà fare questo dotto Ecclesiastico con gli antichi Canoni, i quali non sono più in uso, per essersi di tempo in tempo

mutata

mutata la disciplina della Chiesa: e si è istoricamente stabilito, che la Fondazione sola o la Dotazione, senza veruna espressa riserva, basti a fare acquistare il juspadronato; postochè nessuno de' canoni, co' quali si è quello introdotto, nè le Novelle di Giustiniano, che a quelli precedettero, han mai richiesta sì fatta condizione.

E tale in effetto n' è stata l'opinione de' più saggi e più rinomati Scrittori, ciocchè alcuni pochi di nessun nome si abbian detto: *L'on appelle Patrons d'une Eglise*, così infra gli altri Girolamo Acosta (u), *ceux qui l'ont fondèe ou dotèe; de sorte qu'il peut y avoir plusieurs Patrons d'une même Eglise, pour differens bienfaits, dont cette Eglise sera redevable à differentes personnes, soit pour l'avoir fait bâtir, soit pour avoir donnè le fond, sur le quel elle a estè bàtie, ou pour lui avoir assignè des terres ou heritages, pour faire subsister les Ministres, qui la deservent. Tout cela acquiert aux Bienfaicteurs un droit, qu'on appelle droit de Patronage; & bien qu'il ne parroisse pas clairement par l'acte de la fondation, qu'ils se soient reservez ce droit, ils ne laissent pas de l'avoir, pourveu qu'ils n'y ayent pas renoncè*. E 'l dotto Vanespen (x) trattando questa medesima materia scrisse: *Et quidem vi Fundationis acquiri juspatronatus, sine speciali reservatione Fundatoris, aut concessione Episcopi, non obscurè insinuat Clemens III. in cap.* xxv. *de jurepatr.*; nè lascia di allegare a tal proposito l'autorità della Chiosa (y) in quelle parole: *Fundatori juspatronatus ipso jure debetur, etiamsi non petat, vel in pactum deducat*. E parlando poscia della Dotazione soggiunge a scrivere: *Censetur Dotans quodammodo partem in Fundatione habere, imo ipsi Fundationi effectum tribuere: constructio quippe Ecclesiæ sine dote ad exhibendum cultum Divinum parum utilis & exigui effectus est*. A questi due Autori aggiungasi ciocchè ne scrisse Gasparo Zieglero (z) ivi: *Per Ædificationem Patronum Ecclesiæ fieri, communis omnium sententia est*; e quel che ne scrisse egregiamente il sopral-

 legato

(u) histor. orig. redd. Eccl. pag. 214.
(x) jur. Eccl. univ. par. 2. tit. 25. cap. 3. num. 2.
(y) in can. 6. de consecrat. dist. 1.
(z) de dote Eccles. cap. 5. in princ.

legato Simon d' Olive in quelle parole: *Ainsi donc fut èta. bly le droict de presentation aux Benefices en faveur des Patrons, & par les loix Imperiales, & par les constitutions Ecclesiastiques. Etablissement si absolu, que cette facultè a ètè declarèe naturellement inherente & attachèe à la Fondation, encore que le Fondateur ait obmis de la reserver par exprez autire de sa Fundation Religieuse, cap. nobis, de jurepatr. cap. significavit, de testibus, Glossa in can. si quis Basilicam in V. sub tributaria, de consecrat. dist.* 1. *Rota decis.* 255. *Rochus Curtius in tract. de jurepatron. num.* 12. *Duarenus lib.* 5. *cap.* 4. *de benefic. Hostiensis in tit. de jurepatron.* E rispondendo a una opposizione, ch' egli stesso si fa, soggiugne: *N' importe de dire, que le Patronat est une servitude imposèe aux benefices de l' Eglise, & que partant il n' est jamais presumè & sous-entendue, s' il n' en appert clairement: car il est bien vray, que le Patronat n' est pas induit par presomption; mais lors qu' il appert de la fondation & dotation de l' Eglise, ou de la Chappelle, la preuve du Patronat en ce cas est expresse, & telle que la desire le Concile de Trente: & ainsi par consequence necessaire la facultè de presenter demeure acquise au Patron, comme un droit inherant & attachè au Patronage.* Nelle note, che fa, nella latina favella, al num. xv. confutando l' opinione, che sembra tenere in contrario, intorno al diritto di presentare, Renato Choppin, dice: *Videtur tamen Choppinus lib.* 1. *de sac. polit. tit.* 4. *num.* 14. *aliud sentire quoad Sacerdotis nominationem, cujus reservationem videtur requirere in fundatione; dum ait templa Condenti jure succursum, ut tametsi nulla sibi nominandi Sacerdotis cauta fuerit prarogativa lege fundationis, ipsi tamen honoraria præstentur nonnulla; venienti occurratur, & procedatur obviam, ab solemni Ecclesiasticorum Hominum cœtu; egenti alimenta præbeantur; eumque Sacerdotes ex condicto prædicent Delubri sui conditorem. Verius tamen est, jus patronatus etiam quoad nominationem Sacerdotis tacitè sequi fundationem, cap. nobis, de jurepatron., & cap. significavit, de testib.:*

ex quo

ex quo ultimo infertur, ad hoc ut Ecclesia libera sit, necesse esse Fundatorem tempore fundationis dixisse, se in ea nihil juris retinere: alioquin expressa renunciatione non intercedente, juspatronatus indistinctè ei quæsitum est, ut clarè decidit Rota decis. 255. in tit. de jurepatr., ubi eorum opinionem refellit, qui contrarium sentiebant. E per verità solo nella persona del semplice Benefattore potrebbe cadere il dubbio, ma non già nella persona del perfetto Fondatore, il quale e abbia edificata la Chiesa, e l'abbia bastantemente dotata, siccome giudiziosamente distinguendo osservò il dotto Carlo Loyseau (a) in quelle parole: *Mais sur la question d'entre Rochus de Curte & Paulus de Citadinis, si ce droit appartient au Fundateur sans reservation expresse, ou bien si la reservation est necessaire, il me semble, qu' il y a grande apparence de distinguer, & de dire, que le parfait Fondateur, qui a donnè le fond, le bastiment, & la dot, est patron ipso jure, sans stipulation ny reservation, comme le droit Canon ayant fait cette reservation pour luy, ainsi que la Glose a tenu sur le Can. si quis Basilicam, de consecr. dist. 1., & se collige du chapitre Significavit, de testibus. Mais le Fondateur imparfait, qui n' a baillè, que le fond, ou le bastiment, ou la dot, n' est point patron, si par exprès le droit de patronage ne luy a ètè accordè auparavant la consecration.* E lo stesso Giacomo Pignatelli, scrittore così impegnato a distrurre i diritti de' Laici, quantunque sembri di attenersi all' opinion contraria, non può far di meno però di palesare la dubbiezza almeno della sua mente, là dove si trattasse di un perfetto Fondatore, siccome può osservarsi dalle sue parole (b), che noi tralasciamo di trascrivere, per non occuparci inutilmente intorno a uno Scrittore, la di cui autorità è presso di noi affatto riprovata. Nè può dirsi, che si fosse altrimenti diterminato dal Concilio di Trento (c): che anzi è da dirsi, che si fosse confermato quel che gli antichi

 Ca-

(a) tract. des Seigneuries, chap. 11. des droits honorifiques n. 27.
(b) consult. can. tom. 4. conf 204. num. 4.
(c) sess. 25. cap. 9. de reform.

Canoni avean disposto intorno a tal materia: *Decernit Sancta Synodus, ut titulus jurispatronatus sit ex fundatione vel dotatione, qui ex authentico documento, & aliis jure requisitis, ostendatur, sive etiam ex multiplicatis præsentationibus per antiquissimum temporis cursum, qui Hominum memoriam excedat*. Dalle quali parole si scorge, che 'l titolo della fondazione o della dotazione sia bastante ad acquistare il juspadronato. Che se taluno intendesse da quelle parole *Et aliis jure requisitis* argomentare la necessità dell' espressa riserva; sarebbon pronte due risposte: la prima, che non leggesi nel dritto Canonico costituzione o canone alcuno, con cui sì fatta riserva sia richiesta, sicchè di questa non potea intendere il Concilio con le accennate parole: la seconda, che ove il Concilio così avesse inteso, certo egli è che quel capo appunto, in cui tali parole si leggono, fu uno di que', che non si ricevettero nel nostro Regno nella pubblicazione del Concilio di Trento, secondochè può vedersi presso il Chioccharelli (d). Ma cessa ogni dubbio, qualora si tratti di fondazione Reale, per cui non semplicemente il diritto di presentare, ma anzi il diritto di conferire, si acquista al Re Fondatore, siccome avvertì un gravissimo Scrittore (e) in quelle parole: *Opus non esse, ut Reges in erigendo Ecclesiam, vel illam fundando, expressè sibi reservent illud jus conferendi in vim Regaliorum: quia sufficit ostendere, quòd Rex fuit dotator Ecclesiæ ad consequendum tale jus, cap. significavit, & ibi Cardinalis & Panormitanus, extra de testibus, Glossa notabilis in can. si quis Basilicam, de consecr. dist. 1. Glossa antiqua in cap. generali, de Elect. & Electi potest. in 6. ibi: Regalia accipiuntur pro juribus, quæ habet Princeps in aliquibus Ecclesiis, videlicet, quòd vacante aliqua Ecclesia Rex percipit fructus, & illam confert. Allegant etiam cap. dilectus 3. de præbendis, ubi Rex est fundatus in jure conferendi præbendas, & alia beneficia, ratione Dotationis, sine alia reservatione: quod ita*

(d) tom.17. sive tom.1. varior.tit.1.
(e) Arn. Ruz. de jure Regal. 1. p. 1. præfat. num. 5.

ita expressè & individuo colligit Panormitanus. Et ratio est, ut Reges & Principes, videntes jura sibi benignè favere, adducantur ferventiùs & animosiùs ad dotationes Ecclesiarum & ædificationes: ita Felinus. Adde Sandæum in tract. Quando literæ Apostolicæ noceant Patronis Ecclesiarum in vers. Corroborari potest. Che se alcuni Dottori presso Pietro Frasso (f) quantunque confessino, essere fuor di controversia, che tal riserva non si richiegga, vogliono nonperò esser necessario, che la Fondatione della Chiesa sia seguita con la licenza del Vescovo; noi rispondiamo imprima, che forse questa opinione, nelle Regie Fondazioni massimamente, non può sostenersi: e oltracciò, che nella fondazione della Chiesa del nostro Spedale intervenne l'autorità del Papa, il quale la sottrasse dalla Giuridizion dell' Arcivescovo di Napoli: e se nella fondazione dell' Ospedale non intervenne alcuna autorità Ecclesiastica, siccome certamente noi supponiamo che non intervenne, ne risulta, che maggiormente viene a stabilirsi il nostro assunto fondato nell' antecedente §., cioè, che l' Ospedale con tutti i suoi beni come luogo affatto laicale si rimase interamente nel dominio della Regina, e de' suoi Successori nel Regno: nel qual caso non che il juspadronato, ma il perfetto dominio del medesimo Spedale, e de' suoi effetti, si appartiene al nostro Augustissimo Padrone.

Per qualunque verso adunque voglia esaminar questa materia il dotto Personaggio di veste lunga, che sta formando la scrittura in difesa de' Padri Certosini, o dee farci buono il perfetto dominio, che ha avuto sempre e ha oggi il Rè di Napoli dell' Ospedale della Santa Corona di Spine; o dee concederci almeno, che gli è competuto sempre, e gli compete tuttavia oggi, il Regio juspadronato sopra del medesimo. Ma egli forse questo buon Sacerdote non ancora abbattuto dalla forza de' principj, che si sono finora stabiliti, intraprenderà a dimostrare, che qualunque fosse stato il juspadronato, il quale acquistossi alla Regina Giovanna I. e a' suoi Successori sopra il nostro Spedale, quello affatto si

sia

(f) de Reg. Patronat. Indiar. cap. 4. num. 31.

sia perduto con il lungo anzi lunghissimo possesso di tanti anni in contrario, ne' quali i Re passati non si sono curati di esercitare alcun diritto sopra del medesimo, sopportando più tosto che liberamente e indipendentemente da ogni altra giuridizione si fosse posseduto da' Padri Certosini di S. Martino. E quindi forse vorrà poi conchiudere, che ritrovandosi già estinto e perduto e prescritto un tal juspadronato ne' tempi di S. Pio V., potè questi con le due sue Bolle supprimerlo, e unirlo con la Certosa, senza recare alcun pregiudizio al Regio Padronato, che più non v' era: e che per conseguenza non possa oggi da noi imprendersi la nullità di quelle Bolle sul fondamento di un Regio diritto, che in quel tempo non avea più sussistenza alcuna, per cagion della lunghissima prescrizione, da cui era stato già estinto e abolito.

Ma qual cosa più certa e più trita presso di noi, che i Regj Padronati sieno imprescrittibili? Annoveransi essi tra le più grandi ed eminenti Regalie, sicchè per nessun conto, nè per qualsivoglia lunghissimo spazio di tempo, che sia scorso di possesso in contrario, possan dirsi separati dalla Corona, di cui compongono le gemme più preziose, siccome dopo infiniti Autori che allega, fonda il soprallegato Pietro Frasso (g). Onde a tal proposito Alvaro Valasco (h) scrisse: *Atque adeo ut obtinuerim in causa ardua, quasdam Ecclesias ad juspatronatus Regis pertinere ex eo solùm, quòd in libro censuali posito in archivo Ecclesiæ majoris Episcopatus Colubriensis, ubi sitæ erant illæ Ecclesiæ, reperiebatur scriptum in margine libri (Regis est). Nec profuit Possessori centenariam, imo & ducentenariam, & immemorialem præscriptionem allegare & probare; quia in Regiis Patronatibus nulla currit præscriptio, &c.* Così parimente Michele Corziada (i) trattando di questa medesima materia scrisse: *Unde dicit Cabedo de patron. Regiæ Coronæ cap.* 10. *num.* 8. *quòd Ecclesia jurispatronatus Regii, etsi per centum & plures annos collata sit ab Episcopo, nihi-*

(g) d. tract. cap. 1. per tot. & præcipuè num 24. & seqq. & cap. 2. per tot.
(h) de jure emphyt. quæst. 9. num. 27.
(i) tom. 4. decis. 253. num. 58.

hilominus circa collationem non potest possessionem allegare; & ita obtinuisse Lusitaniæ in favorem Regii Patronatus in quodam Beneficio magni redditus . Et idem Cabedo d. cap. 10. *num.* 9. *inquit, quòd in Patronatibus Regiis non datur possessio absque titulo, nec præscriptio; & sic obtinuisse in causa ardua cujusdam Patronatus Regis; sequitur in utroque casu Salgado de Reg. Protect. par.* 3. *cap.* 10. *num.* 145. A questi possono aggiugnersi e Pietro Rebuffo (k), e 'l Solorzano (l), e 'l Matteù (m), e 'l Pareja (n), e l' Escobar (o), e 'l Fajardo (q), e tutti quegli altri, che non son pochi, i quali si allegano dall' allegato Corziada . Nè dee tralasciarsi ciocchè dopo altri ne disse il nostro Giulio Capone (q) e specialmente là dove così scrisse: *Patronatus Regiæ Coronæ & bona ejusdem, sicut & jura Regalia, sunt impræscriptibilia, ita ut nulla præscriptio, quantumvis centenaria, nec immemorabilis, contra Regem Regiamque Coronam procedat , & omnis possessio damnatur in juribus Regalibus absque titulo; & ita semper practicatum refert Cabedus de patron. Reg. Cor. cap.* 7. *num.* 29., *latissimè Castill. de tert. debit. cap.* 22. *cum seqq. Quia potest per legem fieri, ut nulla possessio insurgat, non dato titulo; imo ob id damnata & reprobata dicitur , Lazarte de decima vendit. cap.* 29. *num.* 5. *Valasc. de jure emphyt. quæst.* 8. *num.* 26. *Cùm ergo non detur possessio, ex eo quòd non detur titulus, & absque possessione præscriptio non procedat , cap. sine possessione, de reg. jur. in* 6.; *bene sequitur, quòd in Patronatibus Regiis præscriptio contra Regem Regiamque Coronam dari non possit , ut post Valascum quæst.* 9. *num.* 7. *refert Cabedus ubi supra num.* 7. *in fine, ubi refert pluries judicatum: & per hoc dici solet , quòd jura Regalia sunt impræscriptibilia, Covarr. pract. cap.* 1. 2. *&* 3. *Aven-*

(k) tom.3. ad leg. Gall. tit. de mater. possess. in præfat. num.135.
(l) de jure Indiar tom.2. lib.3 cap.2. à num.25. & in polit. lib. 4. cap. 2. vers. Pero es certa fol.507.
(m) de regim. Regni Valent. tom.1. cap.6. §.1 à num 32.
(n) de instrum. edit. tom 1. tit. 5. resol.2. num 11.
(o) de Pontific. & Reg. jurisd in stud. general. cap.8. num.83. & 84.
(p) alleg. fisc.35. num.13. & 56.
(q) tom.3. discept.184.

3. *Avendan. de exeq. mand. lib.* 1. *cap.* 4., *& idem in Regno Franciæ dicit Rebuffus ad leg. Gall. tom.* 1. *in tit. de mater. possessor. art.* 2. *glos.* 2. *num.* 26. *Menoch. de remed. possess. rem.* 3. *num.* 155. *Cùm enim jus resistat, præscriptio non datur, cap.* 1. *de præscript. in* 6. *cap. ad decimas, de restitut. spoliat. in* 6. *Bartolus in l.* 1. *D. de jurisd. omn. Jud. Cabedus cap.* 7. *num.* 5. con ciocchè siegue in quella discettazione, in cui largamente si fonda questa massima, e si confutano tutte le opposizioni, le quali si faceano in contrario. In somma là dove si tratta di juspadronati Regj, siccome affermano concordemente tutti i Dottori, perchè vien proibito ogni possesso in contrario dalla legge fondamentale di tutti i Principati, non mai può darsi principio a prescrizione alcuna, e per tal causa non ha nemmen luogo la prescrizione immemorabile: *Quoties lege aliqua particulari consuetudo reperitur probibita in aliqua materia, communiter affirmari solet, eo casu neque immemorabilem admitti posse, ex eo quòd semper probibitio operetur, prescriptionique resistat, Glossa in l.* 2. *C. quæ sit longa consf. Jas. in l. de quibus num.* 55. *&* 80. *D. de leg. Felin. in cap. accedentes., de prescript. num.* 6. *Gregorius Lopez in l.* 6. *tit.* 29. *part.* 3. *Covarruv. variar. lib.* 3. *cap.* 13. *num.* 4. *& practicar. cap.* 1. *à num.* 1. *cum seqq. Menchac. contr. illustr. cap.* 51. *num.* 37. *Anton. Fab. ad tit. Cod. Quæ sit longa consuetudo defin.* 4. *Zevall. commun. contra commun. quæst.* 704. *num.* 13. *Ferentill. ad Buratt. dec.* 800. *num.* 11. *ubi ita decisum refert. &c.* Così il soprallegato Pietro Frasso (r). Aggiungasi, che qualunque prescrizione, la qual fosse mai principiata in tal materia, s' interrompe con la successione del nuovo Principe, col quale si dovrebbe principiare una nuova prescrizione, secondochè osserva dottamente il medesimo Frasso (s) in quelle parole: *Quia in rebus Regii Patronatus & aliarum Regaliarum, ac dignitatis Regiæ, immemorabilis dari non potest*

(r) d. tract. cap. 95 num. 55.
(s) loc. cit. num. 66. & seqq.

poteſt poſſeſſio ; ſiquidem Regis , in cujus præjudicium poſſidetur & detinetur aliquid, ad Patronatum vel dominium Regium pertinens , morte , & novi Principis inaugurationc & ſucceſſione (contra quem non oritur nec incipit præſcriptio , niſi à deceſſu & morte præcedentis Principis, Oſaſc. conſ. 15. *num.* 38. *&* 47. *Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 247. *num.* 10. *Peregrin. conſ.* 28. *num.* 10. *vol.* 1. *Menchac. de ſucceſſ. creat. lib.* 3. §. 26. *à num.* 129. *Zevall. commun. contra commun. quæſt.* 13. *num.* 7. *D. Matienſ. in l.* 8. *tit.* 7. *lib.* 5. *Recopilat. gloſ.* 5. *num.* 23. *&* 27. *Pereyr. dec.* 52. *Fuſar. de ſubſtit. quæſt.* 528. *D. Larrea dec.* 53. *num.* 27.) *quæcumque interrumpitur detentatio & poſſeſſio ; ideoque nunquam immemorialis ad præſcriptionem hujus qualitatis & naturæ inducendam & perficiendam , eſſe poterit . Item in his rebus ſcientiam & patientiam Regiorum Officialium Regi ipſi præjudicium inferre & cauſare non poſſe , ex l.* 2. *D. Quis ordo in bonor. poſſeſſ. ſervat. notant Nicol. Garcia de Benefic.* 10. *par. cap.* 2. *num.* 34. *in fine , Cabed. de Patron. Reg. Cor. cap.* 12. *in fine & cap.* 28. *num.* 6. E dopo avere recati moltiſſimi Autori , per confermare una tal verità , ne aſſegna poi queſta ragione : *Ex eo quòd quoties ad aliquid Principis ſcientia & notitia eſt neceſſaria , ut in præſenti , Officialium non ſufficit nec officit , ita Mar. Cutell. in Codice legum Sicularum ad leges Martini ſub tit. de juriſd. cap.* 3. *num.* 41. & 46. *Antonius Monachus in not. ad Minadois dec.* 32. *à num.* 5. ; *& Principis nunquam poteſt dari ſcientia & notitia , niſi ſit ipſe præſens in Regno , optimè ex Iſern. in cap. Imperialem , ubi Camerarius , Jo: Vincentius de Anna in repetit. rubr. de Vaſal. decrep. ætat. num.* 454. *docet Merlinus Pignatellus controv. forenſ. cent.* 2. *contr.* 72. *à num.* 21. *cum ſeqq.*

Che ſe è così , ne riſulta certamente , che ne'tempi di Filippo II. , ne'quali S. Pio V. a petizione de' Padri Certoſini del Monaſtero di S. Martino e commutò la volontà della Regina Giovanna I. , e unì al medeſimo Monaſtero la Chieſa e l' Oſpedale della S. Corona di Spine , il juſpa-

dronato , che competea al Re sopra l' Ospedale medesimo e la Chiesa , non si era prescritto e abolito , ma stava tuttavia nel suo essere e vigore . Qualunque prescrizione, che si fosse mai incominciata sotto i Rè predecessori, erasi interrotta con la morte de' medesimi . L' Imperador Carlo V. padre di Filippo , e 'l Re Ferdinando il Cattolico , erano stati sempre assenti dal Regno , e solo di passaggio vi si erano una volta portati . Gli ultimi Re Aragonesi furon travagliati da continue guerre , e può dirsi con tutto rigore , ch' ebbero più tosto un' ombra , che la sostanza , della dignità Reale ; e tra essi Alfonso II. , rinunciato il Regno al Figliuolo , sene fuggì nella vicina Sicilia . Di Ferdinando II. , che fù il suo figliuolo , furon pochissimi i giorni . E Federico suo zio appena era succeduto nel Regno , che ne fù scacciato da Luigi XII. Re di Francia , e da Ferdinando il Cattolico , insiem collegati . Se il Regno di Alfonso I. , e 'l principio di quello di Ferdinando I. , furon tranquilli , non può negarsi che negli ultimi tempi di Ferdinando il Regno di Napoli fù conturbato da strane rivoluzioni : sicchè qualunque attentato, che si fosse allora intrapreso da' Padri Certosini in pregiudizio del Regio Padronato , non potè venire alla notizia del Principe , che trovavasi distratto in altri rilevantissimi affari . Quel ch' è certo nonperò , si è , che non molti anni innanzi al Regno di Filippo II. i Padri Certosini si aveano occupate le rendite dell' Ospedale , e avean quello abolito e dismesso , secondochè a suo luogo abbiam congetturato farsi chiaro dalla liquidazione de' frutti fatta dal Nunzio di Napoli nella somma di cencinquantamila ducati in circa alla ragione di cinquemila ducati in ciascun anno: ed era perciò molto recente e fresca l' innovazione e la sorpresa , che avean fatta i Padri su di quel luogo , ch' era di Regio Padronato . Aggiungasi , che i Padri stessi , primachè avessero ottenute le Bolle da S. Pio V. , erano più volte comparsi nel Tribunale della Regia Camera , e avean presentato il secondo privilegio della Regina Giovanna I. , e quello della Regina Giovanna II. ; da' quali cer-

certamente appariva la fondazione dell' Ospedale fatta da quella Regina, e per conseguenza il Regio Padronato. E quindi ove ancora si fosse compiuta la prescrizione ne'tempi di Filippo II., non potea dirsi che quella fosse stata prescrizione immemorabile; giacchè costava del titolo, ch' era certamente vizioso, anzi contrario a' Padri; e costava ancora dalle provisioni del Tribunale della Regia Camera, da essi ottenute, la frode manifesta, con la quale si erano intrusi nell' amministrazione di un luogo, che non era stato certamente raccomandato alla lor cura, siccome appariva dagl' istessi privilegj, che in quel Tribunale presentarono. Onde a tal proposito fa molto ciocchè dopo altri scrisse Lodovico Postio (t) in quelle parole: *Notoriè autem & evidenter injustitia possessionis, seu exceptio non juris Possessoris, vel dominii alterius, diceretur apparere vel per confessionem ipsius Spoliatoris, Prædonis, seu aliàs injusti Possessoris, vel per sententiam seu sententias, & rem judicatam, vel aliàs ex actis per clara jura, & publica instrumenta producta, seu per claras depositiones Testium, Boccat. de interd. uti possid. cap.* 2. *num.* 46. *&* 48. *& cap.* 5. *num.* 4. *&* 5. E poco dopo: *Et quòd obstet defectus, seu invaliditas tituli, quæ ex ipsius tituli lectura ex adverso producti apparet, tradit Menoch. de retin. remed.* 3. *sub num.* 183. *Rota recent. dec.* 698. *num.* 3. *par* 3. *& dec.* 177. *num.* 6. *&* 7. *par.* 4. Aggiungasi ciocchè scrisse il Reggente Revertera (u) nella causa, ch' egli riferisce essersi trattata nel Tribunale della Regia Camera tra 'l Conte di Potenza possessore della terra di Vignola, che gli era stata conceduta *in emphyteusim* dalla Casa Santa della Santissima Annunziata, e 'l Regio Fisco: *In casu, de quo agebatur, cùm esset productum instrumentum concessionis in emphyteusim ab Hospitali factæ dicto Comiti, per quod constabat, illud esse burgensaticum, nec aliter in feudum à Regia Curia teneri, fuit certè detectus error; & successivè titulus ille præsumptus de*

(t) de manutent. observ. 42. num. 153 & 155.
(u) dec. 558.

de quo in juribus supra allegatis , tollebatur omnino . Quare his omnibus in Regia Camera discussis , nemine contradicente , decisum fuit , Castrum Vignolæ uti rem burgensaticam , non autem Feudalem , à Baronum Cædulario esse delendum . Così parimente in una causa dalla Ruota Romana (x) si scrisse : *Deficit etiam secundum requisitum immemorabilis ; quia constat de fundatione & dotatione hujus Ecclesiæ facta à Rege Navarræ Sanctio , illiusque successiva donatione ad favorem Abbatis & Monasterii S. Mariæ de Terache , & sic de certo initio , quo stante cessat & excluditur immemorabilis ; cum hæc pro sui essentia requirat , quòd initii memoria non adsit , Molin. de primog. Hispan. lib.* 2. *cap.* 6. *num.* 64. *vers. In secunda specie , Rota coram Buratto dec.* 831. *num.* 6. *vers. Nec aliqua præscriptio in recent. dec.* 14. *num.* 2. *par.* 1. *& dec.* 56. *num.* 18. *vers. Quare cùm constet part.* 7. , *& fuit dictum in Toletana decimarum de Capilla* 4. *Julii* 1640. *coram R. P. D. meo Bichio* . Celebre ancora in questa materia si è l'autorità di Gianpietro Fontanella (y) , che trattolla largamente in due sue decisioni , di cui perciò ci asteniamo di riferir le parole , per non renderci troppo tediosi . Nè potean punto giovare a' Padri le provisioni del Tribunale della Regia Camera , con le quali sembra che fin dall'anno 1504. fossero stati essi riconosciuti per amministratori dell' Ospedale , e possessori delle rendite del medesimo ; poichè costando manifestamente dell'errore , sù cui fondaronsi quelle provisioni , dalla lettura degl'istessi privilegj , non può tenersi conto alcuno di qualunque possesso , che fosse mai risultato in vigore delle medesime provisioni ; eziandìo perchè l'ignoranza e la trascuraggine de' Regj Ministri non potea recare alcun pregiudizio al Principe , siccome attestano il Larrea (z) e 'l Fajardo (a): appunto come il Priore di un Monastero non potrebbe recare al medesimo nocumento alcuno con un

(x) par.11.recent.dec.314.num.6.
(y) to.2.dec 445.& 446.
(z) to.2.alleg.92.num.15.& seqq.
(a) par.1.alleg.7.num.23.

un continuato pagamento di più anni, quando dalle ſcritture ſi ſcorge la verità in contrario, ſiccome dopo molti, che allega, ſoſtiene il Conſiglier Franceſco Rocco (b). Il che avrebbe luogo anche nel caſo, in cui que' Miniſtri della Regia Camera non ſolo foſſero ſtati negligenti nel conſervare i diritti Regj, ma foſſero ſtati conſapevoli ancora dell'artificio de' Padri, e aveſſero inteſo poſitivamente di ſpogliare il Re del juſpadronato, ch'egli avea ſopra l'Oſpedale, e di rinunciare e cedere il medeſimo a' Padri: poichè una sì fatta loro rinuncia non potea eſſere di pregiudizio al Rè, ſecondochè oſſerva in ſimili termini il Fajardo (c), aſſegnandone le ſeguenti ragioni: *Tum quia ſuis actibus, etſi tacitam inducentibus renunciationem, non potuere juri Regali Regii Patronatus præjudicare, Belluga in ſpec. Princ. rubr. 23. §. ſed pone, num. 2. Natta conſ. 590. num. 13. Franch. dec. 192. num. 7. Salgado de ſupplicat. ad Sanctiſſ. 1. par. cap. 13. num. 8. Tum quia publicum jus Regale, vel Ducalis & Regius Patronatus, per Privatos renunciari non poteſt, cap. ſi diligenti, de foro compet. & ibi Barb. num. 5. Salgado ubi proximè num. 15. & 16., etſi in conſequentiam eſſet Privatorum intereſſe, Suarez de legib. lib. 8. cap. 6. Salgado ubi proximè num. 18. Tum quia ſtante jure Regio ſine Regis aſſenſu ineſſicax fuit renunciatio, l. 1. & 2. D. de judic. Clarus §. fin. quæſt. 42. & exornans Salgado d. cap. 13. à num. 21. & à num. 29. & 2. par. cap. 11. à num. 17., & eſt optimus textus in cap. cùm tempore 5. de Arbitris.* Perlaqualcoſa dobbiam dire, che trattandoſi di un dritto, contro a cui non potea darſi alcun poſſeſſo; qualunque poſſeſſo, che aveſſero mai avuto e ottenuto i Padri, non avea alcuna forza e vigore, e dee fingerſi come ſe mai non vi foſſe ſtato, ſiccome ſi raccoglie da quanto diſſe Giavoleno (d) in quelle parole: *Non videtur poſſeſſionem adeptus is, qui ita nactus eſt, ut eam retinere non poſſit.*

(b) to.2.reſp.61.num.4.
(c) d.to.1.alleg.23.num.16.17.& 18.
(d) l.22.D.de acquir.poſſeſſ.

sit. Le quali parole dal dottissimo Giacomo Cujaccio (e) furono così interpetrate adattatamente al nostro intento : *Quod ait l. 22. D. de acquir. possess. non videri possessionem adeptum eum, qui ita nactus est, ut eam retinere non possit, procul dubio de eo accipiendum est, qui non ex justa causa possessionem adeptus est*. Ma qual possesso potrem noi immaginarci mai più ingiusto, e più riprovato dalle leggi, quanto quello, in cui forse si trovavano i Padri ne' tempi di Filippo II. e di S. Pio V. ? Se ciocchè si è finora detto intorno all' ingiustizia di un tal possesso non finisse di convincere i nostri dottissimi Avversarj ; forza è, che finalmente restin convinti dall' espressa proibizione, che leggesi in una nostra Costituzione (f), di potersi in guisa veruna possedér quelle cose, che si appartengono all'ornamento e decoro del Regio Diadema : *Ea quæ ad speciale decus, & merum imperium, Celsitudinis nostræ spectare noscuntur, per præsumptiones illicitas volumus à nemine usurpari*.

Se così è adunque, ne risulta certamente per legittima illazione, che quando i Padri Certosini ottennero da S.Pio V. le due sopraccennate Bolle, sussisteva in tutto il suo vigore il Regio Padronato sopra l' Ospedale e la Chiesa della Santa Corona di Spine, nè contra di quello si era potuto mai recare alcun pregiudizio o col possesso de' Padri, che ne aveano usurpata l' amministrazione, o con le provisioni del Tribunale della Regia Camera, con le quali erano stati in certa guisa riconosciuti per legittimi amministratori dell' Ospedale. Oltrechè ove ancora fosse stato legittimo il possesso de' Padri intorno all' amministrazione dell' Ospedale, non può dirsi che con tal possesso si fosse punto derogato al Regio Padronato ; siccome nemmeno si sarebbe a quello derogato, se il Principe stesso ne avesse volontariamente commessa a' Padri la cura e l' amministrazione : non essendo cosa nuova, che i Principi abbiano alcuna volta raccomandato il governo degli

(e) Lib.4 observat.cap.12.
(f) Constit.Ea quæ, tit.Quòd nullus Prælat.&c.

degli Ospedali da essi fondati a un qualche Ordine Religioso, senza punto toccarsi la temporalità dell'Ospedale, la quale si rimane nella disposizione del Principe, insieme con ogn'altro diritto, che al medesimo si appartenga. Così appunto praticò il Rè Carlo II. d'Angiò nella fondazione dell'Ospedale di S. Marta di tre pergole della Città di Pozzuoli, qual commise al governo e all'amministraziona de' Monaci del Monastero di S. Spirito in Sassia della Città di Roma: nè perciò può dirsi, che con tal condotta avesse rinunciato a que' diritti, i quali gli si erano acquistati con la fondazione e con la dotazione dell' Ospedale, secondochè si è da noi fondato nelle due soprammentovate allegazioni formate per la Casa Santa della Santissima Annunziata. E la ragione n'è pur troppo manifesta, cioè, perchè essendo affatto profani e laicali simili Ospedali fondati dal Principe laico, non ostante che abbiano annessa una qualche Chiesa o Cappella per comodo dell'Ospedale medesimo, secondo i principj da noi di sopra stabiliti, e per l'elegantissima ragione, che ne assegna il Vanespen (g), *Quia cùm ipsum Hospitale ab ipso Oratorio aut Sacello sit planè distinctum, non magis potest ab ipso suam mutuare religiositatem, quàm Castrum aut Palatium Principis à simili Sacello mutuaret*; niente fa, che poi l'Ospedale si unisca a un Monastero, poichè si riman certamente nel suo primo stato: *Ipsum Hospitale salvum manet; cura tamen & administratio integra est apud ipsum Monasterium, cum obligatione exercendi ipsam hospitalitatem, & proventus illius impendendi juxta legem ipsius Fundationis*: sono parole del medesimo Vanespen (h). Il qual soggiugne (i), che soleano spesso i Fondatori, massimamente circa il dodicesimo secolo, raccomandar la cura degli Ospedali a Ordini Religiosi, senza alcun pregiudizio del proprio lor diritto, siccome abbiamo accennato con l'esemplo dell'Ospedale di S. Marta di tre pergole. In somma quantunque a' Padri Certosini si fosse conceduedu-

(g) par.2.tit.37.cap.1. num.6.7.& 8.
(h) loc cit.num.22.& 23.
(i) num.25.

ceduto un pieno diritto così sopra l'Ospedale , come sopra le sue rendite ; non lasciavan queste di esser pervenute nelle mani de' Padri dalla munificenza Reale ; e per conseguenza restavan soggette al diritto di Regalia e del Regio Padronato, inseparabile dalla Corona del Principe , come notò assai bene il dotto Florente (k) in quelle parole: *Præterea Regalia dicuntur Feuda & Possessiones, quæ munificentia Imperatorum & Regum tam Ecclesiis , quàm Xenodochiis , & reliquis venerabilibus Locis fuerunt concessa : quorum ratione subjiciuntur communi juri & conditionibus Feudorum omnes eorum Possessores , licèt Ecclesiastici : ideoque obsequium , hominium , & juramentum fidelitatis præstare tenentur . Hoc sensu pia loca dicuntur Regalia , & per beneficium Regis haberi : esse in Regis Mundio sive Custodia : quod jam inde sub Pipino obtinuisse , leges Longobardorum probant lib.* 3. *tit.* 1. 19. & 30. *Regalia in eadem significatione sic explicat Jvo epist.* 60. *Vide cap.* 8. *de reb. Eccl. non alien.* , *ubi Regalia appellantur res à Regibus in Ecclesiam collatæ ad differentiam aliorum bonorum Ecclesiæ .*

E tuttociò presupposto , come mai poteasi dal Papa sopprimere un' Ospedale di Regia Fondazione , di Regio Padronato , di Regalia così sublime del Rè Filippo II. , e unire alla Certosa di S. Martino , senza essere inteso il medesimo Rè ? Se d' altro non si fosse trattato , che di una donazione fatta dalla Regina Giovanna I. a un' Ospedale da altri prima fondato ; certo egli è , che per la costituzione di Giustiniano (l) non si sarebbon potuti i beni donati da una Regina trasferire in beneficio di un'altro Luogo Pio: *Ea verò , quæ ab Imperiali Domo in quamcumque venerabilem Domum pervenerunt , aut postea pervenerint, nullo modo vendi , aut pignori supponi , aut permutari , aut omnino alienari concedimus ; neque si ad alteras venerabiles Domus tale aliquid egerint .* Ora quanto maggiormente dovrà ciò dirsi nel caso presente , in cui trattavasi di

(k) to. 1. in tract. ad lib 1. Decretal. tit. 6. de Elect. & Electi potest in §. de jure Regal. pag. 162.

(l) §. ea verò , Auth. de alienat & emphyt.

di una perfetta Fondazione ; per cui erasi alla Regina , e a' suoi Successori nel Regno , acquistato un perfetto juspadronato ? Se il sommo Pontefice S. Pio V. avesse voluto impor solamente una pensione sopra le rendite dell' Ospedale e della Chiesa in beneficio della Certosa , senza punto supprimere e dismettere l' opera dell' Ospedale , nemmeno l' avrebbe potuto fare senza il consenso del Re Filippo II. , secondochè dopo Renato Choppino (m) e Pietro Rebuffo (n) osserva il Vanespen (o) , attestandone la pratica della Francia , e della Spagna : *Nec in Gallia tantùm sed & in Hispania idem observatur . Observandum enim monet Covarruvias practicar. quæstion. cap.36. non admitti apud Hispanos constitutionem pensionis in his Beneficiis & Dignitatibus , quæ pertinent ad juspatronatus Regium ; nisi ipsiusmet Regis consensus accesserit Summi Pontificis concessioni & pensionis constitutioni* . Che anzi soggiugne in appresso (p) , che nemmeno può imporsi pensione , ove il Beneficio o la Dignità sia di Padronato laicale privato , senza il consenso del Padrone : e dopo averne ancora attestata la pratica della Francia e della Spagna , siegue così a scrivere : *Estque notoriæ Belgii nostri praxi conforme , in nullo permittenti juri patronatus Laicorum derogari , aut Beneficia juri illi subjecta diminui , aut gravari , sine eorum consensu* . E generalmente parlando in un altro luogo (q) scrisse in tal guisa : *Huc referri potest ratio Rectorum Angliæ , ut asserant , ne quidem à Summo Pontifice imminui , & quoquo modo usurpari posse Patronatarum Ecclesiarum reditus , nec ullam exactionem illis imperari . Nam cùm Rex Angliæ & Magnates , tam jure hæreditario , quàm bona & approbata consuetudine , habeant juspatronatus Angliæ , & Rectores ad eorum presentationem instituant ; nolunt , sicut nec debent , nec possunt , in aliquam constitutionem consentire , inconsultis Patronis: quia sic posset suis Ecclesiis præjudicium generari , apud*

 M. Pa-

(m) de sacra Polit.lib.3.tit.2.num.15.
(n) in tract.de pacific.possess.num.137.
(o) par.2.tit.28.cap.4.num.7.
(p) loc.cit.num.22.
(q) par.2.tit.25.cap.5.num.17.

M. Paris ad ann. 1240. *Neque hodie facilè admitteretur notabilis bonorum alienatio , aut Ecclesiis gravamen imponi , sine consensu Fundatorum* . All' autorità del Vanespen aggiungasi quella del Pereira (r) in quelle parole : *Quæ praxis eodem quoque modo obtinet in pensionibus super beneficiis Patronatus Regii impositis . Nam si quis à Summo Pontifice obtineat pensionem sibi reservari in Ecclesia jurispatronatus Regii , violentus possessor judicatur in judicio Regiæ Coronæ , nisi ostendat Regis consensum ; cùm pensio in hujusmodi Regalibus Beneficiis constitui nequeat , inconsulto Rege , ex inveterata consuetudine , ut per Cabed. de jurepatron. Reg. Cor. cap.* 13. *num.* 6. ; *& idem servari Castellæ , dicit Covarruv. pract. cap.* 36. *num.* 10. *Quod ideo obtinet , ne Ecclesiarum libertas ullatenus offendatur in perniciem Regalis Jurispatronatus , non sine jactura Principalis Culminis & Majestatis* . E poco importa , che ritrovandosi il Beneficio nelle mani di un Terzo, il quale sia donatario del Principe , abbia egli consentito all' imposizion della pensione ; richiedendonsi indispensabilmen- il consenso del Principe , siccome siegue a scrivere il medesimo Pereira (s) ivi : *Planum fit , consensum Regis , non Donatarii , exquirendum esse ; maximè cùm hæc pensionis impositio videatur quædam servitus perpetua , argum. l.* 1. *D. pro soc. , & suo modo alienationis speciem contineat , in bonis Regiæ Coronæ omnino interdictam , absque Regio consensu* . Nè diversa n' è stata ed è la pratica nel nostro Regno di Napoli , in cui non si sono mai ammesse le Bolle di Roma , con le quali siasi imposta alcuna pensione su di Beneficj di Regio juspadronato , senza precedere il consenso dell' Illustre Vicerè del Regno in nome del Rè . Legansi gli atti giuridizionali intorno al Capitolo della Città di Lucera presso il nostro Chioccarelli (t) ; e vedrassi , che a' 30 del mese d' Ottobre del 1587. in una sua relazione il Cappellan Maggiore di quel tempo riferì , che poteasi concedere il Regio *Exequatur* a una Bolla della Cor-

(r) de manu Reg. ad Ordin. lib. 2. tit. 1. §. 7. cap. 29. num. 16.
(s) loc. cit. num. 17.
(t) to. 7. tit. 3. in fine.

Corte di Roma , con cui erasi costituita una pensione di annui ducati 250. sopra il Decanato di quella Chiesa , ch' era di Regia collazione , con assegnarne questa ragione , cioè perchè la pensione erasi costituita , precedente il consenso e la licenza del Vicerè . Troverassi parimente , che D. Francesco di Castro figliuolo del Vicerè Conte di Lemos , e Luogotenente del Regno , diede il suo consenso a nome del Rè , che 'l Licenziato Diego di Castro avesse potuto resignare nelle mani del Papa a favore di D. Francesco Spiculicio l' Archidiaconato della medesima Chiesa con una certa annua pensione ; purchè nelle Bolle si fosse fatta espressa menzione , che 'l tutto faceasi precedente la licenza datane a nome del Rè . Troverassi inoltre , che in una relazione de' 3. di Novembre del 1617. riferì il Cappellan Maggiore di quel tempo , che potea condiscenderſi alla petizione di D. Pietro Ysiar Tesoriere della Cattedrale di Lucera , che volea rinunciare quel suo Canonicato con la riserva di una pensione di annui ducati 300. , ma con l' espressa condizione , che nelle Bolle dovesse esprimersi , che ciò si facea col consenso dato precedentemente in nome del Rè . Per l' opposito perchè sotto il Ponteficato di Papa Sisto V. la Corte di Roma avea conferito a Giammaria Pallavicino un Canonicato e Prebenda della medesima Chiesa , che vacava per la risegna fattane da Luigi Vasquez con la riserva di una pensione di annui scuti 100. d'oro di Camera , senza precedere il consenso e licenza del Vicerè di quel tempo a nome del Rè , ma con la semplice clausula , intervenendo il consenso di S. M. , per essere juspadronato Regio ; diede ciò motivo al Cappellan Maggiore , di dire nella sua relazione de' 28. di Luglio del 1587. , che per non esser preceduto il Regio Beneplacito alla Risegna e alla costituzion della pensione , come era necessario di farsi per essere il Beneficio di Regia collazione , restava in libertà del Vicerè il dare o non dare il consenso a tal Risegna .

Che se ove si tratti di una mera e semplice imposizion di pensione , che in sostanza è una specie di servitù , la qual

 vie-

viene a costituirsi sopra del Beneficio , richiedesi indispensabilmente il consenso del Principe , qualora il beneficio sia di Regio Padronato ; che sarà , e che mai dovrassi dire , ove trattisi di abolire , annientare , e sopprimere il Beneficio, con l' Unione la quale si voglia fare con un altro Beneficio ? Sarebbe minor male , se l' Unione seguisse in una di quelle tre maniere divisate dal Duareno e dal Moneta ne' luoghi di sopra recati, conservandosi cioè nel suo primo stato il Beneficio che si unisce , e niente innovandosi intorno al sagro Ministerio, e a' pesi , ch' eran proprj del Beneficio . E pure in questo caso richiederebbesi ancora il consenso del Principe , non solo se il Beneficio fosse di Regio Padronato, ma anche se si trattasse di una Chiesa Vescovile , la quale si volesse unire con un altra , o di un Monastero di Regolari , che si volesse subordinare a una Provincia fuor del Regno di Napoli , per l' interesse che può avervi il Rè , secondochè da noi sondossi in una nostra allegazione formata nell' anno 1720. contro all' Unione , che pretendeasi fare del Monastero di Montesanto di questa Città con la Provincia de' Padri Marcheggiani dello Stato Ecclesiastico , in vigor di una Bolla della Corte di Roma . La qual causa essendosi trattata nel Regio Collateral Consiglio a nostra difesa , e a relazione della sempre inclita memoria dello Spettabile Presidente del Sagro Consiglio D. Gaetano Argento , di cui e la presente e le future etadi ne deploreranno incessantemente la perdita , ebbe tutto favorevole l' esito ; giacchè negossi costantemente l' esecuzione a quella Bolla , e ordinossi rigorosamente a' Frati del Monastero di Montesanto , che affatto non ubbidissero al Provinciale eletto da' Frati Marcheggiani , e che non dassero ricovero ad alcun Frate Marcheggiano o lor dipendente , che fosse in Napoli capitato , per essere incorporato nell' accennato Monastero . Quanto adunque dovrà essere l' opposizione , che debbon fare i Regj Ministri , là dove la Corte Romana si avanzi a unire un Beneficio , una Chiesa , un Luogo Pio , di Regio Padronato , con sopprimerne affatto il titolo, il nome, l' opera, il sa-

il sagro Ministerio ? E non sarebbe questa una vera alienazione del Pio Luogo, e delle rendite donategli dal Principe fondatore, la quale secondo la sopraccennata costituzion di Giustiniano non può farsi, eziandìo se facciasi in beneficio di un' altra Chiesa, o d' un' altro Luogo Pio ? Ora tale appunto si fù l' Unione, qual fecesi da S. Pio V. dell' Ospedale e Chiesa della Santa Corona di Spine con il Monastero di S. Martino. Fù quello soppresso affatto ed estinto, e in tal guisa incorporato col Monastero, che in un certo modo può dirsi divenuto parte del medesimo Monastero, appunto secondo i termini, ne' quali parlava il Vanespen (u), quando scrisse: *Sunt quædam Hospitalia Monasteriis aut Capitulis incorporata per uiam suppressionis ; ita scilicet ut ipsum Hospitale unà cum dote ac proventibus erectum sit in Monasterium vel Capitulum : quo casu ipsa Hospitalia sunt quodammodo extincta, & in Monasteria aut Capitula commutata.*

Sul qual punto basterebbe certamente allegare la sola autorità del sagrosanto Concilio di Trento (x) in quel capo delle Unioni, in cui così diterminò : *Uniones perpetuæ, à 40. annis citra factæ, examinari ab Ordinariis, tanquam à Sede Apostolica delegatis, possint : & quæ per subreptionem vel obreptionem obtentæ fuerint, irritæ declarentur. Illæ vero, quæ à dicto tempore citra concessæ nondum in toto vel in parte sortitæ sunt effectum, & quæ deinceps ad cujusvis instantiam fient, nisi eas ex legitimis, aut aliàs rationabilibus causis, coram loci Ordinario, vocatis, quorum interest, verificandis, facta fuisse constiterit, per subreptionem obtentæ præsumantur; ac propterea, nisi aliter à Sede Apostolica declaratum fuerit, viribus omnino careant.* E in un' altro luogo (y), che dee certamente congiugnersi con il già recato, ordina il Concilio, che i Possessori de' beni degli Ospedali debbano onninamente adempiere l' opera dell' Ospitalità ingiunta dalla legge della Fondazione : *Non obstante, quoad omnia supradicta,* qua-

(u) par 2.tit.37.cap.1.num.23.
(x) sess.7.cap.6.de reformat.
(y) sess.25.cap.8.de reformat.

quacumque Unione , Exemptione , & Consuetudine in contrarium, etiam immemorabili , seu Privilegiis aut Indultis quibuscumque . Ed ecco con quanta chiarezza il Concilio dichiarò nulla qualunque Unione , che fosse potuta seguire per l'avvenire, non provata la legittima causa da potersi fare, e non citati coloro, de' quali può essere l'interesse. E poichè nell' Unione degli Ospedali non dee mai abolirsi e sopprimersi l'opera dell' Ospitalità , si vuole che questa inviolabilmente sia adempiuta , non ostante qualunque Unione, e qualunque privilegio. E sebbene il Concilio nelle soprammentovate parole avesse riservata alla Sede Appostolica la facoltà di altrimenti diterminare, *Nisi aliter à Sede Apostolica declaratum fuerit* ; egli è nondimeno da avvertire , che saggiamente da' Ministri deputati a notare i pregiudizj, che potean recarsi col Concilio a' Regj diritti, fù notato questo capo per pregiudizialissimo, e da non potersi ricevere nel nostro Regno, come può vedersi presso il Chioccarelli (z): giacchè parlandosi generalmente dal Concilio, poteasi sentire riservata tal facoltà alla Sede Appostolica eziandio ne' Benefizj e Luoghi Pii di Regio Padronato , ne' quali si sarebbe potuta far . l' Unione, senza la pruova precedente della causa legittima , e senza la citazione delle Parti interessate : ciocchè certamente non dovea poter esser permesso . Donde, tolta da mezzo tal facoltà, che non è stata riconosciuta nel nostro Regno, dee rimaner ferma la diterminazione del Concilio, con la quale si volle, che le Unioni non possòn mai avere alcun' effetto, e debbano presumersi ottenute sorrettiziamente, qualora non sia preceduta la cognizion della causa, e la citazione di tutti coloro, a' quali può appartenersi alcun diritto sù de' Beneficj e Pii Luoghi, che vogliono unirsi . Ed essendo così, chi mai può essere tanto interessato in questa materia , quanto il Padrone del Pio Luogo o del Beneficio?

E in effetto constantissima presso tutti i più saggi e più rinomati Scrittori si è questa opinione , di doversi indispensabil-

(z) tom.17.sive tom.1. varior.tit.1.

ſabilmente richiedere il conſenſo del Padrone per qualunque Unione, che voglia farſi di tali Beneficj, Chieſe, e altri Pii Luoghi. Antonio Fabbro (a) infra gli altri il diſſe in termini eſpreſſi là dove ſcriſse: *Unio Beneficiorum, quoniam odioſa eſt, & à communi utilitate aliena, nunquam niſi ex magna & neceſſaria cauſa permitti debet, vocatiſque in eam rem omnibus illis, quorum intereſt, inter quos præcipuè hi ſunt, Epiſcopus, qui Ordinarius eſt Diæceſeos, Capitulum Eccleſiæ Cathedralis, & Patronus Beneficii, ſi laicus ſit. Neque enim ſine ipſius conſenſu facta Unio valere poteſt, ne alioqui à dotandis Eccleſiis Laici facilè revocentur. Quòd ſi Patronus ſit Clericus, nemo dubitat, quin ſummus Pontifex poteſtate ordinaria derogare poſſit juripatronatus Clericorum. Etſi autem derogare etiam poteſt, cùm vult, juripatronatus Laicorum pro ea vice, fallit tamen hoc in Unionibus, quia perpetuò durant*. Indi ſoggiugne, che quantunque poſſa il Papa derogare al juspadronato de' Cherici, non può però unire il Beneficio di ſomigliante juspadronato, ſenza ſentirſi il Padrone Cherico. *Quod tamen diximus, Summum Pontificem mandantem uniri Beneficia derogare poſſe juripatronatus Clericorum, efficere non poteſt, ut eò minus vocandus & audiendus ſit Patronus Clericus in ipſa Unione facienda. Idque adeo verum eſt, ut ſi inſcio illo facta ſit, perinde non valeat, ac ſi juripatronatus nullo modo derogatum eſſet*. All' autorità del Fabbro ſuccede quella del Vaneſpen (b) ivi: *Patroni quoque audiendi: imo ſi Patroni laici fuerint, non ſolùm audiendi ſunt, ſed eorum conſenſus requiritur. Hic in Belgio quoque requiri conſenſum Patronorum Laicorum, dubium non eſt: notaveruntque expreſsè Concilia Belgica ad ſeſs. 21. cap. 5. Synodi Tridentinæ, quo poteſtas ſit Epiſcopis, ex juſta cauſa Uniones faciendi Eccleſiarum & Beneficiorum, opus eſſe conſenſu Patronorum Laicorum, apud Antonium Anſelmo in Tribonia no Belgico cap. 33. §. 23.* Ma udiamo ciocchè ne ſcriſſe un'

(a) Cod lib. 1. tit. 2. defin. 48.
(b) par. 2. tit. 29. cap. 3. num. 9. & ſeqq.

un' insigne Scrittor della Francia, qual fù certamente Claudio de Ferriere Avvocato nel Parlamento di Parigi (c). Si mette egli di proposito a trattar questa materia, e stabilisce imprima questa massima: *On ne peut point unir des Benefices, sans le consentement des Patrons, tant Laiques qu' Ecclesiastiques, cap. suggestum, extra de jurepatron. Et si Uniones fiant authoritate Apostolica vel ordinaria, tamen uniri non potest Beneficium alteri, absque consensu illius, qui jus habet eligendi, conferendi, vel præsentandi, sive Patronus sit Laicus, sive Ecclesiasticus, Clement. un. §. ad hæc, de statu Monach. Concil. Trident. sess. 25. de reformat. cap. 9. Covarruv. practicar. 36. num. 11. Boer. dec. 345. Rebuff. tit. de Union. num. 28. Garçia de Benefic. part. 12. cap. 2. de Union. num. 202.* E facendo poi spezial menzione del juspadronato Ecclesiastico, siegue a così scrivere: *On demande, si l' Union seroit valable sans le consentement du Patron Ecclesiastique? L' opinion commune est, qu' elle ne seroit pas valable: car quoyque Papa derogare possit juripatronatus Ecclesiastici in conferendo, que neanmoins cela n' a point lieu in uniendo. Cùm enim perpetuum gravamen inferat Unio, mens Papæ esse non præsumitur, ut cujusquam jus absolutè & in perpetuum tollat, sed tantùm ad tempus, & ad effectum gratiæ, quam concedit, argum. l. 2. §. si quis à Principe, & §. meritò, D. ne quid in loco publ. l. 4. D. de emend. lib. Ainsi l' Union, qui seroit faite par Rescrit Apostolique, ou par l' autorité de l' Ordinaire, seroit abusive.* Quindi passa a mostrare, che nemmeno si potrebbe mutare lo stato di una Chiesa soggetta a Padronato laicale, senza il consenso del Padrone, cioè se verbigrazia si volesse ergere in Curata o Collegiata; e ciò fatto conchiude con asserire, che generalmente parlandosi non è lecito fare alcun cambiamento nelle Chiese appadronate, senza il consenso del Padrone: *C' est l' opinion commune*, sono le sue parole, *que le Pape ne peut pas changer l' ètat de l' Eglise, qui est en Patronage, sans le consentement des Patrons, de Joan. Archidiac.*

(c) Trat. de Droit de Patronage cap. 11. n. 57 & seqq.

diac. 16. quæst. 7. can. Monasterium, de Boich sur le chapitre Nobis fuit, ext. de jurepatr. n. 14., d'Abbas, de Joan. Andr. sur le chapitre Quoniam ext. de vita & honestat. Clericor., cap. suggestum, ext. de jurepatronatus: Jo: Sarisberiensis remonstroit au Pape Alexandre III., qu' il ne devoit rien innover en l' ètat des Eglises, sans l' avis des Princes & des Patrons. Ainsi le Pape Leon X. ayant erigè l' Eglise Paroissiale de Bourg-en Bresse en Evesché, & demembré de l'Archevesché de Lyon quantitè de Villes & Villages, pour le soumettre à la jurisdiction spirituelle de l' Evesque du dit Bourg-en Bresse, le Roy François I. comme Protecteur & Patron des Eglises de son Royaume fit ses plaintes au Saint Pere de ce dèmembrement & distraction faite au prejudice des droits de sa Couronne, & jurisdiction spirituelle du dit Archevesque: ensorteque par des Bulles posterieures le mesme Pape en 1516. revoqua les premieres de l' an 1514. contenant l' èrection de l' Eglise de Bourg en Cathedrale; & ordonna, ut dictus Archiepiscopus in locis dismembratis suam jurisdictionem exerceret, sicut prius; ac illorum locorum dismembratorum Habitatores remanerent, ut antea, dicto Archiepiscopo in jurisdictione spirituali, comme remarque Fevret liv. 2. chap. 2. num. 5. A tutti questi potrebbono aggiugnersi e'l P. Tomassini (d), e'l Vescovo Barbosa (e), e'l Vescovo Covarruvias (f), e infiniti altri, che potrebbonsi allegare, i quali per non dilungarci soverchio si tralasciano.

Ma se è indispensabile il consenso di qualunque Padrone nelle Unioni de'Beneficj, delle Chiese, e di ogn'altro luogo soggetto a juspadronato; quanto dovrà esser necessario il consenso del Principe supremo, qualora egli sia il Padrone del Beneficio, della Chiesa, del Pio Luogo, che vuolsi unire, e con l' unione supprimere e abolire? Non può certamente recarsi a controversia, che i juspadronati de' Principi son forniti d'altre prerogative e d' altri privilegj, che non sien quelli de' Privati, giusta l' osservazione assai propria del Fa-

 jardo

(d) Part. 2. lib. 3 cap. 23. num. 6.
(e) ad Concil. Trident. sess. 5. de reform. cap. 6.
(f) pract. cap. 30. num. 11.

jardo (g). Adunque se la Corte di Roma non può ne'Beneficj di juspadronato de' Privati fare alcuna sorpresa, senza il consenso del Padrone, molto più dovrà astenersene ne'Beneficj di Regio juspadronato. Sicchè di questi parlando il Vanespen nel luogo di sopra recato ebbe tutta la ragione di conchiuder così risolutamente: *Unde Beneficia Patronatus Regii uniri non posse citra consensum Regis, expeditum est*. E non meno del Vanespen dovea anche il Ferriere scriver così, come scrisse, nel passaggio poco fa allegato: *C' est pourquoy lor qu' il s' agit de l' Union des grands Benefices, & autres, dont le Roy est Patron & Fondateur, ou qui sont en la nomination du Roy, il faut avoir des lettres du Roy pour y proceder valablement, & le consentement de Monsieur le Procureur General, ou de ses substituts. Fevret en son traitè de l' Abus liv. 2. chap. 4. num. 26. dit, que Dom Nicolas Boucherat Chef & General de l' Ordre de Cisteause, ayant poursuivi auprès du Pape Paul. V. l' union & l' incorporation de l' Abbaye du Mistoir, les Bulles, qu' il obtint, portoient que c' estoit par la consideration du Roy Henry IV. Comme il s'agissoit d' un Benefice Consistorial, les Bulles & procez verbal de fulmination d' icelles furent representez au Grand Conseil avec l' Arrest de verification du Parlement de Dijon; que le Conseil ordonna, qu' à la requeste & diligence du Procureur General il seroit informè par le Lieutenant General de Châlons, de la commoditè & incommoditè de la dite Union, valeur du revenu, ruines & demolitions des dites Abbayes, en presence des Parties interessèes; qu' ensuite fut donnè Arrest le* 1. *Fevrier* 1618. *par le Grand Conseil, qui ordonna l' enregistrement des dites Bulles & Lettres, pour par le dit Boucherat, & ses Successeurs, joüit du benefice de la dite Union, & c. Que les Eveschez de Grasse & de Vence furent ainsi unis par Bulles du Saint Sege du* 14. *Mars* 1596., *Monsieur le Procureur General au Parlement de Provence ayant estè oüy, comme Partie principal & interessèe pour le Public*. Recati i quali esempli, siegue a scrivere, che

(g) par. 2. alleg. fisc. 35. §. 1. num. 24.

che laddove ſenza il conſenſo del Re foſſe ſeguita l'Unione, non doverebbe tenerſene conto veruno: *Ce ſeroit un moyen d' abus, pour faire caſſer le tout*. Nè tralaſcia poi di far parola di varie Unioni, che per tal motivo erano ſtate dal Parlamento caſſate e annullate.

Nè sù queſto punto mancan gli Eſempli nel noſtro Regno, in cui ſempreché è occorſo di fare alcun cambiamento intorno a' Beneficj di Regio Padronato, ſi oſſerva eſſere intervenuto il conſenſo del Rè. Trattandoſi dell' Unione, che volea farſi dell' Arcipretato di Altamura con il Teſorierato della Real Chieſa di S. Niccolò della Città di Bari, tanto fù lontano Papa Bonifacio VIII. di farla ſenza dell' approvazione di Rè Carlo II. d' Angiò, che volle anzi, che 'l Rè ſteſſo la faceſſe; concedendogli ampia facoltà, di potere unire a quella Chieſa ogn' altro Beneficio di Regia Collazione, ſecondochè notaſi preſſo il noſtro Chioccarelli (h). Così parimente avendo Niccolò Orſini Conte di Nola fondato in quella Città un Collegio di Vergini ſotto il titolo dell' Annunciazione di noſtra Donna, Rè Ferdinando I. a' 16. del meſe di Maggio del 1468. confermò il privilegio, ch' era ſtato già conceduto fin da' 15. di Novembre del 1395., con cui al medeſimo Collegio univanſi alcuni Beneficj di Regia Collazione, ſiccome l' allegato Chioccarelli ci riferiſce (i). Nè diverſa ſi ſcorge eſſere ſtata la pratica nel noſtro Regno, là dove ſi ſia trattato di dividere e ſeparare un beneficio, ſiccome ſi fa paleſe da ciocchè ſcrive il medeſimo Chioccarelli (K) intorno alla ſeparazione, la quale intendea far la Corte di Roma della Chieſa d' Oria dalla Chieſa Arciveſcovile di Brindiſi. Ma non fa certamente meſtiere di recare ſu queſta materia altro eſemplo; poſtochè veggiamo, uniforme eſſere ſtata maiſempre, ed eſſer tuttavia, la pratica e lo ſtile della Corte del Reverendo Cappellan Maggiore del Regno nelle Relazioni, che formanſi sù le domande di coloro, i quali avendo ottenuta Bolla di Unione di qualche Beneficio

 dalla

(h) to.7.delle Chieſe e Beneficj Regj tit.1.
(i) to.6.delle Chieſe e Beneficj,che ſpettano alla Preſentazione e Collazione del Rè. (k) d.to.6.

dalla Corte Romana, desiderano sù quella il Regio *Exequatur*. Perocchè suol dirsi nelle Relazioni, che può questo concedersi, perchè non trattasi di juspadronato Regio, o di Baroni; in guisa che qualora apparisse, essere il Beneficio Regio o Baronale, dal Cappellan Maggiore si direbbe nella sua Relazione, che non può il Regio *Exequatur* concedersi. E poichè alcune volte è accaduto, ch' essendo stata ignota al medesimo la condizione del Beneficio, creduto comunemente mero Ecclesiastico, siasi fatta la relazione favorevole a quella Parte, che ha domandato il Regio *Exequatur*, e sia poi quello con effetto stato conceduto; n'è seguito, che richiamandosene la Parte interessata nel Regio Collateral Consiglio, si sia rimessa la causa alla Corte del Reverendo Cappellan Maggiore, per esaminarsi, se veramente il Beneficio era di Padronato Regio, o de' Baroni, e per doverne di ciò fare nuova relazione il Cappellan Maggiore. Così ultimamente abbiam noi praticato in una causa del Regal Monastero de' PP. Benedettini Cassinesi di S. Lorenzo della Città d'Aversa, i quali per concessione fatta al lor Monastero da' Serenissimi Principi Normanni avean la collazione di una Regia Badìa, detta di S. Maria delle Grazie del Casale di Domicelle della terra di Lauro. Questa Badìa, per risegna fattane dal Beneficiato con la riserva di una pensione di 164. scuti d'oro di Camera, dalla Santa Memoria di Papa Benedetto XIII. era stata unita e incorporata col Seminario della Città di Nola. Per parte del quale essendosi comparso nel Regio Collateral Consiglio per ottenere il Regio *Exequatur* sopra la Bolla di Unione, ed essendo st.to l'affare rimesso secondo la solita pratica al Reverendo Cappellan Maggiore; da questo, che non avea alcuna notizia della condizione del Beneficio, sotto i 21. del mese d'Aprile del 1727. fecesi la seguente relazione: *Visto e considerato il tutto, adhibito in ciò il parere dell'Illustre Marchese Regio Consigliere D. Bartolomeo Positano mio ordinario Consultore, sono di voto, che l'E. V. può restar servita per l'esecuzione di detta Bolla Apostolica concedere*

al

al Supplicante il Regio Exequatur , per poterfi di quella avvalere , per trattarfi d' incorporazione di Beneficio mero Ecclefiaftico , che non è de jurepatronatus Regio , nè di Barone , lo che fpetta al Giudice Ecclefiaftico competente. Non prima del corrente anno pervenne a' Padri la notizia dell' attentato della Corte di Roma , e rapprefentando in un lor memoriale dato nel Regio Collateral Configlio, che 'l Beneficio era di Regia Collazione , nè avea lafciato di effer tale, quantunque il dritto di conferire foffe ftato da' Principi Normanni trasferito in beneficio del lor Monaftero , hanno ottenuto che ridotto il Regio *Exequatur ad jus & juftitiam*, la Corte del Reverendo Cappellan Maggiore aveffe in tal negozio proceduto , fecondochè in effetto da quella Corte fi fta facendo . Tanto egli è vero , che anche nel noftro Regno di Napoli , ove fi tratti di Beneficj di Regio Padronato, affatto non fi ammette qualunque Unione , che ne fia ftata fatta dalla Corte di Roma , fenza la licenza del Rè.

Nè per verità può mai foftenerfi l' oppofito , poftochè fuor d' ogni controverfia l' Unione , e quella maffimamente , che fi fa con la fuppreffione e abolizione del Luogo unito , è una fpecie di alienazione , la quale non può certamente feguire fenza del confenfo del Principe, a cui compete il jufpadronato, giufta il fentimento del fopraallegato Ferriere in quelle parole : *L' Union eftant une efpece d' alienation , & pouvant prejudicier aux droits du Roy , il faut qu' il y confente , ou que Monfieur General , ou fon Subftitut , foit oüy .* E in effetto qualunque alienazione , la qual fi faceffe del Pio Luogo , di cui il Rè è il Padrone, farebbe nulla , eziandiofe foffe feguita in beneficio di un' altro Luogo Pio , ficcome fù efpreffamente diterminato dall' Imperador Giuftiniano nella Coftituzione di fopra recata (l) ; e potrebbe caffarfi e annullarfi dal Re fteffo , e da' fuoi Miniftri , fecondochè offerva il Fajardo (m) ivi : *Et in hoc talis eft prærogativa , ut fine Regis Patroni licen-*

(l) §.ea verò , Auth.de alien.& emph.
(m) alleg.fifc.35.num.34.

licentia & assensu nulla possit fieri alienatio , nec facta tenet , sed nulla est , & bona alienata sunt apprehendenda , rehabenda , & vindicanda , ut prætendit Advocatus Fiscalis , Regium Patronatum defendendo , ut conservetur & ne evanescat , vel in irritum vel in diminutionem vadat . Indi facendo motto (n) dell' opinione del Covarruvias soggiugne : *Assistunt plures alii ex antiquis Doctoribus , quos congessit* D. *Præses Covarruvias practicar. cap.* 36. *num.* 9. *in ea quæstione , an permutatio Beneficii etiam auctoritate Apostolica facta , non stante assensu Patroni laici , sit nulla , & veniat rescindenda & revocanda . Et resolvit cum eis nullam esse , & maximè si beneficium erat de Patronatu Regio* . E più appresso (o) siegue a scriver così : *Si Successoribus in Patronatu acquisito ab Antecessore licitum est , quando ex collatis rebus Ecclesiæ aliquid est defraudatum , quale est malè alienatum , pro recuperatione agere , & etiam Regem adire , can. Filiis vel Nepotibus* 31. 16. *quæst.* 7. *in quo latè loquitur Martinus Magerus de Advocatia armata cap.* 10. *num.* 374. *& seqq. ; quantò magis Regi facultas erit , & Fisco ejus nomine , quia alienationes fuerunt de bonis collatis & designatis in dotem Ecclesiæ , Dignitatum , & Præbendarum , sine ejus licentia , ea rehabendi , Lotterius de re benefic. lib.* 1. *quest.* 11. *num.* 70. *ob ejus interesse in non toleranda dismembratione & alienatione bonorum dotis Ecclesiæ?* E dopo altre parole , che sarebbon pur degne di esser trascritte , soggiugne (p) : *Advertendum est enim , Patronatum Regium inter Regalia numerari , ut supra num.* 23. , *& quicquid in ejus præjudicium factum , posse per Principem revocari , Belluga in spec. Princ. rubr.* 23. §. *sed pone , num.* 9. *Natta cons.* 590. *num.* 13. *Vincent de Franch. dec.* 192. *num.* 7. *Thesaur. dec.* 177. *num.* 4. *Jacobus Cancerius var. resol. lib.* 2. *cap.* 2. *num.* 29. *Pulchrè Fontanella in tract. de pact. nuptial. clauf.* 4 *glos.* 11. *num.* 76. *&* 77. *to.* 1. *Et fundatio & dotatio , ex qua Patronatus causatus , ad*

(n) num.39.
(o) num.44.
(p) num.56.& seqq.

ad utilitatem Ecclesiæ , & perpetuandam memoriam & magnificentiam Dotatoris , ex conventione Privatorum nec remitti nec renunciari potuit , l. jus publicum D. de pactis , & cum multorum exornatione Salgadus de supplicat. ad Sanctiss. 1. *par. cap.* 13. *num.* 16. *ad* 20.

Aggiungasi , che tale si è la forza di quella Unione , con cui si estingue , si supprime , e si abolisce , il luogo unito , che fa perder la naturalezza e la condizione de' beni del medesimo , che prima questi aveano , e fa loro acquistare la qualità de' beni del Luogo , a cui il primo si unisce , siccome eccellentemente spiegò l'eloquentissimo Oliviero Patrù Avvocato nel Parlamento di Parigi , e Decano dell' Accademia Franzese , nell' Arringo , ch' egli recitò nel Gran Consiglio a' 10. di Settembre del 1643. per l' Università di Parigi : *Il est certain* , così egli , *que par la force de l' Union l' accessoire en droit change de nature , & prend toutes les qualitez du composé , au quel il s' unit ou s' incorpore . C' est pour cela , qu' au moment qu' un fils de famille devient maître de soi - même , son pecule en se confondant avec la masse de ses autres biens, perd en ce moment le nom de pecule , & ne garde rien de la fortune de son premier être . Si enim sui juris efficiatur , tum neque nomen peculii permanet , sed aliis rebus confunditur , & similem fortunam recipit , quemadmodum & cæteræ res eorum , quæ in unum congregantur ex omnibus patrimonium , l. ult. C. de inoffic. testam. C' est pour cela , que les annexes , qu' un Testateur fait de son vivant à l' hèritage , qu' il a leguè , sont comprises dans les legs , l. cùm fundus* 10. *de leg.* 2. *C' est enfin par cette raison , que si l' eau par succession de tems donne ou ajoûte quelque chose à un fonds , qui m' est obligè , ce novel agroissement m' est obligè comme le reste , l. si fundus* 16. *de pignor. & hypoth. . Que la Nature , que la Loi , que la main des Hommes , fasse l' Union , elle ègale tout ce qu' elle assemble , tout ce qu' elle joint , elle met en même condition & le tout & les parties , ou les membres , qui le composent . Et c' est , Messieurs , sur ces fondemens, que*

deux

deux de nos plus celebres Jurisconsultes, & *avec eux tous les Interpretes*, *tous les Docteurs de delà come de deça les Monts*, *nous enseignent*, *que si on ajoûte*, *par exemple*, *une Province*, *si on l'unit à un Rojaume*, *la Province prend au moment de l'Union toutes les loix*, *tous les Privileges*, *toutes les Prerogatives du Rojaume*: *Quando Provincia vel Villa adjicitur Regno vel Comitatui*, *debet regi secundùm regulam Regni*, *cui accedit*, & *eisdem legibus* & *privilegiis est gubernanda*, *quibus Regnum*, *Rebuff. tract. nominat. quæst. 6. num. 5. Augumentum accedens per modum Unionis omnes qualitates* & *conditiones rei*, *cui unitur*, *suscipit*, & *omnino judicatur*, *sicut eadem res*, *Du Molin sur la Coûtum. de Paris* §. 1. *in V. le Seigneur Feudal*, *glos.* 1. *num.* 63. *pag.* 75. & *glos.* 5. *eod. in V. le Fief num.* 19. & 20. *pag.* 143. & *seq. Voiz le mème in son traitè des Usur. qu.* 97. *num.* 739. *pag.* 1715. *Curt. cons.* 57. *Bart. ad l. si convenerit* 18. §. *si nuda*, *D. de pignor. act. Panormit. ad cap. Quia Monasterium*, *de Relig. Domib. Duaren. tract. Benefic. lib.* 5. *cap.* 12. *Coras. cap.* 4. *par.* 4. *num.* 49. *Papon en son* 3. *Notair. l.* 2. *tit. des Grac.* & *Graduez pag.* 132. & *suiv. Claperius caus.* 1. *qu.* 1. *num.* 13. *Choppin. lib. de donat. tit.* 7. Ciocchè disse questo insigne Professore dell' eloquenza franzese parlando generalmente di qualunque sorte di Unione, fù avvertito dal moderno Cirini (q) ne' proprj termini di Unione fatta di una Chiesa con un' altra, là dove in tal guisa scrisse: *Extinguitur namque Ecclesia unita per Unionem*, *prædiumque illius efficitur*, *cui facta fuit Unio*, *Rota Rom. divers. part.* 1. *dec.* 758. *num.* 2. & *part.* 2. *dec.* 43. *num.* 16. *Garçia d. cap.* 2. *part.* 12. *Flamin. de resignat. lib.* 2. *quæst.* 9. *num.* 13. & *lib.* 3. *quæst.* 9. *num.* 12. & *lib.* 12. *quæst.* 3. *num.* 47. *Valasc. consult.* 14. *num.* 1. *Flor. de Mena ad Gamma dec. ult. Barbosa de offic.* & *potest. Episc. alleg.* 66. *num.* 38.; *ejusque qualitatem ac principalis Beneficii naturam assumit*, *prorsus annexi natura extincta*, *Gloss. in V. Unio*, *Clement. per lite-*

(q) nex. rer. Ecclesiastic. jurisdict. cap. 6. num 244.

literas, *de prabendis*, *ubi Abbas*, *Cardinalis*, *Imola*, *& cæteri Scripturienses*, *quos adducit Barbosa num.* 47. *& seqq.*, *Antonius Faber de Sacros. Eccles. defin.* 64. *Riccius dec.* 720. *collect.* : *cunctaque in eum transferuntur*, *cui facta fuit Unio*, *Seraphinus dec.* 1009. *num.* 4. *Barbosa num.* 38. *Ut de re feudali*, *cui fortè uniretur res allodialis*. *Et quemadmodum dicimus de unitis per alluvionem fundo*, *& ratiocinantur Guilelm. de Benedictis in cap. Raynutius in V. Hortum circa fin.* 1. *par. de testam.*, *Cavalerius dec.* 330. *num.* 5. *Bichius dec.* 421. *num.* 5. & 6. *de Luca ad Ventrigl. in annotat.* 8. §. 1. *num.* 3. *par.* 2. E ciò posto per vero, com'è verissimo, ne siegue irreparabilmente, che 'l nostro Spedale essendo stato suppresso e unito alla Certosa di S. Martino, veniva a perdere tutte le prerogative e privilegj, de' quali eran forniti i suoi effetti, come beni affatto laicali, e subordinati all' intera disposizione de' Rè di Napoli; e veniva parimente a estinguersi e abolirsi quel pieno e assoluto diritto di Padroni, che i medesimi vi aveano, con prender la natura e la qualità di beni meramente Ecclesiastici, quali eran tutti gli altri della Certosa. E un cambiamento sì grande, e sì pregiudiziale a' Rè di Napoli, di un Luogo così cospicuo, fondato e dotato da una Regina, potea farsi senza il lor consenso? Certamente il Concilio di Trento (r) nel caso opposto, cioè quando si unisse un beneficio libero con un'altro soggetto a Padronato, diterminò che l' Unione per tal motivo non debba sostenersi; perchè non conviene, che per mezzo dell' Unione il Beneficio, ch'era libero, si faccia soggetto a quel diritto di Padronato, a cui sta soggetto il Beneficio, con cui si unisce: *Insuper accessiones per viam Unionis factæ de Beneficiis liberis ad Ecclesias juripatronatus etiam Laicorum subjectas*, *tam ad Parochiales*, *quàm ad alia quæcumque Beneficia*, *etiam simplicia*, *seu Dignitates*, *vel Hospitalia*; *ita ut prædicta Beneficia libera ejusdem naturæ cum iis*, *quibuscum uniuntur*, *efficiantur*, *atque*

K k *sub*

(r) sess. 25. cap. 9. de reformat.

jurepatronatus constituantur : hæ si nondum plenarium sortitæ sunt effectum, vel deinceps ad cujusvis instantiam fient, quacumque auctoritate etiam Apostolica concessa fuerint, simul cum Unionibus ipsis per subreptionem obtentæ intelligantur, non obstante quacumque in iis verborum forma seu derogatione, quæ habeatur pro expressa; nec exequutioni amplius demandentur: sed Beneficia ipsa unita, cùm vacaverint, liberè ut antea conferantur. Quæ verò à 40. annis citra factæ, & effectum & plenam incorporationem sunt consequutæ; hæ nihilominus ab Ordinariis, tanquam à Sede Apostolica delegatis, revideantur & examinentur: ac quæ per subreptionem vel obreptionem obtentæ fuerint, simul cum Unionibus irritæ declarentur; ac Beneficia ipsa separentur, & aliis conferantur. Nulla adunque fù dichiarata dal Concilio qualunque Unione di un beneficio libero con un Beneficio soggetto a Padronato, per evitare il grande assurdo, che ne sarebbe risultato infallentemente, della perdita cioè della libertà, che prima avea il Beneficio unito. Il qual motivo è di tanta considerazione, che lo Zipeo (s), facendo motto di tal diterminazione del Concilio, e considerando per l'opposito, che alcune volte non si troverebbe altro mezzo da provvedere a' bisogni di una Chiesa libera, che con unirla a un'altra soggetta a Padronato, e stimando perciò che in sì fatto rincontro possa farsi l'Unione, si espresse in questi sensi: *Si de necessaria dotatione Ecclesiæ Parochialis agatur, neque hæc haberi queat, nisi conjungendo Beneficium liberum cum Beneficio juripatronatus subjecto; ponderandum est, an libertas illa Beneficii, an Animarum cura, quæ sine congrua dote sustineri, & illa aliunde haberi non potest, praecellere debeat. Et sine dubio locus est legi, Salus Populi suprema lex esto*. Ma se gli Ecclesiastici sono stati così gelosi, per non far perdere la libertà de' loro Beneficj, che han dichiarate nulle tutte le Unioni, le quali si fossero fatte de' Beneficj liberi co' Beneficj di Padronato laicale; e solo nel caso

(s) consultat. 5. de excess. Prælator.

caso di una grande necessità e di una pubblica utilità ha creduto qualche Autore, che possan sostenersi; come non dovrà esser permesso a' Principi Supremi dichiarar nulli e cassare tutti quegli atti, co' quali si è preteso di sottrarre un Beneficio, una Chiesa, un Pio Luogo, dal Regio Padronato, per l' Unione fattane con Beneficio, Chiesa, o Pio Luogo meramente Ecclesiastico? Forse quel diritto, che si appartiene a' Preti di guardarsi e difendersi i beni, che sono di lor giuridizione, dovrà negarsi a' Principi Supremi, sicchè non debba loro permettersi di toglier da mezzo qualunque atto, con cui si è preteso spogliargli di que' diritti, ch' eran proprj, ed erano i più pregiati, della lor Corona?

Tanto dovrebbe dirsi, qualora si trattasse di qualsisia tenue Beneficio, di ogni benchè picciola Chiesa, e di qualunque sebben miserabile Luogo, sù cui al Principe si appartiene il juspadronato. Quanto adunque dovrà maggiormente aver luogo ciocchè si è detto; qualora trattisi, come veramente si tratta nella causa presente, di un' Ospedale riccamente dotato, da cui ne perveniva un' utile non leggiere a tutto il Pubblico? Nelle Fondazioni di tal fatta il Principe ha sempre interesse, e dee sempre invigilare che sien conservate; e per tal motivo può e dee di sua propria autorità cassare ogni atto, con cui si sia preteso di distrurle e abolirle, siccome può agevolmente raccogliersi da quanto ne scrisse il Vanespen (t) in quelle parole: *Neque hodie facilè admitteretur notabilis bonorum alienatio, aut Ecclesiis gravamen imponi, sine consensu Fundatorum. Atque hinc potissimùm originem ducit, quòd in rerum Ecclesiæ alienatione, earum unione, similibusque materiis, consensus Regius petatur: utpote qui ut plurimum Ecclesiarum fundator est aut creditur. Imo cùm de conservandis Fundationibus agitur, hodie fere ad solos Judices Regios pro iis tuendis recurritur. Nam, uti monet Franciscus le Roy in prolegom. ad tit. de jurepatron. cap. 27., hodie fondationes Ecclesiarum di-*

(t) par. 2. tit. 25. cap. 6. num. 17. & 18.

dicuntur iuris publici ; cuius exequutio & conservatio ad Reges pertinet . Al Vanespen aggiugniamo Antonio Fabbro (x), che trattando di un tal punto scrisse così eccellentemente : *Sed & Procuratorem Principis generalem vocari & audiri necesse est , non solùm si juspatronatus ad Principem pertineat , quod in dubio præsumendum est , cùm Beneficium habet dignitatem , sed etiamsi ad alium ; nempe ratione publicæ utilitatis , & ad hoc ipsum dispiciendum , an publicè utilis futura sit Unio , an inutilis. Item pro tuenda Principis auctoritate , ad quam sanè pertinet , ut Beneficiorum omnium , quæ in territorio sunt, Protector & Conservator existat* . Ed è veramente questa una massima , di cui non può affatto disputarsi , cioè che richieggasi il consenso del Principe in tutte le mutazioni , che si voglian fare dalla Corte di Roma intorno alle Chiese , Beneficj , e Luoghi Pii , che si ritrovan fondati nel proprio Territorio , siccome può vedersi presso l' incomparabile Arcivescovo di Parigi Pietro di Marca (y) . E n' è la ragione quella appunto , che si è di già accennata , perchè la conservazione delle Fondazioni delle Chiese e degli altri Luoghi Pii si appartiene indubitatamente alla sollicitudine del Principe . E quindi è , ch' egli ancora per mezzo de' suoi Ministri può costrignere gli Ecclesiastici alla riparazion delle Chiese da essi trascurata , come notò Guglielmo de' Benedetti (z) in quelle parole : *Ulteriùs cognoscit Rex Franciæ , & Curia sua , imo cogit Clericos , & quoscumque Prælatos , ad suarum Ecclesiarum reparationem* . E questo stesso diritto nella persona di ciascun Principe riconoscono il Cassaneo (a) l' Auferrio (b) e 'l Ferretti (c) : nè dell' uso del medesimo fattone in varj rincontri da' nostri Serenissimi Principi mancan gli esempli nostrali , che diffusamente vengon recati dal

(x) Cod.lib.1.tit.2. defin.48.
(y) de concord.Sacerd.& Imper.lib.4.cap.13.num.4.
(z) in cap.Raynutius , V.& Uxorem dec.2.num.138.
(a) Catal glor.Mund.par.5.consi d.17.
(b) de potest.sæcul in Eccles.Reg.2.Fallent.26.
(c) consl.71.

dal Chioccarelli (d). Ora quanto maggiormente dee appartenersi alla cura del Principe la conservazione degli Ospedali, che si trovan fondati nel suo Stato? Il celebre Avvocato di Parigi Antonio le Maitre (e), in parlando de' pubblici Ospedali, non potea con più forte energia esprimere la necessità, che v' è di fondargli, e conseguentemente mantenergli già fondati, con le seguenti parole, che furon da noi trascritte ancora nella seconda allegazione formata per la Casa Santa della Santissima Annunziata: *Je sçay, que les Hôpitaux sont des asyles ouverts à l'infirmitè humaine contre la rigueur des saisons, contre les dèfauts de la nature, contre la langueur des maladies, contre les miseres de la pauvretè: que les Princes & les Rois devroient chercher l'immortalitè de leur memoire dans l'establissement de ces maisons saintes plûtost qu'en des bastimens superbes, aussi inutiles au Public, qu'à leur reputation particuliere: que leurs Sujets ne sçavroient consacrer les biens, que Dieu leur donne, à un usage plus excellent & plus noble, qu'au soulagement des miserables, & ch'il se peut dire, qu'en cecy c'est être mènager que d'etre prodigue.* Ebbe adunque ben ragione il Presidente Talon (f) di dire, che al Principe non meno in qualità di Protettore, che in qualità di Magistrato politico, si aspetta di vegliare alla conservazione degli Ospedali: *L'administration des Hôpitaux concerne, sans doute, l'interèt du corps mistique, & du premier pour le soulagement des Fideles, du corps politique, pour la decharge de l'Etat. C'est pourquoi on ne peut nier, que le Roi n'ait droit de veiller au choix des Administrateurs de ces biens, tant en qualitè de Protecteur, que de Magistrats politique.* E 'l Cardinal di Luca (g) quantunque secondo le massime della Corte di Roma avesse creduto, che anche i Vescovi potessero avere interesse nell'affare degli Ospedali; non potè

(d) tom.17.tit. de reddit.& fruct. Ecclef.& præsertim Cathedral. jussu Regis sequestratis,ac in earum reparationem aliaque necessaria erogatis.
(e) Arr.5.
(f) de l'autor.des Rois touchant l'administr.de l'Eglise 5.dissert,2.part.
(g) part.4.miscell.Eccles.disc.31.num.13.

potè contuttociò negare l' interesse, che vi hanno il Principe e 'l Popolo. *Omnes de Clero & Populo*, così egli, *interessati dicuntur, ob eorum subventionem & commoditatem. Quinimo interesse habere dicuntur etiam Princeps laicus & Episcopus, ex ratione pluries insinuata occasione publicæ annonæ, sub tit. de Regal. disc. 44. 45. & 125. & alibi; quòd scilicet Princeps est Reipublicæ maritus, & pater Populi: eique propterea in casu penuriæ vel infirmitatis incumbit onus indigentibus subvenire cum ea obligatione, quæ Patri incumbit erga Filios*. E quindi il medesimo Presidente Talon (h) distinguendo tra gli Ospedali, che sono stati fondati dal Re, e gli altri che sono stati fondati da' Privati, dopo aver detto che ne' primi ha tutta l' autorità il Re, e ch' egli debba diputarvi gli Amministratori, siegue poi a parlar de' secondi, e dice: *Aux autres ce sont ceux, qui en ont le droit par les titres de fondation: mais c' est toûjours subordinement à l' autorité du Roi, qui en qualité de Protecteur a droit de veiller à ce que l' intention des Fondateurs soit executée; & en qualité de Magistrat politique, a ce que rien ne s' y passe contre les interêts publics de son Etat*. Nè da questa subordinazione all' autorità del Principe n' esclude gli Ospedali stessi di fondazione o padronato Ecclesiastico: *S' ils sont*, dice egli, *du fondation ou patronage Ecclesiastique, le Roi étant Protecteur des droits, & de la discipline Gallicane, est obligé d' empêcher toutes les innovations, qui y sont prejudiciables; & pour cet effet il faut de necessité, qu' il en prenne connoissance, & qu' il y porte sont consentement*.

Che se poi a tuttociò aggiugner vogliamo, che l' Unione non potea farsi, siccome in effetto non si fece, che con commutare la volontà della Regina fondatrice, secondochè si disse espressamente nella Bolla; ne risulta un' altro fortissimo motivo per la necessità, che v' era di sentire l' Erede e Successore della medesima, ch' era il Re Filippo II., ne' tempi del quale seguì il grande attentato. Basta

(h) loc. cit.

ſta dare una occhiata a tutti que' teſti, e luoghi d' Autori, i quali ſul punto delle Commutazioni ſi ſono di ſopra recati, nè fa meſtiere quì ripetere, per renderci perſuaſi di tal verità; poſtochè da' medeſimi ſi fa chiaramente paleſe, che debban ſentirſi gli Eredi de' Fondatori, e di tutti coloro, che nelle loro diſpoſizioni hanno ingiunto il peſo dell' adempimento di qualche opera pia, qualora ſi tratti d'impiegare gli effetti da eſſi laſciati in altro e diverſo uſo. Riconobbe ancora queſta neceſſità il Santo Arciveſcovo di Milano Carlo Borromeo (i), e la volle così ſtabilita: *Quæ porro eleemoſynæ Pauperibus, aut ſingulis etiam ſive Hominibus ſive Familiis quaſi ratione debentur, ne in alium cujuſque rei uſum, ac ne in Eccleſiæ quidem inſtaurationem ornatumve, eas erogari liceat, niſi & eorum quorum intereſt* (tra' quali annoveranſi certamente i Fondatori, e i loro Eredi) *conſenſu, & Epiſcopi præterea conceſſu, eoque literis exarato*. E lo ſteſſo ſagroſanto Concilio di Trento (k) non v' ha dubbio, che aveſſe ſuppoſta per indiſpenſabile queſta neceſſità della citazione della Parte intereſſata; giacchè diterminò, che le Diſpenſe Pontificie non doveſſero eſeguirſi, ſenonſe prima non ſi foſſero ſommariamente ed eſtragiudizialmente diſaminate da' Veſcovi come delegati della Sede Appoſtolica, per conoſcerſi ſe nelle preci ſi foſſe mai taciuto il vero, o rappreſentato il falſo: *Diſpenſationes, quacumque auctoritate concedendæ, ſi extra Romanam Curiam committendæ erunt, committantur Ordinariis illorum, qui eas impetraverint. Eæ verò, quæ gratiosè concedentur, ſuum non ſortiantur effectum, niſi priùs ab eiſdem tanquam Delegatis Apoſtolicis ſummariè tantùm & extrajudicialiter cognoſcatur, expreſſas preces ſubreptionis vel obreptionis vitio non ſubjacere*. E ſeguendo immediatamente a parlare in iſpezie delle Commutazioni (l), ſoggiugne: *In commutationibus ultimarum voluntatum, quæ nonniſi ex juſta & neceſſaria cauſa*

(i) Concil. Mediolan. IV. par. 3. tit. Quæ ad pia loca pertinent, apud Vanespen par. 2 tit. 7. cap. 4. num. 18.
(k) ſeſſ. 22. cap 5. de reformat.
(l) cap. 6.

causa fieri debent, Episcopi tanquam Delegati Sedis Apostolicæ summariè & extrajudicialiter cognoscant, nihil in precibus, tacita veritate vel suggesta falsitate, fuisse narratum, priusquam Commutationes prædictæ exequutioni demandentur. Se adunque volle il Concilio, che i Vescovi come Delegati Appostolici prendesser conoscenza estragiudiziale sopra le preci porte al Papa, se forse avesser contenuta alcuna orrezione o surrezione; forza è che si confessi, che in questa cognizion di causa, quantunque summaria ed estragiudiziale, si debbano sentire gl' Interessati, e tra essi i Fondatori o i loro Eredi, de' quali è maggiore, piucchè d' ognun' altro, l' interesse: poichè senza sentirsi alcuna persona, la quale abbia interesse nella materia, che si tratta, non si potrebbe affatto investigar la verità di ciocchè nelle preci è stato esposto. Nè la clausula *Ex certa scientia*, e l' altra *Motu proprio*, e simiglianti a queste, posson giovare per difender la concessione da ogni vizio di falsità contenuta nelle rappresentazioni fatte al Papa, siccome col Moneta abbiamo a suo luogo dimostrato. E quindi nemmeno posson giovare tali clausule, perchè non sia sentito, chi ha interesse nel negozio, di cui si tratta. Sicchè dee riputarsi per erronea e falsa l' opinione del Graziani (m), il quale volle sostenere, che con le clausole *Ex certa scientia*, *Non obstantibus*, e simili, si supplisca a qualunque bisogno, che vi possa essere di citazion della Parte in questo punto delle Commutazioni. Quando pur si volesse sostenere una opinione, ch' è sì contraria a ogni retto principio, nè può avere altro appoggio, che la strana Giurisprudenza insegnata dagli Autori addetti alle massime della Corte di Roma intorno alla forza e vigore delle tante misteriose clausule, che sogliono apporsi ne' Rescritti Appostolici, di stile più tosto della Cancelleria, che di volontà del Papa; non potrebbe certamente aver luogo nelle Commutazioni, le quali si voglian praticare ne' Beneficj Chiese e Luoghi Pii di Regia Fondazione e di Regio Padronato,

(m) discept. tom.3. cap.458. num.34.

to, per le massime poco fa ricordate, e sostenute da gravissimi Scrittori (n), anzi fondate ancora sul sagrosanto Concilio di Trento (o), secondo le quali non può farsi innovazione alcuna sù di tali luoghi, senza la scienza e 'l consenso del Principe. Ma di questa materia occorrerà di nuovo parlare nel susseguente §., in cui dovrassi trattare della necessità della causa richiesta per farsi luogo alla Commutazione della volontà del Defunto.

Resta ora, che rispondiamo all' opposizione, che ci si fa del passaggio di tanti anni, quanti son quelli, i quali sono scorsi dal tempo delle Bolle di S. Pio V. fino al tempo presente. Ma questa opposizione non è così nuova e pellegrina, che non fosse stata preveduta e derisa da tutti que' gravissimi Scrittori, i quali han trattato di tal materia. Antonio Fabbro, infra gli altri, nel luogo recato non ha guari (p) come per una legittima illazione di ciocchè avea prima detto, scrisse risolutamente così: *Itaque si non vocato Procuratore Generali Unio facta sit, potest & solet ille ab ea tanquam ab abusu provocare; semperque ea provocatio admittitur, etiam post centum annos: quia Unio semper & perpetuò gravat*. Indi dopo avere allegati alcuni Autori (q) soggiugne: *Quid ergo, si nulla provocatio sit ab ea Unione, quam inaudito Procuratore Generali, aut non vocatis iis, quorum interfuit, factam esse appareat? Idem jus constitui debebit, non ut abusiva pronuncietur Unio; sed ut perinde si facta non esset, nulla ejus ratio habeatur; negligaturque à Senatu, quæ neglecto Principe Senatuque facta fuit*. Di che ne assegna (r) questa elegantissima ragione: *Frustra enim Principis & Senatus auxilium implorat, qui utriusque auctoritatem neglexit, argum. l. auxilium 37. in fin. de Minoribus*. Nè altrimenti Pietro Rebuffo (s) uno degli Autori alle-

(n) Cabed. de patron. Reg. Cor. cap. 11. num. 5. Koppin. lib. 3. de sa.. polit. tit. 2. num. 16. Rebuff. in tract. de pacific possess. num. 137. Covarruv. practic. quæst. cap. 36. num 9.
(o) sess. 25. cap. 9. de reform.
(p) Cod. lib. 1. tit. 2. defin. 48.
(q) in not. num. 11.
(r) in not. num. 13.
(s) in praxi tit. de Union. num. 28.

legati da Antonio Fabbro, ivi: *Et vidi appellari tanquam ab abusu in illis Unionibus sic factis, etiam post longissimum tempus centum annorum, à Procuratore Regio, qui ista Regni commoda prosequitur: & quia hæ Uniones semper & quotidie gravant, ideo semper appellatur*. All' autorità di questi due insigni Scrittori può aggiugnersi quella di Claudio de Ferriere (t), che così scrisse: *L' Union seroit abusive, & le Procureur General en pourroit perpetuellement appeller comme d' abus, & la faire declarer abusive, même apres cent ans*: siccome ancora l' autorità del Vanespen (u) in quelle parole: *Quin & Unionem sine legitima causa factam etiam post integri sæculi lapsum aliquando auctoritate Regii Senatus rescissam fuisse, monet Renatus Choppinus de sac. polit. lib. 2. tit. 6. num. 8. ibi: Non tollitur provocandi ex abusu facultas, quanticumque temporis silentio*. E certamente questa ricevutissima opinione non può ammettere alcuna controversia nella materia, di cui stiam trattando, cioè ne' Regj Padronati; postochè, siccome di sopra si è veduto, non ha ne' medesimi alcun luogo la prescrizione, comechè di tempo lunghissimo, senza l' esibizione del titolo abile e legittimo. Onde è che Alvaro Valasco (x) fu anche d' opinione, che qualunque leggierissima pruova basti a fare ottenere per la ricuperazione del Regio diritto, non ostante il passaggio di cento anzi di ducento anni, attestando di aver così ottenuto in una causa: *Atque adeo, ut super obtinuerim in causa ardua, quasdam Ecclesias ad jurispatronatus Regis pertinere ex eo solum, quod in libro censuali posito in archivo Ecclesiæ majoris Episcopatus Colubriensis, ubi sitæ erant illæ Ecclesiæ, reperiebatur scriptum in margine libri (Regis est). Nec profuit Possessori centenariam, imo & ducentenariam, & immemorialem præscriptionem, allegare & probare; quia in Regiis Patronatibus nulla currit præscriptio &c.* E secondo questi mede-

(t) loc. cit. num. 48.
(u) par. 2. tit. 2. cap. 2. in fine.
(x) de jure emphyt. quæst. 9. num. 27.

medesimi sentimenti scrissero il Salgado (y) il Matteù (z) il Corziada (a) il Pareja (b) il nostro Giulio Capone (c) e tutti quegli altri, che si sono di sopra recati.

E per questa medesima ragione non può la lunghezza del tempo far presumere, che fosse intervenuto l' assenso del Rè Filippo II, alla Commutazione e all' Unione contenuta nella Bolla di S. Pio V. Trattandosi di Regalia così sublime, qual' è il Regio Padronato, in cui non ha luogo la prescrizione, fa mestiere che la Parte ne dimostri il titolo del possesso, e per conseguenza l' assenso del Re, senza di cui nessun titolo può giovare. Nè poi può presumersi una solennità estrinseca, la quale non in altra guisa potea intervenire, che per mezzo della scrittura, senza l' esibizion della medesima, siccome fu avvertito da Giacomo Menocchio (d). Che se v' era necessaria la scrittura, la quale ove vi fosse mai stata, sarebbe stato molto facile a' Padri Certosini di poterla esibire, con farla estrarre da que' libri, ne' quali si registrano i Regj Assensi; ne siegue, che se non l' hanno esibita, non vi sia stato mai l' Assenso ch' essi s' ideano. Nè può giovare l' Assenso presunto nella materia, della quale parliamo, siccome avvertì il Castillo (e), e molto meno nel nostro Regno, in cui in vigor di due nostre Costituzioni (f) non è di alcun profitto l' Assenso presunto, siccome dopo Andrea d' Isernia (g) inseguò Bartolomeo Camerario (h) in quelle parole: *Ex qua conclusione illud sequitur, ut cùm in Regno necesse sit habere licentiam expressam, ut in constit. Constitutionem Divæ Memoriæ; clarum sit, in Regno non sufficere tacitum consensum Domini.*

(y) de Reg. protect. par.3. cap.10. num. 147. & seqq.
(z) de regim. Regni Valent. tom 1. cap.6 §.1. à num 32.
(a) tom.4. decil.253. num.55. cum seqq.
(b) de instrum. edit. tom.1. tit.5. resol.2. num.11.
(c) tom.3. discept.184.
(d) lib. 3. præsumpt. 132.
(e) de tert. cap. 20. num. 22.
(f) Constit. Dignum, & Constit. Constitutionem Divæ Memoriæ.
(g) in cap.1. de prohib. alienat. per Lothar.
(h) in cap. Imperialem de prohib. feud. alien. per Frideric. fol. 40. lit. A. & fol. 66. lit. O.

ni . Nè altrimenti il Reggente de Ponte (i) là dove osservò, che dalla scienza del Principe non può inferirsi alcun suo consenso : *Sed fortiùs si ex hac scientia vult argui tacitus consensus ; nam in hoc Regno non procedit secundùm opinionem omnium Regnicolarum ; cùm requiratur expressus, & tacitus non sufficiat* . A' quali possono aggiugnersi il Consiglier Teodoro (k) Camillo Laratta (l) il Consiglier Giannandrea di Giorgio (m) il Reggente Galeota (n) e infiniti altri , che potrebbono allegarsi : tanto più che cessa ogni disputa sù questo punto nel Regno di Napoli, dappoichè nell'anno 1518. fù pubblicata la prammatica (o), con cui stabilissi la registrazione degli assensi , siccome notò il Reggente de Ponte (p) . Sebbene non fa mestiere di avvalerci di questa dottrina ne' termini di questa causa , ne' quali è fuor di controversia , che i nostri Serenissimi Principi dal tempo, in cui i Padri Certosini ottennero le due Bolle da S. Pio V. , sono stati sempre assenti dal Regno . Nel qual caso quegli stessi Dottori , non già Regnicoli, ma Forestieri , i quali han sostenuto che siccome il consenso del Principe dee conchiudentemente provarsi da chi vuol giovarsene , così possa provarsi per mezzo di congetture , come infra gli altri insegnò il Sistino (q); han soggiunto nonperò , che tali congetture debbano aver tanta forza e vigore, che facciano per necessità presumere la scienza del Principe , quali sarebbon certamente , l'esser seguito l'atto con pubblicità , e l'essere stato presente il Principe nel luogo , in cui l'atto è seguito . Ora nè l'una , nè l'altra , di queste circostanze può dirsi che accompagnata avessero l'impetrazion delle Bolle di S. Pio . Non la prima , giacchè tanto furon lontani i Padri di render pubbliche le Bolle ; che anzi le ten-

(i) decis. 34. num. 14.
(k) allegat. 93. num. 25.
(l) tract. feud. par. 8. dilucidat. 20. num. 7.
(m) alleg. 3. num. 10. in fine , & num. 11. & in repetit. feud. cap. 25. num. 13.
(n) controv. 58. à num. 29.
(o) pragm. un. tit. de privileg. infra ann. exhib.
(p) lect. feud. 5. num. 42. & 43.
(q) de Regal. lib. 1. cap. 5. num. 161.

tennero sotto un' alto silenzio eziandio in que' rincontri, ne'quali facea d'uopo farne menzione, in tutte le volte, cioè, nelle quali conveniva loro di comparire nel Tribunale della Regia Camera per materie attenenti all'Ospedale, siccome nella 1. parte di questa Scrittura si è accennato; nè prima del passato anno 1729. si sono quelle pubblicate da' Padri con le stampe, per un' arcano e impercettibil consiglio de' loro degnissimi Avvocati. Non la seconda, poichè senza verun dubbio tutti gli Rè Austriaci han fatta lor dimora nelle Spagne, e sono stati sempre assenti dal Regno. Ed essendo così, come può presumersi in essi alcuna scienza, la quale abbia potuto cagionare il tacito consenso? E chi non sà, che la scienza de' Regj Ministri, quando pure potesse presumersi nel caso presente (che certamente presumer non si dee per lo motivo, di cui tra poco farem parola) non possa recare alcun detrimento al Principe, ch'è assente dal Regno? Veggasi ciocchè ne scrissero il dotto Larrea (r) il Fajardo (s) e tra' nostri Gianvincenzio d'Anna (t) il Reggente de Marinis (u) il Presidente Merlino (x) e soprattutto il non mai abbastanza lodato nè mai abbastanza compianto Presidente del Sagro Consiglio D. Gaetano Argento, della di cui persona, toltaci inaspettatamente dalla morte, con invidia di tutte le più culte Nazioni gloriavasi questo Regno di Napoli, nella sua famosa Consulta formata per le controversie della Chiesa di Altamura, in quelle parole: *Nelle cose incorporali non si acquista possesso, e per conseguenza la prescrizione, senza la scienza e la pazienza dell'Avversario. Ove concorra l'interesse del Principe, si ricerca ch'egli sia consapevole degli atti, che si fanno in suo pregiudizio, e si tollerino: non è bastevole, che quelli pervengano in notizia de' suoi Ufficiali. Il che è indubitato, qualora si tratta di diritti attinenti a Beneficj*

(r) tom. 2. alleg. 92. num. 15. & seqq.
(s) par. 1. alleg. fisc. 7. num. 23. & par. 2. alleg. 33. num. 1722. & seqq.
(t) in repet. rubr. & cap. 1. de vasal. decrep. ætat. in §. investirentur num. 45.
(u) ad Reverter. decis. 558.
(x) centur. 2. controv. 72. num. 22. & seqq.

neficj di Regia Collazione, *o di Regio Padronato*, *&c.*

La verità si è nonperò, che la notizia delle due Bolle di S. Pio V. nemmeno alla notizia de' Regj Ministri pervenne. E la ragione n'è manifesta, perchè i Padri si astennero di domandare e ottenere per le medesime il Regio *Exequatur*, siccome far doveano, per indispensabil requisito, affinchè potessero aver forza e vigore, e potessero eseguirsi in tutte quelle cose, che in esse furon dal Papa stabilite. Tralasciamo di far parola in questo luogo della necessità, che v'è, d'impetrarsi il Regio *Exequatur* sopra tutte le Bolle e altre Scritture, che ci vengon da Roma; giacchè è questa una delle massime le più sode e le più certe, con le quali si vive in questo Regno: sicchè sarebbe un consumare inutilmente il tempo in fondare ciocchè gli Avversarj stessi si vergognerebbono di porre in controversia. Ora questo Regio *Exequatur*, siccome diceamo, non fù domandato nè ottenuto da' Padri, secondochè si fa palese dalla fede (y) del Conservatore de' libri della Regal Cancelleria, in cui attesta, che avendo osservati i libri, ne' quali trovansi notati i Regj *Exequatur* conceduti a tutte le Bolle e Rescritti Appostolici da Papa Pio IV. in avanti, non si osserva registrato il Regio *Exequatur*, che si pretende conceduto alle sopraccennate due Bolle di S. Pio V. Con la qual fede negativa non può dubitarsi, che con somma chiarezza si pruovi la mancanza del Regio *Exequatur*, siccome in casi simili argomentarono il Cardinal di Luca (z) il Consiglier Teodoro (a) il Consiglier di Giorgio (b) e altri moltissimi, e fù avuto per vero dalla Ruota Romana (c). Ma oltracciò non è possibile, nè è affatto verisimile, che un tal Regio *Exequatur* si fosse allora domandato o conceduto; perchè, come di sopra si è notato, in tutte le Relazioni, che si formano dal Reverendo Cappellan Maggiore, sopra delle

(y) fol.37.proc.curr.
(z) de jurisd.disc.7 num.2.
(a) d.alleg.93.num.25
(b) d.alleg.3.n.10.& in repet.feud.cap.25.n.13.& alleg.15.num.3.& 10.
(c) coram Ansald.dec.334.num.9.in Spolet.primitiar.

delle Bolle della Corte di Roma, nelle quali si unisce un Beneficio con un' altro, o s' impone pensione sù qualche Beneficio, o in altra guisa si dispone intorno a' Beneficj, Chiese, e Luoghi Pii siti nel Regno di Napoli, si dice espressamente, che può concedersi il Regio *Exequatur*, perchè non si tratta di Beneficj di Regio Padronato, o de' Baroni. Ora ciò presupposto, si forma da noi questo dilemma agli Avversarj, nel caso, in cui veramente da' Padri si fosse domandato il Regio *Exequatur*. O il Cappellan Maggiore di quel tempo riferì, che poteasi quello concedere, perchè non trattavasi di Luogo soggetto a Regio Padronato, e sù tal Relazione fù il medesimo con effetto conceduto; e senza verun dubbio essendosi manifestamente errato, perchè infallantemente l'Ospedale e Chiesa della S. Corona di Spine era di Regio Padronato, non dee tenersi conto veruno di tal Regio *Exequatur*, come conceduto con error manifesto, e senza alcuna intenzion di concederlo, ove si fosse avuta notizia della verità: e può benissimo oggi il Regio Collateral Consiglio, conosciutasi già la verità, avere per non conceduto tal Regio *Exequatur*, e non far conto alcuno dell' Unione contenuta nelle Bolle, siccome dicea Antonio Fabbro (d) in quelle parole: *Non ut abusiva pronuncietur Unio, sed ut perinde si facta non esset, nulla ejus ratio habeatur*. O più tosto il Cappellan Maggiore riferì, che l' Ospedale e la Chiesa della S. Corona di Spine erano di Regio Padronato; e come è possibile, che dal Consiglio Collaterale di quel tempo, riempiuto da dottissimi Ministri, e all' ultimo segno zelantissimi della Real Giurisdizione, si fosse conceduto il Regio *Exequatur*? Se si fosse trattato di una cosa semplicemente insolita, e non così facile a concedersi; certo egli è che nemmeno si presumerebbe essersi dal Principe condisceso alla petizion della Parte, eziandio dopo il passaggio di tempo lunghissimo, siccome notarono Bartolomeo Camerario (e) e 'l Cardinal di

(*d*) lib. 1. tit. 2. defin. 48.
(*e*) in cap. Imperial. in fol. 27. lit. F. G. H. & I.

di Luca (f) e più volte è ſtato approvato dalla Ruota Romana (g). Ora quanto maggiormente dee preſumerſi, che a tal relazione del Cappellan Maggiore que' Miniſtri di tanto ſapere e di tanta fortezza, i quali allora componeano il Collaterale, e tra eſſi il famoſo Reggente Villani, non avrebbon conceduto il Regio *Exequatur*; trattandoſi di privare il Re di un diritto così coſpicuo, qual' era il Padronato ſopra di quel Pio Luogo, anzi del Pio Luogo ſteſſo, che tutto era nell' intera diſpoſizione del Re, ſecondo le maſſime da noi fondate ne' §. §. antecedenti?

Ma fingaſi per un poco, che que' Miniſtri foſſero ſtati negligenti nel conſervare i diritti del Principe, e aveſſero effettivamente conceduto il Regio *Exequatur* alle due Bolle di S. Pio (finzione per verità, che neceſſariamente dovrebbe avere per fondamento la ſuppoſizione, che gli Spettabili Reggenti di quel tempo foſsero ſtati ſtupidi, inſenſati, ignoranti, e poco men che tante ſtatue di ſtucco); forſe con la conceſſione del Regio *Exequatur* ſi ſarebbe dal Rè conſentito all' Unione e alla Commutazione contenute nelle medesime Bolle, e si ſarebbe così adempiuto al riquiſito indiſpenſabile della ſcienza e del conſenſo del Principe? Mai nò, e in queſto maravglioſamente s' ingannano i noſtri dottiſsimi Avverſarj, e s' ingannan tutti coloro, i quali in queſta cauſa han confusi i termini del Regio *Exequatur* co' termini del Conſenſo del Principe, che richiedeſi a qualunque innovazione, che voglia farſi dalla Corte di Roma nelle Chieſe e Luoghi Pii di Regio Padronato. Il Regio *Exequatur* ſi richiede in ogni Bolla e Reſcritto Appoſtolico, che dalla Corte di Roma venga a noi nel Regno, quantunque la Bolla e 'l Reſcritto niente contenga appartenente a' Beneficj Chieſe e Luoghi di Regio Padronato, o agl' intereſſi particolari e ſpeciali della Real Corona; e richiedeſi per ragione della ſuprema poteſtà del Principe, e del diritto che ha di ſcruti-
tina-

(f) de juriſd. diſc. 7. num. 13.
(g) dec. 47. 82. & 125. par. 11. Recen.

ttnare le leggi Ecclesiastiche, gli statuti, i decreti, le provisioni, e qualunque altra scrittura, di cui si voglia fare uso nel nostro Regno; affinchè non possa nel medesimo introdursi disposizione alcuna, che possa turbare la sua quiete. Donde di questo diritto di tutti i Principi parlando il Vanespen (h) scrisse: *Si rite attendatur, quid Principes Catholici in usu hujus Placiti præ oculis habeant, apparebit unicum hujus scopum esse, præcavere ne quid aliunde in Ditiones suas invehatur, quod Rempublicam sibi creditam in plura nonnunquam incommoda præcipitet*. Per l'opposito il consenso del Principe si ricerca, ed è precisamente necessario, per quelle Bolle e Rescritti, che si spediscono dalla Romana Corte per materie, le quali riguardano il particolare interesse della Real Corona, e infra l'altre, quelle che si appartengono a Beneficj, Chiese, e Luoghi Pii di Regio Padronato. E un tal consenso, secondochè di sopra si è veduto, dee darsi dal Principe, o a nome del Principe, che ne abbia la scienza; e mancando, niente gioverebbe il Regio *Exequatur*, se mai si ritrovasse conceduto da' Regj Ministri. Di che n'è manifesta la ragione, perchè un tal consenso non si sarebbe potuto dare in nome del Principe in materie toccanti il suo principale interesse, e della sua Real Corona, senza esserne fatto consapevole, e senza essere inteso il suo Avvocato Fiscale, siccome esserne la pratica nella Fiandra ci attesta il soprallegato Vanespen (i) in quelle parole: *In Belgio si agatur de Unione facta auctoritate Apostolica, certum est eam exequutioni mandari non posse, nisi prius audiatur Procurator Regius; quandoquidem requiratur Placetum Regium* (ecco il Regio *Exequatur*): *quod dari non consuevit, nisi præviè Regio Procuratore seu Officio Fiscali audito, uti dictum est supra tit. 24. cap. 6.* Ecco il consenso, che dee prima darsi in nome del Principe. Nè diversa esserne la pratica della Francia ne attesta il Ferriere nel luogo di sopra allegato: *C' est porquoy lors*

 qu'

(h) de promulgat.leg.Ecclesiast.par.2.de Plac.Reg.cap.2.§ 1.
(i) jur.Elesiast.univ. par.2.tit 29.cap.3.num.9.& seqq.

qu' il s' agit de l' Union des grands Benefices , & autres, dont le Roy est Patron , & Fondateur , qui sont en la nomination du Roy , il faut avoir des lettres du Roy , pour y proceder valablement , & le consentement de Monsieur le Procureur General , ou de ses Substituts , &c. E tale ancora possiam dire , esserne la pratica del nostro Regno ; postochè , siccome più volte abbiamo accennato , il Regio Cappellan Maggiore nelle Relazioni , che fa sopra le Bolle di Unioni de' Beneficj , per le quali domandasi dalle Parti interessate il Regio *Exequatur* , dice e si protesta espressamente , che può quello concedersi , perchè i Beneficj non sono di Padronato Regio o de' Baroni . Adunque è fuor di controversia , che qualora gli fosse noto , che 'l Beneficio sia veramente di Regio Padronato , o annesso a qualche Feudo , l' avvertirebbe nella sua Relazione , e soggiugnerebbe , che non si debba concedere per tal riflesso il Regio *Exaquatur* , ma che sene debba far consapevole il Rè , per sapere la sua Real volontà sù di una materia , ch' è di sì grave importanza . Che se poi non avendo il Cappellan Maggiore la giusta e vera notizia del Beneficio , riferisca che 'l medesimo non è di Regio Padronato , e che perciò può concedersi alle Bolle il Regio *Exequatur* , il qual poi effettivamente si conceda : un' error così palpabile non può certamante recare alcun pregiudizio al Rè , come abbiamo accennato , ed è da se manifesto . E per tal motivo appunto gli Avversarj non possono avvalersi a lor prò della Bolla di Papa Benedetto XIII. di gloriosa memoria , con cui confermò la transazione passata tra i Governadori della Casa Santa della Santissima Annunziata , e 'l Ceto de' Creditori , e a cui senza veruna opposizione fù conceduto il Regio *Exequatur* ; contuttochè si fossero con la Bolla commutate varie pie disposizioni , e si fossero aboliti e soppressi , e uniti con l' Ospedale della Casa Santa , due Ospedali , l' uno di fondazione Reale , qual' era quello di S. Marta di tre pergole della Città di Pozzuoli , l' altro di fondazione meramente laicale , qual' era quello de' Convalescenti . Perocchè egli è da avvertire , che

che niente di tali fatti costò al Regio Cappellan Maggiore, quando formò la sua Relazione, sù la quale fù conceduto il Regio *Exequatur*. Ma perchè le Parti stesse, che l' aveano ottenuto, i Governadori cioè della Casa Santa, e i Diputati de' Creditori, conobbero la poca sicurezza, che v'era della validità dell' assenso Pontificio, per quel che si appartenea alla commutazione di quelle disposizioni, le quali avean per suggetto opere meramente laicali, e alla suppressione de' due Ospedali, fecero ricorso con un lungo memoriale da noi formato dall' Augusta Maestà del nostro Padrone, con cui il supplicarono e della già detta commutazione, e della suppressione e unione de' due Ospedali. La qual supplica ben conoscendo gli eccelsi Ministri, che compongono il supremo Consiglio d' Italia, quanto fosse giusta, e che veramente al nostro Augustissimo Padrone si appartenea di concedere quel che si era già dal Papa conceduto in materie, ch' eran proprie della cognizione del Principe, stimaron che la Grazia, la qual si degnò benignamente di concedere l' Augustissimo Padrone, si concepisse in tal guisa, che sembrasse principalmente e direttamente da lui conceduta, più tosto che confermarsi semplicemente e menarsi buona la Grazia Pontificia già prima ottenuta. E quindi dopo avere rimessa qualunque caducità, *In qua*, sono le proprie parole del Real Diploma, *posset incurri per contraventionem, vel per ipsam posset acquiri actio à Regio Nostro Fisco, vel aliis particularibus Vocatis aut Substitutis*, si espresse il nostro Augustissimo Principe in questi sensi: *Omnia igitur præfata onera, gravamina, ligamina, & determinata, certa, specialia, & generalia opera, intelligantur in genere & in specie adimpleta, adimpletis à dicta Sancta Domu prædictis quatuor operibus principalibus ad ejusdem onus manentibus & relictis, unà cum opere valetudinariorum expressè volito & requisito in ultima Bulla regnantis nunc Summi Pontificis Beatissimi Patris nostri Benedicti XIII. sub dato ab anno Incarnationis Dominicæ MDCCXXI. pridie idus Januarii Pontificatus prædicti anno II, excer-*

cendo in magno Hoſpitali ejuſdem Sanctæ Domus, loco ad id ſeparato: manentibuſque extinctis & ſuppreſſis omnibus aliis operibus certis & particularibus, injunctis forſan à Piis Diſponentibus, & ſignanter Hoſpitali di tre Pergole de Puteolis nuncupatum, non obſtantibus omnium & ſingularum piè Diſponentium voluntatibus &c.

E finalmente ſe mai ſi voleſſe ancor fingere ciocchè affatto non v'è, cioè che il Rè Filippo II. aveſſe eſpreſſamente acconſentito alla ſuppreſſione dell' Oſpedale della Santa Corona di Spine, e alla di lui Unione con la Certoſa di S. Martino, rinunciando al Regio juſpadronato, ch'egli ſopra di quello avea, come ſucceſſore della Regina Giovanna I. in queſto Regno di Napoli; egli è certo che un tal conſenſo e rinuncia avrebbe potuto recar pregiudizio ſolamente al medeſimo Re, non già a' ſuoi Succeſſori; i quali ſenza verun dubbio avrebbon potuto rivocare ciocchè egli fatto aveſſe, e riunire alla Real Corona un così bel giojello della medeſima, qual dee dirſi il Regio Padronato di un Luogo così coſpicuo, anzi, ſiccome più volte abbiam detto, il Luogo ſteſſo, ch'era tutto ſubordinato al diritto de' Rè di Napoli. Della qual facoltà, che dà a' Succeſſori la legge fondamentale del Principato, avvalendoſi oggi il noſtro Auguſtiſſimo Padrone, può beniſſimo ripigliarſi dalle mani de' Padri Certoſini un Luogo, che avrebbono ottenuto dalle mani di un Principe, che potea ſolo a ſe ſteſſo recar pregiudizio, ma non già a' Succeſſori. Sarebbe queſta una materia, in cui diſcorrendo della naturalezza delle Regalie, che ſono inalienabili dalla Corona, ſecondo il comun ſentimento de' noſtri Dottori (K), avremmo largo campo di dimoſtrare l'aſſunto, che abbiam propoſto: ma tra perchè con la lunghezza non rieſca troppo ſtucchevole la preſente ſcrittura, e perchè

(k) Vaſqu. controv. illuſtr lib. 1. cap. 4. Meres de maiorat. hiſp. par. 4. qu. 1. num. 237. & ſeqq. Ripolla de regal. cap. 1. num. 24. Roxas de incompatibil. in append. ad par. 7. cap. 2. num. 10. Parexa de univ. inſtrum. edit. tit. 5. reſol. 9. tom. 1. nu. 1. & ſeqq. Grot. de jure belli & pacis lib. 1. cap. 3. §. 10. num. 5. §. 11. num §. 12. n. 2. & §. 16. num. 2. & lib. 2. cap. 6. §. 3. & §. 11. Cellar. de Princ. deman. cap. 18. n. 10. Marta de jurid. par. 1. cap. 41. num. 1. & ſeqq. Luc. de Pen. in l. quicumque C. de omni agro deſerto lib. 11. n. 15. Galeota reſp. fiſc. 23. concl. 1. & 2. & alii paſſim.

chè è troppo lontana dal vero la figurazione del caſo, ci contentiam ſolamente di rappreſentare ciocchè della rinuncia de' Regj Padronati fatta da Pietro II. Re d' Aragona notò il Preſidente D. Gaetano Argento (l) dopo aver vigoroſamente ſtabilita queſta verità: *Perlaqualcoſa avendo Pietro II. Rè d' Aragona rinunciato a Innocenzio III. i Padronati delle Chieſe del ſuo Regno, in modo che l' elezioni de' Veſcovi ſenza ſuo conſentimento poteſſero farſi, contro a ſi fatta ceſſione ſene richiamarono le Corti del ſuo Reame, e non ebbero conto di quella i ſuoi Succeſſori.* Così parimente il Padre dell' Eloquenza Franzeſe Oliviero Patrù nell arringo di ſopra recato con l' autorità di Ferdinando Vaſquez (m) ebbe a dire, che i Regj Padronati non poſſan ricevere alcun detrimento nè dalla preſcrizione, nè dalla conſuetudine in contrario, nè da qualunque conceſſione, perchè ſono inſeparabili dalla Real Corona per la legge fondamentale dello ſteſſo Principato: *La Majeſtè des Souverains, que la Providence à elevez au faiſte des choſes humaines, la Loi de la Roiautè, qui leur donne independamment & à eux ſeuls toute la puiſſance des Nations, ſont les fondemens inèbranlables d' une ſi noble prèrogative. Il n' y a ni preſcription ni coûtume, il n' y a ni privilege ni autoritè dans le Monde, qui puiſſe leur arracher une marque ſi glorieuſe, ſans dèchirer ou mettre en pieces leur Diademe.* E quì vogliamo ancora ridetto ciocchè di ſopra ſi è conſiderato intorno al punto della preſcrizione con l' autorità di Pietro Fraſſo, il qual ſoſtenne, che quando pure ſi foſſe preſcritto il juſpadronato in tempo del Principe predeceſſore, non potrebbe tal preſcrizione recare alcun pregiudizio al Succeſſore, con cui dovrebbe principiarſi una nuova preſcrizione: giacchè ugualmente per lo ſteſſo motivo ſiccome la preſcrizione compiuta col Predeceſſore, così l' alienazione da lui fatta del Regio Padronato, non può offendere la ragione del Succeſſore.

E poi,

(l) conſulta per le controverſie d'Altamura.
(m) lib.2.illuſtr.controv.cap.5.

E poichè abbiam quì fatta parola di prescrizione, non deesi lasciar di avvertire, che non possano i Padri Certosini difendersi con quella prescrizione, che forse suppongono incominciata dal tempo delle sopraccennate Bolle, appunto per quella medesima ragione, per cui non giovar loro la prescrizione che credono essere scorsa innanzi al tempo delle Bolle, si è da noi largamente di sopra dimostrato; sicchè stimiamo inutile e superfluo di aggiungere altro sù tal punto in questo luogo. Solo dobbiam rappresentare in ultimo luogo a' Signori, che hanno a giudicare in questa causa, che troppo si lusingano gli Avversarj, qualora credono che possa a' Padri Certosini giovare la Grazia conceduta dal nostro Augustissimo Padrone nel 1720. alle suppliche del Baronaggio con quelle parole: *Placet S.C. & C.M., causas inter Regium Fiscum & Privatos, sublata Aula, quæ dicitur Cædularii, tractari in Aula magna Regiæ Cameræ; & possessionem sive immemorabilem, sive centenariam, procedere contra Fiscum, & tutos reddere Possessores bonorum & jurium feudalium à quacumque molestia Regii Fisci, etiamsi constaret de titulo vitioso, infecto, vel invalido: dummodo tamen titulus non sit exhibitus ab eisdem Possessoribus*. Perocchè non può primieramente dubitarsi, che la Grazia fù conceduta solo per i Feudi, e conseguentemente non può stendersi a' Regj Padronati, che si appartengono al Principe in una maniera speciale anzi specialissima, e che sono incapaci di prescrizione, siccome di sopra si è veduto. Ne' quali termini fa molto a proposito ciocchè fù avvertito da Domenico Antunez Portugal (n) in quelle parole: *Ea quæ notabilia sunt, nisi specialiter exprimantur, videntur neglecta, per textum in l. item apud Labeonem, §. ait Prætor, D. de injur. ibi: Ea enim, quæ notabiliter fiunt, nisi specialiter notentur, videntur neglecta, Larrea alleg. 94. num. 25. Oldrad. cons. 185. incip. Thema est versic. Tertio est considerandum, magna & notabilia nulla verborum generalitate inclusa censeri, Cabedo 2. par. decis. 14. num. fin.*
Ubi

(n) de Donat. Reg. par. 2. lib. 1. cap. 7. num. 59. & seqq.

Ubi requiritur specialis mentio ; non sufficit generalis ; quia de eo , quod est notatu dignum , debet fieri specialis mentio , ac non sufficit in genere mentionem facere , ut tradit Afflict. decis. 220. num. 16. Et in dispositione generali non comprehenditur , quod habet speciale nomen , quo significetur , nisi fiat expressa mentio , l. si de certa , C. de transact. Tenet ex Baldo , Bartolo , & Decio , Gregorius Lopez in l. 5. tit. 53. par. 7. glos. 1. Larrea alleg. 10. sub num. 11. Neque nos supponere vel dicere debemus , quod in Gratia vel rescripto non exprimitur , Decian. resp. 13. num. 11. Surd. cons. 564. num. 2. Si enim Princeps voluisset , facile erat exprimere, l. un. §. fin autem ad deficientis , C. de cad. toll. cap. ad audientiam , de decim. cum similibus , Decian. cons. 114. num. 15. lib. 3. Cancer. lib. 2. variar. cap. 20. à num. 377. post alios Larrea alleg. 94. num. 26. Così questo dotto Autore ne' termini, ne' quali le parole della Grazia fossero generali, e atte perciò a comprendere tutte le specie del genere già espresso . Ora che avrebbe egli detto , qualora nella Grazia non si fosse per pensiero espresso il Genere, che nel caso presente sarebbe la Regalia generalmente considerata ; ma solo si fosse fatta menzione di una sola e semplice specie di Regalia , cioè del Feudo , che è cosa affatto diversa e distinta dal Regio Juspadronato ? Che avrebbe detto inoltre , ove la naturalezza di quella Regalia , la quale non è stata espressa, è tale che senza la scienza e pazienza del Principe non ammette alcuna prescrizione , di cui parlasi nella Grazia ?

Ma oltracciò è da por mente, che la Grazia fù conceduta alle suppliche del Baronaggio , che avea fatto il donativo a S. M. che Iddio guardi , e fù conceduta per render sicuri i Possessori de' Feudi da qualunque molestia , che solea recarsi loro dal Regio Fisco nella Ruota del Cedolario . Come adunque posson pretendere di giovarsene i Padri Certosini ? Potrà sì bene giovar loro la Grazia per que' Feudi , che posseggono, come proprj del lor Monastero , e per quelle cause, le quali innanzi alla Grazia si

sa-

farebbon trattate nella Ruota del Cedolario . Ma per gli altri beni, e per tutte l'altre caufe, che debbon trattarfi nella Ruota Grande della Regia Camera , o in altri Tribunali, che ha che fare con effi la Grazia? Forfe un Barone per gli altri beni , che poffiede, potrebbe oggi difenderfi dalle pretenfioni del Regio Fifco col beneficio della Grazia ? Certo che nò, perchè la Grazia ha parlato de' foli Feudi, ed è ftata conceduta a rifleffo del donativo, che fecero i Feudatarj come Feudatarj all'Auguftiffimo Padrone . Ora qual donativo han fatto gli Ecclefiaftici a S. M. , ficchè poffan pretendere di avvalerfi della Grazia per difefa del poffeffo , in cui fi fono intrufi di que' beni , che fi apparteneano al Rè, ficcome interviene nella caufa prefente ? Nè poi fi sà capire , come poffa comprendere anche gli Ecclefiaftici quella Grazia, la quale è ftata conceduta a' Laici; quando fecondo le maffime de' Preti le coftituzioni de' Principi Laici non poffono affatto comprendere gli Ecclefiaftici, comechè riguardino il loro favore, fecondocchè fpiegoffi Papa Innocenzio III. in una fua epiftola decretale (o) diretta all'Abbate e Convento di S. Silveftro in Roma: *Nos attendentes, quòd Laicis, etiam religiofis, fuper Ecclefiis & perfonis Ecclefiafticis nulla fit attributa facultas , quos obfequendi manet neceffitas, non auctoritas imperandi; à quibus fi quid motu proprio ftatutum fuerit, quod Ecclefiarum etiam refpiciat commodum & favorem, nullius firmitatis exiftit; nifi ab Ecclefia fuerit approbatum.*

Tuttociò nondimeno fia detto per la verità della cofa , non già perchè la caufa ne aveffe alcun bifogno . Conciofiachè le parole della Grazia fono pur troppo chiare e manifefte, per poterfi dire efclufa affatto e non comprefa la fpecie , di cui fi tratta . La Grazia adunque eccettuò efpreffamente quel cafo, in cui da' Poffeffori fi foffe efibito il titolo, e quefto foffe ftato viziofo: ch' è appunto il cafo

(o) cap. Ecclefia Sanctæ Mariæ 10. de conftit. Vid. Barbofa in collect. ad d. cap. Caftill. de tert. cap. 9. in princip. Sperell. decif. 12. num. 22. Mart. de jurifd. p. 4. caf 1.

caſo preſente, in cui abbiamo che i Padri Certoſini han pubblicate le due Bolle di S. Pio per fondamento del loro poſſeſſo, le quali due Bolle già ſi è veduto di quante nullità ſian ripiene, e quanto peſſimo e vizioſiſſimo titolo ſomminiſtrino a' Padri. Nè giova il dire, che queſte Bolle non ſieno ſtate preſentate negli atti; quando da' Padri ſono ſtate pubblicate e ſparſe in tante copie in iſtampa per tutta la Città, e conſegnate inſieme con l' Allegazione a ciaſcuno de' Signori Giudicanti. Aggiungaſi, che nella medeſima Allegazione ſi è fatta tutta la forza nelle accennate due Bolle; onde è una vanità il pretendere, che non ſi ſien prodotte. E quando pure foſſe così, egli è certo, che trattandoſi di un Luogo di Regio Padronato, i Padri, che dicon di poſſederlo, ſon coſtretti a eſibirne il titolo, ſecondo le maſſime, che ſi ſono di ſopra fondate: ſicchè quando pure non aveſſero eſibite le medeſime Bolle, neceſſariamente le dovrebbono eſibire; giacchè non hanno altro titolo, qual poſſan moſtrare del loro ingiuſto poſſeſſo. In queſta materia di Regalie i giudizj poſſeſſorj non ſi ſcompagnan mai da' petitorj, ſiccome infra gli altri notaron Baldo (p) Angelo (q) il Cutelli (r) il Reggente Rovito (s) il Preſidente Merlino (t) il Reggente Capecelatro (u) il Reggente de Marinis (x) il Reggente Galeota (y) e 'l Reggente de Ponte (z). Nè l' interdetto, che in alcune ſpecie di cauſe ſi promuove, o per acquiſtare, o per ricuperare, o per ritenere il poſſeſſo, può eſſer ſeparato dalla cauſa della proprietà, ſiccome c' inſegna Paolo (a) in quelle parole: *Quædam Interdicta rei perſequutionem continent, veluti de itinere actuque privato: nam proprietatis cauſam conti-*

(p) in l. 10. C. ſi de moment. poſſeſſ.
(q) in l. 1. §. illud autem, D. de aqua quotid. & æſt.
(r) deciſ. 1.
(s) in pragm. 1. & 2. num. 36. de juriſd. Inv. non turb.
(t) controv. jur. cap. 13. num. 24. & cap. 86. num. 27.
(u) deciſ. 17.
(x) ad Revert. deciſ. 449. num. 1.
(y) lib. 2. contr. 53. num. 6.
(z) deciſ. 40. num. 3.
(a) l. 2. §. quædam D. de interd.

continet hoc interdictum . Sed & illa interdicta , quæ de locis sacris & de religiosis proponuntur , veluti proprietatis causam continent . Item illa de liberis exhibendis , quæ juris tuendi causa diximus competere : ut non sit mirum si quæ interdicta ad rem familiarem pertinent , proprietatis non possessionis causam habeant . Ove così la Chiosa (b) : *Sed in quo est supra causa proprietatis , & hic quasi? Resp. supra oportet probari dominium servitutis , quanquam possessorio agatur : hic filiationem & libertinitatem , & rem sacram vel religiosam , sicut si ageretur petitorio jure dominii vel quasi , vel simili , ut per in factum , ut C. de sacros. Eccles. l. sancimus , & supra de rei vindicat. l. quæ religiosis ; vel in re præjudiciali , ut supra de rei vindic. l. 1. Item effectus victoriæ erit similis causæ proprietatis vel quasi ; quia sicut causa proprietatis finita totum finitur , sic hic , ut hic , & infra de aqua quotid. & æst. l. 1. §. fin. Secus in possessorio , quia secunda quæstio proprietatis remanet , ut Cod. eod. l. incerti* . La qual dottrina venne elegantemente così spiegata dal dottissimo Giacomo Cujaccio (c) : *Plerumque interdicta sunt de possessione vel quasi : pauca quædam de proprietate & jure , ut interdictum de itinere , actumque reficiendo , in quo , ut in actione confessoria , docere de jure Actor debet ; & de aqua castellaria , in quo etiam jus aquæ adsignatum esse , probari necesse est ; & de mortuo inferendo in locum purum . Nec mirum , si sint quæda interdicta rei familiaris causa prodita de proprietate : nam & divini juris sunt quædam de quasi proprietate , veluti de mortuo inferendo in sepulchrum , quod quasi meum est : & ea etiam , quæ ad suum jus tuendum pertinent , veluti de liberis exhibendis , qui quodammodo mei sunt , l. 2. §. quædam , D. de interd. Et quædam totam litem finiunt , nec ullam alteri præstant viam . Hujus generis interdicto finitur in totum : sic legendum in l. 1. §. ult. D. de aqua quotid. & æst. Illa , quæ sunt de possessione vel*

(b) V. de liberis.
(c) 5. observat. 19.

vel quasi possessione , præparatoria sunt : ubi desierunt , incipit secunda actio , l. ult. C. de judic. l. si quis , C. ad leg. Jul. de vi ; & apud Cassiodorum 5. variarum : Partibusque statim in causa momentanea vel principali instantiam adesse dignoscitis.

Tale appunto si è l' interdetto , con cui e 'l Principe , e la nostra Eccellentissima Città , pretendon ricuperare il dritto , che loro si appartiene nell' Ospedale e Chiesa della Santa Corona di Spine . E la ragione n' è manifesta , perchè i Padri , che tengono quel luogo occupato , non han diritto di poterlosi intanto ritenere , senza l' esibizione del titolo , senza di cui è incapace chicchesia di possedere quel che si appartiene a' Regj diritti . O vogliano adunque , o nò , son costretti i Padri Certosini a esibir le Bolle di S. Pio negli atti di questa causa , eziandìo perchè già le han pubblicate in istampa: e poichè dalle medesime costa evidentemente del titolo invalido , e del vizio del lor possesso ; non possono a patto alcuno opporci l' ideata lor prescrizione , nè avvalersi del beneficio della Grazia , per quel motivo appunto , per cui Papa Alessandro III. scrivendo al Vescovo di Parma (d) disse , che niente giovava a' Laici la prescrizione ne' termini delle decime , quantunque ne avessero prodotta la concessione , perchè n' erano essi affatto incapaci : *Mandamus , quatenus causam ipsam debito fine decidas , non obstante præscriptione temporis , vel concessione Ecclesiasticæ Sæcularisve personæ , si idem G. opponere eam voluerit : quia cùm Laici decimas detinere non possint , eas nulla valent præscribere ratione* . Col qual testo è uniforme la decisione , che abbiamo di Papa Innocenzio III. in un' altra simile causa (e) in cui non fecesi conto nè della prescrizione , nè della concessione del Principe , nè della confermazione stessa del Papa , non solo perchè dal tempo , in cui questa era seguita , non si era compiuta la prescrizione ; ma ancora perchè non avea potuto il Papa pregiudicare con la sua

 con-

(d) cap. causam 7. de præscript.
(e) cap. dudum 31. de decimis.

conceſſione a' diritti del Veſcovo; del di cui intereſſe ſi trattava : *Dudum adversùs Fratres Hieroſolymitanos Hoſpitalis S. Stephani , te proponente in noſtra præſentia quæſtionem , quòd ipſi decimas de laboribus Ruſticorum ſuorum Veſprimenſi Eccleſiæ debitas non permitterent tibi ſolvi . Comparentibus igitur te ac ipſis ſtatuto termino coram Nobis , G. Presbyterum Cardinalem tibi & eis conceſſimus auditorem , coram quo decimas terrarum , quæ per Ruſticos Hoſpitalis Veſprimenſis diœceſis excoluntur , & de Chirographa , & de Novacularia , Eccleſias quæ per ipſos Hoſpitalarios detinentur , intentione tua de jure communi fundata , petiiſti . Prior autem Hoſpitalis in prædictis decimis , & Eccleſiis , præſcriptionem allegans propoſuit ſe non teneri tibi ſuper his reſpondere . Quod cùm per Auditorem ad noſtram audientiam perveniſſet , mandavimus quòd idem Prior præſcriptionis titulum , quem allegavit , probaret , qui B. Regis ac Reginæ Hungaricæ privilegia exhibuit , qui Eccleſiam S. Stephani , ad quam dictæ Eccleſiæ cum eiſdem decimis pertinebant , in perpetuam eleemoſinam Hoſpitali donationis titulo conceſſerunt, confirmationis Clementis Papæ prædeceſſoris noſtri ſcriptum exhibens ; per quod probare volebat , conceſſionem prædictam plenum habere vigorem . Cæterùm ex parte tua fuit propoſitum , quòd in decimis & Eccleſiis à Rege & Regina donatis , præſcriptionem non poterat opponere Pars adverſa , quæ nec à donatione ipſorum initium habere poterat , nec à confirmatione præfata tantum effluxit temporis , quòd poſſit præſcriptio confirmari : & ſic donationis Regis & Reginæ allegatus titulus nullus erat ; cùm ſacrilegii crimen incurrat , qui Eccleſias vel Eccleſiaſticum aliquid de manu receperit laicali . Nos igitur , cùm Donatores prædicti conferre non potuerint aliis , quæ ipſi de jure non poterant poſſidere ; & per confirmationem prædicti Clementis ſuper Eccleſia S. Stephani Hoſpitali cum decimis & aliis pertinentibus ad ſe factam , etiamſi authenticum appareret , juri Epiſcopali nullatenus derogetur : ſententialiter prohibemus , ne Fratres Hoſpitalis præſumant ulte-*

alterius impedire, quò minùs decimas percipias memoratas, & pacificè possideas in futurum. Niente adunque giovò a' Cavalieri Ospedalieri la prescrizione, perchè trattavasi di cose, che non potean possedersi senza titolo. Niente la donazione del Re e della Regina di Ungheria, perchè non avean facoltà di donare. Niente la confermazione del Papa, perchè non poteasi pregiudicare a' diritti del Vescovo. E potrà giovare a' Padri Certosini l' ideata prescrizione, quando i diritti Reali non posson possedersi senza titolo; e quando pure si fossero prescritti con il Rè Predecessore, dee di nuovo incominciarsi la prescrizione con il Successore? Potrà giovare la soppressione fatta dal Papa dell' Ospedale, di cui si tratta, ch'era interamente subordinato alla disposizione del Rè di Napoli? E potrà giovare l' Unione fattane con il lor Monastero, quando venivasi a recarsi un sì gran pregiudizio al Regio Padronato, e a' diritti dell' Eccellentissima Città di Napoli? Che se poi i nostri Padri volessero costantemente ostinarsi a non produrre negli atti le due Bolle di S. Pio, e a sostenere, che la pubblicazione fattane in istampa non abbia operata l' esibizione del titolo; non potrebbon certamente sfuggire l' altra difficoltà non meno insuperabile, che incontrano, dell' essersi da essi stessi presentati nel Tribunale della Regia Camera i privilegj della Regina Giovanna I. e dell' altra Regina Giovanna II., eziandìo dopo avere ottenute le suddette due Bolle, siccome a suo luogo si è detto. Nè v' ha alcun dubbio, che que' privilegj furon presentati, per fondare il diritto, che credeano avere di poter comparire nella Regia Camera, e domandare l' osservanza de' medesimi, per gli effetti dell' Ospedale, ch' essi possedeano. Adunque non v' ha dubbio parimente, che nel Tribunale della Regia Camera abbiano più volte esibito il titolo dell' ingiusto possesso. Ora se un tal titolo non solo non potea esser causa del lor possesso, ma inoltre facea chiaramente manifesto il grande attentato, con cui si erano fraudelentemente portati nell' amministrazione dell' Ospedale, siccome si è dimostrato nella

I. Par-

I. Parte della presente scrittura ; ne risulta per legittima e necessaria illazione , che non possano essi avvalersi della Grazia , eziandio per questo motivo , cioè perchè han presentato il titolo del lor possesso , e un tal titolo scorgesi chiarissimamente vizioso.

Per ultimo nemmeno può a' Padri giovare la Grazia per quanto si appartiene agl' interessi dell' Eccellentissima Città di Napoli ; giacchè la Grazia parla pur troppo palesemente delle controversie, che possono insorgere tra i Possessori , e 'l Regio Fisco . Per l' altre adunque , le quali occorron discettarsi tra le Parti, non entra la disposizion della Grazia , ma debbon quelle decidersi e diterminarsi secondo i termini del dritto comune . E secondo questi egli è certo , che siccome non giova la prescrizione nelle materie di Regalie , secondochè lungamente si è dimostrato , senza prodursi il titolo del possesso , e senza unirsi insieme il petitorio col possessorio ; così è sufficientissimo che costi altronde del vizio del titolo , quantunque non sia stato prodotto dal possessore , secondochè riferisce deciso dal suo Senato il Fontanella (f) di cui fece menzione il Consigliere Altomari (g) in quelle parole : *Observa , quòd admissa pro vera opinione , ut præscriptio habeat locum in nostro Regno , illa non potest habere locum , quando est fundata super titulo invalido , ut dicit D. Author hic num.* 1. *Mantica de tac. & ambig. lib.* 3. *tit.* 15. *num.* 58. *Fontanella dec.* 85. *num.* 17. *& seq. & dec.* 441. *& dec.* 445. *num.* 1. *Giurba de feudis* §. 7. *glos.* 13. *num.* 78. *& seqq. Quamvis sit centum annorum , Castill. dec.* 12. *lib.* 1. *D. Galeota contr.* 53. *num.* 45. *lib.* 2. *Regens de Marinis ad Reg. Reverter. dec.* 427. *num.* 3. *Regens Latro consult.* 66. *num.* 28. *Qui titulus invalidus idem est si exhibeatur per Reum , ac per Actorem , nam semper dici potest , tu possides cum titulo vitioso & invalido , ut decisum refert per Senatum Chatal. Fontanella dec.* 446. *num.* 6. , *ubi respondet motivis contrariis factis d. dec.* 445. Lascino per-

(f) to. 2. dec. 445. & 445.
(g) ad Rovit. a bserv. in conf. 91. num. 10 to. 1.

pertanto i nostri dottissimi Avversarj di opporci più questa ideata prescrizione, postochè necessariamente dovrebbe risultare da un possesso, che fù più tosto una iniqua occupazione, la quale non può affatto giovare all' Usurpatore, siccome notò il Graziani (h) in quelle parole: *Non est quasi possessio, sed potiùs iniqua occupatio, quæ nihil Occupatori prodest, Jason in l. sic prius postquam n. 46. D. de oper. novi nunciat*. E per verità a che mai può giovare il tempo, ove l' atto, da cui ha origine il possesso, è sì fattamente nullo, che stimasi non esser mai seguito? Gl' Imperadori Lione e Antemio il dissero apertamente in una lor costituzione (i), e ne assegnarono questa ragione: *Quia ea, quæ contra leges fiunt, pro infectis habenda sunt*. E l' Imperador Giustiniano (K) parlando di coloro, che si tengono i beni di un Luogo Pio, volle che per lo medesimo motivo non si potesser difendere col mezzo della prescrizione, quantunque di tempo lunghissimo: *Nulla retinentibus præscriptione convenire queunte, quantumcumque quis numeraverit tempus*. Nè lascin parimente di avvertire i loro religiosissimi Clientoli, che la Prescrizione è un mezzo e un pretesto iniquissimo, per palpare la propria coscienza, e per sostenere l' occupazione, che si è fatta; di che ne potranno restare ben persuasi con leggere ciocchè ne scrisse il Fajardo (l), e con riflettere, che non tanto dee badarsi al tempo, in cui si è stato in possesso, quanto all' origine del medesimo, siccome notò Ulpiano (m) in quelle parole: *Non enim ratio obtinendæ possessionis, sed origo nanciscendæ, exquirenda est*. Ove è da notarsi quel che nel principio del testo ci dice il medesimo Ulpiano: *Clam possidere eum dicimus, qui furtivè ingressus est possessionem, ignorante eo, qui sibi controversiam facturum suspicabatur, & ne faceret, timebat*. Con le quali parole ci sembra al vivo descritto il possesso, in cui in vigor delle due Bolle di S. Pio V. s' in-

(h) discept. forens. cap 870. num. 17. & seq.
(i) l. jubemus 13. C. de sacros. Eccles.
(k) l. sancimus 45. C. de Episc. & Cleric.
(l) par. 1. alleg. fisc. 7. n. 28. alleg. 19. & alleg. 20. n. 8. & par. 2. alleg 37. num. 14.
(m) l. 6. D. de acquir. possess.

s'intrusero i Padri di S. Martino ; cioè senza domandare il Regio *Exequatur* alle medesime ; fortemente dubitando , non i Regj Ministri , e per mezzo de' medesimi , il Principe stesso , con tale occasione fossero venuti ad aver contezza e della fondazione della Regina , ch' era andata in dimenticanza, e dell' amministrazione che prima si aveano i Padri arrogata dell' Ospedale , quando forse non si appartenea loro , e della scandalosa suppressione del medesimo , come di cosa propria : con la qual notizia si sarebbon certamente e 'l Principe e i suoi Ministri fortemente opposti all' esecuzion delle Bolle , con le quali venivasi a confermare il troppo ardimentoso intraprendimento già posto in opera.

Nè solo il Principe e i suoi Regj Ministri , ma la nostra Eccellentissima Città di Napoli, si sarebbe ancora opposta fortemente a un'attentato , con cui si era recato un sì grave pregiudizio al Pubblico . E chi mai potrebbe porre in dubbio , che avea ella in questo affare un positivo e principale interesse ? Chi potrebbe porre in disputa , se si sarebbe ella opposta alle innovazioni de' Padri , se avesse avuta la piena notizia della disposizione della Regina Giovanna I. e di tuttocciò , ch' erasi operato da' Padri ? E chi in somma potrebbe negarci , che la Corte di Roma , ove ancora avesse avuta facoltà di disporre alcuna cosa intorno al nostro Spedale, non avrebbe potuto far uso di tal facoltà , senza sentire tutti gl' interessati, e tra essi l' Eccellentissima Città di Napoli ? Certamente tale si era l'interesse di questo Pubblico in una materia , la quale così manifestamente toccava l'utile di ciascun Cittadino , che se mai finger si potesse , che i Padri avessero domandato il Regio *Exequatur* alle loro Bolle , e quello per trascuraggine de' Regj Ministri si fosse conceduto , e che inoltre una tal trascuraggine avesse potuto recare alcun pregiudizio agl'interessi del Re Filippo II., o ne avesse avuta questi la scienza, o nò; pur nondimeno e nulle sarebbono state, siccome in effetto furono, le Bolle di S. Pio, e nulla qualunque approvazione , che fosse mai seguita delle medesime,

me, per mezzo del Regio *Exequatur*, o di qualunque altro atto, con cui o approvazione o ſcienza indotta ſi foſſe.

E che ſia così, egli è da riflettere in primo luogo, che qualunque diſpoſizione, la quale ſi faccia in beneficio de' Cittadini, o in pubbliche fabbriche, o in ſuſſidj cotidiani, o in alimenti de' Poveri, o in altre ſimiglievoli coſe, diceſi fatta in beneficio della Città. Marziano, un de' noſtri Giureconſulti, il ſuppoſe per certo in quelle parole (n): *Si quid relictum ſit Civitatibus, omne valet, ſive in diſtributionem relinquatur, ſive in opus, ſive in alimenta, vel in eruditionem Puerorum, ſive quid aliud*. E Paolo (o) ancora aſſai elegantemente, trattando queſto medeſimo argomento, diſſe: *Civitatibus legari poteſt, etiam quod ad honorem ornatumque Civitatis pertinet. Ad ornatum, putà quod ad inſtruendum forum, theatrum, ſtadium, legatum fuerit. Ad honorem, putà quod ad munus edendum, venationemque, ludos Scenicos, ludos Circenſes, relictum fuerit; aut quod ad diviſionem ſingulorum Civium, vel epulum, relictum fuerit. Hoc amplius, quod in alimenta infirmæ ætatis (putà Senioribus, vel Pueris, Puelliſque) relictum fuerit, ad honorem Civitatis pertinere reſpondetur*. Nè può dubitarſi, che per quanto ſi appartiene agli alimenti de' Poveri, degl' Infermi, e di altre miſerabili perſone, per uno ſpezial motivo l' intereſſe ſia dell' Univerſità, che ſi eſeguiſcano le diſpoſizioni fatte in lor beneficio: cioè perchè, ſe non ſi trovaſſe provveduto a' lor biſogni con le fondazioni degli Oſpedali, e altri luoghi deſtinati a ſomigliante effetto, e con quelle diſpoſizioni, con le quali ſi ſtabiliſcon ſuſſidj per doti di Donzelle, per alimenti de' Fanciulli, per riſcatto de' Cattivi, o per altre ſimili cauſe; certamente i Poveri dovrebbono eſſer ſovvenuti nelle loro neceſſità da' Cittadini Ricchi, e da coloro che hanno l' amminiſtrazione delle pubbliche rendite, ſiccome oſſervano Antonio

(n) l. 117. D. de leg. I.
(o) l. 122. D. eod. tit.

Leoncillo (p) Gaſparo Zieglero (q) e 'l P. Molfeſio (r). Verità, che ben conoſcendoſi da' noſtri primi Criſtiani, ne' quali la Carità era più fervoroſa, gli ſpingea a offerire ne' dì feſtivi danaro, pane, vino, e altro, che doveſſe ſervire per ſollevamento de' Poveri. Di che, oltre a quanto ſene ha dagli atti Appoſtolici (s), ne fanno chiara teſtimonianza gli antichi Padri, e tra queſti S. Clemente, o chiunque egli ſi ſia l' Autore de' Canoni Appoſtolici (t), S. Giuſtino Martire (u), e Tertulliano (x). Ne' tempi del quale perchè i Gentili opponeano a' Criſtiani, di avere eſſi una caſſa comune, in cui grandiſſime ricchezze conſervavanſi, ſovente ſtrappate per forza da' Fedeli, che ricuſavano offerirle; volendo egli confutare una sì brutta impoſtura, così riſponde loro: *Etiamſi quod arcæ genus eſt, non de oneraria ſumma quaſi redemptæ Religionis congregatur. Modicam unuſquiſque ſtipem menſtrua die, vel cùm velit, & ſi modò velit, & ſi modò poſſit, apponit: nam nemo compellitur, ſed ſponte confert. Hæc quaſi depoſita Pietatis ſunt.* Indi propone la ragione, per cui tali offerte dovean dirſi *Depoſita Pietatis*. Perchè, dice egli, *Non epulis, nec potaculis, nec ingratiis voratrinis, diſpenſantur; ſed Egenis alendis, humandiſque, & Pueris ac Puellis, re ac Parentibus deſtitutis, jamque domeſticis Senibus, item Naufragis, & ſi qui in metallis, & ſi qui in Inſulis vel in Cuſtodiis dumtaxat ex cauſa Dei ſectæ alumni confeſſionis ſuæ fiunt.*

Per cagione di un' intereſſe così principale del Pubblico ne deriva, che chiunque preſiede al governo di una Città ha diritto di fare eſeguire le diſpoſizioni, le quali ſono indirizzate al ſollevamento de' Poveri. Donde perchè il Principe è colui, al quale in primo luogo ſi appartiene la cura e la ſollecitudine intorno al procurare il bene de' ſuoi Sudditi, de'

(p) de privil. pauper. par. 2. privil. 115. num.1.17. & 52.
(q) de dote Eccleſ. cap.7. num.5.
(r) ad Conſuetud. Neapol. par.5. quæſt.3. num.24. & ſeqq.
(s) cap. 4. num. 34.
(t) can. 41.
(u) apol. 2.
(x) apolog. cap. 39.

de' quali è Padre ; egli è che in primo luogo dee invigilare, che si adempiano le disposizioni di coloro, che han disposto in opere di pietà, le quali riguardano il sollevamento de' Poveri: *Quòd scilicet Princeps est Reipublicæ maritus, & pater Populi; eique propterea in casu penuriæ vel infirmitatis incumbit onus Indigentibus subvenire cum ea obligatione, quæ Patri incumbit erga Filios*: sono parole del Cardinal di Luca (y) che da noi si sono trascritte. E parlando il Presidente Talon (z) di quegli Ospedali, che non sono di fondazione Reale, dice a tal proposito, che 'l Principe anche v' ha interesse, appunto per l' interesse, che v' ha il Pubblico: *L' administration des Hôpitaux concerne, sans doute, l' interèt du corps mistique, & du premier pour le soulagement des Fideles, du corps politique, pour la decharge de l' Etat. C' est pourquoi on ne peut nier, que le Roi n' ait droit de veiller au choix des Administrateurs de ces biens, tant en qualitè de Protecteur, que de Magistrats politique*. Ma qual dubbio può mai esservi sù questo punto, quando non può negarsi, che per l' interesse, che ha tutto il Pubblico intorno a tali disposizioni, ne compete il diritto a ciascuno del Popolo? Giustiniano non potea dirlo in termini più espressi (a) in quelle parole: *Et cuicu que Civium idem etiam facere licentia erit. Cùm sit enim communis pietatis ratio, communes & populares decet etiam affectiones constitui harum rerum exequutionis: habituro unoquoque licentiam ex nostra hac lege movere ex lege condictitia, & postulare relicta adimpleri*. Il che è stato poi comunemente affermato da' nostri Dottori, tra' quali Antonio Leoncillo (b) scrisse: *Et nota hìc, quòd si bona Hospitalis dissiparentur, vel sine causa alienarentur à Gubernatoribus, posset quilibet de Populo eis resistere, & se opponere injustæ alienationi*. Che se è così, come non diremo, che agli Amministra-

 tori

(y) par. 4. miscell. Eccles. disc. 31. num. 13 & 14.
(z) trait. de l' autor. des Rois touchant l' administrat. de l' Eglise par. 2. differt. 5.
(a) l. 46. §. 6. C. de Episc. & Cleric.
(b) de privil. Pauper. par. 2. priv. 13. num. 4.

tori della Città si appartenga l' azione per fare eseguire le pie disposizioni? Se ciascuno del Popolo ha un tal diritto; come non l' avrà chi legittimamente può comparire in giudizio a nome del Popolo? Dirittamente adunque pensarono i nostri Dottori, e infra gli altri il Cardinal Mantica (c) e Francesco Barry (d), qualora scrissero, che per la retta amministrazione, e puntuale esecuzione, delle disposizioni fatte in beneficio de' Poveri, si appartenga tutto il diritto a chi maneggia gl' interessi della Città.

Ma oltracciò con tutto rigore dobbiam dire, che simiglianti disposizioni s' intendan fatte in beneficio della Città stessa, di cui sono i Poveri, a riguardo de' quali si sono fatte. E n' è assai chiara la ragione; perchè non può recarsi certamente a controversia, che i beni i quali si lasciano o si donano per opere pie, che riguardano il sollevamento de' Poveri, si acquistano direttamente a que' Poveri, i quali debbon godere del beneficio di tali disposizioni. Onde a tal proposito potrebbe ben dirsi a chiunque si ha appropriati i beni di un' Ospedale, quel che in altro rincontro si disse dal Grande Arcivescovo di Melano S. Ambrogio (e) in quelle parole: *Nihil te putas agere iniquum, si tam multorum vitæ subsidia solus obtineas? Quis tam injustus, tam avidus, tam avarus, quàm qui multorum alimenta suum non usum, sed abundantiam & delicias facit? Esurientium panis est, quem tu detines: Nudorum indumentum est, quod tu recludis: & Miserorum redemptio est & absolutio, quam tu in terram defodis. Tot te ergo scies invadere bona, quot possis præstare quod velis.* Sebbene adunque la disposizione siasi indirizzata agli Amministratori, i quali debbono avere il governo dell' Ospedale, o di ogn' altro Pio Luogo, a contemplazion di cui si è disposto; nulladimeno il dominio de' beni si acquista agl' Infermi, a' Bambini esposti, a' Vecchi inabili, agli Orfani, e a tutti que' miserabili, che debbono avere ricovero nel Pio Luogo, siccome notò elegantemente in un suo arringo

(c) de conject. lib. 8. tit. 5.
(d) de success. lib. 8. tit. 7. num. 74.
(e) serm. 8. apud Gratian. can. sicut ii 8. dist. 47.

go un' insigne Orator della Francia (f), in parlando di una donazione fatta dal Rè di Francia ad alcune Religiose Ospedaliere : *Ce don ne doit pas ètre considerè comme fait seulement à elles en particulier ; mais comme fait aussi à toutes les pauvres Femmes, qu' elles nourrissent, aux Filles, qu' elles retirent, aux Malades, qu' elles assistent, & aux Affligèes, qu' elles consolent*. Nè può essere altrimenti, postochè gli Amministratori di simili Luoghi sono come Tutori e Curatori di quelle persone, che vi si ricoverano, siccome disse l' Imperador Giustiniano (g), e fu notato da Girolamo Acosta (h) : *Tiennent en quelque façon la place des Tuteurs*. E quindi siccome quando il Tutore o paga o riceve un legato, viene a pagarlo o riceverlo il Pupillo, secondochè osservò Antonio d' Espeisses (i) : *Puisque lors qu' un Tuteur sous le nom de sa charge est chargè d' un leg, ou fideicommis, le dit leg, ou fideicommis, est deu par le Pupille du dit Tuteur, l. si etiam à Pupillorum* 10. *C. de fideicommissis ; par mème raison le leg fait à un Tuteur sous le nom de sa charge, est deu au Pupille d' iceluy* : così ogni disposizione, che si faccia a un' Ospedale e a' suoi Amministratori, rigorosamente parlando, dicesi fatta a tutti coloro, i quali han ricovero nel medesimo per legge di sua fondazione. Che anzi così i presenti come i futuri Infermi, e altri Poveri, de' quali ha parlato la disposizione, diconsi chiamati *per fideicommissum* al godimento di quelle sovvenzioni, che sono state prescritte nella Fondazione, secondochè chiaramente si raccoglie dal testo di Modestino (k), che con altra occasione si è di sopra recato, in quelle parole : *Legatum Civitati relictum est, ut ex reditibus quotannis in ea Civitate memoriæ Defuncti conservandæ gratia spectaculum celebretur, quod illic celebrari non licet. Quæro quid de legato existimes ? Modestinus respondit, cùm Testator spectaculum edi voluerit*

(f) Anton. le Maistre arr. 5.
(g) l. Orphanotrophos 31. C. de Episc. & Cleric.
(h) histor. orig. & progr. red. Eccles. pag. 262.
(i) des success. testam. & ab int. par. 1. des legs sect. 1. num. 14.
(k) l. 16. D. de usu & usufr.

rit in Civitate, sed tale, quod ibi celebrari non licet, iniquum esse, hanc quantitatem, quam in spectaculum Defunctus destinaverit, lucro Hæredum cedere. Igitur adhibitis Hæredibus, & Primoribus Civitatis, dispiciendum est, in quam rem converti debeat fideicommissum, ut memoria Testatoris alio & licito genere celebretur. Sul qual testo così eccellentemente Giacomo Cujaccio ci ammaestra: *Modum sic appellat Modestinus, quia ex constitutione Gordiani, cujus ætatem Modestinum attigisse constat, ex l. 5. C. ad exhib., quæ constitutio est in l. 2. C. de his, quæ sub modo, Modus Fideicommissum facit, Modus vim Fideicommissi habet*. E in effetto la costituzione dell' Imperador Gordiano allegata da Giacomo Cujaccio è assai a proposito per dimostrarci questa verità; giacchè con essa si ditermina, che 'l peso ingiunto di dare o di fare alcuna cosa produca un vero e rigoroso fedecommesso, in cui vengon chiamati coloro, in beneficio de' quali è stato ingiunto il peso, o per parlare legalmente, è stato stabilito il modo, ed è stata prescritta la condizione: *Ex his verbis, Titio decem millia vel Insulam relinquo, ita ut quinque millia ex his, vel eandem Insulam, Mævio restituat; licèt antea neque legati neque fideicommissi petitio nascebatur; tamen in libertate à Divo Severo hoc admissum est. Sed & in pecuniariis causis voluntatis tuendæ gratia non immerito recipiendum est, ut etiam ex hujusmodi verbis, sive ad conditionem, sive ad modum respiciant, sive ad dandum vel faciendum aliquid; fideicommissi actio omnifariam nascatur, videlicet in conditionibus post exitum earum*. Non è da dubitarsi adunque, che con la disposizione, la quale si fa per certe e diterminate opere pie in beneficio de' Poveri, si acquisti a' medesimi un' azione tale, che in vigor di fedecommesso, come chiamati al godimento delle opere dalla disposizione prescritte, possano in ogni tempo domandarne e procurarne l'adempimento. Che se ciò è vero da una parte, com'è verissimo, e dall' altra non può dubitarsi, che i Poveri, gl' Infermi, i Vecchi, e tutte le altre persone miserabili, sien cittadini

della

della Repubblica; è inevitabile la conseguenza, che tutte le disposizioni, le quali si fanno in beneficio di tali persone, dicansi fatte in beneficio di quella Città, di cui son Cittadini. Perlaqualcosa a questo proposito fa molto ciocchè scrisse Papiniano (l) in quelle parole: *Civibus Civitatis legatum vel fideicommissum datum, Civitati relictum videtur*. Ove Giacomo Cujaccio notò: *Hic Sindici legatum petent*. E così parimente quel che si scrisse da Scevola (m) di un legato lasciato a' Cittadini, per cui afferma che doveasi dar l'azione alla Repubblica. Ma qual dubbio può mai esservi sù questo punto; quando e Marziano e Paolo ne' testi di sopra allegati (n) supposero per cosa certa, che il legato lasciato per gli alimenti de' Vecchi, de' Fanciulli, e di altre sì fatte persone, intendeasi lasciato in onore e ornamento della Città? E in effetto, secondochè c'insegna l'Angelico Dottor S. Tommaso (o), siccome la Pietà è una certa protestazion della Carità, la qual noi facciamo inverso de' nostri Genitori, e dalla nostra Patria: *Pietas est quædam protestatio Charitatis, quam quis habet ad Parentes & ad Patriam*: così con usar noi misericordia co' nostri poveri Concittadini, pratichiamo un'atto di pietà inverso della Patria: *In cultu Patriæ intelligitur cultus omnium Concivium*. Per la qual ragione di molti di coloro; i quali han disposto in beneficio dell' Ospedale della Casa Santa della Santissima Annunziata, cui abbiam l'onore di servire da Avvocato, leggiamo, ch'espressamente abbian detto nelle loro disposizioni quel che stiam dimostrando, cioè che quanto di pietà si esercita negli Ospedali, ridonda in beneficio della Città, in cui sono stati fondati: *Propter devotionem maximam, quam gerit erga dictam Venerabilem Ecclesiam & Hospitale S. Mariæ Annunciatæ de Neapoli, ubi continuò Pauperes Christi infirmi hospitantur, ibique gubernantur, Infantesque projecti in dies piè & benignè recipiuntur, ibique guber-*

nan-

(l) l.2.D.de reb. dub.
(m) l.Lucius 88.§ Civibus, D.de leg.2.
(n) l.si quid 117.& l.Civitatibus 122.D.de leg.1.
(o) 2.2.quæst.101.art.3.ad 1.

nantur & nutriuntur , in maximum naturæ beneficium , decusque & refugium Universitatis Neapolis : sono parole della disposizione di Marcantonio Sannazaro de' 3. di Dicembre del 1522. E somigliantissime a questa sono le disposizioni di Tommaso Caracciolo de' 12. di Settembre del 1528. , di Luisa Stella de' 6. di Settembre del 1536. e di altre persone . Che anzi la Città stessa di Napoli in una donazione , che fece alla Casa Santa a' 5. di Aprile del 1495. , riconobbe una tal verità in quelle parole : *Attentis affectione & amore , quam & quem prædicta Universitas gessit & gerit erga prædictam Ecclesiam & Hospitale , ubi Pauperes Christi Infirmi concurrunt & hospitantur , ac Infantes assiduè projecti piè & benignè recipiuntur , & optimè oblivioni tradendo scelus eorum Parentum in dies gubernantur , in maximum naturæ beneficium, decus & refrigerium Universitatis prædictæ* . Tanto egli è vero, che le opere pie , le quali si esercitano in beneficio de' Poveri, e quella massimamente degli Ospedali, riguardano principalmente l' interesse di quella Città , di cui i Poverj son cittadini .

Se adunque è così , come le Parti potranno schermirsi dalla manifesta nullità e dell' Unione fatta del nostro Spedale con la Certosa di S. Martino , e della Commutazione della volontà della Regina Giovanna I. fondatrice del medesimo ? Se parliamo della Commutazione , egli è certo , che non può questa farsi , senza essere intesi tutti coloro, a' quali si appartiene , secondochè di sopra si è dimostrato, e fù avvertito distintamente dal Moneta (p) ; e per conseguenza non può in guisa alcuna avere alcuno effetto , senza sentirsi gli Amministratori della Città , qualora la disposizione è indirizzata al decoro , o sollevamento della medesima , qual' è appunto la Fondazione di un pubblico Spedale , secondochè finora si è dimostrato . In effetto , perchè presso Modestino nel testo allegato non ha guari (q) trattavasi di una disposizione, la qual riguardava

(p) de commut. ultim. vol. cap. 7. qu. 4. concl. 4. n. 356. & seqq. & cap. 12. qu. 7. concl. 5. num. 233.
(q) d. l. legatum 16. D. de usufr. leg.

dava il decoro e l'ornamento di una città; qual' era la celebrazione di pubblici spettacoli; disse Modestino, che dovendosi commutar la volontà del Testatore per la causa espressa in quel testo, dovea ciò seguire con sentirsi gli Eredi del medesimo Testatore, e i Reggitori della Città: *Adhibitis Heredibus & Primoribus Civitatis*. E la ragione n' è manifesta, perchè lasciando da parte stare, ch' essi debbano essere intesi, per potersi conoscere, se giusta sia la causa, per cui si vuol commutare la disposizione, siccome altrove si è accennato; egli è indubitato che qualora vi sia tal causa, spetti loro l' investigare, in quale altro uso più proprio e più giovevole alla lor Città debbano impiegarsi le rendite lasciate per l' adempimento dell' opera prescritta nella disposizione. Valente il nostro Giureconsulto (r) il suppose per una cosa, sù cui non v' era controversia, là dove scrisse: *Legatam Municipio pecuniam in aliam rem, quàm Defunctus voluit, convertere citra Principis auctoritatem non licet. Et ideo si unum opus fieri jusserit, quod Falcidiæ legis interventu fieri non potest; permittitur summam, quæ eo nomine debetur, in id, quod maximè necessarium Reipublicæ videatur, convertere. Sive plures summæ in plura opera legantur, & legis Falcidiæ interventu id quod relinquitur omnium operum extructioni non sufficit; permittitur in unum opus, quod Civitas velit, erogari. Sed Municipio pecuniam legatam, ut ex reditu ejus venatio aut spectacula edantur, Senatus in eas causas erogari vetuit; & pecuniam eo legatam, in id quod maximè necessarium Municipibus videatur, conferre permittitur: ut in eo munificentia ejus, qui legavit, inscriptione notetur*. Ove di passaggio è da notarsi, che Valente trattò di questa specie nel libro II. del suo trattato de' Fedecommessi: ciocchè molto serve a farci maggiormente persuasi, che 'l Modo, sotto di cui si è fatta la disposizione, com' era quella, che conteneasi nella specie di questo testo, produce Fedecommesso, e ha forza di Fedecommesso, a cui

 nella

(r) l.4. D. de admin. rer. ad Civitat. pertinent.

nella specie medesima eran chiamati i Cittadini di quella Città, in beneficio della quale erasi disposto. Se poi parliamo dell' Unione, dee certamente aver luogo la stessa diterminazione, non solo perchè l' Unione contiene in se medesima la Commutazion della volontà del Fondatore del Pio Luogo, senza la qual commutazione non può certamente seguire, come da se è manifesto; ma ancora perchè in qualunque Unione dee infallantemente essere inteso chiunque può avervi interesse, siccome si è di sopra largamente dimostrato, e fù notato dal Vescovo Barbosa (s) dopo varj gravissimi Dottori, che allega. Il che esser tanto certo afferma il Vanespen (t) con l' autorità del Fevret, che è necessario insino al consenso de' Figliani, qualora si tratti di supprimere e unire una Chiesa di cura d'anime: *Quia ipsorum interest habere bonum Pastorem*; soggiungendo, così essere stato scritto dal Garçia (u), ed essere stato più volte deciso dalla Ruota Romana. Ora quanto è maggiore l'interesse, che hanno i Cittadini nella conservazione di un pubblico Spedale, di quello che si abbiano i Figliani, perchè non siegua l' Union della lor Chiesa Parrocchiale con un altra? L' Unione in questo caso non sarebbe, che i Figliani dovessero rimaner privi dell'amministtazion de' Sagramenti, i quali sarebbon loro amministrati dall'altra Chiesa, con cui si sarebbe l' Unione: là dove nel caso presente l' Unione dell' Ospedale con la Certosa rese priva la Città di Napoli, che ne avea preciso bisogno, di un celebre e rinomato Spedale, da cui i Cittadini poteano ricevere un gran sollevamento. Ora come potea sostenersi, senza esser sentiti gli eccellentissimi Eletti della Città di Napoli?

§. IV.

(s) in collect. ad Conc. Trident. sess. 5. de reformat. cap. 6. V. Vocatis quorum interest.
(t) par. 2. tit. 29. cap. 3. num. 15.
(u) de benefic. par. 12. cap. 2. num. 22.

§. IV.

Che nè dalla Potestà Spirituale, nè dalla Temporale, e nemmeno col consenso della nostra Eccellentissima Città, si sarebbe potuto sopprimere l'Ospedale della Santa Corona di Spine, e commutare la volontà della Regina Giovanna I.; perchè non v'era legittima causa di potersi ciò fare.

PIù tosto per non mancare all' ordine propostoci, e alla distribuzion de' punti, ne' quali abbiam divisa la nostra difesa, che per necessità, la quale ne avesse la medesima, ci convien separatamente parlare della necessità della causa, la quale indispensabilmente si richiede, non meno per commutare la volontà di un che dispone, che per unire un Beneficio o un Luogo Pio con un' altro, con la total soppressione del primo. Questo si è un Punto, che bastantemente può dirsi fondato da noi, non solo là dove abbiam trattato della forza, che possono aver di render sicure le coscienze di coloro, che le ottengono, le Dispense del Papa, ma nell' antecedente §. ancora, in cui si è parlato delle Commutazioni e delle Unioni intorno al consenso, che si richiede degl' Interessati, perchè possan seguire validamente.

E invero per quanto si appartiene imprima alle Commutazioni, egli sembra fuor di dubbio, che qualora la volontà di chi dispone possa comodamente adempiersi, nè contenga in se cosa alcuna, la quale o renda inutile la disposizione, o la renda anche nociva al Pubblico, sempre deve adempiersi; nè può esser permesso al Principe giusto di cassarla e abolirla in pregiudizio di coloro, de' quali è l' interesse. La ragion fondamentale di questa irrefragabil dottrina si è quella, che risulta da' principj altrove

 sta-

ſtabiliti, cioè che 'l Principe intanto può derogare alla volontà de' Defunti, inquantochè può ſupplire alla medeſima; ordinando cioè quello ſteſſo, ch' eſſi ancora avrebbono ordinato, ſe antiveduto aveſſero quel caſo, che poi è occorſo. E perchè quando la pubblica utilità richiede, che o non ſi dia eſecuzione alla volontà del Defunto, o ch' eſſendoſi già per qualche tempo eſeguita, ſi debba ſoſpendere per un nuovo motivo ſopravvenuto, dee congetturarſi che 'l Defunto ſteſſo, come amante della pubblica utilità, e come buon Cittadino della Repubblica, ſe foſſe vivo, o altramente diſporrebbe, o muterebbe la diſpoſizione già fatta: quindi proviene, che 'l Principe con quella medeſima poteſtà, con cui fa le leggi, ſuppliſce alla volontà del Defunto, e forma di nuovo quella diſpoſizione, che queſti ancora fatta avrebbe nel caſo non antiveduto da lui. Del rimanente, ove non concorra o la neceſſità, o la pubblica utilità, non troveraſſi luogo alcuno in tutto il dritto civile, in cui ſi permetta al Principe un libero e aſſoluto arbitrio di abolire le diſpoſizioni de' Defunti; che anzi molti ſene troveranno, ne' quali ſi determina, che inviolabilmente abbiano ad adempierſi. Parlando de' teſtamenti gl' Imperadori Diocleziano e Maſſimiano (x) diſſero: *Si teſtamentum jure factum ſit, & Hæres ſit capax; auctoritate reſcripti noſtri reſcindi non oportet*. E della donazione diſſero i medeſimi (y): *Si donationem rite feciſti; hanc auctoritate reſcripti noſtri reſcindi non oportet*. Ma tralaſciando ogn' altro luogo così delle Pandette (z) come del Codice (a) ci dee poter baſtare ciocchè ne diſſe l' Imperador Giuſtiniano (b) in quelle parole: *Diſponat itaque unuſquiſque in ſuis, ut*

dignum

(x) l. 10. C. de teſtam.
(y) l. 5. C. de revoc. donat.
(z) l. verbis civilibus 7. D. de Vulg. l. 3. §. ſi quis in hæreditarium, D. de ſepulchro viol. l. vel negare, D. teſtam. quemadm. aper. l. liberto 21. §. Lucius, D. de ann. legat. l. quidam 17. D. de uſu & uſufr. leg.
(a) l. incivile C. de rei vindic. l. de contractu, C. de reſcind. vendit. l. cùm te Sponſe, C. de donat. ante nupt. l. nec Avus, C. de emanc. lib. l. cùm neceſſitatem, C. de fideicomm. l. cùm antiquitas, C. de teſtam. l. omne verbum, C. comm. de leg.
(b) §. diſponat, Auth. de nupt.

dignum est, & sit lex ejus voluntas, sicut & antiquissima nobis lex & prima pene Reipublicæ Romanorum disponens ait, dicimus autem XII. *tabularum, secundùm antiquam & patriam linguam ita dicens: Uti legassit quisque de sua re, ita jus esto; nullo valente citra illius voluntatem, nec si sacram impetret formam, nec si quispiam aliud omnium aliquid aliter disponere malit.* Che anzi han voluto le leggi dar provvedimento a quel caso, in cui non vi fosse persona, la quale come interessata insistesse per l' adempimento della volontà del Defunto; volendo che 'l Giudice, anzi il Principe stesso *ex officio*, dovesse procurarlo. Tal' era la specie, di cui trattò Papiniano (c) di un Testatore, il quale avea ordinato, che gli si ergesse un monumento dall' Erede; perocchè quantunque non vi fosse altra persona, la quale *strictio jure* potesse costrigner l' Erede alla costruzione del monumento, disse Papiniano che potea benissimo costringersi *Principali vel Pontificali auctoritate* (se pure la parola *Pontificali* non fù aggiunta da Triboniano) *ad obsequium supremæ voluntatis*. Al qual sentimento di Papiniano può dirsi uniforme quello di Giustiniano (d) là dove vuole, che non essendovi chi faccia adempiere le pie disposizioni de' Defunti, il Vescovo della Città debba far sì, che onninamente si adempiscano.

Allora solamente, come diceamo, potrà esser permesso di non seguire la volontà di colui, che ha disposto, quando imprima si conosca la disposizione inutile anzi dannosa a quelle persone, a riguardo delle quali si è fatta. Così, a cagion di esemplo, se dal Testatore sia stato dato al suo Figlio pupillo un Tutore, il quale non sia buono per gl' interessi del Pupillo, non dee seguirsi la volontà paterna, siccome disse Ulpiano (e). Così parimente secondo il medesimo Ulpiano (f) deesi ricedere dalla disposizion del Padre, quando abbia vietata la vendita di alcuni

(c) l. hæreditas 50. D. de hæred. petit.
(d) l. sancimus 45. C. de Episc. & Cleric.
(e) l. 3. §. quamvis autem, D. de admin. tutor.
(f) l. 5. §. usque adeo, D. eod. tit.

ni beni, i quali per utilità del Pupillo è spediente, che si vendano. Nella medesima guisa non si sostiene secondo Papinio Giusto (g) quella condizione, con la quale il Testatore, dopo aver fatto un legato alla Città, soggiunse, che la medesima dovesse astenersi da esigere un vettigale; non essendo convenevole, che si abbiano a osservare quelle condizioni, che sono più tosto dannose, che utili, alla Repubblica: *Conditiones donationibus adpositas, quæ in Rempublicam fiunt, ita demum ratas esse, si utilitatis publicæ interest: quòd si damnosæ sint, observari non debere*. Oltracciò, quando avesse il Testatore ordinata una cosa, la quale senza una manifesta empietà non potrebbe eseguirsi, nemmeno dee osservarsi la di lui disposizione; qual'era quella, con cui, come riferisce Modestino (h), avea il Testatore ordinato, che si buttasse in mare il suo cadavere. E molto meno possono eseguirsi quelle disposizioni, le quali sono più tosto cagione di derisione, che di decoro alla memoria del Testatore, siccome c' insegna Marziano (i). Per questi e somiglianti motivi è permesso ricedere dalla volontà del Defunto, siccome da altri luoghi del dritto civile (k) può scorgersi. Ma ove non vi sia alcun motivo, per cui o inutile, o empia, o inetta possa sembrar la disposizione, non può mai ricedersi dalla medesima. Che se mai intervenga, che per un' impedimento estrinseco non possa quella eseguirsi, come per cagion d' esemplo, se la disposizione non possa eseguirsi nella Città, per uno statuto particolare, che la proibisca, com' era la specie di Modestino, in cui i giuochi e gli spettacoli ordinati dal Testatore non poteano celebrarsi nella Città, per una particolar proibizione, che v' era di potergli celebrare; o pure quando il danaro stabilito per adempiere l' opera ingiunta non possa bastare: in sì fatti casi,

(g) l. Imperatores 13. §. 1. D. de pollicitat.
(h) l. quidam 27. D. de condit. institut.
(i) l. servo alieno 113. § fin. D de leg. 1.
(k) l. 1. & 2. D. ubi Pupil. educ. l. penult. D. de confirm. tutor. l. jure nostro, D. de testam. tut. l. tutelam, C. eod. tit. l. Quintus Mutius, D. de ann. leg. l. Lucius Titius, & l. Pater Filium, D. de leg. 2. l. & si quis, §. aquum, D. de relig. & sumpt. fun.

casi, e in altri somiglianti a questi, non dee affatto cassarsi e irritarsi la volontà del Defunto, ma deesi impiegare il danaro in un altra opera, che sia più profittevole al Pubblico. Ove non vi sia alcun motivo di mutar la disposizione, dobbiam puntualmente eseguirla, nè può esser mai lecito di variarla. Al qual proposito Ulpiano (l) disse risolutamente: *Quod ad certam speciem Civitatis relinquitur, in alios usus convertere non licet*. E una tal necessità di eseguirsi la disposizione del Testatore fù da Paolo (m) stimata tanto precisa, che nemmeno potrebbon rifarsi le fabbriche antiche col danaro lasciato specialmente per farsene delle nuove: *Nisi ad opus novum pecunia specialiter legata sit; vetera ex hac reficienda sunt*. Ciocchè in un solo caso potersi permettere, soggiugne Callistrato (n), cioè quando le fabbriche antiche abbian bisogno di necessario rifacimento, nè sia pronto altro danaro per poterle risare: *Pecuniam, quæ in opera nova legata est, potiùs in tutelam eorum operum, quæ sunt, convertendam, quàm ad inchoandum opus, erogandam, Divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum Civitas habeat, & non facilè ad reficienda ea pecunia inveniatur*. E pure in questo caso dee esser molto ristretta la facoltà di mutare la disposizione del Testatore, siccome si raccoglie non solo da quel fatto, che abbiam riferito di sopra con le parole di Pietro Erodio; ma anche da quel che diterminarono gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano (o) in quelle parole: *Cùm Præsidem Provinciæ impensas, quæ in certaminis editione erogabantur, ad refectionem murorum transtulisse dicas; & quod salubriter derivatum est, non revocabitur: & solemne certaminis spectaculum post restitutam murorum fabricam, juxta veteris consuetudinis legem celebrabitur. Ita enim & tutelæ Civitatis instructæ murorum præsidio providebitur; & instaurandi agonis voluptas, confirmatis his, quæ ad securitatis cautionem*

(l) l. 1. D. de admin. rer. ad Civit. pertin.
(m) l. 5. D. eod. tit.
(n) l. penult. D. de oper. public.
(o) l. 1. C. de expens. ludor. lib. 11.

tionem ſpectant , inſequuti temporis circuitione repræſentabitur. Dalle quali parole ſi ſcorge, che ove ſi potea provvedere a' biſogni della Città intorno al rifacimento delle mura, con ſoſpender ſolamente per qualche tempo la celebrazione de' giuochi, non dovean queſti affatto abolirſi.

Se tali ſono le maſſime del dritto Civile, niente diſſimili ſono quelle del dritto Canonico. E primieramente quanti ſono i luoghi, ne' quali S. Gregorio il Grande non ſi ſazia mai d'inculcare queſta verità! In uno (p) ſcriſſe: *Ultima voluntas Defuncti modis omnibus conſervari debet*. E in un' altro (q): *Admonere te volumus, ne piæ Vivorum aut Defunctorum voluntates tua, quod abſit, remiſſione caſſentur*. Ma belliſſimo, infra gli altri, è quel luogo (r) in cui ordina la reſtituzione di alcune rendite laſciate per la coſtruzione di un Monaſtero, le quali riteneanſi dalla Chieſa Romana: *Eccleſiaſtica damnum non ſentit utilitas, ſi res aliis competentes, cognita veritate reſtituantur. Atque ideo cognovimus, Joannnem quondam presbyterum Sanctæ Romanæ, cui Deo auctore præſidemus, Eccleſiæ, in domo juris ſui poſita in hac urbe Roma juxta thermas Agrippinas Oratorium conſtruxiſſe, ibique quoſdam redditus legati titulo per teſtamenti ſui ſeriem reliquiſſe: in quo etiam Oratorio Servorum Dei Congregationem eſſe conſtituit, & hæc omnia ut debuiſſent impleri teſtamenti ſui pagina ſanctæ memoriæ deceſſori noſtro Pelagio dicitur deputaſſe. Sed quia morte occupatus, necdum hoc occurrit implere, & domus ipſa cum hortu ſuo ab Authoribus noſtræ Eccleſiæ detinetur; & idcirco hactenus necdum voluntas Defuncti completa eſt: noſtra ſollicitudine piæ diſpoſitionis voluntatem, & hoc quod Deceſſori noſtro injunctum eſt, prævidimus eſſe complendum*. A queſto paſſo di queſto gran Santo e gran Pontefice può aggiugnerſi quell'altro (s), in cui facendo parola di una Chieſa,

(p) apud Gratian. can. 4. 13. quæſt. 2.
(q) lib. 3. epiſt. 9. apud Gratian. can 14. 16. quæſt. 1.
(r) lib. 5. indict. 14. cap. 144. epiſt. 44.
(s) d. lib. 5. cap. 145. epiſt. 45.

Chiesa, ch' essendo stata consumata dal fuoco; erasi poi riedificata, vuole che le fossero mantenute tutte quelle rendite, le quali l' erano state stabilite da' Fondatori: *Basilicam Beati Stephani Martyris, quam Fraternitas vestra incendio asserit concrematam, quam etiam nuper instauratam esse commemorat, facultatem tribuimus dedicandi*. E poco dopo: *Quicquid præterea eidem loco à Fundatoribus olim concessum est, in ea, qua dimissum est, voluntate ac firmitate volumus permanere*. Assai degno di riflessione si è parimente ciocchè ordina in un' altra lettera, in altra occasione di sopra riferita (t), in quelle parole: *Et primùm quidem si in conditione testamenti Heres incidit, per quod nostra habeat causas Ecclesia, investigare te volumus, atque evidenter addiscere; & utilitatem Pauperum, sicut rei ordo poposcerit, exequi: & tunc pro ordinatione cellæ illius, vel redintegratione dimissæ rei, instanter esse sollicitum; quatenus pia Testatricis voluntas in utroque valeat adimpleri, & Detentores injusti culpam retentionis indebitæ ex justa amissione cognoscant* (parole per verità, che sembrano scritte appunto per questa causa). *Cum omni ergo vivacitate causam hanc & exquirere, & ad effectum volumus, Domino auxiliante, perducere; ut pia Ordinantis devotio tandem sortiatur effectum*. Siccome ancora quel che in un altra lettera, altrove anche da noi recata (u), stabilisce intorno alla necessità, di doversi mantener ferme per l' opera dell' ospitalità quelle rendite, le quali da' Fondatori, e da altri Benefattori, erano state costituite per dote di un certo Spedale, o poteano in appresso donarglisi: *Statuentes, nullum Regum, nullum Antistitum, nullum quacumque præditum dignitate, vel quemque alium* (con le quali parole non n' escludea certamente nè pur la Corte di Roma), *de his quæ Xenodochio à supradictis præcellentissimis Filiis nostris Regibus jam donata sunt, vel in futuro à quibusvis aliis de proprio fuerint jure collata, sub* cu-

(t) lib. 7. indict. 2. cap. 16. epist. 16.
(u) lib. 11. indict. 6. cap. 10. epist. 10.

cujuslibet causæ occasionisve specie minuere, vel auferre, sive suis usibus applicare, vel aliis piis causis pro suæ avaritiæ excusatione (notinsi ancora queste parole assai adattabili a' termini della causa presente) *posse concedere: sed cuncta, quæ ibi oblata sunt, vel offerri contigerit, tam à te, quàm ab eis, qui in tuo Officio Locoque successerint, perenni tempore illibata, & sine inquietitudine aliqua, volumus possideri: eorum tamen usibus, pro quorum sustentatione gubernationeque concessa sunt, modis omnibus profutura*. Indi nella medesima lettera siegue a vietare qualunque spesa, la quale si fosse potuta fare dalle rendite dell' Ospedale, o per l'ordinazione dell'Abbate del medesimo, o per qualunque altra causa; fino a volere, che in nessun tempo l'Abbate si fosse potuto promuovere alla dignità Vescovile; per lo timore che vi potea essere, non con la nuova dignità avesse potuto l'Abbate spendere per lo suo mantenimento più che non si conveniva in grave danno dell' Ospedale: *Hoc quoque capitulo præsenti subjungimus, ut locum avaritiæ excludamus, nullum de Regibus, nullum de Sacerdotibus, vel quemcumque alium, per se suppositamque personam, de ordinatione ejusdem Abbatis, vel quibuscumque causis, Xenodochio ipsi pertinentibus, audere in auro, sive alia qualibet specie, commodi quicquam accipere, neque eundem Abbatem ordinationis suæ causa dare aliquid præsumere; ne hac occasione ea, quæ à Fidelibus piis Locis offeruntur, aut jam oblata sunt, consumantur*. E dopo altre parole: *Simili quoque definitione juxta desiderium Conditorum decernimus, ut nullus eorum, qui eidem Xenodochio atque Monasterio Abbas in posterum fuerit ordinatus, ad Episcopatus officium quacumque obreptione sit ausus accedere; ne res Xenodochii vel Monasterii iniqua erogatione consumens, gravissimam egestatis necessitatem Pauperibus ac Peregrinis, vel cæteris exinde viventibus, generetur*. In un altra lettera (u) scrivendo a Fantino Difensore della Chiesa Romana nella Sicilia fa menzione di un'

(u) lib. 10. ind. 5. cap. 11. epist. 11.

un' Ospedale, di cui dal Testatore si era ordinata l' erezione nella Città di Palermo; e vuole che se mai gli effetti lasciati per l' erezione dell' Ospedale non fossero stati bastanti, non per ciò si dovesse trascurare l' esecuzione della volontà del Testatore; non istimando quel dotto e santo Pontefice, che questa potesse esser causa bastante a commutar la volontà del Testatore in altra opera pia: ma che più tosto quanto mai per lo suddetto effetto erasi destinato dal Testatore, si dovesse applicare in beneficio di un' altro Spedale, che ritrovavasi già eretto nella medesima Città di Palermo: *Ea quæ facienda mandat piæ voluntatis intentio, ut ad effectum valeant pervenire, cura debeat sacerdotalis existere. Proinde Experientiæ tuæ præcipimus, ut Hæredibus Isidori illustris memoriæ viri assiduè & fortiùs debeat imminere, ut Xenodochium, quod Auctor eorum per ultimæ voluntatis arbitrium in Panormitana fieri Civitate constituit, sine aliqua difficultate secundùm ea, quæ sunt disposita, implere festinent; ne si amplius hoc adhuc negligendum putaverint, tam Nostri, quàm Dei, iram de legibus venientem, quam hujusmodi dispositionem implere differentes merentur, incurrant. Si verò deputata in eorum Xenodochio, quod faciendum est, quantitas videtur fortè non posse sufficere; locum in quo Xenodochium ipsum fuerat constituendum, vel quicquid ibi relictum est, Xenodochio S. Theodori, quod in prædicta Civitate à Petro quondam constitutum est, applicetur; quatenus & Hæredes à sollicitudine vel labore constituendi Xenodochii valeant exui, & voluntas Defuncti salubriter sumat effectum: dum etsi in loco alio, ipsi tamen rei quicquid à Testatore deputatum est erogetur. Ita ergo Experientia tua sollicitudinem gerat, ut unum è duobus sine aliqua debeat fieri tarditate.* Secondo il qual sentimento, ch' è di un Sommo Pontefice anche Santo, anzi all' ultimo segno ornato di una gran letteratura non solo della scienza de' sagri canoni e della sagra scrittura, per cui viene annoverato tra' Dottori della Chiesa Latina, ma anche della scienza legale, non v' ha dubbio, che se pur

fosse stato vero, che per la mancanza delle rendite sufficienti l'Ospedale della Santa Corona di Spine non avesse potuta avere più sussistenza, non dovea poter esser permesso di supprimerlo ed estinguerlo, e unirlo alla Certosa di S. Martino, col finto obbligo della limosina, ch'era proprio di quella, come largamente di sopra si è dimostrato, e quindi a poco di nuovo si accennerà: ma il più, che potea esser permesso, sarebbe stato l'unire e incorporare le rendite assegnate dalla Regina Giovanna per la dote di quell' Ospedale, o alla Casa Santa della Santissima Annunziata, o alla Casa Santa degl' Incurabili, o alla Chiesa di S. Angelo a Nido, perchè si fossero impiegate nel medesimo uso, a cui furon dalla Regina destinate: *Etsi in loco alio, ipsi tamen rei*; appunto come volle il Santo Pontefice, che praticato si fosse nella specie già rappresentata.

Ma chi potrebbe mai andar minutamente osservando i sentimenti di questo gran Pontefice sparse nelle sue lettere intorno alla stretta obbligazione, di doversi spendere negli usi prescritti le rendite lasciate o donate da' Fedeli col peso di una qualche pia opera? Quanto egli fù geloso e zelante, perchè le disposizioni de' medesimi si fossero puntualmente eseguite! E come alcune volte dubitava di se stesso, se non distribuendo forse il danaro confidatogli da qualche persona con quella esattezza, che si conveniva, non ne avesse avuto a rendere strettissimo conto a Dio? In una lettera scritta a Virgilio Vescovo di Arles (x) si espresse in questi sensi: *Quia igitur patrimoniolum ipsum per annos plurimos Prædecessor vester tenuit, & collectas apud se pensiones servavit; Fraternitas vestra, cujus sint res, vel cui erogentur, consideret, atque eas animæ suæ respectu suprascripto Filio nostro Candido presbytero Nobis restituat dirigendas. Nam valde est execrabile, ut quod à Regibus Gentium servatum est, ab Episcopis dicatur ablatum*. Non istimava adunque il Santo Pontefice, esser cosa giusta, che 'l Vescovo d'Arles si avesse esatte le

(x) lib. 5. cap. 153. epist. 53.

le rendite del patrimonio, che in quelle parti possedea la Chiesa Romana, nè che il medesimo le avesse distribuite, contro alla volontà di coloro, i quali le avean lasciate alla Chiesa di Roma. E quindi ordinò, che s' investigasse di chi erano gli effetti, e a quali persone se ne distribuivan le rendite: *Cujus sint res, vel cui erogentur, consideret*: parole, che molto ben si adattano alla causa presente, e con assai più forte ragione potrebbono adoperarsi, indirizzandole al Priore del Monastero di S. Martino. In un altra lettera scritta a Vitale Difensore della Chiesa Romana (y) si duole fortemente di un Vescovo della Sardegna, per la di cui negligenza gli Ospedali di quel Regno avean patito detrimento: *Experientia tua indicante, comperimus, Xenodochia in Sardinia constituta gravem habere neglectum. Unde Reverendissimus Frater & Coepiscopus noster Januarius vehementissimè fuerat objurgandus, nisi Nos ejus senectus, simplicitas, & superveniens ægritudo, quam ipse retulisti, suspenderet.* E parlando di se stesso in un' altra lettera (z) per lo conto, che dovea dare a Dio dell' amministrazione del danaro datogli da un medico di Costantinopoli, appellato Teodoro, per distribuirlo in usi pii, scrisse: *Tristis verò vehementer mihi, qui super curam rerum S. Petri Apostoli adhuc etiam de rebus dulcissimi filii mei domini Theodori rationes positurus sum; sollicitè ne an negligenter eas expenderim, requirendus vado*. Ciocchè altrove (a) ripete, scrivendo al medesimo Teodoro: *Et mihi quidem, fateor, triste est, aliena expendere, & super eas, quas de substantia Ecclesiastica habeo, adhuc etiam de rebus Sanctissimi filii domini Theodori rationes ponere*. Così diceva di se stesso un S. Gregorio: e i nostri Padri Certosini con tanta franchezza credono, di aver dirittamente soppresso un' Ospedale, e di spenderne le rendite nella distribuzione di quelle limosine, le quali son tenuti a fare dalle rendite del proprio lor Monastero.

Nien-

(y) lib. 11. epist. 57
(z) lib. 4. ind. ct. 13. cap. 84. epist 40.
(a) lib. 6. ind. ct. 15. cap. 189. epist. 25.

marum . Et valde laudavimus , quia antiqui hostis insidias provisione congrua , ut decuit, præcavistis . Sed quia perlatum ad Nos est , Pompejanam religiosam fœminam velle de eodem Monasterio Ancillas Dei tollere , & per sua , unde acceptæ fuerant , Monasteria revocare , atque illic Congregationem constituere Monachorum : necesse est , ut si impletum hoc fuerit, Defuncti dispositio modis omnibus conservetur (parole , che son degne certamente di esser notate). *Si verò factum hoc non fuerit , ne Testatoris voluntas in totum videatur esse frustrata , volumus , ut quia Monasterium Urbani quondam Abbatis positum foris extra Civitatem Caralitanam ita dicitur destitutum , ut nec unus illic Monachus remaneret ; Joannes , quem memoratus Epiphanius in Monasterio , quod , sicut dictum est, in domo sua faciendum decreverat , Abbatem esse constituit , si tamen nihil est , quod eum impediat, Abbas debeat ordinari ; atque reliquiæ, quæ in domo antedicti Epiphanii condendæ fuerant , ibi recondantur ; & ei modis omnibus applicetur quicquid idem Epiphanius in Monasterio , quod deputaverat ædificari , contulerat : quatenus etsi de loco propter supradictam cautelam voluntas ejus non disponitur, merces nihilominus illibata servetur* . Di due Unioni fa inoltre menzione in un' altra lettera scritta all' Abbate Diodato Napoletano (c), e lasciando star da parte, che così con l' una , come con l' altra , venivansi a unire insieme due Monasterj , sicchè non derogavasi punto alla disposizione de' Fondatori , i quali avean voluta l' erezione di un Monastero ; è da notarsi che una di esse non volle il Santo Pontefice stabilir perpetuamente , ma solo a tempo , finattantochè non fosse seguita l' elezione del nuovo Vescovo di questa Città di Napoli , il quale dovea indispensabilmente sentirsi , per potersi conoscere , se l' Unione erasi da stabilire in perpetuo , quantunque si fosse domandata per parte de' Monaci di amendue i Monasterj : e l' altra fù ordinata dal medesimo Santo Pontefice , per istabilire la regolar disciplina , ch' era affatto man-

(c) lib. 8. indict. 3. cap. 39. epist. 39.

mancata in uno di essi: *Quorundam Monachorum ejusdem Monasterii ad Nos relatione pervenit, Monachos Monasterii Gazarensis, quod situm in Plagia est, & Monachos S. Sebastiani Monasterii, quod Neapoli in domo quondam Romani constructam est, ubi Deo miserante, sicut dictum est, Abbatis geris officium, se Monasteriumque suum uniri magnopere poposcisse, adeo ut chartas omnes ejusdem Monasterii tuo Monasterio, ut dicitur, tradidissent. Sed quia Monasterium ipsum in Neapolitana est Diœcesi constitatum, ne quid constituere, quod absit, præjudicialiter videamur; volumus, ut quousque Neapoli ordinetur Antistes, tuo interim Monasterio antefatum Gazarense Monasterium cum omnibus ad se pertinentibus sit unitum. Cùm verò propitiante Domino Neapoli fuerit Episcopus ordinatus, utrùm in perpetuum hæc anitio extendi, an temporalis esse debeat, maturiùs ac solidiùs cum Dei gratia pertractabimus. Quia verò Monasterium Puteolis constitutum, quod Falcidis dicitur, ita esse destitutum à Monachis perhibetur, ut non solùm Dei illic opus minimè celebretur, sed etiam pene pro derelicto, quod dici grave est, habeatur: idcirco illud Monasterio tuo cum omnibus ad se pertinentibus in perpetuum duximus uniendum: admonentes, ut Monachos in prædicta utraque Monasteria debeas deputare, qui & curam illic diligenter habeant, & opus Dei regulari studeant institutione peragere, atque ita se in his, sicut convenit, exhibere, ut nec illos de neglectu, nec te de minori sollicitudine, culpa confundat.* Ed ecco che nel primo caso non si volle stabilir perpetuamente l' Unione, senza sentirsi il Vescovo di Napoli: *Ne quid constituere, quod absit, præjudicialiter videamur*: avendosi per vero dal saggio Pontefice, che con sentirsi il Vescovo, veniva a conoscersi, se in realtà era spediente all' utile della Chiesa e del Pubblico l' Unione de' due Monasterj. E nel secondo se ordinò l' Unione, non l' ordinò perchè si abolisse e si supprimesse quel Monastero, ch' era stato abbandonato da' suoi Monaci, ma più tosto perchè si fosse nel medesimo ristabilito il Divin

il Divin Culto, e la osservanza regolare. E s'è così, come poteasi nella specie di nostra causa ordinar l'Unione di un pubblico Spedale, le di cui rendite eran sufficientissime per la sua sussistenza, con la Certosa di S. Martino, senza sentirsi il Principe e la nostra Eccellentissima Città, in così grave lor pregiudizio, nè già per fine di ristabilirlo e rimetterlo nel suo antico stato, ch'era il fine per cui credea S. Gregorio doversi fare le Unioni, ma anzi per distruggerlo, per abolirlo, per annientarlo? Ma oltre alle già riferite Unioni, ne occorrono altre due nelle lettere di questo gran Pontefice; nelle quali meglio si ravvisa il medesimo spirito Ecclesiastico, da cui era egli portato, là dove trattavasi di unire un sacro Luogo con un altro. In una di esse scritta all'Abbate Agapito (d) si espresse in questi sensi: *Ne rebus venerabilibus vel quandolibet culturæ desit officium, nostra debet sollicitè cura prospicere* (ecco il vero fine, per cui la Chiesa vuol che si facciano le Unioni). *Quia igitur Monasterium, quod in fundo Marciano provinciæ Campaniæ situm est, ita hostilitate faciente à congregatione funditus dicitur desolatum, ut ne unus exinde Monachus, qui aliquam illic sollicitudinem vel curam debeat adhibere, remanserit; tuo illud Monasterio cum omnibus rebus suis, vel quæ ei competunt actiones, utile prospeximus uniendum; ut res ejus tenendi, vel à detinentibus vindicandi, libera tibi sit, & sine aliqua dubietate, licentia. In quo etiam studii tui sit Monachos deputare, qui illic tempore, quo intervallum de hoste fuerit, & opus Dei celebrare, & decenter debeant deservire. Nec aliqua illud præsumas excusatione negligere, quòd ideo curæ tuæ, ut sollicitudinem illic debeat adhibere, committitur*. Nell'altra scritta ancora al sopraccennato Abbate Diodato (e) spiegossi in tal guisa: *Monachis siquidem Monasterii, quod Crateras dicitur, Neapolitanæ Urbi è vicino fundati, porrecta Nos petitione informasse noscuntur, locum ipsum ita pene funditus*

 Ser-

(d) lib. 9. indict. 4. cap. 67. epist. 67.
(e) lib. 1'. ind ct. 6. cap. 4. epist. 4.

Servorum Dei obsequiis destitutum, ut vix illic remanserint, qui loci ipsius solummodo valeant esse custodes. Ob quam rem lacrymabiliter supplicantes à Nobis poposcisse noscuntur, ut Monasterio vestro ipsum unire Monasterium deberemus; quatenus per sollicitudinem tuam, & deinceps succedentibus aliis, locus ipse authore Deo regulari valeat ordinatione disponi. Præsentis itaque præcepti nostri auctoritate idem Craterense Monasterium Cellæ vestræ constituimus uniendum: hoc præcipuè commonentes, ut locus ipse ita cum Divino solatio per vos deinceps debeat ordinari, quatenus dum ab Hoste licuerit, deputati à vobis illic Monachi debeant jugiter in Dei laudibus permanere, perturbationis verò tempore intra Urbem, in Cellam quippe propriam, revocari.

Se tali furono i sentimenti di un sì Santo Pontefice non meno nelle Commutazioni, che nelle Unioni; niente dissimili furon quelli de' suoi Successori: tra' quali noi ne sceglieremo alcuni pochi, per non tirare troppo a lungo la presente materia. Papa Eugenio I. in un suo decreto (f) così stabilì: *De Xenodochiis & aliis similibus locis sollicitudinem Episcoporum, in quorum diœcesi existunt, ad easdem utilitates, quibus constituta sunt, ordinentur.* Papa Innocenzio III. scrivendo al Patriarca di Costantinopoli (g), ordinò che i Monasterj de' Regolari non potessero darsi a' Cherici secolari, senonse quando non si potessero avere i Regolari: *Quamdiu Monasteria per Regulares remanere potuerint ordinata, non sunt ad sæculares Clericos transferenda. Sed si Regulares defuerint, propter eorum defectum in eis sæculares Clerici poterunt ordinari.* Papa Gregorio IX. a un Vescovo della Francia (h) scrisse in questi sensi: *Tua nos Fraternitas intimavit, quòd nonnulli tam Religiosi quàm Clerici sæculares, & Laici, pecuniam & alia bona, quæ per manus eorum ex testamentis Decedentium debent in usus pios expendi, non dubitant aliis usibus applicare. Cùm igitur in omni-*

(f) cap. 2. de relig. domib.
(g) cap. inter quatuor 5. eod. tit.
(h) cap. 17. de testam.

omnibus piis voluntatibus sit per locorum Episcopos providendum, ut secundùm Defuncti voluntatem universa procedant, licèt etiam à Testatoribus id contingeret interdici: mandamus, quatenus Exequutores testamentorum hujusmodi, ut bona ipsa fideliter & plenariè in usus prædictos expendant, monitione prævia compellas. E altrove (i) il medesimo Pontefice scrisse: *Cùm autem valde sit iniquum, ut ea quæ collata sunt pro remedio peccatorum venerabilibus Ecclesiis, vel relicta, aut eis justis modis aliis acquisita, aliis usibus applicari; propter quod meritò Invasores ipsarum rerum, tanquam sacrilegi, sunt anathemati usque ad satisfactionem congruam supponendi: mandamus, quatenus si tibi constiterit de præmissis, monitione præmissa, per censuram Ecclesiasticam cessare ipsos ab hujusmodi, & satisfacere de præteritis damnis & injuriis, appellatione remota compellas*. E Papa Urbano IV, scrivendo al Vescovo di Rimini (k) ne' proprj termini di Ospedali disse: *Inquisitioni tuæ taliter respondemus, quòd si locus ad hospitalitatis usum & Pauperum provisionem fuerit, sicut moris est, auctoritate Pontificis destinatus, cùm sit religiosus, non debet mundanis usibus deputari: sicut de vestibus & ligneis vasis, & aliis utensilibus ad cultum Religionis per Pontificem deputatis, antiqua consuetudo indubitanter observat, & venerabilium Patrum edocent sanctiones*. E per tralasciare ogn' altra autorità o de' Sommi Pontefici, o de' Santi Padri, o de' sagrosanti Concilj, ci dee poter bastare quella del Concilio di Trento, da cui in un luogo (l) ordinossi: *In commutationibus ultimarum voluntatum, quæ nonnisi ex justa & necessaria causa fieri debent, Episcopi tanquam delegati Sedis Apostolicæ summariè & extrajudicialiter cognoscant, nihil in precibus tacita veritate, vel suggesta falsitate, fuisse narratum, priusquam commutationes prædictæ exequutioni demandentur*. E in un altro luogo (m) si stabilì

 pari-

(i) cap. conquestus §. cùm autem; de foro compet.
(k) cap. ad hæc 4. de relig. domib.
(l) sess. 22. cap. 6. de reform.
(m) sess. 25. cap. 5. de reform.

parimente: *Ratio postulat, ut illis, quæ bene constituta sunt, contrariis ordinationibus non detrabatur. Quando igitur ex beneficiorum quorumcumque erectione, seu fundatione, aut aliis constitutionibus, qualitates aliquæ requirantur, seu certa illis onera sunt injuncta; in beneficiorum collatione, seu in quacumque alia dispositione, eis non derogetur.* Inoltre considerando il caso, in cui l' opera ingiunta non potesse eseguirsi, allora stimò il Concilio, che si potessero le rendite impiegare in altro uso, ma tale nonperò, che fosse più somigliante e vicino a quello, ch'era stato ordinato dal pio Disponente (n): *Quòd si Hospitalia hæc ad certum Peregrinorum, aut Infirmorum, aut aliarum Personarum genus suscipiendum fuerint instituta; nec in loco, ubi sunt dicta Hospitalia, similes personæ, aut perpaucæ reperiantur; mandat adhuc, ut fructus illorum in alium pium usum, qui eorum institutioni proximior sit, ac pro loco & tempore utilior, convertantur, prout Ordinario cum duobus de Capitulo, qui rerum usu peritiores sint, per ipsum deligendis, magis expedire visum fuerit: nisi aliter fortè, etiam in hunc eventum, in eorum fundatione aut institutione fuerit expressum: quo casu, quod ordinatum fuit observari curet Episcopus, aut, si id non possit, ipse prout supra utiliter provideat.*

Nè potea il nostro dottissimo Avversario e Maestro dire con tanta franchezza nel Regio Collateral Consiglio, che quando la Commutazione o l' Unione si faccia dal Vescovo, debba precedere la pruova della necessità della causa, per cui debba farsi, non già quando si faccia dal Papa; conciossiachè il Concilio parlò pur troppo chiaramente delle Commutazioni, le quali si fanno dal Papa, quando ordinò, che i Vescovi come delegati della Sede Appostolica dovessero conoscere, se nelle preci si sia o taciuto il vero, o rappresentato il falso, primachè diano esecuzione al Rescritto Appostolico, con cui si è fatta la Commutazione. E delle Unioni, che si fanno dal Papa, parlò parimente, là dove stabilì (o): *Illæ verò, quæ à dicto*

(n) sess. 25. cap. 8. de reformat.
(o) sess. 7. cap. 6. de reformat.

à dicto tempore citra concessæ nondum in toto vel in parte sortitæ sunt effectum, & quæ deinceps ad cujusvis instantiam fient, nisi eas ex legitimis aut aliàs rationabilibus causis, coram loci Ordinario, vocatis quorum interest, verificandis, factas fuisse constiterit, per surreptionem obtentæ præsumantur: ac propterea, nisi aliter à Sede Apostolica declaratum fuerit, viribus omnino careant. Così ancora delle Unioni, che si fanno dal Papa, parlò il Concilio, quando in un altro luogo (p) ordinò: *Quoniam pleræque Cathedrales Ecclesiæ tam tenuis redditus sunt, & angustæ, ut Episcopali dignitati ullo modo respondeant, neque Ecclesiarum necessitati sufficiant; examinet Concilium Provinciale, vocatis iis, quorum interest, & diligenter expendat, quas propter angustias, tenuitatemque, invicem unire, vel novis proventibus augere, expediat: confectaque de præmissis instrumenta ad Summum Romanum Pontificem mittat; quibus instructus Summus Pontifex ex prudentia sua, prout expedire judicaverit, aut tenues invicem uniat, aut aliqua accessione ex fructibus augeat.* Nè può essere altrimenti; poichè essendo la Commutazione o l' Unione una dispensa della legge, e de' canoni, i quali ordinano, che le pie disposizioni de' Fedeli si adempiscano nella forma da' medesimi prescritta, e in quegli usi, che sono stati da essi stabiliti; una tal dispensa, da qualunque Potestà venga conceduta, non può aver luogo, senonse quando la pubblica e l' evidente necessità della Chiesa la richiegga: *Sicuti publicè expedit legis vinculum quandoque relaxare*, così lo stesso Concilio di Trento (q) parlando generalmente delle dispense, *ut pleniùs evenientibus casibus, & necessitatibus, pro communi utilitate satisfiat: sic frequentiùs legem solvere, exemploque potiùs, quàm certo Personarum rerumque delectu, Potentibus indulgere, nihil aliud est, quàm unicuique ad leges transgrediendas aditum aperire. Quapropter sciant universi, sacratissimos Canones exactè ab omnibus, & quoad ejus fieri poterit, indistinctè observandos.*

(p) sess. 24. cap. 13. de reformat.
(q) sess. 25. cap. 18. de reform.

dos . Quòd si urgens justaque ratio, & major quandoque utilitas, postulaverit , cum aliquibus dispensandum esse : id causa cognita , ac summa maturitate , atque gratis à quibuscumque , ad quos Dispensatio pertinebit , erit præstandum: aliterque facta dispensatio , subreptitia censeatur . Ed ecco come dal sagrosanto Concilio di Trento dichiarasi nulla qualunque Grazia e Dispensa contra l'osservanza della legge e de' sagri Canoni , se sia stata conceduta , senza una urgente e giusta ragione , o una evidente e massima utilità , e senza precedere una esatta e matura cognizion di causa . All' autorità del Concilio di Trento può aggiugnersi quella del Concilio di Colonia il I. tenuto nell' anno 1536. (r) in quelle parole: *Quàm impudenter plerique diplomatis ac dispensationibus apud Sedem Apostolicam extortis , præter Summi Pontificis mentem (qui & vult & debet potestate sibi concessa , non ad destructionem , sed ad ædificationem uti) abutantur , nullus est qui ignoret . Non prohibeo , inquit quidam Vir pius , dispensare , sed dissipare . Dispensatio quidem credita est , sed hic jam quæritur inter Dispensatores , ut fidelis quis inveniatur . Quamquam apud illos maxima culpæ pars resideat , qui vel nulla , vel minùs legitima , vel etiam ficta causa , supplicatoriis precibus inserta , dispensationis tectorium tandem eliciunt : quos apud Deum , qui renes & corda nostra scrutatur , omnemque hypocrisim ac fraudem execratur , securos quis dixerit ? Nemo sibi , ait idem ille , quem jam citavimus , de dispensatione Apostólica blandiatur , cujus conscientiam Divina sententia tenet alligatam .* Nè l'utilità basta che sia privata e particolar di colui , che ha ottenuta la dispensa : fa mestiere che sia pubblica e comune di tutta la Chiesa , siccome avvertì assai a proposito S Bernardo , scrivendo a Papa Eugenio suo discepolo (s): *Ubi necessitas urget* , dice egli , *excusabilis Dispensatio : ubi utilitas provocat , Dispensatio laudabilis est : utilitas , dico , communis , non propria*

(r) p. 1. c. 33. apud Cenet. to n. 5. tract 9. cap. 7.
(s) de confiderat. ad Eugen. l.b.3. cap.4.

pria . Nam cùm nihil horum est , non planè fidelis dispensatio , sed crudelis dissipatio est . Ma sù questo punto delle dispense del Papa bastantemente si è discorso nel I. §. di questa II. Parte . Solo aggiungiamo , che o si parli delle Commutazioni , o si parli delle Unioni , uniforme si è il sentimento de' più sensati Scrittori , che non possan seguire , senza una evidente necessità , e pubblica utilità ; allora massimamente , quando v' è l' interesse del Terzo , come appunto interviene in questa causa , in cui abbiam dimostrato , considerarsi fuor d' ogni controversia l' interesse non meno del Principe , che di questa Città : *Itaque si Pontifex* , così delle Commutazioni parlando il dottissimo Spagnuolo Francesco Amostazo(t) , *vellet voluntatem piam in aliam commutare cum læsione Tertii , causa necessaria erit , non quælibet , sed publica , Spino de testam. par. 1. rubr. num. 20. ; aliàs minimè Commutatio substinebitur .* Non ci prendiamo la briga di recare in mezzo altri Dottori , i quali hanno risolutamente sostenuta questa massima ; sì perchè posson riconoscersi presso il medesimo Amostazo , il quale ne riferisce non pochi ; e sì ancora perchè crederemmo , di consumare inutilmente il tempo a confermare con autorità ciocchè è stabilimento de' canoni , e sentimento de' Padri , ed è così ovvio e trito , che basta aprire il Sabelli (u) per avere un catalogo di que' Dottori , che di tal materia trattano . Non deesi bensì tralasciare di far parola di ciocchè riferisce deciso da tutto il Sagro Consiglio il nostro Matteo di Afflitto (x) in una specie , nella quale non si trattava già di sopprimere un' Ospedale , ma di permutar solamente alcuni de' beni del medesimo , destinati all' opera dell' Ospitalità , con altri beni . Intendea la Regia Corte in quel tempo , che la Casa Santa della Santissima Annunziata avesse permutata la Città di Lesina con la Chiesa Vescovile della Città della Cava , per darla al Nipote di Marino Brancaccio . Ne fù richiesto il parere di Matteo

(t) de cauf. piis tom. 1. cap. 14. num. 8.
(u) decif. 17.
(x) in summa diverf. tract. V. Voluntas num. 4.

Matteo di Afflitto , e di Antonio di Aleſſandro ; i quali riſpoſero, che tal permutazione non potea farſi, e così fù poi decretato da tutto il Sagro Conſiglio : *Quòd dicta Permutatio nullo modo fiat , nec amplius de ea quis loquatur* . E due furono i motivi principali , sù de' quali fondoſſi la deciſione : l' uno : *Quia bona dicti Hoſpitalis S. Mariæ Annunciatæ ſunt deputata ad uſum Pauperum , & non poſſunt permutari cum illis bonis , quæ in beneficium ſunt conceſſa* . L' altro motivo ſi era queſto : *In iſta deſiderata permutatione non concurrit nec evidens utilitas dicti Hoſpitalis , nec neceſſitas , ut eſt notorium . Ergo minimè Papa conſentiret* . Ora com' è poſſibile, che 'l Papa S. Pio V. aveſſe conſentito alla total ſuppreſſione del noſtro Spedale , quando notoriamente coſtava , che non v' era affatto neceſſità di permetterla , nè la richiedeva la pubblica utilità di queſta Città ? Neceſſariamente adunque ſi ha a dire, che nel dar fuori le ſopraccennate due Bolle foſſe a lui intervenuto ciocchè egli ſteſſo querelavaſi eſſere intervenuto a' Romani Pontefici, ſiccome ſen' era antecedentemente querelato ancora Papa Lucio III., ſecondochè altrove ſi è riferito ; o pure ciocchè intervenne a Papa Innocenzio X. nel celebre fatto di quel Prelato , a cui fece mozzare il capo ; e poſſiam dire con tutta libertà eſſer parimente intervenuto al Santo Pontefice Benedetto XIII. di glorioſa memoria in tutti que' fatti , che in parte han data occaſione alla celebre Congregazione formata dal Regnante Sommo Pontefice *Contra Nonnullos* .

Quel che ſi dice delle Commutazioni, dee dirſi ancora delle Unioni, le quali ſeguir non poſſono,ſenza commutarſi la volon. di chi ha diſpoſto, allora maſſimamente, quando con le medeſime ſi ſupprima e ſi eſtingua affatto il luogo , che ſi uniſce, ſiccome più volte abbiam detto . Il Vaneſpen non potea dirlo in termini più eſpreſſi (y) quando riportandoſi all' opinion comune de' Canoniſti , ſcriſſe : *Hinc ulteriùs concludunt , quòd Unio , quoniam odioſa eſt , & à communi Eccleſiarum utili-*

(y) par. 2. tit. 29. cap. 2. num. 2.

utilitate aliena, nunquàm nisi ex magna & necessaria causa permitti debeat. Ita Antonius Faber in Codice lib. 1. *tit.* 2. *defin.* 48. *Et Rebuffus in praxi par.*1. *tit. de Union. num.* 38. *asserere non dubitat, Unionem duabus dumtaxat ex causis fieri posse, videlicet, si evidens sit necessitas, vel utilitas: idque conformiter ad responsum Honorii III. in cap.* 33. *de Præbendis; ubi respondit Episcopo Vesprimensi, quòd Præbendis Ecclesiæ suæ Cathedralis unire posset Capellas, si evidens necessitas vel utilitas exigat.* Indi soggiugne (z) che qualora apparisca essersi fatta l' Unione senza legittima causa, possa in ogni tempo dichiararsi nulla e rescindersi, eziandìo dopo scorso un secolo, anzi più: *Quin & Unionem sine legitima causa factam, etiam post integri sæculi lapsum, aliquando auctoritate Regii Senatus rescissam fuisse, monet Renatus Choppinus de sacra Polit. lib.* 2. *tit.* 6. *num.* 8. *Isthic enim, ait, minus necessariæ rationes primitus impulerunt Ecclesiasticos Præfectos, ut sacra illa Beneficia simul colligarent. Ideoque in his, aliisve publicam Ecclesiæ disciplinam spectantibus, non tollitur provocandi ex abusu facultas, quanticumque temporis silentio. Idipsum dicit Antonius Faber in Codice lib.* 1. *tit.* 2. *defin.* 49. *addens rationem; quia Unio semper & perpetuò gravat.* E quì pure affermiamo lo stesso, che abbiam detto delle Commutazioni, cioè, che basta osservare il Sabelli (a), per aver pronti infiniti Scrittori, che fan parola di tal materia. Quindi è, che per Regola della Cancelleria, come avvertisce il Vanespen (b), dee l' Unione farsi *Vocatis quorum interest*, e precedente l' informazione da prendersi nel luogo, ove sono siti i Beneficj, che voglionsi unire. E quantunque il Papa soglia derogare a questa Regola, una tal dispensa nonperò non si ammette nella Francia, e nemmeno nella Fiandra: *Notat quoque ipse Rebuffus*, così il Vanespen, *ad hanc Reg. Glos.* 10. *quòd si Unio fiat per Papam in forma gratiosa, non requiratur clausula* Vocatis Vocandis; *sed*

(z) num. 23.
(a) V. Unio num. 5.
(b) loc. cit. cap. 3.

sed derogatur huic Regulæ de Unionibus committendis ad Partes, & ipse Papa facit Unionem. Sed (ait) hoc non recipitur in Francia. Et in prax. Benefic. tit. de Union. num. 47. ait: Appellatur tanquam ab abusu in hoc Regno ab Unionibus factis sine causæ cognitione, à quocumque factæ fuerint; & nullæ solent pronunciari & irritæ per Curias Supremas: nec habetur ratio temporis, quia abusus non potest præscribi; & ita est praxis Regni..... Id ipsum post Renatum Choppinum de sacra Polit. lib. 2. tit. 6. testatur Petrus Pithæus in Comment. super libertat. Ecclesf. Gallic. cap. 49., ubi unà monet, in Gallia receptum non esse Decretum Conc. Trident. sess. 7. cap. 6. de reformat., in quantum videtur admittere Uniones in forma Gratiosa, si Pontifici visum fuerit eas concedere: additur enim in Decreto hæc cautio: Nisi aliter à Sede Apostolica declaratum fuerit. E passando a far parola della pratica della Fiandra (c) soggiugne: *Praxis Belgica in hoc puncto non dissonat à Praxi Gallicana: nec enim Uniones Beneficiorum in Forma Gratiosa, sine causæ cognitione, admittuntur; & taliter factæ non minus hic, quàm in Gallia, rescinderentur.* Se tale si è la pratica della Francia e della Fiandra; niente dissimile dobbiam dire che ne sia la pratica del Regno di Napoli; non solo perchè gl' interessi di tutt' i Principati sono i medesimi (ciocchè ne avesse detto in contrario, poco curando le prerogative di quel Regno, in cui è nato, il nostro dottissimo Avversario); ma ancora perchè siccome nella Francia e nella Fiandra, così nel Regno di Napoli, non fù accettato il *cap. 6.* della *sess. 7.* del Concilio di Trento, siccome nota il nostro Chioccarelli (d). E per questa medesima ragione nemmeno può sostenersi la derogazione all' altra Regola della Cancelleria, con cui si stabilisce, doversi esprimere il vero annuo valore delle rendite dell' uno e dell' altro Beneficio, che si uniscono, siccome in effetto non si sostiene nella Francia: *Debet autem*, sono parole

(c) num. 5.
(d) tom. 17. sive tom. 1. varior. tit. 1.

parole del medesimo Vanespen (e), *exprimi verus valor tam Beneficii uniendi, quàm ejus, ad quod Unio fieri debet. Quia ex hac expressione innotescere sæpius potest, num utilitas aut necessitas eam Unionem requirat; utpote quæ ex Ecclesiarum majore vel minore penuria non rarò metienda est. Imo monet Rebuffus ibid. Gloss. 8., quòd si in Signatura Unionis fuerit conscripta clausula, Quòd instantiæ Oratoris habeantur pro expressis; tunc quidem Bulla poterit expediri sine expressione fructuum: sed in Francia, ait, vix reciperetur, ratione consuetudinis contrariæ.* Che se nel Regno non potrebbono ammetterſi sì fatte diſpenſe eziandio nel caſo, in cui ſi trattaſſe di ſupprimere e unire un Luogo meramente Eccleſiaſtico, e non ſottopoſto a diritto di Padronato; che mai ſarà, e che mai dirasſi, qualora il Luogo, che ſi vuol ſupprimere e unire, è meramente laicale, e di Regia Fondazione? Se è vero, com' è veriſſimo, e più volte da noi ſi è di ſopra accennato, che ſecondo lo ſtile della Corte del Regio Cappellan Maggiore non mai nelle Relazioni ſi dice, poterſi concedere il Regio *Exequatur* a ſimili Bolle, ove ſi tratti di Luoghi laicali, o ſoggetti al Padronato Regio, o de' Baroni; è neceſſario l' inferire, che molto meno ſi ammetterebbono nel Regno le diſpenſe alle ſopraccennate Regole della Cancelleria, quando affatto non ſi ammettono le Bolle di Roma, con le quali ſi diſpone intorno a ſimili Luoghi.

Ma vengaſi finalmente ad applicar le maſſime finora eſpoſte alla ſpecie, di cui ſi tratta. E qual mai fù la cauſa o preciſamente neceſſaria, o manifeſtamente utile al pubblico bene di queſta Città, per cui portavaſi il Santo Pontefice S. Pio V. a ſupprimere l' Oſpedale della S. Corona di Spine, e unirlo alla Certoſa di S. Martino? Forſe la povertà del medeſimo Spedale? la perdita totale delle di lui rendite? l' impoſſibiltà di poterſi mantenere? la ſomma miſeria ed eſtremo biſogno, in cui viveano i Monaci della Certoſa? il gran numero degli Oſpedali, che

(e) num. 19.

che in una Città così vaſta ritrovavanſi eretti ? l'utilità maggiore , che ne ſarebbe pervenuta alla Città di Napoli , con ſurrogar le preteſe limoſine all' opera dell' Oſpitalità ? Neſſuna di queſte cagioni certamente , alle quali oſtavano anzi tutti i Fatti , e tutte le più minute circoſtanze . L'Oſpedale era molto pingue di rendite , le quali, ove ſi doveſſe ſtare alla liquidazione fattane in quel tempo dal Nunzio di Napoli , aſcendeano ad annui ducati 5000. ; ma certamente montavano a ſomma aſſai maggiore , giacchè oggi aſcendono a ducati diciottomila in circa . Sicchè nè le rendite ſi erano allora perdute , nè mancava il modo di poter conſervare l' opera voluta dalla Regina Fondatrice . La Certoſa di S. Martino notava nelle ricchezze , le quali eran tanto ſoprabbondanti al mantenimento oneſto de' Monaci , che fin da quel tempo ſpendeanſi in ornamenti della Chieſa , anzi del Monaſtero ſteſſo : di che cene fanno certa teſtimonianza i prezioſi marmi , le famoſe pitture , i ricchiſſimi argenti , ne' quali dal prezzo del lavoro vien ſuperato il valore ſteſſo della materia , l' oro , le pietre prezioſe , i ricchi apparati , e tante altre coſe , onde queſto Luogo ſi è reſo la maraviglia de' Foreſtieri ; per non dir niente delle grandioſe fabbriche , le quali ſi ſono innalzate o nel Monaſtero ſteſſo , o ne' luoghi da eſſo dipendenti . Nè può dirſi , che tanti ornamenti e fabbriche ſieno opera di alquanti anni in quà ; giacchè l' antichità delle pitture , degli ornamenti , e di tutt' altro che di maraviglia ſi ſcorge in eſſo , dimoſtrano apertamente , che fin da' tempi di S. Pio , e aſſai prima , abbondava il Monaſtero di tali ricchezze , che ſomminiſtravano il comodo di poterle impiegare in sì fatte ſpeſe : per tralaſciare , che gli antichi noſtri Storici , come ſono l' Engenio , il Summonte , il Capaccio , e tanti altri , che furon vicini a que' tempi , ci parlano di queſto Monaſtero , e della ſua Chieſa , come di Luoghi ricchiſſimi , e celebri per quelle fabbriche , e per que' prezioſi arredi , che tiravanſi già in que' tempi la curioſità e l' ammirazione

ne de' Forestieri. Ora come si sarebbe potuto ciò eseguire, se le rendite della Certosa non eran tanto soprabbondanti al vitto e mantenimento, non già onesto ma lauto, de' Monaci, che si fossero potute applicare a sì fatti usi? Che anzi bisogna dire, che fossero state tali e tante, che avessero potuto accomodare le coscienze de' Monaci a contravvenire alle più importanti regole del proprio istituto. Pietro il Venerabile Abbate di Clugni ci riferisce la vita, che menavano i primi Certosini, secondo il rapporto del dotto Fleury (f), da cui possiam discernere qual veramente sia l' istituto di un' Ordine così insigne nell' austerità della vita, e nella povertà delle Certose: *Contre l' orgueil & la vaine gloire, ils ont pris des habits plus pauvres & plus mèprisables, que ceux de tous les autres Religieux: ensorte qu' ils font horreur à voir, tant ils sont courts, ètroits, herissez & sales. Pour couper la racine à l' avarice, ils ont bornè autour de leurs cellules une certaine ètendue de terre, plus ou moins grande, selon la fertilitè ou la sterilitè des lieux; & hors cet espace ils ne prendroient pas un pied de terre, quand on leur offriroit tout le Monde. Par la mème raison ils ont reglè la quantitè de leurs bestiaux, boeufs, ânes, moutons, ou chevres. Et pour n' avoir point besoin d' augmenter leur terre, ou leur bê'ail, ils ont ordonnè, que dans chacun de leurs Monasteres il n' y auroit à perpetuitè, que douze Moines avec le Prieur, qui feroit le treizième, dixhuit Freres convers, & quelque peu de Serviteurs à gages. Pour dompter leurs corps, ils portent toûjours de rudes cilices sur la chair, & leurs jeûnes sont presque continuels. Ils mangent toûjours du pain de son, & trempent si fort leur vin, qu' il n' en a presque pas le goût. Ils ne mangent jamais de viande, ni sains ni malades. Ils n' achettent jamais de poisson. mais si on leur en donne par charitè, ils le reçoivent. Ils peuvent manger du fromage ou des oeufs le dimanche & le jeudi seulement: le mardi e le samedi ils mangent des*

(f) histor.Ecclef.to.14.lib.65.A.1101.

des legumes ou des herbes cuites : le lundi , le mercredi, & le vendredi , ils se contentent de pain & d'eau . Ils ne mangent , qu'une fois le jour , exceptè les octaves de Noel, de Pâques, de la Pentecôte , l'Epiphanie, & quelques autres Fêtes . Dopo di che si descrivono gli esercizj così spirituali come corporali , ne' quali si esercitavano, e la maniera , con cui regolavano i medesimi . Quanto scrisse Pietro il Venerabile , fù avvertito ancora da un tal Guiberto , il quale narrando la vita , che menavano i primi Certosini presso il medesimo Fleury (g) scrisse così: *Ils ont une Eglise, & chacun une cellule autour de l'enceinte du Monastere , où ils travaillent , dorment , & mangent . Le dimanche ils reçoivent du dèpensier leur nourriture , savoir du pain & des legumes , qui est leur seul mets , & chacun le fait cuire chez soi . Ils ont de l'eau pour boire , & pour les autres usages , d'un ruisseau, qui coule devant toutes leurs cellules , & y entre par certains trous . Ils mangent du poisson & du fromage les dimanches & les fêtes ; je dis du poisson , non pas qu'ils achetent , mais que des Gens de bien leur donnent . Ils ne reçoivent de personne ni or ni argent , ni ornemens d'Eglise , sinon un calice d'argent ..... Si quelquefois ils boivent du vin , c'est du vin si foible , qu'il ne vaut guere mieux que de l'eau commune . Ils portent des cilices sur la chair , & le reste de leurs habits est fort pauvre. Ils cultivent peu la terre , pour faire venir du bled : mais ils nourrissent quantitè de moutons , dont ils vendent les toisons , pour acheter ce qui leur est necessaire .* Il medesimo Fleury ci descrive ancora in un' altro luogo (h) le consuetudini de' Certosini, raccolte da un lor Priore dopo diciotto anni dalla fondazione dell' Ordine ; e siccome impariamo da quelle , qual fosse lo spirito della poverta non meno nel vitto , che negli ornamenti della Chiesa , insinuato certamente dal Santo lor Fondatore ; così parimente discerniamo l'obbligo , a cui conosceano que' pri-

mi

(g) to.13.lib.63. A.1089.
(h) to.14.lib.67. A.1128.

mi Padri di soggiacere, intorno all'albergare gli Ospiti, e far la limosina a' Poveri, quantunque essi stessi fossero in que' primi tempi del loro Ordine poverissimi: *En recevant les Hôtes, on logeoit & on nourrissoit leurs personnes seulement, & non leurs chevaux, parce que le maison n'eût pû porter cette depense. De plus, ajoûte l'Auteur, nous avons en horreur la coûtume d'aller de côtè & de autre & de quester, comme très dangereuse; & nous voyons avec douleur, qu'elle s'est ètablie chez plusieurs personnes, dant nous louons d'ailleurs la sainte maniere de vie; & cela sous pretexte de charitè, pour avoir de quoi donner aux Survenans. Par la même raison ils se contentoient de donner l'aumône sans loger les Pauvres; de peur de nuire à leur solitude & à leur avantage spirituel, en voulant donner un soulagement corporel aux autres. Ils ne buvoient point de vin pur, & ne faisoient point de pain blanc. Ils n'avoient ni or ni argent dans leur Eglise, si non un Calice, & un Chalumeau, pour prendre le prècieux Sang. Pour retrancher toutes les occasions de cupiditè, ils avoient dèfendu aux Habitans de la Chartreuse de rien posseder hors les bornes de leur desert.* Se adunque ne' tempi di S. Pio il Monastero di S. Martino ritrovavasi sì fattamente ricco, che molti e molti anni prima si eran potuti risolvere i Monaci a innalzare quelle fabbriche, che oggi vi si veggono, e adornarle con que' preziosi ornamenti, che oggi vi si ammirano, siccome ancora ad arricchire e 'l Monastero e la Chiesa di que' ricchi arredi, e argenti, de' quali è superato il valore dall' artificio, e ad allontanarsi con sì gran distanza nella condotta della lor disciplina regolare dalle consuetudini, con le quali nacque e si stabilì il loro inclito Ordine; come mai si potrebbe dire, che la somma miseria, e l'estrema povertà, in cui viveano, fosse stato un giusto motivo (qual certamente tra tanti altri, de' quali facea di mestiere, s rebbe stato indispensabilmente nenecessario) perchè S. Pio V. avesse potuto permettere l'Unione del nostro Spedale con la lor Certosa? Molto meno può dirsi

dirsi , che 'l numero degli Ospedali , i quali si trovavan forse eretti in questa Città , avessero potuto muovere la Santa Mente di quel Santo Pontefice , a supprimer l'accennato Spedale . Perocchè lasciando da parte stare , che un tal discernimento si sarebbe appartenuto non già alla Corte di Roma , ma bensì al Principe , o agli Eletti della nostra Eccellentissima Città , alla sollecitudine de' quali si appartiene la cura de' Poveri , degl' Infermi , e di tutti i Cittadini , che non han modo di provvedere alle loro necessità ; egli è certo , che ne' tempi di Filippo II. , ne' quali questa nostra Città erasi già notabilmente accresciuta di Abitanti , altri Ospedali aperti indistintamente a tutti , che vi fossero accorsi , non si trovavano , che quello della Santissima Annunziata (in cui per altro non ricevonsi che gli Uomini solamente, e questi o feriti di fresco , o febbricitanti) , e l'altro degl' Incurabili , che stava allora nel primo suo nascere : e se pur v'erano que' di S. Angelo a Nido , e di S. Niccolò detto *del Molo* , eran questi piccioli Spedali capaci di pochissime persone , e di Uomini solamente . Per le donne altro ricovero non v' era (se però erasi già allora fondato) che nell' Ospedale di S. Eligio , oltre a quello degl' Incurabili comune agli Uomini e alle Donne , ma allora ancor nascente . Nè osta il dire , che l'istituzion del nostro Spedale secondo la mente della Fondatrice non era per gl' Infermi , ma solo per i Poveri , com'è oggi appunto quel di S. Gianuario fuor le mura di questa Città . Perocchè ove ancora fosse vero , quel che si disse dall' Avversario , che la sperienza abbia fatto ben conoscere quanto sieno inutili sì fatti Ospedali (assunto certamente, che non potrebbe con altra pruova fondarsi, che con l'autorità dell' Avversario stesso) ; non può per verità negarsi , che non sarebbe stato questo un giusto motivo di supprimer l'Ospedale , ma bensì di trasferire l'opera di quello in un uso , che siccome fosse stato più utile al Pubblico , così sarebbe stato più vicino e somigliante all' uso stabilito dalla Regina , giusta la disposizio-

ne

ne del sagrosanto Concilio di Trento (i). Non giova per ultimo l'asserire quel che con tanto schiamazzo e si disse nel Collaterale, e si fa insinuare a tutti gli Ordini di persone di questa nostra Città, che l'Opera della limosina, da farsi alla porta della Certosa, la quale fù dal Santo Pontefice surrogata all'Opera dell'Ospitalità, sia più utile e necessaria al Pubblico; tanto maggiormente se si aggiungano le limosine segrete, le quali dicono i Padri di fare a varie Case di questa Città. Ma queste son ciarle e parole da poter ingannare i semplici e le Vecchiarelle, non già chi sia mediocremente versato nella scienza de' canoni, o per dir meglio, chi sappia ben comprendere gli obblighi di un Cristiano. La limosina dee farsi per necessità indispensabile da tutti i Ricchi; dee farsi da tutti i Beneficiati dalle rendite de' lor beneficj, che sono patrimonio de' Poveri; e tra perchè i Monasterj sono beneficj regolari, e per altre particolari ragioni, dee farsi da tutti i Monaci, e da tutti i Frati, siccome altrove si è largamente fondato. Il che è tanto vero, che sebbene volesse taluno donare alla Chiesa i suoi beni, senza l'obbligo di sovvenire i Poveri, anzi con una qualche condizione in contrario, la Chiesa non altrimente accetta la donazione, che col peso della limosina: *Imo etiamsi Laici, dum bona sua offerunt, ea de re non cogitarent, aut aliam forsan intentionem parum Christianam haberent; Ecclesia tamen non aliter ea acceptaret, nisi ut bona illa, tanquam patrimonium Christi, & ut res Dei, cui offeruntur, non in usus superfluos nec in divites, sed in necessitates Ministrorum Christi, & Pauperum ejus membrorum, aliosve pios usus, ad honorem Dei impendenda*. Così dottamente il Vanespen (K) In effetto veggiamo, che tutti la fanno, e alcuni assai più copiosamente, che non praticasi da' Certosini. Agli occhi de' semplici sembra una gran cosa, ch'ella si faccia cotidianamente da' medesimi. Ma ove si rifletta, che debbano i Poveri portar-

 si

(i) sess.25.cap.8. de reform.
(k) par. 2. tit. 32. cap. 3. num. 20.

ſi fino alla porta del Monaſtero, per avere un tozzo di pane, e un boccale di quel vino, che ſecondo le conſuetudini della Certoſa recateci dal Fleury nelle parole di ſopra traſcritte, dovean bere i Certoſini; può ognuno accorgerſi dell'inganno, in cui ſi vive comunemente, e ben comprendere, che troppo più copioſa è la limoſina, che ſi fa da' PP. Geſuiti nel lor Collegio Maſſimo, e nelle altre lor Caſe di queſta Città, e da' PP. Benedettini del Monaſtero di S. Severino in due giorni di ciaſcuna ſettimana: conciofſiachè là dove l' ora aſſai indiſcreta, in cui i Certoſini diſtribuiſcon la limoſina, il lungo cammino, e 'l tempo alle volte piovoſo, proibiſcono a' Poveri di poterſi colà portare, e ſempre il proibiſcono a' Vecchi, e agl' Inabili; così per l' oppoſito a tutti rieſce comodo di andarla a prendere dentro la Città ſteſſa in que' due giorni ſtabiliti; ne' quali per conſeguenza concorrono in più gran numero i Poveri, che non ſien quelli, i quali ſi portano nel Monaſtero di S. Martino: tanto più, che ſe negli altri giorni ſi porta ſeparatamente un Povero a chiederla in alcuno de' luoghi già detti, non n' è certamente diſcacciato. E in effetto il frumento, che ſi conſuma dal Monaſtero di S. Severino, per farne il pane, il quale ſi diſtribuiſce a' Poveri, aſcende alla ſomma di mille moggia in ciaſcun' anno, ſiccome abbiamo da una deciſione del Regio Collateral Conſiglio, la quale ſi riferiſce da Giovambatiſta Toro (l) eſſer ſeguita nella controverſia inſorta con la Città di Napoli, da cui pretendeaſi di eſiger la gabella per tal frumento deſtinato all' uſo de' Poveri. Che ſe poi ſi parla delle limoſine ſegrete, queſte ſe ſi fanno da' Certoſini, ſi fanno ancora in gran copia da' Benedettini, e da' Geſuiti, come a tutti può eſſer noto. Inoltre i Religioſi ſteſſi, che vivono di limoſine, come abbiam detto altrove, fanno cotidianamente le limoſine, e non ſolo pubbliche, ma anche ſegrete. Ma i PP. ſteſſi Certoſini negli altri luoghi del Regno non fanno ancora la limoſina a' Poveri, come di

(l) in addit. ad Tiraquell. de privil. piæ cauſæ privil. 225.

di ſopra ſi è veduto con la teſtimonianza del Taſſone ? Non riconobbero la neceſſità di farla i primi Padri del lor naſcente Ordine , ch' eran certamente poveri , come abbiam veduto con l'autorità del Fleury ? Ora come potea ſoſtenerſi una commutazione dell' Opera dell' Oſpita. lità in un' Opera , a cui i Padri eran forzoſamente tenuti per obbligo indiſpenſabile del loro iſtituto? Aggiungaſi per ultimo, che queſta Opera della limoſina eraſi ſtabilita dalla ſteſſa Regina Giovanna , e dovea farſi dalle rendite , che ſarebbon ſopravvanzate all' Opera dell' Oſpitalità ; nè già alla Porta del Monaſtero di S. Martino , ma bensì nel luogo , in cui ſtava eretto l' Oſpedale , cioè nella Chieſa dell' Incoronata , ſiccome ſi raccoglie da quelle parole dell' aſſertiva delle Bolle ſteſſe di S. Pio : *Quodque omnia, quæ ex fructibus , redditibus , & proventibus bonorum , ab ipſa Joanna Regina pro dote & ſubſtentatione hujuſmodi relictorum , ultra impenſas & ſalaria , ſupereſſent , in reparationem & melioramenta eorundem Hoſpitalis & Eccleſiæ , ac illorum Officinarum & Locorum , in eleemoſinaſque aliis Pauperibus erogandas ; interdum etiam in emptiones poſſeſſionum pro ampliandis facultatibus Hoſpitalis & Eccleſiæ , ac numerum Pauperum hujuſmodi augendo , ſi & quando eidem Priori meliùs videretur , converterentur* . Adunque ove ancora ſi voglia ſtare all' aſſertiva delle Bolle , non potrebbe recarſi a controverſia , che le rendite , le quali ſarebbon ſoverchiate al mantenimento de' 12. Poveri (numero che ſi aſſeriſce nelle medeſime Bolle) e al ſalario degli Ufficiali , ſi ſarebbon do. vute impiegare in limoſine da diſtribuirſi ad altri Poveri, in rifacimento dell' Oſpedale e della Chieſa , e delle loro Officine , e alle volte in compera di altri ſtabili , per poterſi accreſcere il numero de' Poveri , i quali doveano avere ricetto nell' Oſpedale . Se adunque la Regina volle ancora l' Opera della limoſina da diſtribuirſi agli altri Poveri ; come potea aver luogo la Commutazione ſtabilita da S. Pio con la limoſina da farſi alla Porta di S. Martino , con sì gran diſcapito de' Poveri medeſimi ? E come

 pari-

parimente potea l'Avversario con tanta franchezza inculcare in Collaterale il poco utile, che si sarebbe recato al Pubblico con questo Spedale, in cui secondo lui soli 12. Poveri doveano essere ammessi; quando v'era l'obbligo di far la limosina agli altri Poveri, e di aumentar le rendite dell'Ospedale, per poterlo render capace di alimentare maggior numero di Poveri? Ma a che più affaticarci per dimostrare l'insussistenza della causa, per cui fù fatta la Commutazione e l'Unione? Sarebbe stato di ciò mestiere, se non avessimo quella espressa nella Bolla stessa di S. Pio, che incomincia *Romanus Pontifex*; e se dalla medesima non si scorgesse manifestamente, che 'l solo utile privato del Monastero di S. Martino, e 'l desiderio di maggiormente arricchirsi que' Padri con le spoglie de' Poveri, fù l'unico motivo, per cui contra la mente senza dubbio di un Pontefice così santo uscì fuora dalla Cancelleria Appostolica una Bolla così scandalosa. Ecco primieramente, come nella prefazione stessa di questa Bolla s'insinua una tal causa: *Romanus Pontifex, qui tanquam Christi Salvatoris nostri in terris Vicarius, super universi Orbis Ecclesias, Monasteria, & Domos Regulares, aliaque Pia Loca, Divina institutione principatum obtinet, circa illorum statum, Personarumque in eis Altissimo famulantium, velat pius Pater de Filiorum necessitate sollicitus vigilanter intendit: illorumque commodis & augumento quandoque per suppressionis Hospitalium, & Unionis Beneficiorum Ecclesiasticorum, applicationis bonorum ministerium providè consulit, & aliàs voluntates Defunctorum commutando desuper desponit*. Ma meglio spiegasi con le seguenti parole: *Si autem, sicut accepimus, Hospitale, ac illius nomen, titulus, & inibi cujuscumque Hospitalitatis existentia, perpetuò supprimerentur & extinguerentur; ac Ecclesia Coronæ Spineæ hujusmodi eidem Domui seu Monasterio perpetuò unirentur, annecterentur, & incorporarentur, ac Hospitalis suppressi præfatæ domus, & mansiones, aliaque bona, eidem Domui seu Monasterio etiam perpetuò applicarentur & appro-*

propriarentur : ex hoc profectò commodo ac quieti Prioris & Conventus præfatorum plurimùm consuleretur. Ma ecco con quanta chiarezza si dà poi principio alla disposizion della Grazia con sì bel motivo : *Prioris & Conventus præfatorum commodis consulere volentes* : premiandosi in tal guisa quegli eccessi , de' quali nell' altra Bolla , che incomincia *Exigit immensa benignitas*, fu ordinato che i Padri si dovessero accusare a' piedi di un Confessore , e soddisfarne il reato con la penitenza : *Volumus autem , quòd Prior & Conventus, illorumque singuli prædicti , pœnitentiam per Confessorem idoneum , quem ad hoc duxerint eligendum , illis pro præmissis injungendam , adimplere omnino teneantur* . E posta per vera , com' è verissima , una sì fatta scandalosissima causa , possiam noi credere , che lo Spirito di S. Pio fosse stato capace di condiscendere alla soppressione del nostro Spedale , per un motivo così opposto allo Spirito della Chiesa , a' sentimenti de' Padri, alle diterminazioni de' sagri Canoni ? Adunque bisogna finalmente confessare, che quello stesso artificio, con cui quel notissimo Prelato sotto Papa Innocenzio X. fece uscir fuora , come conceduta dal Papa, una troppo scandalosa dispensa , sicchè fugli per tal misfatto mozzata la testa ; fosse stato adoperato sotto Papa S. Pio , per fare uscire dalla Cancelleria Appostolica le due famose Bolle , che portano il di lui nome , e che i Padri stessi in tante congiunture , le quali si sarebbon loro presentate di produrle , si sono sempre vergognati di pubblicare .

§. V.

§. V.

Che la cognizione intorno alla nullità delle Bolle di S. Pio V. si appartenga unicamente a' Tribunali del Principe, non solo perchè trattasi di una Fondazione pubblica, e di un Luogo meramente laicale, o almeno di un Luogo di Regio Padronato; ma ancora perchè al Principe si appartenea concedere, o nò, il Regio Exequatur *alle Bolle, il quale non fù domandato nè ottenuto da' PP. Certosini.*

CHe la Fondazione dell' Ospedale della Santa Corona di Spine fatta dalla Regina Giovanna I. fosse divenuta di diritto pubblico, e della medesima come tale ne fosse appartenuta la conservazione alla medesima Regina, e a' suoi Successori nel Regno, non pare che si possa recare a controversia; che anzi da quanto si è detto in altro rincontro nella presente scrittura manifestamente apparisce. Per tal motivo dispensandoci presentemente di fondar questa massima con altre autorità, ci contentiamo solamente di ripetere ciocchè scrisse Francesco Florente (m) in quelle parole: *Præterea Regalia dicuntur Feuda & Possessiones, quæ munificentia Imperatorum & Regum tam Ecclesiis, quàm Xenodochiis, & reliquis Venerabilibus Locis, fuerunt concessa; quorum ratione subjiciuntur communi juri & conditionibus Feudorum omnes eorum Possessores, licèt Ecclesiastici. Ideoque obsequium, hominium, & juramentum fidelitatis præstare tenentur. Hoc sensu Pia Loca dicuntur Regalia, & per Beneficium Regis haberi; esse in Regis Mundio sive Custodia.* Poco im-

(m) to. 1. oper. jurid. ad lib. 1. Decretal. tit. 6. de Elect. & Electi potest. pag. 162.

importa adunque, che gli effetti donati dal Principe alla Chiesa sien feudali, o sien burgensatici; perchè sempre ritengono la natura di Regalia, e sempre rimangono sotto la custodia, protezione, e giuridizione del Principe medesimo. Ma poichè il nostro dottissimo Avversario in Collaterale allegò per sospetti tutti gli Scrittori Franzesi e Spagnuoli, sognando che nelle materie giuridizionali avesser parlato secondo le massime proprie delle loro Monarchie, e non già secondo i diritti proprj di ciascun Principe nel suo Stato; noi per ora dissimulando questa eccezione nella persona del dottissimo Florente, che fu Franzese, ma che per fondamento del suo assunto si avvalse dell'autorità di una decretale (n), godiamo di presentargli l'autorità di un Dottore, ch'egli certamente in nessuna guisa potrà rigettare. Questi è il Cardinal di Luca (o), il quale a lettere cubitali, trattando di tal materia, scrisse in tal guisa: *Bona assignata per Principem Hospitali adhuc remanent juris publici, & de Regalibus*. E se sono di diritto pubblico, e se annoveransi tra le Regalie, chi mai può dubitare, che la Giuridizione per la conservazione de' medesimi a quell'uso, a cui sono stati destinati, si appartenga al Principe?

E per verità come mai potrebbesi negare nella persona del Principe una tal Giuridizione per la conservazione de' Luoghi o da lui stesso, o da' suoi Predecessori, fondati; quando fuor d'ogni controversia deegli competere per la conservazione di tutti i Luoghi fondati da' suoi Sudditi nel tenimento del suo Principato? Abbastanza cene rendon persuasi i Concilj Toletani IV. e IX., de' quali altrove abbiam fatta parola; giacchè siccome dan la facoltà a' Fondatori, e a' loro Eredi, di soprantendere alla conservazione delle loro Fondazioni; così han per vero, che per ciò fare possan ricorrere dall'autorità del Principe. Onde a tal proposito scrisse il Vanespen (p) parlando di que'

(n) cap.8. de reb. Eccles. non alien.
(o) miscell. Eccles. disc.31. num.14.
(p) par.2. tit.25. cap.6. num.16.

que' Concilj: *Supponunt Concilia*, *tuitionem & curam bonorum Ecclesiæ incumbere Fundatoribus sive Patronis, eorumque Hæredibus, ipsosque etiam auctoritatem Regiam posse implorare contra Dissipatores*. Indi soggiugne con l'autorità di Francesco le Roy, che oggi a' Giudici Regj si appartiene il diritto di far conservare le Fondazioni, perchè sono di diritto pubblico: *Imo cùm de conservandis Fundationibus agitur, hodie fere ad solos Judices Regios pro iis tuendis recurritur. Nam, uti monet Franciscus le Roy in Prolegom. ad tit. de jurepatron. cap. 27., hodie Fundationes Ecclesiarum dicuntur juris publici, cujus exequutio & conservatio ad Reges pertinet*. Nè solamente inquanto a' beni temporali, ma anche per ciocchè si appartiene al Culto Divino, e per ogn' altra cosa attinente alla conservazione del Pio Luogo, stendesi la Giuridizione del Principe: *Nec tantùm circa bona temporalia*, siegue a scrivere il Vanespen, *hæc Fundatorum sive Patronorum cura versari debet; sed & circa Officium Divinum, aliaque ex præscripto Fundationis peragenda: Si Clericus Divinum Officium in eo non celebret (ait le Roy) juxta ejus Fundationem, Patronus eum debet vocare in jus, ut Fundationi satisfaciat; eoque casu veriùs existimarem, ipsius Patroni electionem esse, an apud Judicem Ecclesiasticum agat, quia cum Clerico agit, & de celebratione Divini Officii, an verò apud Sæcularem, quia de tuenda & observanda Fundatione agit, quod est sæcularis jurisdictionis. Et in hisce Provinciis, uti in Gallia, nihil frequentiùs, quàm quòd querelæ de non observatis Fundationum legibus ad Regios Magistratus deferantur; ipsumque Officium Fiscale, tanquam juris publici protector, sese immisceat*. Niente diversi da questi furono i sentimenti del Presidente Talon (q) là dove così scrisse, in trattando de' Luoghi di Fondazione o di Padronato Ecclesiastico: *S' ils sont de fondation ou patronage Ecclesiastique, le Roi ètant Protecteur des droits, & de la discipline Gallicane, est obligè d' em-*

(q) de l' autor. des Rois touchant l' administr. de l' Eglise dissert. 5. par. 2.

d'empêcher toutes les innovations, qui y sont préjudiciables, & pour cet effet il faut de necessité, qu'il en prenne connoisance, & qu'il y porte sont consentement. E poco innanzi, in parlando specialmente degli Ospedali, dopo aver detto, che 'l Re deputa gli Amministratori degli Ospedali di Regia Fondazione, soggiugne: *Aux autres*, cioè que', che non sono di Regia Fondazione, *ce sont ceux, qui en ont le droit, par les titres de Fondation. Mais c' est toûjours subordinement à l' autorité du Roi, qui en qualité de Protecteur a droit de veiller à ce que l' intention des Fondateurs soit executée; & en qualité de Magistrat politique, à ce que rien ne s' y passe contre les interêts publics de son Etat.*

Da questo principio ne deriva ancora, che ove il Principe conosca, che gli Ecclesiastici o spendan malamente le rendite de' sagri Luoghi, che amministrano, o gli facciano andare a male col non riparargli, possa e debba per mezzo de' suoi Ministri farne sequestrar le rendite. Parlando del Rè di Francia Guglielmo de' Benedetti (r) scrisse a tal proposito: *Ulteriùs cognoscit Rex Franciæ, & Curia sua, imo cogit Clericos, & quoscumque Prælatos, ad suarum Ecclesiarum reparationem.* Del qual diritto nella persona del Principe fecero anche menzione il Cassaneo (s) e l' Aufrerio (t) di cui sono le seguenti parole: *Cùm agitur de reparatione Ecclesiarum, Clerici & Prælati coguntur in sæculari judicio respondere. Vide plura Arresta Parisiis & Tholosæ prolata, & inter alia A. D. 1391. pro Patriarcha Alexandrino administratore Episcopatus Carcassonensis contra Archiepiscopum Tholosæ, quondam Episcopum Carcassonæ, dictum fuit, quòd super reparationibus Ecclesiæ suæ quondam Carcassonæ responderet in Parlamento, licèt Curiæ jurisdictionem declinasset, eò quòd esset Personalitas. Et idem dictum fuit anno praecedenti contra Episcopum Noviomensem super refectionibus*

V u & *re-*

(r) in cap. Raynutins V. Et Uxorem dec.2.num.138.
(s) in Catal. glor. Mun. par.5. consid.17.
(t) de potest. sæcul. in Eccles. Reg.2. Fallent.26.

& reparationibus quondam Episcopatus sui Ebroicensis . E varj altri esempli egli reca, che da noi per brevità si tralasciano . Così parimente parlando del suo Sovrano Giovambatista Ferretti (u), Scrittore Italiano, difese, che potea egli diputare Amministratori per raccogliere , conservare , e amministrare le rendite di un Monastero, le quali dissipavansi da' Frati, che l'abitavano. E lasciando ogn' altro esemplo forestiero, anche per non incorrere nell' indignazione dell' Avversario , basta dare una occhiata agli esempli recatici dal Chioccarelli (x) sotto quel titolo, *De redditibus & fructibus Ecclesiarum , & præsertim Cathedralium , jussu Regis sequestratis , ac in earum reparationem , aliaque necessaria , erogatis* , per far capace il medesimo Avversario , che queste non sono massime proprie o della Francia, o della Fiandra, o della Spagna, ma sono anzi comuni a tutti i Principati . Che se tanto può e dee fare ciascun Principe per la riparazione di un Luogo Pio posto dentro il suo Stato, perchè non vada in rovina; che mai non gli sarà permesso di fare , qualora scorga che si tenta di supprimerlo affatto e abolirlo? Tale appunto si era il raziocinio di Guglielmo de' Benedetti (y) che lo spinse a scrivere in tal guisa : *Si ergo de repatione Ecclesiarum Rex se intromittere potest , nulli dubium , quin omnia possit repellere, prohibere, & tollere, ex quibus ruina Ecclesiarum procedit , argum. l. oratio , ff. de sponsal.*

E per questa ragione medesima in qualunque Principato , non già per le massime particolari della Francia , della Fiandra, e della Spagna , alla cognizione del Principe si appartiene esaminare, e 'l far discettare da' suoi Ministri, udito il suo Fiscale , se le Unioni, le quali si decretano dalla Corte di Roma , sieno utili o inutili al Pubblico, e se debba perciò permettersene l'esecuzione. Che anzi presso i Greci, troppo impegnati a stendere l' autorità del Principe

(u) conf.71.num.2.
(x) tom.17. sive tom.1. varior. tit.2.
(y) in cap. Raynutius par.2. V. si absque liberis, de fideicomm. substit. num. 35.

cipe, si era costantissima l'opinione, che 'l Principe stesso avesse il diritto di mutare lo stato delle Chiese, e che dalla Potestà Ecclesiastica si dovesse poi confermare qualunque diterminazione, che dal medesimo sù tal materia fatta si fosse, siccome scrisse Zonara seguitato da Balsamone (z) in quelle parole: *Ut seu novae Urbis Episcopatus appellationem, seu Metropolitani fastigii honorem, Imperator indulserit, eodem prorsus ordine ac jure Ecclesiasticis quoque legibus habenda esse censeatur*. Checchè sia nonperò delle adulazioni de' Greci, egli è certo che presso i Latini si è stata sempre del Principe la cognizione intorno all'esaminare la validità della causa, per cui dalla Potestà Ecclesiastica siasi fatta l'Unione, siccome con l'autorità di Antonio Fabbro (a) altrove recata si fà manifesto, e da tutti quegli altri Autori, che si sono da noi riferiti sul punto del consenso del Principe richiesto nelle Unioni. E certamente effetto di un tal consenso, che indispensabilmente si richiede, è il conoscersi ne' Supremi Tribunali de' Principi, se debba quello darsi, o non darsi; e qualora l'Unione o la Separazione delle Chiese si conosca o inutile o dannosa, di sospendere affatto l'esecuzione delle Bolle di Roma, con le quali sia stata forse già diterminata, o d'impedire, e rispettivamente acconsentire, che si diterml ni, se non sia ancora seguita.

Se si volessero da noi recare in questo luogo i molti esempli, che di questo diritto del Principe ci somministrerebbono e la Francia, e la Fiandra, e la Spagna, e l'Inghilterra, e l'Ungheria, e la Germania, e in somma tutte le Nazioni, siccome ci riuscirebbe assai facile raccoglierne infiniti e dall'insigne Arcivescovo di Parigi Pietro di Marca (b) e dallo Spondano (c) e dal Tomassini (d) e dall'Azevedo (e) e dal Fevret (f) e dal Santo Vescovo di

 Char-

(z) in can.38. Concil.Trull.
(a) Cod. lib.1. tit.2. defin.48.
(b) de concord. Sac. & Imper. lib.2.cap.3.num.2. & 3.
(c) ad An.1553.num.2.& ad An.1554.num.4.
(d) de discipl. par.1.lib.1.cap.57.num.3.
(e) in Comment. ad nov. Recop.vol.1.l.b.1.tit.6. ad l.1.
(f) de l'Abus lib.2.cap.2. num.6.

Chartres (g) e da altri Scrittori: così ci renderemmo invero troppo ſtucchevoli nel dilungarci ſoverchio in un punto, che non ammette alcuna controverſia; e potremmo di nuovo meritare la taccia del dottiſſimo Avverſario, di voler applicare al Regno di Napoli gli eſempli degli altri Regni, i quali ſuppone egli che ſi regolino con maſſime differenti. Ci ſi permetta adunque di recare un ſolo eſemplo della Francia, di cui faſſi menzione da un' Autore (h), qual non ſappiamo perchè mai ſi foſſe dall'Avverſario allegato a ſuo prò in Collaterale: indi farem paſſaggio a far parola de' caſi occorſi nel Regno di Napoli. Avea Papa Clemente VIII. nel 1592. uniti inſieme i due Veſcovadi di Graſsè e di Vencè nella Provenza: ma perchè nell'Unione non era intervenuta l'autorità del Rè, furon di nuovo ſeparati nel 1601. per ordine del Parlamento. Finalmente il Rè Lodovico XIII. ſi compiacque di acconſentire all' Unione, ſicchè la medeſima ebbe tutto il ſuo effetto; eſſendo ſtate le due Chieſe così unite conferite all'eruditiſſimo Monſignor Antonio Godeau. Ma eſſendoſi accorto queſto dotto Prelato, che 'l Clero e 'l Popolo di Vencè mal volentieri ſoffferivano queſta Unione, egli ſteſſo rinunciando al Veſcovado, cooperoſſi, che di nuovo quella ſi ſciogliesſe, come in effetto seguì. Nel qual rincontro ſe da una parte ſi fa paleſe la neceſſità, che v'era del conſenſo del Rè di Francia, perchè aveſſe potuto aver ſuſſiſtenza l'Unione fatta dal Papa; dall' altra parte viene ancora a manifeſtarſi la cognizione, che preſe il Parlamento, intorno al vedere, ſe dovea o non dovea l'Unione permetterſi. La qual cognizione dee ben eſſer permeſſa al Magiſtrato del Principe, come dicea Antonio Fabbro nel luogo poco fa recato: *Ratione publicæ utilitatis, & ad hoc ipſum diſpiciendum, an publicè utilis futura ſit Unio, an inutilis: item pro tuenda Principis auctoritate, ad quam ſanè pertinet, ut Beneficiorum omnium, quæ in territorio ſunt, Protector & Conſervator exiſtat.* Non

(g) epiſt. 240.
(h) Godeau to.n.2. lib.2. pag.253.

Non altrimente ſi è praticato nel Regno di Napoli, ove ſi ſia voluta fare qualche innovazione nello ſtato delle Chieſe del medeſimo ; eſſendoſi ſempre richieſto il conſenſo del Principe : che anzi per lo più le Unioni, le Separazioni, e ogn altra mutazione, ſono ſeguite a iſtanza del Principe ſteſſo. E qualora ſi ſia preteſo di tentare in tali materie qualche novità ſenza il di lui conſenſo, ſi è ſempre oſtato, e non ſi è permeſſo, che aveſſe avuto alcun' effetto. Tra tanti eſempli, che potrebbonſi ſcegliere dalle memorie del noſtro Regno, per non eſſer troppo lunghi, ne raccoglieremo alcuni pochi, che baſtino a convincer di falſità quella troppo libera propoſizione, la quale ſi profferì in Collaterale, che la Corte di Roma con una piena libertà abbia ſempre unite e ſeparate le Chieſe del Regno, e ordinato intorno alle medeſime, ſenza alcun conſenſo del Principe, ciocchè meglio l' è paruto e piaciuto. Ne' tempi primieramente di Papa Giovanni XIII. d' altro non trattavaſi, che d' innalzare all' onor di Metropoli la Chieſa di Benevento. E pure non ſi fece da quel Pontefice, che per gl' impulſi dell' Imperadore, e per la richieſta fattane dal Principe di Capua, oltre alle iſtanze de' Veſcovi: *Eccleſiam Beneventanam in Metropolim erexiſſe hortatu Imperatoris, Epiſcoporum, & Clericorum Eccleſiæ Romanæ, & poſtulante Principe Capuano* (i). Ora come potrebbeſi dire, che 'l Vaneſpen (K) quando ſcriſſe, *Hæcque eſt moderna Eccleſiæ diſciplina, ut Epiſcopatuum, & Archiepiſcopatuum, ſive Metropoleon Inſtitutio ſive Erectio, nonniſi auctoritate Papæ, interveniente tamen Principis conſenſu, imo fere nonniſi ad ejus poſtulationem, fiat*, aveſſe parlato ſecondo le maſſime della Fiandra? A queſto eſemplo dell' erezione di una Chieſa in Metropolitana, ne ſucceda un' altro di Unione fatta di due Chieſe, cioè di quella di S. Angelo de' Lombardi, e dell' altra di Biſaccia. Queſta Unione fù fatta da Papa Paolo III. nell' anno 1534. in eſecuzione di una ſimile Unione, ch' eraſi ſtabilita dal ſuo

(i) Ton. 9. Concil. General. col. 1238.
(k) par. 1. tit. 19. de Metropol. cap. 1. num. 13.

ſuo Predeceſſore Lione X., ma non avea avuto il ſuo effetto, con la quale era ſtato ordinato, che 'l ſuperſtite de' due Veſcovi, i quali allora reggeano le due Chieſe, doveſſe rimaner Veſcovo dell' una e dell' altra. Ma quantunque la tenuità delle rendite di ciaſcuna di eſſe aveſſe giuſtamente moſſo quel prudentiſſimo Pontefice a confermare l' Unione decretata dal ſuo Predeceſſore; egli nondimeno ſtimò, che ſenza l' autorità dell' Imperador Carlo V. e della Regina Giovanna ſua madre, allora vivente, non avrebbe avuta alcuna ſuſſiſtenza l' Unione; nè l' uno de' due Veſcovi, che ſarebbe reſtato ſuperſtite, avrebbe potuto conſeguire l' una e l' altra Chieſa. E quindi nella Bolla eſpreſſamente gli eſorta e priega a proteggere un tale affare: *Rogamuſque & hortamur cariſſimum in Chriſto Filium noſtrum Carolum Romanorum Imperatorem ſemper Auguſtum, qui etiam Rex Siciliæ exiſtit, & cariſſimam in Chriſto Filiam noſtram Joannam Siciliæ Reginam, quatenus, &c. ſic eos benigni favoris auxilio proſequantur; ut alter eorum Rainaldi vel Nicolai Epiſcoporum Superſtes, & qui non ceſſerit, eorum fultus præſidio in commiſſo ſibi ejuſdem Eccleſiæ regimine poſſit Deo propitio proſperari, ac Carolo Imperatori, & Joannæ Reginæ, à Deo perennis vitæ præmium conſequi, & à Nobis condigna proveniat gratiarum actio* (m). Niente diſſimile ſi è ſtata la pratica nel Regno, qualora ſi ſia trattato di dividere e ſeparare in due una Chieſa Veſcovile. Baſta leggere preſſo il Chioccarelli (n) tutti gli atti, che ſeguirono e nella Regia Camera, e nel Regio Collateral Conſiglio, e nella Real Corte di Madrid, per diterminare, ſe dovea permetterſi la ſeparazione della Chieſa d' Oira da quella di Brindiſi: la quale certamente non ſi fece dalla Corte di Roma, ſenza precedere il conſenſo del Rè; e queſto non ſi diede, ſenza diſcettarſi pienamente l' affare prima nel Regio Collateral Conſiglio, precedente la Conſulta del Tribunale della Regia Camera, e poſcia nel Supremo Conſiglio d' Italia. E negli anni paſſati abbiam veduto parimente

(m) Apud Ughell. Ital. ſac. to.6. in Epiſc. S.Ang. Lombard.
(n) tom.2.

mente trattarsi in Collaterale l'affare del Vescovo d'Aquino, che in vigor di Bolla di Roma volea trasferire la Sede Vescovile nella Città di Pontecorvo, la di cui Chiesa erasi unita con quella di Aquino, e fugli con Regia autorità vietato.

Nè solamente nelle Unioni o Separazioni di Chiese Vescovili si è richiesto il consenso del Rè, e per concederlo, o negarlo, si è trattato l'affare nel Regio Collateral Consiglio; ma qualunque Chiesa, Monastero, o altro Luogo Pio, abbia voluto unire, o separare la Corte di Roma, si è richiesto ancora il consenso del Rè, e sen' è trattata la materia nel Regio Collateral Consiglio, con impedirsi alle volte l'esecuzione delle Bolle. La causa, di cui di sopra abbiam fatta menzione, dell'Unione la quale avea fatta Papa Clemente XI. del Monastero di Monte Santo di questa Città de' PP. Carmelitani del primo istituto con la Provincia dello Stato Ecclesiastico, cene dà una gran ripruova; giacchè a nostra difesa trattossene largamente il punto in Collaterale avanti all'Eminentissimo Cardinale di Scrattembach, e fù quella impedita. Ma poichè, non potendo questo solo Monastero insieme con un' altro piccolo Monastero del medesimo istituto sito in Calabria sussistere in forma di Provincia, facea mestiere, che s' incorporasse con un' altra Provincia; la gloriosa memoria di Papa Benedetto XIII. stimò di supprimere l'istituto, che ne' due Monasterj si professava, e unire i medesimi con la Provincia Napoletana del Carmine Maggiore. E di questa nuova Unione si trattò anche nel Regio Collateral Consiglio avanti all'Eminentissimo Cardinal de Althan; e conosciutosi, che non v'era motivo, per cui il Rè potesse dissentire, e che per l'opposito assai ragionevole era la causa, per cui si era fatta l'Unione, si diede il permesso che questa si eseguisse. Così parimente nel secolo passato prima Papa Clemente IX. e poscia Papa Clemente X. vollero supprimere l'istituto de' Conventuali riformati, i quali avean varj Conventi nel Regno, e infra gli altri quello di S. Lucia del Monte di questa

Città

Città : ma ciò non ebbe alcun effetto, fenonfe quando dopo difcettatofi l' affare in Collaterale ne' tempi del Vicerè D. Pietro-Antonio di Aragona, vi fi acconfentì dal pio Rè Carlo II. con l'efpreffa condizione, che 'l Convento di S. Lucia fi foffe dato agli efemplariffimi Padri fcalzi di Spagna dell' iftituto di S. Pietro d' Alcantara, infieme con altri Conventi, ch' erano ftati de' Conventuali. Di quefti Conventi erettafi una Cuftodia, e fusseguentemente una Provincia, veniva ella compofta da' Padri Spagnuoli e Italiani, i quali così viffero infieme fino alla morte del Rè Carlo II.; dopo la quale inforte alcune differenze tra' Padri delle due nazioni, giudicoffi neceffario dal Governo di quel tempo di fargli feparare, con affegnarfi i due Conventi della Città di Napoli e della Villa di Portici a' PP. Spagnuoli, e tutti gli altri del Regno a' Padri Italiani : nè la Corte di Roma credè di poter diterminare una tal feparazione, fenza l' iftanza, che ne fece il Rè Filippo V. in quell' anno appunto, in cui portoffi in quefto Regno, occupato allora dalle fue armi. Ma riftabilitofi il Regno nel giufto e legittimo dominio dell' Auguftiffimo noftro Padrone, e ceffati affatto i motivi per i quali fi era fatta la feparazione, fecero ricorfo i PP. Italiani dal Governo, perchè fi riuniffero infieme tutti i Monafterj della Provincia. Si trattò per molti anni l' affare così nel Regio Collateral Configlio, come nella Corte di Barcellona, e poi in quella di Vienna : e finalmente con Real Cedola fù ordinato, che fi procuraffe dal Papa la riunione, come in effetto feguì con una Bolla, la quale efaminoffi nel Collaterale, per conofcerfi fe era ftata fpedita fecondo gli ordini Reali; il che vedutofi, fi concedè alla medefima il Regio *Exequatur*. Ma quando mai termineremmo di raccogliere efempli accaduti in varj tempi, co' quali fi dimoftra e la neceffità del confenfo del Principe, anche nel noftro Regno, a tutte le Unioni che fi voglian fare dalla Corte di Roma, e la cognizione che ne prende il Regio Collateral Configlio, per diterminare fe debbano, o nò, permetterfi? Tralafciando adunque

adunque ogn'altro, conchiudiamo con recarne uno assai fresco e recente, cioè dell'Unione fatta negli ultimi giorni di sua vita dal passato Sommo Pontefice Benedetto XIII. di moto proprio, de' due Archipresbiterati di S. Biagio d'Amiterno, e di S. Paolo della Barete, di giuridizione quasi vescovile, con la Chiesa Vescovile dell'Aquila. Di questa Bolla sen'è impedita nel Collaterale l'esecuzione, ove si è discettato, se sia spediente e utile a' Figliani di que' due Archispresbiterati, che questi si uniscono con la Chiesa dell'Aquila; sostenendo valorosamente con una dotta scrittura le ragioni de' Figliani, che tutti ripugnano all'Unione, l'eruditissimo Avvocato D. Carlo di Franco. Tanto egli è vero, che la cognizione su la sussistenza di simili Bolle si aspetta a' Tribunali del Principe, il quale ha diritto di approvarle, o ributtarle, secondochè giudica meglio convenirsi a' suoi proprj interessi, e a que' de' suoi Sudditi. Che se l'Avversario in Collaterale fece menzione di alquante Unioni, che disse seguite nel Regno, senza l'autorità del Principe; egli certamente indovinava, quando così dicea, giacchè non può mai ciò esser succeduto: e se non v'è memoria e documento dell'assenso del Principe, e della cognizione presane dal suo Magistrato; dee attribuirsene la cagione o all'antichità del tempo, che non permette averne le distinte notizie, o a qualche congiuntura di rivoluzioni nel Regno (che non mai sono certamente mancate) di cui approfittandosi la Corte di Roma si è avanzata a qualche sorpresa; o anche al non esserne penetrata la notizia al Regio Magistrato, perchè non vi è stato chi sene sia gravato: siccome appunto veggiamo essere intervenuto nella causa presente. Che se questo raziocinio dell'Avversario potesse aver luogo, ne seguirebbe che 'l nostro Augustissimo Padrone, qualora avesse notizia dell'occupazione fatta da' Preti di un qualche Beneficio di Regia Collazione (de' quali molti senza dubbio sene trovano occupati, e sene dovrebbe fare una esatta ricerca) non potrebbe avvalersi della sua autorità, e dell'opera de' suoi Regj Ministri, per ri-

 cu-

cuperare e rintegrare alla Corona quel che si è occupato: perchè sempre secondo l' Avversario potrebbe opporsi, che la Corte di Roma avendo conferito il Beneficio, è da presumersi che potea conferirlo, senza alcun bisogno di consenso del Rè, e senza necessità di Regio *Exequatur*. Ma quando mai si udì in questo Regno proposizione tanto strana, quanto questa, e tanto ingiuriosa alla Maestà del Principe? Osservi di grazia l' Avversario il Chioccarelli (o) là dove tratta delle Chiese e Beneficj, che spettano alla Presentazione, e Collazione del Rè; e troverà, che 'l Vicerè Conte di Ripacorsa nel mese di Gennajo del 1509. con lettera diretta al Regio Cappellan Maggiore di quel tempo ordinogli da parte del Rè Cattolico, che ritrovandosi occupati molti Regj Beneficj per causa delle passate rivoluzioni, facesse una esatta inquisizione di tutte le occupazioni seguite, e tutti que' Beneficj, che avesse trovato essersi occupati, avesse rintegrati alla Corona, con formar poi un' inventario di tutti i Regj Beneficj, *Vocati Vocandis*, *juris forma servata*, *ad futuram rei memoriam*, *& fidem indubitatam*. E nel medesimo tempo scrisse a tutti i Governadori delle Provincie del Regno, ordinando loro, ch' eseguissero ciocchè dal Cappellan Maggiore si sarebbe ad essi incaricato per l' accennato affare. Troverà parimente, che in varj casi particolari essendosi scoverta l' occupazione, si sono rintegrati i Beneficj al Regio Padronato, siccome intervenne nell' anno 1582. per la Chiesa di S. Maria della Bendosa sita nella terra di Galatone: nell' anno 1589. per gli Beneficj di S. Dionigi, S. Donato, e S. Massimo, siti dentro il Palazzo di Vincenzio Carrafa Marchese di Montesarchio: e di un Priorato di un Monastero dell' Ordine di Monte Vergine sito nella terra di S. Angiolo a Scala nell' anno 1591. E pure è da tenersi per certo, che tutti que' Beneficj, i quali erano stati occupati alla Corona, a cui sene appartenea la collazione, si trovavano conferiti con Bolle di Roma. Ma ciò non ostante il Regio Cap-

(o) to. 6.

Cappellan Maggiore per delegazione Regia , ch'è quanto dire il Regio Collateral Consiglio , ove vanno poi a terminarsi tutte le cause , che trattansi nella Corte del Cappellan Maggiore , procedè alla ricuperazione e rintegrazione di tutti i Beneficj occupati , senza tenersi conto veruno delle Bolle di Roma , come notoriamente nulle e invalide .

E certamente qualora la causa principale è di tal naturalezza , che la cognizion della medesima si appartenga fuor d'ogni controversia a' Tribunali del Principe , o perchè si tratti di Luoghi Pii e beni meramente laicali , o di Luoghi Pii soggetti a Regio Padronato , o per qualunque altra causa , per cui il Principe abbia interesse nel negozio, secondochè altrove si è detto , e nel susseguente §. distintamente si dirà ; non può recarsi alcun pregiudizio alla di lui Giuridizione per qualunque rescritto , con cui la Corte di Roma abbia voluto por mano in quell' affare , di cui si tratta : ma lo stesso Giudice Laico conoscerà , se possa sostenersi il Rescritto , se sia orrettizio o surrettizio , e se in somma sia fornito di tali qualità , che avesse potuto meritare il Regio *Exequatur* , quando su 'l medesimo fosse stato domandato . Ove ancora si trattasse di cause tra Privati , nelle quali non abbia alcun interesse il Principe , pur ci attesta il nostro Afflitto (p) esser pratica del S. C. di conoscere della validità e invalidità del Rescritto Appostolico , quando si opponga da una delle Parti , che sia orrettizio o surrettizio : *Dicta Habilitatio* , sono le sue parole, *fuit præsentata in Sacro Consilio , & contra illam oppositum , quòd non valet , quia est subreptitia , & tacita veritate impetrata . Utrùm Sacrum Consilium possit cognoscere , an dicta Habilitatio & Absolutio sit subreptitia & obreptitia ? Et fuit allegatum consilium Petri de Ancharano* 282. *quod incipit , Retento ordine dubiorum , ubi dicit , quòd Judex Sæcularis non obedit Judici Ecclesiastico , nisi quando Judex Ecclesiasticus processit servato juris ordine , ut ibi latiùs per eum , & firmat Felynus in cap.*

(p) dec. 220. num. 8.

cap. cùm sit in col. 5. de foro compet. Et ideo Sacrum Consilium votavit, quòd si opponitur, quòd Absolutio est subreptitia, quòd potest de hoc cognoscere: & ita pluries fuit in Consilio practicatum. Buon per noi, che Matteo di Afflitto fosse nato in Napoli; che in oltre fosse stato anzi promotore che oppugnatore della Giuridizione Ecclesiastica; e che le sue decisioni fossero state più volte stampate con la licenza de' Superiori Ecclesiastici, e allegate dalla Ruota Romana, e da infiniti Scrittori addetti alle massime della Corte di Roma: perchè se mai fosse stato o Francese o Spagnuolo, sà Iddio quanto strepiterebbe l' Avversario. Ma il mal'è per lui, che dopo Afflitto il disse ancora un'altro nostro Scrittore, cioè Cesare Ursillo (q) il quale non ebbe alcun riparo di affermare, che le diterminazioni degli Ecclesiastici non debbansi avere in conto alcuno dal Giudice Laico, là dove si scorgano manifestamente nulle e ingiuste: *Et quòd Judex laicus*, così egli, *eatenus teneatur parere Ecclesiastico, quatenus ordinatè procedit, testatur Soccinus in cons. 83. Pro clariori intelligentia per tot. maximè num. 7. vol. 4. Hippol. in sign. 367. Nemo prudens, de quibus etiam multa dicit Aymo. in cons. 241. Princeps illustrissimus num. 17. Quæ omnia ego sanè intelligerem, quando de nullitate & injustitia Judicis Ecclesiastici in promptu appareret, ut bene declarat Afflict. in proœm. Constit. Post Mundi machinam in princ. num. 45. in illo subjecto, quando Judex laicus debeat impartiri brachium Ecclesiastico. Et decidit ibidem, quòd non teneatur, quando nullitas vel iniquitas est evidens de eo, quod petitur. Pro quibus ultra adduco Guid. Pap. dec. 574. An Iudex, & cons. Alex. 130. In causa Stracciolor. 1. col. vol. 4. qui hæc affirmat*. Che s'è così, com'esser manifestamente si vede, noi volentieri concediamo l' elezione agli Avversarj, o di affermare, che non abbian presentate nel presente giudizio le due Bolle di S. Pio V.; o di affermare, che l' abbian veramente prodotte, con pubblicarle in istampa, e con

(q) in observ. ad dec. 24. Afflict. num. 14.

con farne menzione nella loro allegazione, anzi con avvalersene positivamente in lor difesa. Se dicono di non averle presentate, già è finita ogni controversia; e 'l Tribunale della Regia Camera insieme col Regio Collateral Consiglio, e con i Signori Aggiunti del Sagro Consiglio, senza tener conto di tali Bolle, come scritture, le quali non sono in processo, verrà alla decision della causa, con avere avanti agli occhi que' termini, che son proprj di una causa, in cui si tratta d'interesse Fiscale, di un luogo meramente laicale, o almeno sottoposto al Regio Padronato, siccome meglio si dirà nel susseguente §. Se per l'opposito vorran dire di averle presentate; e in tal caso scorgendosi la manifesta nullità delle medesime, non solo per le orrezioni, che contengono, ma anche per la mancanza de' requisiti necessarj a potersi commutare la volontà della Regina, e supprimere l'Ospedale, con unirlo alla Certosa di S. Martino, oltre alla nullità che risulta dalla qualità del Luogo, per cui la commutazione, se vi fosse stata legittima causa, che l'avesse richiesta, o si sarebbe dovuta fare dal Principe, o almeno col consenso espresso del Principe: fuor d'ogni dubbio dovrassi decider la causa, come se mai vi fossero state tali Bolle, alla disposizion delle quali non dee avere alcun riguardo il Giudice laico, per tutte le ragioni sopraccennate, e additate non meno da Matteo di Afflitto, che da Cesare Ursillo.

E pure Cesare Ursillo parlò di sentenze, decreti, o altre diterminazioni, del Giudice Ecclesiastico, le quali fossero seguite nel Regno, e non avessero avuto perciò bisogno del Regio *Exequatur*. Quanto adunque si avanza il diritto del Giudice Laico, di conoscere della giustizia delle diterminazioni degli Ecclesiastici; qualora sien seguite fuor del Regno, e perciò per aver forza nel medesimo avrebbono avuto bisogno del Regio *Exequatur*, anzi dell' espresso consenso del Principe nel caso presente, secondo i termini, i quali a suo luogo si sono divisati? Certamente in tal rincontro dee poter competere tutto il diritto

to al Giudice Laico, di conoſcere della validità delle Bolle, e de' motivi sù de' quali ſi ſcorge fondata la lor diſpoſizione; non ſolo perchè trattandoſi di un' Oſpedale, il quale è di diritto pubblico, e appartiene perciò al pubblico bene dello Stato, entra la cognizione del Principe, e del ſuo Magiſtrato, a diſcettare ſe nel Reſcritto Appoſtolico vi ſien ſurrezzioni ed orrezioni, che lo rendano nullo, come con l' autorità del Salgado e del Vaneſpen ſi è detto nel ſuo proprio luogo: ma ancora perchè non conviene, che ſi tenga conto alcuno di quelle Bolle, le quali ſi ſono ottenute, ſenza tenerſi conto alcuno dell' autorità del Principe, e del ſuo Magiſtrato, ſecondo il comun ſentimento di tutti gli Autori, che nel proprio luogo ſi ſon recati, e la bella eſpreſſione di Antonio Fabbro (r) qual giova quì ripetere: *Quid ergo, ſi nulla provocatio ſit ab ea Unione, quam inaudito Procuratore Generali, aut non vocatis iis, quorum interfuit, factam eſſe appareat? Idem jus conſtitui debebit, non ut abuſiva pronuncietur Unio; ſed ut perinde ac ſi facta non eſſet, nulla ejus ratio habeatur; negligaturque à Senatu, quae neglecto Principe Senatuque facta fuit*: dandone poi la ragione (s) in quelle parole: *Fruſtra enim Principis & Senatus auxilium implorat, qui utriuſque auctoritatem neglexit, argum. L. auxilium 37. in fin. de Minor.*

Non vi ſarebbe certamente altro che dire sù queſto punto; che anzi dubitiam fortemente, non da alcuno ſi giudichi eſſerſene troppo detto, così nel preſente §., come ſpartatamente per tutta la Scrittura. Ma poichè l' Avverſario in Collaterale fece varie oppoſizioni non meno intorno al doverſi preſumere il Regio *Exequatur*, che intorno al doverſi rimetter la cognizion della nullità delle Bolle alla Corte di Roma; ſtimiamo dover brevemente dimoſtrare i grandi obbagli, che ſi prendono in queſta materia, non già con dimoſtrar di nuovo quel che in tante guiſe ſi è

già

(r) C. lib. 1. tit. 2. defin. 48.
(s) in not. num. 13.

già dimostrato, ma solo con adattar le massime fondate in tanti luoghi di questa scrittura, a scoprire gli equivoci di ciascuna opposizione. Disse adunque imprima, che 'l Regio *Exequatur* per lo passaggio di tanti anni debba presumersi; e che non può giovare la fede negativa dell' Ufficio del Regio Cappellan Maggiore, nè quella del Registro della Regia Cancelleria. Non la prima, perchè quell' Archivio non contiene scritture, che sieno degli anni antecedenti al 1570. Non la seconda, perchè in quel Registro non si trovano, che que' Regj *Exequatur*, i quali furon conceduti a Bolle, per le quali doveansi spedire Patenti: e perchè inoltre il medesimo Registro non è intero, ma anzi mancante di più anni. Soggiunse, che essendosi pubblicate le due Bolle di S. Pio, quando anche non si fosse ottenuto il Regio *Exequatur*, furon tollerate da' Regj Ministri: che anzi dal tenor della lettera Reale del Rè Filippo II. dell'anno 1579., con la quale ordinossi, che da allora in avanti non si ammettessero Bolle di Roma, senza il Regio *Exequatur*, ricavarsi una forte congettura, che non essendosi niente ordinato intorno alle Bolle passate, alle quali per le famose controversie, insorte a cagion della Bolla *in Cœna Domini*, non si era conceduto il Regio *Exequatur*, le medesime, per ritrovarsi di già pubblicate, avessero dovuto avere tutto il vigore senza bisogno d'altro. Nè lasciò di ponderare, ch'era tanto vera e certa la pubblicazione fatta delle due Bolle di S. Pio V., e la notizia qual tutti ne aveano; che nella congiuntura de' moti popolari dell'anno 1647. i Poveri di questa Città tumultuariamente richiesero, che la limosina si dovesse dare in maggior copia, e non già nella Porta del Monastero di S. Martino, ma bensì nella Chiesa dell' Incoronata. E poichè egli il nostro Avversario o malamente pensa, o finge di pensare, che la limosina alla Porta del lor Monastero si dovea dare da' Padri in vigore delle Bolle di S. Pio; da un tal fatto credè di poter dedurre, che 'l tenor delle medesime era per necessità a tutti conto e palese. E finalmente con un grande apparato di parole fermossi

mossi a porre innanzi la riverenza e l'ossequio, che deesi prestare agli ordini della Corte di Roma; e che per conseguenza tanto se il Regio *Exequatur* si fosse domandato da' Padri nel tempo, in cui ottennero le Bolle, quanto se oggi si domandasse; altro non avrebbe a fare il Collaterale, che far eseguire le Bolle, e rimettere alla diterminazion della Corte di Roma le controversie suscitate tra le Parti intorno al contenuto delle medesime; non ad altro Giudice, che alla Corte di Roma, appartenendosi il diterminare intorno alla Commutazion della volontà della Regina Giovanna, e all' Unione del nostro Spedale con la Certosa di S. Martino. Al qual proposito allegò l' esemplo della causa, la quale negli anni passati trattossi nel Regio Collateral Consiglio intorno al Regio *Exequatur*, che per parte de' Signori Tomacelli domandavasi sopra la Bolla, con cui Papa Clemente XI. commutando la volontà del Marchese di Chiusano Federico Tomacelli, concedè a' Cavalieri della Famiglia Tomacelli quelle rendite, ch' erano state lasciate per sussidj da distribuirsi a Poveri di questa Città.

Non occorre di trattenerci molto in confutare la prima parte dell' opposizione intorno al Regio *Exequatur*, cioè che debba presumersi per lo passaggio di tanto tempo, da che le Bolle furono spedite; poichè bastantamente resta quella dileguata da quanto si è da noi detto a suo luogo, non solo per ciocchè si appartiene all' impossibilità di essersi spedito, per la formola, che usa il Regio Cappellan Maggiore nelle sue Relazioni, e al diritto che compete di farlo rivocare, se mai nella Relazione fatta dal Cappellan Maggiore di quel tempo si fosse detto di non esser l'Ospedale, di cui si tratta, o luogo meramente laicale, o soggetto a Regio Padronato, e su tal' erronea Relazione si fosse il Regio *Exequatur* spedito; ma parimente perchè dato ancora per vero, che questo si fosse conceduto, non viene a recarsi alcun pregiudizio agl' interessi del Re, il di cui positivo consenso si richiedeva; il qual consenso nè

si può

si può presumere, nè ha che fare col Regio *Exequatur*. Per tal motivo nemmeno osta la seconda riflessione fatta intorno alle fedi negative da noi prodotte, perchè sù queste non facciam noi alcun fondamento, stando fermi nel nostro assunto, o che 'l Regio *Exequatur* non si potè mai spedire, se il Cappellan Maggiore riferì che l' Ospedale era luogo laicale, e soggetto a Regio Padronato; o che ne competa la rivocazione, se mai si fosse spedito sù di una erronea rappresentazione, che fatta si fosse da quel Ministro. Ma oltracciò basta a noi di aver portati que' documenti, che si son potuti portare, per far conoscere, che 'l Regio *Exequatur* non fù mai spedito; restando sempre il peso alle Parti di dimostrare il contrario. E poichè quì non si tratta di semplice Regio *Exequatur*, ma di Regio consenso; è inevitabile la necessità di doversi produrre, nè può giovare qualunque presunzione, tanto più che tutte le presunzioni sono in contrario; non potendosi presumere, che si fosse consentito a un sì gran pregiudizio, che veniva a recarsi al Pubblico e al Rè. Nè poi si sà capire a che mai servano le presunzioni, ove si potrebbe aver la verità: giacchè trattandosi di consenso, e dovendosi perciò dare dal Re, ne dovrebbe apparire il documento per mezzo di una Real Cedola, a cui si fosse data esecuzione in Collaterale. Non mancherebbono adunque certi documenti da' libri, ne' quali si registrano le Cedole e le Carte Reali, e forse anche da' libri de' Notamenti. Inoltre la necessità del Regio *Exequatur* è antichissima nel Regno; e se l' Archivio della Corte del Cappellan Maggiore ha origine dal 1570. in circa, non può indi arguirsi, che per l' innanzi le Bolle di Roma si pubblicavano nel Regno, senza richiedersi il Regio *Exequatur*, o che in altri Libri e Registri non si notassero i Regj *Exequatur*, i quali innanzi all' anno 1570. si concedeano. Presso il nostro Chioccarelli (t) potrà facilmente l' Avversario osservare la continuata osservanza tenuta sempre nel Regno

 sù

(t) tom. 4. tit. 1.

sù questo punto, e quanto di tal Regia preminenza fosse stato infra gli altri geloso il Rè Federico di Aragona, come può scorgersi dalla sua lettera de' 3. di Luglio del 1500. diretta al Vicario di Carinola; sicchè tra l' altre cause, per le quali Papa Alessandro VI. dichiarò di privarlo del Regno di Napoli, una si fù questa, perchè avea impedita l' esecuzione a molte provisioni Appostoliche. Vedrà parimente, che non meno ne fù geloso il Rè Cattolico, sotto il Regno del quale e 'l Gran Capitano, e 'l Conte di Ripacorsa, usaron somma vigilanza in non permettere, che alcuna Bolla di Roma si fosse quà introdotta, senza tal riquisito; gastigando anche severamente coloro, che avessero avuto ardire di usar frode in tal materia. Che anzi se egli il nostro Avversario darà una occhiata a que' preziosi documenti, che furon raccolti dal Vanespen, e posti dietro al suo celebre trattato *De promulgat. legum Ecclesiastic., & de usu Plac. Reg.*, osserverà una risentitissima e ben lunga lettera scritta dal Rè Cattolico in data de' 22. di Maggio del 1508. al Conte di Ripacorsa; querelandosi fortemente, che Papa Giulio II. usava ogn' industria per introdurre nel Regno Bolle e Provisioni Appostoliche, senza far domandare il Regio *Exequatur*: e incaricando al medesimo Conte con somma e indicibil premura ed efficacia, che non permettesse in guisa alcuna somigliante attentato. Con non diverso rigore osserverà ancora mantenuto questo diritto, senza di cui i Principi non sarebbon Principi, sotto il Regno dell' Imperador Carlo V.: sicchè tra gli altri documenti s' incontrerà in quella famosa lettera scritta a' 3. d' Aprile del 1540 dal Vicerè D. Pietro di Toleto a tutti i Governadori delle Provincie del Regno; nella quale ricordando loro, che in vigor delle leggi del Regno non può eseguirsi alcuna Provisione, che venga fuor del Regno, senza licenza del Vicerè, ordina che così inviolabilmente facciano osservare. Ma vengasi finalmente al Regno di Filippo II., e al Governo del famoso Duca di Alcalà. Questi imprima a' 30. d' Agosto del 1560. ordinò con una spezial prammatica, che

che non si pubblicassero Rescritti, Brevi, e altre Provisioni Appostoliche, senza precedere il Regio *Exequatur* in iscritto; e ove da chicchesia si praticasse il contrario, sene dovesse prendere informazione, per potersi gastigare un sì temerario ardire. Egli inoltre a' 16. d'Aprile del 1566., ch'è quanto dire in un tempo assai vicino alla spedizione delle due Bolle di S. Pio (la quale seguì *Anno Incarnationis Dominicæ M. D. LXV. x. Kalendas Martii*, ch'è quanto dire nel mese di Febbrajo dell' anno 1566., computandosi gli anni, come noi facciamo, non già dall' Incarnazione, ma bensì dalla Nascita del Redentore) scrisse una premurosissima lettera a tutti gli Arcivescovi del Regno, eziandìo a quello di Benevento, dando lor la notizia, che avea il Papa S. Pio V. fatta trasmettere una Bolla con alcuni Ordini, a fine di pubblicarsi nel Regno. E poichè, com'essi ben sapeano, simili Bolle e Ordini non si poteano pubblicare ed eseguire, senza precedere il Regio *Exequatur*; perciò diceva loro e gli esortava, che non dovessero a patto alcuno permettere una tal novità, e che ordinassero a' Vescovi e altri Prelati lor Suffraganei, che non facessero altrimenti. Che più? Il Rè Filippo II. a' 22. di Luglio del 1568. scrisse al medesimo Duca di Alcalà, che gastigasse severamente coloro, i quali avessero avuto ardire di servirsi di alcun Breve, o Bolla, o Concessione della Sede Appostolica, senza ottener prima il Regio *Exequatur*, il di cui requisito nel Regno da tanto tempo, e per tante necessarie e giuste cause, si ritrovava in vigorosa osservanza. Nè ad ordini così rigorosi mancarono in quel tempo l' esecuzioni anche rigorose. Sicchè leggiamo, essersi ordinato dallo stesso Vicerè sotto i 3. di Dicembre del 1568. al Governadore della Provincia di Capitanata, che 'n risposta mandasse legato nelle Carceri della G. C. della Vicaria un tal Notajo Giammaria Labertona della Città di Manfredonia, perchè avea rogato un' atto della possessione dell' Arcidiaconatò di quella Città, presa senza domandarsi il Regio *Exequatur*. Nè altrimenti praticossi contra di un' altro Notajo, che avea rogato l' istru-

mento della possessione presa della Badìa di S. Lionardo del Matino in beneficio del Cardinal di Sermoneta con Bolla del Papa, senza il Regio *Exequatur*. Nello stesso anno 1568. nel dì 11. di Dicembre inviossi dal Duca una Consulta al Rè Filippo II., dandogli avviso, che dal Commendator Maggiore di Castiglia Ambasciadore in Roma gli era stata inviata la copia di una lettera scritta dal Cardinale Alessandrino per ordine di S. Pio V. a' Vescovi e agli altri Prelati del Regno, nella quale si partecipava loro, che nelle Bolle, Rescritti, e altre Provisioni, che s' inviavano immediatamente dal Papa, la di lui mente era, che non si dovesse richiedere il Regio *Exequatur*. Indi si soggiunse, che non si era nè si sarebbe mai permesso dal Vicerè, che s' introducessero nel Regno scritture senza di tal requisito: ma che si desiderava sapere dal Rè, qual rimedio si dovesse adoperare contro a que' Prelati, che avessero in ciò contravvenuto, o che in altre materie avessero turbata la Real Giuridizione. E in effetto tale si era la diligenza e l'accortezza di quell' invitto difensore de' Regj diritti sù questo punto dell' *Exequatur*, che non permise, che nemmeno il Giubileo universale si pubblicasse, senza di quello: sicchè a' 14. e a' 15. di Dicembre del medesimo anno. scrisse a tutti i Governadori delle Provincie del Regno, che poteano permettere la pubblicazione del Giubileo, perc hè il Nunzio del Papa gli avea chiesto il Regio *Exequatur*, ed egli l'avea già conceduto. E lasciando da parte stare varj altri documenti, che si osservano presso il medesimo Chioccarelli, del rigore, che in quel tempo si usava dal Duca di Alcalà in questa materia; nell' anno 1569. non una, ma più lettere, furono scritte dal Re al Duca in risposta di altre Consulte del medesimo: nelle quali lettere si ordina rigorosamente, che si conservasse inviolabilmente questa preminenza del Regio *Exequatur*, come già si era fatto per lo passato: ma che solo si moderassero alcune cose circa la maniera di concederlo, e circa i diritti, che si esigeano. Ora come l'Avversario da tutti questi fatti potea sognarsi di dedurre, che 'l Rè Filippo, senza curarsi delle

delle pubblicazioni delle Bolle ſeguite per lo paſſato, aveſſe nel 1569. ordinato, che da indi innanzi ſi doveſſe attentamente invigilare, che non ſene pubblicaſſero dell'altre? Troppo egli invero ſi fida della noſtra debolezza, e del ſuo ſommo artificio: ma dovea badare, che parlava avanti al Principe, e al coſpetto di tanti eccelſi Perſonaggi, i quali de' diritti Reali ſono e ſommamente periti, e fortiſſimi propugnatori.

Ma oltracciò è da riflettere, che tutto il raziocinio (benchè falſo falſiſſimo, e ingiurioſo alla Real Giuridizione) del noſtro valoroſo Avverſario, fondaſi in un fatto totalmenmente alieno dalla verità, cioè, che le Bolle di S. Pio ſi foſſero reſe pubbliche in queſta Città di Napoli; quando ben ſi sà, che i Padri non han mai curato di farle comparire alla luce, nè di avvalerſene nel Tribunale della Regia Camera, e nel Tribunale della Reverenda Nunziatura, in que' rincontri, de' quali ſi è di ſopra fatto motto: nè innanzi a queſto tempo con l' occaſion di queſta cauſa le han mai pubblicate. Ed eſſendo così, come potea egli fondare quel grande edificio sù di una baſe, che affatto non v'era? Aveſſe pure il Re Filippo II. diſſimulate le pubblicazioni delle Bolle di Roma ſeguite innanzi all'anno 1569. ſenza il Regio *Exequatur*; le aveſſero pur diſſimulate i Regj Miniſtri di quel tempo, che adornavano così bene, come l'adornano i preſenti, il Regio Collateral Conſiglio: dov'è poi, che le Bolle, delle quali ſi tratta, ſi foſſero reſe pubbliche in queſta Città, quando anzi furon tenute ſempre naſcoſte? Se adunque oggi la prima volta ſono ſcappate fuora dal bujo di quella ſtanza, in cui ſi conſervano tuttavia occultate tante ſcritture attinenti al noſtro Spedale; certamente non prima d'oggi ſi è fatto il caſo, in cui debbaſi conoſcere dal Collaterale, ſe alle medeſime debbaſi concedere il Regio *Exequatur*, o più toſto negarſi affatto, come a Bolle pregiudiziali al Pubblico, e ingiurioſe alla Maeſtà del Principe, non ſolo per gl' innumerabili motivi, che ſi ſono conſiderati, e che ſi poſſon conſiderare, ma anche per quelle parole, che ſi leg-

leggono in una delle due Bolle : *Necnon super præmissis omnibus & singulis, tam Fisco & Cameræ Apostolicæ, ac Collegio Cardinalium, necnon Officialibus prædictis, de iisdem quindenniis quomodolibet participantibus, quàm aliis quibusvis desuper interesse quomodolibet habentibus, vel prætendentibus, cujusvis status, gradus, ordinis, conditionis, dignitatis, & preæminentiæ ETIAM REGIÆ, VEL MAJORIS, existentibus, perpetuum silentium imponimus;* e poco dopo: *Ita quòd nullo unquam tempore quovis prætextu à Nobis, & Romanis Pontificibus successoribus nostris, ac Sede & Camera Apostolica, necnon Collegio & Officialibus prædictis, & aliis quibusvis, ETIAM REGIA AUCTORITATE FUNGENTIBUS, ac Archiepiscopo Neapolitano, fructuum, redditum, proventuum, quindenniorum, & aliorum præmissorum, vel alicujus eorum occasione, in judicio vel extra, directè vel indirectè, molestari possint.* La qual disposizione riesce tanto più ingiuriosa alla dignità Reale, quantochè si era antecedentemente detto, che anche i beni feudali dell' Ospedale si applicavano in beneficio della Certosa: togliendosi in tal guisa al Re anche la facoltà di prender conto e cognizione de' beni feudali. Nè meno ingiuriosa a' Reali diritti si è la clausula *Non obstantibus* apposta nell' altra Bolla; giacchè sotto di essa si dice espressamente: *Necnon Fundatione, ordinatione, & dotatione Hospitalis, & Ecclesiæ, &c. & aliis decretis etiam ad Imperatoris, Regum, Reginarum, & aliorum quorumcumque Principum instantiam, vel eorum intuitu, etiam motu, scientia, ac potestatis plenitudine similibus, etiam Concistorialiter, ac per modum statuti perpetui, & initi contractus, &c.* Con le quali parole venivasi a stabilire una massima tanto ingiuriosa alla Real Preminenza, quanto è questa, che si possa derogare al Regio Padronato, e che i privilegj conceduti dal Papa a petizion di un Principe Supremo, e a riguardo de' suoi meriti con la Chiesa, e in vigor di contratto scambievole, possano rivocarsi, semprechè piaccia di rivocargli alla Corte di Roma: massima certamente abborrita e detestata, eziandìo

se

se si trattasse di rivocare un privilegio conceduto *in vim contractus* a un Barone delCilento. Ed è possibile, che Bolle di tal condizione, e piene di massime così scandalose e pregiudiziali alla Maestà del Principe, si fossero pubblicate in questa Città di Napoli, si fossero anche fatte eseguire, sotto il Regno di Filippo II., sotto il Governo del Duca d'Alcalà., e sotto la direzione de' famosi Reggenti Villano e Revertera? E' inoltre possibile, che queste medesime Bolle, essèndosi con tanta franchezza pubblicate in istampa, si debbano menar buone a' nostri Avversarj, con rimettersene la cognizione alla Corte di Roma, sotto il Regno dell'Imperador Carlo VI., sotto il Governo del Conte d'Harach, e sotto la direzione de' dottissimi e zelantissimi Reggenti, da' quali si forma oggi il Regio Collateral Consiglio?

Troppo strano parimente è l'argomento preso dall'Avversario, per congetturare la pubblicazion delle Bolle, dal fatto de' Pezzenti intervenuto nell' anno 1647. Primieramente non sappiam vedere, con qual fior di loica possa egli argomentar tante belle cose ne' cervelli de' Pezzenti; quando questi ben poteano credere, che siccome tutti gli altri Ordini Religiosi lor faceano la limosina dentro di questa Città, e non con quella scarsa misura, e pessima qualità del pane e del vino, di cui allora si querelavano; così si fosse dovuta fare da' Padri Certosini, nè già nella Porta del lor Monastero, ma bensì nella Chiesa dell'Incoronata, in cui falsamente credeasi allora, che fosse stata la prima abitazione de' Padri. Ma toglie a noi ogni travaglio di altro considerare in questo fatto, e all'Avversario il pretesto di colorire le sue proposizioni, il fatto stesso con tutte le sue circostanze narratoci dal Donzelli, di cui altrove abbiam fatta parola. Non si avea in quel tempo da' Poveri contezza alcuna nè di Ospedale, nè di Fondazione della Regina Giovanna, nè di Bolle di S.Pio, o di altra cosa attinente al medesimo Spedale. Correa solo una falsa voce, che nel tempo, in cui i Padri aveano avuta la loro stanza nell'Incoronata, ove stimavasi erroneamente essere stato l'antico lor Monastero, trasferito poscia nel luogo, in cui

oggi

oggi si truova, fosse stato da un certo sognato Testatore lasciato un legato col peso di fare la limosina di pane e di vino a' Poveri di questa Città. E su'l fondamento di una fama così falsa e confusa s' incamminarono ad assaltare il Monastero di S. Martino nella maniera ridicola, che ci vien descritta dagli Storici di quel tempo. Che se poi vogliamo stare al racconto, che ci fa di questo ridicolo assalto Tommaso de Sanctis (di cui per riverenza, che portiamo alla Certosa, tralasciamo di recar le parole) troveremo, che i Pezzenti in quel tempo domandavano, che si facesse la limosina nella Chiesa dell' Incoronata espressamente in vigor della disposizione della Regina, com' era in realtà, senza farsi punto menzione delle Bolle di S. Pio, con le quali voleasi, che si facesse alla Porta della Certosa. E ciò presupposto, quale argomento potea trarsi da un tal fatto, a congetturare la pubblicazione delle Bolle, e la notizia che tutti ne avessero avuta?

Finalmente riesce insopportabile al decoro del Principe, e del Regio Collateral Consiglio, l' ultima Proposizione, di non avere altro che fare in questa causa un sì riguardevol Tribunale, che dare esecuzione alle Bolle, e rimettere le Parti, le quali vi si oppongono, al conoscimento della Corte di Roma. Se fosse così, troppo invero sarebbe debole la Giuridizione del Principe, e de' suoi Supremi Ministri; non potendo servirsi di quel diritto, che la qualità della causa lor concede, ed essendo costretti ad aspettare ed eseguire i decreti di Roma. Faremmo torto a una verità, ch' è pur troppo luminosa, e assai più, che non si conviene, ci abuseremmo della pazienza di chi legge; se volessimo avanzarci a scrivere sù questo punto più di quello che in varj luoghi di questa scrittura se n' è detto largamente, e sene dirà nel susseguente §., ove dimostrerassi, che la cognizion della causa principale si aspetta a' Tribunali del Principe: a' quali per conseguenza si appartiene cassare e annullare tutte quelle Provisioni della Corte di Roma, con le quali si abbia ella arrogato il diritto di disporre sù la medesima: tanto maggiormente che

che trattandosi di materie, le quali riguardano il bene pubblico, e gl' interessi del Principe; del Principe stesso, e de'suoi Ministri, deve esser la cognizione intorno alla validità o invalidità delle Bolle di Roma. Se nella causa del Monte della Misericordia diedesi il Regio *Exequatur* alla Bolla di Papa Clemente XI.; ciò avvenne perchè non giudicossi, che con quella Bolla si fosse recato nocumento al Pubblico, a cui anzi dovea piacere, che si conservasse nel suo antico lustro, e si ristabilisse in qualche onesta grandezza, una Famiglia così antica e così illustre di questa Città, qual era la Tomacella: quando per l' opposito i Poveri avean tanti altri sussidj, che e dallo stesso Monte, e da tanti Luoghi Pii di questa Città, venivan lor distribuiti. Non v'era inoltre alcuna delle Parti, la qual contendesse, che la Commutazione non dovea farsi dal Papa, ma bensì dal Re, come quella che toccava un luogo Laicale, e veniva a disporre di beni meramente laicali, secondoche si è da noi a suo luogo dimostrato; e che perciò la cognizion della causa principale si dovea appartenere al Collaterale, come nel susseguente §. si fonderà. Se quegli Avvocati, i quali difesero il Monte, avessero ciò opposto, come doveano; certamente nè dal Collaterale si sarebbe di nuovo rimesso il negozio alla Corte di Roma; nè il nostro dottissimo Avversario avrebbe patito l' incomodo, di portarsi e trattenersi per tal causa ne' principj della sua Avvocazione in quella Corte, in cui si vive con massime tanto differenti dalle nostre.

§. VI.

Che tolte da mezzo le Bolle di S. Pio V., non rimanga più luogo a dubitare, che la cognizion della causa principale, per tuttociò che si è domandato contra de' PP., si appartenga alla cognizione del Principe, e del suo Magistrato.

SIccome abbiam finora dimostrato, che'l doversi in questa causa toglier da mezzo le due Bolle attribuite a S. Pio (che certamente non possiamo immaginare, che fossero state spedite di ferma volontà di quel Santo Pontefice) si appartiene alla cognizione del Principe, e de' suoi Regj Ministri; così quindi innanzi dobbiamo brevemente dimostrare, giacchè spartatamente per tutta la Scrittura può dirsi di già dimostrato, che tolte da mezzo le medesime Bolle, al Principe parimente, e a' suoi Regj Ministri, si appartenga la cognizione della causa principale, e di quanto nel presente giudizio si è domandato non meno dal Dinunciante, che dalla nostra Eccellentissima Città. E lasciando star da parte il motivo, in cui tanto si è detto e in iscritto e a voce dall'una e dall'altra Parte intorno alla qualità feudale de' beni, di cui poco ci curiamo, e assai poco ne diremo; stimiamo, che per quattro incontrastabili motivi la causa presente debba trattarsi nel Tribunale della Regia Camera, nè possa a patto alcuno rimettersi al Giudizio Ecclesiastico, così per quello, che si appartiene alla rilassazione de' beni, i quali furon dalla Regina costituiti per dote dell' Ospedale e della Chiesa, insieme con tutto l'aumento, ch'è risultato non meno dal tempo, che dalla industria de' Padri; come per quello che si appartiene alla restituzione de' frutti esatti raccolti

e con-

e consumati da'Padri, da che abolirono l'opera dell'Ospitalità. Ed è il I. motivo, perchè trattandosi di causa, in cui ha positivo interesse il Regio Fisco, anzi di causa, la quale principalmente è stata promossa dal Regio Fisco, non in altri Tribunali può trattarsi, che nel Tribunal della Regia Camera, in cui trattansi le cause fiscali. Il II. perchè trattandosi dell' intelligenza e interpetrazione de' Reali Privilegj della Regina Giovanna I. e della Regina Giovanna II., e di conoscer della validità de' decreti profferiti dal medesimo Tribunale a istanza de' Padri, non da altri Tribunali può quella darsi e stabilirsi, che da' Tribunali del Re Successore. Il III. perchè trattandosi di Luogo e di beni meramente laicali, quando ancor fosse vero, che per la legge della Fondazione ne fosse aspettata l' amministrazione a' Padri Certosini del Monastero di S. Martino, dee la causa trattarsi ne'Tribunali laici, senza potervisi punto intromettere il Giudizio degli Ecclesiastici. Il IV. finalmente, perchè trattandosi di Luogo e di beni soggetti al Regio Padronato (quando non fossero affatto laicali, e come passati nel dominio de' Poveri, e per conseguenza della nostra Eccellentissima Città, rimasti sotto l'intera giurisdizione del Principe stesso) non in altri Tribunali può discettarsi qualunque giudizio intorno a' medesimi, nel possessorio, e nel petitorio, che nel Tribunale della Regia Camera.

E incominciando dal primo motivo, egli è primieramente fuor d'ogni controversia, che nella causa presente abbia positivo e principale interesse il Regio Fisco, non solo perchè appartenendosi al Re la conservazione de' pubblici Ospedali, può e dee il suo Avvocato Fiscale in suo nome far quelle parti, che si convengono, perchè un' Ospedale non si abolisca e non si supprima, o che abolito e suppresso si ristabilisca, con ricuperar dalle mani degli Occupatori i beni, che furono stabiliti per dote del medesimo, giusta i principj di sopra stabiliti; ma ancora perchè essendo il nostro Spedale di Fondazione Reale, il Fisco non solo pretende di rintegrare al Re il juspadronato, che si appartiene sopra del medesimo, ma pretende ancora, che

 gli

gli si abbiano a restituire i frutti esatti e consumati dal giorno, in cui si abolì l'opera dell' Ospitalità: fondato sù quello stesso motivo, sù cui dal Fisco della Reverenda Nunziatura di Napoli sotto il Ponteficato di Papa Pio IV. pretendeasi tal restituzione; credendo falsamente che si trattasse di beni Ecclesiastici e di Luogo Ecclesiastico, e che per conseguenza i frutti esatti, senza essersi adempiuta l'opera, si fossero appartenuti alla Camera Appostolica. E quantunque per parte della nostra Eccellentissima Città si pretenda, che i frutti debbano sì bene restituirsi da' Padri, ma che una tal restituzione debba farsi non già in beneficio del Fisco, ma bensì in beneficio dell' Ospedale stesso, che dee ristabilirsi, e per aumento delle sue rendite: contuttociò non può negarsi, che la pretension Fiscale è in contrario, e dall' esito della causa vedrassi qual delle due pretensioni sia la più giusta e ragionevole. Nè poi potrà negarsi, che quando anche il Fisco pretendesse, che i frutti debbansi restituire in beneficio dell' Ospedale; sarebbe ancor questa una ragione e pretensione del Fisco, per lo motivo già detto di sopra, cioè perchè le Fondazioni de' pubblici Ospedali, e quelle massimamente, che sono Regie, debbono dal Principe conservarsi, e ristabilirsi, là dove si ritrovassero abolite ed estinte.

E ciò presupposto, chi mai si è sognato d'imprendere, che le cause, nelle quali il Regio Fisco ha positivo interesse, in altri Tribunali debban trattarsi, che nel Tribunale della Regia Camera? Che 'l Regio Fisco per promuovere le sue pretensioni abbia da implorar la giustizia da altri Tribunali, o Laicali o Ecclesiastici che sieno, fuorchè dal Tribunale, in cui trattansi le cause Fiscali? Tutte le leggi, che stan collocate sotto il titolo del Codice, *Ubi causæ Fiscales, vel Divinæ Domus, Hominumque ejus, agantur*, ci additano tal verità, senza punto far distinzione ne' Rei convenuti tra le Persone Laiche, e l' Ecclesiastiche. Sarebbe questa una materia, in cui potrebbesi formare un' intero volume, se si volessero raccogliere tutti i Dottori, che ne han parlato, o le decisioni che in vari tempi,

tempi, e in varj Tribunali, ne sono seguite. Il solo Fajardo, (u) il quale con l'occasione, che nella sua causa trattavasi di Regio Padronato, stabilì questa per massima, che dove si tratta di Regj diritti, non in altri Tribunali può trattarsi la causa, che in quello, in cui si trattano le cause Fiscali, basterebbe a somministrarcene un ben lungo catalogo. Nè l'Avversario può, come fece in Collaterale, rigettar l'autorità di questo gravissimo Scrittore, perchè fosse stato Spagnuolo, e avesse perciò scritto secondo le massime della sua Nazione. Perocchè lasciando da parte, che la presente massima è universale di tutte le Nazioni, scrivea egli non già nella sua Patria, ma nello Stato di Melano, in cui occupava il posto di Avvocato Fiscale, e in una causa, in cui la pretensione si era non già del Fisco della Monarchia di Spagna contra di Ecclesiastici della medesima, ma bensì del Fisco del Ducato di Melano contra di persone Ecclesiastiche di quello stesso Ducato: e si avvalse inoltre dell'autorità di Dottori di tutte le Nazioni indifferentemente, anche degl'Italiani, anzi de'nostri Regnicoli. Ma affinchè non abbia affatto alcun pretesto di riprenderci, perchè spessissimo il molestiamo con l'autorità de' Forestieri, ecco come ci è venuto prontamente alle mani un' Autore, che certamente fù Italiano, anzi sortì i suoi natali nel nostro Regno di Napoli. Questi è il Reggente Carlo Calà (x) in una dottissima allegazione, da lui formata essendo Avvocato, ove largamente fondò, che occorrendo alcuna controversia attinente ad alcun diritto Reale del Principe, e a ogn' altra cosa spettante al suo Patrimonio, al Principe stesso, e a' suoi supremi Tribunali, sene appartenga la cognizione, quantunque la pretensione sia indirizzata contra di persone Ecclesiastiche: *Ubicumque quæstio concernit aliquod jus Regale, seu ad Coronam Regiam pertinens, Clericus potest coram Judice sæculari conveniri, & coram eo tenetur respondere, l. proximè, D. de his, quæ in testam. delent. Potest enim Rex cognoscere*

(u) alleg. fisc. 35. per tot. & alibi passim.
(x) de contraband. Cleric. num. 170. & seqq. pag. 91.;

scere de omnibus pertinentibus ad suum patrimonium, & *ejus vice* & *nomine suprema ejus Tribunalia*, *juxta textum in l.* 1. §. *hoc interdictum*, *D.ne quid in loco publ.*; *quod tradit Zevall.tom.*3. *comm. contra comm. qu.*822.*n.*101., & *meliùs Cald. Pereyr. cons.*5. *num.*1.3.& 18. *Oliban. de jure Fisci cap.*15. *num.* 14. & *cap.* 11. & 14. *num.* 20.; *ubi dicit*, *quòd quoties agitur de causa civili inter Fiscum* & *Clericum*, & *quæstio est de bonis* & *juribus Patrimonii Regii*, & *de Regaliis*, *vel controversiis eorum occasione nascentibus*, *de his in Regiis Tribunalibus tantùm cognoscitur*. *Idem dicit Boer. dec.*245. *post num.* 3. & *Tiraquell.de retract. lignag.* §. 32. *num.* 8., *quos sequitur Pereyr. lib.* 2. *man. Reg.cap.*38 *num.*14.

Ma non fà mestiere di autorità de' Dottori, ove abbiamo la pratica e l'osservanza del Tribunale della Regia Camera. Basta che l'Avversario si prenda per un poco la briga, di osservare gli Arresti o sien decreti generali di quel Tribunale raccolti dal Reggente de Marinis, per rendersi persuaso, che ove il Regio Fisco abbia creduto di avere interesse sopra di qualche stabile, quantunque si fosse posseduto da persone Ecclesiastiche, la causa si è sempre trattata nella Regia Camera. Troverà primieramente, che nella causa, la qual ebbe il Regio Fisco col Monastero di Monache di S. Lucia della Città di Matera intorno alla Difesa detta di S. Lucia, a' 4. di Marzo del 1551. (y) fù profferito il seguente decreto: *Quod dicta Defensa S. Luciæ prædictæ Civitatis Materæ reintegretur ad instar herbagiorum ordinariorum dictæ Regiæ Dohanæ*, *salvo jure Regiæ Curiæ diminuendi pretium pro rata territoriorum seminatorum in dicta Defensa*. Troverà inoltre, che un simile decreto fù profferito a' 17. di Marzo del 1551. nella causa, che si avea con l'Arcivescovo d'Otranto per alcune Difese (z). Troverà, che a' 17. di Giugno del 1551. fù ordinato, che la Corte si avesse potuto prendere una Masseria, che possedeasi dal Monastero di Monte Oliveto, la quale dovea

(y) arr. 111.
(z) arr. 112.

vea servire per fare alcune fortificazioni al Castello di S. Eramo (a). Troverà, che a' 7. di Luglio del 1551. per una Difesa, che possedeasi dalla Chiesa della Santissima Trinità di Venosa, e pretendeasi dal Regio Fisco, trattossi pure la causa nel Tribunale della Regia Camera (b). Troverà, che a' 24. d' Ottobre del 1554. fu dichiarato, che 'l Capitolo e Clero della Città di Molfetta dovesse esser costretto alla riparazion delle mura di quella Città (c). Ma per tralasciare ogni altro esemplo, ci dee bastar quello, che ci somministra il Decreto de' 2. di Marzo del 1551. in una causa, in cui gli Ecclesiastici convenuti aveano opposta la Declinatoria del Foro (d): *In causa Regii Fisci petentis reintegrari Regiæ Curiæ omnia territoria Paludum extra & prope Civitatem Neapolis, uti bona domanialia Regis, vel aliter quovis modo ad ipsam Curiam spectantia, cum nonnullis Ecclesiis, Monasteriis, Estauritis, Hospitalibus, & aliis Personis Ecclesiasticis, petentibus remissionem ad eorum Judicem competentem, & aliis, ut in actis; facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio per Regiam Cameram, referente Domino Marcello Pignono Præsidente, & causæ Commissario, fuit per Regiam Cameram consensu provisum, quòd causæ prædictæ remaneant in dicta Regia Camera, & in illis procedatur ad actus incumbentes, petitis remissionibus & aliis oppositis non obstantibus*. Al qual esemplo possiamo aggiugnere l' altro della celebre e famosa causa del territorio detto del Gaudo, la quale si è trattata prima nella Regia Camera, e si prosiegue oggi nella Regia Giunta formatasi da S. M. per la medesima, contuttochè i Possessori sien quasi tutti Ecclesiastici.

Che se poi l'Avversario desiderasse un'esemplo, da cui apparisse, che 'l Regio Magistrato si fosse interessato spezialmente nel fare ristabilire un' Ospedale, ch' era stato dismesso da alcuni Monaci, i quali ne avean la cura e l'amministra-

(a) arr. 127.
(b) arr. 131.
(c) arr. 158.
(d) arr. 109.

nistrazione ; eccoci pronti a soddisfarlo compiutamente . Avea ne' principj del quattordicesimo secolo Raimondo Orsini del Balso Principe di Taranto fondato nella terra di S. Pietro in Galatina un' Ospedale , la di cui amministrazione avea raccomandata a' Padri Osservanti di S. Francesco, ergendo a' medesimi un Convento vicino all' Ospedale, dalle rendite del quale doveano ancora essi alimentarsi. Nell' anno 1446. Papa Eugenio IV. stimò di separare dall' Ospedale il Convento de' Frati Francescani; perchè non si conveniva al loro Istituto, che vivessero di rendita certa. E quindi sotto il Regno di Rè Alfonso II. d' Aragona, anche con Bolla del Cardinale di S. Susanna Legato *à latere* di Papa Alessandro VI. fù l' Ospedale commesso alla cura e all' amministrazione de' PP. Olivetani . Ma questi imitando i nostri Padri Certosini appena n' ebbero l' amministrazione, che 'l soppressero e l' abolirono : che anzi venderono ancora un Feudo, ch' era proprio dell' Ospedale, chiamato *Torre Padula*, e ridussero le stanze di quello a servire per bottega e magazzino di merci e di vilissime mercatanzie. Mal ciò sofferendosi dal Popolo della Terra di S. Pietro in Galatina , i Reggitori della medesima nell' anno 1517. ne fecero le lor doglianze nella Corte di Roma, in cui domandarono che si fosse dichiarato, che i Padri erano caduti dal diritto dell' amministrazione , per lo mal governo che avean fatto dell' Ospedale. Ma in quella Corte niente poterono ottenere : che anzi oltre all' essere stati i Padri dichiarati innocenti, fù l' Università condennata alle spese. L' ignoranza, in cui vivean que' Cittadini, nel credere che a Roma si dovesse ricorrere per una tal causa, fece sì che per molti anni appresso non si fosse più della medesima parlato. Ma finalmente nel 1554. illuminati forse da chi era perito de' Regj diritti, s' indirizzarono nel Tribunale della Regia Camera , ove implorarono la protezione e l' assistenza dell' Avvocato Fiscale di quel tempo. La petizion de' Cittadini ebbe un' ottimo ingresso in quel Tribunale; perocchè propostasi la causa, fù ordinato che D. Berardino Santacroce allora Uditore della Provin-

cia

cia avesse informato il Tribunale intorno al fatto rappresentato da' Cittadini. E venuto l'informo, tale appunto, qual si desiderava, cioè uniforme alla verità de' fatti, dal Procurator Fiscale della Regia Camera diedesi memoriale al Signor Vicerè di quel tempo, in cui domandavasi, che si dovesse togliere dall'amministrazion de' Padri l' Ospedale, e si dovesse quello ristabilire nello stato di sua Fondazione. Si stimò allora a proposito di rimetter questa causa alla cognizione della Corte del Regio Cappellan Maggiore del Regno; in cui dopo procedutosi a ordinar decreto di termine, e a qualche altro atto, trovaron maniera i Padri che non si passasse più innanzi, e che si occultassero ancora i processi. Stiede perciò di nuovo in silenzio la causa per un secolo e più; finattantochè nell'anno 1687. non ripigliossi assai vigorosamente. Crederono allora i Padri di prender tempo, col trarre i Cittadini nel Regio Collateral Consiglio, fingendo ch' essi avessero con violenza e armata mano sforzate le porte dell' Ospedale; ma fortemente s' ingannarono, perchè i Cittadini di buona voglia comparvero in Collaterale: ove intese le ragioni dell' Università, ordinossi a D. Cesare Biscardi, Uditor della Provincia, che avesse fatta relazione intorno a tal materia. Venuta la Relazione, e lettasi in Collaterale, fù ordinato il sequestro generale di tutti gli effetti dell' Ospedale, con deputarsi per amministratori del medesimo il Sindaco, e due Uomini probi dell' Università. A tal tempesta sbigottiti i Padri fecero lor ricorso nel Tribunale della Reverenda Nunziatura di Napoli, ove ottennero Monitorj contra dell' Università. Ma essendo questa ricorsa dall' incomparabile D. Gaetano Argento Delegato della Real Giurisdizione, avanti al quale i Padri essendo ancora comparsi, proposero la declinatoria del foro; non solo fece egli rivocare i Monitorj, con la forte ambasciata, che in nome del Signor Vicerè fece fare a Monsignor Nunzio dal Cancelliere della Real Giuridizione; ma inteso parimente l'Avvocato Fiscale della Regia Camera ordinò, che i Padri proponessero in quel Tribunale le loro ragioni. Ciò però

non

non ostante, essi di nuovo proposero nella Regia Camera la declinatoria del foro, domandando nel medesimo tempo, che si togliesse il sequestro già fatto per decreto del Collaterale. Ma nell'anno 1710. trattatasi la causa nella Regia Camera, difendendo l'Università col suo gran valore e dottrina il dottissimo odierno Signor Avvocato Fiscale Illustre Marchese D. Matteo di Ferrante, allora un de' primi Avvocati de' nostri Tribunali, fù profferito il seguente decreto: *Procedatur ad ea, quæ incumbunt, in causa principali* (ed ecco rigettata imprima l'eccezione della declinatoria del foro). *Et pro nunc citra præjudicium jurium Regii Fisci, pendente decisione ejusdem causæ principalis, si pro parte Venerabilis Monasterii Montis Oliveti S.Catherinæ Novellæ infra mensem offeratur cautio laicalis ad satisfactionem Domini Fisci Patroni, de adimplendo adimplenda pro ducatis quatuor mille quolibet anno renovanda; & sub eodem tempore de reddendo computa penes acta Regiæ Cameræ, auditis Regio Fisci Patrono, & illis de Regimine S.Petri in Galatina, & de exhibendo verum & realem statum introituum Hospitalis, & de illud regendo cum interventu unius de Regimine eligendi per eandem Universitatem, tam in exactione, quàm in erogatione; quibus adimpletis, & explicata per idem Tribunal rata fructuum implicandorum in usum Hospitalis, & aliorum piorum operum, providebitur super dissequestro petito*. Ed ecco che nel medesimo tempo, e nell'atto stesso, in cui il Tribunal della Regia Camera rigettò l'istanza de' Padri, con la quale avean domandato doversi rimetter la causa al Giudice Ecclesiastico, diede la providenza nella causa principale. Ciocchè di passaggio vuolsi quì avvertire, perchè non sembri strana all'Avversario la nostra pretensione, che nello stato presente delle cose debbasi nel medesimo tempo e rigettar l'eccezion della declinatoria del foro proposta da' Padri Certosini, e ordinare il sequestro da noi domandato, per essersi già manifestamente chiarita la giustizia di nostra causa. Nè tal pratica è nuova ne' nostri Tribunali, ne' quali anzi spesso con uno stesso decreto e

si ri-

si risponde all' eccezion della declinatoria, e si passa innanzi a qualche atto nella causa principale.

Da un' esemplo sì proprio per questa causa bastantemente si scorge, con quanto fondamento siasi da noi asserito, che per lo motivo di appartenersi al Principe la conservazione e 'l ristabilimento delle pubbliche Fondazioni, deve egli, e in nome di lui, il suo Avvocato Fiscale, promuovere nel proprio Tribunale le ragioni, che competono per tal' effetto; nè già sia permesso agli Ecclesiastici il pretendere di dover esser convenuti avanti al proprio lor Giudice. Ma a che più trattenerci sù questo punto; quando siccome negli altri Paesi, così nel nostro Regno di Napoli, veggiamo essere stati sovente costretti i Vescovi e altri Prelati del Regno al rifacimento delle Chiese, eziandìo col sequestro de' frutti, siccome altrove si è detto? E onde mai proviene un tal diritto nella persona del Principe, se non dal diritto che ha d' invigilare alla conservazione delle Chiese, de' Monasterj, e degli altri Luoghi Pii siti nel proprio Territorio? Nè punto ci reca di noja, che a ciò fare, secondochè riferisce il nostro Chioccarelli (e), siensi i Signori Vicerè avvaluti dell' opera del Regio Cappellan Maggiore: perocchè hanno ciò fatto, perchè han creduto, che un Ministro Ecclesiastico, ma però Regio, fosse più proprio per costrignere le persone Ecclesiastiche; siccome praticasi ancora in altri casi, ne' quali abbiasi a trattare o di materie ecclesiastiche, o contra di Ecclesiastici. Ma non si sà poi, che questo Ministro Ecclesiastico procede in tali casi per delegazione Regia, e chiunque da lui si sente gravato, quantunque Ecclesiastico, dee ricorrere nel Regio Collateral Consiglio, ove finalmente va a finire la causa? Sono adunque assai adattati al punto, che abbiam finora dimostrato, gli esempli recatici dal Chioccarelli de' sequestri ordinati contra de' Vescovi e altri Prelati del Regno, per lo rifacimento delle Chiese, quantunque siensi fatti per mezzo della Corte del Cappellan Maggiore,

(e) tom. 17. sive tom. 1. varior. tit. 2.

giore, la quale non meno è Regio Tribunale, di quel che sia il Tribunal della Regia Camera, ove si truova questa causa introdotta, e deve proseguirsi anche per gli altri motivi, che in appresso si diviseranno.

E in effetto il II. motivo da noi proposto per fondare, che non possa la causa rimettersi al Giudice Ecclesiastico, cioè che trattasi in essa d' interpetrare i Reali Privilegj della Regina Giovanna I., e della Regina Giovanna II., e di conoscer della validità de' decreti profferiti dal Tribunale della Regia Camera a istanza de' Padri, non può ammettere alcuna controversia: e 'l più che posson pretendere i Padri, si è, che la Causa debba seguitarsi a trattare con l' unione de' due Tribunali della Regia Camera e del Regio Collateral Consiglio, a cagion dell' interpetrazione de' Reali Privilegj, la quale si appartiene propriamente al Principe, e al suo Consiglio Collaterale: ciocchè volentieri accordiam loro. E primieramente non crediamo, potersi recare in dubbio, che veramente in questa causa si tratta di ciocchè diceamo; postochè dall' intelligenza e interpetrazione degli accennati privilegj dee venirsi in cognizione delle leggi prescritte dalla Fondatrice, della qualità del Luogo, che fondò, della naturalezza de' beni, che furongli assegnati per dote, del juspadronato che dalla Fondazione e dalla Dotazione risultò in beneficio della Regina, e de' suoi Successori, e di altre cose sì fatte, le quali siccome debbon pienamente discettarsi non solo per potersi conoscere la giustizia della causa principale, ma anche per potersi decidere il punto presente della declinatoria del foro; così non da altre scritture posson ricavarsi, che da' Reali Privilegj delle due Regine, e particolarmente da tutte le scritture, che si sono ultimamente dalle Parti presentate. Così pure nemmeno potrà negarsi, che debbansi ancora esaminare i decreti proffèriti dal Tribunale della Regia Camera in varj tempi a istanza de' Padri, intorno alle immunità lor concedute e confermate in vigore de' suddetti privilegj a riguardo dell' Ospedale, che aveano già suppresso, e in vigore di altri privilegj, i quali o non si erano mai presen-

tati

tati nel processo , com' eran que' del Rè Alfonso I. e del Gran Capitano , o affatto non avean che fare con quel che si trattava , quali erano tutti que' privilegj , che si citano nel decreto profferito a relazione del Presidente Astuto, di cui a suo luogo abbiam fatta menzione . E con la disamina di tutti i mentovati decreti verrassi certamente in cognizione della frode commessa da' Padri Certosini , per farsi riconoscere dal Tribunale della Regia Camera per legittimi possessori de' beni del nostro Spedale, quando certamente non eran tali , ma anzi ingiusti detentori, intrusori, usurpatori.

E ciò presupposto, con qual fronte si potrà pretendere , che la Corte di Roma , o altro Giudice Ecclesiastico , abbia ad esaminare que' decreti , che si son profferiti dal Tribunal della Regia Camera ? Che se una tal pretensione cagiona orrore a chi la sente ; non meno strana si rende , ove si considera che oltre a' decreti di questo Tribunale debbonsi esaminare i soprammentovati Reali privilegj. E chi mai ha ardito ancora di porre in disputa questa massima , che 'l Principe stesso, che ha conceduto il Privilegio , o il di lui Successore, per mezzo del suo Magistrato è il solo e unico interpetre del medesimo ? Paolo nostro Giureconsulto (f) punto non ne dubitò , là dove scrisse : *Beneficia quidem Principalia ipsi Principes solent interpretari*. Su 'l qual testo fondossi il Fajardo (g) quando avendo per le mani questa materia stabilì la massima con le seguenti parole: *Quæstiones verò de Privilegiorum Cæsareorum validitate & invaliditate exortæ, soli Cæsari reservantur, argum. l. ex facto 43. ubi Jason, num. 4. D. de vulg. & pupill. substit. cap. inter alia, ext. de sent. excommun. cap. 1. de postul. Prælat. cap. 1. ubi Canonistæ communiter, de confirmat. utili vel inutili. Et de intellectu Privilegii ipse Imperator judicat, Jo: Vincent. de Anna singul. 644. Peregr. lib.2. consf. 25. num. 8. ubi ait* „ Cùm agitur de moderando „ Privilegio , & de ratione & causa ejusdem, recurrendum „ est

(f) l. ex facto 43. D. de vulg. & pupill. substit.
(g) alleg. fisc.33.num.550.

„ est ad Concedentem , vel eo non extante , ad Successorem „ *Franciscus Claperius in cent. decis. Fisc. caus.* 23. *quæst.* 1. *num.* 11. *Et privilegium interpretatur qui concessit* , *Boss. in tit. de Princip. num.* 177. *fol.* 549. *Schrader. cons.* 1. *num.* 556. *Cavalc. in repertor. decis. par.* 1. *lit. T. V. Judex inferior* , *Dec. cons.* 51. *num.* 3. *Bertazol. cons. criminal.* 392. *num.* 5. *Rota Rom. decis.* 83. *num.* 3. *& seqq. par.* 3. *in noviss. Ejus enim est interpretari & declarare* , *cujus est condere* , *l. omni innovatione* , *C. de sacros. Eccles. cap. cùm venissent* , *ubi Doctores* , *de judiciis* , *& ibi Gloss. in V. Judicari* , *&c.* E che ove si tratti di prender cognizione sù de' Privilegj conceduti da' Supremi Principi alle Chiese, non entri affatto la Giuridizione degli Ecclesiastici , l' avvertì il medesimo Fajardo (i) ivi : *Cùm Dominus Episcopus & Homines locorum ejus ex privilegiis per eos exhibitis immunes se prætendant* , *& sic incidat quæstio super intelligentia & interpretatione privilegiorum (quod sufficeret ad agnoscendam jurisdictionem in Senatu) non debet dubitari* , *nec potest in eo esse cognitio* , *cùm sit Principis*. Ma affinchè l' Avversario non ci opponga la solita eccezione della nazione degli Scrittori, che alleghiamo , ecco pronta l' autorità di un de' nostri , cioè di Giulio Capone, il quale scrivendo in una causa , che trattavasi nel Tribunale della Reverenda Nunziatura tra' Padri Certosini del Monastero di S. Stefano del Bosco , e i Padri Domenicani del Monastero di S. Domenico di Soriano , difese, ch' essendosi da' Certosini presentato un privilegio Reale , in vigor di cui pretendeano di far pascolare i loro animali ne' territorj del Monastero di S. Domenico, perchè dovea per necessità trattarsi dell' interpetrazione ed esecuzione di un tal privilegio , sene appartenea perciò la cognizione al Giudice Laico, non già all' Ecclesiastico : *Hinc videmus* , disse egli tra gli altri motivi , che considerò per fondare questa massima , *non licere Episcopis interpretari privilegia Regularium in casu tangente eorum jurisdictionum* , *d. cap.*

(i) contr. 9. num. 32.

cap. cùm venissent ; ubi Papa sibi soli reservat cognitionem & interpretationem dubiorum faciendorum in privilegiis. Apostolicis ; eò quòd ejus est leges interpretari , cujus est concedere , d. l. interpretatione , latè P. Donatus de privil. tract. 8. quæst. 5. , & sic docent Rodriguez tom. 1. quæst. 56. art. 12. concl. 5. & tom. 1. quæst. 63. art. 7 Tamburrin. tom. 1. de jure Abbat. disput. 15. quæst. 6. Bordon. resol. 7. quæst. 22. , & à Clemente IV. fuisse Regularibus hoc peculiariter concessum , dicit idem P. Donatus tom. 1. tract. 13. resol. 14. Ergo nec poterit in Nuntiatura Apostolica interpretari privilegium concessum à Serenissimis Regibus hujus Regni ; si non potest Episcopus interpretari privilegia concessa à Papa suis Subditis Regularibus . Hinc inolevit praxis , quòd quando agitur de interpretando privilegio , ad Superiorem recurrimus legis auctorem , ut notum est . E in effetto la legge non da altri può interpetrarsi, che dal Principe autor di essa , o da colui , a chi egli ne ha data l'autorità , siccome elegantemente ci ammaestra il Signor Presidente del S. C. Illustre Conte D. Francesco Solanes (k) in quelle parole : *Solus Princeps , & qui potest legem condere , potest dare hanc facultatem interpretandi jus & leges ; quia leges interpretari est accessorium condendi leges* . Che se così è , come i privilegj Reali , che abbiamo negli atti di questa causa , potran mai da altri interpetrarsi , che dal Regio Collateral Consiglio unitamente col Tribunale della Regia Camera ? Come i decreti profferiti da questo Tribunale a istanza de' Padri e in beneficio di quell' Ospedale già soppresso e abolito , in nome di cui essi comparivano , non dovranno disaminarsi e interpetrarsi da quello stesso Tribunale , che gli ha profferiti ?

Se tale e tanta si è la nostra ragione per escludere le pretensioni de' Padri , sù 'l punto presente della declinatoria del Foro , assai più chiara e manifesta si rende , in considerandosi la qualità laicale de' beni dell' Ospedale , di cui si tratta , anzi dell' Ospedale stesso . Sembrerà forse a taluno

(k) sel. jur. differt. diff. 1. num. 64.

luno troppo ſtrana , per non dire ardita , queſta propoſizione, per cagion della qualità e condizione di coloro che doveano aver l'amminiſtrazione di queſto luogo, cioè de' Padri Certoſini , i quali certamente ſono perſone Eccleſiaſtiche: quando all' incontro ben ſi sà che ſogliono allora dirſi laicali i Luoghi Pii, e ſubordinati alla diſpoſizion de' Laici i beni, che da' medeſimi ſi poſſèggono, là dove ſieno ſtati fondati da' Laici, e ſi amminiſtrino da' Laici. Ma dee certamente ceſſare ogni maraviglia, ſe ſi diſamini la materia da' ſuoi retti principj, e ſe ſi rifletta innanzi a ogn'altra coſa, che'l Governo e l' Amminiſtrazion de' Laici non è già riquiſito, perchè il Luogo poſſa dirſi Laicale , ma bensì è un ſegno , una preſunzione , una congettura fortiſſima , per cui nel noſtro Regno affermiamo eſſer laicali i Luoghi Pii . E lo ſteſſo dee dirſi della Fondazione, cioè, che l' eſſerſi il Luogo fondato da un Laico, qualora ſi vegga poi, che venga retto ancora e governato da' Laici, debba riputarſi un gagliardo argomento a poter dire, che'l medeſimo ſia laicale : dovendoſi preſumere, che chi fondollo, ſiccome ne raccomandò l' amminiſtrazione a Perſone laiche , così parimente aveſſe voluto che'l dominio foſſe preſſo de' Laici, e non già ſi acquiſtaſſe agli Eccleſiaſtici; a' quali ſarebbe competuta l' amminiſtrazione, ſe eſſi ne foſſero ſtati i padroni. Del rimanente ben potrebbe avvenire, che un' Eccleſiaſtico abbia fondato un Luogo, e che queſto all' incontro, inſieme co' ſuoi beni, debba dirſi laicale; ſiccome ſi farà paleſe da quanto in appreſſo ſi dirà . Checchè ſia nonperò della Fondazione , a noi per quanto ſi appartiene alla cauſa preſente poco importa inveſtigare, ſe non oſtante che il Pio Luogo ſia ſtato fondato da un' Eccleſiaſtico , poſſa dirſi Laicale: giacchè il Fatto , che abbiam per le mani , non ci coſtrigne a tal diſcettazione, non potendoſi dubitare, che 'l noſtro Spedale foſſe ſtato fondato da perſona laica , qual' era certamente la Regina Giovanna I. Nè punto oſta, che alla Fondazion fatta da' Laici ſi ſia aggiunta e accompagnata l' autorità o del Papa o del Veſcovo : perocchè quan-

quantunque con la decretale di Papa Urbano IV. (l) abbiano alcuni Autori addetti alle massime di Roma sostenuto, che in tal caso il Luogo debba dirsi Ecclesiastico, e che i beni costituiti per dote del medesimo sien divenuti di diritto Ecclesiastico, e sottoposti alla disposizione degli Ecclesiastici: egli è certo nonperò, che nel nostro Regno sì fatta opinione è riprovata, come altrove abbiam detto; e o sia stato fondato il Pio Luogo con l' autorità Ecclesiastica, o sia stato fondato senza di quella, sempre dee dirsi laicale, qualora è di sì fatta condizione, che tal debba dirsi, siccome dopo altri osserva il Cafaro (m) e largamente sostenne il Marchese Reggente Falletti (n).

Adunque fermandoci a discorrere di que' Luoghi, i quali sebbene sieno stati fondati da' Laici, sono nondimeno retti e governati da persone Ecclesiastiche, qual sarebbe appunto il nostro Spedale (se però è vero, che dalle scritture ultimamente presentate possa asserirsi, che a' Padri Certosini fosse stata conceduta l' immediata e libera amministrazione dell' Ospedale, e non già la semplice ispezione e soprantendenza); costantemente affermiamo, che in niente altera la propria qualità e condizione del Luogo, e de'beni del medesimo, la qualità e la condizione della persona, la quale ne abbia la cura e l' amministrazione. E per dimostrarlo con una chiarezza tale, che sembri luminosa quanto la luce del Sole, giova imprima considerare il caso opposto, cioè quel caso, in cui i beni certamente Ecclesiastici sien retti e governati da Persone laiche. Questo costume era molto ovvio nella Chiesa in que' tempi, ne' quali erano in uso gli Avvocati e i Vicedomini delle Chiese e de' Monasterj. Ne' primi secoli l' autorità degli Avvocati ad altro non si stendea, che a quello impiego, che dà il proprio significato della parola; giacchè, come osserva il Florente (o), in vigor degli antichi canoni della

(l) cap. 4. de relig. domib.
(m) spec. peregr. quæst. cap. 18. §. 2. num. 12. & seqq.
(n) ragionam. 1. cap. 1.
(o) ad l.b. 3. decretal. tit. 38. de jurepatron. ad cap. 23.

Chiesa, e delle costituzioni degl' Imperadori, erano scelti dal novero de' Causidici a difendere nel foro avanti a' Giudici laici le cause delle Chiese Vescovili, e de' Monasterj: *Ad tuendas & defendendas Episcopatuum & Monasteriorum causas in foro coram publicis Judicibus assumebantur de numero Causidicorum*. Ma ne' secoli susseguenti troppo diverso, e assai più ampio si fù l' impiego e'l diritto degli Avvocati, secondochè ci riferisce il medesimo Florente, delle di cui parole ci piace avvalerci, per ispiegarlo: *Procedente autem tempore, hujusmodi Advocatis exercendæ jurisdictionis potestas & facultas permissa est, & data ab Episcopis & Abbatibus in villas & oppida, quæ liberalitate Regum & Magnatum eis concessa fuerant, jure optimo maximo* (Droits de Justice & Seigneurie) *eisque Advocatis certa constituta salaria de reditibus Ecclesiæ, & pars mulctarum, quæ temerè litigantibus solent infligi, eis tributa*. E poco dopo: *Adeoque invaluit & augeri cœpit hujusmodi Advocatorum auctoritas & potestas, ut eorum arbitrio & nutu fere omnia negotia Ecclesiastica transigerentur: imo & in eorum manibus Renunciationes sive Resignationes fiebant. Quod prohibetur tanquam Canonibus contrarium in can. Gonsaldus 17. quæst. 2. & can. Salvator 1. quæst. 3. Solebant autem hujusmodi Advocati constitui vel ab ipsis Fundatoribus in charta fundationis, vel ab ipsis Ecclesiis & Monasteriis eligi & Advocati, ad tuitionem & defensionem earum, certis reditibus & juribus eis assignatis in bonis Ecclesiarum, vel etiam aliquando Beneficiis & Feudis eis concessis. Advocatorum autem constituendorum variæ formæ fuerunt, conditiones, & jura, nempe pro arbitrio & voluntate Fundatorum, sicut constat ex variis Fundationum chartis. Reges enim & Principes ipsos solebant Fundatores, tanquam majores Advocatos, constituere, quibus adjungebant Subadvocatos, qui eo munere in actu fungerentur, idque vel ad tempus vel ad vitam, vel in perpetuum, interveniente tamen Episcoporum vel Abbatum consensu, & confirmatione præterea Imperatorum & Regum accedente*,

te, *&c.* Simili agli Avvocati erano i Vicedomini, de' quali parlando ancora il Florente scrisse: *Non valde distant ab Advocatis Vicedomini. Quare sæpius in Canonibus & Constitutionibus supra citatis, & passim apud alios Scriptores, conjunguntur. Olim verò Vicedomini appellabantur illi, quibus Episcopi, vel Abbates, vel majores Prælati, bonorum & possessionum Ecclesiasticarum administrationem curam & tuitionem committebant, qui & OEconomi, Procuratores, Præpositi, sive Dispensatores, & Majores-domus solent appellari. Dicti Vicedomini, quia vices Episcoporum & Abbatum in temporalibus gerunt, sicut Tutor in jure Vicedominus appellabatur in l. 157. D. de reg. jur. Qui olim Vicedomini non ex Laicis, sed ex Clericis probatis, secundùm Canones eligi debebant, tota dist. 89. Procedente tamen tempore compulsi fuerunt, potentiores & magnates Laicos Advocatos sibi eligere, tam propter publica, quàm privata bella & invasiones ac prædas Potentiorum. Quibus Advocatis & Vicedominis certos reditus & feuda pro mercede & honorario concedebant, aliquando ad tempus, vel ad vitam, vel in perpetuum, etiam eorum Posteris.* Questi adunque erano gl' impieghi degli Avvocati e de' Vicedomini, de' quali parlano ancora largamente e'l Tomassini (p) e'l Gonzalez (q): e secondochè si scorge con chiarezza, l'amministrazione, ch' essi teneano de' beni Ecclesiastici, non potea comunicare a quelli la condizion laicale, perchè laici eran coloro, che gli amministravano. Che anzi essendosi al sommo avanzata la loro autorità e'l loro orgoglio, e abusandosi sovente del dritto di amministrazione, incominciarono a volersi impadronire della proprierà de' beni, de' quali eran semplici e meri amministratori: *Occasione enim & prætextu administrationis bonorum Ecclesiarum*, siegue a scrivere il Florente, *abutebantur jure suo, & Feudorum aliquot, quorum administrationem tantùm habebant, proprietatem usurpabant*. Contro al quale abuso bisognò, che per lungo

(p) par.1.lib.2. cap.98.& 99.
(q) ad cap.3. decretal.de jurepatron.

go tempo aveſſero contraſtato i Canoni, e le Coſtituzioni de' Principi, per iſradicarlo, ſiccome può vederſi non ſolo preſſo il medeſimo Florente, ma anche preſſo il Tomaſſini, il Gonzalez, e tutti gli altri, che han fatta parola degli accennati Avvocati e Vicedomini. Perlaqualcoſa non ſembra, che a patto alcuno poſſa negarſi, che la qualità Eccleſiaſtica de' beni non veniva alterata dalla condizion laicale di coloro, i quali ne aveano l'amminiſtrazione. Che ſe altramente voleſſe dirſi, dovrebbeſi anche dire, che'l Pupillo o il Minore cherico, di cui il Tutore o il Curatore è laico, per le liti, che gli ſi muovon contra ſopra de' ſuoi beni, debba eſſer convenuto innanzi al Giudice laico, per la condizion laicale del ſuo Tutore o del ſuo Curatore. Pretenſion certamente, che ſarebbe cagion di riſo e di beffa, ſe mai da taluno ſi metteſſe in campo.

Ora lo ſteſſo appunto, ſenza veruna differenza, dobbiam dire del caſo oppoſto, cioè, che quantunque il luogo e i beni laicali ſieno amminiſtrati da perſone Eccleſiaſtiche, non perdan punto la lor propria naturalezza, per cagion della condizione e qualità degli Amminiſtratori; e quindi come beni e luoghi affatto laicali ſien ſubordinati e ſottopoſti alla giuridizione del Principe. Il Vaneſpen (r) il diſſe in termini eſpreſſi, là dove ſcriſſe: *Inſuper quantumvis Principes ad piorum locorum curam Epiſcopos, eorumque Commiſſarios, vocaverint, eoſque etiam cum aliis Laicis ſuperintendentibus, computibus & deliberationibus intereſſe voluerint, nihil tamen de auctoritate & protectione Regia, quam ſuper hiſce piis Fundationibus habent, remiſere*. Nè ſolamente ciò diſſe queſto Scrittore, qualora con gli Eccleſiaſtici unitamente i Laici ſopranteadeſſero all' amminiſtrazione degli Oſpedali; ma anche quando i ſoli Eccleſiaſtici ne foſſero gli Amminiſtratori: dovendoſi far differenza tra quegli Oſpedali, che ſi ſono uniti con i Monaſterj o con i Capitoli *in titulum Beneficii*, ſicchè i beni ſien divenuti del Monaſtero o del Capitolo

(r) part. 2. tit. 37. cap. 2. num. 55.

pitolo *Cum onere ſpeciali hoſpitalitatem in Pauperes exercendi*; e gli altri Oſpedali, i quali ſemplicemente ſieno ſtati commeſſi all' ammiſtrazione de' Monaci (s). Per tal cagione riferiſce in un' altro luogo (t) con l' autorità di Renato Coppino, di cui ne traſcrive le parole, che l'eſſerſi data l' amminiſtrazione di alcuni Oſpedali a' Religioſi dell' Ordine di S. Antonio di Vienna, non operava che non doveſſero ſtar ſottopoſti alla Giuridizione del Magiſtrato Civile, da cui doveano ricever le leggi: *Huius Antonianæ Congregationis*, dic' egli, *meminit Renatus Choppinus lib. 3. de ſac. polit. tit. 5. num. 9. aitque: Antoniani ordinis Valetudinaria, in quibus ſacro igne correpti ſtudioſè curabantur, ſubſunt quidem œconomicæ Cœnobitarum poteſtati, non prophanorum Urbis Decurionum: at familiari huic Præfecturæ leges dantur interim à Civili Magiſtratu, ad publicum uſum externæque decus politiæ conſervandum*. E per queſta medeſima ragione ci narra ancora (u), che ſia in libertà del Magiſtrato togliere a' Monaci l' amminiſtrazione degli Oſpedali, quantunque gli aveſſero retti e governati ſin dalla lor fondazione. *Scribit Joannes Tornetius in ſua collectione Arreſtorum litt. H. cap. 35.*, ſono le ſue parole, *quòd licèt Hoſpitalia ex primæva fundatione poſſeſſa non in titulum, ſed ſub forma ſimplicis adminiſtrationis, longo tempore Religioſi rexerint quoad temporalia, nihilominus Curia ipſis ademerit regimen temporalium, relicta dumtaxat cura ſpiritualium, & intendentia Pauperum*. E poco dopo: *Domus Hoſpitales ex primæva Fundatione poſſeſſa non in titulum Beneficii, ſed ſub forma ſimplicis & nudæ adminiſtrationis, alterius omnino & diverſæ ſunt qualitatis. Licèt enim ſucceſſu temporis ab initio Religioſi rexerint & adminiſtraverint temporales annuoſque reditus domus cujuſdam hoſpitalis; nihilominus Suprema Curia dictam temporalium adminiſtrationem Priori & Religioſis ademit, ſola illis relicta ſpiritualium, & cura Pauperum. Rationem ſubjicit: nam*

foret

(s) par. 2. tit. 37. cap 1. num. 22. & 23.
(t) loc. cit. cap. 3. num. 16.
(u) d. cap. 3. num. 26.

foret à ratione alienum ; profanorum bonorum præfecturam & administrationem privatim aut publicè Religiosis committere. Vide eundem cap. 34. ubi plura profert Arresta, quibus Ecclesiasticis administratio Hospitalium quoad temporalia adempta fuit, & ad Laicos translata. E dopo altre cose, che non si appartengono al punto presente, siegue a scriver così: *Sed si Hospitale non sit erectum in Titulum, neque Monasterio aut Conventui Religiosorum incorporatum; sed tantummodo aliqui Religiosi ibidem sint ex voluntate Fundatorum assumpti, ut Ægris vel Leprosis & Pauperibus serviant, & œconomiæ præsint: Hospitale ejusmodi quoad temporalium administrationem non esse penes Religiosos, nec de his intelligendam esse exceptionem, de qua in §. præmissa cit. Clem. observat Choppinus loc. cit. num. 6. Atque ita Arresto Parisiensi anno 1567. prophanis Oeconomis adjudicatam bonorum curationem Nosocomii Abignei Biturigum oppiduli; tametsi huic Nosocomio Arnulphus Bernilus loci indigena adjunxisset cum notabili multorum prædiorum dote novam Monastici Primatis & Monachorum familiam; ut scilicet hæc procurandis Domus Dei Hospitibus Egenisque assiduè incumberet*. Ma come si sarebbe potuto ciò praticare con l'autorità del Magistrato laico, se i Luoghi e i beni, de' quali gli Ecclesiastici tenecano l'amministrazione, non fossero stati affatto laicali, e sottoposti alla Giuridizione del Magistrato laico? Certamente dee reputarsi questo un antecedente necessario di quella conseguenza, e ben lo riconobbe il Vanespen nelle parole di già trascritte: che anzi è fondato in quell' incontrastabil principio, che quando i beni non sieno donati e conceduti *in Titulum & Beneficium* alla Chiesa e agli Ecclesiastici, ma solamente in *simplicem administrationem*; allora non mutano natura, ma si rimangon laicali, quali appunto erano per l'innanzi nelle mani del Donante. Che poi nella specie, di cui si tratta, l'Ospedale della Corona di Spine non si fosse conceduto a' Monaci Certosini *in Titulum & in Beneficium*, ma solo *in simplicem administrationem*, lasciando star da parte

che

che ciò costa chiaramente da quanto spartatamente sen' è detto in tutta la scrittura; egli è certo, che la Regina fece la concessione degli effetti non già alla Certosa di S. Martino, ma unicamente all' Ospedale, e alla Chiesa, e la sola amministrazione ne diede poi a' Monaci; nel qual caso ha luogo quel che scrisse Pirro Corrado (x) in quelle parole: *Quia ex moderna disciplina reditus ipsi titulo Beneficii sunt annexi, atque ipse Beneficiatus vigore ejusdem tituli accipit jus percipiendi proventus illos vita sua durante; judicatum aliquando fuit, Testatorem noluisse Beneficium erigi ex eo, quòd voluisset, ut custodia & sollicitudo Capellæ cum libera administratione hæreditatis illi relictæ, esse deberet penes quemdam Abbatem.* Onde ne proviene ancora, che essendo i beni dell' Ospedale rimasti nel dominio de' Laici, e non già trasferiti nel dominio de' Monaci, debban dirsi laicali, e sottoposti alla Giuridizione del Magistrato laico, quantunque avessero ingiunto il peso di un' opera pia, qual' era l' Ospitalità, siccome notò il medesimo Vanespen (y) in que' termini, ne' quali la Fondazione non sia stata fatta *in Beneficium* con l' autorità del Vescovo, ma *in simplicem administrationem*, quantunque col peso ingiunto dell' opera pia: *Si Laici Missas aliquas fundaverint, etiam cum onere functiones hierarchicas obeundi, si hujumodi Fundationes auctoritate Episcopi in titulum Beneficii erectæ non fuerint, nequaquam reputabuntur Beneficia; sed remanebunt in terminis laicalis Fundationis: poteruntque sine Episcopi institutione Presbytero alicui Fundationes hæ ad tempus, aut in perpetuum, secundùm tenorem Fundationis conferri. Bona quoque similis Fundationis non Ecclesiastica, sed Laicalia, censebuntur, & juxta conditionem talium bonorum ad Heredes devolvuntur cum onere à Fundatoribus imposito: publicis quoque oneribus, non secus ac laicalia bona, erunt subjecta, uti latiùs post alios citatos deducit Barbosa lib. 3. jur. Eccles. cap. 5.*

Tan-

(x) lib.1.prax.Benefic.cap.2.num.20.apud Vanespen par.2.tit.18. cap.1.n.26.
(y) d.par.2.tit.18.cap.4. num.34.

Tanto disse il Vanespen ne' termini di una Fondazione di Messe da celebrarsi; ne' quali termini stimò, che i beni della Fondazione, e sottoposti perciò al peso della celebrazione, non divengano Ecclesiastici, ma restino nel dominio dell' Erede del Fondatore, i quali debbono soddisfare il peso ingiunto. Ora così appunto avviene nella Fondazione di un' Ospedale, o di altro Pio Luogo; qualora non si sia eretto in Beneficio (nel qual caso i beni costituiti per la dote del medesimo passerebbono nel dominio degli Ecclesiastici, e diverrebbono perciò Ecclesiastici) ma stabilitane già la Fondazione, sene sia poi data l'Amministrazione o sia a Laici, o sia ad Ecclesiastici: poichè allora quantunque il dominio de' beni non passi agli Eredi del Fondatore, il quale volle affatto spogliarsene, passa nonperò nel dominio di quelle persone, le quali sono state dal Fondatore destinate al godimento dell' Ospedale, del Collegio, del Seminario, o di altro qualunque luogo da lui eretto, per sovvenimento degl' Infermi, degl' Infanti, de' Vecchi, de' Giovanetti, delle Donzelle, e di altre sì fatte Persone, le quali in vigor della Fondazione vengon chiamate *in vim fideicommissi* al godimento delle sovvenzioni e degli alimenti nella Fondazione stabiliti, giusta i sodissimi e incontrastabili principj, che si sono da noi fondati, là dove abbiam trattato dell' interesse, che avea e ha la nostra Eccellentissima Città di Napoli nell' Ospedale, di cui parlasi. Se adunque egli è certo, che le persone accennate, le quali debbono godere del beneficio degli Ospedali, e di simili Luoghi, sono persone laiche, e soggette interamente alla giurisdizion del Principe, come da sè è manifesto; ne siegue che il Luogo stesso, e il Corpo finto, che da tali persone si rappresenta, debba parimente dirsi laicale, e subordinato alla giuridizione laicale. Ma non occorre più trattenerci sù questo punto anche per quello, che si appartiene alle massime del nostro Regno; giacchè non si dubita affatto presso di noi, che non meno i beni degli Ospedali, che i beni delle Staurite, delle Confraternite, e di altri simili luoghi, dicansi beni laicali, e sottoposti

topoſti alla giuridizion del Magiſtrato laico, quantunque ſien deſtinati per uſi pii.

Nè già ſolamente nella Francia e nella Fiandra, ſiccome abbiam veduto con l'autorità del Vaneſpen, e degli altri, ch' egli allega, ma nel noſtro Regno ancora dobbiam dire, che sì fatti luoghi, inſieme co' loro beni, debban dirſi laicali, quantunque l'amminiſtrazione ne ſia ſtata commeſſa agli Eccleſiaſtici. Noi non neghiamo, che comunemente ſoglia dirſi, che i medeſimi debbano ſtimarſi tali, qualora ſieno ſtati fondati da laici, e amminiſtrati da laici: ma, ſiccome nel principio abbiam detto, ſoggiungiamo, che l'amminiſtrazione de' Laici non ſi ricerca dalla Giuriſprudenza del Regno per un riquiſito neceſſario, ma ſi reputi per una congettura fortiſſima, per inveſtigar la condizione e la qualità di quel luogo, di cui per l'antichità non può ſaperſi la fondazione. Sicchè ove queſta ſi ſappia, e ſi conoſca eſſere ſtata laicale, i noſtri Scrittori Regnicoli han detto concordemente, che ſebbene il Pio Luogo ſia amminiſtrato da perſone Eccleſiaſtiche, debba reputarſi laicale, e ſottopoſto alla giuridizione del Magiſtrato laico, fondati sù queſto irrefragabil principio, che data la certezza della condizione e qualità o laicale, o eccleſiaſtica, di un Luogo, niente rileva, che'l medeſimo ſia retto e governato da Eccleſiaſtici o da Laici: maſſima la quale viene comunemente ſoſtenuta da'noſtri Scrittori (x). E'l primo, che de' noſtri ci ſi fa davanti, ſi è Giovambatiſta Toro (z), il quale fa menzione di un Monte di Maritaggi, all'amminiſtrazione del quale dal Teſtatore era ſtato tra gli altri deſtinato un Prete; e riferiſce deciſo dal S.C. nell'anno 1631. a relazione del Conſiglier Flaminio di Coſtanzo, eſſere ſtata negata la rimeſſion della cauſa dal Prete amminiſtratore domandata al Giudice Eccleſiaſtico:

 ma

(y) Gloſſ. in clem. quia contingit § ut autem V. ſæcularibus in fine, ubi Zabar. num. 5. & 6. de Relig. domib. Cardinal. in cap. quæſitum num. 7. de rer. permut. Fagnan. in cap. ad hæc à num. 9. de Relig. domib. Franc. Marc. deciſ. 1017. num. 2. tom. 1. Mart. vot. 196. num. 9. Lap. de hoſpital. num. 28. Rota Roman. dec. 725. num. 8. par. 1. in noviſs. Card. de Luca miſcell. Eccleſ. diſc. 35. num. 6.

(z) in compen. par. 3. ſect. 3. V. Remiſſio.

ma che doveansi dal medesimo dare i conti dell' amministrazione avanti al Giudice laico, innanzi al quale eransi domandati. Nè lascia a tal proposito di considerare, che 'l Cherico convenuto per ragione dell' Ufficio, ch' esercita, non può sfuggire la giuridizione del Giudice laico: *Et sic*, dic' egli, *in terminis in Clerico convento ratione Officii, quo casu sortitur forum Judicis laici, probat Andr. Gayll. lib. 1. practicar. observat. in observ. 37. sub num. 7. versic. Sextò fallit, latissimè Carolus de Grassis de effectibus Clericat. effect. 1. num. 844. & seqq.* All' autorità di costui succeda quella di Michelagnolo Gizzio (a), il quale parlando del Seminario de' Nobili fondato dal Marchese Giovambatista Mansi, e governato da' Reverendi Padri Gesuiti, scrisse: *Licèt illius cura vel regimen sit ab ipso Domino Marchione commissa Reverendis Patribus Societatis Jesus in instrumento fundationis; nihilominus laicale esse dicitur, & consequenter coram Judice Regio conveniri debet. Voluit namque Marchio, ut ex bonis & redditibus eidem Collegio assignatis Nobiles Pueri alerentur, qui nedum bonos mores addiscere, sed etiam Grammaticam, Rethoricam, Musicam, Legalem disciplinam, cæterasque facultates ad Nobilium vitam pertinentes, edoceri possent. Et quamvis curam dictorum Puerorum commiserit dictis Patribus Societatis Jesus, non ideo sequitur, Collegium esse Ecclesiasticum: quia sicut non repugnat, quòd Laici tanquam Oeconomi administrent bona cujuslibet loci Ecclesiastici, ut per Glossam, &c.; ita non est inconveniens, quòd Religiosis committatur regimen ac gubernatio Collegii sæcularis. Quæ quidem cura ac gubernium dicti Collegii, nisi fuisset à dicto Marchione data dictis Patribus, spectaret ad Judicem sæcularem. Universitas enim Pupillo æquiparatur, l. Rempublicam, C. de jure Reipubl. lib. 11. Sed si Pupillus Tutore careat, Judex supplebit, l. bonorum, C. qui admit. l. si infanti, C. de jure delib. Ita in Collegio Judex supplebit defectum Administra-*

(a) ad Capyc. latr. dec. 95.

strătoris, *Bart. in l. nulli num.* 3. *D. Quod cujusque Universit. nom.*, *ubi etiam Gloss. in V. lex*, *sequitur novissimè Losæus de jure Universit. par.* 2. *num.* 15. E questa ragione appunto, che fù giudiziosamente considerata dal Gizzio, si adatta assai bene a' nostri termini: giacchè, se la Regina Giovanna fondatrice del nostro Spedale non avesse nell' atto della Fondazione destinati gli Amministratori, i quali dovean reggerlo e governarlo; senza veiun dubbio il Regio Magistrato avrebbe dovuto eligergli, non già il Giudice Ecclesiastico; trattandosi di un' Ospedale, ch'era certamente di fondazione non solo laicale, ma anche Reale, e non già eretto *in beneficium*. Adunque se volle stabilirvi Amministratori Ecclesiastici, non potea ciò operare, che da laicale diventasse Ecclesiastico.

Così parimente il Canonico Carlo-Antonio di Luca (b) trattando di questa materia disse imprima, che l' opera dell' Ospedale considerata in se stessa deesi dir laicale: *Bona sunt destinata pro exercitio operum pietatis in alimoniam Pauperum & Infirmorum*, *& aliorum dictæ virtutis*, *quæ opera conveniunt Monti vel Hospitali etiam laicali*, *ut Rota Romana decis.* 714. *num.* 6. *per tot. tom.* 1. *noviss. ibi*: *Qrartò*, *& hoc fuit præcipuum Dominorum fundamentum*, *quia Blasius juravit etiam in dicto Hospitali Pauperes recipere*, *alere*, *& nutrire*, *secundùm debitas facultates dicti Hospitalis*. *Nam distributio redituum Hospitalis in alimoniam & nutritionem Pauperum non convenit*, *nisi Rectori laicali*. *Quinimmo Hospitalia laicalia possunt Clericis*, *sicut Laicis*, *committi in regimen*, *Lap. in tract. de Hospital. num.* 28. *Cardin. in cap. quæsitum*, *num.* 7. *de. rer. permut.* Indi soggiugne, che quando la deputazione del Rettore è stata fatta da Persona laica, come appunto sarebbe nel caso nostro, in cui la deputazion del Rettore dell' Ospedale fù fatta dalla Regina, il Luogo dicesi laicale: *Probat Reg. Merlin. controv. tom.* 1. *cap.* 65. *num.* 12. *Locum esse laicalem*, *quando*

(b) de apost. & reg. ass. cap. 76. num. 4. & 5

quando deputatio Rectoris non esset facta ab Ordinario loci, *Barbosa in collect. ad Concil. Trident. sess.* 24. *de reform. cap.* 14. *num.* 158. *Rota Romana decis.* 288. *num.* 1. Nè lascia ancora di avvertire, che debba cessare ogni ombra di dubbio, qualora dalle rendite dell' Ospedale pagansi le gabelle. La qual circostanza concorre benissimo nella specie presente; giacchè bisognò che la Regina alquanti anni dopo la Fondazione col secondo diploma avesse fatti esenti da ogni peso e gabella i beni del suo Spedale, senza la qual' esenzione non ne sarebbono stati immuni: con riservarsi ancora espressamente la facoltà di rivocare in ogni tempo tutte le immunità ed esenzioni, le quali nel medesimo diploma avea oncedute, siccome a suo luogo si è detto.

Ma non meno a proposito per questa causa deve stimarsi l' esemplo, che ci reca il Cafaro (c) dell' Ospedale detto volgarmente *de' Pellegrini*. Primachè nonperò sene trascrivan le parole, fa mestiere rappresentare a' Signori Giudicanti la Fondazione del medesimo fattane dal Baglivo di S. Eufemia Fabbrizio Pignatelli, affinchè si venga in cognizione, che trattavasi di Luogo governato da Ecclesiastici, siccome abbiam ricavato dalle scritture presentate nel processo di quella causa, di cui fa egli menzione il Cafaro, e in cui negli anni scorsi abbiamo avuta la sorte d' intervenire insieme con il dottissimo Regio Consigliere Signor D. Orazio Rocca, difendendo l' Arciconfraternita contra l' Illustre Duca di S. Niccolò, che aveasi censuato da' Preti, i quali governano la Chiesa detta di S. Maria *Mater Domini*, il giardino, sù cui pendea da molti anni la controversia del dominio. Quel pio Cavaliere adunque nel 1574. intendendo di fondare in questa Città un' Ospedale, che dovesse servire per albergare i poveri Pellegrini, innanzi a ogn' altra cosa edificò l' accennata Chiesa per comodo del medesimo. Indi avendo dato principio alla fabbrica dell' Ospedale, ottenne Bolla da Papa Gregorio XIII., con cui confermossi la fondazione così della Chie-

(c) Spec.Peregr.quæst.cap.18. num.23.

Chiesa ; come dell' Ospedale; volendosi tra l'altre cose; che vi si dovessero costituire un Rettore, sette Cappellani, e tre Cherici, i quali doveano abitare *in forma Claustri* dentro il recinto dell' Ospedale. Ma egli non molto sopravvisse a questa Fondazione, essendo venuto a morire nell' anno 1577.; sicchè non potè compiere e perfezionare la nobilissima idea, che si avea prefissa. E quantunque avesse nominati nel suo testamento quattro Esecutori, cioè il Vescovo di Vico, il P. D. Niccolò Malnipote de' Canonici Lateranesi, il Duca dell'Atripalda, e Fabbio Marchese, e a questi avesse conceduta tutta la facoltà necessaria, per dar compimento alla sua Fondazione; i medesimi nonperò assai tosto si annojarono della cura e sollecitudine, che loro era stata raccomandata dal pio Cavaliere, e nell'anno stesso 1577. cederono al Duca di Monteleone D. Camillo Pignatelli nipote di D. Fabbrizio tutte le loro ragioni; obbligandosi all' incontro il Duca di adempiere la volontà del Testatore da' beni ereditarj del medesimo : sopra la qual cessione fù spedito l' assenso Pontificio dallo stesso Gregorio XIII. nel susseguente anno 1578. Ma non essendosi più perfezionato l' Ospedale dal Duca D. Camillo, finalmente nell'anno 1582. cedè egli all'Arciconfraternita de' Pellegrini, la quale essendo stata fondata nella Chiesa di S. Arcangelo a Bajano erasi poi trasferita nella Chiesa di S. Pietro *ad aram*, tutti gli edificj incominciati, e tutte le rendite lasciate da D. Fabbrizio, affinchè si fosse compiuto l' Ospedale, che dovea governarsi dall'Arciconfraternita; e all' incontro furon riservate alcune stanze, che dovean servire per comodo del Rettore e de' Preti, siccome ancora una certa annualità non meno per le provisioni di questi, che per supplire a' bisogni della Chiesa, la quale fin da allora fù dal Duca data in amministrazione a' medesimi, secondochè oggi tuttavia si pratica. Il che è tanto vero, che negli anni scorsi essi furono, che concederono all' Illustre Duca di S.Niccolò quel giardino, sù cui fin dall' anno 1617. fù lor mossa controversia dal Primicerio e Guardiani dell' Arci-

con-

confraternita nella Corte Arcivescovile, ove si passò a varj atti. Ma essendo comparso il Duca di Monteleone per lo juspadronato, che avea sù la Chiesa, domandando che si fosse rimessa la causa al Giudice laico; perchè dalla Corte Arcivescovile si ordinò decreto, *Quòd procedatur ad ea, quæ incumbunt, pro expeditione causæ: verùm in ea audiatur Excellentissimus Dominus Dux, si aliquid prætendere possit*; il Duca gravossene nella Corte di Roma, e ottenne un Breve, con cui ne fù commessa l' appellazione all' Arcivescovo di Capua, e al Vescovo di Nola. Ora a questo Breve fù negato il Regio *Exequatur* a relazione del Reggente Rovito, allora Regio Consigliere, e Consultore del Cappellan Maggiore; e fù ordinato al Primicerio e Guardiani, che per tal causa non avessero avuto più ardire di molestare i Preti nella Corte Arcivescovile: essendosi avuto per vero, che quantunque fossero Ecclesiastici coloro, i quali avean la cura e l' amministrazion della Chiesa, i beni nonperò della medesima eran laicali, e rimasti nel dominio del Duca di Monteleone, da cui sen' era conceduta l'amministrazione a' Preti. E quindi il Cafaro fortemente s' ingannò, quando riferendo questo fatto suppose, che così la Chiesa propria della Confraternita sotto il titolo della Santissima Trinità, come l' accennata Chiesa intitolata *S. Maria Mater Domini*, eran governate da Laici, e che inoltre amendue le Chiese erano dell' Arciconfraternita: *Dedi*, dic' egli, *in processum in Banca Martini S. R. C. Act. Mag. & reperi, quòd Archiconfraternitas sub invocatione Sanctissimæ Trinitatis Peregrinorum, quæ habet duas Ecclesias magnas cum omnibus requisitis, & copioso servitio Sacerdotum, & maximum Hospitale toti Europæ celeberrimum, erectum auctoritate Summi Pontificis Gregorii XIII. anno* 1574. *idibus Decembris Pontificatus sui anno* III., *cujus Brevis transumptum in forma valida est in dicto processu, intitulato Gubernatorum & Presbyterorum Sanctissimæ Trinitatis Peregrinorum à fol.* 16. *ad fol* 26. *Cujus Confraternitatis Primicerius & Rectores cùm convenissent Rectorem*

ctorem & Clericos primæ Ecclesiæ fundatæ à Fabritio Pignatello in Curia Archiepiscopali super usu Viridarii, quod adjacet dictis Ecclesiis & Hospitali, & mœniis Civitatis, à Porta Reali ad Portam Pertusii, quæ dicitur de Medina; quia agebatur inter Ecclesias à Laicis gubernatas, fuit denegatum Regium Exequatur Brevi impetrato ab Hectore Pignatello Duce Montisleonis tunc Legato Regis domini nostri apud Regem Christianissimum, ex voto Scipionis Roviti tunc Regii Consiliarii, & Consultoris Reverendissimi Regii Cappellani Majoris; & jussum per Collaterale Consilium, & Marchionem Corleti Regentem Constantium, sub formidabilibus pœnis Confratribus Laicis dictarum Ecclesiarum & Hospitalis, quatenus pro causis prædictis nullo modo accederent ad Curiam Ecclesiasticam, sed de eorum juribus experirentur in S. R. C., ut in alio processu in eadem Banca inter easdem Partes fol.37. 38. & fol.41. Et fuit coram dicto S. R. C. judicium prosequutum, ut in dicto processu est videre. Dovea anzi dire, che la sola Chiesa dedicata alla Santissima Trinità insieme con l'Ospedale era sotto il governo de' Confrati laici, e la Chiesa all' incontro, che porta il titolo di S. Maria *Mater Domini*, era costituita sotto il Padronato del Duca di Monteleone, e reggeasi dal Rettore e da'Preti, i quali dal medesimo vi si costituivano, come ancora oggi si osserva.

A tutte le autorità finora addotte, e agli esempli recati; può aggiugnersi la gravissima autorità di un Personaggio, il quale ebbe a trattare di queste materie giuridizionali nella Corte di Roma, e in faccia di un Papa così zelante della giuridizione Ecclesiastica, qual fù Clemente XI. Egli è il Marchese Reggente Falletti, il quale nel suo trattato avuto in quella Corte, che diede alle stampe (d), punto non dubitò di questo nostro assunto; giacchè figurando il caso, in cui l'Ecclesiastico fosse governadore di una Staurita, disse che dovea esser convenuto avanti al Giudice laico per la reddizione de' conti: *Se un Cherico si fa Governa-*

(d) ragion.1. cap.1.

vernadore di una Staurita, *per ragione di quel Governo*, *nel quale ha egli esercitato*, *come laico*, *beni affatto temporali*, *deve esser convenuto per la reddizion de' conti avanti al Giudice laico*, *e si esclude dalla remission della causa*, *che dimandasse come Cherico avanti al Giudice Ecclesiastico*. E in effetto negli anni scorsi nella Regia Camera furon convenuti i Padri Canonici Lateranesi della Chiesa di S. Agnello per la reddizion de' conti di una Staurita unita al lor Monastero, e da essi amministrata ; giacchè non adempivano le opere ingiunte a' beni della medesima : e speriamo di aver notizia della Banca , in cui s' introdusse la causa , per averne i legittimi documenti dal processo . Ma qual dubbio vi potrà mai essere sù questo punto , quando l'Ospedale stesso de' Frati dell'ordine di S. Giovanni di Dio, detto comunemente *di S. Maria della Pace*, si ha per luogo laicale ? Il che è tanto certo , che è stato sempre fatto immune dal pagamento delle decime Papali , alle quali soggiacciono tutti i beni Ecclesiastici : essendosi avuto per vero, che le rendite sieno dell' Ospedale, non già del Monastero ; che i Frati non sieno che semplici amministratori di quello ; e che se il dominio si appartiene all' Ospedale , si appartiene per conseguenza a' Laici, quali appunto sono gl' Infermi , che han ricetto nel medesimo .

Nè punto osta a quanto finora abbiam divisato l' Ordine dalla Regina Giovanna I. sotto il dì 16. di Giugno del 1374. diretto al Reggente della Vicaria del Regno , e a' Governadori della Città d' Aversa, e del suo Distretto, ultimamente presentato dalle Parti , col quale comandando loro, che rintegrassero al Feudo, che fù di Giovanni *de Amigdolea* sito nelle pertinenze della medesima Città, e da essa già donato *in burgensaticum* alla Chiesa della Santa Corona di Spine, tutti que' beni , che spettando al detto Feudo , si ritrovavano occupati da alcuni , volle che tal rintegrazione si fosse fatta *Summariè* , *de plano* , *sine strepitu & figura judicii* , *juxta formam Regni nostri Siciliæ in revocatione alienatorum Feudalium reservatam*;

non

non obstante quòd dicta bona aliàs fuerunt feudalia , & nunc in burgensatica sunt redacta , ut prædicitur : assegnandone questa ragione : *Est enim condignum & congruum , ut Ecclesiarum bona Divinis dedicata servitiis , Feudalibus , quæ Principalibus deputantur obsequiis , favore & privilegio potiantur* . Perocchè una tal maniera di parlare della Regina non solo non reca alcun giovamento a' Padri per ciocchè è stato dato loro a intendere ricavarsi per propria difesa intorno al punto , di cui finora abbiam trattato ; ma decide a maraviglia , e mette in una somma chiarezza , due altri punti importantissimi di questa causa , sù de' quali il degnissimo loro Avvocato e nostro Maestro , che parlò in Collaterale , tanto si affaticò a prò de' Padri . E che sia così , non v' ha dubbio imprima , essersi presentata questa scrittura , per dimostrare che la donazione degli effetti erasi fatta dalla Regina alla Chiesa della Santa Corona di Spine , e che perciò erano quelli stati consegrati a Dio , *Divinis dedicata servitiis* : sicchè non possa affatto aver luogo il nostro assunto intorno alla qualità laicale di tali beni . Ora egli è certo , che sì fatta illazione non può dedursi dalle trascritte parole ; non dovendosi a patto alcuno recare a controversia , che la Regina parlando quì della Chiesa , intese parlare dell' Ospedale , di cui era accessoria la Chiesa : postochè la donazione erasi dalla medesima fatta all' Ospedale , che avea annessa la Cappella o sia la Chiesa , siccome si legge nel secondo suo privilegio in quelle parole : *Donata & concessa per Nos olim Hospitali fundato & ædificato per Nos cum Ecclesia sive Capella sibi annexa* . E nel primo diploma della Fondazione avea detto : *Unum Hospitale Pauperum cum necessariis officinis , ac unam Ecclesiam juxta illud , sub vocabulo Coronæ Spineæ Domini nostri Jesu Christi , &c. fundari & construi fecimus jamdiu* ; e dopo altre parole : *Prædicta verò bona data pro dote ipsis Hospitali & Ecclesiæ sunt hæc videlicet &c.* Adunque è chiaro piucchè non è chiaro il Sole , che 'l luogo principale , a cui faceasi la donazione , non era già la Chiesa , ma bensì l' Ospedale , per maggior

comodo del quale fù eretta la Chiesa . E in questo caso essendo nell' intenzion della Fondatrice antecedente alla Fondazion della Chiesa la Fondazion dell' Ospedale , questo comunica più tosto a quella la sua condizione e qualità , che la Chiesa all' Ospedale ; e se perciò l' Ospedale è laicale e soggetto alla giuridizione del Magistrato politico , laicale parimente e soggetta al medesimo sarà la Chiesa , siccome con l' autorità di Renato Koppino afferma il Vanespen (e) in quelle parole : *Observat ibidem Choppinus*, *quòd alia causa sit ejus Valetudinarii*, *cui Sacellum aliquod*, *velut appendix*, *progressu temporis adstructum additumque sit*, *putà ad sacrum litatorium Inopibus*, *Ægris*, *Hospitibus*, *ministrandum* . *Nam hoc casu politica Civium manu tractantur utriusque patrimonia* , *tum Valetudinarii* , *tum Sacelli* . Così parimente niente opera , che le rendite così dell' Ospedale , come della Chiesa annessavi , fossero state dalla Regina deputate al servigio Divino , *Divinis dedicata servitiis* ; perchè ciò non ostante non essendosi la Fondazione fatta *in titulum Beneficii* , ma *in simplicem administrationem*, e la donazioue per conseguenza non fatta già agli Ecclesiastici , ma bensì all' Ospedale, che è un Corpo finto , il qual rappresenta persone laiche secondo i termini di sopra divisati ; niente rileva che le rendite doveano impiegarsi in usi pii e nel servigio Divino : per quella medesima ragione appunto , per cui disse di sopra il Vanespen , che la Fondazione fatta per celebrazione di Messe dicasi laicale , e i beni addetti al peso di tal fondazione sieno anche laicali , semprechè non sene sia eretto un Beneficio . Che se fosse altrimenti, dovrebbesi dire , che tutte le Staurite , e tutti i Luoghi pii laicali di questa Città e Regno , e tra essi l' Ospedale degl' Incurabili , e quello della Santissima Annunziata , dovrebbonsi dire Luoghi Ecclesiastici , perchè i loro beni sono anche *Divinis dedicata servitiis* .

Che poi le medesime parole dell' accennata scrittura decida-

no

(e) part.2.tit.27.cap.3.num,32.

no due punti, ne' quali l'Avverſario tanto, benchè inutilmente, ſi è affaticato a mettere innanzi le ragioni de' ſuoi Clientoli, ſi fa agevolmente manifeſto. Perocchè in primo luogo ſi è venuta a terminare la controverſia, ſe i feudi donati dalla Regina all'Oſpedale quantunque ridotti a natura burgenſatica in vigore del ſecondo privilegio della Fondatrice, ritrovandoſi oggi occupati da' Padri, ſenza adempiere l'opera dell'Oſpedale, debban ricuperarſi dalle mani de' medeſimi con l'autorità del Tribunale della Regia Camera, giudice proprio per la rivocazione degli attentati ſeguiti ne' corpi Feudali, ne' quali il Poſſeſſore benchè Eccleſiaſtico è tenuto a riſpondere avanti al Giudice laico. Per verità la ragione del Regio Fiſco, e dell' Eccellentiſſima Città sù queſto punto, era aſſai manifeſta, non ſolo per tutto quello, che ſi è largamente detto dal noſtro degniſſimo Collega; ma anche perchè al Tribunale della Regia Camera ſi appartiene appunto l'interpetrare quel diploma della Regina, con cui riduſſe a natura burgenſatica i Feudi, e diterminare ſe con le parole di quel diploma ſi foſſe tolto al Principe tutto quel diritto, che gli ſi appartiene ſopra de' Feudi, e per cagion di eſſi. Ma con le parole di ſopra traſcritte ſi è oggi tolto ogni dubbio, e dobbiam dire, che la Regina aveſſe a ſe e a' ſuoi Succeſſori riſervata la cognizione ſopra di tutti i Feudi donati all'Oſpedale e alla Chieſa, per qualunque controverſia, la quale foſſe ſorta intorno a' medeſimi, non oſtante che gli aveſſe ridotti a natura burgenſatica. Perocchè ſe volle, che in quel caſo, di cui allora trattavaſi, ſi foſſero rivocate le alienazioni ſecondo le leggi ſtabilite nel Regno intorno alla rivocazione delle alienazioni de' beni feudali, con aſſegnarne la ragione, perchè i beni donati da eſſa all' Oſpedale e alla Chieſa dovean godere di que' medeſimi privilegj feudali, de' quali godeano i beni diputati all'uſo e al ſervigio del Principe, *Quæ Principalibus deputantur obſequiis;* ne ſiegue che ſe per cagion de' Feudi anche nel Regno gli Eccleſiaſtici debbon riſpondere avanti al Giudice Laico, così appunto debba praticarſi per

tutti i beni, i quali furono assegnati per la dote dell'Ospedale e della Chiesa, comechè fossero stati ridotti a natura burgensatica. Nella qual cosa la Regina diterminò quello appunto, che per disposizion legale vien diterminato intorno a' beni donati da' Supremi Principi alle Chiese, agli Ospedali, e a qualunque altro Luogo Pio, cioè che prendan la natura di Regalìa, e soggiacciano alle leggi de' Feudi, secondo la dottrina insegnataci dal dotto Florente, che da noi è stata di sopra recata.

Queste medesime parole con l'altre, che sussieguono, cioè, *Caventes attentè, quòd ad ea, quæ Curia nostra tenet, vel alicui per eandem Curiam sunt concessa, seu ad ipsam Curiam rationabiliter devoluta, vel aliquibus per prædictam Curiam, vel Officiales ejus, ad annuum censum locata, vel nostris massariis, defensis, aut solatiis, deputata sunt, manus vestras prætextu præsentium nullatenus extendatis*, ci danno manifestamente a conoscere, che i beni non si erano rigorosamente consacrati a Dio, nè trasferiti nel dominio degli Ecclesiastici; ma erano rimasti nella disposizione della Regina stessa, perchè donati a un Ospedale, che come luogo laicale, e di Regia Fondazione, era interamente subordinato alla di lei giuridizione, e de' suoi Successori. E n'è pur troppo evidente la ragione; poichè altrimenti se i beni fosser divenuti di diritto Ecclesiastico, e consacrati a Dio, non avrebbe potuto la Regina da' beni occupati, che dovean ricuperarsi, eccettuarne que', che si ritrovavano in potere della Regia Corte, o dalla medesima ad altri si ritrovavan conceduti, o dati a censo, o erano stati destinati per servizio delle massarie, difese, e luoghi di delizie della Regina medesima. Ma meglio si ravvisa questo dominio della Regina riservatosi sopra la Chiesa e l'Ospedale, e i suoi effetti, da quelle altre parole: *Et nihilominus quoscumque inveneritis, ut prædicitur, difficiles & obviè renitentes ad præstationem & exhibitionem annuorum censuum, atque redditúum, & subventionum aliarum, in quibus tenetur dictæ Ecclesia nostræ rationabiliter &c. ipsos per opportuna juris remedia &c. distri-*

ctius

Etiùs compellatis. Sua adunque chiamò ella la Chiesa, sotto il di cui nome, come poco fa abbiam veduto, comprendea ancora l'Ospedale. E se era sua, necessariamente si ha a dire, che sene avea ritenuto il pieno dominio. Ciocchè era intervenuto, perchè avendo fatta la concessione all' Ospedale, secondo i termini di sopra divisati, era venuta a farla a quelle Persone, che dovean godere del beneficio dell' Ospedale, le quali siccome aveano acquistato per mezzo loro tutto il diritto sopra i beni dell' Ospedale alla Eccellentissima Città di Napoli, così l'aveano acquistato parimente alla Regina stessa, e a' suoi Successori in questo Regno, come legittimi Signori e Padroni di questa Città. Che se questo raziocinio non piace agli Avversarj, debbono almeno concederci, che avendo chiamata sua la Chiesa, venne a dinotare che la medesima era sua Cappella Regia: il che molto ben si accorda con la denominazione datale di Reale dalla medesima Regina in quest' Ordine stesso, di cui stiam parlando, in quelle parole: *Sanè venerabilis & religiosus vir Frater Joannes Prior Regalis Monasterii S. Martini Ordinis Carthusiensis supra Neapolim, ac Rector & Gubernator Regalis Hospitalis & Ecclesiæ Sanctæ Spineæ Coronæ Christi &c.*; e dalla Regina Giovanna II. in quelle parole del suo diploma: *Sanè pro parte Prioris & Conventus Monasterii S. Martini supra Neapolim Ordinis Carthusiensium, ac Rectoris & Gubernatoris, Apostolica auctoritate, Regalis Ecclesiæ & Hospitalis Sanctæ Spineæ Coronæ Domini nostri Jesu Christi, &c.*; e si accorda parimente con l'autorità di Francesco Petrarca di sopra recata, il quale espressamente chiamò questa Chiesa Cappella Regia, e con quel che anche di sopra si è riferito de' Rè di Napoli, i quali sen' eran sempre serviti, come di luogo lor proprio. E se pure nemmen questo ci vogliano accordare gli Avversarj, ci dovranno finalmente menar buono il juspadronato, che la nostra Regina ritenea sopra l'Ospedale e la Chiesa, qual si avea acquistato con la Fondazione e con la Dotazione, secondo i principj a suo luogo stabiliti.

E questo

E questo appunto si era il IV. Motivo, per cui affermavamo, che la cognizione della presente causa si appartiene fuor d'ogni controversia al Magistrato laico. Il dottissimo nostro Avversario e Maestro, in parlando nel Regio Collateral Consiglio, non ebbe ardire di porre in disputa il diritto, cioè che qualora si tratta di cause attinenti a' Regj juspadronati, o de' Baroni, così nel petitorio, come nel possessorio, ne spetti il giudizio a' Regj Ministri. Ma egli non volle abbandonare i suoi Clientoli, anche sù questo punto. Laonde mettendosi di proposito a quistionare sul Fatto, disse che'l Regio Padronato non si era acquistato alla Regina e a' suoi Successori, perchè non lo si avea riservato nell'atto stesso della Fondazione. Disse, che quando pur s'intendesse quello riservato *ipso jure*, la Regina avea voluto espressamente rinunziare al suo diritto, per la ragione, che diede della sua Fondazione, in quelle parole: *Ad laudem Dei, ac pro remissione peccatorum nostrorum, ac eorundem Parentum & Progenitorum nostrorum*; la qual ragione si espresse ancora nelle parole dell'assertiva della Bolla di Papa Gregorio XI. ivi: *Sanè petitio pro parte charissimæ in Christo Filiæ nostræ Joannæ Reginæ Siciliæ illustris Nobis nuper exhibita continebat, quòd olim ipsa cupiens terrena in cœlestia, transitoria in æterna, felici commercio commutare, pro sua ac suorum Progenitorum animarum salute, de bonis sibi à Deo collatis*, &c. Disse, che'l juspadronato può sì bene intendersi riservato sopra di un'Oratorio o di una privata Cappella, ma non già sopra di una Chiesa Collegiata, qual si era questa, di cui parliamo. Disse, che s' intendea parimente rinunciato a ogni diritto, per lo divieto fatto nell' altra Bolla di Papa Gregorio a petizione della stessa Regina, di poter' alcuna persona, anche decorata della dignità Reale, intromettersi nelle cose attinenti all'Ospedale e alla Chiesa: *Nos cupientes*, sono le parole di questa Bolla anche ultimamente presentata, *quòd Hospitale & Ecclesia hujusmodi cum Personis in eis degentibus quietè ac pacificè vivere possint, & Divinis obsequiis eò liberiùs vacare possint, quò à se-*

à sæcularium & extranearum Personarum strepitibus immunes exstiterint, prædictæ Reginæ in hac parte supplicationibus inclinati, authoritate Apostolica, tenore præsentium districtiùs inhibemus universis & singulis Personis, cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, vel conditionis exstiterint, etiamsi Patriarchali, Archiepiscopali, Imperiali, aut Regali, vel quavis alia Ecclesiastica, vel Mundana, præfulgeant dignitate, ne in Hospitali vel Ecclesia prædictis contra voluntatem dicti Prioris pro tempore existentis, aut illorum, qui per eum ad gubernandum hujusmodi Hospitale & Ecclesiam deputati exstiterint, in dictis Hospitali vel Ecclesia, aut eorum domibus, pro habitando intrare, vel aliquos ad habitandum ponere; seu prædictum Priorem vel Gubernatores per minas, aut terrores, directè vel indirectè, ad recipiendum in Hospitali vel Ecclesia, aut domibus prædictis, Pauperes, vel Sacerdotes, seu Diaconos, aut ponendum ibidem aliquos Officiales, seu Servitores, aut aliquos, qui ibidem pro tempore fuerint positi, removendum inducere præsumant. Disse finalmente, che quando ancora si fosse alla Regina acquistato il juspadronato, questo si venne indubitamente a perdere da'suoi Successori *per non usum*. E per fondare maggiormente quest'ultimo motivo, anzi per dare una ripruova del positivo consenso, che suppongon dato da' Re di Napoli all'abolizione e soppressione dell' Ospedale, e all' incorporazione de' beni del medesimo con la Certosa di S. Martino, senza veruna riserva di juspadronato, hanno gli Avversarj, tra le scritture prodotte ultimamente, presentata una particella estratta dal libro del Capaccio intitolato il *Forestiero*, là dove tratta della Real Chiesa e Convento di S. Luigi di Palazzo de' PP. Minimi di S. Francesco di Paola; di cui parlando scrive, che fù fondato dal Re Ferdinando I. sopra di un suolo venduto al Re da' Monaci di S. Martino, precedente l' assenso Appostolico di Papa Sisto IV., di che ne reca in pruova le parole della Bolla.

Per

Per quanto si appartiene al primo motivo dell' ideata necessità della riserva del juspadronato, non fa mestiere di altro, più di quello, che largamente sen'è detto di sopra, e dee perciò stimarsi sufficientissimo a far comparire la vanità di questa opposizione. Ma non può sentirsi senza nausea ciocchè si soggiunse intorno alla rinuncia, che si dice risultare da quella ragione assegnata dalla pia Regina : *Pro remissione Peccatorum nostrorum*, *&c.* Se così fosse, non mai si verificherebbe quel che i canoni hanno stabilito intorno al juspadronato, cioè, che s' intenda *ipso jure* acquistato con la Fondazione e con la Dotazione ; giacchè in tutte le pie disposizioni, e massimamente in quelle degli Antichi, si leggon queste o simiglianti clausule, *Pro remissione peccatorum meorum*, *Pro diluenda meorum mole peccatorum*, *Pro peccatorum meorum remedio*, *Pro remedio animæ meæ*, secondochè si ha da Marculfo (f) allegato dal dotto Simon d' Olive (g) e da Gasparo Zieglero (h), a' quali deesi aggiugnere la gravissima autorità del Vanespen (i) che facendo parola del motivo, per cui i beni donati alle Chiese, e ad altri Luoghi Pii, diconsi Prezzo e Redenzione de' peccati, scrisse. *Dicuntur insuper Pretia vel Redemptio peccatorum, quia Fideles temporalia Deo offerunt, ut juxta Divinum monitum eleemosynis peccata sua redimant, vel ut faciant sibi amicos de mammona iniquitatis, ut cùm defecerint, recipiant ipsos in æterna tabernacula : hæcque ratio fere in omnibus piarum dispositionum antiquis instrumentis occurrit. Hinc & jampridem dictum, quòd Sacerdotes comedant peccata Populi, eò quòd comedant ea, quæ Populus in expiationem peccatorum offert.* E dopo altre parole (K) : *Nihil notius est, quàm Fideles, qui vel inter vivos, vel mortis causa, bona sua recta intentione Ecclesiæ relinquunt, ea donare & relinquere propter honorem Dei, & ad animarum suarum salutem*. I Gentili eran quelli,

(f) lib.1.prol.5.& lib.2.cap.1.4.35. et 36.
(g) quest. notab.du droit liv.1.chap.6.in not.num.2.
(h) ad lib.2.decret.tit.13.cap.12.V.Hospitale,et de dot.Eccles.cap.8. num.9.
(i) par.2.tit.32.cap.3.num.6.et 7.
(k) num.19.

quelli, che privi del chiaro lume di nostra Santa Fede, e incapaci perciò di un sì bel fine, ad altro non intendeano, che a procacciarsi nel Mondo l' immortalità del lor nome. Ma per l'opposito i Cristiani, quantunque la Chiesa accordi loro tutti que'diritti, i quali si comprendono sotto il juspadronato, non gli riguardan però per motivi principali della lor disposizione, ma vengon più tosto spinti alle opere di pietà, per procacciarsi meriti nell'altra vita, e per liberarsi dalle pene dovute a' proprj peccati: *C'estoit par le mouvement d' une idolatre superstition, que les Anciens se portoient à ces liberalitez, où ils ne se proposoient, qu' une vaine ambition, ou qualch' autre obiect moins receuable. Mais parmy nous, qui vivons èclairez de la lumiere de l' Evangile, toutes ces fondations aboutissent au culte de Dieu, & servent de remede à nos pechez, & de soulagement aux peines, qu' ils ont meritèes*. Così elegantemente Simon d' Olive nel luogo poc'anzi recato.

Al terzo motivo preso dalla qualità della Chiesa, manca il fondamento del Fatto e del Dritto; giacchè nè la nostra Chiesa può dirsi Collegiata, nè quando fosse tale, potea la Regina essere incapace di acquistare sopra la medesima il juspadronato. Quali debbano esser le condizioni, per le quali una Chiesa dicesi Collegiata, ci vengon recate dal Florente (l) in quelle parole: *Conventualis sive Collegiata Ecclesia vocatur, quæ constat ex pluribus Clericis sive Monachis, quibus publica auctoritate Superiorum, tam Ecclesiasticorum, quàm Sæcularium, jus concessum est in unum conveniendi, & Collegium sive Conventum constituendi; nempe ut commune jus Fraternitatis habeant, commune jus Suffragii, Capituli, Arcæ communis, Syndici, jus condendorum statutorum, jus mulctæ, & communis sigilli, sicut vulgo notant ad cap. 11. de Constitut., ad nostrum cap. 25. & 30. infra, & ad cap. Dilecta, de excess. Prælator. & cap. cùm Ecclesia Sutrina 3. de caus. possess. & propriet. Quibus etiam competit de corpore & gremio Ecclesiæ suæ Prælatum eligere; sive is sit Plebanus, si Ecclesia*

(l) ad cap. 25. de jurepat.

clesia Parochialis fuerit , sicut in nostro cap. nobis , & in cap. 1. *de elect. (cui in d. cap. nobis opponitur Capella , in qua Rector solus constituitur) sive etiam Ecclesia Collegiata non sit Parochialis , sed communibus suffragiis Praepositus vel Decanus eligatur*. Nè ove manchino o tutte o alcune di tali circostanze, quantunque una Chiesa sia servita da più Cherici subordinati a un Rettore, i quali tengano inoltre la loro abitazione nella medesima , può ella dirsi Collegiata , siccome siegue a scrivere il Florente: *Sunt & quaedam Parochiales Ecclesiae , in quibus plures quidem Clerici habitant , sed non habent jus Collegii : quibus unus Rector praeest , sive illi Clerici habitent in eadem Ecclesia cum Rectore , sive per minores Titulos & Capellas.* Non può adunque dirsi Collegiata la nostra Chiesa, quantunque dovesse esser servita da dodici Sacerdoti , e da quattro Diaconi, i quali doveano coabitare dentro del ricinto della medesima; giacchè non vi scorgiamo tutti que' riquisiti, che costituiscono Collegiata una Chiesa, de'quali fa motto il Florente nelle trascritte parole. Ma diamo, che fosse Collegiata , in qual Canone lesse mai il nostro dottissimo Avversario e Maestro, che per la Fondazione e Dotazione de' Monasterj, e delle Chiese Collegiate , non si acquista il juspadronato , il quale s' intenda riservato solamente a'Fondatori degli Oratorj, e delle private Cappelle? Certamente Papa Pelagio in un canone (m) da noi in altro rincontro di sopra recato credè, che per la Fondazione di un Monastero si fosse acquistato il padronato a colui, che fondato l' avea , e che perciò senza il di lui consenso non potea venirsi all' elezione dell' Abbate . E questo stesso il veggiamo praticato fin da' tempi di S. Gregorio, il quale, siccome a suo luogo si è veduto , in una sua lettera (n) ordinò , che l' elezione dell' Abbate di un Monastero , il quale dovea parimente soprantendere a un certo Spedale, si fosse fatta col consenso del Rè, fondatore non meno del Monastero che dell' Ospedale . Collegiata inoltre era quel-

la

(m) can. Abbatem 4. 18. quaest. 2.
(n) lib. 11. ind. 6. epist. 10.

la Chiesa, su'l padronato della quale a Papa Clemente III. (o) furon proposti i seguenti due dubbj, siccome comenta il Florente (p): *Prima quæstio, an sola Ecclesiæ constructione aliquis efficiatur Patronus. II. Utrùm ad electionem Plebani seu Rectoris in Ecclesia Conventuali vel Collegiata cum Clericis Patronus admitti & interesse debeat, vel an debeat excludi, &c.* Ma non occorre innoltrarci più a confermar questa verità con allegare tanti altri testi del dritto canonico, da' quali potrebbesi far manifesta; postochè ella è così evidente e palese, che sarebbesi torto al suo chiaro lume, se si pretendesse di farla maggiormente risaltare. Che se l'Avversario non potea apprender da' Canoni la sua pellegrina dottrina, molto meno la potea apprendere dagli esempli non pochi, che noi abbiamo nel Regno di tante Chiese Collegiate, le quali sono di Regio Padronato. Non è forse Collegiata la Chiesa di S. Niccolò di Bari? Non quella di Altamura? Non l'altra di Lucera in Puglia, i di cui Canonicati per la metà sono a collazione del Rè? Non tante e tante altre Chiese, che di troppa noja sarebbe il rammentarle tutte? Nè potea parimente recarci una sì perniciosa dottrina come insegnata dalla Corte di Roma; giacchè il più, che forse si è affermato dagli Scrittori addetti alle massime di quella Corte, si è stato, che'l juspadronato sopra le Chiese Conventuali e Regolari non si acquisti con la sola Fondazione, senonse inquanto alle preminenze nelle processioni, nel sedere, e ad altri diritti onorifici, non già inquanto al diritto di presentare: ma che questo pur si acquisti, qualora vi sia intervenuto l'Assenso del Papa (q). Che s'è così, ove pur si volesse menar buona a' Preti questa dottrina, egli è certo che non si potrebbe porre in disputa alla Regina e a' suoi Successori il padronato sù la nostra Chiesa, almeno inquanto a' diritti onorifici: ciocchè solo basterebbe a far sì, che

 la

(o) cap.25.de jurepatr.
(p) ad d.cap.25.
(q) Doctores apud Sabell.V.Juspatronatus num 5.& seqq.

la Chiesa sia di Regio Padronato . Ma ella è ancora tale inquanto al diritto di presentare, postochè con l'assenso di Papa Gregorio XI. la medesima Regina la sottrasse dalla giuridizione dell' Arcivescovo di Napoli, e la sottopose alla soprantendenza de' Monaci della Certosa di S. Martino, costituendovi parimente per Rettore il Priore , che sarebbe stato *pro tempore* della medesima.

Più di tutti nonperò stravagante ci sembra il IV. Motivo, con cui si è dall' Avversario intrapreso , che la Regina avesse rinunciato al juspadronato, con domandare a Papa Gregorio XI., che il Priore della Certosa di S. Martino non si fosse potuto inquietare nella soprantendenza , che l' era stata raccomandata nell' Ospedale e nella Chiesa da qualunque Persona , che si fosse , eziandio decorata della dignità Reale: la quale inoltre non avesse potuto pretendere di entrare ad abitare nell' Ospedale, o di costrignere il Priore a ricever Poveri o Preti nell' Ospedale o nella Chiesa, contra la di lui volontà, o a licenziarne alcuno di que' che vi si ritrovavano ammessi . Perocchè primieramente egli è da avvertire, che quel Sommo Pontefice siccome a petizione della Regina ciò proibì sotto pena delle censure a qualsisia Persona anche costituita in dignità Reale , così vietollo ancora a qualunque Persona costituita in dignità Ecclesiastica: *Inhibemus universis & singulis Personis cujuscumque dignitatis , status , gradus , ordinis , vel conditionis exstiterint , etiamsi Patriarchali , Archiepiscopali , Imperiali , aut Regali , vel quavis alia Ecclesiastica vel Mundana præfulgeant dignitate , ne in Hospitale vel in Ecclesia prædictis contra voluntatem dicti Prioris pro tempore existentis , aut illorum , qui per eum ad gubernandum hujusmodi Hospitale & Ecclesiam deputati extiterint, in dictis Hospitali vel Ecclesia , aut eorum domibus , pro habitando intrare , &c.* Ora fingasi , che lo stesso Papa Gregorio XI., o alcun de' suoi Successori , avesse ordinato che dentro del recinto dell' Ospedale e della Chiesa si fosse dato ricetto a un qualche Vescovo scacciato dalla sua Sede, o anche a qualsisia altro Sacerdote; potrebbe forse

pre-

pretenderſi, che non ſarebbe ſtato ciò permeſſo al Papa, perchè venivagli impedito dal tenore dell'accennata Bolla, con la quale certamente ſi ſtendea il divieto a ogni Perſona, che foſſe decorata di qualſiſia dignità Eccleſiaſtica? Ma ſe il Papa non può preſumerſi, che aveſſe voluto comprendere ſotto il ſuo divieto anche i ſuoi Succeſſori; come vorremo che aveſſe potuto comprendere la Regina, ch'era la Fondatrice dell'Oſpedale, o i Rè ſuoi Succeſſori? Tanto egli è vero, che non gli compreſe, che tutti i noſtri Storici ci atteſtano, che i Rè ſucceſſori ſi ſervirono delle ſtanze dell' Oſpedale e della Chieſa, come di luogo lor proprio, per dar ſontuoſi pranſi alla Nobiltà Napoletana, e per celebrarvi ſontuoſe feſte, ſiccome di ſopra ſi è detto. Il divieto adunque fù fatto per ognun' altro, fuorchè per la Regina, e per i ſuoi Succeſſori, i quali come Fondatori aveano tutto il diritto e nella Chieſa e nell' Oſpedale, a cui certamente non ſi venne a rinunciare con sì fatto divieto. Nè quelle parole, *Etiamſi Patriarchali*, *Archiepiſcopali*, *Imperiali*, *aut Regali*, *&c.* fanno alcuna forza per comprendere anche la Regina e i ſuoi Succeſſori; eſſendo queſta una clauſula ſolita apporſi in tutti i Reſcritti Appoſtolici, co' quali vietaſi alcuna coſa, uſata fin da' tempi di S. Gregorio; in una lettera del quale recata a ſuo luogo parlandoſi anche di Oſpedale di fondazione Reale, leggiamo (r): *Statuentes*, *nullum Regum*, *nullum Antiſtitum*, *nullum quacumque præditum dignitate*, *vel quemque alium*, *de his*, *quæ Xenodochio à ſupraſcriptis præcellentiſſimis Filiis noſtris Regibus jam donata ſunt*, *vel in futuro à quibuſvis aliis de proprio fuerint jure collata*, *ſub cujuslibet cauſæ occaſioniſve ſpecie minuere vel auferre*; *ſive ſuis uſibus applicare*, *vel aliis piis cauſis pro ſuæ avaritiæ excuſatione poſſe concedere*. Ma ſi foſſe ſteſo il divieto anche alla Regina e a' ſuoi Succeſſori, che perciò? Che ha che fare quel che con il medeſimo fù ſtabilito, col juſpadronato, che in vigor della Fondazione competea alla Regina? Il divieto fù certamente

mente

(r) lib. 11. ind. 6. epiſt. 10.

mente fatto dalla Regina ſteſſa, la quale volle farlo avvalorare dal Papa con la fulminazion delle cenſure; affinchè le leggi ſtabilite nella ſua fondazione ſi foſſero ſempre mantenute nella lor forza e oſſervanza, nè ſi foſſero reſe inefficaci dall' autorità de' ſuoi Succeſſori. Era certamente in ſua balìa di preſcrivere intorno al retto governo dell' Oſpedale e della Chieſa quelle leggi, che meglio le ſembravano profittevoli; nè può dirſi che con sì fatte leggi aveſſe inteſo di rinunciare a quel diritto, che venivale *ipſo jure* conceduto con l' atto della Fondazione e della Dotazione: che anzi lo ſteſſo ſtabilimento di tali leggi è effetto del juſpadronato e dell' ampio diritto, ch' ella avea sù de' Luoghi da eſſa fondati, ſecondo i principj altrove ſtabiliti. Di che cene ſomminiſtra ancora una ben chiara idea quell' Oſpedale medeſimo, di cui favella S. Gregorio nella ſoprallegata lettera; giacchè ſebbene in queſta a petizion della Regina fondatrice dell' Oſpedale, e del Rè ſuo Figlio, aveſſe fatto quel divieto, di cui abbiam recate le parole: non dubitò però punto del juſpadronato, che sù l' Oſpedale a' medeſimi competea: che anzi ſpiegoſſi che l' elezione dell' Abbate, alla di cui cura ne ſtava commeſſa l' amminiſtrazione, doveſſe farſi col conſenſo del Re, ſecondochè abbiam detto di ſopra. E finalmente che altro mai contenea quel divieto, il quale a iſtanza della Regina feceſi dal Papa; ſenonſe che a neſſuno foſſe permeſſo o di abitare, o di far entrare altri ad abitare, dentro del ricinto della Chieſa e dell' Oſpedale, ſenza la licenza e'l conſenſo del Priore? Aſſai più rigoroſo è un ſimile divieto, che con Bolle de' Sommi Pontefici ſta fatto a chiccheſia, il qual voleſſe far pernottare o nella Real Caſa dello Spirito Santo, o in quella della Santiſſima Annunziata, Donzelle, che non ſien proprie dell' opera di que' due Santi Luoghi; perocchè nemmeno a' Governadori, anzi nemmeno al Signor Vicerè, può eſſere ciò permeſſo: e lo ſteſſo poſſiam credere, che troviſi ſtabilito per tutti gli altri Luoghi Pii di queſta Città, tuttochè di fondazione laicale, e ſubordinati non che al juſpadronato, ma

all'

all' intera disposizione e giuridizione del Principe. Ora chi mai si sognerebbe di dire e di pretendere, come ha fatto il nostro dottissimo Avversario, che con somiglianti proibizioni fatte per ta' Luoghi, e fornite col terror delle censure, si sia recato il minimo pregiudizio a' Regj diritti? Tanto sarebbe il dire o pretender questo, quanto il volere imprendere, che con la proibizione, la quale si procuran da Roma i più cospicui Monasterj, e le Chiese più magnifiche, che non escan fuori dalle loro Biblioteche libri di sorte alcuna, nè Argenti e altri Arredi preziosi dalle lor Sagrestie, abbiano i lor Superiori perduto ogni diritto sopra di tali Luoghi; e se i Monasterj stessi e le Chiese stan soggetti al diritto di Padronato o Reale o privato, per titolo di Fondazione, il Principe e i Privati ne sieno restati privi; perchè forse nella Bolla di proibizione siasi detto espressamente, che qualunque Persona, sebben decorata della dignità Reale, non possa costrignere i Superiori de' Monasterj e delle Chiese a improntar libri e argenti, contra la lor volontà: allora massimamente, quando tal sorte di Bolla si fosse ottenuta a petizione del Fondatore medesimo.

Ma vengasi finalmente al v. Motivo della perdita del juspadronato *per non usum*. A tal motivo nonperò manca il fondamento così del dritto, come del fatto. Il primo, perchè i Regj juspadronati non si posson mai perdere *per non usum*, essendo di lor natura imprescrittibili, siccome a suo luogo si è pienamente dimostrato, onde non fa mestiere dirne altro in questo luogo. Il secondo, perchè le armi, che affisse fin dal tempo della Fondazione tuttavia si veggono nella Chiesa dell' Incoronata, della casa Reale d'Angiò, e'l ritratto della Regina Giovanna I., bastantemente ci additano, ch'l Luogo era ed è di Regio Padronato; di che per rendersi persuaso l' Avversario, basta che apra il Sabelli (s). Che se i Padri non han mai ardito di togliere da quel Santo Luogo monumenti così preziosi; egli è certo che son venuti continuamente a confessare il diritto, che

(s) V. Arma sive Insignia num. 5. et V. Juspatronatus num. 19.

che vi avea il Principe ; come Succeſſore della Fondatrice. A tuttociò ſi aggiugne la coſtante e non mai interrotta approvazione, che riſulta dal detto e teſtimonio di tutti i noſtri Storici e Scrittori, dal Petrarca fino al Celano, che ha ſcritto ne' noſtri tempi ; i quali tutti han conſervata la memoria ne' loro libri , che quel Luogo era di Regia Fondazione , e per conſeguenza di Regio Padronato. I Priori ſteſſi e Monaci della Certoſa mantenendoſi nel quaſi poſſeſſo dell' amminiſtrazione , che ſuppongon conferita dalla Regina a tutti i Priori *pro tempore*, han ſempre continuato ad atteſtare queſta verità ; e ſuccedendo un Priore all'altro in tale impiego , è venuto a ſuccedervi come preſcelto da' Succeſſori della Regina in vigor della legge della ſua Fondazione . Il che è tanto vero , che i Monaci ſteſſi , quantunque aveſſero ottenute le Bolle di S. Pio , con le quali han preteſo di eſſer divenuti padroni e liberi diſpoſitori dell' Oſpedale e della Chieſa , e di tutti gli effetti , non hanno mai ardito di mutare il titolo del lor poſſeſſo , e di ſervirſi del beneficio di tali Bolle ; ma ſono ſempre comparſi nel Tribunale della Regia Camera in nome dell' Oſpedale , preſentando i privilegj della Regina Giovanna I. e della Regina Giovanna II. , e in vigor de' medeſimi domandando la conſervazion de' medeſimi privilegj. Donde ſe da queſti appariva , che l' Oſpedale era di Regia Fondazione , e per conſeguenza di Regio Padronato , ed eſſi in nome dell' Oſpedale domandavano e otteneano la conſervazion de' privilegj ; forza è che confeſſino , eſſerſi ſempre con le loro domande , e con i decreti del Tribunale della Regia Camera , conſervato al Rè il diritto di Fondatore. E per tralaſciare ogn' altra pruova di tal verità , dee poterci baſtare l' animo ſempre fermo e coſtante non meno della Regina Fondatrice, che de' ſuoi Succeſſori , di mantenere e conſervare il proprio diritto sù queſto Luogo . La Regina certamente, dopo averlo fondato , con il ſecondo diploma de' 12. d'Aprile del 1374. oltre all' avere ridotti alla naturalezza di burgenſatici i Feudi , che avea donati all' Oſpedale , fece eſenti tutti i beni donati al mede-

medesimo , e tutti coloro , i quali fossero stati a' servizj di quello , da qualunque peso di collette , sovvenzioni , gabelle , o di qualsisia altra sorte ; e volle parimente che finattantochè questi si fossero mantenuti ne' servizj dell' Ospedale , non fossero da altri Giudici conosciuti nelle loro cause così civili, come criminali, che dalla Corte della Vicaria del Regno, ma con questa riserva : *Salvo inde & reservato , si ex suadenti rationabili causa forsitan Majestas nostra aliud in contrarium duxerit demandandum : quo casu per hujusmodi nostram exemptionem dicto mandato in contrarium faciendo derogari non intendimus quoquo modo*. La qual clausula si scorge apposta nel fine di tutto il Diploma , sicchè non v' ha dubbio che si riferisca a tutta la disposizione contenuta nel medesimo : e che per conseguenza avesse la Regina voluto riservarsi la facoltà di ridurre di nuovo alla lor propria natura i Feudi , e sospendere l' esenzione dal pagamento de' pesi, e dalla giuridizione dell' altre Corti inferiori , qualora così le fosse piaciuto . E non è questo un' argomento certissimo del Regio Padronato, qual si avea riservato sopra l' Ospedale? Nè men forte è l' altro argomento , che cene somministra l'ordine diretto a' 16. di Giugno del medesimo anno 1374. al Reggente della Vicaria , e a' Governadori della Città d' Aversa, e de' Luoghi del distretto della medesima ; con cui vuole, che sieno rintegrati a un certo feudo, donato già all' Ospedale , alcuni beni che si ritrovavano da altri occupati, con adoperar que' mezzi , i quali secondo le costituzioni del Regno di Sicilia soleano adoperarsi nella rivocazione delle alienazioni de' beni feudali : *Juris præsidium, quo in revocandis feudalibus alienatis illicitè summa processus disquisitione prospicimus, in revocatione simili bonorum Ecclesiæ interpretatione congrua favorabiliter adhibemus* : così ella sul bel principio del Diploma ; conchiudendo poi la disposizione con queste notabili parole , quali giova sempre ripetere : *Illa ad jus & proprietatem Feudi ejusdem , dictæque Ecclesiæ , summariè , de plano , sine strepitu & figura judicii , juxta formam Regni nostri Siciliæ*

 in

in revocatione alienatorum feudalium reſervatam, ſtudeatis legitimè revocare; non obſtante quòd dicta bona aliàs fuerunt feudalia, & nunc in burgenſatica ſunt redacta, ut prædicitur. Eſt enim condignum & congruum, ut Eccleſiarum bona Divinis dedicata ſervitiis, Feudalibus, quæ Principalibus deputantur obſequiis, favore & privilegio potiantur. Ed ecco come la Regina ſi avvale della ſua autorità, in ordinare la rivocazione dell' alienazione di que' beni, che ſpettavano all' Oſpedale da ſe fondato, e in iſtabilir la maniera, con cui tal rivocazione dovea farſi, interpetrando e dichiarando l' altro ſuo Diploma, con cui avea ridotti a natura burgenſatica i Feudi. E in queſto ſteſſo, come di ſopra ſi è detto, moſtra maggiormente il diritto, che aveaſi riſervato ſopra l' Oſpedale e i ſuoi beni, con vietare, che non ſi poneſſe mano a que' beni, i quali quantunque foſsero ſpettati al Feudo, e per conſeguenza all' Oſpedale, ritrovavanſi nonperò incorporati alla Regia Corte, o dalla medeſima ad altri conceduti: *Caventes attentè, quòd ad ea, quæ Curia noſtra tenet, vel alicui per eandem Curiam ſunt conceſſa, ſeu ad ipſam Curiam rationabiliter devoluta, vel aliquibus per prædictam Curiam vel Officiales ejus ad annuum cenſum locata, vel noſtris maſſariis, defenſis, aut ſolatiis deputata ſunt, manus veſtras prætextu præſentium nullatenus extendatis*. Ma qual dubbio vi potrà mai eſſere sù queſto punto, quando la Regina medeſima nel primo diploma della Fondazione ebbe eſpreſſamente per vero, che vi doveano eſſer perſone, alle quali doveaſi appartenere la conſervazione e'l mantenimento dell' Oſpedale? Tanto ci additano quelle parole: *Inſuper nos præfata Regina profitemur, declaramus, & teſtamur, quòd deponi fecimus per Angelum Calatinucio, & Barchinum de Pontianis, de Florentia, Mercatores Neapoli commorantes, in auro florenos triginta millia convertendos in emptionem poſſeſſionum pro Hoſpitali prædicto, de quibus expenſi & converſi ſunt in emptionem bonorum ipſorum circa ſummam florenorum decem millium; ita quòd reſtat de dicta ſumma triginta millium flore-*

florenorum ipsorum circa florenos viginti millia . *In cujus rei fidem perpetuamque memoriam, ac dictæ Ecclesiæ Carthusiensis, Hospitalis, & Ecclesiæ Coronæ Spinæ memoratæ, & omnium, quorum interest, & interesse poterit, certitudinem & cautelam, præsens privilegium fieri, &c.* E ciò posto, ci dicano ora gli Avversarj, quali Persone sarebbon mai state quelle, alle quali dovea appartenere la conservazione dell' Ospedale, e de' beni assegnati dalla Regina per dote del medesimo? Non altri certamente potranno additarcisi, che i Successori della Regina per lo juspadronato, che aveano sù l' Ospedale, e gli Eletti di questa Città per l'interesse, che vi aveano i Poveri, i quali son cittadini della Repubblica, e vengon perciò rappresentati dagli Eletti. Volle adunque la Regina riservare a se e a' suoi Successori il juspadronato, per cagion del quale avrebbon potuto in ogni tempo esiger conto da' Padri Certosini dell' Ospedale e de' suoi beni; essendo questo uno de' diritti, che si appartengono a' Fondatori, e a' lor Successori, giusta i principj di sopra stabiliti. Nè punto osta che la Regina non avesse espressamente obbligati i Padri a dare un tal conto, ma che anzi avesse tutto rimesso alla lor discrezione: *Super quibus omnibus ejusdem Prioris conscientiam oneramus*: perocchè ciò non ostante doveano i Padri sempre esser tenuti a dar conto del loro impiego, secondochè in termini assai più forti osserva il Reggente de Marinis (t) in queste parole: *Nec Summum Pontificem, si alicujus bonorum administrator extiterit, ab hoc redditionis onere esse exemptum. Estque conclusio hæc adeo vera, ut procedat adhuc si Testator vel Dominus, qui in vita, vel in morte, aliquem administratorem elegerat, necessitatem reddendæ rationis ei remiserit; ut hac remissione non obstante, hic qui administravit, ad rationum redditionem, & reliquorum restitutionem, teneatur*. E finalmente effetto di questo juspadronato, secondochè si raccoglie da quanto abbiam detto là dove si è parlato del juspadronato, è la legge, ch' ella stabilì al suo Spedale, e

 l'opera

(t) ad Revert. dec. 29. num. 4.

l'opera, in cui doveano impiegarsi non solo i beni da se donati, ma anche que', che da altri fossero stati al medesimo legati o donati: *Si à Christifidelibus aliqua bona ipsi Hospitali & Ecclesiæ pro tempore donabuntur, legabuntur, offerentur, seu aliàs quomodolibet tribuentur, illa nostræ simili, ut de præmissis, quæ suppetunt, & dictis proventibus disposuimus, convertantur: ita quòd de statu Hospitalis & Ecclesiæ prædictorum, & supradictis nostris ordinationibus, nil valeat immutari*.

La Regina Giovanna II. intese certamente di conservare un tal diritto con la concessione, che fece all' Ospedale di quegli stessi privilegj, i quali al medesimo erano stati conceduti dalla Regina Fondatrice, e con appellar la Chiesa e l'Ospedale con la dinominazion di Reale, come poco fa abbiam detto. E vogliam credere, che molto speciosi per provare questo stesso, che stiam dicendo, fossero stati i Diplomi del Rè Alfonso I. e del Gran Capitano; giacchè non si son voluti mai produrre da' Padri, quantunque tante volte ne avessero fatta menzione nelle loro istanze presentate nel Tribunale della Regia Camera, anzi dal Tribunale medesimo si fossero tante volte nominati nelle provisioni e decreti spediti a petizione de' Padri. E finalmente non può porsi in controversia, che nell' inventario delle Chiese, Monasterj, Ospedali, e altri Luoghi Pii di Regia Fondazione, e per conseguenza di Regio Padronato, che abbiamo presso il nostro Chioccarelli (u) trovasi espressamente registrata la Chiesa e Ospedale della Santa Corona di Spine. Donde dobbiam conchiudere, che i nostri Serenissimi Principi, e specialmente gli Austriaci, sotto de' quali fù compilata dal Chioccarelli la collezione degli atti e documenti giuridizionali, han sempre conservata la memoria del Padronato, che aveano in questo Luogo; e che anche per tal motivo sia una vanità, una chimera, un sogno, il credere che quello *per non usum* si fosse perduto. Oltrechè bisogna anche avvertire, che per potersi perdere *per non usum* un diritto o un privilegio, fa mestiere dimo-

(u) tom.6.

moſtrare, che colui, al quale ſi appartiene, potendoſene avvalere in una qualche congiuntura, che gli ſi ſia preſentata, non abbia voluto avvalerſene, ſiccome oſſervò il Reggente de Marinis (x). E ciò poſto, dov'è che il Rè Cattolico, o che i Sereniſſimi Principi Auſtriaci, i quali ſono ſtati ſempre aſſenti dal Regno, aveſſero avuta notizia dell'attentato de' Padri ſu'l noſtro Spedale, e delle due Bolle di S. Pio V., le quali non furon mai pubblicate, e non ſene foſſero riſentiti come Fondatori e Padroni del medeſimo? Oggi la prima volta ſi è fatta manifeſta l' uſurpazione, e oggi la prima volta ſono uſcite alla luce le Bolle, inſieme con il Diploma della prima Fondazione. E oggi appunto il noſtro Auguſtiſſimo Padrone, a cui ſen' è data la notizia, per lo pubblico bene de' ſuoi Fedeliſſimi Vaſſalli, uſando della ſua autorità vuole e comanda, che ſi rivochino gli attentati, e ſi rimetta in piedi un Luogo, che dev' eſſere di tanto utile del Pubblico. Nè le controverſie, le quali patirono i Padri nel Tribunale della Nunziatura ſotto il Ponteficato di Pio IV., e ſotto il Regno di Filippo II., poterono render pubblica l' uſurpazione; giacchè appena il Nunzio di quel tempo incominciò a procedere, che i Padri con ſomma accortezza proccurarono, che la cauſa ſi foſſe avocata nella Corte Romana, in cui riuſcì loro, ſenza veruno ſtrepito giudiziario, per mezzo del lor Cardinal Protettore accomodarla, e ottener ſotto del Santo Pontefice ſucceſſore quelle due Bolle, che ſi ſono ſempre vergognati di pubblicare. E quindi rivolgendo contra di eſſi que'dardi medeſimi, che penſan vibrare contra di noi con l'oppoſizion della perdita del Padronato *per non uſum*, ſoggiungiamo, che eſſi appunto, per non eſſerſi mai ſerviti del diritto lor conceduto dalla Corte di Roma con le due Bolle, e col non aver mai queſte prodotte o nel Tribunale della Reverenda Nunziatura, o nel Tribunale della Regia Camera, anzi con aver fatti atti poſitivamente contrarj, cioè con comparir ſempre in nome dell'Oſpedale, e far ſempre profferire i decreti per quell'

(x) ad Reverter.dec.33.num.5.

quell' Ospedale stesso, che certamente in vigor delle Bolle non sarebbe stato più nel Mondo, abbiano *per non usum* perduta qualunque ragione, la qual mai avessero potuto lor somministrare le due Bolle, benchè senza veruna sussistenza e fondamento. Secondo il sentimento di Modestino (y) basterebbe certamente, che dal dì dell' impetrazion della Grazia, o del Privilegio, fussero scorsi dieci anni, tra' quali non sene sia fatto uso: *Nundinis impetratis à Principe, non utendo qui meruit, decennii tempore usum amittit*: ciocchè allora maggiormente dovere aver luogo soggiungono il Reggente Revertera e'l Reggente de Marinis (z), quando non solamente non si sia fatto uso del Privilegio; ma oltracciò si sien praticati atti contrarj alla disposizion contenuta nel medesimo, siccome abbiamo accennato essere intervenuto nella specie di questa causa. Aggiungasi, che secondo il sentimento della Ruota Romana (a), fondato sù l'autorità di due testi del dritto canonico (b), fuor d'ogni controversia dee chicchesia esser privo del beneficio, che avrebbe potuto ricevere da una Grazia conceduta gli, qualora la medesima recava alcun pregiudizio al Terzo; nè solamente colui, che l' ottenne, non sene sia mai servito, ma abbia ancora praticati atti in contrario. Ora quanto maggiormente dovrà ciò aver luogo in questa causa, in cui non già dieci o venti o trenta anni son passati dal dì delle Bolle, ma più di un secolo e mezzo? in cui con le Bolle medesime non recavasi solamente pregiudizio al Principe, ma anche a tanti Poveri di questa Città, e alla Città stessa di Napoli? in cui se i Padri han continuato a tener soppresso e abolito l' Ospedale, che già erasi soppresso e abolito innanzi alle Bolle, non hanno però mai ardito di sopprimerne e abolirne il nome e'l titolo in tante istanze presentate nel Tribunale della Regia Camera? in cui finalmente i Padri medesimi han temuto sempre di pubblicar le Bolle, e col mezzo di esse investirsi di quel titolo,

(y) l.1.D.de nund.
(z) d. de. 11.33.
(a) par.9.recent.dec.285.num.23.
(b) cap.li de terra, et cap.accedentibus, de privileg.

titolo, che loro si accordava, di padroni cioè e liberi dispositori dell'Ospedale e de' suoi beni, quando per la legge della Fondazione non avean sopra del medesimo, che la semplice soprantendenza?

Ma per tornare là, onde con picciola digressione siam partiti, cioè alla pretesa perdita del juspadronato *per non usum*, soggiungono gli Avversarj, che con un positivo atto contrario del Rè Ferdinando *I.* non solo venga ad arguirsi, che si fosse rinunciato al juspadronato, che aveano i nostri sereníssimi Rè sopra il nostro Spedale, ma si venga parimente in cognizione che in tempo di quel Rè i Padri Certosini eran divenuti padroni degli effetti proprj dell'Ospedale, il quale in quel tempo ritrovavasi per conseguenza già soppresso. A tal fine han primieramente presentata una copia della Bolla di Papa Gregorio XI. in cui a petizione della Regina unì e incorporò con l'Ospedale alcuni Beneficj: *Volentes*, sono le parole della Bolla, *votis ipsius Reginæ nobis super hoc humiliter supplicatis favorabiliter annuere, S. Ludovici, & S. Martini, ac Sanctæ Trinitatis, & S. Mariæ de Gripta, Ecclesias sine cura Neapolitanæ diœcesis cum omnibus juribus & pertinentiis earundem Ecclesiarum, præfatis Hospitali & Ecclesiæ Coronæ Spineæ communiter auctoritate Apostolica perpetuò incorporamus, commendamus, & unimus; ita quòd &c.* E hanno inoltre presentata copia di una particella del Forestiero del Capaccio, come già di sopra abbiamo accennato, ove facendo egli menzione della Fondazione del Real Convento di S. Luigi di Palazzo de' PP. Minimi di S. Francesco di Paola, dice che fù da quel Rè fondato in un suolo, che'l medesimo comprò da' Monaci del Monastero di S.Martino, ed era appunto il territorio di uno di que' Beneficj, i quali da Papa Gregorio furono incorporati all' Ospedale. Le parole della Bolla di Papa Sisto IV., con cui si concedè l' assenso Appostolico all' alienazione del Territorio, sono queste, recate con somma affettazione dal Capaccio, e senza punto richiederlo il carattere da lui preso di un Cittadino che istruisce, e di un Forestiero che vuol essere istruito,

to, delle Chiese e altri Edificj di questa Città: *Cùm sicut charissimus in Christo Filius noster Ferdinandus Siciliæ Rex illustris nobis curavit exponi, quòd ipse fervore devotionis accensus, quem ad Religiosos & novam Familiam Jesu Christi Fratrum de Paula gerit, cupiat aliquos ex eis in aliquo loco congruo & honesto prope Neapolim habere, & propterea aliquod Monasterium fundare intendat; jamque quendam locum aptum & commodum sub vocabulo Sanctorum Ludovici & Martinelli cum horto & hortoliciis, & aliis juribus & pertinentiis suis extra muros Neapolitanos consistentem, & ad Monasterium S. Martini etiam prope Neapolim Carthusiensis Ordinis legitimè pertinentem, repererit, quem dilecti Filii Prior & Conventus dicti Monasterii pro convenienti pretio in alia mobilia bona pro dicto Monasterio emenda, & eidem utiliora convertendo, ad hoc ut inibi locus pro dictis Fratribus construi possit, eidem Regi vendere, seu certo modo permutare contentantur, si ad id authoritas Apostolica suffragaretur. Nos qui Divinum cultum, &c.* Dopo recitate le quali parole dal Cittadino, si fa con maggiore affettazione rispondere dal Forestiero, a cui certamente poco dovea importare di ciò sapere: *Talchè il suolo è de' Monaci Cartusiani, e venduto al Rè, ed il titolo della Chiesa è di S. Lodovico e Martinello, &c.* Da' quali due documenti uniti insieme credono gli Avversarj di poter manifestamente provare, che se il Beneficio di S. Lodovico e Martinello era incorporato all' Ospedale, e per l' opposito si vende poi il territorio di questo Beneficio da' Monaci come padroni del medesimo al Rè Ferdinando; certamente in quel tempo ed erano i Monaci divenuti padroni dell' Ospedale e de' suoi effetti, o sia per privilegio Appostolico, e forse con la pretesa Bolla di Papa Niccolò V. in tempo di Alfonso padre di Ferdinando, o sia per Concessione Reale; ed era in notizia del Rè, che i Monaci aveano acquistato un tal dominio, postochè il Re stesso comprava da' Monaci quegli effetti, ch' erano già stati dell' Ospedale.

Che non vi fosse mai stata Bolla alcuna di Papa Niccolò V., con

con la quale si fosse soppresso l' Ospedale, e unito alla Certosa di S. Martino, nè alcun Diploma del Rè Alfonso I., con cui o si fosse a ciò acconsentito, o si fosse da lui direttamente conceduto, apparisce chiaramente da quanto in altri luoghi della presente scrittura si è dimostrato; non solo là dove abbiamo avvertito, che i Padri non han voluto mai produrre quel Diploma del Rè Alfonso, che tante volte era stato additato nelle loro istanze, e tante volte nominato ne' decreti e provvisioni della Regia Camera; onde dobbiam presumere, o che non avesse mai quel magnanimo Principe formato alcun Diploma attinente a tal materia, o che formato l'avesse tutto contrario all' intenzion de' Padri: ma là parimente ove abbiam divisato, che se i Padri avessero avuto o il Beneplacito Appostolico di Niccolò V., o il Regio Diploma di Alfonso, avrebbono avuta una forte difesa contra l' inquisizione del Nunzio di Napoli, e contra i carichi lor dati dalla Corte di Roma sotto Papa Pio IV., quando, siccome abbiamo dall'assertiva della Bolla di S. Pio, che incomincia *Romanus Pontifex*, diceasi contra di essi: *Quòd ipsi Prior & Conventus fines facultatis eis à dicta Joanna Regina fundatrice statutos, piam voluntatem & ordinationem suas hujusmodi transgrediendo, Hospitale & Ecclesiam præfata, ac omnia illorum fructus & proventus, ac jura, veluti essent de propria eorum mensa, sibi ipsis de facto occupaverant; ac Clericos, seu Presbyteros sæculares, eidem Ecclesiæ deservientes, saltem in numero ab ipsa Joanna Regina Fundatrice ordinato, non tenuerant, neque aliquam inibi hospitalitatem servaverant, & minus servabant: imo mansiones Infirmorum dicti Hospitalis prophanis usibus in grave totius Populi scandalum applicaverant*. A tali accuse avrebbon certamente risposto o con la Bolla di Niccolò V., o col Diploma di Alfonso, e si sarebbe tosto finita la causa. Ma essi, che non aveano alcuna difesa, si abbandonarono unicamente alla discrezione del Papa, quando dissero: *Se in judicium cum eodem Pio Prædecessore intrare, vel contra eum contendere, nullatenus*

 velle:

velle: imo tanquam humiles obedientiæ filios omnia, quæ habebant, ipsi Pio Prædecessori liberè dimittere paratos esse. Nè quando si fossero potuti difendere con le accennate concessioni, si sarebbon potuti obbligare al pagamento di scuti diecimila per transazione de' frutti raccolti esatti e consumati, senza adempiere l'opera, nè ad accusarsi del loro gran misfatto a' piedi di un Confessore. E' adunque fuor di controversia, che sotto il Ponteficato di Niccolò V., e sotto il Regno di Alfonso I., i Padri Certosini non poterono doventar padroni dell' Ospedale, e de' suoi effetti.

Pretenderanno intanto gli Avversarj, che ciò fosse accaduto sotto il Regno di Ferdinando I. figliuolo di Alfonso, o per mezzo di una spezial concessione (di cui non ne apparisce, nè mai è stato additato da' Padri, alcun documento) o per un tacito consenso del medesimo, che vedendo dismessa l'opera dell' Ospitalità, e scorgendo, che la Certosa aveasi occupati tutti i beni dell' Ospedale, tanto fù lontano di querelarsene e di risentirsene, che anzi ne riconobbe il lor legittimo dominio, con la compera del sopraccennato territorio. Ma una tal congettura non può affatto sostenersi; attesochè dalla medesima Bolla di S. Pio abbiamo, che l' opera dell' Ospitalità non erasi dismessa, che da 30. anni in circa innanzi al tempo di S. Pio. Adunque sussisteva tuttavia ne' tempi del Rè Ferdinando I. E quando pure questo Principe o espressamente o tacitamente avesse permessa alcuna novità tentata da' Padri sù l' Ospedale, e i suoi effetti, di qualunque atto del medesimo non si dovrebbe tener conto alcuno; sì perchè non avrebbe potuto egli ciò fare in pregiudizio de' Successori; sì perchè nemmeno l' avrebbe potuto fare in pregiudizio della nostra Eccellentissima Città, di cui era principale l' interesse, siccome di sopra si è dimostrato; e sì ancora perchè non abbiamo, che un tale atto fosse stato confermato dal Rè Cattolico, o dall' Imperador Carlo V., secondochè essere appo di noi necessario, osserva dopo il Reggente Re-

ver-

vertera il Reggente de Marinis (c) ivi : *Dic , indubitatum esse apud nos , Serenissimos Reges nostros Austriacos nullo pacto adstrictos esse ad observandum contractus & privilegia concessa à Regibus Ferdinando I. & II. Alphonso II. & Frederico Aragoneis ; quamvis dicamus , fuisse eos Regni hujus possessores & Reges ; sed tantùm teneri habere rata gesta per Alphonsum I. legitimum Regem , cui legitimè pariter successerat Rex Catholicus ejus ex Fratre Nepos : ita annuit Dom. Reg. fuisse hic decisum , & infra dec.* 289. *& Reg. Moles in dec.* 10. *art.* 9. *in tit. de jure devolut. post Loffred. consf.* 4. *n.*18. *& consf.* 21. *n.* 12. *ubi testatur , nunquam vidisse privilegia dictorum Regum fuisse in his supremis Tribunalibus exequutioni demandata , nisi priùs à Rege Catholico , vel Cesarea Majestate Imperatoris Caroli , confirmata apparerent , Camill. de Medic. consf.* 60. *num.*13. , *idemque scripsi ego lib.* 2. *mearum resolut. cap.* 173. Oltrechè per quanto si appartiene a questo Principe dee militare lo stesso raziocinio , di cui ci siam serviti poc' anzi , cioè che se i Padri avessero avuta dal medesimo o una qualche Concessione , o una tacita permissione , l' avrebbono opposta in lor difesa all' inquisizion del Nunzio e della Corte di Roma , nè si sarebbono così vilmente abbandonati alla disperazione .

La verità nonperò si è , che 'l Rè Ferdinando I. non si sognò affatto di recare alcun pregiudizio all' Ospedale della Santa Corona di Spine , nè a' beni del medesimo , e molto meno al Regio juspadronato , ch' egli sopra di quello avea come successore della Regina Giovanna I. Perocchè primieramente è da avvertirsi , che quattro furono i Beneficj , i quali da Papa Gregorio XI. furono incorporati e uniti all' Ospedale , distinti e separati tra di loro , come si raccoglie da quelle parole della Bolla : *S. Ludovici , & S. Martini , ac Sanctæ Trinitatis , & Sanctæ Mariæ de Gripta Ecclesias sine cura Neapolitanæ diœcesis , cum omnibus juribus & pertinentiis earundem Ec-*

 cle-

(c) ad dec.33. num.2. & 3.

clesiarum. Per l'opposito il luogo venduto da' Padri Certosini al Rè dinominavasi dal titolo di un Beneficio, che portava il nome di S. Luigi e S. Martinello: *Quemdam locum aptum & commodum sub vocabulo Sanctorum Ludovici & Martinelli cum horto & hortoliciis &c.* Adunque ben può essere intervenuto, che l'Ospedale possedea i due Beneficj separati e distinti tra di loro, de' quali uno intitolavasi di S. Luigi, l'altro di S. Martino; e che i Monaci all'incontro avessero posseduto un luogo, che portava il titolo di questi due Santi unitamente, cioè di S. Lodovico e di S. Martinello. La qual cosa non dee recare alcuna maraviglia, giacchè ancora oggi in questa Città si veggono Chiese, che portano un medesimo nome, come sarebbon tra l'altre le due Chiese sotto il titolo di S. Maria a Cappella, tanto per altro vicine tra di loro, tante Chiese sotto il titolo di S. Maria delle Grazie, della Santissima Trinità, di S. Niccolò, di S. Antonio, e di molti altri Santi. Che anzi è molto facile, che sotto i Re Angioini si fossero edificate varie Chiese e Cappelle in questa Città in onor di S. Luigi, ch' era stato fratello del Rè Carlo I., e fù canonizato da Papa Bonifacio VIII. sotto il Rè Roberto, e in onor di S. Martino, a cui i Francesi professavano una somma divozione; onde la stessa Real Cappella de' Rè di Francia era dedicata in onor di questo Santo, siccome abbiamo da Marculfo (d) e dal dotto du Fresne (e): sicchè volendo Carlo Illustre Duca di Calabria padre della nostra Regina Giovanna edificare una Chiesa col suo Monastero per comodo de' Padri Certosini, volle ancora edificarla sotto il titolo di S. Martino. Non una adunque, ma varie poterono essere in Napoli in que' tempi, ne' quali dominavano i Re Angioini, le Chiese, Oratorj, e Cappelle, ch' eran dedicate in onor di questi due Santi, o unitamente, o separatamente. E quindi niente può provare l' argomento degli Avversarj, perchè eran due le Chiese, le quali furono unite con l' Ospedale, e una

(d) lib.1. form.38.
(e) in Glossar. med. & inf. latin. V. Capellæ Palatinæ.

e una all' incontro era la Cappella, da cui prendea nome il territorio venduto al Rè da' Monaci Certosini; e perchè osta loro questo stesso, cioè, che le due prime possedeansi dall' Ospedale, e l'altra da' Monaci: donde a' Padri si appartiene il dimostrare il contrario, cioè, che tali Chiese non eran diverse, ma che il loro Monastero avesse fatto acquisto delle due prime, ch'eran proprie dell' Ospedale, per mezzo di quella Unione, che pretendono essèr seguita con la Bolla di Papa Niccolò V., e che poi le avesse possedute sotto il titolo di S. Lodovico e Martinello. Aggiungasi, che i Padri di quel tempo ben poterono ingannare il Rè, con dargli a intendere, che quel luogo, il quale era dell' Ospedale, di cui si erano intrusi nell' amministrazione, fosse stato proprio del lor Monastero; nè facea di mestiere, che l' unione fatta con la Bolla di Papa Gregorio degli accennati Beneficj con l' Ospedale, fosse in notizia del Rè: il quale vedendo che il Luogo possedeasi da' Monaci, nè sapendo che possedeasi da' medesimi non già come padroni, ma bensì come amministratori dell' Ospedale, potè benissimo ingannarsi, e comprar da' Monaci quel che era dell' Ospedale, e di suo Regio diritto. Dal qual fatto potrà anzi argomentarsi, che i Padri Certosini fin da que' tempi, avvalendosi della congiuntura de' travagli, che pativa quel Re da' suoi Baroni, e dalle continue inquietudini, nelle quali si trovava, incominciarono passo passo a usurparsi i beni, ch' eran proprj dell' Ospedale. Perlaqualcosa non indovinerebbe forse male chi dicesse, che si fossero ancora i Padri adoperati col Capaccio, per fare inserire nel Forestiero la Bolla di Papa Sisto IV., e di far dire al Forestiere quelle parole, che si sono trascritte, con tanto manifesta affettazione, quanta da ognun può prontamente ravvisarsi: di che non leggiere argomento cene somministra ancora lo scorgersi, che 'l Forestiero del Capaccio conservasi nel loro Archivio tra l'altre scritture del Monastero, siccome si dice dal Notajo nell' estratta che fa; quasichè sia questo libro uno de' più forti documenti, e una delle più autentiche scritture, per dimo-
strare

strare la giustizia e 'l titolo del lor possesso. Nè ci dee poter sembrare molto strana una tal congettura; giacchè una somigliante diligenza veggiamo essersi adoperata non solo col Tassone loro Avvocato, nel far nascondere al pubblico nelle sue opere la Fondazione dell'Ospedale, e nel far trascrivere le parole della Bolla di Papa Gregorio XI. manche e dimezzate, siccome a suo luogo si è detto; ma ancora con i Ministri subaltermi del Tribunale della Regia Camera, nel far credere al medesimo, ch'eran proprj del Monastero que' beni, ch' eran proprj dell' Ospedale, con quelle arti e con quelle macchinazioni, le quali altrove si sono rapppresentate.

Resta ora, che dimostriamo brevemente il diritto, che si appartiene al Regio Magistrato, di costrignere i Padri Certosini eziandio alla restituzione de' Frutti da essi esatti, riscossi, e consumati, da' beni dell'Ospedale e della Chiesa, senza adempiere l'opera dell' Ospitalità, e senza eseguire interamente a rispetto della Chiesa, quel che la Fondatrice ordinò che si fosse eseguito. Che sieno essi obbligati alla restituzione de' frutti non sembra, che si possa recare a controversia; giacchè avendo amministrati i beni di un pubblico Spedale, nè avendo adempiuta quell' opera, a cui eran tenuti in vigor della legge della Fondazione; sono certamente debitori de' frutti, che han consumati a beneficio del lor proprio Monastero. E la ragione n'è manifesta, perchè il dominio de' beni assegnati per dote dell' Ospedale in sì fatta guisa è de' Poveri, in beneficio de' quali fù dalla Regina Giovanna I. fondato l' Ospedale, siccome abbiamo a suo luogo dimostrato, che i medesimi vengon chiamati a tali beni *in vim fideicommissi*; al qual proposito aggiungiamo ora quel che si disse dal Giureconsulto (f) ne' termini di alimenti lasciati a' Liberti: *Si quis Libertis alimenta reliquerit, etsi legati fuerint Servi, & rogati Legatarii manumittere, ad fideicommissum admittuntur, ut & Divi quoque Severus & Antoninus rescripserant*. Ove si scorge chiaramente, che i Liberti vengon

(f) l. 2 D. de alim. et cibar. leg.

gon chiamati *ad fideicommissum alimentorum*, come osservò la Chiosa. Così anche Scevola (g) disse ne' medesimi termini: *Gajo Sejo trecentos aureos legavit, ut ex usuris ejus summæ Libertis cibaria & vestiaria præstaret, quæ statuerat: codicillis autem eandem summam vetuit dari Gajo Sejo, sed dari Publio Mævio voluit. Quæro an Libertis fideicommissum debeat Mævius? Respondeo, Mævium, nisi aliud, de quo non deliberaretur, doceat sibi à Testatore injunctum, videri secundùm voluntatem Testatoris recepisse ea onera, quæ adscripta erant ei summæ, quæ in eum codicillis transferebantur*. Sù di che giova udire l' ammaestramento del gran Cujaccio (h) in quelle parole: *Testator, pluribus Hæredibus institutis, unum ex eis præter portionem hæreditariam præcipere jussit pecuniæ quantitatem certam, ita ut ex incremento ejus pecuniæ, sive usuris ejus sortis, quot annis, vel quot mensibus, vel quot diebus, alimenta præstaret Libertis Testatoris. Quo genere Libertis per fideicommissum alimenta legasse intelligitur*. Presupposto il qual dominio ne' Poveri, ne siegue, che in nessuna guisa, nemmeno dal Principe stesso, potea quello lor togliersi: dovendo la donazione Reale esser ferma e stabile perpetuamente, come in una lor costituzione (i) dissero gl' Imperadori Onorio e Teodosio: *Quod autem ex eo jure ubicumque ad singulas quascumque personas, vel præcedentium Principum largitas, vel nostra Majestas, voluit pervenire, id in eorum patrimoniis æterna firmitate perduret. Ea verò, quæ multiplicibus constitutis ad Venerabilem Ecclesiam voluimus pertinere, Christiana sibi meritò Religio vindicabit*. E questo stesso fù diterminato dagl' Imperadori Teodosio e Valentiniano (k) in quelle parole: *Prædia Domus nostræ si semel jure perpetuo, vel nostra præceptione, vel auctoritate illustris Viri Comitis ærarii privati, apud aliquem fuerint, vel jamdudum sint collata, ad alium transferri Perpetuarium non*

opor-

(g) l.13. D. eod. tit.
(h) lib.7.respons.Papin.ad l.8.de alim.et cibar legat.
(i) l.5.C de Pagan.
(k) l.fin.C.de locat.prædior.civil.etc.lib.11.

oportet. Apertè enim definimus hoc edicto, ut à Perpetuario nunquam possessio transferatur; etiamsi alteri eam Imperator vel exoratus, vel sponte, donaverit, sive annotatione, sive pragmatica. Perlaqualcosa i Padri Certosini nemmeno con un tacito o espresso consenso de' Serenissimi Rè, che han dominato in questo Regno, dato peravventura a qualche Bolla Pontificia (ciocchè non esser mai intervenuto, a suo luogo si è dimostrato) potrebbon difendere l' incorporazione da essi fatta de' beni dell' Ospedale in beneficio della lor Certosa, con dismetter l'opera dell' Ospitalità: giacchè il dominio di tali beni era de' Poveri, e per essi della nostra Città di Napoli, la quale non ne potea essere spogliata nè dal Papa, nè dal Principe, e in ogni tempo è in istato di vendicargli, come si spiegarono gl' Imperadori Onorio e Teodosio nelle parole poco fa trascritte: *Christiana sibi meritò Religio vindicabit*; potendo noi dir benissimo: *Neapolitana sibi meritò Civitas vindicabit*. Ora quanto maggiormente non potea esser loro lecito di ció fare, senza alcuna autorità o sia tacita, o sia espressa, del Principe? Se adunque l' han fatto, siccome debbono oggi alle richieste del Regio Fisco, e della nostra Eccellentissima Città, restituire gli effetti, che si ritengono dell' Ospedale; così debbon parimente restituire tutti que' frutti, i quali si hanno da tanto tempo raccolti e consumati in beneficio del proprio lor Monastero; affinchè si possano impiegare nell' aumento dell' opera dell' Ospedale, giusta i termini assai proprj per questa causa della costituzione dell' Imperadore Zenone (l) in quelle parole: *Hac lege sancimus, ut si quis amplissimam Praefecturam gubernans aurum aquaeductui deputatum, ad alterum quodlibet opus, non aquaeductibus vel aquae publicae competens, extruendum vel curandum putaverit convertendum, de suis facultatibus eandem summam aquaeductus titulo repensare cogatur.* Nè per ottener questo da essi compete semplicemente l' azion personale, siccome ideossi il dottissimo Avversario, parlando in Collaterale; ma ci compete

(l) l. 8. c. de aquaed. lib. 11.

compete anzi l'azione ipotecarla. Giacchè ſe i Padri ſuppongono di eſſere ſtati dalla Regina Giovanna deputati per Amminiſtratori dell'Oſpedale, l' ufficio de'quali ſecondo la coſtituzione di Giuſtiniano (m) è come di tutori e curatori delle Perſone, che han ricetto nell' Oſpedale; forza è che confeſſino, che i beni del lor proprio Monaſtero furono a tal' effetto ipotecati in beneficio de' Poveri: i quali perciò, e in nome de' medeſimi gli Eccellentiſſimi Eletti della noſtra Città, con l' azione ipotecaria han diritto di far coſtrignere i Padri alla reſtituzione de' frutti malamente conſumati, ſenza adempiere l' opera dell' Oſpitalità; anzi a tal'effetto poſſon vindicare i beni proprj della Certoſa. L' Imperador Coſtantino il diterminò eſpreſſamente in una ſua Coſtituzione (n) che abbiamo nel Codice, in quelle parole: *Pro officio adminiſtrationis Tutoris vel Curatoris bona, ſi debitores exiſtant, tanquam pignoris titulo obligata, Minores ſibimet vindicare minimè prohibentur*. La diſpoſizione del qual teſto non v' ha dubbio, che abbia luogo ſpecialmente negli Amminiſtratori degli Oſpedali per la ragion poc' anzi diviſata, ſiccome oſſervò aſſai a propoſito il Cardinal Mantica (o) in quelle parole: *Item bona Orphanotrophi & Hoſpitalarii ſunt tacitè obligata, ſi malè adminiſtraverint: quia hi Tutoribus & Curatoribus æquiparantur, l. Orphanotrophos, & ibi Baldus, C. de Epiſc. & Cleric.*

Su'l qual punto dell' obbligo della reſtituzione de' frutti con la ſcorta della maſſima già fondata, cioè del fedecommeſſo, a cui ſono chiamati i Poveri, molte e varie autorità allegar ſi potrebbono. Ma per non recare maggior noja a chi ha la bontà di legger la preſente ſcrittura, ci contentiamo ricordar ſolamente una coſtituzione di Giuſtiniano, e un luogo del Sagroſanto Concilio di Trento (p). Nella prima così diſſe Giuſtiniano: *Eos cogi ſolvere & fructus, & reditus, & omnem legitimam acceſſionem, à tempore ejus,* qui

(m) l. Orphanotrophos, C. de Epiſc. et Cler.
(n) l. 20. C. de admin. tutor.
(o) l. ſancimus 45. §. 4. C. de Epiſc. & Cleric.
(p) ſeſſ. 25. cap. 8. de reformat.

qui disposuit, mortis, sancimus, non inspecta mora à litis contestatione, aut conventione, sed ipso jure intellecta, quod dicitur, vulgo mora praecessisse, & locum habente fructuum & aliarum rerum accessione. E'l Concilio, parlando ne' proprj termini di Amministratori di Ospedali, non solo determinò, che dovessero restituirsi i frutti da quegli Amministratori, i quali non avessero adempiuto il peso ingiunto dal Fondatore, non ostante il pretesto di qualunque Unione, Esenzione, Privilegio, o Composizione (specialità che molto serve per questa causa); ma volle ancora, che tali Amministratori debbano rimuoversi dalla lor carica da coloro, a' quali spetta, ch'è quanto dire nella specie presente dagli Eccellentissimi Eletti di questa Città con l'autorità del Governo: *Hospitalis ipsius administratione curave perpetuò privari possint, aliique eorum loco ab iis, ad quos spectabit, substituantur. Et praedicti nihilominus etiam ad fructuum restitutionem, quos contra ipsorum Hospitalium institutionem perceperunt, quae nulla eis remissione aut compositione indulgeatur, in foro conscientiae teneantur. Non obstante quoad omnia supradicta quacumque Unione, Exemptione, & Consuetudine in contrarium etiam immemorabili, seu Privilegiis aut Indultis quibuscumque*. Che anzi sono anche i Padri tenuti a pagar l'interesse di que' frutti, che si han consumati in lor beneficio, dedotte le spese fatte nel mantenimento della Chiesa, e altre, che sono state necessarie per la collezione de' frutti: tal'essendo l'obbligo di qualunque Amministratore, d'investire cioè il danaro, che rimane, dedotte le spese necessarie, o di pagarne l'interesse, ove no'l faccia, siccome si raccoglie da quel che disse Papiniano (q) in quelle parole: *Qui aliena negotia gerit, usuras praestare cogitur, ejus scilicet pecuniae, quae purgatis necessariis sumptibus superest*. Ma questo è un punto, che trattasi in varj testi, che'l recargli riuscirebbe di sommo tedio (r). Lasciando adunque da parte ogn'

(q) l. qui aliena, D. de negot. gest.
(r) l. qui sine usuris, L. de neg. gest. l. si Pupilli 6. §. videamus, l. litis contestatae, l. at qui natura, § 4. D. eod. tit. l. Patronus 25. D. de leg. 3. l. Tutor qui repertorium, §. 4. 5. 9. 10. et 11. D. de admin. et peric. Tutor. et alibi.

ogn' altro Luogo de' nostri Giureconsulti, conchiudiamo con quel di Ulpiano (s) che così scrisse: *Si Procurator meus pecuniam meam habeat, ex mora utique usuras mihi pendet. Sed etsi pecuniam meam fænori dedit, usurasque consequutus est, consequenter dicemus, præstare eum debere quantumcumque emolumentum sensit, sive ei mandavi, sive non; quia bonæ fidei hoc congruit, ne de alieno lucrum sentiat. Quòd si non exercuit pecuniam, sed ad usus suos convertit, in usuras convenietur, quæ legitimo modo in Regionibus frequentantur. Denique Papinianus ait, etiamsi usuras exegerit Procurator, & in suos usus convertit, usuras eum præstare debere.* Il che tanto maggiormente deve aver luogo in questa causa, quantochè i Padri in vigor della disposizione della Regina doveano impiegar le rendite, sopravvanzanti all' esercizio dell' opera, in nuove compere per aumento dell' opera medesima, e per accrescere il numero de' Poveri, oltre alle limosine che dovean distribuirsi agli altri Poveri: ciocchè non si è certamente fatto, postochè le limosine, le quali si sono date alla Porta del lor Monastero, dovean darsi a riguardo delle proprie rendite, e per obbligo del loro istituto, secondochè a suo luogo si è larganiente dimostrato.

Ora se questi frutti, insieme con le legittime usure, spettano a' Poveri chiamati *per fideicommissum* al godimento dell' opera dell' Ospedale, giusta i principj di sopra stabiliti, e per conseguenza alla nostra Eccellentissima Città; ne siegue che punto non può giovare a' Padri la transazione fatta con la Camera Appostolica per mezzo del pagamento de' scuti diecimila d' oro, siccome si asserisce nelle Bolle; giacchè una tal transazione non potea farsi in pregiudizio di coloro, a' quali gli accennati frutti si apparteneano, secondochè osserva dottamente Pietro Piteo (t) riferito dal Vanespen (u) in quelle parole: *Non est Pontificis, ut cum iis, qui verè in Beneficiis hujus Regni intrusi sunt, ne-*

 gotium

(s) l. idemque 10. §. si Procurator, D. mand.
(t) in comm. ad libert. Eccles. Gallic. cap. 51.
(u) par. 2. tit. 30. cap. 7. num. 31.

gotium componat quoad fructus malè ab iis perceptos; nec ut in præjudicium Ecclesiarum, aut Personarum, quarum emolumento fructus hoc modo acquisiti cedere debeant, illos à restitutione totali aut partiali in utilitatem Cameræ suæ absolvat. Oltracciò è da por mente, che'l diritto di componere per ragion de' frutti malamente consumati spetta al Papa inquanto a' beni Ecclesiastici, siccome avvertì il Vanespen (x), dandone questa ragione: *Quòd administratio generalis bonorum Ecclesiasticorum censeatur spectare ad Papam, dum non scitur, alicui Particulari competere*. Qualora adunque si fanno benissimo le Persone, alle quali debbonsi restituire i frutti, come interviene nella specie presente, non può aver luogo la composizione del Papa. Aggiungasi, che il Papa non potrebbe in tal caso disporre delle rendite Ecclesiastiche in pregiudizio di quella Comunità Ecclesiastica, in beneficio della quale fù fatta la disposizione, secondochè notò Giovanni da Parigi (y) ivi: *Papa non potest ad libitum detrahere, seu distrahere bona Ecclesiarum, ita quòd quidquid ordinet de ipsis teneat. Hoc enim verum esset, si esset Dominus: sed cùm sit Dispensator bonorum Communitatis, in quo requiritur bona fides, non habet collativam potestatem super ipsis bonis, nisi ad necessitatem vel utilitatem Ecclesiæ communis. Unde Apostolus 2. Corinth. 13. Agam secundùm potestatem, quam Dominus dedit mihi in ædificationem, & non in destructionem. Propter quod si aliter pro libitu distrahat Papa, & non bona fide, de jure non tenet: & non solùm tenetur ad pœnitentiam de peccato (quasi propter abusum rei non suæ, quia infideliter agit) sed etiam ad restitutionem, si aliunde de patrimonio proprio haberet, vel aliquid acquireret; cùm sit rei non suæ defraudator*. E nel medesimo luogo in quelle parole: *Cùm ergo Fundatores Ecclesiarum intenderunt, dominium & proprietatem bonorum, quæ dabant, transferre primò & directè in Communitatem Collegii, scilicet talis Ecclesiæ, ad usum Deo servientium, & non*

(x) loc.cit.num.31.
(y) de potest Reg.& Pap.cap.6.

non in Dominum Papam ; manifestum est , quòd Communitàs ipsa habet immediatum & verum dominium in bonis ipsis , & non Papa , vel Prælatus aliquis inferior . Così ancora il Navarro (z) là dove scrisse : *Non licet absque justa causa ulli Monarchæ & Papæ mutare voluntatem eorum , qui aliqua in certum usum donarunt & reliquerunt ; quia id esset in effectu privare quem re sua , & facultate sibi lege naturali & divina concessa : quod facere sine causa non possunt Monarchæ . At omnia fere prædia Ecclesiarum particularium sunt donata vel relicta eis à Christifidelibus ad earum necessitatem & decorem . Ergo non licet Papæ dare aliis etiam Ecclesiis illa , sine justa causa .* Ne altrimente il P. Giovambatista Fragoso dell' inclita Compagnia di Gesù (a) che scrisse in questi sensi: *Nec refert , si dicas , Prælatos habere liberam administrationem & dispositionem in fructibus & rebus Ecclesiæ , ideo dicendum , illos posse donare , vel pro libitu disponere ; quia Abbas in cap. cùm esses col.* 13. *sub num.* 29. *vers. V. principaliter quæro , extra de testam. respondet , Prælatos habentes administrationem debere disponere ad eum usum , secundùm quem res fuerunt institutæ . Idem dic de Summo Pontifice ; nam licèt in rebus Ecclesiarum liberam habeat potestatem , can. cuncta per modum* 9. *qu.* 3. *Clement. Pastoralis in fine , de re judic. Romanus conf.* 298. *num.* 2. *Paulus de Castro conf.*414. *post princ.* & 436. *num.* 14. & 15. *lib.* 1. ; *non potest tamen pro libitu de illis aliquid facere , Turrecremata* 2.*lib.Summæ cap.* 113. *propos.* 6. *Molina de justit. & jure* 2. *disput.*29. *vers.* 2. *concl. Ratio , quia quamvis sit caput Ecclesiæ universalis , & dispensator bonorum omnium , non solùm Ecclesiæ Romanæ , sed etiam quatenus est caput omnium ; non est tamen eorum bonorum Dominus , Molina supra , Lessius lib.* 2. *cap.* 4. *dub.* 7. , *ubi in specie censent , non esse Pontificem dominum bonorum Ecclesiasticorum , sed administratorem ; proinde leges fidelis Dispensatoris debere servare : & ex consequenti sine causa non posse ad alios usus ,*

& ad

(z) de spol.Cleric.§.3.num.3.
(a) de potest.Pontific.quoad Indulgent.disp.9.§.1.num.2.

& ad alias Diœceses, transferre, nec donare. Quòd si contrarium faciat; talis dispensatio revocatur, can. si quis de servis 12. qu. 2. & ibidem can. monemus, & can. Diaconi. Ora quanto maggiormente non potrà ciò fare il Papa ne' beni meramente laicali, e in pregiudizio di quella Comunità laicale, che ne ha il dominio, qual'era il nostro Spedale secondo i principj di sopra stabiliti? Non potea adunque la Certosa componersi con la Camera Appostolica intorno a' frutti, che si avea esatti raccolti e consumati da' beni assegnati per dote dell' Ospedale, e pagando la tenue somma di ducati diecimila d' oro esser liberata non solo per lo passato, ma esser parimente abilitata ad applicargli in suo beneficio per l'avvenire.

Nè certamente una Grazia, la quale era così manifestamente nulla, potea a'Padri cagionare la buona fede, di cui fanno tanta pompa in questa causa. Per ricredersi di una tal verità, basta por mente all'insussistenza delle dispense Pontificie ottenute contro alla pubblica utilità o evidente necessità della Chiesa, per l' importunità delle preci di coloro, a istanza de' quali sono uscite fuora della Cancelleria Appostolica, di che altrove si è largamente parlato. Nè può recare alcun giovamento il difendersi con quel titolo, che gl'istessi Santissimi Pontefici Romani hanno per sospetto, quando asseriscono, che contro alla lor volontà si debban presumere spedite quelle Concessioni, le quali si scorgono esser contrarie al giusto. *Noverit prudentia tua, quia multa tanquam à Nobis deferuntur & dicta & scripta Nobis nescientibus. Multa etiam subripi possunt, minùs ad singula intentis, utpote divisis ad plurima, & intentis ad maxima, quibus vehementer arctamur:* così Papa Gregorio VII. (b); nè altrimenti Papa Lucio III. e lo stesso S. Pio V. ne' luoghi, che si sono di sopra allegati. E questa è poi la ragione, per cui anche di sopra si è dimostrato con l' autorità di varj Scrittori, che sì fatte dispense non possan cagionare la buona fede in coloro, che le hanno ottenute. Se adunque egli è certo, che'l Papa, quando pur si trattasse di beni meramente Ecclesiastici,

(b) lib 9. epist. 31. ad [illegible].

ſtici, non potrebbe a ſuo libero arbitrio diſporne, ſenza l' evidente neceſſità e pubblica utilità della Chieſa: *Papa non poteſt ad libitum detrahere bona Eccleſiarum, ita quòd quicquid obtinet de ipſis teneat; hoc enim haberet, ſi eſſet dominus: ſed cùm ſit miniſter & diſpenſator bonorum Communitatis, in quo requiritur bona fides, non habet collatam ſibi poteſtatem ſuper bonis ipſis, niſi ad neceſſitatem, vel communem Eccleſiæ utilitatem,* ſiccome ſcriſſe il Cardinal Pietro Alliaco (c): ne ſiegue, che a niente giova la Diſpenſa del Papa, ove ſi ſcorga ingiuſta, ma che debba ciaſcuno eſſer tenuto a oſſervare quel che Iddio vuole che ſi oſſervi, giuſta il bel ſentimento di S. Bernardo eſpreſſo in quelle parole (d): *Si Homo ille, quem impoſuit Deus ſuper capita noſtra, aliter quàm Deus ſentire voluerit, ponens tenebras lucem, & lucem tenebras; audacter refutandum eſt præcipientis imperium, & libera voce dicendum: Obedire oportet magis Deo, quàm hominibus. Certam igitur regulam tene, ut nec imperio Prælatorum bona, quæ Deus præcipit, relinquas, vel facias mala, à quibus ut abſtineamus jubet.* Al qual ſentimento è uniforme quello del Cardinal Toleto Geſuita (e) là dove ſcriſſe: *Nulli Superiori præcipienti aliquid, ex quo ſequitur ſcandalum, vel notabile detrimentum aliorum, eſt obediendum in tali præcepto*; e dopo avere allegati varj altri Scrittori: *Ita habet Panormitanus in cap. inquiſitioni, de ſentent. excommun., & Sylveſter V. Obedientia* §. 5., *ubi dicunt, non eſſe in hoc obediendum, quamvis Superior ſub excommunicationis pœna præcipiat: hæc enim non ligat, quando malè imponitur*. Che ſe è così, ch' eſſer manifeſtamente ſi vede, deeſi ſenza dubbio guardar ſempre, ſe le diſpenſe della Corte di Roma ſieno ſpedite col privilegio di S. Pietro, come dice S. Lione Papa (f): *Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipſius fertur æquitate judicium*; e ſe per conſeguenza provengano da quella poteſtà legittima, la

quale

(c) lib. de Eccleſ. & Cardinal. authorit. par. 2.
(d) ſerm. 41. de diverſ.
(e) de ſeptem peccat. mortal. cap. 15.
(f) ſerm. 3. in anniverſ. cap. 3.

quale ci dee reggere : non potendo riuſcire, ſe non pericoloſo alle noſtre coſcienze, il tralaſciare di eſaminar la giuſtizia della cauſa, per cui ſi è ottenuta la diſpenſa, ſecondochè oſſerva Giovanni di Parigi (g) in quelle parole: *De poteſtate verò Domini Papæ quid poſſit, vel quid non poſſit, credo quòd non ſit reprehenſibile inquirere veritatem, cùm ignorantia ſit periculoſa, &c.* Nè perciò è lecito in sì fatto caſo difenderſi con quella oppoſizione, che ſi fa S. Bernardo: *Quid ad me? Ille viderit, cui contradicere fas non erit: non eſt Diſcipulus ſupra Magiſtrum*. Poichè a tale oppoſizione riſponde aſſai bene il Santo, là dove avvertiſce, che ſe foſſe così, dovrebbeſi rigettare quel che la Chieſa ci comanda di fare, cioè di dover tutto provare, e ciocchè è buono, ritenere, e ciocchè è cattivo, ributtare: ſiccome dovrebbeſi parimente caſſare dal Santo Vangelo il comando, che ci ſi fa, di dover eſſere non meno prudenti come il ſerpente, che ſemplici come la colomba: *Nec dico*, così poi ſiegue egli a ſcrivere (h), *à Subditis mandata Præpoſitorum eſſe disjudicanda, ubi nil juberi deprehenditur Divinis contrarium inſtitutis; ſed neceſſariam aſſero & prudentiam, qua advertatur, ſi quid adverſetur, & libertatem, qua ingenuè contemnatur*. Come adunque i noſtri Padri Certoſini poteano palpare le loro coſcienze con lo ſcudo di quelle due Bolle attribuite a S. Pio, con le quali ſcorgeano, ch'eraſi unicamente badato a provvedere al comodo privato della Certoſa, e non già all'utilità pubblica, e all'evidente neceſſità di queſta Città di Napoli? E non ſarebbe baſtato queſto ſolo motivo, che prontamente traſpirava da quelle parole, *Prioris & Conventus commodis conſulere volentes*, per dubitare e ſoſpettare della validità delle Bolle; poſtochè a tutti dee eſſer noto, che le Grazie non poſſano concederſi dal Principe, diſpenſando alle leggi, là dove concorra il ſolo privato comodo di taluno, e non già la pubblica utilità di

(g) de poteſt.Reg.et Papal.cap.22.
(h) epiſt.7.

di tutti ; ficcome e'l P. Soto (i) e Giorgio Cabedo (k) e Gio: Pietro Fontanella (l) e tanti altri uniformemente c' infegnano ? Ma non abbifogna perder tempo a fondare una verità , la quale da' Padri fteffi è ftata per lo corfo di tanti anni molto ben conofciuta , e co' fatti coftantemente confeffata: poftochè , ficcome altre volte fi è detto, non hanno mai avuto ardire , di pubblicare le medefime Bolle , e di prefentarle o nel Tribunale della Reverenda Nunziatura , o nel Tribunale della Regia Camera: fegno manifeftiffimo , ch' effi fteffi han fempre creduto , non effer giufto quel titolo, che fuppongono oggi dar loro le accennate Bolle. Tanto più , che anche a tenore della difpofizione del Concilio di Trento (m) non è ficuro taluno in cofcienza per la reftituzione de'frutti , ove non fi fia adempiuta l'opera dell' Ofpitalità, quantunque penfi difenderfi con qualche Unione ottenuta dalla Corte di Roma , o con la confuetudine in contrario : *Et prædicti nihilominus etiam ad fructuum reftitutionem , quos contra ipforum Hofpitalium inftitutionem perceperunt , quæ nulla eis remiffione aut compofitione indulgeatur , in foro confcientiæ teneantur: non obftante, quoad omnia fupradicta, quacumque Unione , Exemptione , & Confuetudine in contrarium , etiam immemorabili , feu privilegiis , aut indultis quibufcumque .*

Refta ora , che in ultimo luogo fondiamo , che ficcome per la rilaffazione de' beni coftituiti per la dote dell' Ofpedale, così per la reftituzione de' frutti malamente confumati da' Padri , debbano effer coftretti dal Tribunale della Regia Camera . Sul qual punto non occorre molto dilungarci ; perchè fe è vero , che'l Giudice Laico per tutti i motivi fopraccennati è competente per coftrignere i Padri per la rilaffazione de' beni , dee ancora effer competente per la reftituzione de' frutti , e può efeguire la fua fentenza ne' beni temporali de' Padri , giufta la dottrina comunemente ricevuta preffo il dottiffimo Vela (n) , il quale ne affegna que-

(i) de juft.& jure lib.1.qu.7.art.3.per tot.
(k) dec.79 par.2.
(l) dec.434 num.2.3.et 4. lib.2.
(m) fef'.25.cap.8.de reform.
(n) tom.2.differt 45 num 91.

sta ragione: *Nam cùm in his terminis sæcularis Judex à lege Pontificia, quæ de hac re disponere legitimè valet, capax reddatur ad cognitionem de temporali Clerici causa; ab eadem etiam lege habilis efficitur ad omnia ejusdem jurisdictionis consecutiva, & sic ad exequutionem, ex regula l. 2. D. de jurisd. omn. Jud. l. quidam consulebant 57. vers. Princeps enim, D. de re judic. cap. præterea in fine, cap. significasti, & cap. in literis, de offic. Deleg.; etiam quoad expensas, in quibus Clericus fuerit condemnatus, juxta tradita ab Imola num. 5. ante med. vers. Pro quo facit, & Felin. num. 8. post princip. in cap. at si Clerici 4. de judic. Mynsinger. sing. observat. cent. 2. quæst. 67. num. 6. vers. Secundus casus*. Il che fù ancora avvertito da Gio: Pietro Fontanella (o) in quelle parole: *Dico, non videri per hæc lædi in aliquo immunitatem Ecclesiasticam, quia fiunt per Judicem competentem, & data competentia in Judice, reliqua deinde facilè sequuntur. Nunquam Judex competens in aliquo casu, procedendo in eo, potest dici infringere libertatem, & immunitatem, ac exemptionem Ecclesiæ; id enim solùm consideratur in incompetenti Judice, l. si donaturus, §. si quis debitam, de cond. ob caus. l. injuriarum, §. 1. de injur. Surd. decis. 21. num. 15. Principale Judici conceditur, non etiam concedetur minus principale? Judicis Ecclesiastici muneris videtur in hoc casu fungi Judex sæcularis, & ejus vices assumere; non secus ac si Papa, sicut potest, causam contra aliquem Ecclesiasticum commisisset Judici sæculari, de qua re apud Joseph. de Sesse in tract. de inhibit. cap. 8. §. 3. num. 47. & num. 131. & apud Covarruv. in pract. quæst. cap. 31. num. 5. Bovadill. in sua polit. lib. 2. cap. 18. ex num. 42. Vulpel. in tract. de libertat. Eccles. par. 1. num. 15. noster doctissimus Antonius Oliba in usat. Alium namque cap. 14. num. 137., &c.* E per questa medesima ragione il Reggente Calà nella scrittura, che formò, essendo Avvocato, intorno a' controbandi de' Cherici (p) dopo altri sostenne, che 'l Magistrato laico per lo contro-

(o) tom. 2. dec. 309. num. 13.
(p) num. 209.

trobando commesso dal Cherico fa l' esecuzione sopra de' di lui beni : *Judex sæcularis condemnat Clericum in emendationem damni erga Regem* ; e poco prima avea detto : *Quoad pœnam pecuniariam absolutè tenendum est, Judicem sæcularem Clericos punire posse, & eam exequi in bonis Clericorum, quam opinionem tenuit Joannes Faber in l. addictos, C. de Episc. aud. Julius Clarus in §. fin. quæst. 36. num. 26. circa fin.* E si toglie poi ogni difficultà, ove si rifletta, che l' esecuzione per la restituzione de' frutti si fa non già sequestrando la proprietà de' beni proprj degli Ecclesiastici, ma bensì i frutti, i quali si hanno per una cosa meramente temporale, secondo la massima approvata dal comune de' Dottori (q). Conchiudasi adunque, che se il Tribunale della Regia Camera può procedere nella causa presente, perchè trattasi di causa fiscale, dell' interpetrazione de' Reali privilegj, di beni meramente laicali, e di luogo soggetto a Regio Padronato, anche con permissione del dritto Pontificio, secondochè di sopra si è fondato; per necessaria conseguenza dee parimente procedere per la restituzione de' frutti, con eseguire la sentenza sopra i frutti de' beni proprj de' Padri; essendo inseparabile il diritto di condennare dal diritto di eseguire, giusta l' argomento *à contrario sensu*, che ricavasi da quelle parole di un testo (r) assai proprio per questa materia : *Procurator meus, qui vice Præsidis Provinciæ non fungitur, sicut exigere pœnam desertæ accusationis non potest; ita judicare ut de ea inferatur, sententia sua non potest*. Suppone pertanto il testo, che se poteasi giudicare *Ut pœna inferretur*; poteasi parimente esiger la pena.

Nè per ultimo è vero quel che dal nostro Avversario si disse in Collaterale con tanta franchezza, che per la restituzione de' frutti non competa, se non l' azion personale, la

 quale

(q) Natal. Alex. tom. 7. sæc. 13. & 14. disert. 8. art. 6. §. 10. Thesaur. decis. 131. Anton. Fab. in Cod. lib. 3. tit. 12. defin. 7. ad num. 5. Azeved. commentar. jur. civil. Hispan. lib. 1. tit. 5. l. 1. num. 1. 2. 3. & seqq. De Magin. cap. 152. De Ponte decis. 12. & alii passim.

(r) l 3. C. Ubi caus. fiscal.

quale non possa sperimentarsi contra i Padri avanti al Giudice Laico : perocchè lasciando per ora da parte quel che finora si è detto, egli è certo che competa anzi l'azione ipotecaria . La costituzione di Costantino (s) ne' termini di' Tutore o Curatore non può parlare in termini più espressi : *Pro officio administrationis Tutoris vel Curatoris bona, si debitores existant, tanquam pignoris titulo obligata, Minores sibimet vindicare minimè prohibentur* . La disposizione del qual testo ha luogo specialmente negli Amministratori degli Ospedali, siccome avvertì il Cardinal Mantica (t) in quelle parole : *Item bona Orphanotrophi & Hospitalarii sunt tacitè obligata, si malè administraverint, quia hi Tutoribus, & Curatoribus æquiparantur, l. Orphanotrophos, & ibi Bald. C. de Episc. & Cleric.* E quantunque poi egli soggiunga, che i conti debban darsi innanzi al Vescovo, ciò egli dice e afferma secondo le massime della Corte di Roma, le quali non hanno luogo in questo Regno . Che se alla soprantendenza conceduta dalla Regina sopra del suo Spedale a' Monaci Certosini fù conceduto da Papa Gregorio XI. con la sua Bolla l'assenso Pontificio ; ne siegue che all'ipoteca, la quale per disposizion legale si contraeva da 'Padri per la soprantendenza, la quale accettavano, venne parimente a concedersi l'assenso del Papa ; e a stabilirsi validamente l'ipoteca in beneficio non già della Certosa di S. Martino, alla quale non fù trasferito il dominio de' beni dell' Ospedale, e la Giuridizione sopra del medesimo *quoad proprietatem* ; ma bensì in beneficio de' Poveri, e per conseguenza della nostra Eccellentissima Città ; postochè la sola amministrazione di qualunque diritto fù a' Padri conceduto sopra dell' Ospedale ; giusta la nobil distinzione, che dopo altri fa in simili termini il dotto Fontanella (u) con le di cui parole ci sia lecito terminare la presente scrittura : *Nota est differentia inter cessionem jurisdictionis, quæ fit in dominium & proprietatem, qualis est quæ conceditur Baronibus ; & inter*

(s) l.20. C. de admin. tutor.
(t) de tac. & ambig. conv. to.1. lib.11. tit.16. num.23.
(u) to.2. dec.388. num.8. & seq.

inter concessionem, quæ fit in officium & administrationem, qualis est hæc, de qua agimus: ut prima dicatur vera alienatio, cùm proprietas & dominium transferatur in Acquirentem, & propterea suo proprio nomine exerceatur: secunda verò minimè, cùm resideat nihilominus jurisdictio penes Regem, & ejus nomine regatur, taliter ut Magistratus non habeat aliquod jus aut dominium in jurisdictione, sed omne jus, dominium, & possessio resideat penes Principem, ut declarant inter alios Lanarius consf. 5. n.3. & Vincentius de Franchis dec.370. num.5. & ibi Addentes &c. Ed essendo così, quanto più si rende strana la pretension delle Parti intorno alla Declinatoria del Foro proposta in questa causa, così se si riguarda alla rilassazione de' beni donati dalla Regina per la dote dell'Ospedale, come se si riguarda alla restituzione de' Frutti? Ragionevolmente adunque deesi sperare, che debba quella ributtarsi come affatto vana e insussistente, e nel medesimo tempo procedersi per ora al sequestro de' beni proprj dell'Ospedale, giusta l'istanza del Signor Avvocato Fiscale, e giusta quel che osservossi dal Tribunale della Regia Cam. nella causa dell'Ospedale della Terra di S. Pietro in Galatina contra i PP. Olivetani; giacchè con tanto manifesta chiarezza si è conosciuto il sommo torto, che hanno i Padri Certosini in questa causa, niente meno di quel che si conobbe in quella de' Padri Olivetani così dal Tribunale della Regia Camera, come dal Regio Collateral Consiglio.

Di Napoli a' 31. di Gennajo del 1731.